

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'ASSISE DI CALTANISSETTA

Composta dai Signori:

1. Dott. RENATO DI NATALE	Presidente
2. Dott. MARIA CARMELA GIANNAZZO	Giudice
3. Sig. GRAZIA MARIA TORREGROSSA popolare	Giudice
4. “ SALVATORE NATALE	“ “
5. “ MARIA LUCIA MIUCCIO	“ “
6. “ VINCENZO TORREGROSSA	“ “
7. “ ROSANNA SCIASCIA	“ “
8. “ DANIELA PROVENZANO	“ “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale

contro

1- SCARANTINO VINCENZO nato a Palermo il 21.10.1965, in atto  
sottoposto a regime di protezione Ordinanza di Custodia  
Cautelare del 26.09.1992 notificata il 27.09.1992  
ARRESTATO il 27.09.1992  
DETENUTO PRESENTE  
SCARCERATO il 30.01.1996

- 2- PROFETA SALVATORE nato a Palermo il 4.9.1945 in atto detenuto  
nella Casa  
Circondariale di Caltanissetta  
Ordinanza di custodia cautelare in carcere  
dell'8.10.1993  
DETENUTO PRESENTE
- 3- SCOTTO PIETRO nato a Palermo il 23.11.1949, in atto detenuto  
nella  
Casa Circondariale di Caltanissetta  
Ordinanza di custodia cautelare in carcere del  
28.5.1993  
ARRESTATO il 25.5.1993  
DETENUTO – PRESENTE
- 4- OROFINO GIUSEPPE nato a Palermo il 22.4.1949, in atto detenuto  
nella Casa  
Circondariale di Caltanissetta  
Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere  
del  
28.07.1993  
ARRESTATO il 28.7.1993  
DETENUTO - PRESENTE

## I M P U T A T I

SCARANTINO VINCENZO e PROFETA SALVATORE:

- A) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7, 61 n. 2 c.p. 7 D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. in L. 12.7.1991 n. 203 per essersi, in concorso tra loro e con CANDURA Salvatore, oltre che con altre persone non identificate, agendo il PROFETA e lo SCARANTINO quali mandanti e istigatore, impossessati per profitto della Fiat 126 targata PA-790936 che materialmente il CANDURA sottraeva, con uso di mezzo fraudolento e violenza sulle cose a VALENTI Pietrina che la deteneva esposta alla pubblica fede in quanto parcheggiata sulla pubblica via, agendo al fine di eseguire il reato di strage di cui al capo F) e di agevolare l'attività di associazione mafiosa denominata COSA NOSTRA.

In Palermo in epoca anteriore e prossima al 19.7.1992.

SCARANTINO Vincenzo, PROFETA Salvatore e OROFINO Giuseppe

B) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 646, 61 n. 2 e 11 c.p. 7 D.L. 13.5.1991 n. 152, conv. in L. 12.7.1991 n. 203 per essersi, in concorso tra loro e con altre persone non ancora identificate, al fine di assicurarsi un ingiusto profitto, appropriati delle targhe anteriore e posteriore e dei documenti di circolazione e assicurativi della Fiat 126 targata PA-878659 di proprietà di SFERRAZZA Annamaria di cui OROFINO Giuseppe aveva il possesso custodendo detta autovettura nella sua officina di autocarrozzeria; commettendo il reato con abuso di relazioni di prestazione d'opera, oltre che al fine di commettere la strage di cui al capo F) e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra.

In Palermo, in epoca anteriore e prossima al 19.7.1992.

C) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv 110, 367 e 61 n. 2 c.p., 7 D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. in L. 12.7.1991 n. 203 per avere, con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso, con denunce presentate all'autorità di P.S. il 20.7.1992 e l'8.9.1992, affermato falsamente essere avvenuto il furto delle targhe e dei documenti della Fiat 126 targata PA-878659, simulando altresì le tracce di tale reato con l'indicare la forzatura di un lucchetto; commettendo il reato al fine di assicurarsi l'impunità dei reati di appropriazione indebita di cui al capo che precede e di strage di cui al capo F) nonché al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra.

In Palermo, il 20.7.1992 e 8.9.1992.

SCARANTINO Vincenzo e PROFETA Salvatore

D) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n. 2 c.p., 2 L. 2.10.1967 n. 895 – 7 D.L. 13.5.91 n. 152 conv. in L. 12.7.1991 n. 203 per avere, in concorso tra loro e con altre persone non ancora identificate, al fine di commettere il reato di cui al capo F) e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, illegalmente detenuto un rilevante quantitativo di esplosivo.

In Palermo, sino al 19.7.1992.

E) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n. 2 c.p., 4 -1° e 2° comma L. 2.10.1967 n. 897, 7 D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. in L. 12.7.1991 n. 203 per avere, in concorso fra loro e con altre persone non identificate, al fine di commettere il reato di strage di cui al capo F) e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, illegalmente portato in luogo pubblico un rilevante

quantitativo di esplosivo, con l'aggravante di avere commesso il fatto in più di due persone.

In Palermo, sino al 19.7.1992.

SCARANTINO Vincenzo, PROFETA Salvatore, SCOTTO Pietro e OROFINO Giuseppe.

F) del dlitto p. e p. dagli artt. 110, 422, 1° e 2° comma, 61 n. 1 e 10 c.p., 7 D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. in L. 12.7.1991 n. 203 per avere, in concorso fra loro e con altre persone non ancora identificate e, in particolare, lo SCARANTINO e il PROFETA procurandosi la disponibilità della Fiat 126 originariamente targata PA-790936, riempiendola di una notevole carica di esplosivo e collocandola dinanzi all'ingresso dello stabile ubicato in Via D'Amelio n.19, l'OROFINO procurandosi la disponibilità delle targhe e dei documenti di circolazione ed assicurativi della Fiat 126 targata PA-878659 che venivano apposti alla Fiat 126 prima indicata allo scopo di consentirne la libera e sicura circolazione in tal nodo rendendo possibile e agevole la collocazione della stessa, riempita di esplosivo, nel sito sopra indicato, lo SCOTTO effettuando interventi sui cavi e sugli impianti telefonici dello stabile di via D'Amelio 19 allo scopo di intercettare e comunicare ai complici il tenore delle telefonate effettuate sull'utenza della famiglia FIORE da cui si poteva ricavare la data e l'ora della presenza del dott. Paolo BORSELLINO nel predetto sito, così rendendo possibile la tempestiva collocazione, dinanzi all'ingresso dello stabile sopra menzionato, dell'autovettura riempita di esplosivo come sopra specificato, agendo tutti al fine di uccidere – compiuto

tali atti da porre in pericolo la pubblica incolumità che sfociavano nell'esplosione, procurata a mezzo di congegno telecomando, dell'auto-bomba sopra indicata nel momento dell'arrivo all'altezza del civico 19 di Via D'Amelio del dott. Paolo BORSELLINO, Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Palermo, e del personale di scorta, agenti della Polizia di Stato, Agostino CATALANO, Vincenzo LI MULI, Claudio TRAINA, Emanuela LOI ed Eddie Walter CUSINA dei quali tutti veniva causata la morte, causando altresì lesioni personali a innumerevoli persone e la devastazione di beni immobili e mobili, come precisato ai capi che seguono; commettendo il reato in danno di

pubblici ufficiali per motivi abietti costituiti dalla volontà di affermare il potere criminale dell'associazione mafiosa denominata COSA NOSTRA di cui essi imputati facevano parte, colpendo gli uomini e gli apparati dello Stato che alla stessa si opponevano altresì al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa sopra indicata.

In Palermo il 19.7.1992.

G) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 582 e 585 –u.c. c.p., per avere, agendo in concorso tra loro e con altre persone non identificate, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante l'azione descritta nel precedente capo F), cagionato lesioni personale, consistenti in:

- ferite da taglio diffuse e giudicate guaribili in giorni 5 sc, a GENOVESE Antonino;
- ferite da taglio diffuse e giudicate guaribili in giorni 5 s.c., a AMATO Vincenza;
- ferite da taglio ginocchio sx, gomito dx, mano dx giudicate guaribili in giorni sc, a MERCANTI Antonia;
- ferita lacero contusa regione fianco sx giudicata guaribile in giorni 6 sc, a MERCANTI Silvana;
- ferite lacero contuse diffuse giudicate guaribili in giorni 8 sc, a CAMARDA Giuseppe;
- ferite da taglio giudicate guaribili in giorni 8 sc, a CAMARDA Giuseppe;
- ferite da taglio giudicate guaribili in giorni 4 sc, a CRISTELLO Francesco;

- contusioni multiple al dorso e ferita da taglio regione plantare piede dx giudicate guaribili in giorni 5 sc, a MUSCUZZA Gaspare;
- ferita lacero contusa di diffusa al viso giudicata guaribile in giorni 8 sc, a MERCANTI Rosalia;
- ferita lacero contusa anca dx giudicata guaribile in giorni 6 sc, a BELLANCA Claudio;
- escoriazioni multiple al viso e all'arto sx, ferita lacero contusa mano sx e al dorso giudicate guaribili in giorni 7 sc, a PULEO Gianluca;
- ferite lacero contuse multiple alla fronte giudicate guaribili in giorni 8

sc, a FENECH Elvira;

- ferite lacero contuse al mento, dorso e torace giudicate guaribili in giorni 8 sc. A LOBALBO Maria Teresa;
- ferite lacero contuse regione frontale, collo, piede dx, escoriazioni all'addome giudicate guaribili in giorni 10 sx, a CATALDO Rosa Maria;
- ferite lacero contuse regione frontale ed altro giudicate guaribili in giorni 8 sc, a MOSCUZZA Maria;
- ferite lacero contuse al volto, al mento, latero cervicale, mano sx, ferite lacero contuse multiple coscia, ginocchio, gomito dx, giudicate guaribili in giorni 10 sc, a TREVIS Ivan;
- ferite lacero contuse regione parieto-temporale dx, latero cervicale dx ed altro giudicate guaribili in giorni 8 sc, a MUSCUZZA Giuseppe;
- escoriazioni ecchimotiche ed altro giudicate guaribili in giorni 5 sc, a NACCI Francesca;
- contusioni ecchimotiche ed altro giudicate guaribili in giorni 7 sc, a BONETTO Maria;
- ferita orecchio sx ed altro giudicate guaribili in giorni 7 sc, a PORRETTO Maria;

nonché per avere cagionato lesioni personali a:

- MERCANTI Filippo;
- GARBO Gioacchina;
- PORRETTO Nunzia;
- VULLO Antonio;
- RUGGIERI Marco;
- GRECO Antonia;
- AUGELLO Salvatore;

In Palermo 19.7.1992.

H) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 635, 1° e 2° comma nn. 1 e 3 c.p., per avere, agendo in concorso tra loro e con altre persone non identificate, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante l'azione descritta al capo F), distrutto, deteriorato e reso, comunque, in tutto o in parte inservibili, le seguenti autovetture, esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede:

- 1) Fiat Croma Tg. RM-7D9622 di proprietà del Ministero di Grazia e Giustizia, via Arenula 71, Roma;
  
- 2) Fiat Croma Tg. PA-889985 di proprietà del Ministero dell'Interno, Questura, Via Francesco Baiardi 11, Palermo;
- 3) Fiat Croma Tg. PA-A83718 di proprietà di Enti riconosciuti –I – Palermo;
- 4) Fiat 126 Tg. 412900 di proprietà di BERLIOZ Giuseppe, nato a Palermo il 18.8.1941, residente a Palermo in via Ferdinando Ferri, 44;
- 5) Fiat Uno Tg. PA-79.3188 di proprietà di GENOVESE Antonino, nato a Palermo l'1.1.1935, residente a Palermo in via Mariano D'Amelio, 19;
- 6) Mitsubishi Pajero Tg. PA-A06930 di proprietà di CALDERONE Margherita, nata a Palermo il 4.7.1950, residente a Palermo in via Granatiere, 33;
- 7) Fiat Uno Tg. PA-824406 di proprietà di MARRETTA Giovanni, nato a Prizzi (PA) il 4.5.1954, residente a Palermo in Corso Camillo Finocchiaro Aprile, 235;
- 8) Seat Ibiza Tg. PA-A77A47 di proprietà di MERCANTI Antonia Giuseppa, nata a Palermo l'1.9.1941, residente a Palermo via Mariano D'Amelio 19;
- 9) Fiat Panda Tg. PA-A37333 di proprietà di GUGLIELMO Grazia, nata a Palermo il 6.8.1925 e residente a Palermo via Mariano D'Amelio

- 10) Alfa Romeo Giulietta Tg. PA-599017 di proprietà di INGRASSIA Claudio, nato a Palermo il 17.1.1960 e residente a Palermo in via Mariano D'Amelio, 19;
- 11) Fiat Croma Tg. PA-909151 di proprietà di AMATO Antonio, nato a Cattolica Eraclea il 23.01.1941, residente a Palermo in via Mariano D'Amelio, 19;
- 12) Triumph Accalim Tg. PA-775804 di proprietà di PELLITTIERI Benedetta, nata a Castelbuono il 10.9.1952, residente a Palermo Via Mariano D'Amelio, 68;
- 13) Fiat 126 Tg. PA-A55734 di proprietà di CIPRIANO Concetta, nata a Palermo il 17.3.1964, residente a Palermo via Salvatore Cusa, 1;
- 14) Fiat 126 Tg. PA-476689 di proprietà di TIPA Rosa Angela, nata a Villabate (PA) il 20.4.1951, residente a Palermo Via Mariano D'Amelio, 19;
- 15) Austin Rover Tg. PA-824790 di proprietà di BARONE Eduardo, nato a Palermo il 29.1.1959 residente a Palermo in via Mariano D'Amelio, 66;

- 16) Ford Fiesta Tg. PA-492727 di proprietà di DI FAZIO Dorotea, nata a Palermo il 31.10.1959, residente a Palermo Via Mariano D'Amelio , 58;
- 17) Citroen AX Tg. PA-913256 di proprietà di PIRAINO Concetta nata a Palermo il 15.4.1965, residente a Palermo in via P. D'Aquino, 5;
- 18) Fiat 126 Tg. PA-520384 di proprietà di ALONGI Maria, nata a Palermo il 17.10.1963, residente a Palermo Via Mariano D'Amelio, 21;
- 19) Fiat Tg. PA-668614 di proprietà di PISCIOTTA Maria , nata a Palermo il 16.4.1950, residente a Palermo Via Mariano D'Amelio, 21;
- 20) Fiat Uno Tg. PA-687949 di proprietà di TANI Imerio, nato a Genova il 4.6.1963, residente a Palermo in via Mariano D'Amelio, 21;



- 21) Fiat 500 Tg. PA-322595 di proprietà di LANZA Roberto, nato a Palermo l'11.8.1960, residente a Palermo in via Mariano D'Amelio n. 68;
- 22) Nissan Patrol Tg, PA-875838 di proprietà della Telesta 59 s.n.c., amministratore unico TREVIS Fabrizio, nato a Palermo il 25.8.1965, residente a Palermo Via Mariano D'Amelio n. 60;
- 23) Citroen Ibiza Tg. PA-765108 di proprietà di CASARUBEO Rosaria, nata a Palermo il 31.7.1962, residente a Palermo Via Mariano D'Amelio n. 21;
- 24) Fiat Panda Tg. PA-641731 di proprietà di BARTOLOTTA Mario nato a Palermo il 24.8.1962, ivi residente Via Mariano D'Amelio n. 21;
- 25) Fiat Uno Tg. MI-141397 di proprietà di CANNATI Manuele Nicola, nato a Milano il 28.10.1959, e residente a Palermo in Via Vanvitelli 10;
- 26) Fiat Panda Tg. PA-936405 di proprietà di SANTANGELO Gaetano Francesco Paolo, nato a Palermo il 16.3.1945, ivi residente, via Mariano D'Amelio 68;
- 27) Fiat Uno Tg. PA-992633 di proprietà di GENOVESE Antonio, nato a Palermo il dì 1.1.1935, ivi residente, via Mariano D'Amelio 19;
- 28) Autobianchi Y10 Tg. PA-A85836 di proprietà di LEONE Salvatore, nato a Palermo il 2.8.1966, ivi residente via Mariano D'Amelio 21;
- 29) Fiat 500 Tg. PA-516182 di proprietà di LICATA Francesca Maria, nata a Palermo il 12.6.1946, ivi residente in via Mariano D'Amelio 21;
- 30) Citroen BX Tg. PA-743987 di proprietà di LO BAUDO Maria, nata a Palermo il 2.2.1949, ivi residente, via Mariano D'Amelio 19;
- 31) Audi Tg. PA-835426 di proprietà di LUPO Raffaele, nato a Palermo il 26.4.1955, ivi residente in via Mariano D'Amelio;
- 32) Opel Tg. PA-889773 AIELLO Nicola s.n.c. con

sede in Palermo via Mariano D'Amelio 42-21;

- 33) Innocenti Tg. PA-776773 di proprietà di BONTADE Concetta, nata a Palermo il 22.4.1937, ivi residente, via Mariano D'Amelio 19;
- 34) Fiat 126 Tg. PA-A87824 di proprietà di GAMBINO Crocifissa, nata a Ravanusa, residente a Palermo, via Mariano d'Amelio 21;
- 35) Autobianchi Y10 Tg PA-917371 di proprietà di MANCUSO Francesca, nata a Palermo il 23.11.1958, ivi residente, via Tasso 40;

- 36) Fiat Uno Tg. PA-982967 di proprietà della Research Data System Rds, di Pintus Carlo &C. con sede a Palermo in via Baldissera 23;
- 37) Volkswagen Polo Tg. PA-665215 di proprietà di CALIRI Carla, nata a Bologna il 16.10.1948, residente a Palermo, Via Mariano D'Amelio, 68;
- 38) Volkswagen Polo Tg. PA-A29339 di proprietà di BELLANCA Claudio, nato a Palermo il 7.9.1948, ivi residente Via Mariano D'Amelio 21;
- 39) Seat Marbella Tg. AL 567401 di proprietà di ROSSI Marinella, nata ad Alessandria il 13.10.1949, residente a Casale Monferrato, Via Isonzo 33;
- 40) Opel Corsa Tg. PA-756402 di proprietà di Greco Antonio, nato a Lascari il 13.2.1913, residente a Palermo, Via Mariano D'Amelio 19;

ed inoltre le strutture murarie, gli infissi, i vetri le saracinesche ed altro degli immobili prospicienti la via D'Amelio e le vie circostanti appartenenti a:

- 1) GRASSO Vittorio, nato a Modica il 2.1.1910, residente a Palermo, Via F. Ferri 18;
- 2) TOOLSERVICE s.a.s. di Valenza P. & C. con sede in Via D'Amelio 70-72 Palermo nella persona di Valenza Pietro Giuseppe, nato a Pantelleria rappresentante legale della società e inquilino del citato locale di proprietà di RANDAZZO Giuseppe, domiciliato a Palermo, via delle Alpi;
- 3) OLIVA Emanuele, nato a Palermo il 27.1.1912 affittuario dell'abitazione di proprietà di Marasà Salvatore sita in Piazza Gen. A. Cascino 118/10;
- 4) LENTINI Leonardo, nato ad Agrigento il dì 1.10.1938, residente a Palermo, via Enrico Fazio 6/20/7;
- 5) SO.GE.SI s.p.a. per l'immobile sito in via E. Morselli 8/10 e via M. D'Amelio 58/60 di Palermo utilizzato come sede della Montepaschi SE.RI.T. s.p.a. nella persona di TERRACCHIO Stefano, nato a Palermo il 7.3.1946 nella qualità di responsabile

Dell'Ufficio Provveditorato e Immobili della Montepaschi.  
In Palermo 19.7.1992

OROFINO GIUSEPPE e SCOTTO PIETRO inoltre:

- 1) del delitto p. e p. dagli artt. 110 – 624 –625 n. 2 e 7, 61 n. 2 cp. 7 D.L. 13-5-1991 n. 152 conv. in L. 12.7.1991 n. 203, per essersi in concorso tra loro e con Candura Salvatore, oltre che con Scarantino Vincenzo e altre persone non identificate, impossessati per profitto della Fiat 126 Tg. PA 790936 che materialmente il Candura sottraeva, con uso di mezzo fraudolento e violenza sulle cose a Valenti Pietrino che la deteneva esposta alla pubblica fede in quanto parcheggiata sulla pubblica via, agendo al fine di eseguire il reato di strage di cui al capo F) e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra.

In Palermo in epoca anteriore e prossima al 19.7.1992.

SCOTTO PIETRO inoltre:

- 2) del delitto p. e p. dagli artt. 110 – 646 61 n. 2 e 11 c.p., 7 D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. in L. 12.7.1991 n. 203 per essersi, in concorso con SCARANTINO Vincenzo, PROFETA Salvatore. OROFINO Giuseppe e con altre persone non ancora identificate, al fine di assicurarsi un ingiusto profitto, appropriati delle targhe anteriore e posteriore e dei documenti di circolazione e assicurativi della FIAT 126 Tg. PA 878659 di proprietà di SFERRAZZA Annamaria di cui OROFINO Giuseppe aveva il possesso custodendo detta autovettura nella sua officina di autocarrozzeria, commettendo il reato con abuso di relazioni di prestazione D'OPERA, oltre che al fine di commettere la strage di cui al capo F) e di agevolare l'attività della associazione mafiosa denominata Cosa Nostra.

In Palermo in epoca anteriore e prossima al 19.7.1992.

- 3) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110-367 61 n. 2 c.p., 7 D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. con L. 12.7.1991 n. 203, per avere, in concorso con SCARANTINO VINCENZO, PROFETA e OROFINO con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso, con denunce presentate all'autorità di P.S. il 20.7.1992 e l'8.9.1992, affermato falsamente essere avvenuto il furto delle targhe e dei documenti della Fiat 126 Tg. 878659, simulando altresì le tracce di tale reato con l'indicare la forzatura di un lucchetto; commettendo il reato al fine di assicurarsi l'impunità dei reati di appropriazione indebita di cui al capo che

precede e di strage di cui al capo F) nonché al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra.

In Palermo, il 20.7.1992 e 8.9.1992.

SCOTTO PIETRO e OROFINO GIUSEPPE inoltre:

4) del delitto p. e p. dagli artt. 110 – 61 n. 2 c.p.; 2 L. 2.10.67 n. 895, 7 D.L. 13.5.91 n. 152 conv. in L. 12.7.91 n. 203 per avere, in concorso tra loro e con SCARANTINO VINCENZO e PROFETA SALVATORE e con altre persone non ancora identificate, al fine di commettere il reato di strage di cui al capo F) e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, illegalmente detenuto un rilevante quantitativo di esplosivo.

In Palermo, sino al 19.7.1992.

5) del delitto p. e p. dagli artt. 110 – 61 n. 2 c.p. 4 – 1 e 2 co. L. 2.10.1967 n. 895 7 D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. in L. 12.7.91 n. 203 per avere, in concorso con PROFETA SALVATORE e SCARANTINO VINCENZO e con altre persone non identificate al fine di commettere il reato di strage di cui al capo F) e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, illegalmente portato in luogo pubblico un rilevante quantitativo di esplosivo, con l'aggravante di avere commesso il fatto in più di due persone.

In Palermo, sino al 19.7.1991.

I reati ascritti ai capi 1-2-3-4 e 5 sono stati contestati all'udienza dibattimentale del 25.5.1995.

## INDICE

\*\*\*\*\*

CAP. I SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	pag.
1	

### MOTIVI DELLA DECISIONE

## CAP. II

### LE PRIME INDAGINI E LE RELATIVE ACQUISIZIONI

2.1- Premessa	pag.
49	
2.2- Acquisizioni probatorie derivanti dai primi accertamenti condotti sui reperti prelevati in via D'Amelio.	“
50	
2.3- Gli esiti della consulenza balistico-esplosivistica; le indagini sperimentali e comparative eseguite dai consulenti	“
61	
2.3.1- Le risultanze della consulenza espletata dai tecnici dell' F.B.I.	“
69	
2.3.2- I rilievi del consulente della difesa	“
73	
2.4- Accertamenti tecnici e di P.G. eseguiti sui resti	

di due schede elettroniche rinvenute in via d'Amelio. “  
91

2.5- Ulteriori acquisizioni probatorie conseguenti alla  
audizione degli abitanti degli stabili siti in via

Scarantino Vincenzo: rinvio Pag.  
176

#### CAP. IV

#### LA COLLABORAZIONE DI ANDRIOTTA FRANCESCO E DI SCARANTINO VINCENZO

4.1- Premessa Pag.  
179

4.2- Le dichiarazioni di Andriotta Francesco “  
179

4.3- I criteri di valutazione dell'attendibilità del  
collaboratore. “  
195

4.4- L'indagine sulla credibilità intrinseca “  
197

4.5- I riscontri estrinseci alle dichiarazioni del collaboratore “  
281

4.6- Le dichiarazioni di Scarantino Vincenzo “  
229

4.7-	Valutazioni in ordine all'attendibilità intrinseca dello Scarantino	“
	252	
4.8-	I riscontri estrinseci alle dichiarazioni del collaboratore	“
	281	
4.8-	La convergenza delle dichiarazioni rese da Andriotta Francesco e Scarantino Vincenzo e l'ammissibilità del reciproco riscontro.	“
	294	

## CAP. V

### LA POSIZIONE DI SCOTTO PIETRO

5.1-	Le misure di protezione di cui fruiva il dr. Borsellino e le consuetudini di vita dello stesso.	Pag.
	308	
5.2-	Gli spostamenti del dr. Borsellino nei giorni immediatamente precedenti l'attentato e le conversazioni telefoniche intercorse sull'utenza installata in Via D'Amelio 19 aventi ad oggetto i movimenti dello stesso.	“
	319	

5.3-	Le anomalie nel funzionamento della propria utenza telefonica rappresentati dai componenti della famiglia Fiore – Borsellino e le risultanze della consulenza espletata dal dr. Giocchino Genchi	“
	333	
5.4	Le dichiarazioni di Fiore Cecilia e Corrao Emilio e le individuazioni fotografiche e personali dai medesimi eseguite.	“
	362	
5.5	L’attività di lavoro di Scotto Pietro e gli interventi dallo stesso eseguiti nei giorni 14 e 16 luglio 1992	“
	381	
5.6	Le discolpe addotte dall’imputato e le fonti probatorie che ne dimostrano l’infondatezza. Il profilo criminale di Scotto Pietro e del di lui fratello Gaetano	“
	398	
5.6.1	Le provalazioni di Trudettino Ignazio ed i riscontri alle sue dichiarazioni	Pag.
	400	
5.6.2	Le dichiarazioni di Lo Forte Vito ed i relativi Riscontri	“
	410	
5.6.3	Le dichiarazioni di marco Favaro	“
	424	



- 5.7- Le dichiarazioni di Andriotta Francesco e la chiamata in correità operata nei confronti di Scotto Pietro da Scarantino Vincenzo 432 “
- 5.8- La prova d'alibi di Scotto Gaetano e Scotto Pietro 458 “
- 5.9- Considerazioni finali. 481 “

## **CAP. VI**

### **LA POSIZIONE DI OROFINO GIUSEPPE**

- 6.1- Le prime indagini sull'autocarrozzeria Agliuzza-Orofino 484 “
- 6.2- Le dichiarazioni di Andriotta Francesco e Scarantino Vincenzo. Originalità del loro contributo probatorio 522 “
- 6.3 Ulteriori dati di convalida delle dichiarazioni dello Scarantino 546 “
- 6.4- I testi d'alibi 584 “

## **CAP. VII**

### **LA POSIZIONE DI PROFETA SALVATORE**

7.1-	L'ingresso del Profeta nelle indagini sulla strage. Le dichiarazioni di Andriotta Francesco e la chiamata In correità di Scarantino Vincenzo: rinvio 601	Pag.
7.2-	Le dichiarazioni di Costa Gaetano 609	“
7.3-	Il profilo criminale dell'imputato 628	“
7.4-	Ulteriori riscontri alle dichiarazioni di Vincenzo Scarantino 646	“
<b>CAP. VIII</b>	<b>LE MOTIVAZIONI DELLA STRAGE</b> <b>660</b>	“
<b>CAP. IX</b>	<b>I REATI CONTESTATI E LE STATUZIONI RELATIVE ALLA PENA, ALLE MISURE DI SICUREZZA ED ALLA RESPONSABILITA' CIVILE</b> <b>680</b>	“

## **CAP. I**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

\*\*\*\*\*

Con decreto in data 9/3/1994 il G.i.p. presso il Tribunale di Caltanissetta, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal P.M. in sede ed all'esito dell'udienza preliminare, disponeva il giudizio nei confronti di Scarantino Vincenzo, Profeta Salvatore, Scotto Pietro ed Orofino Giuseppe, chiamati a rispondere del delitto di strage e degli altri reati, loro in concorso e rispettivamente addebitati come in epigrafe, connessi all'attentato, consumato il 19/7/1992 in Palermo, nel quale perdeva la vita il dott. Paolo Borsellino, Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Palermo, e gli uomini della sua scorta, agenti della Polizia di Stato Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina, Emanuela Loi ed Eddie Walter Cusina.

Il G.u.p. fissava per la comparizione dei predetti imputati innanzi alla 1<sup>a</sup> Sezione della Corte di Assise di Caltanissetta l'udienza del 4 ottobre 1994.

Le parti presentavano tempestivamente le rispettive liste dei testi e consulenti di cui intendevano chiedere l'esame nel dibattimento ed il Presidente ne autorizzava la citazione.

All'udienza del 4/10/1994, cui presenziavano tutti gli imputati, ad eccezione di Scarantino Vincenzo che vi aveva espressamente rinunciato, il procedimento veniva rinviato per consentire la trattazione e definizione di altro procedimento con imputati in stato di detenzione per il delitto di strage che vedeva impegnati gli stessi componenti togati del Collegio.

Alla successiva udienza del 25/10/1994 si costituivano in giudizio quali parti civili Borsellino Salvatore, la Provincia Regionale di Palermo e la SOGESI di Palermo.

Nella stessa udienza venivano di seguito proposte e discusse le questioni preliminari concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento.

In particolare il P.M. chiedeva la acquisizione al fascicolo dell'ufficio di alcune relazioni di servizio e processi verbali di sequestro di resti umani, rinvenuti dagli Organi di Polizia lungo la via D'Amelio e nelle sue adiacenze nei giorni immediatamente successivi all'attentato a seguito della rimozione delle autovetture ivi parcheggiate, di una videocassetta relativa ai rilievi effettuati nell'immediatezza del fatto da personale del Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di Palermo, dei certificati penali aggiornati degli imputati, di una copia (recante un minor numero di parti segretate rispetto a quella già esistente

agli atti del fascicolo per il dibattimento) dell'interrogatorio reso dal collaboratore della giustizia Francesco Marino Mannoia il 2/4/1993 in sede di commissione rogatoria internazionale richiesta dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta ed autorizzata dagli Stati Uniti d'America in data 30/3/1993, di copia della denuncia di smarrimento dei documenti di circolazione relativi all'autovettura Fiat 126 targata 878659 sporta dall'imputato Orofino Giuseppe in data 8/9/1992, nonché della bobina relativa alla intercettazione della conversazione intercorsa fra Agliuzza Gaspare, Agliuzza Francesco Paolo ed Orofino Giuseppe in data 7/7/1993 all'interno dell'autovettura sulla quale viaggiavano i predetti e della documentazione autorizzativa della intercettazione in parola.

I difensori delle parti civili si associavano a tali richieste.

L'avv. Bellavista, nell'interesse di Scotto Pietro, chiedeva la estromissione dal fascicolo del dibattimento del verbale di fermo del suo assistito e del verbale dell'interrogatorio reso dal medesimo al G.i.p. di Caltanissetta in data 28/5/1993.

L'avv. Scozzola, anch'egli difensore di fiducia dello Scotto Pietro, rappresentava alla Corte che l'imputato Scarantino Vincenzo, in epoca successiva alla emissione del decreto che aveva disposto il giudizio nei confronti degli odierni imputati, aveva avviato un rapporto di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, rendendo in tale contesto diversi interrogatori. Segnalava il medesimo difensore che, poichè dalle dichiarazioni dello Scarantino potevano emergere fatti di rilievo o comunque afferenti alla posizione degli odierni imputati, sussisteva uno specifico interesse della difesa alla conoscenza degli atti in parola anche ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui agli artt. 503 3 comma e 513 c.p.p.- Chiedeva pertanto al P.M. di depositare in favore dei difensori, ai sensi dell'art. 430 c.p.p., tutti i verbali degli interrogatori resi dallo Scarantino nell'ambito del rapporto di collaborazione avviato con l'Autorità Giudiziaria di Caltanissetta, eccependo in via subordinata l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 430 1 comma, 503 3 comma e 513 1 comma c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

L'avv. Petronio, nell'interesse dell'imputato Profeta Salvatore, eccepiva la inutilizzabilità delle consulenze tecniche in materia di esplosivi conferite dal P.M. nel corso delle indagini preliminari al dr. Renzo Cabrino, al col. Vassale Roberto, al cap. Delogu Giovanni ed al per. Egidi Paolo, trattandosi, a suo giudizio, di accertamenti tecnici irripetibili compiuti in violazione del disposto di cui all'art. 360 c.p.p., nonché la inammissibilità della audizione dei consulenti Barrett John, Genovese Joseph ed Heckman Robert, portati in lista dal P.M. per riferire sulle risultanze della consulenza in tema di esplosivi depositata in data

26/10/1992, assumendo che detta consulenza era stata espletata in violazione del disposto di cui agli artt. 727 e 191 c.p.p. in relazione all'art. 360 nn. 1 e 5 c.p.p.-

Il P.M., intervenendo sulle eccezioni sollevate dalla difesa ne chiedeva il rigetto, precisando che nessun obbligo di deposito, ai sensi dell'art. 430 c.p.p., poteva profilarsi a suo carico in relazione alle dichiarazioni rese dall'imputato Scarantino Vincenzo in epoca successiva alla emissione del decreto che aveva disposto il giudizio nei confronti degli imputati dell'odierno procedimento. Lo Scarantino infatti era stato interrogato, nella qualità di imputato di reato connesso, nell'ambito di un diverso procedimento per gli stessi fatti, pendente nella fase delle indagini preliminari a carico di altri soggetti, di talchè le sue dichiarazioni non potevano ricondursi nell'ambito della attività integrativa di indagine compiuta ai sensi dell'art. 430 c.p.p., stante anche il divieto di cui all'ultima parte del comma primo della citata norma. Con riferimento all'eccezione sollevata dall'avv. Petronio il P.M. precisava che gli accertamenti compiuti non avevano comportato distruzione o modificazione dei reperti e comunque l'unica persona che era stata iscritta nel registro degli indagati nel corso dello svolgimento delle operazioni di consulenza era l'odierno imputato Scarantino Vincenzo. Segnalava pertanto il P.M. il difetto di legittimazione dell'avv. Petronio a sollevare l'eccezione di che trattasi per carenza di interesse, non essendo in atto lo Scarantino assistito dal predetto difensore.

Sulle questioni preliminari sollevate dalle parti la Corte si riservava di decidere, indi il procedimento veniva rinviato all'udienza del 26/10/1994.

In tale udienza l'avv. Petronio, su richiesta del Presidente, precisava che le consulenze delle quali aveva richiesto la declaratoria di inutilizzabilità erano quelle depositate in data 19/1/1993, 20/11/1993, 7/5/1993, 19/11/1992, 23/6/1993 e 26/10/1992 rispettivamente a firma Cabrino Renzo, Vassale Roberto, Delogu Giovanni, Egidi Paolo, Genchi Gioacchino, Barrett John, Genovese Joseph ed Heckman Robert.

Indi il P.M. offriva in produzione certificazione rilasciata dalla segreteria del proprio ufficio attestante la data della iscrizione degli odierni imputati nel registro degli indagati. Evidenziava poi che la consulenza in materia di esplosivi, il cui incarico era stato conferito il 21/7/1992, era stata espletata nelle forme dell'accertamento tecnico irripetibile e pertanto andava acquisita agli atti del fascicolo del dibattimento, mentre con riferimento alle altre consulenze, eseguite ai sensi dell'art. 359 c.p.p., non poteva prospettarsi la sanzione della inutilizzabilità, per mancanza del relativo presupposto.

I difensori di tutte le altre parti ribadivano le rispettive posizioni.

Sulle questioni preliminari sollevate dalle parti la Corte provvedeva con ordinanza resa alla stessa udienza del 26/10/1994 (v. per la motivazione originale del provvedimento in parola allegato al verbale di udienza), con la

quale disponeva la acquisizione al fascicolo del dibattimento di tutti gli atti indicati dal P.M., ad eccezione della bobina relativa alla intercettazione ambientale della conversazione fra Agliuzza Gaspare, Agliuzza Francesco Paolo ed Orofino Giuseppe, nonché della documentazione autorizzativa della intercettazione in parola; ordinava la estromissione dal medesimo fascicolo del verbale dell'interrogatorio reso da Scotto Pietro all'udienza di convalida del fermo, rigettando tutte le altre richieste ed eccezioni formulate dai difensori di Scotto Pietro e Profeta Salvatore e dichiarando allo stato non rilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'avv. Scozzola.

Indi il Presidente dichiarava aperto il dibattimento ed il P.M. esponeva succintamente i fatti oggetto delle imputazioni, riferendo che:

Alle ore 16.58 del 19/7/1992 in Palermo una carica di esplosivo collocata all'interno di un'autovettura posteggiata nella via Mariano D'Amelio, dinanzi al numero civico 19, aveva causato la morte del dr. Paolo Borsellino e degli agenti della scorta Traina Claudio, Loi Emanuela, Catalano Agostino, Li Muli Vincenzo e Cusina Eddie Walter.

A seguito dell'esplosione dell'ordigno erano rimaste ferite numerose persone ed ingentissimi danni erano stati cagionati agli immobili di via Mariano D'Amelio ed alle autovetture che ivi erano posteggiate.

Il personale della Polizia di Stato intervenuto sul posto si era trovato dinanzi ad uno scenario agghiacciante: decine di auto distrutte dalle fiamme, altre che continuavano a bruciare, proiettili che esplodevano a causa del calore, decine di feriti che chiedevano soccorso; nell'area circostante il cratere generato dall'esplosione ed in taluni casi anche a notevole distanza erano stati rinvenuti i corpi bruciati ed orrendamente mutilati del dr. Borsellino e degli agenti della scorta.

I Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti, avevano provveduto allo spegnimento delle fiamme. Erano stati soccorsi i feriti e sgomberati gli immobili circostanti il luogo della strage a causa del possibile pericolo di crollo cagionato dall'esplosione.

Sul posto era immediatamente sopraggiunto anche personale del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Palermo, che aveva provveduto ad effettuare rilievi tecnici fotografici e videoregistrazioni del luogo della strage ed all'acquisizione di numerosi reperti, molti dei quali prelevati dal cratere generato dall'esplosione.

Particolare attenzione era stata prestata al reperto costituito dalla parte di un blocco motore sul quale erano individuabili i relativi numeri di identificazione (9406531). Il blocco motore in questione (un bicilindrico raffreddato ad aria del tipo di quelli montati sulle Fiat 126 e su alcuni modelli della Fiat Panda), infatti, non risultava ricollegabile ad alcuno dei relitti di carrozzerie che erano stati

rinvenuti sul posto. Era apparso verosimile, pertanto, che la carrozzeria dell'autovettura sulla quale era installato il blocco motore in questione si fosse disintegrata ed aveva preso quindi consistenza l'ipotesi che proprio tale autovettura fosse stata quella utilizzata come autobomba e che della stessa si fosse in definitiva salvato solo il motore che, essendo un blocco compatto di ghisa ed acciaio, aveva resistito, pur venendo proiettato a parecchi metri di distanza, alla integrale distruzione di tutte le altre parti dell'autovettura.

Tale ipotesi aveva trovato conferma nei primi accertamenti esperiti presso lo Fiat di Torino (il cui esito era pervenuto il 20/7/1992), da cui era emerso che il motore n. 9406531 era stato abbinato alla Fiat 126 con numero di telaio ZFA126A0008781619, immatricolata con targa PA 790936, di proprietà di D'Aguanno Maria. Il furto di tale mezzo era stato denunciato in data 10/7/1992 presso la Stazione Carabinieri di Palermo Oreto da Valenti Pietrina, che aveva abitualmente in uso l'autovettura.

Il 20/7/1992, nell'immediatezza del fatto, era stata affidata ad un collegio di esperti una consulenza tecnica in materia balistico-esplosivistica finalizzata ad accertare, tra l'altro, il tipo, la natura ed il quantitativo delle sostanze esplosive impiegate. Nel prosieguo allo stesso collegio di esperti era stato affidato altro incarico di consulenza sui resti di due schede elettroniche repertati sul luogo della strage

L'attività investigativa era proseguita con la compiuta individuazione degli abitanti degli stabili di via D'Amelio e con l'assunzione degli esami testimoniali degli stessi.

Particolarmente significative erano apparse le informazioni rese da Genovese Antonino il quale aveva dichiarato di aver notato alle ore 15.00 circa del 19/7/1992 una Fiat 126 di colore rosso parcheggiata con la parte anteriore verso il marciapiede, proprio nel posto in cui successivamente la deflagrazione aveva generato il cratere.

Peraltro alle ore 09.15 del 20/7/1992 l'odierno imputato Orofino Giuseppe, titolare unitamente ai cognati Agliuzza Francesco Paolo ed Agliuzza Gaspare, di una autocarrozzeria, sita al numero civico 94 della via Messina Marine, si era presentato presso gli uffici del Commissariato P.S. Brancaccio, denunciando di aver lasciato la sera del 18/7/1992 all'interno di detta officina numerose autovetture, tra cui una Fiat 126 targata PA 878659. Nel riaprire l'esercizio, intorno alle ore 08.00 del lunedì 21/7/1992, aveva constatato che il lucchetto che assicurava la chiusura dell'ingresso principale era stato forzato e che ignoti avevano asportato le targhe, il contrassegno assicurativo ed il bollo della Fiat 126 menzionata.

Da una relazione di servizio redatta da personale del Commissariato era emerso che l'Orofino si era incontrato, all'ingresso del Commissariato, con

Giuliano Salvatore, indiziato di mafia e sorvegliato speciale della P.S.; i due si erano salutati in modo molto amichevole, abbracciandosi. A specifica richiesta da parte degli Ufficiali di P.G., l'Orofino aveva spiegato tale suo comportamento, dicendo che il Giuliano era suo "compare d'anello".

Tale episodio e la presentazione della denuncia a meno di ventiquattro ore dall'attentato erano apparsi subito sospetti, tanto che era stato inviato immediatamente personale del Gabinetto di Polizia Scientifica di Palermo presso l'officina per un sopralluogo e per l'effettuazione dei rilievi tecnici di rito.

I sospetti circa una possibile simulazione da parte dell'Orofino del furto delle targhe erano apparsi tanto più concreti allorchè il 22/7/1994 alle ore 18.00 era stata rinvenuta, in via D'Amelio, una targa di autovettura accartocciata e parzialmente annerita, priva della sigla della città e con la sequenza numerica 878659.

Su altro fronte investigativo era stata effettuata la ricostruzione degli ultimi appuntamenti, incontri e movimenti del dr. Borsellino sia attraverso l'esame testimoniale di parenti, amici e conoscenti del Magistrato, sia con la disamina del tabulati del traffico telefonico dell'utenza cellulare in uso allo stesso.

A seguito delle dichiarazioni rese dai familiari del Magistrato aveva preso corpo l'ipotesi di una probabile intercettazione telefonica clandestina sull'utenza in uso alla famiglia Fiore-Borsellino, nell'abitazione della quale l'anziana madre del Magistrato era solita trascorrere quasi tutti i fine settimana. L'ipotesi in parola era stata privilegiata proprio a seguito delle dichiarazioni rese dalla sig.ra Lepanto e da altri familiari del giudice in merito ad alcune telefonate con le quali il dr. Borsellino aveva preannunciato alla madre, sofferente di disturbi di cuore, che sarebbe andato a prenderla in via D'Amelio per accompagnarla dal cardiologo ed aveva preso ancor più consistenza, essendo emerso, dalle dichiarazioni dei componenti la famiglia Fiore, che nel periodo precedente la strage era stata riscontrata una irregolare ricezione sulla utenza telefonica cennata ed anche difficoltà di trasmissione delle comunicazioni.

Il 29/7/1992, sviluppando questi spunti investigativi, era stato conferito al dr. Gioacchino Genchi un incarico di consulenza diretto a verificare se l'utenza telefonica in uso alla famiglia Fiore-Borsellino fosse stata oggetto di interventi finalizzati ad un ascolto clandestino delle telefonate.

Sulla base di tutti questi dati acquisiti in esito alle prime indagini, l'attività investigativa volta alla individuazione delle responsabilità connesse alla materiale perpetrazione della strage era stata concentrata in tre diverse direzioni: 1) Accertamenti in ordine agli autori del furto della Fiat 126 di colore rosso, individuata sulla base del rinvenimento del blocco motore e fisicamente vista dal teste Genovese, verosimilmente utilizzata come autobomba;



2) Accertamenti in ordine alle modalità del furto della targa PA 878659, che verosimilmente era stata apposta sulla autovettura utilizzata come autobomba allo scopo di dissimularne la provenienza furtiva nel giorno destinato alla consumazione della strage;

3) Accertamenti in ordine alle modalità con cui gli attentatori erano riusciti a conoscere il giorno e l'ora in cui il dr. Borsellino si sarebbe recato sul luogo prescelto per la consumazione dell'attentato.

Sotto il primo profilo riferiva il P.M. che, sulla base del rinvenimento del blocco motore n. 9406531, individuato per quello appartenente alla Fiat 126 avente telaio n. ZFA126A008781619, immatricolata con targa PA 790936, di proprietà di D'Aguanno Maria ed in uso a Valenti Pietrina, era stata richiesta ed autorizzata l'intercettazione dell'utenza telefonica n. 091 6473878, intestata a Furnari Simone, marito della Valenti.

Dal relativo servizio di ascolto erano emersi anzitutto elementi di reità a carico di Valenti Luciano, fratello di Valenti Pietrina, di un suo congiunto Valenti Roberto e di un loro conoscente, noto inizialmente con il nome di "Salvatore" (e successivamente individuato in Candura Salvatore) in ordine ai reati di violenza carnale a scopo di rapina e rapina.

Nel corso del medesimo servizio di ascolto erano state registrate anche delle conversazioni fra Valenti Pietrina ed suoi congiunti, relative proprio al furto della Fiat 126. In particolare la donna, nel corso della conversazione delle ore 23,14 del 30/7/1992, commentando le immagini televisive del luogo della strage di via D'Amelio con Sbigottiti Paola, moglie di Valenti Luciano, aveva pronunciato la frase: "ed in quel posto la mia macchina c'è...". In una successiva telefonata delle ore 00,05 dell'1/8/1992, le stesse donne avevano esternato sospetti nei confronti di Salvatore, amico di Valenti Luciano, quale possibile autore del furto della Fiat 126.

In ordine ai fatti di violenza carnale e rapina sopra cennati gli atti erano stati trasmessi per competenza alla Procura della Repubblica di Palermo che aveva richiesto ed ottenuto dal G.i.p. in sede l'emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei predetti Valenti Luciano, Valenti Roberto e Candura Salvatore.

Quest'ultimo, allorchè era stato tratto in arresto in esecuzione dell'ordinanza anzidetta e condotto presso gli uffici della Squadra Mobile, aveva rappresentato di aver ricevuto minacce, mostrandosi preoccupato per la propria incolumità. Tali dichiarazioni del Candura facevano seguito all'atteggiamento tenuto dallo stesso alcuni giorni prima, allorchè, accompagnato presso una Caserma dei CC. per essere denunciato per tentata rapina ai danni di un autotrasportatore, piangendo, aveva profferito la frase ".....non li ho uccisi io....".

I sospetti scaturenti dagli elementi sopraesposti erano poi stati definitivamente suffragati dalla analitica ricostruzione dei fatti relativi al furto della Fiat 126, effettuata dagli stessi Valenti Luciano e Candura Salvatore che, seppure dopo qualche iniziale titubanza, avevano assunto un atteggiamento di piena collaborazione con l'Autorità Giudiziaria e fornito la medesima versione sulle modalità di sottrazione dell'autovettura e sul committente del furto.

Attraverso i particolari forniti dai due collaboranti e sulla base delle conseguenti indagini espletate era emerso al di là di ogni residuo dubbio che era stato il Candura Salvatore ad eseguire materialmente il furto della Fiat 126 della Valenti Pietrina successivamente utilizzata come autobomba.

Il Candura, ammettendo tale addebito, aveva in particolare riferito di avere avuto commissionato il delitto da Scarantino Vincenzo che, nell'incaricarlo di reperire un'autovettura di piccola cilindrata, non importava in quali condizioni, purchè marciante, gli aveva consegnato uno "spadino" (chiave artificiosa per aprire la portiera) e la somma di lire 150.000 in acconto sul maggiore compenso promesso di lire 500.000. In effetti il Candura, profittando dei rapporti di buona conoscenza intercorrenti con Valenti Pietrina (sorella dell'amico Valenti Luciano), che sapeva essere in possesso di una autovettura del tipo richiesto dallo Scarantino, aveva sottratto la Fiat 126 della donna, consegnandola nella stessa serata allo Scarantino nel luogo ed all'ora concordati.

Il Candura aveva altresì riferito del timore in lui ingenerato dall'apprendimento della notizia della strage e dalla diffusione da parte degli organi di informazione dell'avvenuta utilizzazione di una Fiat 126 quale autobomba, precisando che, mosso proprio da tale preoccupazione, nei giorni successivi alla strage, in più occasioni si era recato dallo Scarantino per essere rassicurato circa il fatto che l'auto che aveva procurato non fosse servita per commettere il delitto, ma a tali richieste lo Scarantino si era visibilmente alterato, intimandogli di dimenticare tutto e di non parlarne con nessuno. Dopo tali incontri aveva ricevuto delle telefonate minatorie che avevano rafforzato il sospetto iniziale, tanto che si era nuovamente rivolto allo Scarantino, che riteneva essere l'autore delle telefonate, suscitandone però nuove reazioni negative.

Sulla base delle dichiarazioni fornite dal Candura, positivamente riscontrate dagli esiti dell'attività investigativa svolta, era stata emessa in data 26/9/1992 ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Scarantino Vincenzo in ordine ai delitti di strage, concorso in furto aggravato ed altro.

Il P.M. delineava poi il profilo criminale dello Scarantino Vincenzo, sulla base dei precedenti penali e giudiziari del medesimo, nonché delle dichiarazioni sul suo conto rese dai collaboratori della giustizia Figlia Sinibaldo, Candura Salvatore ed Augello Salvatore, sottolineando in particolare che lo Scarantino

Vincenzo apparteneva ad un nucleo familiare notoriamente inserito nel contesto criminale operante nella zona territoriale della “Guadagna” e che il prestigio, la supremazia territoriale acquisiti dall'imputato in quel contesto, così come tutta la sua attività criminale erano stati resi possibili e realizzati in virtù del rapporto di affinità che lo legava a Profeta Salvatore (quest'ultimo era cognato dello Scarantino, avendo sposato la di lui sorella Ignazia), uomo d'onore di grande rilievo e diretto committente, oltre che supervisore, controllore e beneficiario delle azioni illecite.

Proseguiva il P.M. riferendo che il sospetto di un possibile coinvolgimento del Profeta, quale persona che poteva aver commissionato allo Scarantino il reperimento dell'autovettura utilizzata come autobomba per la perpetrazione della strage aveva trovato nel prosieguo delle indagini puntuale conferma.

In data 14/9/1993, infatti, aveva iniziato a collaborare con l'Autorità Giudiziaria Andriotta Francesco.

Il contributo determinante alle indagini fornito dall'Andriotta originava da un periodo di comune detenzione dal medesimo sofferto con Scarantino Vincenzo, all'interno della Casa Circondariale di Busto Arsizio, dal 3 giugno 1993 al 23 agosto dello stesso anno.

In questo periodo l'Andriotta era entrato sempre più in confidenza con lo Scarantino che aveva iniziato a fidarsi di lui, in virtù dei pregressi rapporti che il primo aveva avuto con esponenti di rilievo della malavita palermitana ed anche per via dell'aiuto che lo stesso Andriotta gli prestava, consentendogli, tramite la moglie, di mandare messaggi alla sua famiglia.

Precisava il P.M. che il ruolo di tramite con l'esterno rivestito dall'Andriotta era stato positivamente riscontrato sia mediante il sequestro nell'abitazione del collaboratore di taluni bigliettini che l'Andriotta aveva scritto su incarico dello Scarantino, di poi consegnandoli alla moglie durante i colloqui perchè ne trasmettesse i relativi messaggi ai familiari dello Scarantino, sia dal contenuto di talune conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza in uso a Scarantino Pietra.

L'Andriotta, nel corso delle indagini preliminari, aveva in particolare riferito che il giorno successivo alla divulgazione della notizia dell'avvenuto arresto di Orofino Giuseppe, lo Scarantino si era lasciato andare ad ulteriori confidenze, ammettendo di aver commissionato il furto della Fiat 126, poi rubata alla sorella di Valenti Luciano, ed imbottita di un quantitativo di esplosivo tale che “non sarebbe dovuto rimanere neanche il numero di telaio”. Lo Scarantino inoltre era apparso visibilmente preoccupato per il timore di un possibile pentimento dell'Orofino che avrebbe consentito agli inquirenti di acquisire la prova della propria partecipazione alla strage.

Nello stesso contesto lo Scarantino aveva confidato all'Andriotta che il furto delle targhe di un'altra Fiat 126 (apposte sull'autobomba) era stato denunciato a bella posta il lunedì 20/7/1992 e che il ritardo era stato giustificato dalla circostanza della chiusura del garage nel giorno di domenica 19/7/1992.

E sempre in quel contesto l'Andriotta aveva appreso notizie su alcune fasi di preparazione dell'attentato, tra cui quelle attinenti all'intercettazione abusiva delle telefonate effettuate sull'utenza della famiglia Fiore-Borsellino ed alle operazioni di caricamento dell'esplosivo sull'auto compendio del furto consumato in danno della Valenti Pietrina.

Con specifico riferimento a quest'ultimo punto l'Andriotta aveva in particolare riferito che a dette operazioni, sempre secondo quanto confidatogli dallo Scarantino, aveva partecipato anche il di lui cognato Profeta Salvatore.

Sulla base delle dichiarazioni rese dall'Andriotta, in data 8/10/1993 il G.i.p. di Caltanissetta aveva emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Profeta Salvatore per il delitto di strage e reati connessi.

Proseguiva il P.M. tratteggiando il profilo criminale del Profeta sulla base dei precedenti penali e giudiziari rilevati a suo carico e delle dichiarazioni rese sul conto dello stesso dai collaboratori di giustizia Cancemi Salvatore, Di Matteo Mario Santo, Drago Giovanni, Favalaro Marco, Marchese Giuseppe, Mutolo Gaspare e Francesco Marino Mannoia, i quali lo avevano concordemente indicato quale uomo d'onore di spicco della "famiglia" di S.Maria di Gesù, molto vicino al capomandamento Pietro Aglieri ed al suo vice Greco Carlo.

Per quanto attiene agli ulteriori accertamenti in ordine alle targhe, delle quali era stato denunciato il furto dall'odierno imputato Orofino Giuseppe in data 20/7/1992, riferiva il P.M. che la concomitanza dell'esecuzione del furto con la data della strage aveva fatto sorgere negli Inquirenti il sospetto che dette targhe fossero state apposte, quali documenti di copertura, sulla Fiat 126 utilizzata come autobomba. Era stato infatti prontamente inviato presso l'autocarrozzeria personale della Polizia Scientifica per effettuare gli opportuni rilievi. Dalla documentazione fotografica effettuata era emerso che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Orofino in sede di denuncia, le parti in ferro del lucchetto apparivano coperte di ruggine, così evidenziando l'esposizione da tempo agli agenti atmosferici ed attestando la rottura del lucchetto in epoca certamente anteriore a quella in cui il furto era stato perpetrato.

La targa di cui era stato denunciato il furto era stata rinvenuta sul luogo della strage in data 22/7/1992. Ne risultava pertanto confermato l'originario sospetto che proprio quelle targhe fossero state apposte all'autobomba in funzione di copertura.

Per tali ragioni l'Orofino era stato invitato negli Uffici della Squadra Mobile della Questura di Palermo il 10/8/1992 e, ad integrazione della denuncia sporta, aveva dichiarato che l'autovettura gli era stata consegnata alcuni giorni prima del furto, che le riparazioni erano state ultimate il sabato 18/7/1992, giorno di chiusura della ditta che aveva commissionato i lavori, precisando che l'officina era rimasta aperta anche nella giornata del sabato fino alle ore 13.30 e che si era accorto personalmente del furto allorchè la mattina del 20/7/1992 aveva riaperto il locale.

Peraltro in data 8/9/1992 l'Orofino aveva integrato la denuncia di furto del 20/7/1992, aggiungendo che dalla Fiat 126 targata PA 878659 erano stati asportati anche il libretto di circolazione ed il foglio complementare.

Gli esiti dei rilievi tecnici e fotografici eseguiti dalla Polizia Scientifica avevano già indotto negli Inquirenti il sospetto che la denuncia di furto fosse simulata.

Tale ipotesi investigativa aveva trovato poi ulteriore supporto nell'esito degli accertamenti che consentivano di escludere altri furti di targhe nei giorni immediatamente antecedenti la strage e dalla davvero fortunata coincidenza, per i presunti autori del furto, del rinvenimento a "colpo sicuro" di una autovettura munita anche dei documenti di circolazione, indispensabili per sviare qualsiasi sospetto nel caso di un eventuale controllo di Polizia al momento del trasferimento dell'auto-bomba nel luogo prescelto per l'attentato.

L'attività di indagine era poi proseguita con l'esame testimoniale della proprietaria dell'autovettura Sferrazza Anna Maria, del di lei marito Viola Giuseppe e di Grassadonia Giuseppe, consulente presso la SIRA, il quale aveva riferito che venerdì 17/7/1992, nella mattinata, durante una conversazione telefonica, Agliuzza Francesco Paolo gli aveva confermato che l'autovettura era pronta e che nel corso della giornata l'avrebbe consegnata.

Sulla base di questa affermazione del Grassadonia, in data 7/7/1993 erano stati convocati per essere assunti a sommarie informazioni Orofino Giuseppe, i di lui cognati Agliuzza Gaspare e Francesco Paolo, nonchè il dipendente dell'autocarrozzeria Corrao Cosimo.

In tale sede mentre i fratelli Agliuzza avevano dichiarato che i lavori sulla Fiat 126 erano già stati ultimati il 17/7/1992 e le targhe erano già state apposte in quella data e che l'officina era rimasta certamente chiusa il sabato 18/7/1992, così come ogni sabato nei mesi festivi, il Corrao Cosimo aveva confermato la circostanza che l'officina nel periodo estivo rimaneva sempre chiusa nella giornata del sabato e che il 18/7/1992 era rimasta sicuramente chiusa, ricordando in particolare che il giorno 20/7/1992 aveva personalmente aperto l'officina in presenza dei titolari e che al momento dell'apertura era stato constatato non soltanto il furto della targhe ma anche del libretto di circolazione, l'Orofino

invece aveva insistito nell'affermare che il sabato aveva lavorato regolarmente con gli altri contitolari fino alle ore 13.30, che aveva provveduto a collocare personalmente la targa posteriore della Fiat 126 di proprietà della Sferrazza proprio nella mattina del sabato 18/7/1992, di avere appreso che gli ignoti autori del furto avevano sottratto oltre alle targhe anche il libretto di circolazione soltanto dopo molto tempo dal responsabile della società che gli aveva commissionato i lavori.

Tali discordanze erano state maggiormente evidenziate dal tenore della intercettazione ambientale eseguita in data 7/7/1993 relativa alla conversazione intercorsa fra i fratelli Agliuzza e l'Orofino all'interno dell'autovettura a bordo della quale i tre si erano allontanati dagli Uffici della Squadra Mobile dopo la audizione.

Nel corso della conversazione suddetta l'Orofino aveva tentato di convincere i cognati che l'officina era rimasta aperta sabato 18/7/1992 per mezza giornata, Agliuzza Gaspare aveva peraltro ribadito che le targhe erano state montate il venerdì 17/7/1992, aggiungendo che il lucchetto era rotto già da tre mesi e che "con la 126 di questo libretto era saltato Borsellino".

In relazione alle risultanze processuali emerse l'Ufficio del P.M. aveva richiesto ed ottenuto dal G.I.P. in sede l'emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Orofino Giuseppe, indagato in ordine ai delitti di strage e simulazione di reato.

Sentiti dal P.M. in data 30/7/1993 i fratelli Agliuzza, a seguito della contestazione di taluni brani della conversazione intercettata, finivano con l'ammettere che il lucchetto era già stato rotto almeno tre mesi prima, poichè erano state smarrite le relative chiavi, aggiungendo che non avevano ritenuto necessario installare un nuovo lucchetto anche perchè non avevano mai subito nella propria officina nè furti, nè attentati, nè richieste estorsive.

Anche l'Orofino ammetteva, a contestazione, la circostanza della pregressa rottura del lucchetto, ribadendo per il resto la propria versione dei fatti ed aggiungendo che all'interno dell'officina vi era un cane da guardia che sorvegliava il garage anche durante la notte.

Nel delineare il profilo criminale dell'Orofino il P.M. evidenziava che l'autocarrozzeria di pertinenza dello stesso era ubicata territorialmente nella zona di influenza della famiglia mafiosa di Corso dei Mille, alla quale è affiliato Giuliano Salvatore, a sua volta legato, anche da legami parentali, al sottocapo della stessa famiglia Tagliavia Francesco, sottolineando che l'assenza di furti e di episodi estorsivi in danno della carrozzeria e dei suoi titolari non può ritenersi casuale, ma attesta il solido inserimento dell'Orofino nell'apparato criminale gravitante nella zona di Corso dei Mille, circostanze queste che il P.M. si

riservava di provare in dibattimento con l'audizione dei collaboratori di giustizia Marchese Giuseppe, Marino Mannoia Francesco e Drago Giovanni.

Quanto infine all'ulteriore profilo di indagine connesso all'ipotesi di una possibile illecita intercettazione telefonica effettuata sull'utenza Fiore-Borsellino, formulata anche sulla base delle prime dichiarazioni rese dai familiari del giudice, evidenziava il P.M. che tale ipotesi era stata successivamente suffragata dagli esiti della consulenza tecnica conferita al dr. Gioacchino Genchi. Dall'indagine peritale era infatti emerso che le molteplici anomalie lamentate dai componenti la famiglia Fiore-Borsellino nel funzionamento del telefono installato nella loro abitazione non avevano trovato alcuna plausibile giustificazione di natura tecnica in eventuali guasti dell'impianto o degli apparecchi, che le riferite anomalie, per la loro natura e tipologia, potevano invece aver trovato origine esclusivamente nella realizzazione di un impianto precario finalizzato all'intercettazione delle conversazioni telefoniche. Il consulente aveva inoltre segnalato nella relazione che per la realizzazione di detto impianto di ascolto abusivo appariva verosimile la cooperazione criminosa di personale della SIP o di altra ditta privata operante nel settore telefonico, dovendosi predisporre circuiti di "parallelamento" e "deviazione" necessari alla installazione clandestina di un "terminale remoto", cioè della postazione presso cui doveva essere di fatto compiuto l'ascolto abusivo delle telefonate.

L'attività investigativa che era stata successivamente svolta, anche alla luce delle risultanze dell'indagine del C.T. U., aveva consentito di accertare la presenza dell'odierno imputato Scotti Pietro, dipendente della società ELTE (ditta che esegue lavori sugli impianti e le reti telefoniche per conto della SIP), intorno alle ore 08.00 del 14 o del 16 luglio 1992, nello stabile di via D'Amelio 19, intento a lavorare alla scatola di derivazione delle linee telefoniche, ubicata proprio sul pianerottolo su cui si affaccia l'abitazione della famiglia Fiore.

Fiore Cecilia, nipote del dr. Borsellino, aveva dichiarato infatti di aver notato, all'ora anzidetta, in un giorno che la stessa collocava subito prima o subito dopo quello della festa di S.Rosalina (che cade il 15 luglio), un tecnico che armeggiava nella cassetta dei cavi telefonici, installata su una parete del pianerottolo relativo alla propria abitazione. La ragazza, in sede di individuazione fotografica, aveva riconosciuto senza alcuna esitazione ed incertezza in Scotti Pietro l'operaio di cui aveva notato la presenza.

Analoghe dichiarazioni aveva reso al P.M. il di lei fidanzato Corrao Emilio ed anch'egli, in sede di individuazione fotografica, aveva riconosciuto con sicurezza lo Scotti.

Dalla documentazione acquisita presso la società ELTE era emerso che la presenza dello Scotti in quei giorni presso lo stabile di via D'Amelio non era

giustificata da motivi di lavoro. Nell'edificio in questione, in data 14/7/1992, era stato effettuato un intervento dalla coppia di tecnici Orecchio-Di Maio per l'installazione di tre linee telefoniche presso gli uffici della società SAFAB, ma tale intervento doveva collocarsi certamente dopo le ore 10.00, in quanto Colosimo Antonino, ragioniere della SAFAB, che era presente al momento dell'intervento degli operai, si era recato, nelle prime ore della giornata, presso gli uffici di un Commissariato della P.S. per denunciare il furto di una Fiat Uno della società rubata la notte precedente: la denuncia risultava infatti presentata alle ore 09.50 del 14/7/1992.

Sempre dalla cennata documentazione acquisita presso la società Elte era stato possibile rilevare gli interventi eseguiti dalla coppia Scotto- Brusca in data 14/7/1992 presso gli immobili di Albano Luigi e dei coniugi Brancato-Ventimiglia ed in data 16/7/1992 presso gli uffici della ditta Migliore e gli immobili di Marciano e Giambelluca, interventi tutti che i predetti utenti, in sede di esame testimoniale, avevano comunque temporalmente collocato in orari diversi e pienamente compatibili con la presenza dello Scotto in via D'Amelio all'ora indicata dalla Fiore Cecilia e dal Corrao Emilio.

Era stato altresì accertato, dall'esame della documentazione relativa al numero dei chilometri ed al consumo del carburante del veicolo utilizzato dalla coppia Scotto-Brusca, che il chilometraggio percorso era superiore a quello necessario per raggiungere gli immobili oggetto degli interventi. Peraltro lo stesso Brusca Alfonso, in sede di esame testimoniale, aveva confermato che durante il turno di lavoro, si erano verificati temporanei allontanamenti dello Scotto. La circostanza in parola era rimasta inoltre comprovata in esito ai servizi di pedinamento eseguiti nei confronti dello Scotto, nel corso dei quali era stata constatata l'effettiva abitudine dell'imputato di recarsi anche durante le ore di lavoro in vari luoghi e di svolgere attività certamente non correlabili a quelle di tecnico della Elte.

Nel corso di tali pedinamenti era stato accertato peraltro che lo Scotto percorreva abitualmente la via Autonomia Siciliana (di cui la via D'Amelio costituisce traversa), circostanza questa che confermava la perfetta conoscenza della zona da parte dell'imputato, il quale aveva invece affermato, nel corso degli interrogatori resi, di avere appreso dell'esistenza e della ubicazione della via D'Amelio soltanto dopo la strage del 19/7/1992.

Il P.M. tratteggiava infine il profilo criminale di Scotto Pietro con riferimento alle dichiarazioni sul suo conto rese dai collaboratori della giustizia Lo Forte Vito, Favalaro Marco e Trudettino Ignazio, segnalando in particolare che lo stesso è fratello di Scotto Gaetano, uomo d'onore della famiglia dell'Arenella, compresa territorialmente nel mandamento di Resuttana, nel quale ricade la via D'Amelio. Sottolineava altresì che tutti i suddetti collaboratori



avevano riferito della particolare perizia ed abilità dell'imputato nel settore delle intercettazioni telefoniche e che il collaborante Andriotta Francesco aveva specificamente dichiarato di avere appreso dallo Scarantino che era stata intercettata l'utenza telefonica della madre del dr. Borsellino da parte di un soggetto che era fratello di un grosso boss mafioso vicino ai Madonia.

Così delineato il proprio programma probatorio, alla successiva udienza del 27/10/1994 il P.M. chiedeva l'ammissione di tutti i testi, consulenti ed imputati di reati connessi indicati nelle proprie liste, l'esame degli imputati, la trascrizione di talune intercettazioni telefoniche ed ambientali ritualmente eseguite nel corso delle indagini preliminari, la acquisizione dei verbali di prova di altri procedimenti e di alcune sentenze irrevocabili indicati nelle liste testi. Chiedeva altresì di poter produrre, ai sensi dell'art. 234 c.p.p., tutta una serie di documenti (in numero di 66) che distintamente elencava, mettendoli a disposizione della Corte corredati dal relativo indice, e di essere autorizzato a depositare copia dattiloscritta della esposizione introduttiva effettuata alla passata udienza.

Nello stesso contesto il P.M. chiedeva alla Corte di disporre, ai sensi dell'art. 304 comma II c.p.p. la sospensione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, con riferimento all'intero periodo di svolgimento del dibattimento, nei confronti di tutti gli imputati.

E di seguito i difensori degli imputati formulavano le rispettive richieste di prova.

In particolare l'avv. Falzone chiedeva l'esame del proprio assistito Scarantino Vincenzo.

L'avv. Bellavista, nell'interesse di Scotto Pietro, chiedeva l'ammissione dei testi portati in lista sulle circostanze ivi dedotte, nonché la trascrizione di tutte le intercettazioni telefoniche ed ambientali che riguardavano la posizione del proprio assistito, riservandosi di indicarle specificamente nella successiva udienza, ed altresì l'esame degli imputati Scarantino Vincenzo e Scotto Pietro.

L'avv. Mammana, nell'interesse di Orofino Giuseppe, insisteva per l'ammissione dei testi indicati nella lista ritualmente depositata in cancelleria e chiedeva inoltre di produrre: 1) libretto di circolazione dell'autovettura Fiat 126 targata PA 392024 di proprietà di Agliuzza Rosalia; 2) foglio complementare relativo all'autovettura dianzi indicata; 3) certificato di stato di famiglia dell'imputato Orofino Giuseppe rilasciato dal Comune di Palermo; 4) dichiarazione della MECI Assicurazioni attestante la copertura assicurativa per la suddetta autovettura dal 15/12/1988 al 20/8/1993; 5) n. 9 certificati di assicurazione dal 1989 al 1994; 6) n. 8 contrassegni assicurativi; 7) n. 3 attestazioni di versamento della tassa di proprietà; 8) Attestazione CC. di Palermo in data 16/7/1990 relativa al furto della propria autovettura subito da

Orofino Giuseppe. Chiedeva altresì l'esame del proprio assistito, nonché la trascrizione in forma di perizia di tutte le intercettazioni telefoniche eseguite sull'utenza di Orofino Giuseppe e delle intercettazioni ambientali relative alle conversazioni intercorse fra Andriotta Francesco e Scarantino Vincenzo e fra tale Pipino ed il medesimo Scarantino, riservandosi di indicare dettagliatamente, in un termine concessogli dalla Corte, i singoli decreti autorizzativi delle intercettazioni anzidette.

L'avv. Petronio, nell'interesse di Profeta Salvatore, insisteva anch'egli per l'ammissione dei testi e del consulente indicati nelle liste tempestivamente depositate. Chiedeva altresì l'esame dell'imputato Scarantino Vincenzo, nonché l'espletamento di una perizia su tutti i reperti attribuiti all'autobomba al fine di accertare se i medesimi si appartenessero o meno alla Fiat 126 di proprietà della D'Aguanno e per ricostruire le modalità dell'esplosione, la natura dell'esplosivo adoperato e quanto altro necessario ai fini dell'accertamento della verità. Chiedeva ancora l'effettuazione di un esperimento giudiziale presso il carcere di Busto Arsizio al fine di verificare se dall'interno delle celle ove erano stati ristretti lo Scarantino e l'Andriotta era possibile conversare senza essere uditi dagli agenti di custodia.

Il Presidente disponeva quindi una breve sospensione dell'udienza per consentire ai difensori di indicare specificamente le intercettazioni di cui avevano richiesto la trascrizione.

Alla ripresa l'avv. Bellavista precisava che la sua richiesta di trascrizione atteneva alle intercettazioni autorizzate con decreto n. 160/93.

L'avv. Mammana, dal canto suo, richiedeva la trascrizione delle conversazioni telefoniche registrate sull'utenza n.590853 di cui ai decreti autorizzativi recanti i nn. 126, 250,263 del 1992, nonché delle intercettazioni ambientali relative alle conversazioni intercorse tra Pipino Vincenzo e Scarantino Vincenzo presso il carcere di Venezia nei giorni 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14 ottobre 1992, autorizzate con decreto n. 190/1922. Il medesimo difensore in questa fase chiedeva anche l'esame dell'imputato Scarantino Vincenzo.

Il Presidente invitava quindi le parti ad intervenire sulle reciproche richieste di prova.

In questa sede l'avv. Galasso chiedeva la audizione di una delle parti civili dal medesimo rappresentate nella persona di Emilia Incandela Ippolito, madre dell'agente della Polizia di Stato Agostino Catalano.

Su tutte le richieste di prova formulate dalle parti la Corte provvedeva con ordinanza resa alla successiva udienza del 3/11/1994, allegata al relativo verbale.

Nella stessa udienza la Corte disponeva, con separata ordinanza, la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare per l'intera fase dibattimentale nei confronti degli imputati, in conformità alla richiesta in tal senso avanzata dal P.M.-

Nel corso delle successive udienze si procedeva alla istruzione dibattimentale, nell'ambito della quale veniva escussi i seguenti testi dell'accusa: i collaboratori di giustizia Mutolo Gaspare (ud. 8/11/1994 presso l'aula bunker di Rebibbia in Roma), Marchese Giuseppe e Drago Giovanni (ud. 9/11/1994 presso l'aula bunker di Rebibbia in Roma), Lo Forte Vito e Figlia Sinibaldo (ud. 10/11/1994 presso aula bunker di Rebibbia in Roma) ; vice questore aggiunto dott.ssa Pluchino Margherita, nel corso della cui audizione si procedeva alla visione in aula della videocassetta della Polizia Scientifica di Palermo costituente il documento n. 11 degli atti prodotti dal P.M. all'udienza del 26/10/1994, sig. Giambra Michele, nel corso della cui audizione si procedeva alla visione in aula del filmato effettuato dal medesimo teste sui luoghi della strage nell'immediatezza del fatto (ud. 15/11/1994). In esito all'esame della dott.ssa Pluchino il P.M. chiedeva di sentire quali testi di riferimento, ai sensi dell'art. 195 c.p.p., il dr. Massari Alessandro della Polizia Scientifica di Roma e l'ag. Sortino della Polizia Scientifica di Palermo, rinunciando nel contempo alla audizione dei testi Giambra Massimo e Bosco Giuseppe. Su tale richiesta la Corte si riservava di decidere nel prosieguo.

L'istruzione dibattimentale proseguiva con l'audizione dei testi Molino Sergio, Alberghina Vincenzo, Armetta Roberto, Calvaruso Giuseppe, Lotà Francesco (ud. 16/11/1994); Vergara Raffaele, Tasca Giovanni, Genovese Antonino, Valenti Pietrina, Sbigottiti Paola (ud. 17/11/1994); Vullo Antonio (ud.22/11/1994, nel corso della quale la Corte procedeva, tra l'altro, al conferimento dell'incarico peritale al fine di eseguire la trascrizione di talune delle intercettazioni telefoniche ed ambientali richieste dalle parti).

Alle udienze del 23/11/1994 e 24/11/1994 venivano esaminati e controesaminati i consulenti del P.M. Delogu Giovanni, Cabrino Renzo, Vassale Roberto, Egidi Paolo, di cui la Corte autorizzava l'audizione congiunta (v. per le motivazioni ordinanza emessa all'udienza del 23/11/1994). Nella stessa udienza del 24/11/1994 la Corte provvedeva a conferire altri incarichi peritali per la trascrizione delle residue intercettazioni richieste dalle parti.

Si proseguiva poi con l'esame dei testi Piombo Salvatore, Falcone Roberto, Domanico Massimiliano, La Terra Aldo, Rugirello Antonino, Moretti Angelo e dei consulenti prof. Procaccianti Paolo e prof. Milone Livio, in esito alla cui audizione, anch'essa effettuata collegialmente, la Corte disponeva la acquisizione agli atti delle note scritte e relativi allegati consultati nel corso dell'esame dai medesimi consulenti (ud.

6/12/1994); Tricoli Giuseppe, Borsellino Rita (in esito al cui esame il P.M. richiedeva la ammissione di altri quattro testi di riferimento ed in particolare di Borsellino Salvatore, Borsellino Adele, Rosetta Tolomeo, Rosetta Passarello), Maggio Teresa, Fiore Renato (ud. 7/12/1994).

Le udienze del 13, 14 e 15 dicembre 1994 si tenevano presso l'aula bunker di Rebibbia in Roma ed erano dedicate all'esame dei collaboratori della giustizia Buscetta Tommaso (ud. 13/12/1994) , Candura Salvatore e Valenti Luciano (ud. 14/12/1994), Augello Salvatore (ud. 15/12/1994). In esito all'esame del Candura la difesa di Profeta Salvatore richiedeva la acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese dal collaborante al P.M. in data 18/1/1993 nella parte utilizzata per le contestazioni, nonché di poter produrre fotocopia di lettera manoscritta indirizzata dal collaborante al dr. Arnaldo La Barbera e di una informativa di reato a carico di Aglieri Michele e Candura Salvatore redatta dalla Questura di Palermo in data 27/10/1992 con i relativi allegati; in esito all'esame del Valenti il P.M. richiedeva la acquisizione al fascicolo del dibattimento di uno schizzo e di una dichiarazione autografa, recante la data del 20/9/1992, esibiti al collaborante nel corso della sua audizione; in esito all'esame dell'Augello la difesa di Profeta Salvatore richiedeva l'ammissione , quale teste di riferimento, della sorella del collaborante, coniugata con tale Benvenga Salvatore. Su tutte le suddette richieste la Corte si riservava di decidere.

Si proseguiva poi all'udienza del 20/12/1994 con l'esame dei testi Fiore Claudio, Fiore Cecilia (in esito al cui esame veniva disposta dalla Corte la acquisizione, limitatamente alla parte utilizzata per le contestazioni, del verbale delle dichiarazioni dalla medesima teste rese al P.M. in data 28/7/1992), Corrao Emilio. In esito alla audizione del Corrao l'avv. Mammana chiedeva la acquisizione agli atti del verbale delle dichiarazioni rese dal medesimo teste al P.M. in data 17/5/1993 utilizzato per le contestazioni, richiesta questa in ordine alla quale la Corte si riservava di decidere. Parimenti riserva di successiva decisione effettuava la Corte in ordine alla richiesta di acquisire una planimetria del pianerottolo del 4° piano dello stabile di via D'Amelio 19, sul quale si apre l'appartamento della famiglia Fiore-Borsellino, effettuata dall'avv. Scozzola.

L'istruzione dibattimentale proseguiva ancora con l'audizione dei testi Porretto Nunzia, Porretto Maria, Lo Balbo Maria Teresa, Bontade Concetta (ud. 21/12/1994); Rabita Riccardo, Ocello Salvatore, D'Agostino Nicolò, Amato Vincenza, Cataldo Rosa, Brown Luigia, Trapani Emilia, Buttita Maurizio, Mercanti Antonia, Mercanti Silvana, Fenech Elvira, Balistreri Maria Lucia, Moscuza Giuseppe, Moscuza Maria, Camarda Giuseppe, Cristello Francesca (ud. 17/1/1995); Bronzollino Rosaria, Di Pasquale Pietro, Lauria Rita e Di Gangi Ignazio, in esito alla cui audizione le parti chiedevano la acquisizione dei

verbali delle dichiarazioni rese dal medesimo teste al P.M. in data 29/7/1992 e 29/4/1993 utilizzati per le contestazioni e la Corte provvedeva in conformità alla richiesta per il verbale del 29/4/1993, riservandosi di decidere nel prosieguo in ordine all'altro verbale (ud. 18/1/1995); Di Trapani Andrea, Azzara Rosalia (in esito al cui esame l'avv. Scozzola chiedeva la audizione quale teste di riferimento di Di Trapani Fabio, richiesta questa in ordine alla quale la Corte si riservava di decidere), Ciarrocca Paolo, Colosimo Antonio, Pelliccia Nicola, Testaverde Salvatore, Mantini Giuseppe (ud. 19/1/1995); Caruso Arcangela, Billetta Luciano, Spinnato Vincenzo, Giambelluca Salvatore (ud. 24/1/1995); Brancato Spiridione, Ventimiglia Eugenia, Riolo Rosalia, Di Maio Vincenzo, Orecchio Salvatore (ud. 25/1/1995).

Alle successive udienze del 30/1/1995 e 31/1/1995, tenutesi presso l'aula bunker di Rebibbia in Roma, venivano rispettivamente esaminati i collaboratori della giustizia Calderone Antonino e Andriotta Francesco. In esito all'esame dell'Andriotta il difensore di Orofino chiedeva la acquisizione agli atti del verbale delle dichiarazioni rese dal collaborante al P.M. in data 14/9/1993 per la parte utilizzata per le contestazioni. Su tale richiesta la Corte si riservava di decidere.

Si proseguiva poi con l'audizione dei testi Parisi Clemente, Purpura Vincenzo, Brusca Alfonso (ud. 7/2/1995); Barone Vincenzo, Murgia Pietro, Eliseo Antonio (ud. 8/2/1995); Di Britta Maria Lucia, Bossi Arianna (in esito alla cui audizione il P.M. richiedeva la acquisizione delle dichiarazioni dalla medesima teste rese al proprio ufficio in data 14/9/1993 utilizzate per le contestazioni; su tale richiesta la Corte si riservava di decidere), Accetta Raffaella, Amato Antonino, Salvato Maria Grazia, Liotta Giuseppe (ud. 9/2/1995).

Alle udienze del 15/2/1995, 16/2/1995 e 23/2/1995 veniva sentito il consulente del P.M. dr. Gioacchino Genchi ed in esito al suo esame veniva acquisita agli atti la relazione scritta dal medesimo redatta e consultata nel corso della audizione. Nell'udienza intermedia del 22/2/1995 venivano sentiti i testi Grassadonia Antonio, Agliuzza Francesco Paolo e Corrao Cosimo ed in esito all'esame di questi ultimi due testi venivano acquisiti i verbali delle dichiarazioni dai medesimi rese alla P.G. ed al P.M. di Caltanissetta in data 7/7/1993 e 30/7/1993 nelle parti utilizzate per le contestazioni. Il teste Agliuzza Gaspare, cognato dell'imputato Orofino Giuseppe, convocato per essere esaminato all'udienza del 23/2/1995, dichiarava di avvalersi della facoltà concessagli dalla legge di astenersi dal deporre, indi la Corte, con ordinanza resa alla stessa udienza disponeva la acquisizione agli atti, ai sensi dell'art. 512 c.p.p., delle dichiarazioni dal medesimo rese nel corso delle indagini preliminari in data 7/7/1993 e 30/7/1993.

L'istruzione dibattimentale proseguiva poi con l'audizione dei testi Fiore Enrico Aldo, Trudettino Ignazio, Montalto Paolo, Bronzollino Maria Concetta (ud. 28/2/1995); Bellanca Claudio, Trevis Ivan, Sferrazza Anna Maria, Viola Giuseppe (ud. 1/3/1995); Albano Luigi, Gambino Crocifissa, Lupo Raffaele, Licata Francesca Maria, Santangelo Gaetano, Bartolotta Mario, Pillitteri Benedetta (ud. 2/3/1995 nel corso della quale il P.M. rinunciava all'audizione dei testi Greco Antonino e Nacci Francesca); Minicucci Marco, Tomasello Rita, Pelosi Alessandro, Romeo Salvatore, D'Aiello Vito (ud. 14/3/1995); Bordot Mauro, Meola Luigi, Vettore Fiorenzo (ud. 15/3/1995); Marino Matteo, Guarrasi Corrado, Catanese Nicola, Cusumano Matteo, Nisticò Antonino, Spedale Antonino e Mosca Simone (ud. 16/3/1995); Maresca Michele, Militello Domenico, Notargiacomo Gerardo, Marchesin Domenico (ud. 21/3/1995); Trevis Massimiliano, Pisciotta Maria, Finocchiaro Mario, Trevis Fabrizio, Lanza Roberto, Casarubea Rosaria, Guglielmo Grazia, Tiba Rosangela, Aiello Nicola, Di Fazio Dorotea, Barone Eduardo, Ruggeri Marco, Alongi Maria (ud. 22/3/1995); Piraino Agnese ved. Borsellino (in esito alla cui audizione veniva acquisita agli atti del dibattimento fotocopia dell'agenda 1992 del dr. Borsellino, di cui aveva parlato la teste nel corso dell'esame, fino alla data del 30/7/1992, nonchè della rubrica telefonica in calce all'agenda medesima), Caliri Carla, Garbo Giacoma, Berlioz Giuseppe, Calderone Margherita, Cipriano Concetta (ud. 23/3/1995); Zerilli Maurizio, Valenza Pietro (ud. 28/3/1995); Monti Davide, Mancuso Francesca, Pintus Carlo, Leone Salvatore (ud. 29/3/1995); Brugnoli Enrico, Tani Imerio, Marretta Giovanni (ud. 30/3/1995).

Nel corso di quest'ultima udienza la Corte, sciogliendo talune delle riserve assunte, disponeva la audizione quali testi di riferimento del dr. Alessandro Massari, di Adele Borsellino, Rosetta Tolomeo e Rosetta Passarello, rigettando l'analoga richiesta formulata dal P.M. in relazione ai testi Piombo Salvatore, Sortino Salvatrice e Borsellino Salvatore, nonchè l'audizione, sempre ai sensi dell'art. 195 commi 1 e 3 c.p.p., della sorella del collaborante Augello Salvatore, richiesta dalla difesa dell'imputato Profeta e di Di Trapani Fabio, richiesta dalla difesa dell'imputato Scotto.

Con la medesima ordinanza la Corte disponeva la acquisizione agli atti del verbale delle dichiarazioni rese da Candura Salvatore al P.M. di Caltanissetta in data 18/1/1993, dei verbali delle dichiarazioni rese dal teste Di Gangi Ignazio al P.M. di Caltanissetta in data 29/7/1992 e 29/4/1993, dei verbali delle dichiarazioni rese da Andriotta Francesco e Bossi Arianna al P.M. di Caltanissetta in data 14/9/1993, limitatamente alle parti utilizzate per le contestazioni. La Corte rigettava per contro l'analoga richiesta di acquisizione formulata con riferimento alle dichiarazioni rese da Corrao Emilio al P.M. di

Caltanissetta in data 17/5/1993, nonchè le richieste di produzione documentale avanzate dall'avv. Petronio e dal P.M. all'udienza del 14/12/1994.

Venivano quindi sentiti, alla successiva udienza del 5/4/1995, i testi Borsellino Adele, Tolomeo Rosa, Borsellino Salvatore (ammesso dalla Corte alla stessa udienza in esito all'esame della di lui moglie Tolomeo Rosa), Lentini Leonardo e Terracchio Stefano, nonchè i testi Massari Alessandro, Bove Tommaso, Lizzotti Luigi e Vadalà Gianni Giulio all'udienza dell'11/4/1995.

Il procedimento veniva di poi rinviato all'udienza del 19/4/1995 presso l'aula bunker di Rebibbia in Roma. Nel corso di tale udienza si procedeva alla audizione dei collaboratori di giustizia Marino Mannoia Francesco, il quale dichiarava tuttavia di volersi avvalere della facoltà di non rispondere, e Favalaro Marco. Alle successive udienze del 20/4/1995 e 21/4/1995 venivano esaminati, sempre presso l'aula bunker di Roma, i collaboratori La Barbera Gioacchino, Di Maggio Baldassarre (anche questo collaborante dichiarava tuttavia di volersi avvalere della facoltà di non rispondere), Costa Gaetano, Cancemi Salvatore, nonchè il teste Lepanto Bruno.

L'istruttoria dibattimentale proseguiva ancora con l'audizione dei testi Bò Mario (ud. 26/4/1995); Ricciardi Vincenzo e Ricerca Alessandro (ud. 27/4/1995); La Barbera Arnaldo (ud. 9/5/1995); La Barbera Salvatore (ud. 10/5/1995); dei consulenti dell'F.B.I. Genovese Joseph, Heckman Robert, Barrett John (in esito al di loro esame la Corte disponeva la acquisizione della relazione scritta dai medesimi consultata nel corso dell'esame), del teste Brugnoli Enrico (ud. 17/5/1995).

Nel corso della stessa udienza del 17/5/1995, terminata l'escussione dei testi richiesti del P.M., avendo peraltro la stessa parte richiedente espressamente rinunciato nel corso delle varie udienze all'audizione di taluni dei testi ammessi, si procedeva all'esame della parte civile Emilia Incandela Ippolito, madre dell'agente Catalano Agostino, da parte del relativo difensore che ne aveva fatto richiesta. Nel corso della audizione la stessa consegnava alla Corte una foto ritraente il dr. Borsellino, unitamente ai cinque agenti di Polizia periti insieme al magistrato nell'eccidio di via D'Amelio. La Corte, sulla non opposizione di tutte le parti, disponeva la acquisizione agli atti del dibattimento di detta foto.

Alle udienze del 24/5/1992 e 25/5/1992 si procedeva all'esame, presso l'aula bunker di Rebibbia in Roma, dell'imputato Scarantino Vincenzo, avendo il Servizio Centrale di protezione prospettato la sussistenza di ragioni di sicurezza che consigliavano la audizione dello Scarantino, divenuto nel frattempo collaboratore della giustizia, in una sede sita fuori dalla Sicilia.

In esito all'esame dello Scarantino il P.M. procedeva ad una contestazione suppletiva nei confronti degli imputati Scotto Pietro ed Orofino Giuseppe, estendendo anche ai predetti le imputazioni di cui ai capi A), D) ed E) contestati,

nel decreto che aveva disposto il giudizio, soltanto agli imputati Scarantino Vincenzo e Profeta Salvatore, ed estendendo allo Scotto Pietro anche le imputazioni di cui ai capi B) e C), inizialmente contestati soltanto agli altri tre imputati.

In relazione alle nuove contestazioni elevate nei loro confronti gli imputati chiedevano la concessione del termine a difesa, indi il procedimento veniva rinviato all'udienza del 20/6/1995.

All'udienza anzidetta si procedeva all'esame dell'imputato Orofino Giuseppe ed in quella successiva del 21/6/1995 all'esame dell'imputato Profeta Salvatore.

L'istruttoria dibattimentale proseguiva all'udienza del 22/6/1995 con l'assunzione dei testi a discolpa offerti dalla difesa di Orofino Giuseppe, Agliuzza Rosalia, Orofino Antonino, Saeli Antonino e Sposito Gaetana.

Alla successiva udienza del 27/6/1995 si procedeva all'esame dell'imputato Scotto Pietro, in esito al quale veniva richiesta dal P.M. e disposta la acquisizione delle dichiarazioni dal medesimo rese al P.M. di Caltanissetta in data 11/6/1993 nella parte utilizzata per le contestazioni.

Si proseguiva all'udienza del 28/6/1995 con l'esame dei testi a discolpa offerti dalla difesa di Scotto Pietro. In tale udienza venivano in particolare sentiti Di Matteo Giacomo, Greco Gambino Salvatore, Di Maria Salvatore, Bontade Concetta, Blanco Francesco, Lo Burgio Giovanni, Spinnato Vincenzo, Rubino Andrea, Costa Francesca, Villano Giovanni, Messina Emanuela e Francofonte Matteo, in esito alla cui audizione il difensore chiedeva ed otteneva la acquisizione delle dichiarazioni rese dal medesimo teste alla Questura di Palermo in data 26/7/1992 nella parte utilizzata per le contestazioni.

L'esame dei testi a discolpa dell'imputato Scotto continuava alla successiva udienza del 29/6/1995 nel corso della quale venivano sentiti Buttita Maurizio, Messina Agata, Rubino Giovanni, Messina Pietro, Messina Salvatore.

Alle udienze del 6 e 7 luglio 1995 venivano esaminati i testi a discolpa nell'interesse dell'imputato Profeta Salvatore ed in particolare: Accurso Vincenzo, Profeta Rosario, Fazzese Giorgio, Rubino Giovanni e Tranchina Pasquale (ud. 6/7/1992); Valenti Pietrina, Valenti Roberto, Tomasello Salvatore, Basile Angelo (ud. 7/7/1995).

L'esame dei testi indicati dalla difesa degli imputati proseguiva anche alle udienze del 18/7/1995 con l'audizione dei testi Guidi Onilde, Prester Carmela, Augello Rosalia, richiesti dalla difesa di Profeta Salvatore, del 19/7/1995 con l'audizione del teste Di Trapani Fabio, richiesto dalla difesa di Scotto Pietro, del 24/7/1995 (tenutasi presso l'aula bunker Bicocca di Catania) con l'audizione dei collaboratori Valenti Luciano ed Andriotta Francesco, portati in lista anche dalla difesa di Profeta Salvatore, del 25/7/1995 nel corso della quale veniva sentito il consulente Ugolini Antonio (in esito alla cui audizione veniva acquisita



la relazione scritta con i relativi allegati dal medesimo consultata nel corso dell'esame) ed i testi Rizzo Michele e Murgia Pietro, ammessi ancora nell'interesse dell'imputato Profeta.

Nell'ambito delle stesse udienze del 24 e del 25 luglio 1995 e della successiva del 26/7/1995 (nel corso della quale veniva tra l'altro sentita la teste Piraino Agnese Borsellino portata in lista anche dalla difesa di Scotto Pietro) le parti formulavano, con memoria scritta che contestualmente depositavano, richiesta di ulteriori mezzi di prova, invocando all'uopo i poteri integrativi del Collegio.

Su tali richieste la Corte provvedeva con due distinte ordinanze, emesse rispettivamente all'udienza del 26/7/1995 e del 28/9/1995.

All'udienza del 19/9/1995 venivano sentiti i testi Cusimano Rosalia, Noto Edmondo, Piombo Maria, De Luca Elda e Benvegna Salvatore, ammessi con l'ordinanza in data 26/7/1995

All'udienza del 3/10/1995 si procedeva a conferire l'incarico peritale al prof. Traina Francesco per l'espletamento di perizia medico-legale finalizzata ad accertare se la sig.ra Lepanto Maria fosse fisicamente e mentalmente idonea a rendere testimonianza con riferimento ai fatti di cui all'odierno procedimento, indi veniva sentito il teste Ricerca Alessandro e la sig.ra Caruso Arcangela, nella qualità di imputata di reato connesso. Nel corso della medesima udienza la difesa di Profeta avanzava richiesta di produzione di taluni verbali di altro procedimento.

Alla successiva udienza del 4/10/1995 si procedeva alla audizione del teste Gullotta Luigi ed in esito al di lui esame il P.M. e l'avv. Mammana chiedevano l'acquisizione presso il Commissariato P.S. Brancaccio del foglio di presenza del personale nel giorno 8/9/1992 e nei giorni immediatamente precedenti. Nel corso della stessa udienza la Corte pronunciava ordinanza con la quale rigettava la suddetta richiesta, disponendo d'ufficio l'ammissione quali testi di Viganò Alberto, Cavallaro Francesca ed Alfano Anna, già in servizio presso l'anzidetto Commissariato di P.S.- Con la medesima ordinanza la Corte rigettava la richiesta di produzione formulata dall'avv. Petronio alla passata udienza, fatta eccezione per il verbale del 24/1/1994 innanzi alla Pretura di Palermo nel proc. n. 5077/95 e per la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 21/7/1995 nel proc. n. 156/95 R.G. di cui disponeva la acquisizione agli atti del dibattimento.

Si proseguiva all'udienza del 5/10/1995 con l'audizione dei testi Messineo Lucia, Canale Carmelo, D'Angelo Santa; all'udienza del 10/10/1995 con l'esame dei testi Randazzo Salvatore, Guercio Antonino, Valentino Alfredo, Longobardo Michele, Caraccio Francesco Paolo, Giannusa Sergio. Nel corso dell'udienza veniva disposta dalla Corte, stante il consenso prestato dalla difesa,

la acquisizione agli atti dei verbali delle dichiarazioni rese dai testi Valentino Alfredo e Longobardo Michele nel diverso procedimento recante il n. 2430/93 Not. Reato.

All'udienza del 12/10/1995 venivano sentiti i testi Gagliano Giuseppe, Civilleri Giuseppe e Cricchio Antonio ed alla successiva udienza del 17/10/1995 il perito prof. Traina Francesco, in esito alla cui audizione veniva disposta dalla Corte la acquisizione della relazione scritta dal medesimo redatta e consultata nel corso dell'esame, ed i testi Bellomonte Ciro, Roncarati Arrigo,, Balboni Antonio, Tosi Umberto e Ballotti Umberto. La Corte disponeva la acquisizione, sulla concorde richiesta delle parti, delle dichiarazioni rese dal teste Roncarati Arrigo nell'ambito del procedimento n. 2430/93 sopra citato, nonchè la acquisizione di una foto mostrata dalla difesa di Scotto Pietro al teste Balboni Antonio.

Nel prosieguo venivano sentiti i testi Viganò Alberto e Cavallaro Francesca (ud. 18/10/1995); Ragusa Angelo, Orofino Isabella, Saeli Gaetano, Saeli Pasquale (ud. 19/10/1995 nel corso della quale il P.M. chiedeva l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di ulteriore documentazione, nonchè l'esame quale teste dell'ag. Calvaruso della Polizia Scientifica di Palermo per riferire se quando fu effettuato il sopralluogo presso l'autocarrozzeria dell'imputato Orofino, la mattina del 20/7/1992, la Fiat 126 di proprietà del medesimo fosse custodita all'interno dell'autocarrozzeria o nello spiazzale adiacente alla stessa. Su tali richieste la Corte si riservava di decidere); il collaboratore della giustizia Di Filippo Pasquale (ud. 26/10/1995 presso l'aula bunker di Rebibbia in Roma); i testi D'Amico Michela, Bisconti Michele, Ingrassia Mario, Nicchia Giovanni (ud. 31/10/1995).

All'udienza del 2/11/1995 si proseguiva con l'audizione dei testi Zerilli Maurizio e Basile Rosalia, moglie dell'imputato Scarantino Vincenzo. In esito all'esame della Basile, cui presenziava lo Scarantino, il quale interveniva peraltro più volte nel corso della deposizione della moglie per rendere dichiarazioni spontanee, il P.M. chiedeva alla Corte di voler disporre un confronto fra la teste e l'imputato, nonchè di disporre un nuovo esame di quest'ultimo sulle circostanze riferite dalla Basile. Su tali richieste la Corte si riservava di decidere.

Nelle successive udienze venivano sentiti alcuni agenti ed ufficiali della Polizia di Stato del Gruppo Falcone-Borsellino, cui la Corte aveva delegato l'attività di riscontro alle dichiarazioni dei collaboranti già esaminati nel corso del dibattimento con l'ordinanza in data 28/9/1995: in particolare all'udienza del 7/11/1995 si procedeva all'esame dell'isp. Maniscaldi Vincenzo, che proseguiva anche alla successiva udienza dell'8/11/1995, nel corso della quale iniziava l'esame dell'isp. Ricerca Alessandro, la cui deposizione occupava anche

l'udienza del 9/11/1995; all'udienza del 21/11/1995 veniva sentito il dr. Bò Mario. Nell'udienza intermedia del 15/11/1995 la Corte pronunciava ordinanza con la quale, sciogliendo le riserve assunte nelle udienze del 5/10/1995, 17/7/1995, 19/10/1995 e 2/11/1995, disponeva, tra l'altro, la acquisizione della documentazione in tale sede offerta dalle parti, nonché l'audizione del teste Calvaruso Giuseppe ed un nuovo esame dell'imputato Scarantino Vincenzo.

All'udienza del 22/11/1995 venivano sentiti i testi Calvaruso Giuseppe, Sanfilippo Felice del Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di Palermo, il quale consegnava, in ottemperanza al disposto di cui all'ordinanza resa dalla Corte all'udienza del 28/9/1995, due fascicoli di rilievi fotografici e planimetrici relativi all'autocarrozzeria di Orofino Giuseppe ed alla Sezione Osservazione, Infermeria e IV Sezione della Casa Circondariale di Busto Arsizio, nonché i periti fonici Col. Bonafiglia Sergio e m.llo Perri Salvatore sull'incarico loro conferito all'udienza del 26/7/1995.

Si proseguiva ancora all'udienza del 23/11/1995 con l'esame dei testi Spera Leno e Campisi Salvatore; all'udienza del 29/11/1995 con l'esame del dr. Bò Mario sempre sull'attività di riscontro delegata dalla Corte con l'ordinanza in data 28/9/1995.

All'udienza del 30/11/1995 fissata per l'esame dei consulenti del P.M. che avevano svolto gli accertamenti balistico-esplosivistici, in contraddittorio con il consulente della difesa prof. Ugolini, quest'ultimo non si presentava senza addurre tempestivamente alcun legittimo impedimento; la Corte procedeva pertanto alla audizione dei consulenti del P.M.: l'esame verteva ovviamente sui rilievi formulati agli accertamenti dai medesimi condotti dal consulente della difesa.

Alla successiva udienza del 5/12/1995 proseguiva l'esame del dr. Bò Mario sugli ultimi riscontri effettuati; all'udienza del 7/12/1995 veniva ulteriormente sentito l'ag. Sanfilippo Felice del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Palermo, il quale consegnava i rilievi foto-planimetrici dello stabile di via D'Amelio 19, la cui esecuzione era stata disposta dalla Corte con l'ordinanza del 28/9/1992; indi la Corte, sciogliendo talune delle riserve mantenute con l'ordinanza dianzi citata, disponeva l'esame quale teste di Scarantino Domenico, rigettando per contro le istanze di audizione delle altre persone codetenute con l'Andriotta presso il carcere di Busto Arsizio, la richiesta di audizione degli agenti di custodia della Casa Circondariale di Livorno in servizio nel periodo in cui ivi era ristretto il collaborante Costa Gaetano e la richiesta di acquisizione delle lettere esibite dal teste Basile Angelo nel corso del suo esame, formulate dalla difesa di Profeta Salvatore.

Successivamente all'udienza del 12/12/1995, tenutasi presso l'aula bunker di Messina, si procedeva all'esame dell'imputato Scarantino Vincenzo.

Nel prosieguo all'udienza del 13/12/1995 venivano sentiti i testi Passarello Galati Rosa e Scarantino Domenico. Nel corso della stessa udienza il P.M. rinunciava alla richiesta di confronto fra lo Scarantino e la di lui moglie Basile Rosalia già formulata, mentre i difensori degli imputati insistevano per l'ammissione di tale mezzo istruttorio. Il P.M. avanzava inoltre richiesta di acquisizione agli atti del dibattimento di tutta la documentazione raccolta dal Gruppo Falcone-Borsellino a seguito dell'attività di riscontro espletata in esecuzione della delega conferita dalla Corte.

All'udienza del 14/12/1995 veniva sentito, nella veste di imputato di reato connesso, Messina Salvatore. Indi la Corte pronunciava ordinanza con la quale, sciogliendo tutte le riserve assunte, disponeva la acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese da Lepanto Maria al P.M. di Caltanissetta in data 28/7/1992, nel contempo dichiarando tuttavia la inutilizzabilità delle stesse ai fini della decisione; rigettava la richiesta di confronto fra l'imputato Scarantino Vincenzo e la teste Basile Rosalia, la richiesta di declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in dibattimento dal collaboratore della giustizia Di Filippo Pasquale, la richiesta di ulteriore esame del consulente della difesa Ugolini Antonio, disponendo di contro la acquisizione al fascicolo del dibattimento di tutta la documentazione raccolta dai testi Bò Mario, Ricerca Alessandro e Maniscaldi Vincenzo in esito agli accertamenti loro delegati dalla Corte con l'ordinanza del 28/9/1995, limitatamente agli atti di cui era consentita la ammissione ai sensi degli artt. 234 e ss. c.p.p., che la Corte si riservava di elencare partitamente in sede di indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione. Veniva di seguito sentito il dr. Mario Bò ancora sui riscontri delegati dalla Corte con l'ordinanza in data 28/9/1995 ed in esito alla sua audizione l'avv. Mammana chiedeva accertarsi ulteriormente il numero dei degenti presso il nosocomio Burcheri-La Ferla nei giorni 17 e 18 luglio 1992, richiesta che la Corte contestualmente rigettava.

Nel corso della stessa udienza la Corte procedeva, ai sensi dell'art. 511 comma V c.p.p., alla specifica indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione e di seguito a raccogliere le spontanee dichiarazioni che gli imputati Scotto Pietro ed Orofino Giuseppe dichiaravano di voler rendere.

Alla successiva udienza del 20/12/1995 l'avv. Petronio formulava ulteriori richieste istruttorie ai sensi dell'art. 507 c.p.p., l'imputato Scotto Pietro rendeva altre spontanee dichiarazioni nel corso delle quali consegnava alla Corte tre fogli manoscritti che assumeva essere copie di lettere da lui a suo tempo inviate alla dott.ssa Boccassini, indi la Corte pronunciava ordinanza con la quale rigettava tutte le richieste avanzate dall'avv. Petronio, disponendo di contro la acquisizione al fascicolo del dibattimento dei fogli manoscritti consegnati

dall'imputato Scotto Pietro. Il Presidente fissava poi il calendario per la requisitoria del P.M. e gli interventi conclusivi di tutte le altre parti.

All'udienza del 9/1/1996 il Presidente dava la parola al P.M. per la requisitoria finale, che proseguiva anche alle udienze successive del 10, 11, 12 e 13 gennaio 1996, al termine della quale lo stesso chiedeva l'affermazione di responsabilità degli imputati per tutti i reati ai medesimi contestati e la condanna di Profeta Salvatore, Scotto Pietro ed Orofino Giuseppe alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un periodo di diciotto mesi e della multa di lire 10.000.000, oltre alle pene accessorie previste dalla legge. Per l'imputato Scarantino Vincenzo il P.M. chiedeva la condanna, con la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 8 del D.L. 13/5/1991 n. 152 ed unificati i reati addebitati sotto il vincolo della continuazione, alla pena complessiva di anni 17 di reclusione e lire 5.000.000 di multa.

Alle udienze del 15 e 16 gennaio 1996 intervenivano i difensori delle parti civili costituite, i quali concludevano come da comparsa e nota spese che provvedevano contestualmente a depositare.

E di seguito i difensori degli imputati formulavano le proprie considerazioni e richieste finali: all'udienza del 17/1/1996 interveniva l'avv.ssa Di Mauro Eleonora, nell'interesse di Orofino Giuseppe; alle udienze del 18 e 19 gennaio 1996 l'avv. Giuseppe Scozzola formulava le proprie conclusioni nell'interesse dell'imputato Scotto Pietro; all'udienza del 22/1/1996 l'avv. Lucia Falzone interveniva nell'interesse di Scarantino Vincenzo; alle udienze del 23 e 24 gennaio 1996 interveniva l'avv. Vittorio Mammana per Orofino Giuseppe; nel corso della stessa udienza del 24/1/1996 formulavano le proprie conclusioni anche gli avv.ti Bellavista per Scotto Pietro e Petronio per l'imputato Profeta Salvatore. Tutti i predetti difensori concludevano, chiedendo l'assoluzione dei propri assistiti dai reati loro contestati per non aver commesso i fatti, eccettuato il difensore dello Scarantino, che invocava la concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante speciale prevista dall'art. 8 del D.L. n. 152/1991 e la irrogazione a suo carico, per i reati ascritti, di una pena contenuta nei minimi edittalmente consentiti. Non prendeva la parola l'altro difensore del Profeta, avv. Rocco Condoleo, il quale non si presentava all'udienza del 20/1/1996 fissata per il suo intervento, (facendo pervenire alle ore 10.20 del 20/1/1996 un fax datato 19/1/1996 con allegata certificazione sanitaria attestante la necessità di "ricovero per intervento chirurgico di recidiva di poliposi nasale ed endosinusale, che determina ostruzione delle prime vie respiratorie e crisi di apnea parziale durante la notte" e riservandosi di produrre entro la data del 24/1/1996 il certificato di ricovero ospedaliero) e non presenziava alle successive udienze del 22, 23 e 24 gennaio 1996 senza addurre alcun legittimo impedimento.

Nella stessa udienza del 24/1/1996, dopo la replica del P.M. e le controrepliche dei difensori avv.ti Mammana, Petronio e Falzone (in tale contesto l'avv. Falzone chiedeva peraltro la revoca della misura della custodia cautelare in carcere in favore del proprio assistito Scarantino Vincenzo, depositando all'uopo istanza scritta, ed il P.M. esprimeva parere favorevole), il Presidente dichiarava chiuso il dibattimento, indi la Corte si ritirava in Camera di Consiglio per la deliberazione.

Il dispositivo della sentenza veniva letto in aula alle ore 12.40 del 27/1/1996.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

\*\*\*\*\*

### CAP. II LE PRIME INDAGINI E LE RELATIVE ACQUISIZIONI

\*\*\*\*\*

#### **2.1- Premessa.**

Le risultanze processuali acquisite in esito alla espletata istruttoria dibattimentale consentono, a giudizio della Corte, di ritenere pienamente raggiunta la prova della penale responsabilità degli imputati in ordine a tutti i reati agli stessi addebitati come in epigrafe.

La disamina degli elementi di valutazione portati all'attenzione del Collegio deve senz'altro muovere dai dati emersi in esito alle prime indagini esperite sul luogo del delitto ed agli accertamenti condotti sul materiale ivi repertato.

Se è vero infatti che l'attività investigativa, per quanto attiene alla individuazione delle responsabilità connesse alla materiale perpetrazione della strage, ha in larga parte beneficiato del contributo informativo proveniente da diversi collaboratori della giustizia, che hanno consentito, con le loro provalazioni, di delineare esattamente il ruolo svolto da ciascuno degli odierni imputati e la rilevanza dei rispettivi apporti causali, non può d'altra parte sottacersi che l'imput alle indagini è stato dato da una serie di circostanze favorevoli (talune per vero fortuite), emerse in esito ai diversi sopralluoghi eseguiti in via D'Amelio nell'immediatezza del fatto e nei giorni successivi. Così come non può omettersi di evidenziare sin da ora che, almeno per alcuni degli odierni imputati, erano già stati acquisiti significativi elementi di prova e/o indiziari in epoca anteriore alle provalazioni dei c.d. collaboranti, che di tali elementi hanno successivamente dato piena contezza e conferma.

Nel presente procedimento si impone pertanto, ad avviso della Corte, una ricostruzione storica e cronologica delle risultanze probatorie raccolte.

Il dato temporale relativo alle singole acquisizioni appare del resto rilevante anche ai fini della valutazione in ordine alla attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese dagli stessi collaboranti.

#### **2.2- Acquisizioni probatorie derivanti dai primi accertamenti esperiti sui reperti prelevati in via D'Amelio.**

I testi vicesovrintendente Vergara Raffaele e ispettore Tasca Giovanni, all'epoca del tragico evento in servizio presso il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica della Questura di Palermo, hanno dichiarato in dibattimento di essere

intervenuti sul posto nell'immediatezza del fatto, dopo una mezz'ora circa dall'esplosione, e di aver proceduto, mentre altri colleghi delle volanti prestavano i primi soccorsi agli abitanti degli stabili circostanti e curavano lo sgombero degli edifici (v. anche dep. sovr. Alberghina Vincenzo e vicesovr. Armetta Roberto, quel giorno in servizio rispettivamente sulla volante 21 e 15, che furono le prime volanti ad arrivare sul posto), alla effettuazione di rilievi tecnici e fotografici della via D'Amelio e dell'adiacente agrumeto, attività questa che si era protratta fino a tarda sera oltre la mezzanotte e che era proseguita anche il mattino successivo con la redazione di una planimetria dei luoghi.

Il fascicolo, costituito da 5 volumi contenenti i suddetti rilievi descrittivi e fotografici, oltre alla planimetria cui ha fatto riferimento il teste Vergara, prodotto in allegato agli atti trasmessi per il dibattimento, dà l'esatta dimensione dello sfacelo prodotto dall'esplosione sui luoghi e dello stato in cui furono rinvenuti i cadaveri.

Risulta altresì, dalle deposizioni rese in dibattimento dal cap. Minicucci Marco del Nucleo Operativo dei CC. di Palermo, dalla dott.ssa Pluchino Margherita, dirigente del Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di Palermo, e dai consulenti del P.M., Cabrino, Delogu, Vassale ed Egidi, nominati in data 20/7/1992 (v. decreto di nomina in atti), onde consentire la partecipazione di personale tecnico altamente specializzato alle operazioni di ricerca e di individuazione del materiale di reperto utile alle indagini, che nell'immediatezza del fatto l'intera zona interessata all'esplosione era stata transennata e presidiata dalle Forze dell'Ordine con turni H24.

Il mattino successivo era stata eseguita dal personale della Polizia Scientifica, che aveva operato in collaborazione con i consulenti del P.M., agenti dell'F.B.I. ed appartenenti ad altre Forze dell'Ordine, un'attività di setacciamento della stessa area e di recupero del materiale di interesse (parte del quale, costituito da piccoli frammenti metallici, pietrisco e macerie del bordo del marciapiede interessato all'esplosione era stato prelevato dal cratere originato dallo scoppio, che la sera del 19 era stato coperto per scongiurare il rischio di eventuali inquinamenti), che era stato raccolto e custodito all'interno di sacchi in plastica per essere poi trasferito presso i laboratori della Polizia Scientifica di Roma, dove era stato selezionato ed esaminato.

Proprio da tale attività di sopralluogo e di repertazione, che si è protratta anche nei giorni successivi al 20/7/1992, sono derivati i primi spunti investigativi che si sono rivelati, come si vedrà, molto utili per le successive indagini.

Il col. Vassale Roberto, nel corso dell'esame dibattimentale, ha riferito di essere giunto sul luogo dell'esplosione la mattina del 20 luglio, unitamente al



dr. Renzo Cabrino, e di aver ricevuto incarico dal Magistrato di procedere, insieme agli altri due consulenti Egidi e Delogu, che si trovavano in loco già dalla sera del 19 luglio, ad un sopralluogo della zona interessata allo scoppio.

Il col. Vassale ha altresì precisato che, osservando le caratteristiche del cratere originato dallo scoppio, si era indotto immediatamente a ritenere, ed in ciò anche gli altri consulenti avevano concordato, che lo stesso era stato provocato da una carica esplosa non a contatto con il manto stradale: in tale senso deponevano non soltanto le caratteristiche appunto del cratere, il quale presentava degli orli particolarmente stonati, mentre di contro non si rilevavano in esso demolizioni sostanziali degli strati superficiali del terreno (il consulente ha infatti spiegato che la mancata disgregazione minuta degli strati superficiali del terreno direttamente interessati allo scoppio denuncia chiaramente che l'opera è stata eseguita da un'onda d'urto e da gas generati da una esplosione non a contatto con il suolo; nel caso di una esplosione a contatto, infatti, si verifica la comminazione del materiale costituente la struttura sulla quale la carica è appoggiata, perchè l'onda d'urto, non dovendo attraversare strati di aria, agisce direttamente su di essa, operando con tutta la sua dirompenza), ma anche le tracce rilevate sul muretto che recintava l'area antistante gli edifici recanti i numeri civici 19 e 21. Tali tracce, dovute all'impatto di schegge, si presentavano in posizione quasi orizzontale (v. foto n. 5 in allegato 2/2 alla consulenza), di talchè risultava evidente che la carica doveva aver avuto un baricentro piuttosto alto, in quanto se si fosse trattato di carica esplosa a contatto con il suolo, i frammenti sarebbero stati proiettati sulla parete in senso radiale, provocando delle striature più angolate.

Sulla base di tali considerazioni l'attività di sopralluogo era stata finalizzata anche alla ricerca di reperti afferenti ad un eventuale contenitore della carica esplosiva.

Nel corso di queste operazioni di setacciamento della zona e di raccolta dei reperti, iniziate intorno alle ore 11.00 del 20 luglio, era stata rinvenuta tra l'altro, al centro della carreggiata, in prossimità di una Fiat Croma di colore azzurro, la carcassa di un motore che presentava diverse demolizioni, ma che certamente doveva essere funzionante prima dello scoppio anche perchè recava ancora tracce di olio (v. per l'esatta individuazione del luogo di ritrovamento del reperto in questione la mappa in allegato 3/5 alla consulenza del P.M., nella quale il medesimo risulta contrassegnato dal n. 26 barrato e foto n. 30 in allegato 3/2 alla stessa consulenza).

Il consulente isp. Egidi Paolo, che ha materialmente rinvenuto la carcassa del motore in questione, ha riferito in dibattimento di avere immediatamente provveduto a pulire, con un batuffolo di cotone imbevuto di acetone, la

superficie dove di norma vengono stampigliati dalla casa costruttrice i numeri i matricola e di aver rilevato la presenza di una numerazione.

Il reperto di che trattasi era apparso immediatamente di rilevante interesse investigativo in quanto non era ricollegabile ad alcuno dei relitti di carrozzeria rinvenuti sul posto, che risultavano tutti muniti dei relativi propulsori. Era stato quindi richiesto l'intervento in loco di un tecnico della Fiat di Termini Imerese, tale Bellomonte Ciro, il quale aveva esaminato il reperto, individuando in esso un motore bicilindrico del tipo di quelli montati sulle Fiat 126 (il Bellomonte, sentito in dibattimento, ha confermato la circostanza in parola) ed era stata nel contempo comunicata al Magistrato la serie numerica rilevata sul reperto per i successivi accertamenti.

Sugli esiti di tali accertamenti ha riferito in dibattimento il teste Molino Sergio, all'epoca in servizio presso la Squadra Mobile di Torino, il quale ha dichiarato che dalla verifica eseguita presso la Fiat Auto di Torino era emerso che il motore rinvenuto sul luogo della strage recante il n. 9406531 era abbinato all'autovettura Fiat 126 con numero di telaio ZFA 1260008781619. Il 16/10/1985 detta autovettura era stata inviata alla Direzione Fiat, Area di Catania, che a sua volta poi aveva trasmesso il veicolo per la vendita alla S.I.R.V.A. s.p.a., con sede in Cefalù via Roma nn. 91-93. Dagli ulteriori accertamenti condotti presso gli uffici della Motorizzazione Civile era altresì emerso che la stessa auto in data 25/10/1985 era stata immatricolata con targa PA 790936 a favore di D'Aguanno Maria, residente a Palermo in via Villagrazia n. 102/A. Il 10/7/1992 l'autovettura era stata inserita presso l'archivio del Ministero dell'Interno, in quanto tale Valenti Pietrina, nata il 29/6/1956 a Palermo, ne aveva denunciato il furto presso la Stazione Carabinieri di Palermo-Oreto.

Proseguendo nel resoconto dell'attività di repertamento condotta sui luoghi della strage, il col. Vassale ha riferito che la stessa era stata nel prosieguo finalizzata alla ricerca ed individuazione di pezzi di lamiera o di altri frammenti riconducibili ad una Fiat 126, essendosi a quel punto ormai delineata l'ipotesi che proprio l'autovettura sulla quale era installato il blocco motore rinvenuto fosse stata utilizzata come contenitore della carica esplosiva e che la carrozzeria di detto veicolo si fosse disintegrata a seguito dell'esplosione, residuando soltanto il blocco motore che, essendo un blocco compatto di ghisa ed acciaio, aveva resistito, pur venendo proiettato a parecchi metri di distanza, alla integrale distruzione di tutte le altre principali parti dell'autovettura.

La ricerca era stata condotta in maniera razionale, partendo dal punto di scoppio verso l'area circostante.

Il peso della carica esplosiva, sulla base delle demolizioni osservate, era stato stimato approssimativamente dai 50 ai 100 kg e tenuto conto del volume di

una carica di tal genere, si era ipotizzato dai consulenti che la stessa potesse essere stata collocata nel vano portabagagli della Fiat 126, che si trova nella parte anteriore della macchina stessa. Si era ritenuto pertanto che la parte anteriore della macchina, almeno nelle parti meno resistenti, fosse stata collassata in maniera estremamente minuta, mentre della parte posteriore potessero essere residuati frammenti di maggiore consistenza. La ricerca era stata quindi indirizzata in tal senso ed in effetti la massima parte dei frammenti rinvenuti, per come dimostrato dagli accertamenti successivamente svolti, risultava appartenere alla parte posteriore della autovettura.

La individuazione di detti frammenti, taluni dei quali rinvenuti anche a notevole distanza dal punto di scoppio (per la indicazione dell'esatto punto di ritrovamento di tutti i singoli frammenti si rinvia alla mappa in allegato 3/5 alla consulenza), era stata effettuata sulla base del fatto che gli stessi presentassero o meno quelle stimate che si rinvergono su pezzi di metallo che si sono venuti a trovare nelle immediate adiacenze del punto di scoppio di una carica esplosiva, e cioè il frastagliamento dei bordi, la ritorsione delle superfici vicine ai bordi, segni di fusione, frammentazione minuta. Il col. Vassale ha infatti spiegato che metalli che si trovino a contatto o in prossimità del punto di scoppio di una carica esplosiva subiscono delle sollecitazioni estremamente violente: vengono strappati, in molti si rilevano anche segni di piccole fusioni e vengono frammentati in maniera molto minuta. Metalli che invece si trovano distanti vengono ugualmente sollecitati, ma non vengono frammentati in maniera così minuta come quelli che sono vicini alla carica.

Ha altresì precisato il consulente Vassale che per l'espletamento dell'attività di individuazione dei frammenti in questione si erano avvalsi anche dell'ausilio del tecnico della Fiat di Termini Imerese, al quale era stato richiesto per ogni reperto rinvenuto se fosse in grado di identificarlo e di indicare a quale parte della Fiat 126 potesse essere ricondotto.

Il teste Bellomonte Ciro ha confermato in dibattimento di avere presenziato e collaborato, fin dal pomeriggio del 20 luglio per circa una settimana, alle operazioni di ricerca e recupero di frammenti metallici riconducibili alla carrozzeria di una Fiat 126, della quale era stato in precedenza rinvenuto soltanto il blocco motore, precisando che nel corso di tali operazioni erano stati individuati moltissimi frammenti di lamiera di varia pezzatura, sicuramente di pertinenza di una Fiat 126, alcuni dei quali mostravano ancora il colore della vernice originaria che, a dire del teste, era quello della Fiat 126 Red, un rosso scuro.

Giova evidenziare sin da ora che, in esito agli accertamenti disposti dalla Corte nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 507 c.p.p., la Fiat Mains di Torino, con nota in data 16/11/1995 (v. all.32 vol. 10 dei riscontri effettuati dal Gruppo

Investigativo Falcone-Borsellino in evasione della delega conferita dalla Corte con ordinanza del 28/9/1995), ha comunicato che l'autovettura Fiat 126 recante il telaio n. ZFA1260008781619 ed il motore n. 9406531, al momento dell'uscita dalla fabbrica, risultava essere di colore rosso.

Risulta altresì, sempre dal resoconto dettagliato delle operazioni di sopralluogo effettuato in dibattimento dal col. Vassale, che nel corso di questa attività, in data 22 luglio, era stata rinvenuta dall'isp. Egidi e dal dr. Massari Alessandro della Polizia Scientifica di Roma, nel tratto antistante il porticato del palazzo sito al numero civico 61, sotto il vano bagagli di un'Alfa Romeo Giulietta ivi parcheggiata, che presentava segni di combustione per tutta la superficie della carrozzeria, una targa accartocciata, sporca ed annerita (v. per l'esatta indicazione del luogo di rinvenimento del reperto in questione mappa in allegato 3/5 della consulenza del P.M., dove il medesimo risulta contrassegnato dal n. 53, nonché foto 60 in allegato 3/2 alla stessa consulenza). Anche in questo caso l'isp. Egidi aveva provveduto a pulire la targa, rilevando i numeri in essa impressi, che risultavano ancora interamente leggibili, così come la sigla della città stampigliata a caratteri piccoli.

Il reperto in questione era stato poi consegnato alla dott.ssa Pluchino che lo aveva sottoposto a sequestro, redigendo il relativo verbale (v. p.v. di sequestro agli atti del fascicolo per il dibattimento) e comunicando poi i dati al personale della Mobile per gli opportuni accertamenti, dai quali era emerso che la targa in questione, la cui serie alfa numerica era PA 878659, si apparteneva all'autovettura Fiat 126, di proprietà di Sferrazza Anna Maria. Il furto di detta targa era stato denunciato la mattina del 20 luglio dall'odierno imputato Orofino Giuseppe, titolare, unitamente ai cognati Agliuzza Gaspare e Francesco Paolo di un'autocarrozzeria, sita alla via Messina Marine 94 di Palermo, presso cui l'autovettura della Sferrazza si trovava in quel periodo per riparazioni. Nella stessa circostanza, secondo quanto risultava dalla denuncia sporta (v. copia acquisita in atti), dall'autovettura erano state asportate entrambe le targhe anteriore e posteriore, nonché il contrassegno assicurativo e della tassa di circolazione.

Nel prosieguo erano stati altresì rinvenuti, nella zona retrostante il cratere dello scoppio, davanti al porticato dello stabile sito al numero civico 68, i resti di due schede elettroniche (trattasi dei reperti contrassegnati dalle sigle Q31, Q32 e Q33 nella mappa in allegato 3/5 della consulenza del P.M.; v. anche foto dal n. 65 al n. 75 in allegato 3/1 alla stessa consulenza), che, ad un primo sommario esame, apparivano parti di un apparato radioricevente per la trasmissione di impulsi codificati nel campo delle alte frequenze.

Le operazioni di ricerca erano proseguite fino al giorno 24 luglio e nel corso delle stesse erano stati rinvenuti, oltre a molti frammenti della carrozzeria e di

altre parti meccaniche della Fiat 126, anche altri reperti particolarmente significativi.

In particolare, nella zona circostante la scala di accesso al numero civico 21, erano stati rinvenuti, oltre a diversi pezzi di lamiera riconducibili alla Fiat 126, anche uno spezzone di circa 10 cm di cavo coassiale per radiofrequenze, recante un jack terminale usato per connessioni fra antenna e ricevitore nei sistemi radio, radar, ecc. (v. foto da n. 33 a 38 in allegato 3/1 alla consulenza). Detto cavo presentava effetti di annerimento superficiale da vampata di calore e sul jack terminale dei piccoli crateri da impatto di microschegge, che denotavano la vicinanza del reperto alla carica esplosiva.

A ridosso del muro perimetrale nell'area verde sita al termine di via D'Amelio, era stato rinvenuto un pezzo accartocciato della parte superiore del vano porta destra della Fiat 126, nel quale era serrato un tratto di cavo coassiale (contrassegnato dal n. 1 barrato nella mappa in allegato 3/5 alla consulenza; v. anche le foto dal n. 1 al n. 5 in allegato 3/2 alla consulenza stessa), eguale a quello con jack terminale rinvenuto sulla scala di accesso al numero civico 21. La presenza di detto cavo in un elemento strutturale della Fiat 126 dimostrava inequivocabilmente che sulla vettura era stato montato un impianto radio.

Nell'area privata adiacente l'ingresso al numero civico 19 era stata ancora rinvenuta una astina in acciaio inox lunga circa 18 cm, scorrevole dentro un tubetto metallico che presentava una estremità lacerata e schiacciata dallo scoppio ed era racchiuso in una guaina di gomma nera (trattasi del reperto contrassegnato dal n. 5 barrato da una x nella mappa in allegato 3/5 alla consulenza; v. anche foto nn. 50,51 e 52 in allegato 3/1 alla consulenza stessa). Si era ritenuto dai consulenti che l'astina in questione ben potesse funzionare da antenna a lunghezza variabile e accordabile nel campo delle UHF.

I reperti sopradescritti erano apparsi significativi, essendosi ipotizzato dagli Organi Investigativi che per l'attivazione della carica esplosiva potesse essere stato impiegato un sistema di radiocomando.

Infine l'intera zona teatro dell'attentato, liberata dalle carcasse della auto coinvolte, era stata spazzata ed i detriti raccolti e accuratamente setacciati presso i locali della Polizia Scientifica di Roma.

In tale contesto era stato tra l'altro recuperato un pezzo di lamiera recante la sigla alfanumerica FSC 400B\*12 8508 (v. dep. resa in dibattimento dal dr. La Barbera Salvatore).

Gli accertamenti successivamente esperiti, sul cui esito ha riferito in dibattimento il teste Militello Domenico, avevano consentito di appurare che tale pezzo di metallo si apparteneva ad un cerchione di autovettura. Era stato anche in questo caso interpellato il responsabile della Fiat Auto di Termini Imerese, il quale aveva dichiarato che quella sigla alfanumerica identificava in

particolare un tipo di cerchioni di produzione polacca, che venivano montati sulle Fiat 126 vecchio modello e cioè anteriori al 1988, in quanto dopo tale anno la sigla “FSC” era stata sostituita con la sigla “FS”.

Tutto il materiale selezionato presso i locali della Polizia Scientifica di Roma era stato poi consegnato ai consulenti per gli ulteriori accertamenti.

### **2.3- Gli esiti della consulenza balistico-esplosivistica; le indagini sperimentali e comparative eseguite dai consulenti.**

A seguito della preliminare ricognizione del luogo dell’attentato, i consulenti avevano provveduto a redigere planimetrie e disegni che rispecchiavano la situazione dell’area interessata allo scoppio all’atto del loro intervento. La documentazione in questione, corredata anche da materiale fotografico, che dà contezza reale degli effetti prodotti dall’esplosione, costituisce gli allegati 2/1 e 2/2 alla consulenza.

Dagli atti in parola risultava in particolare che lo scoppio si era verificato a circa mt. 2 a destra del cancello di ingresso al vialetto che conduce agli edifici siti ai numeri civici 19 e 21 (v. in particolare disegno n. 2 bis dell’allegato 2/2) e che l’esplosione aveva determinato l’uccisione del dr. Borsellino e di cinque uomini della sua scorta, i cui corpi erano stati rinvenuti nelle immediate vicinanze del punto di scoppio (v. planimetria n. 1 dell’allegato 2/2), la demolizione completa della Fiat 126 costituente il contenitore della carica e delle autovetture parcheggiate accanto alla stessa, alcune delle quali, in esito alla sollecitazione ricevuta, erano state proiettate a distanza dal punto di scoppio, cospicui danni alle altre auto posteggiate sempre in via D’Amelio in posizione più distante dal punto di scoppio (la situazione delle autovetture dopo l’esplosione è illustrata nella planimetria n. 1 e nelle foto riportate nell’allegato 2/2), ingenti demolizioni agli edifici ubicati sul lato destro e sinistro della via D’Amelio ed in particolare a quello più prossimo al punto di scoppio recante i numeri civici 19 e 21 (v. disegni nn. 2, 2 bis e 3 dell’allegato 2/2 e foto in allegato 2/2).

Sul terreno sottostante il punto di scoppio l’esplosione aveva determinato la formazione di un cratere avente forma di una calotta sferica con diametri di 2300 mm. e 2150 mm., profondo 340 mm.- Il cratere era quasi a cavallo del manto stradale e del marciapiede e presentava nella superficie interna una depressione avente larghezza di circa 230 mm e profondità di circa 100 mm., con andamento parallelo al marciapiede (v. disegno 1 dell’allegato 2/2 e foto nn. 3, 4, 8, 24, 25, 27 dello stesso allegato).

Era stata altresì operata dai consulenti una ricostruzione, sulla base dei danni riportati dalle vetture e delle indicazioni fornite dai Vigili del Fuoco, che dopo l’attentato avevano provveduto a spostare talune auto per potere intervenire più

agevolmente nell'area interessata, della originaria dislocazione delle auto stesse sulla carreggiata di via D'Amelio.

Tale ricostruzione, riportata nella planimetria n. 3 dell'allegato 2/1, risulta pienamente aderente alla realtà dei fatti, avendo nella più parte dei casi i legittimi proprietari confermato, nel corso del dibattimento, che le rispettive autovetture erano originariamente parcheggiate proprio nel sito individuato dai consulenti.

Nel prosieguo gli stessi consulenti, dopo avere esaminato nel dettaglio, sempre con l'ausilio del tecnico della Fiat, i reperti individuati come riconducibili alla Fiat 126, avevano assemblato i pezzi stessi su un telaio, riprodotto forma e dimensioni di una Fiat 126, per valutare la frammentazione indotta dall'esplosione sulla struttura dell'auto e verificarne la riproducibilità con prova di scoppio.

Ulteriori indagini erano state condotte sui campioni ottenuti dai lavaggi acetonicici dei reperti al fine di accertare la quantità e le specie esplosive impiegate.

In esito a tali accertamenti, condotti con estremo rigore scientifico e con diverse tecniche di analisi, le cui metodologie risultano dettagliatamente illustrate nella relazione scritta e negli allegati al cap. 4 della relazione stessa (su di esse hanno peraltro ampiamente riferito anche in dibattimento i consulenti Delogu e Cabrino), era stata individuata la presenza certa di tre specie esplosive: il T4 presente su dieci dei trentadue campioni esaminati (su 4 campioni il T4 risultava quantitativamente presente nell'ordine di alcune centinaia di nanogrammi), la pentrite individuata in otto campioni, in tre dei quali era presente a livelli di parecchie centinaia di nanogrammi, il tritolo era presente su sei campioni, ma solo in due campioni raggiungeva quantità di qualche centinaio di nanogrammi. Era stata altresì rilevata la presenza di dinitrotoluene in quattro campioni, due dei quali lo contenevano in quantità superiori al centinaio di nanogrammi (i consulenti hanno tuttavia spiegato in dibattimento che quest'ultima specie esplosiva potrebbe anche provenire dalla decomposizione del tritolo), di nitroglicerina in due campioni e di nitroglicole in un solo campione.

In considerazione della diffusione e dei livelli quantitativi delle specie esplosive presenti sui reperti e tenuto conto del fatto che la stragrande maggioranza degli esplosivi che contengono T4 o pentrite sono del tipo plastico, si riteneva dai consulenti che la carica contenuta nel vano portabagagli della Fiat 126 fosse costituita in gran parte da due plastici, l'uno a base di pentrite e l'altro a base di T4, oppure dal solo SEMTEX-H, che contiene entrambe tali specie esplosive, ed in minima parte da saponette di tritolo, collocate

verosimilmente sopra al plastico insieme a poche cartucce di esplosivo per usi civili del tipo gelatinato o pulverulento-nitroglicerinato.

Si segnalava peraltro dai consulenti che il plastico denominato semtex-h è un esplosivo di produzione cecoslovacca, fabbricato in pani del peso di 2,5 Kg per impieghi civili in miniere e cave in funzione di detonatore e che l'uso e la detenzione illegale di semtex-h da parte di grosse organizzazioni terroristiche e criminali era stato rilevato frequentemente negli ultimi quindici anni anche in Italia: l'uso di T4 e pentrite era stato accertato ad es. nel caso dell'attentato al rapido 904 ed anche in quella circostanza si era ipotizzato l'impiego di Semtex che accoppia appunto le due specie esplosive dianzi indicate; grossi quantitativi di tale plastico erano stati sequestrati nel 1985 in una villa di Rieti nella disponibilità del noto esponente mafioso Pippo Calò.

Il peso della carica era stato determinato dai consulenti in 90 Kg circa, sulla base di calcoli matematici effettuati tenendo conto del volume del cratere generato dall'esplosione e delle demolizioni prodotte sul muretto di recinzione del vialetto che conduce agli edifici recanti i nn. civici 19 e 21 e sui muri perimetrali degli edifici medesimi prospicienti su via D'Amelio.

Gli stessi consulenti hanno precisato in dibattimento, a specifica richiesta, che un tale quantitativo di esplosivo con il sistema di innesco e l'eventuale sistema di attivazione della carica era pienamente compatibile con le dimensioni del vano bagagli della Fiat 126, se si fosse tolta la ruota di scorta. Ciò che nella specie si era certamente verificato ed era comprovato, a giudizio dei consulenti, dalle caratteristiche del cratere ed in particolare da quella depressione osservabile sul fondo dello stesso, orientata parallelamente al marciapiede. Hanno chiarito infatti i medesimi tecnici che il vano portabagagli della Fiat 126 ha una sezione orizzontale; se si toglie per aumentarne la capacità di carico la ruota di scorta, assume una forma ad L. La forma ad L in esplosivistica è la forma tipica delle cariche cave che consentono di indirizzare l'esplosione in un dato punto. Nella specie l'effetto di questa direzionalità della carica, che gli attentatori non avevano molto probabilmente previsto nè voluto, essendosi limitati ad asportare la ruota di scorta al solo fine di poter utilizzare per la costipazione dell'esplosivo la totalità del vano risultante, aveva determinato quell'ulteriore scavo sul fondo del cratere, riscontrato dai consulenti anche nel cratere prodotto a seguito delle prove di scoppio.

Al fine di verificare i dati ottenuti sul peso della carica, il punto di collocazione della stessa nell'autovettura e la riproducibilità, in base al tipo di esplosivo identificato dalle analisi sui reperti, della frammentazione subita dall'autovettura e della conseguente proiezione dei pezzi maggiori, i consulenti avevano infatti eseguito tre diverse prove di scoppio utilizzando cariche di peso crescente. Nella prima prova erano stati sistemati 50 Kg di esplosivo gelatinato



in un contenitore in lamierino metallico sollevato dal terreno (per riprodurre le condizioni della carica all'interno della 126) e posizionato sul manto stradale in corrispondenza di un tratto di marciapiede. Provocato lo scoppio, mediante il lancio del segnale radio da una postazione sita a circa 300 mt. dalla carica, avevano riscontrato che il cratere originato nel terreno sottostante il punto di scoppio aveva parametri inferiori a quello rilevato in via D'Amelio ed inoltre che l'esplosione aveva provocato la demolizione del corrispondente tratto di marciapiede per una estensione eccessiva verso l'interno. Nella seconda prova erano stati impiegati 75 kg. di esplosivo ed il contenitore dello stesso era stato collocato sul manto stradale alla distanza di cm. 40 dal marciapiede. Le dimensioni del cratere ricavato denunciavano che il peso della carica utilizzata nella prova era ancora inferiore a quello della carica impiegata nell'attentato, mentre corretta risultava la sua collocazione rispetto al marciapiedi. Nella terza prova erano stati collocati 90 kg. di esplosivo plastico nel bagagliaio di una Fiat 126, previa asportazione della ruota di scorta. L'autovettura era stata parcheggiata a pettine con la parte anteriore in corrispondenza del marciapiede ed in modo che il baricentro della carica nel portabagagli distasse approssimativamente 50 cm. dal bordo del marciapiede. L'esplosione aveva determinato la frammentazione della vettura in pezzi di varie dimensioni (taluni dei quali recavano ancora il colore originario v. ad es. foto 35, 36, 45, 50,52,53, 54 in allegato 6/8 alla consulenza), che erano stati proiettati intorno al punto di scoppio per un raggio di circa 160 mt., e lo scavo di un cratere sul fondo stradale sottostante il punto di scoppio, avente forma di una calotta approssimativamente sferica con diametro massimo di 2600 mm., diametro minimo di 2300 mm. e profondità massima di 330 mm.- Lo stesso presentava inoltre nell'area sottostante la zona mediana del portabagagli una profonda depressione con andamento parallelo al marciapiede.

Le successive comparazioni eseguite dai consulenti avevano evidenziato che il cratere originato dalla terza prova di scoppio aveva parametri dimensionali e morfologici sovrapponibili a quelli del cratere rilevato in via D'Amelio, ivi compresa la depressione dianzi indicata e la mancata frammentazione minuta degli strati superficiali del terreno.

Anche per quanto attiene ai frammenti della autovettura erano stati effettuati dai consulenti degli esami comparativi. A tal fine i consulenti avevano dapprima proceduto a mappare sul terreno i frammenti stessi, rilevando che la loro proiezione aveva interessato per la maggior parte il settore posteriore dell'autovettura ed in misura inferiore i settori laterali ed anteriore. Successivamente i frammenti stessi erano stati confrontati con quelli di reperto, sia sotto il profilo numerico, sia per quanto atteneva alla pezzatura ed alle direzioni di proiezione. Dalla comparazione erano emerse molteplici analogie ed

in particolare: il motore della vettura utilizzata per le prove di scoppio presentava demolizioni sovrapponibili a quelle del motore di reperto ed anche la proiezione subita era simile (settore posteriore della vettura a circa 15 MT. dalla stessa), erano in esso ancora leggibili anche i numeri di identificazione, i frammenti rinvenuti sul fondo del cratere erano dello stesso tipo e pezzatura di quelli recuperati nel cratere di via D'Amelio. Successivamente i consulenti avevano provveduto a riassembleare su un telaio all'uopo predisposto i frammenti della 126 recuperati dopo la prova di scoppio. La struttura così ottenuta era stata confrontata con quella realizzata con l'assemblaggio dei reperti di via D'Amelio e da tale comparazione era emersa una sostanziale corrispondenza nella frammentazione delle due autovetture.

Tutta l'attività connessa alle prove di scoppio ed alle conseguenti comparazioni effettuate dai consulenti risulta documentata fotograficamente (v. allegati al cap. 6 della consulenza) ed attraverso le riprese filmate che la Corte ha visionato in aula nel corso dell'esame dei consulenti, così constatando de visu la sussistenza delle asserite corrispondenze fra il materiale ottenuto a seguito delle prove sperimentali ed il materiale di reperto.

Nel corso del controesame condotto dai difensori i consulenti hanno dato peraltro ampia contezza delle modalità e dei tempi necessari per il confezionamento della carica, la messa in opera della stessa nel vano portabagagli dell'autovettura, la sistemazione dell'antenna ed il collegamento della stessa alla ricevente, l'installazione dei detonatori ed il collegamento degli stessi, le eventuali prove di funzionamento e l'occultamento della radio, precisando che per l'esecuzione di dette operazioni non si richiedono competenze altamente specialistiche, essendo sufficiente una certa esperienza pratica in materia di esplosivi ed un minimo di conoscenze nel campo delle radioriceventi.

A specifica domanda della difesa gli stessi consulenti hanno altresì chiarito in dibattimento che la circolazione dell'autovettura per le vie cittadine con la carica già innescata non esponeva il suo conducente a gravi rischi. L'esperienza acquisita in esito a prove sperimentali effettuate dagli stessi consulenti dimostrava infatti che era necessario un doppio urto perchè i detonatori esplodessero. Pur sussistendo quindi in astratto un generico pericolo per il conducente dell'autobomba, il rischio in concreto era alquanto limitato, potendosi l'esplosione dei detonatori verificare solo nel caso in cui l'autovettura fosse stata coinvolta, durante il tragitto per raggiungere il luogo dell'attentato, in un grave incidente stradale.

### 2.3.1. Le risultanze della consulenza espletata dai tecnici dell'F.B.I.

A conclusioni sostanzialmente analoghe a quelle sopra richiamate sono pervenuti i tecnici dell'F.B.I., Barrett John, Genovese Joseph ed Heckman Robert, ai quali è stato conferito dall'Autorità Inquirente, nella fase delle prime indagini, autonomo incarico di consulenza, sul cui esito i medesimi hanno riferito all'udienza dibattimentale del 17/5/1995.

In tale sede i predetti consulenti hanno dichiarato di essere intervenuti sul luogo della strage il giorno 21/7/1992, a seguito di comunicazione telefonica del Console Generale, che aveva ricevuto una richiesta di assistenza tecnica dell'F.B.I. da parte della magistratura italiana, e di aver collaborato con il col. Vassale e la Polizia Italiana per cercare di ricostruire l'originaria posizione dei veicoli che si trovavano parcheggiati in via D'Amelio al momento dell'esplosione; ciò al fine di identificare il luogo dove si trovava il veicolo contenente l'esplosivo, che era stato individuato, sulla base del blocco motore rinvenuto prima del loro intervento, in una Fiat 126, di cui era stato denunciato il furto due settimane prima del delitto.

Hanno inoltre riferito gli stessi tecnici di avere partecipato alle operazioni di ricerca e recupero dei reperti fino al giovedì 23 luglio e di avere anche eseguito in loco, mediante l'impiego di uno spettrometro, una preliminare analisi su taluni campioni del materiale repertato (selezionati in base al fatto che gli stessi presentavano i tipici effetti dell'esplosione), al fine di identificare le specie esplosive utilizzate. Da tale indagine era emersa la presenza sulla più parte dei campioni esaminati di RDX . Tale presenza era stata confermata in tre reperti, indicati con le sigle Q46, Q69 e Q72, dalle successive e più approfondite analisi effettuate dai medesimi consulenti negli Stati Uniti.

Il dato in questione non contrasta, a giudizio della Corte, con le risultanze cui sono pervenuti i consulenti italiani che hanno individuato su taluni dei campioni esaminati anche residui di pentrite.

Va tenuto conto, invero, del fatto che, mentre i tecnici dell'F.B.I. hanno condotto le loro indagini impiegando un'unica metodica di analisi (cromatografia a gas accoppiata alla rivelazione mediante spettrometria di massa), i consulenti italiani hanno invece analizzato i reperti con diverse tecniche e presso laboratori differenti.

I campioni sono stati infatti analizzati presso i laboratori del C.C.I.S. dapprima mediante la tecnica della gascromatografia con rivelazione mediante spettrometria e successivamente per via cromatografica in fase liquida con rivelazione per assorbimento di luce ultravioletta. Con le stesse metodiche i reperti sono stati analizzati successivamente presso i laboratori della Direzione della Polizia Scientifica di Roma. I campioni più significativi sono stati poi consegnati al Forensic Explosives Laboratory della Defence Research Agency

inglese per l'esecuzione di analisi di conferma mediante gascromatografia accoppiata a rivelazione per chemiluminescenza.

I consulenti italiani hanno spiegato nell'ambito della loro relazione che l'impiego di queste ulteriori tecniche di analisi ed in particolare della cromatografia liquida si giustifica, pur essendo questa una metodica meno sensibile ed accurata, per quanto attiene alla determinazione qualitativa delle specie esplosive, della gascromatografia, in quanto quest'ultima, dovendo ricorrere alla gassificazione del campione, induce delle decomposizioni termiche che determinano la scarsa o nulla rilevabilità di alcune specie esplosive particolarmente termolabili, quali l'RDX e la pentrite.

A questa stregua ben può spiegarsi, a giudizio della Corte, la mancata rilevazione della pentrite nei campioni esaminati dai tecnici dell'F.B.I., tanto più se si considera che la presenza di tale specie esplosiva è stata accertata dai consulenti italiani su un numero di campioni molto limitato (8 su 32) ed a livelli quantitativi non certo cospicui (solo su 3 campioni la pentrite era presente a livello di parecchie centinaia di nanogrammi).

Gli stessi tecnici dell'F.B.I. hanno d'altra parte riconosciuto in dibattimento che il fatto che siano state trovate sui reperti soltanto tracce di RDX, non esclude che anche altre specie esplosive potessero essere presenti.

Quanto alle possibilità di impiego dell'RDX, i consulenti dell'F.B.I. hanno spiegato che tale tipo di esplosivo può essere usato da solo, ma più comunemente negli Stati Uniti viene utilizzato in un composto plastico denominato C4, destinato principalmente ad impieghi militari, confermando altresì che lo stesso può trovarsi anche in una miscela costituita da RDX (T4) e PETN (pentrite), che prende il nome di Sentex.

Il peso dell'esplosivo impiegato nell'attentato è stato stimato dai consulenti, sulla base della dimensioni del cratere provocato dallo scoppio e dei danneggiamenti complessivamente cagionati, in un minimo di 50 libbre (intorno ai 25 Kg).

Nel corso del controesame condotto dalla difesa i consulenti hanno poi precisato che l'eventuale impiego di un quantitativo superiore, ben possibile nella specie, non avrebbe provocato danni più significativi di quelli riscontrati sul motore di reparto ed avrebbe ugualmente consentito di rilevare i numeri di identificazione del motore. Il consulente Heckman ha riferito di avere personalmente constatato tale possibilità, avendo partecipato alle indagini in merito ad un attentato nel quale erano stati utilizzati ben 1500 libbre di esplosivo collocate all'interno di un furgone : anche in quel caso erano stati recuperati molti dei componenti dell'automezzo ed erano ancora leggibili i numeri di identificazione del veicolo.

Hanno infine escluso i tecnici dell'F.B.I. che, nella specie, l'esplosivo potesse trovarsi a contatto con il manto stradale ed altresì che l'esposizione dell'autovettura impiegata come contenitore della carica ad una temperatura elevata (la domanda era stata formulata con riferimento alla temperatura di 40 gradi) potesse influenzare il grado di pericolosità dell'esplosivo, in quanto per rendere più sensibile l'RDX occorrerebbe, a giudizio dei consulenti, una temperatura prossima a quella di combustione, così confermando anche su questi punti i giudizi espressi dai tecnici italiani.

### 2.3.2 - I rilievi del consulente della difesa

Non appaiono d'altra parte condivisibili, a giudizio della Corte, i rilievi formulati, in ordine agli accertamenti di tipo balistico-esplosivistico espletati dal P.M., dal consulente della difesa, prof. Ugolini nel corso della deposizione resa all'udienza del 25/7/1995.

In tale sede il consulente ha anzitutto rappresentato alla Corte di aver rilevato, dalla osservazione delle riprese videoregistrate effettuate dalla Polizia Scientifica nell'immediatezza dei fatti, la presenza sulla fiancata destra dell'Audi 80, che si trovava parcheggiata al centro della carreggiata di via D'Amelio, di squarci della lamiera con andamento dal davanti verso il dietro e dal basso verso l'alto, dovuti all'impatto di schegge tangenziali che non potevano provenire, a suo giudizio, dall'ordigno esploso innanzi al civico 19, in quanto l'Audi 80 non esponeva tale fiancata al civico 19, bensì quella opposta. Analogamente, a giudizio del consulente della difesa, non potevano imputarsi all'impatto delle schegge provenienti dallo scoppio avvenuto sul marciapiedi innanzi al civico 19 i fori e le deformazioni rilevati sulla fiancata posteriore sinistra della Giulietta, parcheggiata dal lato dello stabile sito al civico 68, in quanto tale parte della vettura era coperta dalla presenza dell'Audi 80, per cui le microschegge avrebbero dovuto trapassare prima la carrozzeria di questa autovettura, ma in tal caso avrebbero perso velocità e non avrebbero potuto provocare quelle deformazioni e quei fori sulla Giulietta.

Ha ancora sottolineato il consulente che in taluni videogrammi delle riprese effettuate dalla Polizia Scientifica risultava altresì evidente la presenza, in prossimità della ruota anteriore destra dell'Audi 80, di una escavazione sul piano stradale, avente tutte le caratteristiche di un cratere. Tutto ciò lo aveva portato a ritenere che, oltre alla carica esplosa nel sito individuato dai consulenti del P.M., vi fosse anche un secondo ordigno, del quale peraltro vi era traccia in taluni videogrammi sempre della Scientifica (il consulente segnalava in particolare alla Corte la stampa di un videogramma allegata alla relazione scritta sub. n. 21, nella quale era ben visibile la presenza di un corpo avente, a suo giudizio, le caratteristiche di un fondo di bombola di gas g.p.l. da 5 Kg.),

posizionato alla base della ruota anteriore destra dell'Audi 80, a contatto con il manto stradale.

L'esplosione di tale secondo ordigno, attivato probabilmente a mezzo di un ricevitore acustico sollecitato dal primo scoppio, avrebbe, a giudizio del consulente, determinato, oltre alla formazione del cratere di che trattasi, anche la proiezione di schegge, dovute alla frammentazione della bombola, che avrebbero impattato contro la fiancata destra dell'Audi 80, provocando sulla sua superficie quei fori di striscio rilevati, e contro il lato sinistro della Giulietta, sprigionando altresì un'onda d'urto che aveva deformato in maniera rilevante la fiancata sinistra della stessa Giulietta.

Le schegge provenienti da questo secondo ordigno avrebbero, ad avviso del consulente, molto probabilmente investito anche l'agente Cusina, cui era verosimilmente riferibile quella notevole traccia ematica, evidenziata in prossimità della Cromo azzurra nella planimetria redatta dal Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Palermo, come comproverebbe il fatto che il cadavere del Cusina risultava attinto da diverse schegge nella parte posteriore alta del tronco e non aveva subito il depezzamento degli arti inferiori. Ciò lascerebbe supporre, a giudizio del consulente, che l'agente Cusina sia stato attinto anche da uno sciame di schegge trafilate a fianco ed attraverso l'Audi 80 e provenienti proprio dallo scoppio originato dall'ordigno che trovavasi in prossimità di detta autovettura, tanto più se si pensa che l'agente Cusina trovavasi, al momento dell'esplosione in prossimità della Fiat Cromo celeste targata PA 889985 e quindi fuori dal raggio di letalità dell'ordigno esplosivo collocato innanzi al civico 19, ma nel raggio di letalità dell'ulteriore ordigno individuato dal consulente.

Le suddette considerazioni svolte dal prof. Ugolini non possono, ad avviso della Corte, condividersi sia perchè in contrasto con i dati emersi in esito alle sperimentazioni compiute dai consulenti del P.M., di cui il Collegio ha avuto piena contezza attraverso la visione in aula della cassetta contenente le relative riprese videoregistrate, sia perchè fondate su dati obiettivi erronei, sia infine perchè incompatibili con quei canoni di razionalità e logicità che di norma presiedono a tutti i comportamenti umani, tanto più se delittuosi.

Più volte richiesto di precisare dove l'ipotetico ordigno sarebbe stato collocato dagli attentatori, il consulente ha dichiarato che lo stesso molto verosimilmente era posizionato a contatto con il manto stradale, in prossimità della ruota anteriore destra dell'Audi 80, nello stesso luogo dove poi si era generato il cratere.

Non v'è chi non veda l'assurdità di una tale scelta da parte degli attentatori, che avrebbe potuto pregiudicare il buon esito del programma criminoso, essendo un ordigno delle dimensioni di una bombola di gas, posizionato al centro della

carreggiata, ben visibile non soltanto al personale di scorta che avesse proceduto a preventiva bonifica dei luoghi, ma anche a chiunque si fosse trovato a transitare in quel sito.

I consulenti del P.M., nel corso della successiva audizione all'udienza del 30/11/1995, hanno d'altra parte riferito che una bombola di gas, allorchè viene innescata con una carica, si collassa, generando pochissime schegge grossolane a basse velocità, e non determina la formazione di alcun cratere nel luogo dove è collocata, fornendo peraltro dimostrazione di tale loro assunto mediante consegna di una cassetta (che è stata visionata in aula ed acquisita agli atti del procedimento), contenente la videoregistrazione di una prova di scoppio, effettuata dai medesimi consulenti impiegando una bombola di gas da kg.10, innescata con una carica di 160 gr. di C4 plastico.

Non si comprende, peraltro, nella ricostruzione del consulente della difesa perchè mai le schegge provenienti da questo secondo ordigno avrebbero investito soltanto la fiancata posteriore destra dell'Audi 80 e non anche la parte anteriore della stessa fiancata e la carrozzeria della medesima autovettura nella zona circostante la ruota anteriore destra, che erano le parti più prossime al presunto punto di scoppio. Tali parti, come è possibile rilevare dalle foto allegate sub nn. 21 e 27 alla consulenza del prof. Ugolini, risultano invece perfettamente integre. Ciò vieppiù conferma la fondatezza dell'assunto dei consulenti del P.M., secondo cui le perforazioni presenti sulla fiancata destra dell'Audi sarebbero piuttosto dei fori di uscita (la lamiera della fiancata destra, in corrispondenza dei fori di che trattasi presentava infatti gli orli rovesciati verso l'esterno), da ricondurre a schegge originate dall'esplosione dell'ordigno collocato sulla Fiat 126, che avrebbero attraversato completamente l'Audi. I medesimi consulenti hanno peraltro sottolineato che le schegge provenienti dall'esplosione della Fiat 126 ben potevano attraversare entrambe le fiancate dell'Audi, che erano costituite da lamiere dello spessore di 0,6 millimetri, rappresentando che nella prova di scoppio effettuata a Sassetta talune schegge generate dall'esplosione della Fiat 126 avevano attraversato il guard-rail, opposto al punto di scoppio, che presentava uno spessore di 3,5 mm.

Tale ricostruzione appare, a giudizio della Corte, vieppiù convincente, in quanto dà anche contezza della rilevata assenza di lesioni alla parte anteriore della fiancata destra dell'Audi. La posizione a spina di pesce in cui era parcheggiata l'autobomba ha determinato infatti una proiezione delle schegge originate dall'esplosione secondo una certa angolazione pari alla stessa inclinazione che aveva l'autovettura rispetto al marciapiedi. Ciò spiega le perforazioni presenti sulle fiancate posteriori dell'Audi che, trovandosi nella stessa traiettoria angolata, sono state maggiormente attinte rispetto alle zone

anteriori, meno esposte al raggio di proiezione delle schegge stesse (v. planimetria allegata sub. n. 33 alla stessa consulenza del prof. Ugolini).

Anche per quanto attiene alle lesioni riscontrate sul cadavere del Cusina, ad avviso della Corte non vi sono ragioni per ritenere che le stesse siano riconducibili alle schegge provenienti dallo scoppio di un presunto secondo ordigno.

Va anzitutto evidenziato che, contrariamente a quanto si assume dal prof. Ugolini, i frammenti metallici recuperati in esito all'esame autoptico del Cusina si trovavano tutti nella parte anteriore del corpo ed in particolare alla regione mammaria destra, alla regione anteriore del collo, alla regione inguinale sinistra, all'interno del torace lato sinistro, sulla cute degli arti inferiori (cfr. pag. 38 vol. I dei rilievi tecnici eseguiti dalla Polizia Scientifica), in zone quindi comunque non esposte al raggio di azione delle schegge provenienti dal cd. secondo ordigno.

D'altra parte risulta evidente, dall'osservazione delle foto del cadavere del Cusina effettuate dalla Polizia Scientifica (v. foto da n. 93 a n. 100 in vol.4 dei rilievi della Polizia Scientifica), così come dal materiale fotografico prodotto in sede di esame autoptico, che i fenomeni di lesività e traumatismo interessavano essenzialmente la parte anteriore del corpo del Cusina e non invece la parte posteriore, nella quale si osservavano soltanto macchie ematiche non imputabili comunque a ferite in loco ed un'area di annerimento diffuso alla coscia destra.

Quanto poi alla osservazione del consulente, secondo cui, poichè il Cusina si sarebbe comunque trovato al di fuori del raggio di letalità dell'ordigno individuato dai consulenti del P.M., non si giustificerebbe quell'ampia traccia ematica, verosimilmente riconducibile allo stesso, che documenterebbe la presenza sul corpo del Cusina di ferite mortali, non altrimenti spiegabili, se non per effetto dell'azione lesiva delle schegge provenienti dall'ordigno collocato in prossimità dell'Audi 80, va rilevato che il raggio di letalità, individuato in mt. 6 dai consulenti del P.M. attiene unicamente all'effetto dell'onda d'urto e non anche all'azione delle schegge generate dalla frammentazione dell'autobomba, la cui proiezione con effetti lesivi anche mortali si estende ben al di là del raggio di letalità indicato dai consulenti (su tale circostanza anche il prof. Ugolini ha mostrato di concordare).

Orbene dalle risultanze della perizia autoptica acquisita in atti è emerso che il decesso dell'agente Cusina è stato determinato non tanto dalle lesioni legate all'onda d'urto, pure riscontrate, bensì proprio da lesioni da schegge, prodotte in particolare da un grosso frammento metallico che era penetrato a livello della faccia anteriore del collo ed aveva risalito tutti quanti gli organi del collo sino a livello del pavimento linguale (v. anche dep. resa in dibattimento dai consulenti medico-legali Procaccianti Paolo e Milone Livio). E non vi è dubbio che il



frammento metallico che ha prodotto tali effetti mortali ben poteva provenire dalle schegge originate dall'ordigno esploso innanzi al civico 19, alla cui vista il Cusina era interamente esposto, in quanto si trovava, secondo quanto ha riferito il collega Vullo Antonino, sopravvissuto alla strage, proprio davanti alla autovettura da lui condotta, dalla quale era appena sceso (trattasi della Fiat Croma celeste targata PA 889985) e quindi nella traiettoria di proiezione delle schegge provocate dallo scoppio, ancorchè non nell'ambito del raggio di letalità dell'onda d'urto sprigionata dall'esplosione. E del resto il Cusina, non soltanto non ha riportato il depezzamento degli arti, ma non è neanche deceduto sul posto, molto probabilmente per via del fatto che il medesimo si trovava ad una distanza maggiore dal punto di scoppio rispetto a quella degli altri suoi colleghi. Risulta infatti dalle testimonianze in atti che il Cusina era ancora in vita all'atto dei primi interventi ed è stato quindi soccorso e trasportato presso un vicino nosocomio, l'Ospedale di Villa Sofia, dove è tuttora deceduto. Ciò che varrà sicuramente a dissipare i dubbi prospettati dal consulente Ugolini, il quale non ha mancato di evidenziare che, nè dalle planimetrie redatte dai consulenti del P.M., nè dai rilievi effettuati dal personale della Polizia Scientifica, è dato rilevare il luogo ove è stato rinvenuto il cadavere del Cusina.

Alla stregua delle considerazioni dianzi esposte, prive di fondamento si ritengono tutte le argomentazioni addotte dal prof. Ugolini a comprova della asserita presenza in via D'Amelio di un secondo ordigno, ove si consideri tra l'altro che, a giudizio dei consulenti del P.M., quel frammento esistente in prossimità della ruota destra dell'Audi 80 nel quale il prof. Ugolini ha ritenuto di individuare un fondo di bombola, con tutta probabilità è invece la calotta parabolica del faro destro dell'Audi 80 e lo stesso cratere, la cui formazione il consulente della difesa ha attribuito all'esplosione del secondo ordigno, non ha le caratteristiche di un vero e proprio cratere, ma è soltanto una escavazione prodotta dal cerchione della ruota anteriore destra dell'Audi, che ha strisciato sull'asfalto nel momento in cui la stessa auto ha subito uno spostamento per effetto dell'esplosione oppure ad opera dei Vigili del Fuoco che hanno prestato i primi soccorsi.

Il prof. Ugolini ha poi ulteriormente segnalato la inidoneità a fini comparativi delle prove di scoppio effettuate dai consulenti del P.M., rappresentando che dette sperimentazioni sarebbero state condotte in condizioni oggettive sostanzialmente differenti da quelle esistenti in via D'Amelio al momento dell'attentato.

Non si sarebbe in particolare tenuto conto delle differenti condizioni atmosferiche e specificamente della diversità di temperatura esistente nel luogo ove sono state eseguite le prove pratiche rispetto a quella mediamente registrata a Palermo nelle ore diurne del mese di luglio, oscillante, secondo i dati rilevati

dalle pubblicazioni ufficiali del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica, tra un minimo di 21,6° ed un massimo di 30,5°, con punte massime nelle ore più calde (ore 13.00-15.00) di 40, 3°.

In proposito il consulente ha evidenziato che l'esposizione della Fiat 126 contenente l'esplosivo al calore da irraggiamento solare per un'intera giornata ha sicuramente determinato delle alterazioni dello stato fisico e chimico dell'esplosivo che hanno certamente influito sul rendimento dello stesso: il plastico infatti, superata una certa temperatura, perde la propria adesività, si fluidifica e tende, per gravità, a scendere verso le zone più basse e ciò nella specie avrebbe potuto conferire alla carica, ormai interamente costipata nel vano portaruote della vettura e priva di zone d'aria intermedie, un maggiore effetto; d'altra parte i detonatori che hanno una certa massa tendono anch'essi a scendere verso il basso, annegando nell'esplosivo ormai fluidificato ed in conseguenza di ciò la carica avrebbe convogliato la maggior parte dell'energia di scoppio verso l'alto.

Avrebbero inoltre i consulenti del P.M. omissis di valutare adeguatamente le condizioni dei luoghi teatro dell'attentato (e conseguentemente di riprodurle in sede di prove pratiche), con particolare riguardo alla struttura del terreno del piano stradale e del cordolo del marciapiede interessato allo scoppio, alla presenza nelle immediate adiacenze del luogo ove si era verificato lo scoppio di una grata metallica, che deponiva per l'esistenza di condutture di acqua o di altro genere e conseguentemente per la discontinuità del terreno sottostante.

Anche questi ulteriori rilievi formulati dal prof. Ugolini appaiono privi di consistenza alla luce delle considerazioni svolte dai consulenti del P.M. all'udienza del 30/11/1995.

I consulenti del P.M. hanno infatti dimostrato, mediante prova pratica, di cui hanno prodotto alla Corte idonea documentazione, che, contrariamente a quanto riferito dal prof. Ugolini, il plastico C4, portato fino alla temperatura di 68° in stufa, mantiene la stessa consistenza che ha a temperatura ambiente e non si fluidifica affatto e che in tale condizione di surriscaldamento i detonatori rimangono nella stessa posizione in cui erano stati sistemati a freddo, di talchè, se anche la Fiat 126 fosse rimasta esposta ai raggi del sole per molte ore, non si sarebbe potuto verificare quell'effetto di fluidificazione dell'esplosivo e di annegamento dei detonatori rappresentato dal prof. Ugolini.

Hanno peraltro precisato i consulenti che il campo delle temperature di impiego del plastico C4 è compreso fra -40 e +70°C, esprimendo le proprie perplessità anche sulla possibilità che nel portabagagli della Fiat 126 possa essere stata raggiunta la temperatura di 60° C. Perplessità questa che appare, a giudizio della Corte, pienamente legittima, ove si consideri che se l'assorbimento di calore per l'esposizione di una qualsiasi autovettura

all'irraggiamento solare dovesse effettivamente comportare un innalzamento della temperatura a livelli superiori ai 70° ( si rammenti che la sperimentazione eseguita dai consulenti del P.M. è consistita nell'inserire il plastico in una stufa, portandolo fino alla temperatura di 68°C), non potrebbero resistere neanche molte delle plastiche che formano i componenti interni dell'auto e chi entrasse nell'abitacolo certamente si ustionerebbe.

Va peraltro rammentato che nella specie non vi è prova del fatto che la Fiat 126 sia rimasta sul posto dove avvenne l'esplosione "dal sorgere del sole fino alla calura meridiana" come affermato dal prof. Ugolini. Se anche così fosse, non può comunque ritenersi che la vettura in questione sia stata per tutta la giornata esposta ai raggi del sole. Ha riferito infatti in dibattimento il teste Moscuza Giuseppe che quella domenica 19 luglio, nel fare rientro nella propria abitazione intorno all'ora di pranzo, aveva cercato di parcheggiare la propria autovettura dal lato dei civici 19 e 21, proprio perchè a quell'ora da quel lato c'era l'ombra.

I consulenti del P.M. hanno inoltre chiarito che la grata del chiusino cui ha fatto riferimento il prof. Ugolini si trovava in realtà a circa 1,5 mt dal bordo del cratere ed inoltre che il cratere non presentava alcuno sfondamento di condutture ad esso sottostanti, di talchè può ritenersi che la grata ed i condotti annessi non abbiano avuto alcuna influenza nella formazione del cratere, sia sotto il profilo delle sue dimensioni che sotto quello della sua forma. Hanno altresì precisato di aver ritenuto del tutto inutile l'esecuzione di una stratigrafia del terreno, anche perchè il cratere, che è stato manualmente ripulito fino ad individuare la linea di separazione fra il terreno in esso ricaduto e la parte di terreno compressa dall'onda d'urto, aveva una profondità di poche decine di centimetri ed interessava soltanto l'asfalto superficiale, la massicciata ed uno strato di 5-10 cm. di terreno sottostante la massicciata. Lo stesso non recava peraltro sul fondo segni (quali fori di entrata) di conficcamento di schegge in profondità.

Hanno peraltro evidenziato i consulenti che le prove di scoppio avevano unicamente lo scopo di verificare sperimentalmente, sulla base del cratere e della frammentazione osservata sulla Fiat 126 (cioè di quegli elementi più direttamente esposti all'azione della carica), la bontà delle risultanze ricavate dai calcoli e delle deduzioni effettuati in ordine al peso della carica esplosiva ed alla sua dislocazione nell'autovettura e non già di determinare con esattezza il peso della carica stessa. Gli stessi consulenti hanno infatti sottolineato che il risultato del calcolo del peso di carica sulla base delle demolizioni che la sua esplosione ha originato è sempre approssimativo, qualunque sia il sistema di calcolo impiegato, in quanto i parametri che influenzano tale computo sono innumerevoli e quasi mai tutti quantificabili (vi rientra per es. anche la percentuale degli esplosivi costituenti la carica e la loro dislocazione in essa). In

ragione di che tutti i parametri indicati dal prof. Ugolini per evidenziare differenze tra le condizioni della prova di scoppio e quelle dell'attentato erano ininfluenti per i fini propostisi dai consulenti e comunque tali da indurre indeterminazioni comprese entro i margini di approssimazione che sono inerenti sia ai calcoli sia alle prove pratiche per la individuazione del peso di carica.

E' stata altresì contestata dal consulente della difesa l'attendibilità delle risultanze dell'attività di ricerca dei residui esplosivi espletata dai consulenti del P.M.-

Il prof. Ugolini ha in particolare sottolineato che l'attività in parola è stata condotta unicamente sui reperti riconosciuti come riconducibili alla Fiat 126, che i reperti stessi sono stati ampiamente manipolati in loco senza le opportune cautele, con conseguente possibilità di contaminazione. Il medesimo consulente ha peraltro rilevato che i reperti hanno subito un'azione di dilavamento da parte del carburante fuoriuscito dai serbatoi delle autovetture circostanti, in ragione di che i risultati della ricerca dei residui esplosivi effettuata dai consulenti del P.M. non possono ritenersi affidabili, in quanto i reperti esaminati non si presentavano più nelle condizioni originarie sia qualitative che quantitative. Si sarebbe inoltre verificata, a giudizio dello stesso consulente, una sorta di sterilizzazione dei reperti per effetto delle fiamme sviluppatesi a seguito dello scoppio dei serbatoi di talune autovetture, con conseguente brillamento delle microtracce di esplosivo in essi eventualmente presenti. A questa stregua è probabile, a giudizio dello stesso prof. Ugolini, che i residui esplosivi ritrovati dai consulenti provengano da successiva migrazione od inquinamento, piuttosto che da diretta adesione contestuale alla detonazione.

Anche la fondatezza di tali considerazioni è stata smentita dai consulenti del P.M., i quali hanno precisato che nessuno dei reperti da loro analizzati risultava "dilavato da carburante", nè interessato dagli incendi che si erano sviluppati dopo lo scoppio. Molti reperti erano stati peraltro raccolti a notevole distanza dal punto di scoppio e recavano ancora il colore della vernice originaria. L'attività di repertazione era stata effettuata mediante l'impiego di guanti al fine di evitare ogni possibilità di inquinamento del materiale stesso. Parecchi dei reperti analizzati erano stati prelevati dal cratere e non avevano certo subito l'effetto degli incendi successivamente sviluppatisi, che avevano interessato essenzialmente le macchine a media distanza dal punto di scoppio. Non rispondeva al vero peraltro che le indagini volte alla ricerca dei residui esplosivi erano state condotte unicamente sui frammenti riconducibili all'autobomba, essendo stati esaminati anche campioni risultanti dal lavaggio acetone del terriccio prelevato dal cratere, del muretto che delimitava i civici 19 e 21 e delle lamiere delle fiancate delle autovetture più prossime all'autobomba.

Infondato, alla stregua delle contrarie dimostrazioni offerte in dibattimento dai consulenti del P.M., appare anche l'assunto del prof. Ugolini, secondo cui la presenza nel portabagagli della Fiat 126 di 90 kg. di esplosivo non avrebbe più consentito alla vettura di viaggiare regolarmente, in quanto i copertoni delle ruote anteriori avrebbero strisciato contro i parafanghi e tale frizione avrebbe determinato, durante la marcia, pericolosissime correnti elettrostatiche che avrebbero potuto portare ad esplosione i detonatori elettrici sistemati nella carica.

Nel corso della loro seconda audizione i consulenti del P.M. hanno fornito anche adeguate e plausibili spiegazioni in ordine alla mancata repertazione di quel pezzo di lamiera di colore grigio, ritratto nella foto in allegato n. 3 della consulenza del prof. Ugolini, recante, a giudizio del medesimo consulente, l'impronta a stampo del cratere e pertanto di particolare significato ai fini delle indagini in quanto riconducibile verosimilmente al contenitore della carica.

I consulenti del P.M. hanno in proposito rilevato che in realtà tale lamiera non è imbutita (cioè stampata da onda d'urto) sul fondo del cratere, ma semplicemente ricaduta sullo stesso, come del resto appare evidente dalla osservazione della videocassetta prodotta dal consulente della difesa e dalle stampe dei relativi videogrammi, rilevando altresì che la lamiera in questione non poteva far parte del contenitore della carica esplosiva, in quanto, atteso il cospicuo peso della carica, la stessa sarebbe stata completamente frammentata dall'esplosione e non soltanto deformata. I consulenti hanno altresì chiarito di non aver rinvenuto all'interno del cratere all'atto del sopralluogo il pezzo di lamiera di che trattasi, che era stato evidentemente rimosso da qualcuno prima del loro intervento, precisando che comunque lo stesso non poteva appartenere, per le sue dimensioni, al contenitore della carica, ma era invece riconducibile più verosimilmente ad una delle due autovetture parcheggiate ai lati dell'autobomba. I pochi pezzi, di più cospicue dimensioni repertati durante le operazioni di setacciamento della zona erano stati identificati infatti come appartenenti alla Marbella, alla Panda celeste o alla Fiat Uno che erano le autovetture parcheggiate in posizione più prossima all'autobomba.

A nulla rilevano poi, a giudizio della Corte, le considerazioni effettuate dal prof. Ugolini in merito alla causa che avrebbe determinato quella depressione nastriforme sul fondo del cratere con andamento parallelo al cordolo del marciapiede. Il fatto che la depressione in parola possa essere imputabile, come sostiene il consulente della difesa, ad un'eco d'onda del cordolo che ha una densità riflettente diversa rispetto a quella dell'asfalto e non alla tipica forma ad L che aveva assunto la carica esplosiva nel portabagagli a seguito della asportazione della ruota di scorta, come ritenuto dai consulenti del P.M. (perchè in tal caso, a giudizio del prof. Ugolini la depressione avrebbe dovuto avere,

attesa la posizione a spina di pesce in cui era parcheggiata l'autobomba, un andamento analogamente angolato e non parallelo al marciapiede) poco importa, se si considera che comunque la presenza della depressione di che trattasi è stata riscontrata sia nel cratere di via D'Amelio, sia in quello originato dalla terza prova di scoppio e costituisce una caratteristica che ulteriormente comprova la asserita corrispondenza morfologica fra i due crateri.

Su questo punto peraltro il consulente della difesa non ha validamente interloquuto. Pur assumendo labialmente la sussistenza di sostanziali differenze fra i due crateri, quando è stato richiesto di precisare specificamente in che cosa consistessero queste differenze, non ha saputo individuarne altre, se non il diverso e più minuto tritramento del cordolo del marciapiede nella prova di Sassetta, per vero ampiamente spiegabile in considerazione del fatto che la struttura del marciapiede era stata già sollecitata dalle due precedenti prove di scoppio e quindi poteva essersi indebolita.

Prive di consistenza risultano poi le insinuazioni effettuate dal prof. Ugolini in ordine alla asserita sostituzione dell'ammasso di lamiera, che dalle riprese filmate effettuate nell'immediatezza del fatto dalla RAI e dalla Polizia Scientifica è visibile in prossimità della ruota posteriore destra della Fiat Croma celeste targata PA 889985 (il prof. Ugolini ha segnalato i videogrammi allegati sub. nn. 36 e 37 alla propria consulenza), con il blocco motore individuato come appartenente all'autobomba, che ivi si assume essere stato rinvenuto dai consulenti del P.M.-

Ampio testimoniale in atti ha invero confermato l'avvenuto rinvenimento in quel sito del blocco motore da parte dei consulenti del P.M.- Va tenuto presente peraltro che sui luoghi sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spostato molto materiale dalla carreggiata e persino delle autovetture per consentire il transito dei propri automezzi. E' probabile quindi che il blocco motore sia stato spostato, dal luogo dove era stato proiettato per effetto dello scoppio nel sito dove è stato rinvenuto dai consulenti, per necessità connesse alla prestazione dei primi soccorsi ed all'intervento dei Vigili del Fuoco. Gli stessi consulenti hanno del resto escluso la possibilità che il blocco motore sia stato proiettato dall'esplosione in quel sito dove è stato rinvenuto. Essendo il motore molto basso rispetto alla carica è più probabile che lo stesso sia stato spinto al livello del manto stradale verso il centro della carreggiata e poi sia stato da lì spostato proprio per consentire il transito agli automezzi più ingombranti.

D'altra parte nel videogramma in allegato 37 alla consulenza del prof. Ugolini quello che viene indicato, accanto alla ruota posteriore destra dell'autovettura, come ammasso di lamiera è stato individuato dai consulenti del P.M. come il gruppo cambio e differenziale dell'autobomba (la forma è invero perfettamente corrispondente a quella del reperto n.28 barrato v. foto n. 32 in

allegato 3/2 alla consulenza del P.M.), che è stato dai medesimi rinvenuto sopra il marciapiede di fronte allo stabile sito al civico 68. Anche questo reperto dunque ha subito uno spostamento anteriormente all'intervento dei consulenti.

In definitiva dunque tutte le contestazioni mosse dal prof. Ugolini all'operato dei consulenti del P.M. non appaiono condivisibili, essendo state talune smentite dalle contrarie dimostrazioni offerte in dibattimento dai consulenti dell'Accusa, talaltre confutate dai medesimi consulenti con argomentazioni che, in quanto fornite di rigore logico e corrette sotto il profilo tecnico- scientifico, meritano consenso, e risultando le ulteriori incompatibili con le risultanze oggettive acquisite in atti.

Non può sottacersi invero che il consulente della difesa, che è arrivato a negare persino l'evidenza, laddove ha contestato che tra i reperti esaminati dai consulenti dell'accusa vi fossero frammenti metallici recanti tracce di vernice bordeaux (dato questo obiettivamente comprovato, basti osservare ad es. le foto nn. 24,34,37, 39, 59, 64 in allegato 3/2 alla consulenza del P.M.), si è poi sottratto al contraddittorio con i consulenti del P.M., non presentandosi all'udienza del 30/11/1995, all'uopo fissata dalla Corte, senza addurre tempestivamente alcun legittimo impedimento.

#### **2.4 - Accertamenti tecnici e di P.G. eseguiti sui resti delle due schede elettroniche rinvenute in via D'Amelio.**

Risulta dalla deposizione resa in dibattimento dal teste Massari Alessandro, dirigente superiore chimico della Polizia di Stato, all'epoca dei fatti in forza presso il Servizio Centrale della Polizia Scientifica di Roma, il quale è intervenuto sul luogo dell'attentato fin dal mattino del 20 luglio ed ha presenziato e collaborato alle operazioni di ricerca e recupero dei reperti, che tutto il materiale raccolto era stato trasferito presso gli uffici della Polizia Scientifica di Roma e messo a disposizione dei consulenti. Ivi i reperti che in qualche modo afferivano a sistemi elettronici, dopo accurata selezione, erano stati fotografati. Il materiale fotografico in parola era stato consegnato in copia agli esperti dell'F.B.I., i quali si erano riservati di effettuare una prima serie di ricerche presso i loro archivi per cercare di identificare i vari reperti in funzione dei sistemi elettronici (normali radio presenti sulle autovetture, telefoni cellulari, radio rice-trasmittenti della Polizia, ecc.) cui appartenevano.

Ha altresì riferito lo stesso Massari che nel mese di ottobre il rappresentante a Roma dell'F.B.I. sig. Genovese Joseph lo aveva chiamato e gli aveva consegnato le foto di alcuni frammenti di schede elettroniche che, secondo gli esperti dell'F.B.I., potevano essere riconducibili ad un sistema di ricezione. In sostanza dalle ricerche effettuate dai tecnici dell'F.B.I. era emerso che detti frammenti non appartenevano a nessuno degli apparati elettronici noti che erano

stati rinvenuti sul luogo dell'attentato; sulle schede era peraltro presente un logo, costituito da una S stilizzata con la T all'interno della S, che non corrispondeva a nessuna delle ditte che avevano prodotto gli altri sistemi elettronici presenti in via D'Amelio. La ricerca computerizzata eseguita dai tecnici dell'F.B.I. non aveva consentito l'individuazione della ditta produttrice dell'apparato in questione e per tale ragione erano state trasmesse le foto alla Polizia Scientifica Italiana, in quanto si riteneva dagli esperti dell'F.B.I. che potesse trattarsi di una ditta italiana.

Era stata quindi avviata una ricerca sui vari depliant di tipo commerciale delle varie ditte che operavano in Italia e su uno di essi era stato individuato un logo uguale a quello riprodotto sulle schede in questione. Una ulteriore ricerca era stata effettuata poi attraverso la SIP al fine di identificare la ditta produttrice, che era stata individuata, sia pure con qualche iniziale difficoltà, in quanto nel frattempo la stessa aveva cambiato ragione sociale. Il logo in questione era stato ricondotto alla ditta Telcoma System, con sede in provincia di Treviso.

Nel corso delle indagini successive, esperite sempre dal dr. Massari, con la collaborazione dei colleghi Bove Tommaso, Lizzotti Luigi e Vadalà Gianni Giulio, era stato contattato il responsabile della ditta in questione.

L'ingegnere della Telcoma, che era stato il progettista della scheda stessa, aveva riconosciuto i frammenti mostratigli in foto come provenienti da uno degli apparati prodotti dalla sua ditta. Lo stesso nella circostanza aveva spiegato che si trattava di un apparato altamente professionale del costo complessivo di circa due milioni, commercializzato dalla ditta tramite rivenditori autorizzati e normalmente utilizzato, data anche l'elevata potenza e selettività (l'unità emittente era predisposta per ben 1024 per 4 Ch combinazioni possibili, ciò che assicurava l'impossibilità di interferenze con altri apparati anche della stessa classe e della stessa ditta operanti contestualmente nella stessa zona), per impieghi industriali, quali l'attivazione di pompe sommerse, il comando di gru a distanza. L'apparato in questione operava sulla banda di frequenza di 445,025 Mhz assegnata alla ditta dal Ministero delle Poste, disponeva di quattro canali per quattro differenti funzioni, anche se all'atto della commercializzazione da parte della ditta produttrice soltanto uno di tali canali era attivato, richiedeva una alimentazione a 12 volt che poteva essere adeguatamente assicurata anche dalla batteria di un'autovettura. Il sistema, munito dell'antenna originale della casa costruttrice ed in condizioni ottimali di ricettività (buone condizioni atmosferiche e senza ostacoli interposti fra l'antenna ricevente e quella trasmittente), aveva una portata sino a 20 Km; nel raggio di 300-500 mt. consentiva la trasmissione e la decodificazione del segnale in ogni condizione di tempo e con qualunque ostacolo frapposto.



Con riferimento ai frammenti di schede in reperto, che in un momento successivo gli erano state mostrate in originale, l'ing. della Telcoma aveva riferito che si trattava rispettivamente di frammenti danneggiati delle schede di ricezione e di decodifica di uno degli apparati prodotti dalla ditta, asserendo che le schede riportavano comunque le manifatture originali della ditta e non erano state sottoposte a manipolazioni o modifiche sia nel ramo frequenza che in altre parti. Aveva altresì spiegato che le sigle numeriche 88 e 21, rilevate dai tecnici della Polizia Scientifica sul frammento della scheda ricevente, erano state impresse dalla ditta all'atto della produzione del componente e stavano a significare che quel pezzo era stato prodotto nella ventunesima settimana dell'anno 1988. Peraltro nell'anno 1990 la conformazione della scheda era stata modificata, per cui la commercializzazione di quel pezzo da parte della ditta doveva farsi risalire sicuramente ad epoca anteriore al 1990.

Al tecnico della Telcoma erano stati anche mostrati i reperti prelevati in via D'Amelio e costituiti da due pezzi di cavo coassiale, uno dei quali recava un connettore terminale di tipo BNC, per sapere se il cavo in questione fosse compatibile con l'apparato, onde funzionare come antenna. L'ing. aveva riferito che il frammento del cavo con jack terminale, che risultava essere dello stesso tipo dell'altro frammento di cavo mostrategli (trattasi del tratto di cavo che era stato rinvenuto in via D'Amelio imprigionato in un pezzo di lamiera costituente il montante superiore della portiera destra della Fiat 126), era pienamente compatibile con l'innesto dell'apparato ricevente, ma che non si trattava di parti dell'antenna fornita dalla Telcoma; peraltro, aprendo il connettore, lo stesso tecnico aveva rilevato la presenza di una saldatura realizzata in modo molto artigianale e del tutto inutile per il buon funzionamento del connettore, che era di per sé stesso già fornito di un sistema di strozzatura del cavo che serviva a tenerlo ben serrato ed a stabilire il contatto elettrico.

I frammenti delle schede in questione erano stati successivamente sottoposti ad altri accertamenti tecnici da parte dei consulenti del P.M. al fine di verificare se gli stessi presentassero elementi che potessero attestarne la vicinanza al punto di scoppio.

Sugli esiti di tali accertamenti hanno riferito in dibattimento i consulenti stessi, i quali hanno evidenziato che dall'esame delle schede di reperto e dal confronto delle stesse con altre schede integre acquisite presso la ditta costruttrice, era emerso che entrambe le schede repertate in via D'Amelio risultavano notevolmente danneggiate: vi era stata l'asportazione di numerosi componenti elettronici, soprattutto di quelli più elevati rispetto alla basetta in vetroresina, ed un generalizzato effetto di compressione sui componenti residui, che presentavano fratture, segni di schiacciamento, di sfregamento o di trascinamento; la scheda di decodifica presentava inoltre un orlo con chiari segni

di carbonizzazione superficiale della vernice protettiva che copriva la vetroresina, che testimoniavano la esposizione rapida al calore, tipo quella che consegna alla vampa di un'esplosione (v. foto in allegato 3 alla seconda consulenza).

Sulla base di queste risultanze si era ritenuto dai consulenti che le schede in questione certamente si erano trovate in posizione sufficientemente vicina al punto di scoppio, anche se non in vista dello stesso (in quanto non presentavano quegli effetti caratteristici, quali ad es. craterizzazioni da particelle fuse, che si rilevano sugli oggetti direttamente esposti all'onda d'urto conseguente ad una esplosione) e che l'assenza di residui esplosivi organici sulle medesime, parimenti accertata dai consulenti, poteva essere dipesa dal fatto che le schede non erano state direttamente esposte all'impatto dei gas esplosivi che seguono l'onda d'urto dello scoppio, in quanto si trovavano all'interno della scatola metallica contenitrice dell'apparato ricevente, a sua volta probabilmente occultata sul pavimento della 126 tra i sedili anteriori e quelli posteriori.

Il cavo di antenna, di cui era stato reperito un tratto, ben avrebbe potuto collegare, a giudizio dei consulenti, scendendo attraverso il montante della portiera e passando sotto i tappetini, l'antenna stessa, che poteva essere stata fissata esternamente al montante della carrozzeria nella zona anteriore della vettura, con il sistema ricevente che trovavasi sotto il sedile anteriore della macchina. La presenza esterna dell'antenna non avrebbe d'altra parte potuto creare alcun sospetto, trattandosi di una normale antenna per banda cittadina che ben avrebbe potuto essere scambiata per l'antenna di un'autoradio. Anche il cavo di antenna in questione presentava del resto segni caratteristici che comprovavano la sua vicinanza alla carica: nel jack che costituiva il tratto terminale del cavo di collegamento con lo spinotto si rilevavano infatti delle craterizzazioni proprio da impatto di particelle calde che sono tipiche dell'esplosione. Tutto ciò autorizzava a concludere, a giudizio dei consulenti, che questi apparati dovevano trovarsi, con elevato grado di probabilità, sull'autobomba.

Un'ultimo punto dell'indagine svolta dai consulenti attiene alla individuazione del luogo dal quale gli attentatori avrebbero lanciato il segnale radio per l'attivazione della carica. Tenuto conto del fatto che l'apparato ricetrasmittente Telcoma consentiva la trasmissione e contestuale ricezione degli impulsi fino a 300 mt. di distanza in presenza di qualunque tipo di ostacolo, i consulenti avevano individuato due diversi edifici, all'epoca ancora in costruzione, dai quali gli attentatori potevano aver lanciato il segnale di attivazione della carica: un edificio in fase di allestimento, ubicato oltre l'area verde presente alla fine di via D'Amelio, alto circa 35 mt., disabitato, munito di due ascensori funzionanti che portavano direttamente al piano attico dal quale si

dominava la scena dell'attentato e distante dal punto di scoppio circa 200 mt.; altro edificio ubicato in prossimità dei campi da tennis delimitati dal muro di via Autonomia Siciliana, anch'esso in fase di allestimento e disabitato all'epoca dei fatti, munito di piano attico distante circa 250 mt. dal punto di scoppio. Entrambi questi siti (v. planimetria, disegni e foto in allegato 7/2 alla consulenza) ricadevano nel raggio di potenza dell'apparato radio ed erano peraltro idonei a soddisfare pienamente la duplice esigenza degli attentatori di poter vedere con sufficiente anticipo l'arrivo delle macchine del giudice e della scorta in via D'Amelio e di potersi agevolmente dileguare dopo l'esplosione senza essere direttamente coinvolti dalla stessa.

## **2.5- Ulteriori acquisizioni probatorie conseguenti alla audizione degli abitanti degli stabili siti in via D'Amelio.**

Nel corso del dibattimento sono stati, tra gli altri, escussi quali testi tutti coloro che all'epoca del fatto occupavano gli edifici siti in via D'Amelio ed in particolare gli appartamenti degli stabili contrassegnati dai numeri civici 19 e 21, i quali hanno riferito non soltanto sulle lesioni patite e sull'entità dei danni riportati dagli alloggi e dalle autovetture di loro pertinenza, che si trovavano parcheggiate al momento dell'attentato sulla pubblica via, ma anche su altre circostanze più direttamente rilevanti ai fini dell'accertamento dei fatti per il processo.

Di estremo interesse probatorio appare in particolare la deposizione rese dal teste Genovese Antonino.

Il teste, nel ricostruire i suoi spostamenti nella giornata di domenica 19 luglio, ha riferito che la mattina si era recato al mare con i suoi familiari ed aveva fatto rientro nella propria abitazione, sita al terzo piano della via Mariano D'Amelio n. 19, intorno alle ore 15.30. Aveva quindi parcheggiato l'autovettura Fiat Uno in retromarcia in modo obliquo, in prossimità di un palo della luce a poca distanza dalla portineria dello stabile, proprio sul lato sinistro della strada per chi osserva dalla via Autonomia Siciliana. Scendendo dall'auto aveva guardato le macchine posteggiate accanto, come peraltro era solito fare al fine di poter identificare, in caso di eventuali danni alla vettura, chi ne fosse stato l'autore, rilevando che sulla sinistra della sua autovettura, per chi guarda lo stabile sito ai nn. 19 e 21, vi era parcheggiata una Seat Ibiza di colore nero ed a fianco di questa una Autobianchi Y10 di colore verde metallizzato (trattasi della vettura di pertinenza di Mancuso Francesca v. la relativa deposizione) e sulla destra vi era dapprima una Fiat Panda di colore celeste ed a fianco una macchina di piccola cilindrata. Lo stesso teste ha precisato di essere quasi certo che si trattava di una Fiat 126 di colore rosso, ricordando peraltro che detta auto era parcheggiata con la parte anteriore rivolta al marciapiede proprio nel punto in

cui la deflagrazione aveva poi generato il cratere. Ha escluso peraltro il teste, a specifica domanda, di avere mai notato in precedenza la stessa auto posteggiata in via D'Amelio.

Tale ricostruzione operata dal Genovese è pienamente attendibile. Che proprio quelle indicate dal teste fossero le vetture che si trovavano in posizione più prossima all'autobomba è confermato dai danni dalle stesse subiti: la Panda azzurra, che si trovava a fianco, è stata sbalzata per effetto dell'onda d'urto a parecchi metri di distanza e di essa è stata rinvenuta soltanto la carcassa dall'altro lato della carreggiata in prossimità della Fiat Uno targata 793188, così come del resto la Seat Marbella, che era parcheggiata sull'altro fianco dell'autobomba, i cui resti sono stati rinvenuti al centro della carreggiata dal lato opposto alla carcassa della Panda. E parimenti la Fiat Uno del teste, che si trovava in posizione immediatamente successiva alla Panda è andata quasi interamente distrutta (tanto che è stata individuata, secondo quanto lo stesso teste ha dichiarato, attraverso il numero di telaio) e la relativa carcassa è stata rinvenuta quasi al centro della carreggiata, in prossimità della Fiat Croma celeste a bordo della quale prendevano posto alcuni uomini della scorta del giudice.

La deposizione del Genovese offre per altro verso conferma della correttezza della ricostruzione operata dai consulenti del P.M., che hanno ritenuto di poter individuare il contenitore della carica esplosiva in una Fiat 126, che si era completamente disintegrata a seguito dell'esplosione e della quale erano stati rinvenuti soltanto il blocco motore e frammenti della carrozzeria di colore rosso, che certamente si identifica con quella stessa Fiat 126 fisicamente vista dal teste, alle ore 15.30 di domenica 19 luglio, proprio nel sito dove l'esplosione aveva poi generato il cratere.

Ulteriore conferma della presenza in via D'Amelio dell'autovettura di che trattasi proviene anche dal teste Rabita Riccardo, il quale ha riferito in dibattimento di essere uscito la mattina del 19 luglio intorno alle ore 9.00-9.30 e di aver fatto rientro nella propria abitazione, sita in via D'Amelio al numero civico 21, intorno alle 11.00-11.30, lasciando parcheggiata la propria autovettura, Fiat Panda targata PA A52600, sul lato sinistro della via D'Amelio per chi osserva dalla via Autonomia Siciliana, all'inizio del palazzo recante il numero civico 21 in prossimità dello scivolo, perchè quello era il posto libero più vicino che era riuscito a trovare. Lo stesso teste ha poi ammesso, sia pure a seguito di sollecitazione del ricordo da parte del P.M. mediante contestazione delle dichiarazioni in precedenza rese, di aver visto parcheggiata la domenica mattina una Fiat 126 di colore amaranto.

Taluni dei condomini degli stabili di via D'Amelio nn. 19 e 21 hanno riferito in dibattimento anche importanti circostanze che danno contezza delle ricorrenti

presenze del dr. Borsellino in via D'Amelio e della consuetudine dello stesso di fare visita alla madre, nei periodi in cui la stessa ivi si trovava ospite della figlia Rita, la domenica mattina, così come del resto dichiarato dagli stessi familiari del giudice, ma di tali punti delle dichiarazioni (che costituiscono pur essi elementi probatori acquisiti nell'immediatezza del fatto) ci si occuperà successivamente, allorchè si tratterà della posizione dell'imputato Scotto Pietro.

In questa fase della disamina si impone una ricostruzione delle risultanze delle indagini conseguenti alla individuazione dell'autobomba che hanno condotto, come si vedrà, alla acquisizione di gravissimi elementi di prova in ordine al coinvolgimento dell'odierno imputato Scarantino Vincenzo nella perpetrazione dei fatti per cui è processo.

### **CAP. III** **LA POSIZIONE DI SCARANTINO VINCENZO**

\*\*\*\*\*

#### **3.1- Gli esiti delle intercettazioni telefoniche sull'utenza in uso a Valenti Pietrina e le successive indagini che hanno condotto alla individuazione di Candura Salvatore quale autore materiale del furto della Fiat 126 utilizzata quale autobomba.**

Risulta dalla ricostruzione del quadro generale delle indagini espletate, effettuata in dibattimento dai testi La Barbera Arnaldo e La Barbera Salvatore, entrambi componenti con funzioni di direzione e coordinamento del Gruppo Investigativo Speciale "Falcone-Borsellino", appositamente costituito a seguito delle stragi di Capaci e di via D'Amelio, che, in esito alla individuazione dell'autobomba, sulla base del blocco motore rinvenuto sul luogo della strage, nella Fiat 126 targata PA 790936, di proprietà di D'Aguanno Maria ed in uso a Valenti Pietrina ( la denuncia di furto dell'autovettura risultava del resto presentata proprio dalla Valenti Pietrina in data 10/7/1992: v. doc. n.66 della produzione effettuata dal P.M. all'udienza del 27/10/1994), era stata richiesta ed autorizzata l'intercettazione dell'utenza telefonica n. 091 6473878, intestata a Furnari Simone, marito della Valenti.

Riferivano gli stessi testi che dal relativo servizio di ascolto erano anzitutto emersi elementi di responsabilità a carico di Valenti Luciano, fratello di Valenti Pietrina, di un suo congiunto Valenti Roberto e di un loro conoscente, noto inizialmente con il nome di Salvatore (e successivamente individuato per Candura Salvatore) in ordine ad un episodio di violenza carnale a scopo di

rapina commesso in danno di tale Angiuli Cinzia. Per tale fatto i predetti erano stati tratti in arresto in data 5/9/1992, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Palermo.

Allorchè era stato condotto presso gli uffici della Squadra Mobile il Candura aveva assunto un comportamento assai strano: appariva particolarmente intimorito e preoccupato per la propria incolumità, lamentava di aver ricevuto minacce e rappresentava altresì di aver notato nei pressi della sua abitazione la presenza di persone dall'atteggiamento sospetto. Peraltro, già qualche giorno prima dell'arresto, lo stesso era stato fermato da una pattuglia di Carabinieri, in quanto sospettato di aver partecipato ad un tentativo di rapina ai danni di un autotrasportatore ed anche in quella circostanza, allorchè era stato condotto presso gli uffici dell'Arma, aveva tenuto uno strano comportamento, mostrandosi particolarmente agitato e preoccupato ed, in uno sfogo di pianto, aveva proferito le frasi: "No non sono stato io. Non l'ho fatto io. Non li ho uccisi io."

Sull'episodio in parola, avvenuto in data 4/9/1992, ha riferito dettagliatamente in dibattimento il teste Pelosi Alessandro, componente della pattuglia che aveva proceduto nella circostanza di che trattasi al fermo del Candura, il quale ha, tra l'altro, precisato che al momento quelle parole del Candura gli erano rimaste incomprensibili, al punto che si era indotto a fare ritorno sui luoghi della tentata rapina, temendo che ivi potesse essere stato consumato un fatto di sangue, e solo qualche giorno dopo, vedendo la foto del Candura nel corso di un servizio televisivo nel quale si riferiva del suo arresto per un episodio di violenza carnale e di una possibile relazione dello stesso con la strage di via D'Amelio, aveva mentalmente ricollegato i fatti, pensando che quelle frasi liberatorie del Candura potessero avere attinenza proprio con la strage e pertanto aveva ritenuto opportuno redigere una relazione di servizio, che recava la data del 6/9/1992.

La ricostruzione del teste risulta, a giudizio della Corte, pienamente conforme alla realtà dei fatti verificatisi.

Elementi di sospetto nei confronti del Candura, quale possibile autore del furto della Fiat 126 della Valenti Pietrina, erano per vero già effettivamente emersi a quella data a seguito del servizio di ascolto sull'utenza telefonica in uso alla predetta, nel corso del quale erano state, tra l'altro, registrate talune conversazioni fra la Valenti ed i suoi congiunti relative proprio al furto della Fiat 126 (v. le relative trascrizioni ritualmente eseguite nel corso del dibattimento).

In particolare la donna, nel corso della conversazione delle ore 23.14 del 30/7/1992, commentando le immagini televisive del luogo della strage con la cognata Sbigottiti Paola, moglie di Valenti Luciano, pronunciava la frase: "E ddocu a me machina c'è". In una successiva telefonata delle ore 00.05 dell'1/8/1992 la Sbigottiti manifestava alla cognata il suo disappunto per

l'amicizia e gli stretti rapporti che il marito intratteneva con "Salvatore" (trattasi appunto del Candura), esternandole il sospetto, indotto da una precedente conversazione con una certa Elisa, che potesse essere stato proprio il Salvatore a rubare la Fiat 126 della Valenti.

La Valenti, sentita in dibattimento, riferiva di aver acquisito, dopo la morte della madre, la disponibilità, della Fiat 126 targata PA 790936, di proprietà di quest'ultima, che utilizzava per spostarsi dalla propria abitazione, sita in via Oreto, al quartiere Falsomiele dove si recava quotidianamente per accudire i propri fratelli. Confermava che detta autovettura le era stata sottratta nella notte tra il 9 ed il 10 luglio 1992 mentre si trovava parcheggiata sul retro della propria abitazione e che per tale fatto aveva sporto regolare denuncia presso la Stazione CC. di Palermo-Oreto nella tarda mattinata del 10/7/1992, allorchè si era accorta del furto. Riferiva altresì la teste che, dopo qualche giorno dal furto, si era rivolta a Salvatore Candura, amico di suo fratello Luciano, che in quel periodo era sempre in giro in quanto si dedicava a livello dilettantistico alle riprese di un film, del quale erano protagonisti lo stesso Valenti Luciano, il di lui nipote Roberto ed una ragazza, tale Francesca Pace, chiedendogli di verificare se per caso fosse stata rinvenuta nei dintorni della via Oreto o del quartiere Guadagna, nel quale abitava il Candura, la sua autovettura abbandonata o anche la sola carcassa della stessa. La Valenti ammetteva, nel corso dell'esame, di avere personalmente nutrito dei sospetti nei confronti dello stesso Candura quale possibile autore del furto, in quanto sapeva che lo stesso in precedenza aveva avuto dei problemi con la giustizia, e di avere esternato tali suoi sospetti al fratello Luciano ed alla cognata Sbigottiti Paola con la quale aveva parlato del fatto anche per telefono.

La teste precisava infine, a specifica richiesta, che la vettura, al momento del furto, era di colore "granata" e cioè dello stesso colore che aveva quando era stata acquistata dalla madre, che sulla macchina non erano stati eseguiti lavori di carrozzeria, ad eccezione della sostituzione del cofano che era rimasto danneggiato a seguito di un incidente e che era stato ovviamente verniciato dello stesso colore della residua carrozzeria, nè grossi lavori di meccanica. Escludeva in particolare la teste che in detta macchina fosse stata operata una sostituzione del motore. Riferiva ancora la Valenti che l'autovettura era munita di bloccasterzo, che si attivava girando il volante dopo avere disinserito le chiavi dal quadro, e che la stessa aveva il deflettore lato guida che non chiudeva bene dall'interno (ma la cosa non poteva essere facilmente rilevata in quanto la teste curava, a suo dire, di pressare bene il vetro ogni volta che lasciava parcheggiata la macchina sulla pubblica via), mentre per il resto era perfettamente funzionante.

La Sbigottiti Paola, nel corso delle dichiarazioni rese in dibattimento, confermava le circostanze riferite dalla cognata, ivi compresi i sospetti da entrambe nutriti di un possibile impiego dell'autovettura sottratta alla Valenti nella strage, sospetti indotti, a dire della teste, dal fatto che sui giornali ed anche in televisione si parlava proprio di una Fiat 126 utilizzata come autobomba (la circostanza è rispondente al vero in quanto, dagli accertamenti disposti dalla Corte nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 507 c.p.p., è emerso che già in data 23/7/1992 taluni Organi di informazione avevano diffuso la notizia dell'utilizzo di una Fiat 126 per la strage di via D'Amelio).

Ammetteva altresì la teste che la Valenti aveva dato incarico a Salvatore Candura (intimo amico del fratello Luciano e soprattutto del nipote Valenti Roberto), che sospettava essere l'autore del furto per via dei suoi trascorsi giudiziari, di cercare la macchina ed in effetti il Candura si era adoperato in tale senso, ma il suo comportamento era soltanto una finzione in quanto la macchina l'aveva rubata proprio lui.

La Sbigottiti precisava infatti che lo stesso Candura aveva confessato al di lei marito, in un periodo di comune detenzione presso il carcere di Bergamo, di essere l'autore del furto della Fiat 126 della sorella Pietrina, che aveva poi consegnato a Scarantino Vincenzo, circostanze queste che la teste dichiarava di avere appreso dal marito, mentre si trovavano nella località segreta ove erano stati condotti dopo che lo stesso aveva iniziato a collaborare con l'Autorità Giudiziaria. Nella stessa occasione aveva altresì appreso dal coniuge che il Candura, nel confessargli il fatto, gli aveva chiesto di autoaccusarsi lui del furto della macchina perchè temeva per l'incolumità della sua famiglia.

A specifica domanda la teste precisava infine che sull'autovettura sottratta alla cognata, che era una Fiat 126 di colore rosso, erano stati eseguiti soltanto dei lavori di carrozzeria, mentre nessun intervento era stato operato sul motore, benchè lo stesso non fosse in condizioni di piena efficienza, chiarendo altresì che la macchina non era munita di autoradio. Su quest'ultimo punto veniva formulata espressa domanda, nel corso di una successiva deposizione, anche alla Valenti Pietrina la quale dichiarava che nella sua macchina c'era l'autoradio, ma la stessa non funzionava, per cui aveva pensato di disfarsene; non ricordava con esattezza se vi fosse anche l'antenna, ma riteneva di poterlo escludere.

### **3.2- Le dichiarazioni di Candura Salvatore e Valenti Luciano e la individuazione di Scarantino Vincenzo quale committente del furto.**

I sospetti scaturenti a carico del Candura dagli elementi dianzi esposti finivano per essere definitivamente suffragati dalla autentica ricostruzione dei fatti relativi al furto della Fiat 126, effettuata dagli stessi Candura Salvatore e Valenti Luciano i quali, seppure dopo qualche iniziale comprensibile titubanza,



finivano con il fornire la medesima versione sulle modalità di sottrazione dell'autovettura e sul committente del furto.

Il Candura, secondo quanto riferito dai testi La Barbera Arnaldo, La Barbera Salvatore e Ricciardi Vincenzo (quest'ultimo all'epoca dei fatti ricopriva le funzioni di Dirigente della Squadra Mobile di Bergamo ed era stato aggregato a Palermo proprio per collaborare alle indagini in ordine alla strage di Capaci e di via D'Amelio), a seguito dell'arresto in esecuzione dell'ordinanza del G.i.p. di Palermo per i reati di violenza carnale e rapina, era stato trasferito presso il carcere di Bergamo. Ciò all'evidente scopo di allontanarlo dall'ambiente palermitano e così fugare ogni eventuale remora dello stesso, per vero già palesata in occasione del fermo e dell'arresto operati nei suoi confronti nelle circostanze sopra descritte e direttamente connessa alla vicinanza con il predetto ambiente, all'avvio di un rapporto di piena collaborazione con l'Autorità Giudiziaria su quanto a sua conoscenza in ordine alle circostanze relative al furto dell'autovettura della Valenti.

Ivi in effetti il Candura aveva immediatamente manifestato l'intenzione di collaborare ed inizialmente aveva fornito una versione dei fatti, secondo la quale il Valenti Luciano gli aveva confidato di essere stato lui a sottrarre l'autovettura della sorella su incarico di tale Scarantino Vincenzo. Il Valenti, sentito a sua volta, aveva negato la circostanza. Ed analogo comportamento aveva tenuto in sede di confronto con il Candura. Successivamente tuttavia lo stesso Valenti aveva ammesso i fatti nei termini già narrati dal Candura.

La contraddittorietà del comportamento del Valenti, in uno ai sospetti già acquisiti nei confronti del Candura, aveva indotto gli Inquirenti a dubitare della veridicità della versione dei fatti dagli stessi fornita. I due erano stati pertanto ristretti nella stessa cella, unitamente ad un detenuto che aveva un rapporto di collaborazione con la Questura di Bergamo, ed era stata richiesta ed autorizzata l'intercettazione ambientale all'interno della cella.

Dal tenore delle conversazioni intercettate (v. le relative trascrizioni ritualmente effettuate nel corso del dibattimento) era emerso, al di là di ogni ragionevole dubbio, che era stato proprio il Candura Salvatore ad eseguire materialmente il furto della Fiat 126 e che lo stesso aveva indotto il Valenti ad autoaccusarsi del fatto. A questo punto il Candura aveva ammesso la propria responsabilità, fornendo una autentica ed analitica ricostruzione dell'intera vicenda, che lo stesso ha poi interamente ribadito nel corso dell'esame dibattimentale cui è stato sottoposto all'udienza del 14/12/1994, nell'ambito del quale il collaborante ha anche dato piena contezza e giustificazione del suo iniziale comportamento.

In dibattimento il Candura ha in particolare riferito di avere sempre vissuto nel quartiere Guadagna di Palermo e di essere stato in ottimi rapporti con i

fratelli Scarantino ed in particolare con Vincenzo, che viveva nello stesso quartiere. Ciò gli aveva consentito di venire a conoscenza di tutte le attività illecite (spaccio di droga, contrabbando di sigarette, furti di autovetture) che questi gestiva nella zona. Ha ammesso il Candura di avere egli medesimo collaborato a tali attività, rubando autovetture su suo incarico, procacciando spacciatori di droga, accompagnando lo Scarantino Vincenzo a prelevare la droga presso un magazzino, sito nei pressi del ponte del fiume Oreto. Del magazzino in questione il collaborante ha fornito dettagliata descrizione, riferendo inoltre che lo stesso era di proprietà di Tomaselli Salvatore (un giovane della Guadagna che spacciava droga per conto degli Scarantino), ma ne aveva la piena disponibilità anche lo Scarantino Vincenzo, che lo utilizzava per conservarvi la droga, occultandola in particolare all'interno di una nicchia ricavata in una parete o in un locale sotterraneo cui si accedeva tramite una botola.

Ha precisato il Candura di avere personalmente commesso circa una ventina di furti d'auto per conto dello Scarantino Vincenzo, talvolta utilizzando delle chiavi contraffatte che gli erano state consegnate dallo stesso Scarantino. Gli risultava inoltre, a suo dire, che le vetture rubate, che egli consegnava allo Scarantino proprio alla Guadagna, venivano poi ricoverate presso l'autorimessa di tale Paganello, sita in via Dell'Orsa Maggiore, o presso l'officina di Michele Aglieri (personaggio anche questo che operava in ambito illecito alle dipendenze dello Scarantino Vincenzo), sita nei pressi del fiume Oreto, dove venivano smontate e private dei pezzi di interesse a talvolta anche riciclate, previa modificazione del numero di telaio e cambio della targa e dei documenti di circolazione.

Per quanto più specificamente attiene al furto della Fiat 126 il collaborante ha dichiarato che un pomeriggio dei primi di luglio del 1992 (che lo stesso, a specifica domanda, ha collocato più precisamente tra il 5 ed il 7 luglio), uscendo di casa, aveva visto Scarantino Vincenzo in compagnia di Tomaselli Salvatore. Si era avvicinato per salutarli e nella circostanza lo Scarantino gli aveva chiesto di procurargli una autovettura di piccola cilindrata, precisandogli che non gli importava in quali condizioni fosse la macchina, purchè marciante (“pure che è scassata, basta che cammina...”). Lo stesso gli aveva anche consegnato uno “spadino” (chiave artificiosa per aprire la portiera) e la somma di lire 150.000, costituita da 2 banconote da 50.000 e 5 banconote da 10.000, in acconto sul maggiore compenso promesso di lire 500.000, oltre ad una bustina di droga, dicendogli che avrebbe potuto rivolgersi a Franco (un ragazzo della zona che spacciava droga per conto dello stesso Scarantino e che anche il Candura conosceva) per farla vendere. Per riceverci la consegna dell'autovettura lo Scarantino gli aveva dato appuntamento intorno alla mezzanotte “al solito posto

dove c'è la femmina". Il collaborante ha spiegato che il luogo in questione era la via Ammiraglio Gravina, una traversa della via Roma di Palermo, e che detto sito era a lui ben noto in quanto vi risiedeva una prostituta, presso la cui abitazione egli in precedenza aveva diverse volte accompagnato lo Scarantino, precisando altresì che l'indicazione di tale luogo per la consegna lo aveva comunque stranizzato, in quanto, in passato egli aveva sempre portato le autovetture rubate su incarico dello Scarantino, alla Guadagna o presso l'officina del Paganello, o ancora presso il garage di Michele Aglieri. Aveva pertanto chiesto spiegazioni, ma lo Scarantino gli aveva detto che la macchina serviva ad un suo amico ed ivi doveva essergli consegnata.

Proseguendo nel suo racconto il collaborante ha riferito di aver pensato, per maggiore sicurezza, di rubare l'autovettura della Valenti Pietrina in quanto, attesi i buoni rapporti che intercorrevano con la stessa ed i suoi congiunti, avrebbe potuto giustificarsi, nell'eventualità di un controllo da parte delle Forze dell'Ordine, dicendo che la macchina gli era stata prestata dalla legittima proprietaria, ed anche se la Valenti si fosse accorta del fatto al momento del prelievo della macchina, avrebbe potuto giustificarsi con lei, dicendole che gli serviva l'autovettura in prestito e che di lì a poco gliela avrebbe riportata.

Intorno alle ore 22.30-23.00 si era quindi portato, a bordo della propria moto, presso l'abitazione della Valenti ed aveva asportato la Fiat 126 che si trovava parcheggiata sul retro dell'edificio, aprendo la portiera con lo spadino consegnatogli dallo Scarantino, indi spingendola per un tratto a motore spento e successivamente, sempre con lo stesso spadino, era riuscito ad accendere il quadro, non senza qualche difficoltà in quanto l'auto aveva il bloccasterzo inserito, ed a metterla in moto tramite la levetta di accensione.

Giunto nel luogo concordato, vi aveva trovato lo Scarantino in compagnia di un'altra persona, che non aveva tuttavia riconosciuto anche perchè non aveva potuto osservarla da vicino, in quanto lo Scarantino, vedendolo scendere dall'auto, gli era andato subito incontro, così impedendogli di avvicinarsi. I due si erano di poi allontanati, lo Scarantino a bordo di un vespingo bianco, che il collaborante aveva riconosciuto come quello appartenente a Tomaselli Salvatore (ha precisato in proposito il Candura che lo Scarantino utilizzava spesso detto vespingo, come pure un'autovettura Fiat 127, di pertinenza dello stesso Tomaselli) e l'altra persona a bordo della Fiat 126. Il Candura aveva dovuto, a suo dire, raggiungere a piedi il luogo dove aveva parcheggiato la propria moto, in quanto, allorchè aveva chiesto allo Scarantino di essere ivi accompagnato con il vespingo, questi lo aveva apostrofato in malo modo.

Risulta altresì, sempre dalla narrazione dei fatti effettuata in dibattimento dal Candura, che nei giorni successivi lo stesso aveva in più occasioni cercato di contattare lo Scarantino per avere la rimanenza del compenso promessogli, ma

questi aveva addotto ogni volta una diversa giustificazione, di talchè alla fine il Candura aveva desistito anche per urtare la suscettibilità dello Scarantino che sapeva essere una persona dal carattere aggressivo e molto violento.

Nel corso dell'esame il collaborante ha inoltre riferito dell'incarico ricevuto dalla Valenti Pietrina di ricercare l'autovettura che le era stata sottratta e dei sospetti che la stessa nutriva nei suoi confronti (le circostanze in parola sono state confermate anche dal Valenti Luciano nel corso della sua deposizione), dichiarando in particolare che, dopo qualche giorno dal furto, era stato contattato dalla Valenti Pietrina la quale lo aveva informato del furto perpetrato in suo danno, chiedendogli di interessarsi se poteva farle recuperare la macchina, la cui sottrazione non aveva ancora denunciato. Egli aveva detto alla Valenti di aspettare ancora qualche giorno prima di fare la denuncia, assicurandole che la macchina sarebbe stata ritrovata. Di ciò egli era effettivamente convinto, in quanto gli risultava che le carcasse delle autovetture rubate, dopo lo smontaggio ed il prelievo dei pezzi di interesse, venivano abbandonate in fondo alla via Oreto o in via Messina Marine, per cui aveva ritenuto che anche in questo caso avrebbe potuto ivi rinvenire quanto meno la carcassa dell'autovettura, avendogli peraltro lo Scarantino detto espressamente che la macchina serviva ad un suo amico per prelevare dei pezzi.

In effetti il Candura aveva effettuato, insieme al Valenti Luciano, delle ricerche in quei luoghi, senza alcun esito. A questo punto lo stesso, avendo intuito nel corso delle conversazioni con la Valenti che costei nutriva dei sospetti nei suoi confronti, aveva confidato il fatto al nipote Valenti Roberto, con il quale intercorreva un solido rapporto di amicizia, perchè si adoperasse per fugare i dubbi della Valenti, la quale, infine, avendo perso ogni speranza di ritrovare l'autovettura, si era determinata a fare la denuncia.

Altro particolare di estrema importanza che emerge ancora dalle dichiarazioni dibattimentali del Candura è quello relativo al timore in lui ingenerato dall'apprendimento della notizia della strage e dalla diffusione da parte degli organi di informazione dell'avvenuto impiego di una Fiat 126 quale autobomba.

Il sospetto che proprio l'autovettura da lui fornita allo Scarantino potesse essere quella impiegata nell'attentato gli era insorto in quanto, vivendo ormai da diversi anni nel quartiere della Guadagna, aveva potuto constatare l'effettivo spessore criminale dei fratelli Scarantino, che sapeva essere implicati in traffici illeciti di grossa portata (afferenti in particolare al settore delle armi e delle sostanze stupefacenti) ed in stretti rapporti con personaggi della criminalità organizzata.

Ha dichiarato infatti il Candura che gli Scarantino avevano nella buona sostanza il controllo di tutte le attività illecite della zona, anche perchè erano

imparentati con Profeta Salvatore che, stando alle voci che circolavano nel quartiere, era “un pezzo grosso appartenente alla mafia”. Ha aggiunto ancora il collaborante che anche il fatto dell’avvenuta consegna in un luogo diverso da quelli in cui egli portava abitualmente le autovetture rubate per conto dello Scarantino aveva contribuito ad alimentare in lui il sospetto di un possibile diverso impiego della vettura.

Mosso proprio da tale preoccupazione, nei giorni successivi alla strage, si era recato in più occasioni dallo Scarantino per essere rassicurato circa il fatto che l’auto da lui fornita non fosse servita per commettere il delitto. A tali richieste tuttavia lo Scarantino si era visibilmente alterato, intimandogli di dimenticare il tutto e di non parlarne con nessuno.

Ha precisato il Candura che, dopo tali incontri, aveva ricevuto delle telefonate minatorie del tipo “...se parli del fatto della macchina ti ammazziamo...” che avevano ulteriormente rafforzato i suoi sospetti, tanto che si era nuovamente rivolto allo Scarantino, che riteneva essere il mandante delle telefonate, suscitandone però nuove reazioni negative.

Il comportamento dello Scarantino e le telefonate ricevute lo avevano fortemente intimorito al punto che si era determinato ad allontanarsi con la tutta la famiglia da Palermo, ma la moglie non aveva voluto seguirlo, non riuscendo a comprenderne le ragioni.

Nel prosieguo del racconto il collaborante ha poi riferito dell’episodio relativo al fermo subito ad opera dei CC. di Partanna Mondello per la presunta rapina ai danni dell’autotrasportatore, ribadendo che in quel periodo era talmente assillato dal timore che potesse capitare qualcosa alla sua famiglia al punto che, quando era stato condotto presso la Caserma CC., aveva pensato di riferire tutto in merito al furto della Fiat 126 commissionatogli dallo Scarantino e di chiedere protezione per sè e per la sua famiglia. Ha confermato inoltre che, mentre era trattenuto in Caserma, in un momento di disperazione si era messo ad urlare, profferendo le frasi “non li ho ammazzati io, non li ho uccisi io”, intendendo con ciò riferirsi alla strage perpetrata con l’autovettura da lui fornita, della quale si sentiva pertanto moralmente responsabile.

Ha poi ulteriormente riferito di essere stato successivamente arrestato per il reato di violenza carnale, unitamente al Valenti Luciano ed al Valenti Roberto, ed anche in questa circostanza, giunto presso gli Uffici della Squadra Mobile di Palermo, aveva sentito un impellente bisogno di parlare per liberarsi la coscienza ed aveva fatto un accenno al furto della Fiat 126 da lui perpetrato senza aggiungere nulla di più.

Ed ha altresì ammesso che, quando era stato poi trasferito presso il carcere di Bergamo, si era determinato a parlare di questi fatti, ma inizialmente aveva reso una versione diversa da quella fornita in dibattimento, attribuendo la paternità

del furto al Valenti Luciano, il quale aveva ovviamente negato la propria responsabilità. Ha spiegato il collaborante che ciò aveva fatto in quanto temeva per l'incolumità della sua famiglia, che viveva nella zona della Guadagna vicino l'abitazione degli Scarantino, e sempre per proteggere i suoi cari aveva anche convinto il Valenti Luciano, allorchè questi era stato ristretto nella sua stessa cella, a confermare la versione da lui fornita. A tal fine aveva fatto scrivere al Valenti, sotto sua dettatura, un promemoria di come erano andati realmente i fatti, fornendogli anche uno schizzo del luogo dove era avvenuta la consegna della macchina allo Scarantino ed una descrizione delle caratteristiche somatiche di quest'ultimo, ed il Valenti, che peraltro non conosceva lo Scarantino, aveva mandato il tutto a memoria, riferendone poi al Giudice. Ha precisato altresì il collaborante che il Valenti in questa fase si era indotto ad accollarsi la responsabilità dei fatti perchè egli gli aveva chiaramente esternato i timori che nutriva per l'incolumità della propria famiglia, rassicurandolo sul fatto che, quando i suoi cari sarebbero stati al sicuro, avrebbe provveduto a scagionarlo da ogni accusa, assumendosi tutte le sue responsabilità, cosa che in effetti aveva successivamente fatto.

Analoga versione ha reso su questi punti in dibattimento il Valenti Luciano, che ha inoltre riconosciuto la dichiarazione autografa e lo schizzo dei luoghi mostratigli nel corso dell'esame (detti documenti sono stati successivamente acquisiti agli atti del dibattimento), spiegando trattarsi di una dichiarazione scritta di suo pugno sotto dettatura del Candura e di uno schizzo dei luoghi dove era avvenuta la consegna della Fiat 126, redatto direttamente dal Candura, il cui contenuto egli aveva imparato a memoria, su sollecitazione dello stesso Candura, e poi riferito al giudice allorchè era stato interrogato.

Anche per quanto attiene alle motivazioni di tale suo comportamento il Valenti ha fornito spiegazioni del tutto conformi a quelle date dal Candura, asserendo che si era determinato a rendere quelle dichiarazioni perchè il Candura gli aveva rappresentato i timori che aveva per l'incolumità della sua famiglia e di contro gli aveva assicurato che a lui invece non poteva succedere niente di male per via del suo precario stato di mente, ben noto anche nel quartiere della Guadagna, e gli aveva anche detto che comunque in un secondo momento, quando la sua famiglia fosse stata al sicuro, lo avrebbe scagionato.

Ha infine narrato il Candura, nel corso dell'esame, di vari tentativi messi in atto dagli Scarantino per indurlo a ritrattare le dichiarazioni rese e delle pressioni all'uopo esercitate sulla di lui moglie, tramite stretti congiunti della stessa, rammentando con viva commozione che tali attività erano in parte andate a buon fine, in quanto la moglie, dopo un primo periodo di convivenza nella località protetta, cedendo alle pressioni della sorella Francesca coniugata con Guagenti Carmelo, che viveva a Palermo in via Guadagna n. 73, a pochissimi metri di

distanza dalla abitazione degli Scarantino ( in proposito il collaboratore ha ulteriormente segnalato che il cognato Guagenti Carmelo operava in ambito illecito, nel settore del traffico della droga e delle estorsioni in società con tale Osnago Giovanni, che lo stesso aveva perpetrato estorsioni anche ai danni di un ristorante sito in Bolognetta, gestito da un suo parente, appiccando il fuoco al locale in un'occasione in cui quest'ultimo si era rifiutato di pagare, che il Guagenti aveva uno stabilimento di produzione di calce, ma si trattava soltanto di un'attività di copertura, in quanto lo stesso era frequentato da latitanti e da esponenti della criminalità del luogo, ivi compresi i fratelli Scarantino con i quali il Guagenti era in ottimi rapporti), lo aveva abbandonato ed aveva fatto rientro a Palermo, portando seco le due figlie.

Ha riferito il collaborante che prima di allontanarsi la moglie aveva tentato con ogni mezzo di convincerlo a ritrattare le dichiarazioni rese, rammentando in particolare di un episodio che gli aveva dato la conferma del fatto che tale comportamento della moglie era in realtà frutto di sollecitazioni operate dagli Scarantino per il tramite della di lei sorella Francesca.

L'episodio in questione era avvenuto in occasione di una visita fatta dalla moglie nel corso delle festività natalizie all'altra sorella Maria Concetta che viveva a Bologna. Durante tale periodo il Candura aveva telefonato in casa della cognata per parlare con la bambina e la figlia, che aveva risposto direttamente al telefono, gli aveva testualmente detto: "ciao papà, sai c'è Cacantino", riferendosi chiaramente ad uno dei fratelli Scarantino (di ciò il collaborante assumeva di avere avuto successivamente conferma in quanto qualche tempo dopo uno dei fratelli Scarantino era stato arrestato a Modena). Subito dopo aveva sentito la bambina piangere e la conversazione era stata interrotta. Dopo tale episodio la moglie non aveva più fatto rientro nella località protetta, ma era tornata a Palermo insieme alla sorella Francesca, che in quel periodo si trovava anch'essa a Bologna, unitamente al marito, ospite dell'altra sorella Maria Concetta.

Le dichiarazioni del Candura, sopra riassuntivamente esposte, vanno ovviamente sottoposte ad un rigoroso vaglio critico finalizzato a verificarne l'attendibilità.

Rileva in proposito la Corte che Candura Salvatore è stato sentito in dibattimento nelle forme di cui all'art. 210 c.p.p., in quanto rivestiva, all'epoca della audizione, la veste di imputato di un reato (il furto della Fiat 126 utilizzata come autobomba, addebitato anche agli imputati dell'odierno procedimento) strettamente connesso alla strage. Le sue dichiarazioni vanno ricondotte pertanto nell'alveo del 3 comma dell'art. 192 c.p.p. e soggiacciono alla disciplina valutativa prevista dalla disposizione in parola.

A questo punto della disamina si impone anzitutto una ricognizione del quadro normativo e giurisprudenziale in tema di chiamata in correità ed una puntuale analisi dei criteri ai quali il giudice deve attenersi nella valutazione di tale elemento probatorio.

### **3.3- I criteri di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p. con particolare riferimento alla chiamata di correo ed alle dichiarazioni dei cosiddetti collaboratori della giustizia.**

Le norme dettate dai commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p. costituiscono sostanzialmente la codificazione legislativa di taluni principi elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel vigore del precedente codice di rito, nel quale non era dato rinvenire alcuna disposizione che disciplinasse l'efficacia probatoria della chiamata di correo.

Il codice del 1930 prevedeva infatti il cd. "interrogatorio libero di persone imputate dello stesso reato o di reati connessi nei cui confronti si era proceduto separatamente e stabiliva che tali soggetti, proprio perchè versavano in una situazione di incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 348 comma 3 c.p.p., salvo che fossero stati assolti in dibattimento per non aver commesso il fatto o perchè il fatto non sussiste, potessero essere sentiti liberamente sui fatti per cui si procedeva e, ove occorresse, ne potesse essere ordinato l'accompagnamento coattivo.

Essi venivano citati osservando le norme per la citazione dei testimoni e avevano facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; si applicavano, inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti l'interrogatorio dell'imputato.

Analoga previsione era poi dettata per la fase dibattimentale dall'art. 450 bis c.p.p., che richiamava espressamente le disposizioni dell'art. 348 bis.

La disciplina sopra descritta, proprio perchè avente per oggetto una figura processuale dalla struttura in qualche misura ibrida, in quanto connotata dalle caratteristiche dell'interrogatorio dell'imputato e della testimonianza, aveva dato luogo a notevoli oscillazioni giurisprudenziali soprattutto in ordine alla efficacia da riconoscere alla chiamata in correità.

Si passava, così, da decisioni orientate ad affermare la piena efficacia probatoria della chiamata di correo - sotto il profilo che la previsione normativa contenuta nell'art. 348 bis vecchio codice ne consentiva la completa utilizzazione, siccome estrinsecazione di un intero sistema inteso a premiare collaborazioni o a stimolare confessioni (v. Cass. sez. I 11/3/1986 n. 669, Gilardo; Cass. 22/11/1988) - ad altre di segno diverso ed anche opposto, tutte tendenti a ridurre o a condizionarne l'efficacia e talora quasi a fissare, quale



regola, un generale disfavore, una sorta di presunzione di inaffidabilità delle dichiarazioni in parola, qualificate come meri indizi.

Il favore, o al contrario il disfavore, con il quale si guardava a questa fonte di prova nelle diverse decisioni dei giudici di merito e della suprema magistratura di legittimità si riverberava ovviamente sul piano delle condizioni richieste per attribuire efficacia probatoria alla medesima fonte.

Sotto questo profilo era possibile enucleare due diversi orientamenti giurisprudenziali.

Il primo, partendo dal presupposto che la chiamata in correità è una fonte intrinsecamente sospetta, tendeva a considerare la stessa non come prova piena, ma come semplice indizio. Si riconosceva tuttavia che anche tale indizio potesse assurgere alla dignità di prova, se suffragato da ulteriori elementi di riscontro che dovevano essere non soltanto intrinseci ma anche estrinseci alla dichiarazione (cfr. fra le altre Cass. 7/12/1987).

Quanto alla attendibilità intrinseca i principali parametri di valutazione venivano individuati essenzialmente nella spontaneità, nella costanza, nella univocità, nella coerenza logica e nella specificità della dichiarazione. Si richiedeva inoltre una rigorosa ed attenta analisi della personalità del dichiarante, nonché delle cause che avevano determinato la chiamata di correo.

Per quanto attiene invece agli elementi estrinseci di riscontro idonei a suffragare l'attendibilità del dichiarante si erano affermati due ulteriori indirizzi giurisprudenziali: secondo il primo il riscontro esterno convalidante poteva anche avere natura soggettiva ed essere individuato in un'altra chiamata di correo ovvero in una testimonianza (così Cass. 5/7/1988); secondo l'altro indirizzo più rigoroso esso doveva invece avere natura oggettiva e veniva prevalentemente individuato nelle cd. prove reali e nelle ricognizioni (così Cass. 25/3/1981).

Nettamente contrapposto all'orientamento giurisprudenziale ora citato era quello che riteneva invece sufficiente il solo riscontro intrinseco delle dichiarazioni accusatorie del coimputato, all'uopo richiedendo che la chiamata di correo fosse stata positivamente delibata dal giudice alla stregua di criteri che dovevano tener conto soprattutto della univocità, verosimiglianza, reiterazione, disinteresse, al fine di escludere eventuali intenti calunniosi del dichiarante (così Cass. 27/4/1987).

La diversità delle soluzioni adottate ed i corrispondenti contrasti portarono alla sentenza 19/3/1988 n. 3592 (Rabito ed altri) con la quale le Sezioni Unite della Suprema Corte, da un lato esclusero l'esistenza di una generale presunzione di sospetto e, quindi, di inaffidabilità delle dichiarazioni provenienti da determinati soggetti (quali ad es. i cd. "pentiti"), e, dall'altro, però, sottolinearono la necessità che il giudice, pur nella assoluta libertà di

determinazione del proprio convincimento, fosse obbligato ad esplicitare, con adeguata motivazione le ragioni della scelta fatta, ancorandola, a seconda del caso e delle particolari esigenze, a riscontri tanto più rigorosi quanto più apparisse necessario nelle specifiche fattispecie.

Di tutto ciò si è fatto carico il legislatore del 1988, come si evince anche dalla relazione al progetto preliminare (p.61), recependo nella formulazione del testo dell'art. 192 gran parte dei principi giurisprudenziali enunciati nel corso di una lunga e travagliata elaborazione, pervenendo a tale risultato attraverso l'affermazione di una pluralità di regole che sono strettamente collegate tra di loro e che di conseguenza costituiscono un tutto unico.

In primo luogo (comma I), si è infatti espressamente sottolineato l'obbligo di esplicitare nel modo più compiuto e rigoroso la motivazione posta a base della decisione, riconfermando da un lato la validità del principio del libero convincimento, ma ancorandolo, dall'altro, all'indicazione specifica dei dati utilizzati e dei criteri adottati, quale correttivo ad un uso arbitrario del principio stesso.

In secondo luogo, poi, si è confermata la piena utilizzabilità degli indizi, quali elementi probatori atti ad integrare e, se del caso, a sorreggere il giudizio in ordine alla esistenza di un fatto, stabilendo peraltro che gli stessi devono essere gravi, precisi e concordanti: con il che si è voluto fissare la regola secondo cui la prova della esistenza di un fatto deve essere necessariamente fornita da una pluralità di indizi aventi le caratteristiche cennate, e si è inteso richiamare l'attenzione su quei requisiti, mutuati dalla disciplina civilistica (art. 2729 c.c.) - di consistenza, non equivocità e correlazione con il fatto da provare - che consentono appunto all'indizio di assumere il valore di prova piena sulla base di quelle regole di esperienza per cui appare possibile e verosimile il diretto collegamento tra il fatto o la circostanza da provare e l'indizio.

In terzo luogo, infine, si è dettato un nuovo criterio di valutazione della prova con riguardo specifico alle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso e si è estesa la relativa previsione anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato che risulti collegato sotto il profilo probatorio a quello per cui si procede.

Una compiuta disamina della disciplina all'uopo prevista dal 3 comma dell'art. 192 c.p.p. consente immediatamente di rilevare che alle provalazioni di detti soggetti processuali è stato riconosciuto il valore di prova e non già di mero indizio, come si ricava non soltanto dai lavori preparatori del nuovo codice, ma anche dalla dizione letterale "altri elementi di prova" utilizzata dal legislatore per indicare gli ulteriori elementi richiesti per conferire attendibilità alla fonte propalatoria, qualificata appunto come elemento di prova, sub specie della prova rappresentativa.

Dal testo del citato 3 comma dell'art. 192, secondo cui la chiamata di correo deve essere valutata "unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità", si desume anche con certezza che il giudizio di credibilità necessita di un riscontro esterno, deve cioè essere confortato da altri elementi probatori estrinseci alla chiamata che, ricollegandosi a questa, ne avvalorino e confermino la veridicità.

Deve comunque escludersi che l'art. 192 stabilisca una presunzione di inattendibilità delle persone indicate nel comma terzo e quarto, perchè se agli altri elementi di prova è affidata soltanto la funzione di confermare l'attendibilità delle loro dichiarazioni accusatorie, vuol dire che tale attendibilità non è negata a priori: essa sussiste, ma è insufficiente e spetta ai riscontri probatori esterni, renderla piena (in tal senso Cass. sez. VI 26/2/1991, Basile; Cass. 19/2/1993, Fedele ed altri).

La chiamata in correità e le dichiarazioni a questa assimilate non possono quindi essere aprioristicamente respinte come fonti inquinate, ma ben possono essere recepite dal giudice di merito, purchè siano attentamente controllate nella loro attendibilità intrinseca ed estrinseca (cfr. in tal senso Cass. sez. VI 26/2/1991; sez. II 7/2/1991).

La giurisprudenza prevalente (cfr. per tutte Cass. sez. Unite 21/10/1992, Marino) ritiene che la premessa indefettibile perchè la chiamata di correo sia suscettibile di qualsiasi utilizzazione processuale è costituita dal positivo riscontro della sua attendibilità intrinseca, anche se non mancano decisioni di segno contrario. Di diverso avviso è ad es. Cass. sez. I 30/1/1992, Altadonna ed altri, secondo cui l'obbligo di considerazione unitaria di tutti gli elementi emersi - sancito dall'art. 192 commi 3 e 4 - consente una rivalutazione dei connotati intrinseci della credibilità delle dichiarazioni del coimputato, congiunta e comparata con le connotazioni estrinseche di questa credibilità. Ciò comporta che l'esito incerto o contraddittorio del primo approccio alla valutazione della chiamata di correo non esclude l'ulteriore prosieguo dell'analisi. La soluzione adottata nella decisione in parola muove anche dal rilievo secondo cui l'articolazione del comma 3 dell'art. 192 mostra di indirizzarsi nella direzione di una limitazione della rilevanza dell'esame di credibilità intrinseca, mettendo in evidenza la sola necessità della valutazione unitaria degli elementi di prova, ai fini dell'accertamento di attendibilità.

L'obbligo della preventiva verifica dell'attendibilità intrinseca importa che, in presenza di dichiarazioni accusatorie provenienti da un coimputato o da un imputato di reato connesso o collegato, il giudice debba procedere ad un cauto e prudente apprezzamento al fine di verificare preliminarmente la complessiva credibilità del dichiarante sulla base delle sue stesse dichiarazioni.

Gli elementi su cui può fondarsi tale giudizio sono costituiti dalla spontaneità, disinteresse, costanza e coerenza logica del racconto.

La giurisprudenza più recente ha opportunamente dismesso quei criteri di valutazione fondati essenzialmente sull'analisi della personalità dell'autore della deposizione accusatoria e sull'esame delle spinte psicologiche che lo hanno indotto a collaborare con gli Organi dello Stato.

La personalità del collaborante, infatti, è sempre inevitabilmente poco commendevole, essendo egli, per definizione, autore di almeno un reato e spesso di molti gravi delitti.

I motivi ispiratori delle dichiarazioni sono, a loro volta, quasi sempre utilitaristici, poichè assai raro è il pentimento sincero e ben più diffuso il calcolo di convenienza che, peraltro, può sottintendere sia un'accusa calunniosa, sia la semplice rottura dei vincoli omertosi: questa seconda ipotesi, in astratto, è anzi ben più probabile della prima, poichè il collaboratore sa bene che, solo qualora egli sia riconosciuto attendibile, potrà lucrare i benefici desiderati.

Le valutazioni centrate sulla personalità del dichiarante non sono quindi di per sè sole indicative ed appaiono al tempo stesso non del tutto corrette perchè investono le qualità della persona, anzichè la forza dimostrativa delle sue dichiarazioni.

Molto più conducenti risultano per contro i giudizi che fanno leva sulle qualità intrinseche delle dichiarazioni del correo con riferimento ai criteri soprarichiamati della spontaneità, univocità, reiterazione, disinteresse e coerenza logica del loro contenuto.

Sotto questo profilo dovrà in particolare aversi riguardo alle modalità con cui la chiamata è stata espressa o articolata, dovrà verificarsi se essa è interessata (desiderio di vendetta, conseguimento di lucro, ecc.) o è stata provocata da volontà di collaborazione, se le dichiarazioni sono spontanee o indotte dalla promessa di benevolenza o previsione di benefici premiali, se sono coerenti o sussistono contraddizioni nella narrazione dei fatti, se hanno un contenuto denso di particolari e rispondente alle risultanze oggettivamente acquisite.

Potrà altresì valorizzarsi, ai fini del giudizio sulla credibilità intrinseca del dichiarante, il limitato lasso di tempo decorso dalla consumazione dei fatti, poichè è indubbia la maggiore affidabilità delle dichiarazioni rese in epoca più vicina al reato quando non è stato ancora preordinato un piano di difesa da parte del confidente.

Per quanto specificamente attiene al requisito del disinteresse devesi inoltre rilevare che l'avvento della legislazione premiale, che ha codificato la previsione di specifici benefici in favore dei collaboratori di giustizia, ha indotto la giurisprudenza a limitare la portata di tale requisito. Coerentemente con la presa d'atto della inevitabile finalità premiale della chiamata in correità, si

privilegia, nelle più recenti decisioni, l'aspetto del disinteresse come indifferenza rispetto alla posizione processuale del chiamato in correità o, sotto altro profilo, in relazione all'eventuale aggravamento della posizione processuale del collaboratore in conseguenza delle dichiarazioni dallo stesso rese, avuto riguardo agli elementi di prova acquisiti dagli Inquirenti a suo carico al momento dell'inizio della collaborazione.

Va ancora evidenziato che nella vasta gamma degli elementi apprezzabili in funzione della valutazione dell'attendibilità intrinseca, una doverosa preferenza va accordata, conformemente ad un costante orientamento giurisprudenziale, al confessato personale coinvolgimento del dichiarante nello stesso fatto-reato narrato, specie in relazione ad episodi criminosi altrimenti destinati all'impunità (cfr. Cass. sez. I 30/1/1992 n. 80, Altadonna).

Dopo la positiva valutazione della attendibilità intrinseca vanno attentamente controllati i dati esterni alla chiamata stessa al fine di verificare se vi siano elementi di convalida.

Una ricognizione degli orientamenti giurisprudenziali espressi dal Supremo Collegio, con specifico riferimento ai riscontri estrinseci della attendibilità del dichiarante, consente di enucleare i seguenti principi:

1.- il giudizio di attendibilità deve essere confortato da altri elementi o dati probatori esterni alla dichiarazione, che non sono tuttavia predeterminati nella specie e qualità e che, di conseguenza, possono essere in via generale di qualsiasi tipo o natura (cfr. Cass. sen. unite 3/2/1990 n. 10, Belli).

Del resto è stato riconosciuto legislativamente - ripetesi- il valore di prova e non di mero indizio alla chiamata in correità. A parte invero il riferimento normativo agli "altri" elementi di prova confermativi delle dichiarazioni del chiamante, l'art. 192 contiene anche la disciplina degli indizi e, se il legislatore avesse voluto attribuire alla chiamata in correità il valore probatorio dell'indizio, avrebbe mutuato i criteri di valutazione fissati dal comma 2 per poter desumere l'esistenza di un fatto da risultanze di natura indiziaria. L'art. 192 comma 3 non solo non ribadisce "gravi, precisi e concordanti" nell'indicare gli elementi di riscontro, ma evita persino di adottare le tipiche categorie della prova e dell'indizio, tant'è che l'attuale formulazione è stata preferita a quella originaria del progetto preliminare ("Le dichiarazioni.....sono valutate unitamente alle prove ed agli indizi che confermano l'attendibilità"), in accoglimento delle indicazioni della Commissione bicamerale che aveva rilevato la inopportunità della contrapposizione prove-indizi e la migliore rispondenza del termine "elementi" che comprende tutto ciò che può essere assunto in un processo argomentativo.

2.- posto che comunque gli elementi di riscontro non devono necessariamente avere la consistenza di prova autosufficiente, perchè ciò renderebbe ultronea la

testimonianza del correo, possono essere valorizzati come “corroboration” elementi di qualsivoglia natura che ricollegano in qualche modo l’ accusato al reato, quindi anche fatti e circostanze che, isolatamente considerati non avrebbero alcuna rilevanza accusatoria, ma che acquistano tale valore se valutati nel loro complesso (cfr. Cass. sez. I 29/10/1990; sez. I 18/1/1991, Liguori).

3.- fermo restando che il riscontro della chiamata di correo deve essere riconducibile ad un fatto esterno a quella dichiarazione, non è necessario che gli elementi integratori siano ancorati a dati oggettivi (fatti o documenti), potendo gli stessi essere costituiti da qualsiasi elemento di prova, reale od orale, ivi compresi le dichiarazioni di testimoni, altri coimputati dello stesso reato o di imputati in un procedimento connesso o dello stesso accusato e potendo i riscontri essere anche di carattere meramente logico (cfr. Cass. sez. II 18/4/1990, ric. Stigliano; Sez. I 18/1/1991 sopra citata; Cass. 17/12/1992, Di Salvo; Cass. 11/5/1993 Ameglio ed altri).

4.- i riscontri esterni, inoltre, devono essere idonei a costituire verifica dell’attendibilità del dichiarante, più che costituire prova diretta dei fatti dichiarati (così Cass. sez. VI 10/7/1990; sez. VI 11/1/1991 ric. Teresi); ne consegue che i dati di riscontro non devono necessariamente concernere il *thema probandum*, ma devono valere solo a confermare *ab extrinseco* l’attendibilità della chiamata in correità, dopo che questa sia stata attentamente e positivamente verificata nell’*intrinseco* (così Cass. 7/2/1991, Vannini; sez. I 30/1/1991, Bizzantino; sez. V 9/3/1991, Memmo; sez. I 30/1/1992, Arbore; ed altresì Cass. 26/3/1992, Pellegrini, che, in tale ottica, ha ritenuto che anche il comportamento del chiamato in correità, ancorchè successivo al fatto reato, valutato nel contesto di tutte le altre risultanze probatorie e congruamente apprezzato, possa costituire un valido elemento di conferma della attendibilità delle dichiarazioni del coimputato ai sensi e per i fini di cui al 3 comma dell’art. 192 c.p.p.);

5.- la convergenza di più chiamate o dichiarazioni accusatorie implica il riscontro reciproco fra loro, salvo che non sussistano fondate ragioni per temere che la concordanza stessa sia o possa essere il frutto di un previo accordo o comunque di reciproche influenze fra i dichiaranti (cfr. Cass. sez. I 16/10/1990, Andraus; Sez. I 7/2/1992; sez. I 4/3/1992). Si è precisato peraltro in talune decisioni (cfr. cass. sez. I 30/1/1992, Altadonna) che, in presenza di pluralità di dichiarazioni accusatorie provenienti dai soggetti indicati nei commi 3 e 4 dell’art. 192, l’eventuale sussistenza di smagliature o discrasie, anche di un certo peso, rilevabili tanto all’interno delle dichiarazioni quanto dal confronto fra esse, non implica di per sè il venir meno della loro sostanziale affidabilità, potendo al contrario nei congrui casi, essere attestativa della reciproca autonomia delle varie fonti propalatorie, che potranno egualmente essere valorizzate in funzione

di reciproco, sempre che risulti dimostrata la complessiva convergenza di esse nei rispettivi nuclei fondamentali.

6.- quando il riscontro consiste in un'altra chiamata di correo non è necessario pretendere che questa abbia avuto a sua volta il beneficio della convalida a mezzo di altro elemento esterno, giacchè in tal caso si avrebbe già la prova desiderata e non sarebbe necessaria alcuna altra operazione di comparazione o verifica (così Cass. sez. I 30/1/1992, Altadonna);

7.- la verifica di attendibilità non può fruire delle cd. operazioni di credibilità per traslazione, ma deve autonomamente condursi su ciascun punto della dichiarazione: pienamente legittima è pertanto la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da taluno dei soggetti indicati nel 3 e 4 comma dell'art. 192 con attribuzione di piena valenza probatoria soltanto a quelle parti di esse che risultino suffragate da idonei elementi di riscontro, tenendo presente comunque che oggetto della valutazione è la complessiva dichiarazione concernente un determinato episodio criminoso e non ciascuno dei particolari riferiti dal dichiarante (così Cass. sez. I 1/4/1992, Bruno).

8.- qualora le dichiarazioni accusatorie risultino positivamente riscontrate con riguardo al fatto nella sua obiettività, ciò, rafforzando l'attendibilità intrinseca del dichiarante, non può non proiettarsi in senso favorevole sull'ulteriore verifica da effettuarsi in ordine al contenuto individualizzante di dette dichiarazioni, nel senso di un meno rigoroso impegno dimostrativo (così Cass. sez. I 30/1/1992 sopra citata).

Ai principi sin qui enunciati la Corte si atterrà ovviamente nella valutazione delle dichiarazioni rese da tutti i collaboratori escussi nel corso del dibattimento ed in primis da Candura Salvatore.

### **3.4- Attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese da Candura Salvatore e rilevanza del contributo probatorio dal medesimo fornito.**

Come già ampiamente anticipato, il presupposto perchè sia riconosciuta la valenza probatoria alle dichiarazioni provenienti da taluno dei soggetti indicati nei commi 3 e 4 dell'art. 192 è l'accertata attendibilità intrinseca delle medesime.

Si è parimenti rilevato che, per evidenziare l'inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dai predetti soggetti, non è corretto screditare pregiudizialmente il dichiarante desumendo la sua inaffidabilità dagli elementi negativi della personalità o dall'interesse ad un trattamento sanzionatorio più mite che lo ha spinto a collaborare, sia perchè tali elementi sono già stati valutati dal legislatore nel momento in cui ha sancito il divieto di assumere il chiamante come testimone, sia perchè il giudizio non può avere ad oggetto l'attendibilità soggettiva del dichiarante in base alle sue qualità personali, ma l'attendibilità

obiettiva delle sue dichiarazioni in base alla loro capacità dimostrativa di un fatto.

Per tale ragione la Corte non si soffermerà in questa sede nell'analisi dei precedenti penali del Candura o su altre connotazioni etiche della sua personalità (come si pretenderebbe da talune difese, che hanno evidenziato l'elevata proclività al delitto del collaboratore, il suo passato delinquenziale, l'intima connessione con l'ambiente criminale su cui ha riferito e financo la relazione di tipo omosessuale dallo stesso intrattenuta con tale Meola Luigi per inferirne l'assoluta e per così dire fisiologica inaffidabilità delle sue dichiarazioni), ma valuterà l'intrinseca attendibilità delle provalazioni del collaborante con esclusivo riferimento ai criteri soprarichiamati della genuinità, spontaneità, costanza, reiterazione, disinteresse e coerenza logica del suo racconto. Non senza ovviamente dare contezza, sotto altri profili, della personalità del Candura e delle motivazioni, anche di ordine psicologico, che lo hanno indotto a collaborare.

Alla stregua di detti criteri non pare possa negarsi alle dichiarazioni del Candura il crisma della attendibilità.

Va anzitutto rilevato che, alla luce degli elementi processualmente acquisiti, la collaborazione del Candura appare il frutto di una precisa scelta, certamente sofferta e tormentata, cui il medesimo si è comunque determinato in maniera del tutto autonoma e spontanea, senza aver ricevuto all'uopo pressioni o sollecitazioni da alcuno.

Giova in proposito rammentare che già all'atto dell'arresto per il reato di violenza carnale il Candura fa un primo accenno al furto della Fiat 126. Ne ha specificamente riferito in dibattimento il teste Ricciardi Vincenzo, presente negli uffici della Questura di Palermo ove il Candura è stato condotto per le formalità di rito dopo essere stato tratto in arresto, il quale ha in particolare dichiarato che in quel contesto il Candura, mostrandosi visibilmente preoccupato, era scoppiato in lacrime ed aveva rappresentato che temeva per la propria vita, assumendo che tale rischio si ricollegava al fatto che egli aveva fornito indicazioni ai Carabinieri per fare arrestare tale Filangieri o più probabilmente alle informazioni che aveva chiesto in giro in merito al furto di una Fiat 126.

Risulta parimenti comprovato che era stato proprio in dipendenza di tali dichiarazioni e dello strano atteggiamento tenuto dal Candura nella circostanza di che trattasi (ha riferito il teste la Barbera Arnaldo che il Candura dava, con il suo comportamento, la netta sensazione di voler confessare qualcosa di grave ed analoga impressione hanno dichiarato di aver avuto gli agenti che hanno proceduto al fermo dello stesso per il presunto tentativo di rapina ai danni dell'autotrasportatore) che gli Inquirenti si erano determinati a disporre il trasferimento presso un carcere del Nord Italia al fine di fugare i timori palesati



che si frapponessero in maniera evidente ad una eventuale confessione di fatti penalmente rilevanti.

Ed è sempre il Candura spontaneamente che, giunto presso il carcere di Bergamo, chiede di poter conferire con l'A.G. cui fornisce, fin dalle prime dichiarazioni, una analitica ed autentica ricostruzione dei fatti relativi al furto della Fiat 126, sottacendo soltanto del proprio protagonismo nella vicenda. Di tale suo comportamento il collaborante ha, peraltro, dato successivamente agli stessi Organi Inquirenti ampie e plausibili giustificazioni (ribadite con altrettanta chiarezza nel corso del dibattimento), imputandolo al timore che nutriva per l'incolumità della sua famiglia che, vivendo ancora a Palermo, sarebbe stata seriamente esposta al rischio di ritorsioni da parte degli Scarantino nel momento in cui costoro fossero venuti a conoscenza delle dichiarazioni accusatorie da lui rese a carico del loro congiunto.

L'iniziale reticenza del Candura, ben comprensibile alla luce del travaglio interiore che lo stesso stava vivendo in quel momento, combattuto fra il desiderio di liberarsi la coscienza nella convinzione (comprovata proprio da quelle frasi liberatorie "non li ho uccisi io, non sono stato io" proferite in occasione dell'episodio del fermo) di aver contribuito, sia pure inconsapevolmente, a determinare quell'agghiacciante scenario di morte che peraltro aveva avuto modo di vedere direttamente, essendosi, a suo dire, recato personalmente sui luoghi della strage, e l'esigenza di salvaguardare l'incolumità personale dei suoi cari, non può dunque sminuire il significato delle dichiarazioni in quella fase rese, che mantenevano comunque la propria rilevanza probatoria ai fini del prosieguo delle indagini, in quanto consentivano di ricostruire modalità e circostanze del furto della Fiat 126 utilizzata per la perpetrazione della strage e, ciò che è più importante, di risalire alla persona che aveva commissionato il furto stesso, il cui nome il Candura ha fatto agli Inquirenti immediatamente e comunque prima che lo stesso emergesse dalle intercettazioni ambientali disposte all'interno della cella ove il medesimo era stato ristretto (v. dichiarazioni rese in dibattimento dal teste Ricciardi Vincenzo).

Il fatto che il Candura si sia determinato ad ammettere la propria responsabilità in ordine al furto a seguito della contestazione delle risultanze delle intercettazioni ambientali in parola non può annullare, a giudizio della Corte, la valenza delle precedenti dichiarazioni, che il collaborante non ha in questa fase modificato (essendosi semplicemente limitato ad attribuire a se stesso la paternità materiale del furto ed a spiegare le motivazioni per le quali si era in precedenza indotto ad imputarne la responsabilità al Valenti Luciano) ed in relazione alle quali va pertanto valutata la spontaneità o meno della chiamata, esse costituendo la prima manifestazione esteriore della scelta collaborativa del Candura.

Nè, al fine di escludere la sussistenza del requisito in parola, possono valorizzarsi gli esiti delle intercettazioni ambientali dianzi cennate ed in particolare quei passi delle stesse in cui si accenna ad una presunta promessa di immediata scarcerazione, alla presenza di un pentito ed a 58 persone già arrestate per la strage, apparendo evidente dal tenore delle conversazioni intercettate che il riferimento a tali dati (peraltro sicuramente non veritieri, atteso che all'epoca in cui furono eseguite le intercettazioni in questione non vi era alcun collaboratore della giustizia che avesse riferito sui fatti per cui è processo, nè alcuno era stato tratto in arresto per la strage), operato dal Candura, non costituiva il frutto di promesse realmente fattegli o di notizie effettivamente fornitegli dagli Organi Inquirenti per indurlo a collaborare, ma era unicamente il prodotto di una sua invenzione, che rientrava nel quadro complessivo della strategia dal medesimo messa in atto al fine di indurre il Valenti Luciano ad assumersi la paternità del furto della 126.

E valga all'uopo il richiamo testuale ad uno dei brani di tali intercettazioni, laddove il Candura dice al Valenti: “ Ha detto: ho visto la moglie di Luciano Valenti, c'erano ragazzi di..... No a questo punto questo pentito che dice questo, noi cerchiamo di mettergliela in culo a lui , signor Candura a me mi occorre che il Valenti Luciano mi dice a me che Scarantino gli ha detto una sera, il pomeriggio che gli serve una piccola cilindrata 126, Panda, chiddu chi è. Ho preso la 126 di mia sorella e gliel'ho data. E io ti do la mia parola d'onore, qua vi scarcerò, scarcerazione immediata del Valenti Luciano, nato a Palermo e togliamo tutti gli atti il mandato di cattura.” (cf. pag. 75 delle trascrizioni). Traspare in maniera evidente, anche dal seguito del brano in questione, che il riferimento alla presunta promessa di scarcerazione è effettuato dal Candura per convincere il Valenti a fare quelle dichiarazioni. Del resto, contrariamente a quanto si assume dal Candura nel corso della conversazione di che trattasi, agli Inquirenti non interessava che il Valenti ammettesse la propria responsabilità per il furto, avendo i medesimi acquisito il fondato sospetto che al Candura dovesse al contrario farsi risalire la materiale paternità di tale fatto. Le intercettazioni ambientali erano state disposte, secondo quanto hanno riferito in dibattimento i testi, proprio allo scopo di fare chiarezza su tale circostanza e pertanto non aveva senso in quel contesto una promessa di benefici da parte degli Organi Inquirenti subordinata alla ammissione da parte del Valenti Luciano di essere l'autore del furto di che trattasi.

Anche sotto questo aspetto dunque nessun elemento di sospetto residua che possa indurre a dubitare della pienezza della libertà morale del Candura nel momento in cui lo stesso si è determinato al rapporto di collaborazione con l'A.G. e conseguentemente della spontaneità delle sue prodezze. Lo stesso collaborante, d'altra parte, ha in dibattimento espressamente escluso,

rispondendo a specifiche domande dei difensori degli imputati, di aver ricevuto promesse di benefici o subito pressioni di alcun genere per indursi alla collaborazione.

Anche alla luce degli ulteriori criteri di controllo enucleati dalla giurisprudenza, non può, ad avviso della Corte, mettersi in forse l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal Candura.

Non sono processualmente emersi fatti o episodi pregressi che depongano per la sussistenza in capo al collaborante di sentimenti di malanimo, rancore, risentimento o vendetta nei confronti dello Scarantino Vincenzo, sì da far dubitare che lo stesso possa essere stato mosso nelle sue dichiarazioni da intenti calunniosi.

Il Candura, del resto, anteriormente alla collaborazione, operava, per sua stessa ammissione, proprio al servizio dello Scarantino (commettendo, su suo incarico, furti di autovetture e collaborandolo in altre attività illecite connesse anche allo spaccio degli stupefacenti) e godeva della sua piena fiducia, al punto che lo Scarantino lo aveva anche messo a conoscenza di taluni luoghi (il magazzino di Tomasello Salvatore) ove venivano abitualmente occultati le armi e la droga. Lo Scarantino aveva anche aiutato economicamente il Candura, sponsorizzando nel quartiere la sua abilità come fotografo e cineoperatore e procurandogli così opportunità di leciti guadagni in occasione di matrimoni, battesimi e altre ricorrenze celebrate dagli abitanti della zona.

Nè, sotto altro profilo, le dichiarazioni accusatorie del Candura possono apparire interessate per il fatto che la sua scelta di collaborazione muove anche da un'esigenza di autotutela della propria incolumità personale, ove si considerano i ben più gravi e concreti rischi di vendette dirette o trasversali cui il medesimo si è esposto proprio in dipendenza della collaborazione prestata.

Quanto poi all'ulteriore profilo di valutazione del requisito del disinteresse, connesso alla prospettiva del collaboratore di beneficiare di trattamenti premiali, va rilevato che, nel momento in cui ha reso le dichiarazioni accusatorie, il Candura si trovava in stato di arresto per i delitti di violenza carnale a scopo di rapina e rapina. E non può seriamente revocarsi in dubbio che il medesimo ha con le proprie rivelazioni notevolmente aggravato la sua posizione processuale, ammettendo la propria responsabilità in ordine al furto dell'autovettura utilizzata per la perpetrazione della strage con il rischio di vedersi coinvolto in tale gravissimo fatto di sangue e confessando inoltre altri gravi delitti cui aveva concorso (rapina alla gioielleria Palumbo di Palermo, omicidio di tale Ciaramitaro) e per i quali gli Inquirenti non disponevano ancora di alcun elemento di prova a suo carico.

Non contrasta siffatta conclusione la produzione documentale offerta dalla difesa del Profeta relativa ai verbali del dibattimento, celebrato a carico di tale

Piazzese Giuseppe, chiamato in correità dal Candura per la rapina in danno della gioielleria Palumbo ed assolto da tale imputazione con sentenza del Tribunale di Palermo in data 15/6/1995, parimenti acquisita agli atti del presente procedimento.

Dagli atti in parola risulta confermato infatti che l'imput alle indagini in ordine a tale fatto delittuoso (ed al delitto di omicidio in danno di Ciaramitaro Giovanni, strettamente connesso alla rapina in questione) proviene dalle dichiarazioni del Candura il quale, seppure sottace inizialmente sul proprio coinvolgimento nella vicenda, finisce con l'ammettere spontaneamente, nelle successive dichiarazioni, la propria partecipazione al fatto, scagionando tutti i soggetti che aveva originariamente accusato. Anche nell'ambito di quel dibattimento, i cui verbali sono stati acquisiti, i testi escussi hanno confermato che l'ammissione di responsabilità del Candura era stata del tutto spontanea e precedente alla acquisizione delle risultanze di una perizia dattiloscopica che aveva accertato appartenersi al collaborante l'impronta palmare rilevata sul bancone della gioielleria rapinata. Nello stesso senso hanno nel presente procedimento riferito i testi La Barbera Arnaldo, La Barbera Salvatore e Ricciardi Vincenzo (v. le relative deposizioni in atti).

Fa parte dell'attendibilità intrinseca anche la valutazione circa la sussistenza dei requisiti della reiterazione, costanza, specificità e coerenza logica delle provalazioni. Ed anche per tali profili le rivelazioni del Candura appaiono munite della necessaria credibilità.

Come risulta evidente dal tenore delle dichiarazioni soprarichiamate, il Candura ha, nel corso della sua deposizione fornito così tanti e tali riferimenti di dettaglio su luoghi, persone e cose, tutti peraltro oggettivamente riscontrati in esito agli accertamenti esperiti, da non lasciare residuare alcun margine di dubbio sulla veridicità del suo racconto.

La narrazione dei fatti offerta dal collaborante in dibattimento risulta inoltre pienamente conforme a quella fornita agli Organi Inquirenti nel corso delle indagini preliminari, come comprova l'insussistenza di contestazioni elevate nei suoi confronti. E' stata mossa per vero una sola contestazione al collaborante dalla difesa di Profeta Salvatore (attinente peraltro a circostanze marginali e non al nucleo essenziale dei fatti che rilevano per i fini dell'odierno procedimento), che è rimasta tuttavia senza esito, in quanto il Candura ha sostanzialmente confermato in dibattimento di aver avuto sospetti sull'attribuzione della paternità della sua ultima figlia, chiarendo tuttavia che gli stessi non derivavano da sue supposizioni, bensì dal fatto che la moglie in una circostanza gli aveva espressamente detto che la bambina non era sua figlia, confessandogli però subito dopo che ciò non aveva fatto di propria iniziativa, ma perchè sollecitata in tale senso da altri di cui non aveva tuttavia inteso rivelare il nome. Ha precisato

altresì il collaborante, respingendo fermamente le allusioni del difensore, che non erano questi comunque i motivi dei litigi con la propria moglie e le ragioni per cui la stessa lo aveva abbandonato, che dovevano unicamente ricercarsi nel fatto che la moglie voleva farlo ritrattare e si era in tutti i modi adoperata in tal senso, senza tuttavia sortire l'effetto sperato.

Va ancora rilevato che non si rinvengono nelle dichiarazioni del Candura discrasie, incongruenze o contraddizioni che attengano al nucleo essenziale dei fatti narrati e che possono in qualche maniera incrinare la logicità del suo racconto, rendendolo sotto tale profilo inattendibile.

L'unico elemento di contrasto segnalato dalla difesa attiene alla diversa dichiarazione che il collaborante ha reso allorchè è stato sentito dal Pretore di Palermo nel procedimento a carico dei fratelli Scarantino Rosario e Domenico per il reato di ricettazione. Dal relativo verbale di udienza, prodotto dal difensore di Profeta Salvatore ed acquisito agli atti con ordinanza resa dalla Corte all'udienza del 4/10/1995, risulta che in effetti in quella sede il Candura, dopo avere dettagliatamente narrato dell'operatività dei predetti fratelli Scarantino nel settore dei furti di autovetture, dei luoghi in cui le stesse venivano occultate per essere successivamente riciclate o private dei pezzi di interesse, delle persone che cooperavano a tali attività (tale Paganello, titolare di un'autorimessa in via Dell'Orsa Maggiore, Michele Aglieri, che gestiva un'officina meccanica in un magazzino, sito sotto il ponte della via Oreto, un tale Muratore che aveva un esercizio di autodemolizione nei pressi del ponte che porta a Bonagia, il Tomaselli Salvatore, nel cui magazzino venivano talvolta occultati i pezzi prelevati dalle autovetture sottratte), ha dichiarato di non essere mai stato incaricato da Scarantino Rosario e Scarantino Domenico di rubare autovetture.

Devesi in proposito evidenziare che tale dichiarazione non si pone in sostanziale contrasto con quanto riferito dal Candura nel presente dibattimento, laddove il medesimo, alla specifica domanda di spiegare se avesse avuto rapporti di affari con i fratelli Scarantino Rosario e Domenico, ha testualmente dichiarato: “ con Rosario no, perchè gli affari sempre che facevamo con le famiglie di Scarantino erano quelle dell'auto, quelle dei fratelli Scarantino. Perciò poi quando me lo ordinava Nzineddu (il nomignolo è quello con il quale veniva abitualmente chiamato nel quartiere lo Scarantino Vincenzo) era lo stesso come l'avrebbe detto Rosario o Domenico, perchè quando io portavo l'auto nel luogo vi si trovavano a volte Domenico, a volte Rosario, a volte mi dicevano dove doveva portarla, insomma erano sempre questi a fare...”.

Traspare chiaramente da tale dichiarazione che il Candura aveva rapporti diretti per i furti di auto con lo Scarantino Vincenzo (per vero nel corso di tutta la sua deposizione il collaborante, allorchè ha riferito dei suoi rapporti con gli

Scarantino ha parlato sempre e soltanto dello Scarantino Vincenzo), anche se era perfettamente a conoscenza che i tre fratelli operavano, anche in tale settore illecito, congiuntamente. E proprio in virtù di questa consapevolezza che lo portava a ritenere di avere commesso i furti per conto di tutte e tre i fratelli Scarantino, il Candura ribadiva, alla specifica domanda del difensore, tale circostanza, spiegando che, se innanzi al giudice di Palermo aveva dichiarato cosa diversa, ciò aveva fatto perchè impaurito dalla presenza in aula dello Scarantino Rosario.

Osserva peraltro la Corte che il verbale del dibattimento celebrato innanzi al Pretore di Palermo è redatto in forma riassuntiva, per cui non è possibile rilevare attraverso l'esame diretto delle espressioni usate in quella circostanza dal Candura quale sia l'esatto significato della dichiarazione in quella sede resa, nè in che termini era formulata la domanda che quella risposta ha provocato.

Non è legittimo pertanto apprezzare in termini di insanabile contrasto una frase ( “ ADR : Non sono stato mai incaricato da Scarantino Rosario e Scarantino Domenico di rubare qualche autovettura”), che è il frutto della traduzione delle parole del Candura nel lessico proprio del giudice verbalizzante e che peraltro, nel suo significato letterale, risulta pienamente conforme a quanto sullo stesso punto dichiarato dal collaborante nel presente dibattimento.

Positivamente valutata dunque, alla stregua delle considerazioni che precedono, l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del Candura, non si può non evidenziare la estrema rilevanza del contributo informativo fornito da questo collaboratore, che ha consentito con le sue provalazioni di far luce su una serie di fatti penalmente rilevanti e, ciò che più interessa ai fini dell'odierno procedimento, di acquisire elementi di prova per la individuazione delle responsabilità connesse alla materiale perpetrazione della strage, del tutto ignoti agli Inquirenti e decisivi per l'ulteriore prosieguo delle indagini.

### **3.5- I riscontri estrinseci alle dichiarazioni del Candura.**

La valenza probatoria delle dichiarazioni del Candura risulta corroborata, non soltanto dalla già rilevata attendibilità intrinseca della fonte di provenienza, ma altresì da tutta una serie di elementi di riscontro esterno di carattere obiettivo, acquisiti in esito all'attività investigativa svolta dagli Organi di P.g. nella fase delle preliminari indagini o a seguito degli accertamenti disposti dalla Corte ex art. 507 c.p.p.-

Non mancano peraltro elementi di convalida di natura soggettiva, provenienti dalle dichiarazioni rese da testimoni o da soggetti appartenenti allo stesso contesto criminale del provalante, divenuti parimenti collaboratori della giustizia

in epoca precedente o successiva a quella in cui il medesimo ha operato la sua scelta collaborativa.

### 3.5.1- Ricontri di natura oggettiva.

E' stato individuato, sulla scorta delle indicazioni fornite dal Candura, l'immobile di pertinenza di Tomaselli Salvatore, che gli Scarantino utilizzavano per incontri, festicciole ed anche per occultarvi armi e droga. Tale immobile, localizzato in un magazzino, sito alla via Guadagna n. 26, è stato oggetto di rilievi fotografici che documentano l'assoluta rispondenza dello stato dei luoghi ai particolari descrittivi forniti dal collaborante (cfr. rilievi in atti e deposizione resa in dibattimento dal teste Piombo Salvatore per quanto specificamente attiene alla presenza in detto immobile di una nicchia ricavata su una parete interna che consentiva di occultare oggetti di piccole dimensioni e di una botola di cm. 50 X cm. 72 che permetteva l'accesso ad un quarto vano sotterraneo). E' stato altresì accertato, in esito alle informazioni assunte sui luoghi dagli agenti operanti, che il magazzino in questione era effettivamente nella disponibilità del Tomaselli e dello Scarantino (v. dep. Romeo Salvatore). Lo stesso Tomaselli Salvatore ha del resto riconosciuto, nel corso della sua deposizione, l'immobile di cui ai rilievi fotografici in atti come un magazzino di sua pertinenza che adibiva a ricovero per i maiali, asserendo artatamente che nel suo magazzino non c'era però la botola raffigurata nei rilievi n.12 e n. 15, nè il vano sotterraneo di cui ai rilievi nn. 16 e 17.

La dotazione di attrezzi visibili al rilievo n. 9, in uno alla presenza nel medesimo magazzino di una cucina a gas con bombola, piatti di carta, organo elettronico ed altro materiale, conferma che i locali in questione venivano effettivamente utilizzati per gli usi indicati dal collaborante, ivi compreso il ricovero e lo smontaggio delle autovetture rubate. Il Tomaselli del resto, richiesto in dibattimento di spiegare la presenza nel magazzino degli attrezzi raffigurati nel rilievo fotografico, che non apparivano per nulla connessi all'esercizio dell'asserita attività di allevamento dei maiali espletata nell'immobile in questione, non sapeva fornire alcuna plausibile giustificazione, limitandosi a riferire che si trattava di attrezzi che aveva trovato in giro e conservato per usarli all'occorrenza, onde eseguire riparazioni di vario genere.

D'altra parte l'esistenza di stretti rapporti fra il Tomaselli ed i fratelli Scarantino, ivi compreso l'odierno imputato Scarantino Vincenzo, è documentata dai controlli di Polizia effettuati nei suoi confronti: il Tomaselli è stato infatti identificato in data 15/1/1992 in Piazza Guadagna, mentre si trovava a bordo di una Peugeot 205 targata PA 923647, unitamente a Scarantino Emanuele ed altresì in data 31/8/1992 sempre in Piazza Guadagna, mentre era a bordo della Renault 19 targata PA A53947, unitamente a Scarantino Vincenzo

(cfr. dep. isp. Zerilli Maurizio). Ciò che smentisce peraltro l'assunto del Tomaselli, il quale ha in dibattimento sostenuto di avere dismesso nell'anno 1991 o 1992 ogni rapporto con lo Scarantino Vincenzo, avendo sentito delle voci sul suo conto che lo indicavano come omosessuale.

Parimenti accertata, alla luce delle circostanze di fatto emergenti dalla sentenza emessa nei confronti del Tomaselli dal Tribunale di Palermo in data 2/4/1987 (v. copia acquisita in atti), deve ritenersi la sussistenza di contatti e rapporti del medesimo con personaggi di spicco della criminalità organizzata della zona della Guadagna (quali Aglieri Pietro, Lucera Giuseppe e Lucera Domenico, della cui caratura delinquenziale si tratterà diffusamente nel prosieguo), nel cui ambito anche l'odierno imputato Scarantino Vincenzo, come da qui a breve si dimostrerà, è stato, fino alla data della sua dissociazione, attivamente inserito.

E' rimasta altresì comprovata la disponibilità in capo al Tomaselli Salvatore di un vespero di colore bianco e di una autovettura Fiat 127. La circostanza, negata dall'interessato, il quale ha riferito, nel corso della sua deposizione di non essere mai stato intestatario di automezzo alcuno, pur ammettendo di avere guidato in qualche occasione dei motorini, mai comunque del tipo vespero, datigli in prestito dai ragazzi della borgata, è indubitabilmente confermata dagli accertamenti disposti dalla Corte ai sensi dell'art. 507 c.p.p., dai quali è emerso che il Tomaselli Salvatore, in data 11/11/1991 è stato controllato alla via Crispi di Palermo, mentre viaggiava a bordo della vespa 50 di colore bianco avente telaio n. 78115 e successivamente in data 19/8/1992 è stato ulteriormente controllato, mentre percorreva la via Maqueda a bordo della Fiat 127 targata PA 537684, di proprietà del di lui fratello Filippo, e denunciato per il delitto di cui all'art. 707 c.p., in quanto nella circostanza sono stati rinvenuti nel cofano dell'autovettura degli arnesi atti allo scasso (cfr. dich. Notargiacomo Gerardo e Maniscaldi Vincenzo).

Del pari riscontrata risulta la riferita prossimità fra l'abitazione del collaborante e quella del Tomaselli, essendosi accertato che Guercio Maria Giovanna, madre del Tomaselli, risiedeva in Palermo alla via Guercio n. 29, mentre al civico 23 della stessa via abitava l'odierno collaborante (cfr. dep. Notargiacomo Gerardo e Maniscaldi Vincenzo).

E' stata ancora localizzata la casa di prostituzione di via Ammiraglio Gravina cui ha fatto riferimento il Candura per indicare il luogo ove è avvenuta la consegna allo Scarantino dell'autovettura impiegata nella strage.

Si è in particolare accertato che al civico 87/B della via Ammiraglio Gravina di Palermo, a circa tre mt. di distanza dall'angolo con la via Roma, è ubicato un immobile all'interno del quale esercita il meretricio tale Tagliavia Rosa. La Tagliavia, sentita dagli agenti operanti in data 20/3/1995, ha confermato di



essere proprietaria dell'immobile da circa 15 anni e di esercitarvi la prostituzione da analogo periodo. L'immobile in questione risulta pienamente corrispondente nelle sue caratteristiche esterne ai particolari descrittivi forniti dal collaborante (cfr. quanto sul punto dichiarato in dibattimento dai testi Notargiacomo e Maniscaldi).

Positivo riscontro le dichiarazioni del Candura hanno trovato anche per quanto attiene alla individuazione del deposito di calce di pertinenza del di lui cognato Guagenti Carmelo che lo utilizzava, a dire del collaborante, come copertura di altre attività illecite, alla localizzazione del ristorante sito in Bolognetta, gestito da un cugino del Guagenti ed oggetto di un attentato dinamitardo perpetrato dallo stesso Guagenti a fini estorsivi (è emerso, infatti, in esito agli accertamenti disposti, che il ristorante in questione era di proprietà di Vitrano Antonino e Sclafani Antonino, quest'ultimo coniugato con Guagenti Maria Antonia, cugina del Guagenti Carmelo, ed altresì che lo stesso aveva subito rilevanti danni a seguito dell'incendio sviluppatosi nella notte fra il 2 ed il 3 giugno 1986 all'esterno della porta di accesso al ristorante medesimo), nonché per quanto riguarda gli altri fatti- reato su cui il medesimo collaborante ha riferito nel corso delle indagini preliminari ( v. con riferimento alla rapina in danno di tale D'Angelo Eduardo ed alla rapina in danno di certo Di Fede i dati di convalida sui quali ha riferito in dibattimento il teste Romeo Salvatore). Anche questi ultimi riscontri, per quanto non attengano specificamente ai fatti che rilevano ai fini dell'odierno procedimento, possono ugualmente essere apprezzati in quanto valgono a confermare ab extrinseco la complessiva credibilità del collaborante.

Ulteriori elementi di riscontro sono stati acquisiti con riferimento ai singoli personaggi che il collaborante ha indicato come facenti parte dell'entourage criminale di Scarantino Vincenzo.

E' stato in particolare identificato il "Franco", indicato dal collaborante come la persona cui egli si rivolse, su indicazione dello Scarantino, per vendere la bustina di droga consegnatagli dallo stesso Scarantino, unitamente all'importo di lire 150.000, in acconto sul maggiore compenso promessogli per procurare l'autovettura di piccola cilindrata che gli aveva commissionato. Tale persona è stata individuata in Sanfilippo Francesco, tossicodipendente della Guadagna, pluripregiudicato per reati concernenti appunto gli stupefacenti (v. dep. teste Zerilli Maurizio).

E' stato altresì localizzato, al viale della Regione Siciliana 2916, in prossimità del quartiere Guadagna, l'esercizio di demolizione di autovetture, di Muratore Giuseppe, che, secondo il racconto del collaborante, veniva utilizzato dagli Scarantino per il ricovero e lo smontaggio delle autovetture rubate. Anche su questo punto la parola del collaborante ha trovato piena conferma, essendosi

peraltro accertato, in esito alle indagini espletate, che il titolare di detto esercizio è stato più volte arrestato per ricettazione, in quanto sono state rinvenute all'interno della sua officina autovetture di provenienza furtiva (v. dep. Zerilli).

E' stato altresì localizzato il garage di tale Paganello, sito in via Dell'Orsa Maggiore, indicato dal collaborante come uno dei luoghi nei quali portava abitualmente le autovetture rubate su incarico di Scarantino Vincenzo. Il proprietario di detto garage è stato identificato in Paganello Filippo, nato a Belmonte Mazzagno il 30/1/1955. Al medesimo, in data 10/10/1984, era stata rilasciata dal Questore di Palermo licenza di pubblico esercizio per autorimessa con riferimento proprio al locale sito in via Dell'Orsa Maggiore n. 112. L'autorizzazione in parola è stata sospesa dal Questore con provvedimento in data 25/8/1993, essendo stato il Paganello sottoposto ad indagini per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il teste Bò Mario, che ha riferito in dibattimento sugli esiti degli accertamenti esperiti nei confronti del Paganello, ha, tra l'altro, evidenziato, che il predetto in data 14/7/1993 è stato colpito da provvedimento coercitivo, emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Palermo, per il delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, unitamente a Barranca Giuseppe, Carollo Antonio, Enea Roberto, Fidanzati Gaetano, Fidanzati Giuseppe, Fontana Stefano, Galatolo Giuseppe, Galatolo Raffaele, Galatolo Vincenzo, Scotto Pietro, odierno imputato, e Scotto Gaetano. Ha rappresentato inoltre il dr. Bò che già negli anni 1988-89 l'autorimessa del Paganello era stata oggetto di attenzione da parte delle Forze di Polizia nell'ambito di una complessa indagine nei confronti di taluni personaggi dei quartieri Villagrazia, Falsomiele e Guadagna, per i quali sussistevano fondati sospetti di coinvolgimento in un grosso traffico di sostanze stupefacenti, diretto e gestito da noti esponenti mafiosi locali. All'uopo era stata, tra l'altro, sottoposta ad intercettazione l'utenza installata presso l'autorimessa del Paganello. Dal relativo servizio di ascolto era emerso che la stessa, benchè formalmente intestata al Paganello, era in realtà materialmente gestita da Scarantino Domenico (in due diverse occasioni infatti, lo Scarantino era stato contattato telefonicamente sull'utenza installata nel garage di che trattasi per essere reso edotto che erano stati perpetrati due fatti delittuosi nella zona della Guadagna e che, pertanto necessitava la sua presenza) e costituiva luogo di incontro di personaggi di grosso spessore mafioso, che quotidianamente ivi si incontravano per concordare e programmare le loro attività illecite. Ha infine segnalato il teste Bò che, nell'ambito delle indagini condotte dalla Squadra Mobile di Palermo tra la fine del 1991 e l'inizio del 1992 che portarono alla cattura del noto boss mafioso Vernengo Pietro, durante i servizi di osservazione e pedinamento effettuati a carico dei familiari del predetto, gli agenti operanti avevano avuto modo di

constatare che il figlio Vernengo Cosimo (imputato in separato procedimento per la strage di via D'Amelio) era solito custodire la sua autovettura Mercedes presso l'autorimessa del Paganello.

Con riferimento poi ad Aglieri Michele, personaggio anche questo che operava, a dire del Candura, alle dirette dipendenze degli Scarantino, collaborando con i predetti nel contrabbando di sigarette, nello spaccio della droga e nel riciclaggio delle autovetture rubate, e che si faceva vanto con i ragazzi della borgata del suo rapporto di parentela con il noto latitante Pietro Aglieri, si è accertato che il medesimo è in effetti lontano parente del predetto Aglieri Pietro, in quanto il nonno dell'Aglieri Michele era fratellastro del padre di Pietro Aglieri. E' rimasto inoltre comprovato che l'Aglieri Michele, così come riferito dal collaborante, aveva lavorato per pochi giorni alle dipendenze della ditta Spin, una società con sede in Catania che eseguiva spedizioni e consegne (lavoro questo procuratogli dagli Scarantino, secondo quanto il Candura aveva, a suo dire, appreso dallo stesso Aglieri). Si è appurato in particolare che tale ditta, per le attività di carico e scarico dei camions si avvaleva della collaborazione di altre imprese, fra cui la ditta Città di Palermo, gestita da tale sig. Vitrico che, secondo quanto riferito dal responsabile dell'impresa, era intimo amico di Scarantino Rosario, della cui attività si avvaleva per la gestione degli operai (cfr. dep. teste Romeo Salvatore).

### 3.5.2- Riscontri provenienti da dichiarazioni di testi o di altri collaboratori.

Giova anzitutto rammentare che la narrazione dei fatti effettuata dal Candura ha trovato pedissequo riscontro nella deposizione del Valenti Luciano, il quale ha confermato pienamente, per la parte che lo riguardano, le dichiarazioni del collaborante.

Nè in contrario può apprezzarsi il fatto che il Valenti, nel corso della deposizione resa all'udienza del 14/12/1994, abbia fatto riferimento ad un negozio di liquori con vetrata, sito in una traversa di via Cavour per indicare il luogo nel quale era avvenuta la consegna della Fiat 126 allo Scarantino. Lo stesso collaborante ha infatti chiarito, nel corso della successiva audizione cui si è proceduto su richiesta della difesa, che in realtà tale indicazione non gli era stata data dal Candura, spiegando in particolare che il Candura gli aveva in effetti indicato una traversa che si trovava più avanti della via Cavour, ma poichè egli non conosceva quei siti, aveva deciso di indicare quella traversa che invece conosceva personalmente, in quanto in essa vi era un bar, presso il quale in passato si era qualche volta recato a vendere fazzolettini.

La spiegazione fornita dal Valenti appare pienamente credibile, essendo stata appurata, in esito agli accertamenti disposti dalla Corte, la effettiva rispondenza

dello stato dei luoghi descritto dal collaborante e la presenza in essi degli esercizi commerciali cui il medesimo ha fatto riferimento.

Risulta infatti dalla deposizione resa in dibattimento dal teste Maniscaldi Vincenzo che, percorrendo la via Cavour di Palermo, in direzione Piazza XIII Vittime, dopo l'incrocio con via Roma, si incontra una prima traversa sulla destra denominata Piazza Colonna. All'inizio di detta Piazza è ubicata un'edicola di giornali prospiciente anche su via Cavour. Dopo circa 30 mt svoltando sulla destra si accede in via Eduardo Lombardi, al cui angolo sinistro, e precisamente al civico 9, è ubicato il bar Torrefazione De Caro. La via Lombardi si immette sulla via Roma. Sulla via Roma a partire dal civico 303 ha inizio un'ampia vetrata adibita ad esposizione dell'esercizio commerciale di vini e liquori denominato Cannistraro Vini, che si estende ad angolo fino ai civici 1 e 3 della via Lombardi. Detta via corrisponde all'ultima traversa sulla destra di via Roma, prima dell'incrocio con la via Cavour, mentre la via Ammiraglio Gravina dove il Candura ha riferito essere avvenuta la consegna dell'autovettura allo Scarantino, è in effetti una traversa, sempre sulla destra della via Roma, ma successiva all'incrocio con via Cavour.

Va inoltre evidenziato che il Valenti ha, tra l'altro, ammesso nel corso della sua deposizione (confermando anche su questo punto quanto riferito dal Candura), che in effetti la sorella aveva presentato la denuncia del furto qualche giorno dopo rispetto a quando si era accorta dell'avvenuta sottrazione, proprio perchè sperava di recuperare l'autovettura tramite il Candura. Della veridicità di tale circostanza, cui si fa riferimento anche nel corso delle conversazioni oggetto di intercettazione, intercorse fra il Candura ed il Valenti presso il carcere di Bergamo, non vi è motivo di dubitare. Nessuna ragione, infatti, aveva il Candura per inventarsi un particolare di questo genere, che peraltro non rivestiva alcuna specifica rilevanza probatoria al fine di accreditare l'attendibilità del suo racconto, mentre di contro ben si spiega il comportamento della Valenti, che ha sempre sostenuto di avere sporto la denuncia lo stesso giorno in cui si è accorta dell'avvenuta sottrazione dell'autovettura, con l'esigenza della stessa di allontanare da sè ogni responsabilità per eventuali illeciti impieghi dell'autovettura medesima nel periodo decorso fra la data della sottrazione e quella in cui è stata sporta la relativa denuncia.

L'accertata rispondenza a verità della circostanza di che trattasi consente di ritenere che la narrazione dei fatti effettuata dal Candura è pienamente attendibile sin nei particolari più marginali e poco significativi.

Nello stesso senso vieppiù depongono gli elementi di dettaglio forniti dal collaborante in merito ad es. alla presenza sulla Fiat 126 sottratta del bloccasterzo, al luogo in cui la medesima era parcheggiata al momento del furto, alle difficoltà incontrate per avviare l'autovettura al momento della

sottrazione, connesse alle condizioni di non piena efficienza della stessa, tutti confermati in dibattimento dalla legittima proprietaria e dai congiunti della stessa.

Le provalazioni del Candura sono, poi, ulteriormente suffragate dalle dichiarazioni rese dal di lui amico Meola Luigi.

I due si erano conosciuti intorno alla fine del 1988, in quanto il Candura faceva parte di un comitato per gli ex detenuti, sorto al fine di ottenere la stipula di convenzioni di lavoro con il Comune di Palermo, la cui costituzione era stata promossa proprio dal Meola. Dichiarava il teste che nell'ambito di tale contesto aveva avuto molte occasioni di incontro con il Candura, con il quale si era pertanto instaurato un buon rapporto di amicizia. Non esitava ad ammettere che il rapporto aveva assunto nell'ultimo periodo connotazioni di tipo omosessuale, anche se le occasioni di frequentazione si erano in realtà diradate, in quanto il Candura usciva sempre più spesso con i Valenti. Confermava, poi, che nel periodo immediatamente precedente l'arresto del Candura, lo stesso gli era apparso visibilmente preoccupato, ma riteneva che ciò fosse dovuto a problemi di carattere economico, anche perchè il Comune non aveva rinnovato la convenzione con il Comitato. Escludeva il Meola di essere mai stato messo a parte dal Candura di eventuali attività illecite nelle quali questi era implicato e riferiva che, dopo l'arresto dello stesso per i noti fatti, era andato a trovarlo una sola volta nel natale 1992. In questa occasione (la moglie non era presente in quanto si trovava a Bologna dalla sorella) il Candura gli aveva confermato di avere in effetti rubato, su incarico di Scarantino Vincenzo, quella Fiat 126, che poi aveva appreso essere stata utilizzata per la perpetrazione della strage, e gli aveva detto che era estremamente pentito di quanto aveva fatto, precisando che se avesse saputo prima dell'impiego cui quell'auto era destinata, non si sarebbe di certo determinato a rubarla.

Tali dichiarazioni del Meola, non soltanto confermano l'assoluta veridicità della confessione resa dal collaborante in ordine al furto di che trattasi e delle indicazioni dallo stesso fornite agli Organi Inquirenti sul committente del delitto in parola, ma danno altresì contezza della effettiva sussistenza, alla base della scelta collaborativa del Candura, anche di una motivazione apprezzabile sotto il profilo etico (il sentito rimorso per quelle vite stroncate mediante l'utilizzo dell'autovettura da lui procurata), non potendosi di certo operare, al di là del significato che alle profferte di pentimento del Candura possa avere attribuito il teste che le ha raccolte, il distinguo effettuato dalla difesa e ritenere che il dichiarato ravvedimento del Candura per l'azione illecita commessa non abbia avuto refluenza alcuna sul processo interiore che lo ha poi indotto alla scelta della collaborazione con l'Autorità Giudiziaria.

Riferiva ancora il Meola che, dopo quell' incontro del Natale 1992, non aveva più visto il Candura, ma lo aveva sentito telefonicamente. Il Candura lo aveva infatti qualche volta chiamato, chiedendogli di andare a trovare la madre, che si trovava presso un Istituto per anziani, e gli aveva anche mandato del denaro per comprare qualche regalino alle figlie che vivevano con la moglie a Palermo.

Dichiarava inoltre di aver ricevuto reiterate minacce proprio in dipendenza del rapporto di amicizia che continuava a mantenere con il Candura ed in particolare che nel marzo 1993 era pervenuta una telefonata presso l'abitazione della sorella, con la quale un anonimo interlocutore lo aveva invitato a non interessarsi più al Candura, minacciando, in caso contrario, la messa in atto di attentati alla sua incolumità fisica e successivamente era stato fermato per strada da una persona sui 35-40 anni che gli aveva rivolto analogo raccomandazione. Per questi fatti aveva sporto regolare denuncia alla Squadra Mobile di Palermo. Un altro episodio, che non aveva tuttavia denunciato, era successo intorno alla fine dell'anno 1993, allorchè era stato avvicinato, nei pressi della stazione, da tre persone che lo avevano ulteriormente minacciato, rinnovandogli l'invito a non interessarsi più del Candura.

Anche i suddetti episodi di intimidazione di cui è stato vittima il Meola, che seguono temporalmente il rientro a Palermo della moglie del Candura, possono, a giudizio della Corte, apprezzarsi sul piano logico in funzione di convalida della attendibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore, apparendo oltremodo evidente che i fatti di intimidazione in parola rientrano nell'ambito di una precisa strategia (che, per vero, risulta reiteratamente sperimentata nel presente procedimento), finalizzata a creare attorno al collaboratore il più assoluto vuoto affettivo, allo scopo di indurlo a ritrattare le prodezze accusatorie effettuate.

Al perseguimento delle stesse finalità risulta chiaramente improntato il comportamento della moglie del Candura che, dopo averlo per un breve periodo seguito nella scelta della collaborazione, ha abbandonato senza una plausibile ragione la località protetta, facendo rientro a Palermo e portando seco le bambine, secondo uno standard comportamentale che, come si vedrà, costituisce una costante nel presente procedimento.

La stessa teste, nel corso della deposizione resa in dibattimento, ha del resto ammesso, a contestazione, di aver tentato reiteratamente di convincere il marito a ritrattare, assumendo che ciò aveva fatto di propria iniziativa, in quanto era stanca di quella vita blindata e voleva essere libera.

L'assoluta inverosimiglianza di tale giustificazione appare di tutta evidenza, se solo si considera che la Bronzollino per ben tre volte, nell'arco di poco più di un mese, si è recata da sola a fare visita alla propria sorella a Bologna, ivi

fermandosi per diversi giorni. Ciò che comprova la piena ed assoluta libertà di movimento della stessa.

Ed anche le ragioni del definitivo abbandono del tetto coniugale addotte dalla Bronzollino Rosaria appaiono infondate ( la stessa non ha infatti mai denunciato il marito per i maltrattamenti cui, a suo dire, la sottoponeva anche quando coabitavano a Palermo), mentre di contro risulta comprovato quanto riferito dal collaborante in merito alla contestuale presenza, nel periodo di permanenza della moglie a Bologna, dei di lei congiunti Bronzollino Francesca e Guagenti Carmelo, venuti, a suo dire, appositamente dalla Sicilia per incontrare la stessa ed indurla a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per convincerlo a ritrattare.

La teste Bronzollino Maria Concetta ha d'altra parte escluso che la presenza della sorella Francesca e del di lei marito Guagenti Carmelo nella sua abitazione fosse un fatto abituale ed ha dichiarato in dibattimento che mai in precedenza i predetti suoi congiunti erano stati ospiti nella sua casa, nè ciò era più accaduto negli anni successivi al 1992 (analoghe dichiarazioni ha reso in dibattimento Montalto Paolo, coniuge di Bronzollino Maria Concetta).

Altamente probabile appare, a questa stregua, che i coniugi Bronzollino-Guagenti si siano in quella occasione recati in quel di Bologna, non già per trascorrere con i propri parenti le festività natalizie, ma proprio per le finalità indicate dal collaborante, tanto più se si considera che la di lui moglie, dopo questo incontro, è rientrata un'ultima volta nella località protetta, mettendo in atto ulteriori tentativi per indurlo a ritrattare e solo dopo aver sperimentato l'esito negativo degli stessi è ritornata a Bologna, da dove ha poi fatto definitivo rientro a Palermo.

Verosimile e probabile risulta del pari anche l'ulteriore assunto del collaboratore in ordine alla contemporanea presenza a Bologna, presso l'abitazione dei coniugi Bronzollino-Montalto, in una delle occasioni in cui la di lui moglie si era recata a rendere visita ai predetti suoi congiunti, anche di familiari dello Scarantino ed in particolare del di lui fratello Rosario.

In esito all'attività di riscontro disposta dalla Corte è emerso infatti che il predetto Scarantino Rosario era solito dimorare per lunghi periodi in città del nord Italia, anche perchè intratteneva una relazione extraconiugale con tale Cannata Maria Antonietta, dalla quale aveva avuto due bambini (Gabriele, nato a Scandiano prov. R.E. l'11/5/1990, ed Andrea, nato a Scandiano il 15/12/1991). L'attività di indagine in parola ha inoltre consentito di accertare che, in compagnia della predetta Cannata, lo Scarantino Rosario si era più volte recato in quel di Bologna, partendo dall'aeroporto di Reggio Emilia, che negli ultimi mesi del 1992 lo stesso si trovava certamente nel settentrione d'Italia (il 19/10/1992 il medesimo si era recato a colloquio con il fratello Vincenzo presso

il carcere di Venezia); che il predetto in data 7/7/1993 era stato tratto in arresto nel Comune di Marzaglia (MO) presso l'abitazione della Cannata Maria Antonietta, con la quale aveva instaurato un rapporto di stabile convivenza.

Conferme indirette ed involontarie alle dichiarazioni del Candura provengono anche dalle parziali ammissioni di un teste che ha, nel corso della sua deposizione, evidenziato atteggiamenti palesemente ostili nei confronti del collaboratore.

Trattasi del Valenti Roberto, che ha tentato in ogni modo di sminuire la valenza del suo rapporto di amicizia con il Candura, asserendo che si era trattato di un rapporto temporalmente circoscritto all'arco di due-tre mesi al massimo, che non aveva avuto le connotazioni di un vero e proprio rapporto di amicizia, in quanto non vi era stato alcuno scambio di reciproche confidenze e le frequentazioni erano state unicamente in funzione delle riprese del film che il Candura stava effettuando.

Lo stesso teste, nel corso della deposizione, ha dovuto tuttavia ammettere, a fronte delle incalzanti domande del Pubblico Ministero, il fatto che con il Candura si chiamavano reciprocamente padrino e figlioccio, che lo stesso Candura gli aveva in diverse occasione prestato la sua moto ed anche l'autovettura di cui disponeva e gli aveva inoltre regalato un braccialetto d'oro, che egli era stato in diverse occasioni nell'abitazione del Candura, che insieme si erano recati per tutta l'estate presso un campeggio sito sul lungomare in via Messina Marine, circostanze tutte che comprovano ampiamente l'esistenza di un rapporto ben più intenso di quello che il Valenti Roberto ha voluto far apparire. Ed anche, a fronte della contestazione di tali circostanze, il teste ha continuato a negare la sussistenza di rapporti con il collaboratore riconducibili ad un ambito amicale, affermando testualmente: "Ma se lui si riteneva un amico mio, per me non era nessuno. Capito? Se lui mi rispettava a me, io non lo rispettavo; a me nun mi interessava niente." " Per lui io potevo essere il suo migliore amico, per lui, ma per me non contava niente. Cioè magari...o magari io lo trattavo perchè lui aveva una macchina, aveva un motore ed io non tenevo niente. Tutto qua." Nell'ambito di queste parziali ammissioni, il medesimo teste ha dato conferma anche del fatto che effettivamente la zia Valenti Pietrina aveva chiesto al Candura di interessarsi per farle recuperare l'autovettura che le era stata sottratta, collocando tuttavia l'episodio in questione nel corso di un incontro fra i due, avvenuto del tutto occasionalmente e da lui non appositamente procurato e negando ovviamente che il Candura gli avesse mai confidato di essere l'autore del furto di che trattasi.

Quanto riferito dal Candura in ordine allo spessore criminale dello Scarantino Vincenzo e dei di lui congiunti nell'ambito del contesto delinquenziale della Guadagna ed alle attività illecite dai medesimi gestite in quell'area territoriale,



trova poi piena rispondenza nelle dichiarazioni rese in epoca precedente ai fatti per cui è processo da un altro collaboratore della giustizia, Augello Salvatore.

L' Augello, che ha iniziato a collaborare con gli Organi Inquirenti nel marzo del 1992, nel corso dell'esame dibattimentale reso all'udienza del 15/12/1994, dichiarava che nell'anno 1985 al suo rientro dal soggiorno obbligato, aveva iniziato a frequentare il quartiere della Guadagna, nel quale abitava il fratello Roberto, che peraltro era ben inserito in quel contesto delinquenziale ed era in ottimi rapporti con i più grossi esponenti della locale criminalità organizzata ed in particolare con Aglieri Pietro ed i fratelli Lucera, insieme ai quali aveva anche avuto nel 1987 un processo per traffico di sostanze stupefacenti. Per il tramite del proprio fratello egli aveva conosciuto Scarantino Vincenzo, con il quale si era subito instaurato un rapporto di simpatia e successivamente di collaborazione in ambito delinquenziale.

Riferiva in particolare l' Augello che egli era divenuto una persona di fiducia dello Scarantino nel settore dello spaccio delle sostanze stupefacenti, svolgendo attività di intermediazione fra lo stesso ed i grossi spacciatori di eroina, nel senso che prendeva contatti con le persone che richiedevano tale tipo di sostanza e poi provvedeva a consegnare loro i quantitativi richiesti, che gli venivano forniti dallo Scarantino, ed a riscuotere i relativi proventi, che alla fine della settimana lo stesso Scarantino si recava a prelevare dalla sua abitazione. Precisava il collaborante che si trattava di ingenti quantitativi di droga complessivamente smerciati, nell'ordine di mezzo chilogrammo a settimana, per il cui approvvigionamento lo Scarantino non aveva peraltro alcuna difficoltà, anche perchè lo stesso era cognato di Profeta Salvatore, "che poteva avere più possibilità di averne di più droga".

Chiariva, infatti, il collaboratore che in realtà il potere ed il prestigio di cui godeva lo Scarantino nel quartiere era proprio in dipendenza di questo suo rapporto di parentela con il Profeta Salvatore. Lo stesso Scarantino, che peraltro era molto legato al cognato e ne seguiva le direttive ("...per esempio se Profeta ci diceva a Vincenzo fammi questo, lui lo faceva, anche a fare l'omicidio... lo Scarantino era capace di buttarsi anche dal quinto piano per suo cognato"), si faceva vanto del fatto che questi era un "uomo d'onore" molto influente che era stato implicato anche nel maxi processo di Palermo istruito dal dr. Falcone e gli diceva che per lui non era necessario chiedere il permesso per tutte le attività illecite che gestiva nella zona proprio perchè era parente del Profeta. Ed anch'egli aveva avuto modo, a suo dire, di constatare personalmente che il Profeta era un "uomo d'onore" di grande spessore, in quanto lo aveva visto frequentare personaggi del calibro di Pietro Aglieri. Aggiungeva l' Augello che, a suo giudizio, lo Scarantino Vincenzo non era invece un "uomo d'onore" perchè non aveva il portamento, nè quell'atteggiamento serio e riservato tipico

dei mafiosi, era al contrario un personaggio dai modi rozzi e di temperamento molto violento ( il collaborante rammentava in proposito di un episodio in cui lo Scarantino aveva picchiato tale Corradi Anna, una prostituta del quartiere Zen che spacciava per suo conto, perchè la stessa non aveva rispettato il termine concordato per il pagamento della partita di droga che gli era stata consegnata). Lo Scarantino era piuttosto un “affiancato” a “Cosa Nostra”, nel senso che non soltanto godeva della fiducia di uomini d’onore, come Pietro Aglieri e Profeta Salvatore, ma costoro si mostravano in pubblico con lui. L’Augello dichiarava infatti che egli stesso aveva più volte, nel corso degli anni 1988 e 1989, visto lo Scarantino prendere il caffè al bar della Guadagna insieme al Profeta Salvatore e ad Aglieri Pietro e sottolineava il significato e l’importanza di un tale gesto nel linguaggio mafioso, rammentando che lui, al contrario, non essendo uomo d’onore, nè affiancato, non poteva prendere il caffè con loro, ma poteva al più offrirglielo, come in effetti qualche volta aveva fatto, allorchè, trovandosi nella discoteca “Al Cerchio” di Palermo, erano entrati Aglieri Pietro, La Mattina Giuseppe, Calascibetta Giuseppe ed un certo Pilo Pietro, tutti uomini d’onore della stessa famiglia di Pietro Aglieri, ed egli aveva mandato al loro tavolo una bottiglia di champagne, rimanendo tuttavia in disparte senza potersi avvicinare a loro. A specifica richiesta della difesa del Profeta, l’Augello spiegava anche la ragione per la quale egli, benchè avesse ampiamente dimostrato con la sua vita anteatta di avere spiccate capacità delinquenziali, non fosse mai divenuto “uomo d’onore”, chiarendo che ciò era dovuto al fatto che il suo nonno materno era poliziotto e nell’ambito di Cosa Nostra non poteva fare ingresso chi fosse in qualche modo imparentato con appartenenti alla Forze dell’Ordine. La circostanza era peraltro ben nota allo stesso Pietro Aglieri, anche perchè il nonno aveva prestato servizio per dieci anni a Palermo ( fatti questi che hanno trovato tutti pieno riscontro in esito agli accertamenti disposti dalla Corte ai sensi dell’art. 507 c.p.p.) .

Riferiva altresì il collaboratore che egli sapeva bene, ancor prima di conoscere lo Scarantino Vincenzo, chi era Pietro Aglieri ed il ruolo di primissimo piano che lo stesso rivestiva all’interno di “Cosa Nostra”, per averlo appreso dal fratello Roberto, che già negli anni 1986-87 aveva preso parte ad un grosso traffico di sostanze stupefacenti fra Palermo e Genova, gestito sotto le direttive dell’Aglieri e nel quale erano coinvolti anche i fratelli Lucera (personaggi anche questi vicini al predetto Aglieri, pregiudicati, e membri di una famiglia che aveva registrato diverse vittime per mano mafiosa fra i suoi componenti. Precisava infatti il collaborante che uno dei fratelli Lucera Liborio era scomparso negli anni ‘70, un altro fratello di nome Santo era stato ucciso nel 1985 e nel 1990 altri due componenti della stessa famiglia, uno zio ed un nipote,

erano stati uccisi proprio dallo Scarantino Vincenzo, con il quale erano entrati in contrasto per questioni relative al traffico degli stupefacenti).

Ed aggiungeva che egli aveva avuto modo di conoscere ed incontrare personalmente l'Aglieri Pietro in occasione di una rapina che aveva consumato ai danni della gioielleria "Quagliata" di Palermo, riferendo circostanze e modalità di tale incontro, avvenuto nella sua abitazione.

A comprova della effettiva sussistenza dei riferiti rapporti con lo Scarantino Vincenzo il collaborante forniva dettagliata descrizione dell'abitazione dello stesso, di quella della di lui madre, nonché di un villino, sito in località Piano Stoppa, che assumeva essere anch'esso di pertinenza dello Scarantino Vincenzo.

Interrogato altresì in merito ad altre attività illecite eventualmente gestite dallo stesso Scarantino con particolare riferimento ai furti di autovetture, l'Augello dichiarava che non aveva avuto, almeno fino al 1991, data del suo ultimo arresto, personalmente contezza che lo Scarantino operasse anche in tale settore. Riteneva comunque di poter escludere, per il prestigio che la famiglia Scarantino aveva nel quartiere, che lo Scarantino Vincenzo potesse occuparsi di una attività di così bassa portata personalmente, al più si serviva per far rubare le autovetture che eventualmente gli occorreavano dei delinquenti comuni.

Rappresentava infine l'Augello che, in dipendenza delle dichiarazioni accusatorie rese nei confronti dello Scarantino Vincenzo, erano stati messi in atto degli atti di intimidazione nei confronti dei suoi familiari. Riferiva in particolare che la moglie aveva ricevuto delle telefonate e delle lettere minatorie, per cui era stata costretta ad allontanarsi da Palermo insieme ai bambini. Ed aggiungeva di avere altresì appreso, nel corso di un colloquio telefonico con la madre e con la sorella Augello Rosalia, che il Profeta Salvatore era andato a trovare il cognato Benvenga Salvatore, coniugato con la predetta Augello Rosalia, e gli aveva testualmente detto: "ma tuo cognato ha perso la testa che sta accusando ad Enzo di queste cose?". Precisava inoltre il collaboratore che, dopo questa visita del Profeta, era stata incendiata l'autovettura del padre e che tale danneggiamento si ricollegava, a suo giudizio, proprio al fatto che il precedente tentativo esperito dal Profeta per indurlo a ritrattare era rimasto senza esito.

Esaurita l'esposizione sintetica delle dichiarazioni rese dall'Augello, deve rilevarsi che anche tali dichiarazioni devono sottostare ai criteri di valutazione fissati dall'art. 192 commi 3 e 4, essendo stato il collaborante esaminato in dibattimento ai sensi dell'art. 210 c.p.p.- Le sue provalazioni vanno pertanto sottoposte ad un'attenta disamina critica volta a verificarne la intrinseca attendibilità.

In proposito rileva anzitutto la Corte che, alla stregua degli elementi processualmente acquisiti, anche la collaborazione dell'Augello è il frutto di una autonoma e spontanea autodeterminazione, le cui motivazioni appaiono

meritevoli di apprezzamento, in quanto riconducibili ad un processo interiore di revisione critica di pregresse scelte di vita ed all'esigenza sempre più avvertita di rompere definitivamente con il mondo della criminalità al fine di assicurare un avvenire più sereno alla propria famiglia.

Anche alla stregua degli ulteriori parametri di valutazione sopra richiamati (cfr. supra par. 3.3), non può seriamente revocarsi in dubbio l'attendibilità delle deposizioni dell'Augello, che risultano sostanzialmente immuni da vizi sul piano logico e della coerenza interna, prive di contraddizioni, sufficientemente circostanziate e certamente qualificate dal requisito del disinteresse.

Sotto quest'ultimo profilo va rilevato che in effetti, per come lo stesso collaborante ha evidenziato nel corso della sua deposizione, la sua scelta collaborativa non ha trovato ragione nell'esigenza di scongiurare un lungo periodo di carcerazione. L'Augello aveva complessivamente scontato circa 13 anni di detenzione e nel momento in cui si è determinato a collaborare con la giustizia (marzo 1992) era detenuto in esecuzione di pena e doveva scontare poco meno di un anno e sei mesi di ulteriore carcerazione, così saldando definitivamente il suo debito verso lo Stato. Lo stesso è stato scarcerato infatti il 9/9/1993 per affidamento al servizio sociale, come risulta dalla documentazione sui periodi di detenzione del collaborante acquisita in atti. Non vi è dubbio pertanto che egli abbia con le proprie provalazioni aggravato la sua posizione processuale, autoaccusandosi di altri reati per i quali saranno certamente avviati ulteriori procedimenti nei di lui confronti con conseguente irrogazione della relativa pena.

Non sono d'altra parte emersi nel corso del dibattimento, e neppure sono stati prospettati od in qualche modo evocati, elementi che possano far presumere una volontà malevola del provalante nei confronti dello Scarantino Vincenzo, verso il quale quindi lo stesso non aveva motivo di nutrire sentimenti di rancore, di astio o di vendetta, di talchè anche sotto questo aspetto può senz'altro escludersi che le dichiarazioni accusatorie rese dall'Augello muovano dalla prospettiva di uno specifico interesse o da intenti altrimenti calunniosi.

Il racconto del collaborante appare inoltre qualificato da una puntigliosa ricostruzione dei fatti narrati, corredato da precise indicazioni di persone e luoghi, ricco di riferimenti temporali e di particolari descrittivi, che hanno peraltro trovato tutti positivo riscontro, in esito agli accertamenti disposti dalla Corte nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 507 c.p.p.(v. dep. resa in dibattimento dal teste Maniscaldi Vincenzo e documentazione acquisita a seguito del di lui esame), e che vieppiù confermano l'attendibilità delle sue provalazioni.

Per quanto non sia necessario, secondo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza del Supremo Collegio, quando il riscontro consiste in

un'altra chiamata di correo pretendere che questa abbia già avuto a sua volta il beneficio della convalida a mezzo di altri elementi esterni, deve essere evidenziato che nella specie le dichiarazioni dell'Augello sono peraltro suffragate, non soltanto nel loro nucleo fondamentale, ma anche nei particolari meno significativi, dalla deposizione resa in dibattimento dalla di lui coniuge Di Britta Maria Lucia.

La teste ha riferito nel corso dell'esame di essere al corrente, per sua scienza diretta, dell'esistenza di traffici illeciti connessi allo spaccio delle sostanze stupefacenti fra il marito e lo Scarantino Vincenzo, in quanto talune volte aveva lei stessa, in assenza del coniuge, consegnato allo Scarantino i proventi di tale attività e spesso aveva assistito ai relativi conteggi che i due effettuavano nella sua abitazione con cadenza settimanale. Ha altresì confermato di essere stata oggetto di ingiurie e minacce telefoniche in dipendenza del rapporto di collaborazione con l'A.G. intrapreso dal marito, aggiungendo che era altresì a conoscenza, per averlo appreso dallo stesso, del fatto che anche altri suoi familiari erano stati minacciati ed in particolare il di lui cognato Benvenga Salvatore, marito della sorella Rosalia, ed il padre al quale era stata bruciata l'autovettura.

Della veridicità delle superiori circostanze danno d'altra parte piena prova le risultanze dell'intercettazione ambientale relativa al colloquio intercorso fra l'Augello Salvatore, la sorella Rosalia e la di loro madre in data 19/10/1993, a fronte delle quali ben poco rilievo può attribuirsi alle contrarie dichiarazioni rese in dibattimento dalla stessa Augello Rosalia, dal di lei coniuge Benvenga Salvatore e dalla madre D'Angelo Santa. Dal tenore di talune frasi pronunciate dalla Augello Rosalia e dalla D'Angelo Santa nel corso del colloquio oggetto dell'intercettazione in parola emergono, peraltro, significativi elementi in merito al contesto ambientale mafioso nel quale le predette donne ed i rispettivi nuclei familiari si trovano a vivere ed operare, che spiegano ampiamente le ragioni dell'atteggiamento assolutamente reticente mantenuto da entrambe le testi nel corso dell'esame dibattimentale ( si rimanda in proposito alla lettura integrale della trascrizione della conversazione intercettata e delle deposizioni rese dalle predette testi in dibattimento, nel cui ambito sono stati contestati alle medesime ampi brani della conversazione di che trattasi, apparendo riduttivo e insufficiente il richiamo, inevitabilmente parziale, al contenuto degli atti processuali in parola che potrebbe in questa sede effettuarsi).

Nè può apprezzarsi, al fine di escludere l'attendibilità dell'Augello il fatto che, dal tenore della conversazione intercettata emerge che in realtà le minacce di che trattasi nei confronti del Benvenga furono rivolte non personalmente dal Profeta Salvatore, bensì da tale Pilo Pietro, ove si consideri che questi è parimenti inserito nella famiglia mafiosa di S. Maria di Gesù, facente capo a

Pietro Aglieri, della quale fa parte anche il Profeta (in tal senso hanno concordemente riferito diversi collaboratori della giustizia, le cui dichiarazioni saranno oggetto di più specifica disamina nel prosieguo della presente trattazione), ed in stretti legami con i più autorevoli esponenti di tale famiglia mafiosa, quali Vernengo Cosimo, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, insieme ai quali è stato più volte controllato dalle Forze di Polizia (v. dep. resa dal teste Maniscaldi Vincenzo e documentazione acquisita in esito all'attività di verifica delle dichiarazioni dell'Augello disposta dalla Corte).

Appare chiaro, peraltro, dalla frase profferita dalla Augello Rosalia ("nun fu Profeta poi") alla richiesta del fratello di avere ulteriori delucidazioni circa quel fatto di Profeta "quannu ci dissi, dici: Ma chi to cugnatu sta - dici- fu...." che l'indicazione del Profeta quale autore materiale delle minacce, fornita dal collaboratore agli Organi Inquirenti, non era frutto di una sua invenzione, bensì dipendente dalla iniziale erronea indicazione datagli dalla sorella, che aveva in un secondo momento accertato la diversa paternità materiale delle minacce ricevute dal proprio coniuge, riferendone di poi al collaborante nel corso del colloquio avuto in data 19/10/1993.

La circostanza in parola pertanto, lungi dall'escludere l'attendibilità del collaboratore, viepiù la suffraga.

Va infine evidenziato che per i delitti di traffico di stupefacenti riferiti dall'Augello, lo Scarantino Vincenzo è stato condannato, unitamente al fratello Umberto, con sentenza del Tribunale di Palermo in data 23/11/1992 alla pena di anni 9 di reclusione (v. copia acquisita in atti).

Ritenuta, pertanto, alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, la piena affidabilità del collaboratore, non vi è dubbio che le sue provalazioni possano valutarsi in funzione di convalida delle dichiarazioni del Candura Salvatore, trattandosi di fonti convergenti in ordine al delineato profilo criminale dello Scarantino Vincenzo ed ai suoi rapporti in ambito malavitoso con il cognato Profeta Salvatore, in relazione alle quali può senz'altro escludersi, in mancanza di elementi di segno contrario, la sussistenza di reciproche influenze, condizionamenti o contaminazioni.

La piena operatività dello Scarantino Vincenzo in ambito delinquenziale, la sua appartenenza ad un nucleo familiare notoriamente inserito nel contesto criminale della Guadagna erano peraltro dati già acquisiti al patrimonio conoscitivo dei Servizi di informazione e degli Organi Inquirenti anteriormente al coinvolgimento dell'imputato nei fatti per cui è processo.

Il teste dr. Finocchiaro Mario, che all'epoca delle stragi rivestiva le funzioni di Dirigente della Squadra Mobile di Caltanissetta, ha riferito in dibattimento di aver trasmesso alla Procura Distrettuale in sede una informativa riservata del SISDE pervenuta al suo ufficio, nella quale si segnalavano i rapporti di

parentela e affinità di taluni componenti della famiglia Scarantino con esponenti delle famiglie mafiose palermitane, i precedenti penali e giudiziari rilevati a carico dello Scarantino Vincenzo e dei suoi più stretti congiunti.

Si evidenziava in particolare nella nota in questione, sul cui contenuto ha dettagliatamente riferito in dibattimento il dr. Finocchiaro Mario, che una sorella di Vincenzo Scarantino, di nome Ignazia, è coniugata con Profeta Salvatore, esponente della cosca di S.Maria di Gesù, una zia paterna, che porta parimenti il nome Ignazia, è sposata con Profeta Domenico, fratello del predetto Salvatore, una cugina paterna, anch'essa di nome Ignazia, è coniugata con Lauricella Maurizio. IL predetto è figlio di Madonia Rosaria, a sua volta figlia di Madonia Francesco, cugino omonimo del noto boss mafioso di Resuttana. Il medesimo Lauricella Maurizio è imparentato, tramite suoi stretti congiunti, con altri esponenti mafiosi della cosca di Corso dei Mille e più specificamente la di lui sorella Giuseppa è sposata con Sinagra Giuseppe, fratello del noto collaboratore di giustizia, un'altra sorella di nome Angela è coniugata con Senapa Pietro, elemento di spicco della suddetta famiglia mafiosa, condannato all'ergastolo nel maxiprocesso di Palermo.

Nella stessa informativa del SISDE venivano ancora richiamati i precedenti penali e giudiziari rilevati a carico dei componenti la famiglia Scarantino. In essa si sottolineava in particolare che i fratelli di Scarantino Vincenzo, Rosario, Domenico, Umberto ed Emanuele, avevano riportato diverse denunce, anche per reati di una certa gravità, quali associazione per delinquere, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, detenzione di armi, rapina, furto, ricettazione ed altro; la cognata Gregori Maria Pia, moglie di Scarantino Rosario aveva precedenti per sfruttamento della prostituzione, un'altra cognata Prester Vincenza, coniugata con Scarantino Umberto, aveva precedenti per associazione per delinquere, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; gli zii paterni Scarantino Alberto e Lorenzo avevano precedenti rispettivamente per lesioni, violazione alla normativa sulle armi, furto e ricettazione; i cugini Gravante Giovanni e Chiazzese Natale avevano precedenti per associazione per delinquere e furto. Si evidenziava infine nella nota in questione che la persona più in vista, sotto il profilo delle capacità criminali e della pericolosità sociale, dell'entourage familiare dello Scarantino Vincenzo era sicuramente il di lui cognato Profeta Salvatore, già denunciato per associazione per delinquere semplice e mafiosa, per estorsione, armi, traffico di stupefacenti ed altri reati minori, implicato nel cd. blitz di Villagrazia e da ultimo nel maxi processo di Palermo.

3.5.3 I riscontri individualizzanti. La testimonianza de relato di Andriotta Francesco e la confessione di Scarantino Vincenzo. Rinvio.

Come già anticipato supra par. 3.3, l'elemento di convalida della chiamata di correo, se da un lato non deve necessariamente concernere il thema decidendum (in quanto esso deve valere soltanto a confermare ab extrinseco l'attendibilità del chiamante), dall'altro, deve centrare tuttavia fatti che riguardino direttamente la persona dell'accusato in relazione allo specifico fatto che gli viene addebitato. La verifica dell'attendibilità sotto il profilo esterno non può infatti fermarsi alla ricostruzione del fatto, ma deve investire la partecipazione ad esso del singolo accusato. L'oggetto della convalida deve avere un connotato di specificità e deve pertanto essere individuato in quei dati storici che attengano alla responsabilità del chiamato in correatà e non soltanto in quelli che risultino di mero contorno descrittivo di luoghi o persone, che possono ugualmente essere apprezzati (semprechè non siano completamente indifferenti rispetto al tema storico da ricostruire), in quanto rafforzano la credibilità del chiamante, ma non sono di per sè soli sufficienti a far assurgere le sue dichiarazioni accusatorie a livello di prova idonea a fondare una pronuncia di colpevolezza del chiamato.

Nella specie ben possono valutarsi, in funzione di riscontri individualizzanti della chiamata effettuata dal Candura nei confronti dello Scarantino Vincenzo, le dichiarazioni rese dal collaboratore della giustizia Andriotta Francesco e vieppiù l'ampia ammissione di responsabilità operata dallo stesso chiamato in dibattimento (per l'affermazione del principio secondo cui la confessione del chiamato è certamente dato verificatore della credibilità dell'accusa cfr. Cass. 2/3/1990, Achilli, Cass. 28/5/1990, Moschetti ed altresì Cass. sez. I 6/2/1992, Baraldi che si spinge fino ad estendere l'efficacia confermativa della confessione resa da uno degli accusati anche alle dichiarazioni riguardanti chi si trovi nella medesima posizione dell'imputato confesso).

Poichè tuttavia sia le dichiarazioni dell'Andriotta, che quelle dello Scarantino risultano di notevole rilevanza probatoria anche in relazione alla posizione degli altri imputati dell'odierno procedimento, costituendo, invero, per taluni di essi la principale fonte di prova su cui si fonda il giudizio di responsabilità emesso dalla Corte, si ritiene opportuno, anche per comodità espositiva, farne oggetto di compiuta ed integrale disamina in separato capitolo, anche per quanto attiene alle valutazioni in ordine alla complessiva attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori, rinviando alla trattazione della posizione dei singoli imputati l'indagine sui riscontri individualizzanti ed ogni ulteriore valutazione in merito alle prospettate incompatibilità delle provalazioni dei suddetti collaboratori con gli altri elementi di prova acquisiti al processo.



**CAP. IV**  
**LA COLLABORAZIONE DI ANDRIOTTA FRANCESCO E DI**  
**SCARANTINO VINCENZO**

\*\*\*\*\*

**4.1- Premessa.**

Per quanto l'apporto informativo proveniente dai suddetti collaboratori si inserisca cronologicamente nella fase più avanzata delle indagini, si ritiene opportuno, per comodità espositiva, trattarne con precedenza rispetto agli altri elementi di prova raccolti nei confronti degli imputati, pur se anteriormente acquisiti, onde procedere successivamente ad una completa disamina delle singole posizioni, richiamando in un unico contesto tutte le risultanze probatorie su cui la Corte ha fondato il giudizio di colpevolezza emesso nei confronti degli imputati.

**4. 2- Le dichiarazioni di Andriotta Francesco.**

Andriotta Francesco è stato sentito in dibattimento all'udienza del 31/1/1995, tenutasi presso l'aula bunker di Rebibbia in Roma per ragioni di sicurezza connesse alla sua veste di collaboratore della giustizia.

In quella sede il medesimo ha anzitutto dichiarato di avere iniziato a collaborare con l'Autorità Giudiziaria di Milano nel settembre 1993, mentre si trovava in stato di detenzione, essendo stato tratto in arresto nel 1991 per il delitto di omicidio premeditato, per il quale aveva già riportato condanna in primo grado alla pena dell'ergastolo.

In limine l'Andriotta ha riferito di essere stato attivamente inserito nell'ambito di un gruppo criminale, capeggiato da tale Parlapiano Vincenzo, dedito ad attività estorsive, al traffico di droga e di armi, che operava in Legnano e manteneva collegamenti con organizzazioni criminali di altre aree territoriali, quali la famiglia Mannino e la famiglia di Pasquale Ventura.

Ha precisato il collaboratore di avere avuto rapporti connessi al traffico delle sostanze stupefacenti e delle armi anche con personaggi della criminalità organizzata palermitana o ad essa collegati ed in particolare con i fratelli Battaglia (abituale fornitori di droga del suo e di altri gruppi delinquenziali del legnanese), con Liga Antonino e Barone Mario ( ai quali aveva, peraltro, consegnato delle armi), assumendo di avere già riferito alla competente Autorità Giudiziaria di tali fatti e dei reati commessi in tale contesto, taluni dei quali lo vedevano peraltro personalmente coinvolto.

Ha ancora dichiarato l'Andriotta che nei periodi delle sue detenzioni carcerarie aveva avuto modo di conoscere altre persone della malavita siciliana e palermitana, fra cui Ciulla Salvatore, che, a suo dire, aveva conosciuto nel

lontano 1982 o 1984 all'interno della casa di reclusione di San Vittore, di poi apprendendo che il medesimo era un mafioso, affiliato a "Cosa Nostra", Giambona Michele della zona della Guadagna di Palermo, che aveva conosciuto all'interno del carcere di Saluzzo (la circostanza in parola ha trovato positivo riscontro v. doc. n.29 della produzione effettuata dal P.M. all'udienza del 27/10/1994), e da ultimo Scarantino Vincenzo, con il quale era stato codetenuto presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio.

L'Andriotta era stato trasferito, a suo dire, dal carcere di Saluzzo a quello di Busto Arsizio per un periodo di "avvicinamento alla famiglia e colloqui" ed ivi era arrivato in data 3/6/1993, venendo assegnato al Reparto Osservazione, cella n. 5. Il giorno successivo era stato trasferito alla Sezione Penale della stessa struttura carceraria, ma ivi era rimasto soltanto una notte ed era stato di poi riassegnato al Reparto Osservazione, dove era rimasto fino alla data (23/8/1993) del suo definitivo rientro al carcere di provenienza, occupando dapprima la cella n. 5 e successivamente la cella n. 1.

E proprio in quel contesto aveva conosciuto Scarantino Vincenzo, che già occupava, all'interno dello stesso reparto, la cella n. 4, immediatamente contigua alla sua.

Con lo Scarantino si era subito instaurato un rapporto cordiale, anche perchè questi, fin dal primo giorno, si era mostrato disponibile nei suoi confronti. L'Andriotta, infatti, quel giorno era rimasto senza sigarette, in quanto, al suo arrivo nel reparto, l'agente che si occupava dello "spesino" aveva già ottemperato a tale incumbente, e lo Scarantino gli aveva offerto delle sigarette. Lo stesso gli aveva poi chiesto da quale carcere provenisse e per quale reato fosse detenuto ed a questo punto l'Andriotta si era ricordato di porgergli i saluti di Giambona Michele.

Ha precisato in proposito il collaboratore che alla sua partenza dal carcere di Saluzzo, nel salutare tale Giambona Michele che ivi si trovava parimenti detenuto, questi, avendo appreso che era stato trasferito a Busto Arsizio, lo aveva informato che ivi era ristretto un certo Scarantino Vincenzo, suo amico, e lo aveva pregato di portargli i suoi saluti, dicendogli semplicemente "ti manda a salutare Cucuzza" e lo Scarantino avrebbe certamente capito di chi si trattava, in quanto lo conosceva con questo soprannome.

Proseguendo nel suo racconto l'Andriotta ha dichiarato che nei giorni successivi il dialogo con lo Scarantino era entrato più nel dettaglio e entrambi avevano iniziato a parlare, come solitamente avviene fra detenuti, anche dei propri fatti personali, di donne, di problemi economici, familiari e di argomenti di vario genere. Le conversazioni avevano anche riguardato le attività illecite e le rispettive conoscenze ed in tale contesto aveva detto allo Scarantino che conosceva dei personaggi del palermitano, parlandogli in particolare dei suoi

rapporti con i f.lli Battaglia. Lo Scarantino gli aveva nell'occasione comunicato che costoro erano suoi zii acquisiti e che aveva fornito loro parecchi quantitativi di sostanza stupefacente. Gli aveva inoltre riferito di essere legato a personaggi mafiosi di spicco ed in particolare a Carlo Greco e Profeta Salvatore, che peraltro era suo cognato, avendo sposato sua sorella Ignazia, insieme ai quali aveva gestito grossi traffici di droga, sottolineando peraltro che il cognato era un "uomo d'onore" di grande prestigio, molto rispettato all'interno di Cosa Nostra, anche perchè era il braccio destro di Pietro Aglieri, che era colui che comandava nel quartiere della Guadagna. Lo Scarantino gli aveva anche parlato di un'altra sua attività collaterale relativa al contrabbando di sigarette, fornendogli su tutti questi fatti anche dei particolari. Nello specifico gli aveva riferito che la "famiglia" disponeva di una porcilaia nel quartiere della Guadagna, dove c'era un locale sotterraneo, al quale si accedeva tramite una botola, che veniva utilizzato appunto per occultarvi sigarette, droga ed anche armi; che in una occasione la Guardia di Finanza gli aveva sequestrato ottanta scatoloni di sigarette di contrabbando e gli aveva fatto una grossa multa; che, per scongiurare appunto questi rischi, da ultimo aveva iniziato ad occultare le sigarette nei tombini, ponendo accanto ad esse delle siringhe, preventivamente imbrattate di sangue di animali, così da indurre le Forze dell'Ordine a non avvicinarsi per paura di eventuali contagi.

Ha ancora riferito l'Andriotta che, con il passare dei giorni il rapporto di amicizia fra lui e lo Scarantino si era sempre più consolidato, concretizzandosi anche in uno scambio di reciproci favori. Lo Scarantino, che abitualmente cucinava all'interno della cella, spesso gli offriva parte di quello che aveva preparato (collocando il cibo all'interno di un sacchetto di plastica che poi gli passava, agganciandolo al manico della scopa o spingendolo con lo stesso mezzo fin davanti la sua cella), ed anch'egli, dal canto suo, ricambiava la cortesia, ricevendosi dei messaggi scritti dallo Scarantino, che poi consegnava alla propria moglie durante i colloqui perchè li facesse pervenire ai familiari dello stesso.

Ha spiegato in particolare il collaboratore che talvolta era lo stesso Scarantino a scrivere materialmente i bigliettini di che trattasi che gli faceva poi pervenire, accartocciando il foglio e lanciandoglielo davanti alla cella da dove egli poteva agevolmente raccogliarlo od ivi spingendolo con lo spazzolone; il più delle volte invece egli stesso provvedeva a redigere i messaggi, sotto dettatura dello Scarantino, anche perchè questi non sapeva scrivere in corretto italiano, per cui la moglie non ne comprendeva il testo. Durante la perquisizione, cui veniva sottoposto prima di recarsi a colloquio, l'Andriotta occultava il bigliettino all'interno delle scarpe, oppure in bocca, avvolgendolo preventivamente nella carta trasparente delle sigarette per renderlo impermeabile

alla saliva, e poi provvedeva a consegnarlo alla moglie, che, a sua volta, chiamava l'utenza telefonica in esso indicata e ne leggeva all'interlocutore il contenuto.

Il collaboratore ha riferito di avere trasmesso diversi messaggi per conto dello Scarantino con il sistema dianzi indicato. Nel corso dell'esame sono stati peraltro mostrati allo stesso i documenti contrassegnati dai nn. 22 e 54 della produzione effettuata dal P.M. all'udienza del 27/10/1994 e l'Andriotta ha riconosciuto nel primo di essi gli originali di due bigliettini da lui consegnati alla propria moglie, recanti per l'appunto messaggi da trasmettere ai familiari dello Scarantino e nel secondo copia di una lettera scritta di suo pugno ed inviata alla moglie.

L'Andriotta ha inoltre spiegato, con riferimento al documento n. 22, che lo stesso consta di due biglietti: l'uno, contenente un messaggio indirizzato all'avv. Rocco Condoleo, scritto di suo pugno su richiesta dello Scarantino. In realtà, a dire del collaborante, lo Scarantino gli aveva fatto pervenire con il solito sistema il testo di un messaggio indirizzato all'avv. Rocco Condoleo, ma egli non ne aveva compreso il significato, per cui aveva chiesto spiegazioni allo stesso, riscrivendo poi il messaggio di suo pugno. Il biglietto di che trattasi in sostanza era una richiesta rivolta all'avv. Condoleo: lo Scarantino voleva infatti che il predetto difensore si recasse a trovarlo in carcere perchè aveva delle comunicazioni urgenti da fargli. Ha anche aggiunto il collaborante che nella circostanza di che trattasi lo Scarantino gli aveva consigliato di affidarsi per la sua vicenda giudiziaria a tale difensore, il cui nominativo con relativo indirizzo egli aveva pertanto provveduto ad annotare sulla propria agenda (cfr. doc. n. 43 della produzione effettuata dal P.M. all'udienza del 27/10/1994).

Ha precisato altresì l'Andriotta che anche l'altro biglietto contrassegnato come documento n. 22, era stato scritto di suo pugno su richiesta dello Scarantino: si trattava di un messaggio che sua moglie avrebbe dovuto recapitare alla moglie dello Scarantino, telefonando all'utenza di tale Zanca Gioacchino o De Lise Ignazia, previa acquisizione, tramite il servizio 12, dei relativi numeri che lo Scarantino a mente non ricordava. Ed ha poi spiegato che il contenuto del messaggio consisteva nel comunicare alla moglie dello Scarantino di rammentare a suo fratello Angelo che doveva recarsi da Anna Abbigliamento e farsi consegnare lire 300.000 alla settimana, dando poi conferma allo stesso Scarantino a mezzo telegramma dell'esito di tale richiesta. Con riferimento al significato di detto messaggio il collaborante ha precisato che lo Scarantino gli aveva in realtà dato due diverse spiegazioni, riferendogli in un primo tempo che quella somma era il provento di un'attività estorsiva da lui messa in atto ai danni del negozio di abbigliamento di che trattasi e rivelandogli

per contro in un secondo momento che in realtà egli era l'effettivo titolare di detto esercizio commerciale ed il suo prestanome era tale Tano o Totò.

Il collaborante ha anche riferito del contenuto di un terzo messaggio che aveva consegnato alla moglie su richiesta dello Scarantino. In questo caso si era trattato però di un messaggio non redatto dallo stesso Scarantino, ma a lui fatto pervenire da alcuni detenuti sottoposti al regime differenziato del 41 bis e ristretti in apposita sezione.

Ha precisato l'Andriotta che la Sezione differenziati si trovava al secondo piano dell'edificio e le finestre delle celle erano prospicienti ai cubicoli dove fruivano dell'aria i detenuti del Reparto Osservazione. Il messaggio nella specie era stato gettato, occultato in mezzo ad un panino, all'interno del cubicolo dove si trovava lo Scarantino, che peraltro era stato di ciò preavvertito la sera precedente da un detenuto suo amico, il quale gli aveva gridato dalla finestra "Vincenzo quando vai all'aria domani mattina, trovi un panino, mangiatillo".

Nel biglietto era testualmente riportato il seguente messaggio: "guida la forte macchina". Lo stesso era stato poi consegnato dallo Scarantino all'Andriotta, insieme ad un recapito telefonico al quale la moglie avrebbe dovuto chiamare e leggere il testo del messaggio. L'Andriotta, avendo rilevato che si trattava di un numero diverso da quelli abitualmente fornitigli dallo Scarantino per la trasmissione dei precedenti messaggi, aveva chiesto, a suo dire, spiegazioni allo stesso, ritenendo che potesse essersi sbagliato nel dargli il numero dell'utenza. Lo Scarantino gli aveva tuttavia confermato che il numero era esatto e corrispondeva ad una utenza cellulare, intestata ad una persona insospettabile, di cui aveva la disponibilità il di lui cognato Profeta Salvatore e lo aveva pregato di raccomandare alla moglie di leggere all'interlocutore che avesse risposto a quell'utenza il testo del biglietto, senza aggiungere o togliere nemmeno una sillaba. Gli aveva anche confidato che si trattava di un messaggio cifrato, relativo ad una minaccia che doveva pervenire al giudice Guido Lo Forte.

Sempre nell'ambito di questo rapporto di amicizia e di scambio reciproco di favori che si era instaurato con lo Scarantino, l'Andriotta si era, a suo dire, prestato anche ad aiutarlo nella redazione e nella lettura della corrispondenza epistolare che lo stesso intratteneva con la sua famiglia, anche perchè lo Scarantino era quasi un analfabeta e spesso non riusciva neanche a comprendere il significato delle lettere che la moglie gli inviava.

Ha precisato il collaboratore che i suddetti rapporti si erano via via intensificati e con essi era aumentata anche la fiducia dello Scarantino nei suoi confronti. Lo stesso si era infatti nel prosieguo lasciato andare ad una serie di importanti confidenze concernenti anche il suo coinvolgimento nella strage di via D'Amelio.

Inizialmente, a dire dell'Andriotta, lo Scarantino gli aveva detto soltanto che era imputato per questi fatti e che le prove a suo carico erano costituite dalle dichiarazioni rese da tali Candura e Valenti, sottolineando peraltro che egli non era minimamente preoccupato, in quanto si trattava di due poveri tossicodipendenti, la cui attendibilità era pertanto tutta da dimostrare e peraltro sapeva che il Valenti, nel corso di un confronto con il Candura, aveva ritrattato le accuse nei suoi confronti. Aveva anche detto all'Andriotta che non lo preoccupava neanche il fatto che il Candura fosse in possesso di talune riprese filmate, che aveva effettuato su suo incarico in occasione di una festa del quartiere, in quanto, se anche gli Organi Inquirenti ne fossero venuti in possesso, avrebbe potuto comunque giustificarsi, dicendo che il Candura le aveva effettuate di sua iniziativa ed a livello amatoriale.

Ha precisato l'Andriotta che l'unico momento in cui lo Scarantino aveva mostrato una qualche apprensione era stato allorchè aveva appreso dell'arresto di un suo fratello.

La notizia gli era stata comunicata dai detenuti della seconda sezione, che gli avevano fatto avere anche un quotidiano che riportava la circostanza. Si trattava del quotidiano "Il Giorno" che alcuni detenuti della seconda sezione gli avevano fatto pervenire, inserendolo all'interno di una scarpetta da tennis, che poi avevano legato ad una corda realizzata con le lenzuola e lanciato all'interno del cubicolo dove lo Scarantino fruiva dell'aria. In detto giornale era riportato un trafiletto nel quale si parlava appunto dell'arresto di Scarantino Rosario per ricettazione di autovetture. Lo Scarantino, leggendo l'articolo, non aveva capito se il fratello era stato tratto in arresto per il furto della Fiat 126 impiegata nella strage ed aveva chiesto spiegazioni all'Andriotta, il quale gli aveva chiarito che in realtà il fratello era stato arrestato per un'altra vicenda. Ciò nonostante lo stesso aveva voluto inviare uno dei soliti messaggi ai suoi familiari per avere più specifiche notizie in merito a questo fatto.

Successivamente era accaduto, a dire del collaborante, un altro episodio, a seguito del quale lo Scarantino era entrato in forte apprensione ed aveva del tutto perso quella calma che solitamente mostrava. Ciò era avvenuto quando un amico della seconda sezione gli aveva comunicato che in televisione avevano dato la notizia dell'arresto di un garagista che era coinvolto nella strage di via D'Amelio. Allorchè aveva appreso di questa circostanza, lo Scarantino si era visibilmente alterato ed anche nei giorni immediatamente successivi lo stesso si era mostrato alquanto preoccupato, molto più di quanto non lo fosse quando aveva saputo dell'arresto del fratello, ed era quasi terrorizzato.

Ha dichiarato l'Andriotta che proprio in questo contesto lo Scarantino si era lasciato andare ad ulteriori confidenze, rivelandogli tra l'altro che le sue paure erano collegate al rischio di un eventuale pentimento di questa persona, le cui

dichiarazioni avrebbero sicuramente comportato per lui una condanna all'ergastolo. Nella stessa circostanza lo Scarantino gli aveva tra l'altro specificato che i suoi timori nascevano anche dal fatto che costui non era neanche un "uomo d'onore", ma soltanto una persona che faceva favori alla mafia.

Dopo questo episodio, nel corso di successive conversazioni, lo Scarantino gli aveva confessato di avere effettivamente commissionato al Candura il furto di quella Fiat 126, che poi era stata utilizzata per la strage, riferendogli che ciò aveva fatto su richiesta del cognato Profeta Salvatore, il quale lo aveva incaricato di reperire una Fiat 126 di colore bordeaux. La indicazione di quel colore era motivata, secondo quanto riferitogli dallo stesso Scarantino, dal fatto che anche la di lui sorella Ignazia aveva la disponibilità di una Fiat 126 di quel colore, di talchè, se anche qualcuno lo avesse visto durante gli spostamenti della vettura, la circostanza non avrebbe potuto destare alcun sospetto. Nell'ambito di queste confidenze, lo Scarantino gli aveva, altresì, rivelato che il Candura aveva sottratto l'autovettura di proprietà della sorella del Valenti ed il Valenti Luciano l'aveva portata nel posto stabilito, dove lo Scarantino si era ricevuto la consegna, di poi provvedendo a ricoverare l'autovettura in un garage, diverso da quello dove la stessa era stata successivamente imbottita di esplosivo.

L'Andriotta ha anche riferito, nel corso dell'esame, delle circostanze di dettaglio, apprese, a suo dire, sempre dallo Scarantino, in merito al furto dell'autovettura di che trattasi, quali in particolare il fatto che la stessa non era in condizioni di perfetta efficienza e che era stata spinta o trainata; che era stato peraltro lo stesso Scarantino, al momento dell'incarico, a dire al Candura che non gli importava in quali condizioni fosse la macchina, raccomandandogli tuttavia di non rubarla nel quartiere della Guadagna e di non portargliela ivi per la consegna, ma in un'altra via principale; che per il furto di questa autovettura lo Scarantino aveva promesso al Candura la somma di 500.000 lire, ma poi in effetti gli aveva dato soltanto l'importo di 150.000 lire e della droga e non gli aveva più corrisposto la differenza; che il Candura non sapeva a quale impiego fosse destinata effettivamente la macchina, in quanto lo Scarantino gli aveva detto che gli serviva per prelevare dei pezzi di ricambio; che dopo la strage il Candura, sospettando che proprio la Fiat 126 da lui sottratta potesse essere quella impiegata nell'attentato, aveva chiesto spiegazioni allo Scarantino, ma questi lo aveva cacciato in malo modo, facendogli pervenire successivamente anche delle telefonate minatorie.

Nel prosieguo delle conversazioni il collaborante aveva, a suo dire, appreso dallo Scarantino altri particolari della vicenda e cioè che l'autovettura era stata poi trasferita dallo stesso Scarantino presso l'esercizio di questo garagista che era stato arrestato, dove era stata riparata ed imbottita di esplosivo; che sulla

stessa erano state montate le targhe di un'altra Fiat 126; che dette targhe erano state prelevate proprio dall'officina di questo garagista; che lo stesso ne aveva denunciato il furto il lunedì successivo, adducendo di essersi accorto della sottrazione in tale data poichè la domenica l'officina era chiusa; che lo Scarantino non aveva partecipato personalmente alle operazioni di imbottitura della macchina, in quanto, dopo aver portato la vettura nel garage, gli era stato detto di allontanarsi e dopo sarebbe stato in qualche modo avvisato; che presso il suddetto garage erano presenti invece il di lui cognato Profeta Salvatore, un tale Matteo o Mattia che era un esperto in materia di esplosivi ed altre quattro o cinque persone i cui nomi l'Andriotta ha dichiarato di non ricordare, pur avendoglieli lo Scarantino indicato.

Il collaborante ha ancora dichiarato, nel corso del suo esame, che lo Scarantino gli aveva anche parlato dell'esplosivo, senza riferirgli tuttavia molti particolari.

Ha peraltro precisato l'Andriotta che talvolta egli non aveva prestato neanche molta attenzione al racconto dello Scarantino, anche perchè era preso dalla propria vicenda personale e le conversazioni avvenivano peraltro in maniera molto frammentaria perchè spesso erano interrotte dall'arrivo dell'agente di custodia.

In relazione all'esplosivo il collaborante ha dichiarato che lo Scarantino gli aveva parlato della presenza del Profeta, ma non ricordava se era stato con riferimento al momento dell'arrivo dell'esplosivo o successivamente quando lo stesso era stato prelevato per essere trasferito nell'officina del garagista, precisando che in detta occasione il Profeta era arrivato, insieme a quel tale Matteo o Mattia, quando gli altri già si trovavano sul posto e lo Scarantino aveva commentato il fatto, dicendo scherzosamente "E' arrivata la profezia".

Ha segnalato peraltro l'Andriotta che spesso lo Scarantino si contraddiceva nel suo racconto, nel senso che dopo avergli riferito una certa cosa, quando era tornato sullo stesso argomento in un momento diverso, gliene aveva parlato in altri termini. Ciò era accaduto, ad es. con riferimento alle finalità dell'attentato, in quanto in un primo tempo gli aveva detto che doveva essere soltanto un atto dimostrativo, in un altro momento invece, parlandogli delle difficoltà incontrate per avviare la Fiat 126, gli aveva detto che della macchina non doveva restare neanche il numero di telaio e pertanto non gli importava che la stessa non fosse in condizioni di perfetta efficienza. E parimenti due diverse spiegazioni lo Scarantino gli aveva dato in tempi diversi anche in ordine al contenuto di quel messaggio relativo al negozio Anna Abbigliamento. Analogamente era accaduto per quanto attiene al luogo dove era stata imbottita la Fiat 126: in un primo momento lo Scarantino gli aveva riferito che ciò era avvenuto nella porcilaia e successivamente, dopo l'arresto del garagista, gli aveva invece rivelato che la



macchina era stata imbottita presso il garage di costui. Ed ancora lo Scarantino si era contraddetto su quanto riferitogli con riferimento alle fasi successive all'imbottitura della macchina, sostenendo in un primo tempo che era stato lui stesso a portare la macchina in via D'Amelio e successivamente che lui l'aveva portata in un posto stabilito e non in via D'Amelio.

Ha riferito ancora l'Andriotta che, sempre nel contesto di queste conversazioni con lo Scarantino, che avvenivano da cella a cella, approfittando dei momenti in cui l'agente di custodia non c'era, oppure dalla finestra della sua cella (quando egli era stato trasferito alla cella n. 1) al cubicolo dove lo Scarantino fruiva dell'aria, questi gli aveva anche parlato di una intercettazione telefonica, eseguita sull'utenza della mamma del dr. Borsellino da una persona che lavorava alle dipendenze della Sip o di un'altra ditta che eseguiva lavori per conto della Sip e che era cugino o fratello di un boss mafioso vicino ai Madonia. L'intercettazione era stata da costui eseguita operando su una cabina della Sip. Nella circostanza lo Scarantino gli aveva anche riferito che questa persona era stata utilizzata da Cosa Nostra per eseguire attività di intercettazione anche in altre occasioni, in quanto si trattava di una persona fidata anche perchè appunto parente di un boss mafioso legato ai Madonia.

Richiesto dal P.M. di spiegare come avesse potuto acquisire tutte queste confidenze dallo Scarantino, stante che il predetto era sottoposto all'interno di quella struttura carceraria ad un regime di stretta sorveglianza, il collaborante ha confermato che in effetti lo Scarantino doveva essere sorvegliato a vista 24 ore su 24 ed infatti di fronte alla sua cella c'era un tavolino sul quale era collocato il registro del piantone, che riportava la suddetta prescrizione, per come egli stesso aveva potuto rilevare un giorno che era passato lì davanti per recarsi a fare la doccia, sottolineando tuttavia che a quel reparto era destinato un solo agente di custodia per turno, che non poteva pertanto assicurare il controllo a vista dello Scarantino, anche perchè doveva attendere a tutte le incombenze del reparto, quali ad es. accompagnare i detenuti ai cubicoli dell'aria, alle docce, aprire, ogniqualvolta se ne presentava la necessità, la porta di ingresso al reparto, che peraltro si trovava alla fine di un lungo corridoio, in posizione tale da non consentire la visione delle celle. Capitava anche, a dire del collaborante, che l'agente si intrattenesse per qualche minuto a conversare con il collega che stava alla rotonda, oppure con il personale addetto all'infermeria. Il padiglione dell'infermeria si trovava infatti sullo stesso piano ed in posizione parallela al reparto Osservazione e le relative aperture prospettavano, così come le finestre del reparto Osservazione, su un'area destinata a verde. Ha altresì precisato l'Andriotta, a specifica domanda, che l'impianto di telecamere a circuito chiuso esistente nel reparto non funzionava, e di ciò egli aveva avuto la conferma in più circostanze: vi era stato infatti un episodio di pestaggio ai danni di un detenuto,

tale Giovanni, arrestato per violenza carnale, ed il personale addetto alla sorveglianza non aveva rilevato nulla ed anche quando erano stati fatti pervenire allo Scarantino dei giornali dai detenuti della seconda sezione con le modalità già descritte, nessuno degli agenti aveva contestato allo stesso il fatto. Ciò, a dire del collaborante, era peraltro avvenuto in due diverse occasioni: una volta quando avevano trasmesso allo Scarantino il quotidiano Il Giorno che riportava la notizia dell'arresto del fratello ed in un'altra occasione precedente, in cui lo Scarantino si era fatto mandare il settimanale Panorama dove erano state pubblicate le lettere scritte da Gioè in carcere, perchè voleva leggerle.

#### **4. 3- I criteri di valutazione dell'attendibilità del collaboratore.**

L'Andriotta è il primo collaboratore che ha offerto una compiuta, seppure lacunosa, ricostruzione della fase esecutiva della strage, fornendo con le sue propalazioni una chiave di lettura univoca degli elementi di prova fino a quel punto raccolti nei confronti dello Scarantino e degli altri due indagati in stato di detenzione per il delitto di che trattasi e consentendo altresì di acquisire precisi elementi di responsabilità in ordine alla compartecipazione nella strage di un quarto personaggio, il Profeta Salvatore, che non era stato ancora direttamente coinvolto nelle indagini.

La rilevanza probatoria delle dichiarazioni del collaboratore sarà comunque oggetto di più specifica disamina allorchè si tratterà delle posizioni dei singoli imputati, reputandosi opportuno in questa sede limitare l'indagine alla verifica della complessiva attendibilità del dichiarante ed alla enunciazione dei criteri cui la Corte si è ispirata nella formulazione di tale giudizio.

L'Andriotta era stato indicato nella lista testimoni del P.M., che ne aveva chiesto la audizione ai sensi dell'art. 210 c.p.p.; con l'ordinanza di ammissione delle prove la Corte aveva disposto in conformità. All'udienza fissata per la di lui audizione la difesa ha contestato che l'Andriotta rivestisse la qualità di imputato in procedimento connesso o collegato, chiedendo che si procedesse all'esame dello stesso con le forme previste per i testimoni. La Corte ha in quella sede confermato la precedente ordinanza ammissiva, sul presupposto che non poteva ravvisarsi comunque alcuna violazione del diritto alla prova e del diritto di difesa nel fatto che un potenziale testimone venisse sentito nelle forme di cui all'art. 210 c.p.p., in quanto mentre la deposizione testimoniale può di per sè essere fonte di convincimento per il giudice, al contrario sulle dichiarazioni rese dal coimputato il giudice è tenuto ad operare valutazioni improntate a maggiore circospezione, potendo utilizzarle ai fini del giudizio di responsabilità, ma alla espressa condizione che altri elementi di prova ne confermino l'attendibilità.

In coerenza con tale impostazione, la Corte si è attenuta nella valutazione delle dichiarazioni del collaboratore ai criteri fissati dal comma 3 dell'art. 192 c.p.p.-

D'altra parte, a prescindere dalla qualità processuale effettivamente rivestita dall'Andriotta al momento della sua audizione, nella specie si verserebbe comunque in tema di testimonianza de relato. La testimonianza indiretta è espressamente disciplinata, quanto ai limiti di utilizzabilità, dall'art.195 c.p.p. che prevede l'obbligo (o il potere) del giudice di disporre l'esame della fonte referente. Tale previsione è finalizzata alla ricerca di una convalida ed all'ottenimento di un controllo di quanto riferito, posto che in tali casi è oscura ed incerta l'origine della conoscenza e notevolmente ridotta la possibilità della contestazione e del controesame.

Attesa la identità di ratio, la dottrina e la giurisprudenza hanno ritenuto applicabili alla testimonianza indiretta le regole ed i principi stabiliti in tema di chiamata in correità dall'art. 192 comma 3, tanto più quando la testimonianza è resa da soggetto che, ancorchè non compreso tra quelli indicati nel citato art. 192, è comunque imputato in altro processo e collabora con la giustizia (cfr. in tale senso Cass. se. I 20/5/1992 n. 422, Aversa).

Anche in questa ipotesi dunque il procedimento di valutazione della prova deve passare attraverso un esame di intrinseca attendibilità della dichiarazione con riferimento ai noti criteri della genuinità, spontaneità, disinteresse, costanza e logica interna del racconto, per poi giungere al riscontro estrinseco e cioè alla individuazione di ulteriori elementi esterni che risultino compatibili con la dichiarazione, che deve ricevere, da tale operazione, convalida e rafforzamento.

#### **4. 4- L'indagine sulla credibilità intrinseca.**

Ritiene la Corte che nella specie la ricognizione critica delle dichiarazioni rese dall'Andriotta autorizzi un giudizio positivo sulla attendibilità delle stesse e sulla affidabilità della fonte.

Non può anzitutto negarsi, quali che possano essere state le effettive motivazioni per cui l'Andriotta si sia indotto ad avviare un rapporto di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, che tale decisione sia stata il frutto di una scelta autonoma, maturata e meditata all'interno della sua coscienza, in maniera del tutto libera e spontanea.

Le dichiarazioni rese in dibattimento dalla teste Guidi Onilde sulle ragioni per le quali l'Andriotta era stato all'epoca trasferito dalla Casa Circondariale di Saluzzo a quella di Busto Arsizio inducono invero a ritenere prive del benchè minimo fondamento tutte le illazioni formulate dalle difese sulla presunta utilizzazione dell'Andriotta da parte di Organi di P.G., che ne avrebbero sollecitato il trasferimento presso quell'istituto carcerario e la sua collocazione

nello stesso reparto ed in cella contigua a quella dello Scarantino affinché potesse provocarne e raccoglierne le confidenze per riferirne successivamente agli Inquirenti.

La teste Guidi Onilde ha spiegato che l'Andriotta era arrivato presso la Casa Circondariale di Saluzzo, da lei diretta, per trasferimento dal carcere di Brescia ed all'epoca si trovava in stato di custodia cautelare, avendo proposto appello avverso la sentenza di primo grado che gli aveva comminato la pena dell'ergastolo per il delitto di omicidio. Il sanitario che lo aveva sottoposto alla visita di primo ingresso aveva inoltrato una segnalazione alla direzione carceraria, nella quale definiva l'Andriotta un soggetto a rischio di gesti anticonservativi. La teste aveva pertanto impartito specifiche disposizioni affinché il detenuto fosse seguito con particolare attenzione anche dal personale psicopedagogico della struttura. Successivamente la psicologa del carcere aveva redatto una relazione, nella quale aveva rappresentato che l'Andriotta versava in uno stato di profonda depressione, originato sia dalla pesante condanna riportata ed altresì dal fatto che il trasferimento presso il carcere di Saluzzo, disposto per sfollamento dal carcere di Brescia, lo aveva allontanato dalla famiglia che viveva in Lombardia, precludendogli i colloqui con i propri congiunti. Tale stato depressivo si era sempre più aggravato al punto che il detenuto aveva confidato alla stessa psicologa che aveva intenzione di suicidarsi e le aveva in una occasione mostrato una lettera di addio che aveva scritto ai propri familiari. Venuta a conoscenza di ciò la teste aveva, a suo dire, inoltrato al Ministero richiesta di trasferimento urgente del detenuto presso un carcere della Lombardia che potesse consentire allo stesso di fruire di colloqui con i propri familiari. E proprio in esito a tale richiesta era stato disposto, intorno ai primi di giugno del 1993, il trasferimento dell'Andriotta presso il carcere di Busto Arsizio per due mesi di colloqui con i familiari (v. in proposito doc. contrassegnati dai nn. 24,25 e 26 della produzione effettuata dal P.M. all'udienza del 27/10/1994). L'Andriotta era rientrato nella Casa Circondariale di Saluzzo a fine agosto ed in questa fase, secondo quanto relazionato alla teste dalla psicologa del carcere, il detenuto non versava più in stato di depressione, ma aveva assunto al contrario un atteggiamento positivo e reattivo, manifestando il proposito di dire in appello la verità ed indicare i veri responsabili dell'omicidio che gli era stato contestato. Questo atteggiamento era durato tuttavia per pochi giorni, in quanto ai primi di settembre aveva chiesto di essere posto in isolamento, asserendo di nutrire timori per la propria incolumità personale. In tale contesto l'Andriotta aveva riferito di essere stato minacciato da alcuni detenuti, precisando che era arrivata una lettera dal carcere di Busto Arsizio da parte di un detenuto, tale Fondini, con la quale si incaricava un altro detenuto di Saluzzo, tale Pondine, di mettere in atto quanto necessario per

dissuaderlo dal suo proposito di rendere dichiarazioni accusatorie nel processo che si sarebbe celebrato in grado di appello per l'omicidio che gli era stato contestato. L'Andriotta era stato quindi posto in isolamento e successivamente era stato interrogato, su sua richiesta, dal Procuratore della Repubblica di Saluzzo. Il 20 settembre 1993 il detenuto era stato definitivamente trasferito dal carcere di Saluzzo.

Risulta, d'altra parte, dalle dichiarazioni rese in dibattimento dal teste Rizzo Michele, che all'epoca dirigeva il carcere di Busto Arsizio, che l'Andriotta era stato assegnato a quell'istituto carcerario per colloqui ed ivi era arrivato il 3/6/1993. Trattandosi di detenuto comune, dopo un giorno di isolamento, era stato assegnato, in conformità a quanto disposto nel provvedimento del Ministero, alla Sezione Penale. Ivi era rimasto tuttavia per pochi giorni, avendo lo stesso segnalato l'esistenza di rischi per la propria incolumità personale, in relazione alla permanenza nella stessa sezione dei detenuti Fondini Leonardo e Livorace Cotroneo. Per tale ragione era stato trasferito al Reparto Osservazione ed assegnato alla cella n. 5.

Le dichiarazioni soprarichiamate, oltre a dissipare i dubbi prospettati dalla difesa sul possibile impiego dell'odierno collaboratore in funzione di agente provocatore, danno per altro verso conferma della veridicità di quanto dallo stesso riferito in ordine alle motivazioni che lo hanno spinto alla scelta collaborativa.

L'Andriotta ha per vero dichiarato in dibattimento di essersi determinato a collaborare con l'Autorità Giudiziaria allorchè, al suo rientro presso il carcere di Saluzzo, aveva percepito che la sua vita era in pericolo, ammettendo peraltro apertamente e senza alcuna remora che tale intendimento egli aveva però maturato già in precedenza a seguito della condanna all'ergastolo, nella speranza di ottenere nel giudizio di appello quanto meno la concessione delle circostanze attenuanti generiche e di fruire della relativa diminuzione di pena. Di tali suoi propositi l'Andriotta aveva parlato, a suo dire, con un ragazzo, che faceva parte del suo stesso gruppo delinquenziale, con il quale si era ritrovato in cella presso la Sezione Penale del carcere di Busto Arsizio. Successivamente, quando era rientrato alla Casa Circondariale di Saluzzo, era stato avvicinato da alcuni detenuti che lo avevano minacciato, chiedendogli espressamente informazioni su quali fossero le sue intenzioni nel giudizio di appello. Avendo a questo punto compreso che quel suo amico aveva parlato delle confidenze da lui fattegli, si era reso conto che la sua vita era in pericolo ed aveva pertanto chiesto di essere messo in isolamento e di poter conferire con il magistrato.

Ha ancora precisato l'Andriotta che non era inizialmente nelle sue intenzioni di riferire alcunchè in ordine alle confidenze ricevute dallo Scarantino e che a ciò si era determinato successivamente, essendogli insorto il timore che

quest'ultimo potesse a sua volta indursi a collaborare con l'Autorità Giudiziaria ed in tale contesto riferire dei favori che egli gli aveva fatto per la trasmissione dei messaggi ai familiari, così determinando l'elevazione a suo carico e nei confronti della di lui moglie, di una imputazione per favoreggiamento, con il rischio che venisse anche emesso un provvedimento restrittivo nei suoi confronti, attesi anche i gravi reati di cui lo Scarantino era accusato ed i suoi rapporti con l'organizzazione criminale "Cosa Nostra". In proposito l'Andriotta aveva chiesto, a suo dire, delucidazioni alla dott.ssa Zanetti della Procura di Milano, alla quale aveva già iniziato a riferire dei reati in materia di armi e di droga che lo riguardavano.

Anche tale assunto del collaboratore trova riscontro nelle dichiarazioni rese in dibattimento dalla direttrice del Casa Circondariale di Saluzzo.

La predetta teste ha infatti riferito anche sui colloqui avuti dall'Andriotta con i magistrati nel periodo di permanenza dello stesso all'interno di quell'istituto carcerario dopo il suo rientro dal carcere di Busto Arsizio ed ha in proposito precisato che l'Andriotta era stato posto in isolamento ai primi di settembre ed aveva immediatamente avuto un primo colloquio con il Procuratore della Repubblica di Saluzzo, il quale aveva contattato i colleghi di Milano, avendogli il detenuto riferito di reati commessi in Lombardia, che non rientravano pertanto nella sua competenza. Dopo pochi giorni lo stesso era stato interrogato dalla dott.ssa Zanetti della Procura di Milano e tale interrogatorio si era protratto dalle 18 del pomeriggio fino alle ore 3.00 del mattino successivo. In seguito era stato convocato dai magistrati della Procura di Milano per un ulteriore interrogatorio. A specifica domanda, la teste ha escluso che l'Andriotta fosse stato anche interrogato dai magistrati della Procura di Caltanissetta, asserendo che fino al 13 settembre, data in cui lei era andata in ferie, il detenuto aveva avuto colloqui soltanto con i magistrati di Milano.

In effetti le prime dichiarazioni che il collaboratore ha reso ai magistrati di Caltanissetta recano la data del 14/9/1993 (v. copia acquisita in atti).

E non è certo ipotizzabile che, ove l'Andriotta avesse fin dal primo colloquio con i magistrati milanesi riferito in merito alle confidenze fattegli dallo Scarantino, gli stessi avrebbero atteso fino alla metà del mese di settembre per informare i colleghi competenti della esistenza di un collaboratore, le cui dichiarazioni potevano far luce su uno dei più gravi fatti delittuosi verificatisi in Italia nell'ultimo ventennio.

Ciò che ovviamente conferma la veridicità di quanto dall'Andriotta sostenuto circa l'iniziale proposito dello stesso di riferire soltanto i fatti-reato che direttamente lo riguardavano.

Tale comportamento del collaboratore non può non apprezzarsi positivamente ai fini della valutazione dell'attendibilità delle sue dichiarazioni che attengono

specificamente ai fatti per cui è processo, esso confermando non soltanto la spontaneità della scelta collaborativa in questo senso operata dall'Andriotta, ma altresì l'assoluta mancanza, nella genesi della collaborazione sui fatti di via D'Amelio, di valutazioni improntate a personale tornaconto, che inducano a dubitare della genuinità delle dichiarazioni accusatorie dallo stesso rese nei confronti degli odierni imputati.

La rilevata aspettativa del collaboratore, peraltro legittima e non negata dallo stesso, di fruire della riduzione di pena conseguente alla concessione delle attenuanti generiche si ricollega del resto unicamente alle dichiarazioni confessorie che l'Andriotta si proponeva di rendere nel giudizio di appello per l'omicidio che gli era stato contestato e non può essere dunque apprezzata al fine di screditare l'attendibilità delle ulteriori provalazioni da lui effettuate sui fatti di via D'Amelio, che nessuna specifica refluenza potevano avere nella determinazione della pena da irrogargli per l'omicidio di cui era imputato.

Nè d'altra parte poteva profilarsi per l'Andriotta la prospettiva di godere di ulteriori riduzioni di pena in dipendenza delle dichiarazioni rese sulla strage di via D'Amelio. Come è noto, infatti, la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 8 del D.L. 12/1/1991 n. 5 è prevista soltanto in relazione a determinati delitti, e precisamente per i delitti di cui all'art. 416 bis c.p. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso. Ed in tale ambito certamente non può ricomprendersi l'omicidio per il quale il collaboratore aveva riportato condanna alla pena dell'ergastolo.

Ciò che induce viepiù ad escludere la possibilità che l'Andriotta si sia determinato a rendere le dichiarazioni sui fatti per cui è processo in vista del perseguimento di un proprio interesse personale o per fini meramente utilitaristici.

Significativo è, sotto questo profilo, anche il fatto che l'Andriotta abbia ribadito nel presente procedimento la volontà di persistere sulla strada della collaborazione con la giustizia, pur essendogli stata già confermata in grado di appello la condanna all'ergastolo.

Nè possono in contrario apprezzarsi le agevolazioni di cui il collaboratore potrebbe fruire nella fase di espiazione della pena (quali la detenzione in strutture extracarcerarie, o l'ammissione alle misure alternative alla detenzione), trattandosi di benefici che non comportano comunque riduzioni di pena, di cui il collaboratore avrebbe potuto egualmente godere, sia pure entro più ristretti limiti, e che peraltro perdono in parte di valore in un giudizio di comparazione che tenga anche conto degli ulteriori reati confessati dall'Andriotta nell'ambito del rapporto di collaborazione e delle pene che potranno al medesimo essere irrogate nei relativi procedimenti.

Senza dire che la canonizzazione legislativa di benefici premiali in favore di chi collabora con la giustizia porta ad escludere tale aspetto del requisito del disinteresse da quelli che costituiscono i connotati della credibilità intrinseca del collaboratore.

Si è già evidenziato infatti (v. supra cap.III par. 3.3) come la giurisprudenza più recente, coerentemente con la presa d'atto di questa inevitabile connotazione utilitaristica della collaborazione, ha privilegiato, nel giudizio sulla attendibilità delle provalazioni dei cd. pentiti, il profilo del disinteresse come indifferenza rispetto alla posizione processuale dei personaggi chiamati in causa.

Anche sotto questo aspetto non può nella specie che pervenirsi ad un positivo giudizio sull'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore.

Non risulta, invero, che l'Andriotta nutrisse nei confronti degli odierni imputati, con i quali non aveva del resto avuto in precedenza rapporti di alcun genere, sentimenti di astio, risentimento o vendetta, tali da far dubitare che lo stesso possa essere stato mosso nelle sue dichiarazioni da ragioni di malanimo o da intenti altrimenti calunniosi.

Ed anche con riferimento agli ulteriori criteri di valutazione dell'attendibilità intrinseca, individuati dalla giurisprudenza nella reiterazione, specificità e coerenza logica delle dichiarazioni, le provalazioni del collaboratore appaiono munite della necessaria credibilità.

Il racconto dell'Andriotta risulta anzitutto caratterizzato dalla puntigliosa ricostruzione, con dovizia di particolari, del complesso delle confidenze ricevute dallo Scarantino e del contesto spazio-temporale in cui ciò è avvenuto. Non mancano poi nell'ambito della narrazione riferimenti di dettaglio, tutti peraltro oggettivamente riscontrati o comunque successivamente confermati dalla fonte referente, che qualificano vieppiù l'attendibilità delle provalazioni. Talune delle circostanze riferite dal collaboratore sono, d'altra parte, assolutamente inedite (l'esistenza e la strutturazione interna della cd. porcilaia nella disponibilità della famiglia Scarantino, la disponibilità in capo alla sorella dello Scarantino di una Fiat 126 di colore bordeaux, gli esiti del confronto effettuato in fase di indagini preliminari fra Candura Salvatore e Valenti Luciano, il possesso da parte del Candura di riprese filmate dello Scarantino, il rapporto di parentela sussistente fra lo Scarantino ed i f.lli Battaglia, i termini dell'accordo intercorso fra lo Scarantino ed il Candura per il furto dell'autovettura, la necessità di effettuare preventivamente delle riparazioni sulla Fiat 126 impiegata quale autobomba, l'indicazione della autocarrozzeria dell'Orofino quale luogo nel quale era stata ricoverata l'autovettura per essere imbottita di esplosivo, l'apporto in concreto fornito dal Profeta Salvatore, che, al momento della collaborazione dell'Andriotta, non era stato ancora coinvolto nelle indagini, ecc.), di talchè inconferenti appaiono le prospettazioni difensive in ordine alla possibilità che il



collaboratore abbia appreso le circostanze riferite attraverso i resoconti giornalistici sullo stato delle indagini, periodicamente riportati dagli Organi di stampa.

La narrazione offerta dal collaborante in dibattimento risulta inoltre pienamente conforme a quella dallo stesso fornita agli Organi Inquirenti nel corso delle indagini preliminari, come comprova lo sparutissimo numero di contestazioni elevate nei suoi confronti, che non hanno fatto emergere peraltro sostanziali difformità fra le dichiarazioni dibattimentali e quelle rese nella precedente fase procedimentale, avendo il collaboratore precisato in dibattimento il significato di talune delle affermazioni riportate nel verbale di interrogatorio del 14/9/1993, che in effetti risultavano equivoche probabilmente perchè in quella sede lo stesso non si era espresso correttamente in lingua italiana o aveva utilizzato in maniera inappropriata determinati termini e conseguentemente la relativa verbalizzazione non aveva reso bene il suo pensiero.

Spiegazione questa che dà anche contezza di quell'unico contrasto, che avrebbe potuto incidere significativamente sull'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore, ma che si è rivelato invero soltanto apparente, ravvisato dalla difesa dell'Orofino nelle indicazioni fornite dal collaboratore in dibattimento e nel contesto dell'interrogatorio del 14/9/1993 in ordine al luogo dove era stata preparata l'autobomba. Avendo infatti l'Andriotta, nel corso dell'interrogatorio dianzi citato, utilizzato promiscuamente il termine garage, impiegandolo sia a pag. 11 dove ha testualmente affermato "...quindi Valenti portò l'auto nel garage dove Scarantino lo attendeva....", sia a pag. 15 laddove ha dichiarato "ricordo anche che lo stesso mi riferì che avevano tardato a denunciare il furto dell'auto o delle targhe al lunedì successivo all'esplosione giustificando tale ritardo con il fatto che il garage era rimasto chiuso. Se non ricordo male mi disse che erano state usate delle targhe di un'altra 126 che furono applicate su quella poi utilizzata per l'attentato...", dopo aver peraltro già narrato dei timori dello Scarantino per un eventuale pentimento del garagista, è evidente che, allorchè il collaborante nel prosieguo dello stesso verbale ha riferito delle due differenti versioni fornitegli dallo Scarantino prima e dopo l'arresto del garagista, assumendo che "...in sostanza il racconto si diversificava soltanto per quanto riguardava il posto dove era stata imbottita di esplosivo, cioè nel primo caso dove lui teneva i maiali, nella seconda versione nel garage più volte citato", non vi erano elementi che consentivano di identificare con certezza, come preteso dalla difesa, il garage più volte citato in quello indicato a pag. 11 e di escludere che il riferimento non fosse piuttosto al garage di cui il collaboratore aveva parlato a pag. 15 dello stesso verbale di interrogatorio. E non può certo imputarsi al collaboratore il fatto che in quella sede non sia stato chiarito

espressamente (probabilmente perchè al verbalizzante risultava già chiaro) quale fosse il garage nel quale l'autovettura era stata imbottita.

L'esigenza di una specificazione in questo senso tanto più si imponeva, avendo peraltro l'Andriotta, nel contesto del verbale di interrogatorio del 14/9/1993, riferito di un ulteriore spostamento dell'autovettura ad opera dello Scarantino, successivamente alla consegna della stessa da parte del Valenti, laddove, in relazione alla notizia dell'arresto del garagista, ha testualmente dichiarato: "Prima di tale notizia mi confidò che la 126 era stata imbottita di esplosivo in una località di campagna dove la famiglia Scarantino possedeva dei maiali.....Mi disse che la macchina in quel posto era stata portata da lui, che l'auto gli era stata consegnata dal Valenti, che l'esplosivo fu caricato non da lui ma da due persone: questa è stata la prima versione che mi fornì, dopo l'arresto del garagista mi disse quello che ho poc'anzi riferito. In sostanza il racconto si diversificava soltanto per quanto riguardava il posto dove era stata imbottita di esplosivo, cioè nel primo caso dove lui teneva i maiali, nella seconda versione nel garage più volte citato".

Conseguentemente nessun reale contrasto poteva profilarsi con le dichiarazioni rese dall'Andriotta in dibattimento, laddove il medesimo ha precisato di avere appreso dallo Scarantino che la Fiat 126 era stata dapprima ricoverata in un garage, successivamente portata presso il garage del "garagista" dove era stata riparata, imbottita di esplosivo ed erano state sostituite le targhe, ribadendo altresì che lo Scarantino gli aveva fornito in tempi diversi due differenti versioni, avendogli detto dapprima che l'auto era stata imbottita di esplosivo nella porcilaia e, dopo l'arresto del garagista, che la preparazione dell'autobomba era avvenuta presso il garage di costui. Correttamente dunque il Presidente non ha autorizzato la contestazione sul punto.

Quanto alle ulteriori contestazioni effettivamente elevate nei confronti del collaboratore, le stesse non possono essere minimamente apprezzate per svalutare l'attendibilità delle sue dichiarazioni, ricollegandosi esclusivamente a mere deficienze del ricordo, del tutto comprensibili atteso il tempo trascorso, che peraltro attengono ad aspetti marginali e non al nucleo essenziale dei fatti narrati.

Nè al fine di escludere la credibilità del collaboratore può valorizzarsi il dato, che la difesa dell'imputato Scotto ha tanto strenuamente evidenziato, dell'assenza nel contesto del primo interrogatorio di qualsiasi riferimento alla persona del "telefonista", di cui l'Andriotta avrebbe parlato soltanto in un momento successivo.

Il collaboratore ha in proposito precisato che egli aveva in effetti già accennato in quella sede di avere altresì appreso dallo Scarantino che per la perpetrazione dell'attentato era stata anche eseguita una intercettazione abusiva

sull'utenza della madre del dr. Borsellino, ma tale circostanza non era stata verbalizzata, in quanto, atteso l'orario, il P.M. aveva ritenuto di rinviare la prosecuzione dell'interrogatorio ad altra data, dovendo peraltro nella stessa serata procedere all'assunzione delle dichiarazioni della di lui moglie.

Tale giustificazione appare pienamente plausibile, risultando dall'interrogatorio in data 14/9/1993 acquisito in atti che in effetti tale atto istruttorio si è protratto dalle ore 14.35 alle ore 22.15 ed è stato indi interrotto, attesa l'ora tarda, per essere ripreso in altra data. Ed è parimenti comprovato che alle ore 22.30 dello stesso giorno il P.M. ha proceduto all'assunzione della deposizione della moglie del collaboratore, Bossi Arianna (v. copia del relativo verbale acquisita in atti).

L'intrinseca forza persuasiva delle dichiarazioni va ancora valutata alla stregua dei criteri di logicità e verosimiglianza. Ed anche per tali profili ritiene la Corte che le dichiarazioni dell'Andriotta possano superare il vaglio di attendibilità.

Sotto questo aspetto va osservato, per rispondere ai rilievi sul punto formulati da tutte le difese degli imputati, che non appare affatto inverosimile, a giudizio della Corte, che l'Andriotta possa essere stato il ricettore della confidenze dello Scarantino anche in merito ad un fatto delittuoso di cotanta gravità, quale la efferata strage per cui è processo.

Devesi anzitutto considerare l'intero contesto descritto dal collaboratore nel quale tali confidenze si inseriscono.

Lo Scarantino, secondo quanto riferito in dibattimento dal teste Rizzo Michele, direttore della Casa Circondariale di Busto Arsizio, era approdato a quell'istituto carcerario in data 13/11/1992 per trasferimento dal carcere di Venezia ed era stato dapprima assegnato alla Sezione quarta, sita al secondo piano dello stabile, ove erano ristretti i detenuti sottoposti al regime del 41 bis. Era stato messo in cella con altro detenuto, tale Alessi. Dopo pochi giorni era tuttavia pervenuto alla direzione carceraria un fonogramma del magistrato che si occupava delle indagini, nel quale si impartivano dettagliate istruzioni per il controllo del detenuto, disponendosi che il medesimo venisse ristretto in cella singola e sorvegliato a vista dal personale della struttura 24 ore su 24. Lo Scarantino era stato pertanto spostato il 17/11/1992 al Reparto Osservazione ed ivi ristretto nella cella n. 4, in regime di completo isolamento e di stretta sorveglianza, essendo peraltro tutte le altre celle del Reparto inoccupate. Alla fine del mese di febbraio 1993 si era presentata la necessità di utilizzare dette celle, in quanto erano affluiti nell'Istituto numerosi detenuti, in prevalenza extracomunitari, che dovevano essere posti in isolamento.

E' evidente a questa stregua che l'ingresso in quel reparto dell'Andriotta, avvenuto il 3/6/1993, ha costituito per lo Scarantino motivo di sollievo,

consentendogli di uscire finalmente da quella condizione di solitudine e di completa astrazione dal mondo esterno (si rammenti che allo Scarantino non era consentito neppure di vedere la televisione e lo stesso poteva effettuare un solo colloquio al mese con i propri familiari), che si era protratta per diversi mesi, inducendolo in uno stato di depressione e di sconforto, i cui effetti sono del resto significativamente documentati dai reiterati gesti di autolesionismo dallo stesso posti in essere in quel periodo (v. in proposito documentazione acquisita presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio: vol. riscontri dich. Scarantino sui quali ha riferito in dibattimento il teste dr. Bò Mario).

Ben si spiega dunque l' approccio dello Scarantino all' arrivo dell' Andriotta nel Reparto e la disponibilità dallo stesso manifestata nei confronti del nuovo detenuto, la cui presenza gli avrebbe consentito quanto meno di scambiare qualche parola dopo quel lungo periodo trascorso in solitudine.

E d'altra parte le confidenze dello Scarantino in ordine ai fatti per cui è processo non si inseriscono ex abrupto in tale fase, ma in un momento successivo, quando già il rapporto fra i due si era elevato su un piano di reciproca fiducia, anche in dipendenza delle rivelazioni e dei favori che l' Andriotta aveva a sua volta fatto allo Scarantino.

Va infatti rammentato che, secondo quanto riferito dal collaboratore, il nucleo essenziale delle rivelazioni sulla strage era avvenuto a seguito dell' arresto del garagista, allorchè lo Scarantino era entrato in fibrillazione, manifestando segni evidenti di preoccupazione e di timore. Ciò che rende viepiù verosimile il racconto dell' Andriotta, essendo ben comprensibile in tale contesto che lo Scarantino, sentendosi seriamente esposto in dipendenza dell' intervenuto arresto dell' Orofino, che sapeva essere coinvolto nei fatti che lo riguardavano e che riteneva fosse una persona che non dava piena garanzia di affidabilità, in un momento di sconforto, possa aver parlato del fatto con l' unica persona che gli stava accanto e di cui poteva fidarsi, spiegandogli quali erano le ragioni dei suoi timori.

Le precedenti confidenze dello Scarantino in ordine alle sue attività illecite ed alle cointeressenze nelle stesse di personaggi, quali il Profeta Salvatore, Pietro Aglieri e Carlo Greco, così come le indicazioni da lui fornite all' Andriotta sul ruolo di spicco rivestito da tali persone all' interno dell' organizzazione criminale "Cosa Nostra", ben si spiegano nel quadro dell' esigenza del medesimo di acquisire prestigio e rispetto agli occhi del compagno di detenzione, essendo notorio che nel circuito carcerario l' appartenenza o la contiguità del soggetto ad ambienti mafiosi è positivamente apprezzata, in quanto indice di prestigio e di carisma.

Ingiustificati appaiono, dunque, alla stregua delle suddette considerazioni, tutti i dubbi prospettati dalla difesa in ordine alla effettiva sussistenza delle riferite confidenze.

Nè può meravigliare il fatto che analoghe rivelazioni lo Scarantino non abbia invece effettuato a tale Pipino, che aveva occupato la sua stessa cella presso il carcere di Venezia, venendo ivi collocato in veste di agente provocatore proprio allo scopo di sollecitarne e raccogliarne le confidenze. Diverso era infatti il contesto ambientale (lo Scarantino era ancora nella fase iniziale della sua detenzione; fruiva settimanalmente di colloqui con i familiari e riteneva inoltre di potere agevolmente smentire le accuse che gli erano state formulate) e peraltro l'atteggiamento insistente del suo compagno di cella (v. trascrizione delle relative intercettazioni ambientali) ben poteva al contrario avere ingenerato in lui dei sospetti, che lo avevano indotto ad astenersi da qualsiasi confidenza.

Quanto infine ai rilievi formulati dalla difesa sull'attendibilità del collaboratore con riferimento alle valutazioni contenute nella sentenza pronunciata in grado di appello nel procedimento a suo carico e nella successiva decisione del giudice di legittimità, la Corte ritiene che il giudizio negativo espresso in tali pronunce in ordine alla credibilità dell'Andriotta non possa avere alcuna refluenza nel presente procedimento.

Se è vero infatti che, secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza del Supremo Collegio, la verifica di attendibilità va condotta analiticamente su ciascuna parte delle dichiarazioni del collaboratore, di talchè la positiva valutazione cui il giudice sia pervenuto con riferimento a taluni punti delle propalazioni non può esplicitare effetti espansivi sulle parti residue, non si comprende per quale ragione non dovrebbe valere l'opposto, tanto più in ipotesi in cui, come nella specie, non vi sia alcuna connessione fra le vicende oggetto delle dichiarazioni, che potrebbe al limite giustificare una unitaria valutazione della loro attendibilità.

Il principio della scindibilità della chiamata in correità o in reità va applicato, ad avviso della Corte, nella sua interezza e ad entrambi i profili della verifica sulla attendibilità del dichiarante. Si è già evidenziato del resto (v. supra cap. III par. 3.3 ) come il giudizio sulla credibilità intrinseca non può fondarsi sulle qualità personali del chiamante o sulle connotazioni etiche della sua personalità, ma deve piuttosto coinvolgere l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle sue dichiarazioni, di talchè la verifica che ne sta alla base deve anch'essa condursi distintamente per ciascuno dei fatti su cui il collaboratore ha riferito.

Deve pertanto escludersi nella specie che l'accertata inattendibilità del collaboratore con riferimento alle dichiarazioni da lui rese nel procedimento che lo riguardava debba o possa estendersi anche alle ulteriori propalazioni dal

medesimo effettuate sui fatti di strage per cui si procede, che riguardano tutt'altra vicenda, e che allo stato attuale della verifica autorizzano un giudizio positivo sulla credibilità intrinseca del collaboratore.

#### **4. 5- I riscontri estrinseci che corroborano la complessiva attendibilità delle provalazioni del collaboratore.**

L'efficacia probatoria delle dichiarazioni dell'Andriotta va senz'altro affermata, oltre che in dipendenza della accertata attendibilità intrinseca delle provalazioni, anche alla stregua degli ulteriori elementi di riscontro acquisiti nel corso del dibattimento che ne convalidano ab extrinseco la credibilità.

E' stato accertato, anzitutto, in esito alle deposizioni rese in dibattimento dal direttore della Casa Circondariale di Busto Arsizio e dagli agenti della Polizia Penitenziaria Murgia ed Eliseo, all'epoca in servizio presso il Reparto Osservazione di quell'Istituto Carcerario, che lo Scarantino ha sempre occupato, per tutto il periodo della sua permanenza all'interno di quel Reparto, la cella n. 4, mentre l'Andriotta è stato inizialmente assegnato alla cella n. 5, di poi transitando, in data 10/8/1993, nella cella n. 1.

Può ritenersi altresì comprovato che il collaboratore e lo Scarantino ben potevano conversare da cella a cella, attraverso i relativi cancelli di accesso ( i testi escussi hanno riferito infatti che il blindato della cella dell'Andriotta veniva aperto alle ore 8.00 e chiuso alle 23.00, mentre quello dello Scarantino, per disposizione della direzione carceraria, doveva restare sempre aperto), ovvero ponendosi entrambi alle finestre delle rispettive celle.

Dai rilievi fotografici e planimetrici effettuati dal Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica della Questura di Palermo emerge, invero, che la dislocazione delle celle 4 e 5 e la limitata distanza esistente fra i rispettivi blindati era tale da consentire tale possibilità ed anche le altre attività ( passaggio di bigliettini, consegna di cibo) riferite dall'Andriotta. Analoga possibilità di colloquio sussisteva fra chi si fosse posto alla finestra della cella n. 1 ed altra persona che trovavasi nei cubicoli. Detta finestra, che peraltro era priva di grata e pertanto consentiva anche di lanciare oggetti in direzione dei cubicoli (il collaboratore ha infatti riferito di avere in diverse occasioni offerto il caffè allo Scarantino, mentre lo stesso fruiva dell'aria, lanciandogli la bottiglia davanti al cancello del cubicolo), era infatti prospiciente ai cancelli di accesso ai medesimi passeggi, dai quali distava appena 3,50 mt. (v. planimetria in atti e foto nn. 24, 25 e 26). Ancor più agevole era la possibilità di dialogo fra due persone che si fossero trovati in cubicoli adiacenti, attraverso i rispettivi cancelli di ingresso, che distavano appena un metro l'uno dall'altro(v. foto n.28).

In proposito è appena il caso di segnalare che, in esito agli accertamenti integrativi disposti dalla Corte con ordinanza in data 28/9/1995, si è appurato

che in diverse occasioni lo Scarantino e l'Andriotta hanno fruito dell'ora d'aria contemporaneamente ed altresì che l'Andriotta effettuava le ore d'aria previste nel cubicolo con i soli compagni di cella (che, come si vedrà in prosieguo, erano di nazionalità straniera).

E' rimasta del pari riscontrata, anche a seguito delle precisazioni fornite in dibattimento dal teste Sanfilippo Felice, che ha collaborato alla effettuazione dei rilievi foto-planimetrici di che trattasi, la effettiva possibilità di far pervenire nei cubicoli per l'aria del Reparto Osservazione degli oggetti, lanciandoli da una delle finestre delle celle ove erano ristretti i detenuti sottoposti al regime del 41 bis, site al piano secondo della struttura penitenziaria in un corpo di fabbrica che corre parallelamente ai cubicoli. La distanza in diagonale da tali passeggi della finestra della penultima cella destinata ai detenuti del 41 bis era pari a mt. 11.90 (v. foto n. 6, tenendo presente peraltro che detta foto è stata effettuata, secondo quanto riferito dallo stesso teste nel corso dell'esame, con obiettivo a grandangolo), mentre la finestra dell'ultima cella distava dai cubicoli mt. 15.60. Dette finestre peraltro, secondo quanto riferito dal direttore dell'Istituto e come può anche rilevarsi dalle foto nn. 3 e 4, erano munite di sola inferriata e non anche di grata.

E' ben possibile, pertanto, che gli occupanti delle suddette celle, abbiano fatto pervenire allo Scarantino i giornali e il bigliettino recante quel messaggio cifrato di cui ha parlato l'Andriotta con le modalità descritte dal collaboratore medesimo. Ed altresì possibili erano le comunicazioni fra i detenuti della IV Sezione e lo Scarantino, anche quando quest'ultimo si trovava all'interno della cella, dal momento che le finestre delle celle 4 e 5 del Reparto Osservazione prospettavano sulla stessa area verde sulla quale si affacciavano anche le finestre della IV Sezione (v. planimetria e foto nn. 4, 5).

I testi Murgia ed Eliseo hanno d'altra parte riferito in dibattimento che il personale addetto alle pulizie, aveva spesso rinvenuto all'interno dei cubicoli panini, bottiglie ed oggetti vari, ivi lanciati dai detenuti delle Sezioni.

I predetti testi hanno altresì confermato che l'Andriotta e lo Scarantino avevano la possibilità di parlare, essendo le rispettive celle contigue ed anche le relative finestre. Hanno ovviamente escluso i due agenti di avere mai consentito agli stessi di conversare in loro presenza, precisando comunque che l'agente di turno, che era unico per tutto il Reparto, non poteva assicurare la sorveglianza a vista dello Scarantino, dovendo attendere a tutte le altre incombenze del Reparto, quali, ad es. accompagnare gli altri detenuti ai cubicoli dell'aria, recarsi alla rotonda ad aprire la porta di accesso al Reparto tutte le volte che se ne presentava la necessità per riceversi la consegna del vitto, dei giornali o altro, per chiamare il collega che doveva accompagnare i detenuti alla doccia o in infermeria, o ai colloqui (stante che la Sezione Osservazione non era munita di

linea telefonica per comunicazioni interne), o per far rientrare in Reparto gli stessi detenuti al ritorno da tali adempimenti, ecc.- Risulta ancora dalle dichiarazioni degli stessi agenti che l'esigenza di tali spostamenti si presentava parecchie volte nell'arco di ciascun turno, essendo peraltro previste due diverse fasce orarie in cui i detenuti potevano fruire dell'aria o fare la doccia e comportava che lo Scarantino restava privo di sorveglianza anche per qualche minuto (per raggiungere la rotonda bisognava, tra l'altro, percorrere un corridoio lungo circa 20 mt. dal quale non era possibile il controllo visivo dei detenuti presenti nelle celle) e per diverse volte nell'arco della giornata, ovviamente anche quando lo stesso si trovava nel passeggio per fruire dell'aria.

I testi hanno inoltre riferito che l'impianto di telecamere a circuito chiuso esistente nella Sezione non era funzionante; che tutte le celle erano munite degli attrezzi necessari per la pulizia, fra cui scopa, spazzolone, ecc., confermando altresì che era ben possibile, tramite tali attrezzi passare oggetti dalla cella 4 alla 5, stante la vicinanza delle stesse; che dalle altre celle del reparto era possibile sentire le conversazioni intercorse fra gli occupanti delle celle 4 e 5 e percepirne anche il tenore, se costoro parlavano normalmente; che loro stessi avevano talune volte udito lo Scarantino scambiarsi il saluto e qualche parola con l'Andriotta o chiedere allo stesso spiegazioni per la stesura della corrispondenza; che la Sezione ospitava in quel periodo in prevalenza detenuti stranieri che conoscevano ben poco la lingua italiana ed a stento si facevano capire.

Quest'ultima circostanza è stata positivamente riscontrata, in esito agli ulteriori accertamenti disposti dalla Corte ex art. 507 c.p.p., dai quali è emerso, tra l'altro, che l'Andriotta, eccettuati gli ultimi tre giorni di detenzione in quella struttura, per il residuo tempo era stato in cella sempre in compagnia di detenuti stranieri. Lo stesso aveva infatti occupato la cella 5, dal 3 al 7 giugno 1993, da solo (il giorno 8 giugno era stato trasferito alla sezione Penale, ma ivi era rimasto per un solo giorno, avendo prospettato problemi di incolumità personale), dal 9 giugno all'1 luglio insieme a Yutsen Nedim; il 2 luglio era arrivato nella stessa cella Abdallah Mohamed, che si era fermato fino al 22 luglio, data in cui era stato rimesso in libertà; dal 22 luglio al 9 agosto il collaboratore aveva ancora occupato la cella 5 insieme a Yusten Nedim; il 10/8/1993 l'Andriotta era stato trasferito nella cella 1, unitamente al predetto Yutsen Nedim; i due erano rimasti in detta cella da soli fino al 19/8/1993. In tale data aveva fatto ingresso nella stessa cella il detenuto Perri Luigi (transitato ad altra sezione il giorno successivo) e successivamente, il 21/8/1993, il detenuto Martelli Angelo.

Non colgono nel segno pertanto i rilievi della difesa, secondo cui lo Scarantino non si sarebbe certo indotto a confidenze su fatti di tale gravità, quali quelli per cui è processo, in quel contesto, stante che le sue rivelazioni avrebbero



potuto essere percepite anche dagli altri detenuti presenti nel Reparto, quanto meno da quelli che occupavano la stessa cella dell'Andriotta.

Senza dire che, secondo quanto riferito dal collaboratore, lo Scarantino si esprimeva in stretto dialetto siciliano ed aveva un timbro di voce molto basso (ciò che la Corte e le stesse difese hanno potuto constatare nel corso del di lui esame dibattimentale), al punto che neanche lo stesso Andriotta talvolta riusciva a sentirlo, di talchè anche sotto questo profilo il rischio che gli altri detenuti potessero percepire e comprendere il contenuto delle conversazioni fra i due era alquanto limitato.

Giova segnalare inoltre che la notizia dell'arresto dell'odierno imputato Orofino Giuseppe è stata riportata dal quotidiano Il Giorno già in data 31/7/1993 ed anche il giorno successivo (v. fotocopie stralcio del quotidiano in parola del 31/7/1993 e dell'1/8/1993 acquisite in atti), di talchè non appaiono fondati i dubbi prospettati dalla difesa sulla effettiva sussistenza delle riferite confidenze, in relazione al limitato periodo di ulteriore permanenza dell'Andriotta all'interno di quella struttura carceraria in epoca successiva all'acquisizione da parte dello Scarantino della suddetta informazione giornalistica.

Pienamente riscontrate risultano poi le dichiarazioni del collaboratore per quanto attiene al ruolo di tramite con l'esterno dallo stesso rivestito in favore dello Scarantino nel periodo di che trattasi.

Sono stati infatti acquisiti taluni dei bigliettini recanti messaggi per i familiari dello Scarantino, di cui la moglie dell'Andriotta era ancora in possesso (v. doc. n.22), nonchè copia di una lettera inviata dal collaboratore medesimo alla propria moglie (v. doc. 54) contenente, tra l'altro, comunicazioni da far pervenire ai congiunti dello Scarantino e l'indicazione dei numeri di telefono da utilizzare all'uopo.

La riprova dell'effettivo svolgimento di tale attività da parte della Bossi Arianna, moglie dell'Andriotta, è data dal contenuto di talune conversazioni telefoniche, intercettate sull'utenza intestata a Scarantino Pietra (v. le relative trascrizioni in atti), intercorse per l'appunto fra la stessa Bossi ed alcuni familiari dello Scarantino.

La moglie del collaboratore ha, d'altra parte, confermato in dibattimento di avere effettivamente svolto questa funzione di intermediazione fra lo Scarantino ed i suoi congiunti, chiamando all'utenza indicata nei vari bigliettini che il marito le consegnava durante i colloqui e riferendo all'interlocutore il contenuto del messaggio trascritto nel biglietto.

La stessa teste ha altresì ammesso di essere l'interlocutore chiamante di talune delle telefonate trascritte in atti, asserendo di avere riconosciuto, allorchè, nel corso del suo interrogatorio al P.M., aveva avuto modo di ascoltare la registrazione delle telefonate, la propria voce ed anche quella della suocera, che

in una occasione si era assunta personalmente l'incarico di adempiere a quanto indicato nel bigliettino consegnatole dal figlio.

E non è privo di significato il fatto che le telefonate oggetto di intercettazione, che peraltro non sono le uniche effettuate dalla Bossi Arianna nella vicenda in questione, avendo la stessa teste ammesso di aver chiamato anche presso altre utenze indicate nei bigliettini che il marito le consegnava, si collochino temporalmente a decorrere dal 16/6/1993. L'anzidetta circostanza dimostra infatti che a quella data i rapporti fra lo Scarantino e l'Andriotta non erano più limitati al semplice scambio del saluto o di convenevoli, come solitamente avviene fra detenuti, ma si erano di già intensificati ed elevati su un piano di amicizia e di reciproca fiducia.

Nel corso della telefonata intercettata in data 5/8/1993 ore 16.13 sull'utenza di Scarantino Pietra si fa peraltro specifico riferimento all'esercizio Anna Abbigliamento ed al giornale Panorama. Dal contesto della telefonata si comprende che tali argomenti avevano costituito oggetto di precedenti messaggi, in ordine ai quali lo Scarantino non aveva ricevuto ancora nessuna comunicazione di risposta. In effetti uno dei biglietti acquisiti in atti reca una precisa istruzione per la moglie dello Scarantino, e cioè di comunicare al fratello Angelo che doveva recarsi presso il negozio Anna Abbigliamento e farsi consegnare la somma di lire 300.000 a settimana, dando successivamente conferma allo stesso Scarantino, tramite telex, degli esiti di tale richiesta. Alla stessa vicenda si fa riferimento anche nel contesto della lettera prodotta in atti, nel corso della quale l'Andriotta rammenta alla moglie di far pervenire ai familiari dello Scarantino il messaggio relativo al negozio Anna Abbigliamento, fornendole ulteriormente i numeri di talune utenze telefoniche cui chiamare, per il caso in cui avesse smarrito il relativo bigliettino. Nella lettera si accenna anche all'esigenza dello Scarantino di parlare con il difensore ed al fatto che il giornale Panorama aveva pubblicato per intero le dichiarazioni dallo stesso rese nel corso dell'ultimo interrogatorio (la relativa copia del settimanale in questione è stata prodotta in atti v. doc. n. 33) .

E' evidente a questa stregua che i messaggi che l'Andriotta trasmetteva per conto dello Scarantino non si limitavano a semplici comunicazioni di saluto per i familiari dello stesso, ma riguardavano anche altre vicende, ivi comprese questioni connesse a cointeressenze, più o meno lecite, dello Scarantino, nella gestione di attività commerciali, quali per l'appunto l'esercizio Anna Abbigliamento.

Dagli accertamenti esperiti dal P.M. nel corso delle indagini preliminari, sui cui esiti hanno riferito in dibattimento i testi Militello Domenico e Notargiacomo Gerardo, è emerso che tale esercizio si identifica con tutta probabilità nel negozio di abbigliamento denominato Verde Acqua, sito in

Palermo alla via S. Agostino 10, gestito da tale Guadagna Francesca Paola, coniugata con Garofalo Salvatore. I suddetti testi hanno precisato di essere pervenuti a tale individuazione anche sulla base del tenore di talune telefonate intercettate sull'utenza intestata a Scarantino Pietra (sorella di Vincenzo Scarantino e moglie di Basile Angelo, a sua volta fratello della moglie di Vincenzo Scarantino, Basile Rosalia). Dall'esame delle telefonate in uscita dall'utenza sottoposta ad intercettazione risultava infatti una chiamata ad un numero telefonico, rispondente all'utenza intestata a Guadagna Francesca Paola (detta utenza risultava peraltro contattata ben 43 volte nel periodo dall'1/7 al 26/9/1992 dal cellulare intestato a Basile Angelo). Nel corso della telefonata in questione, che veniva ricevuta da una certa Anna, si faceva specifico riferimento a capi di abbigliamento. Si era poi appurato, a seguito di sopralluogo, che all'indirizzo ove era attestata l'utenza intestata alla Guadagna, vi era un negozio di abbigliamento denominato Verde Acqua.

Nel prosieguo delle indagini si era accertato che il suddetto esercizio commerciale non risultava iscritto alla Camera di Commercio e che fino al 1991 la Guadagna Francesca Paola era titolare, unitamente a Lo Vetere Maria Pia, coniugata con Iervolino Giovanni, di altro esercizio commerciale, avente anch'esso ad oggetto la vendita di capi di abbigliamento, sito alla via S. Agostino 24, a pochissima distanza dal negozio Verde Acqua. Detto esercizio, nel 1991, aveva cambiato ragione sociale ed in atto era intestato ai coniugi Lo Vetere Maria Pia e Iervolino Giovanni. Era emerso peraltro, da successivi accertamenti, che il predetto Iervolino Giovanni, tossicodipendente, pregiudicato per reati vari, ed anche il Garofalo Salvatore, marito della Guadagna, erano in stretti rapporti di amicizia con i fratelli Scarantino Vincenzo e Rosario, insieme ai quali erano stati peraltro coinvolti nel 1991 nell'ambito di una complessa indagine relativa a traffico di sostanze stupefacenti, svolta dalla Guardia di Finanza di Palermo.

Del pari sono rimaste positivamente riscontrate le dichiarazioni del collaboratore per quanto riguarda la riferita disponibilità in capo alla sorella dello Scarantino, Ignazia, di una Fiat 126 di colore bordeaux, la disponibilità da parte dei fratelli Scarantino della cd. porcilaia (v. riscontri già esaminati con riferimento alle dichiarazioni di Candura Salvatore), il rapporto di parentela esistente fra lo Scarantino Vincenzo ed i fratelli Battaglia, elementi tutti i suddetti che, secondo quanto riferito in dibattimento dal teste Bò Mario e come può peraltro rilevarsi dalla rassegna stampa acquisita in atti, non hanno costituito oggetto di notizie riportate su alcuno dei quotidiani a rilevanza nazionale.

Si è accertato infatti che Scarantino Ignazia, coniugata con l'odierno imputato Profeta Salvatore, impiegava per i suoi spostamenti l'autovettura Fiat 126 di colore amaranto targata PA 622751, intestata a Profeta Angelo. Detta

autovettura è stata rinvenuta, in sede di sopralluogo, parcheggiata nello spazio condominiale adiacente l'abitazione dei coniugi Profeta-Scarantino (v. dich. rese in dibattimento dal teste Militello Domenico).

E' stata individuata, sulla base delle indicazioni fornite dal collaboratore, l'abitazione in Castellanza di Battaglia Antonino e si è altresì accertato che il di lui fratello Giuseppe è zio della moglie di Scarantino Vincenzo, in quanto coniugato con Messineo Ninfa, sorella della suocera dello Scarantino. E' stato anche localizzato, alla via Eugenio Cantoni di Castellanza, il cortile che costituiva, a dire del collaboratore, luogo di ritrovo di personaggi di origine meridionale, dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, frequentato anche dai predetti fratelli Battaglia e si è appurato che in effetti in più occasioni gli occupanti degli stabili vicini avevano telefonato al 113 per segnalare che in detto cortile si svolgevano attività illecite, tra cui lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Si è altresì accertato che in effetti sul quotidiano "Il Giorno" del 10/7/1993, in settima pagina, era riportato un trafiletto che riferiva la notizia dell'arresto di un fratello di Vincenzo Scarantino.

Il tenore dell'articolo ed il titolo dello stesso erano peraltro tali da potere effettivamente suscitare quei dubbi e quelle preoccupazioni che, a dire del collaboratore, lo Scarantino avrebbe manifestato alla lettura di detto articolo. Nel corpo dell'articolo che viene titolato "Arrestato fratello di un indagato per via D'Amelio" si parla infatti della Fiat 126 utilizzata per la perpetrazione della strage, per cui è ben possibile che una persona, come lo Scarantino, quasi analfabeta, possa aver frainteso il significato dell'articolo ed aver capito che il fratello era stato arrestato per il furto della autovettura impiegata nella strage, di talchè anche sotto questo aspetto le dichiarazioni del collaboratore devono ritenersi pienamente attendibili.

Gli elementi di riscontro sopra richiamati ben valgono, a giudizio della Corte, a convalidare ab extrinseco la credibilità del collaboratore, in quanto danno conferma della effettiva sussistenza dei riferiti rapporti fiduciari e confidenziali fra il medesimo e lo Scarantino e della conseguente elevata probabilità che proprio da tale fonte il collaboratore abbia attinto tutte le notizie riferite, ivi comprese quelle attinenti ai fatti di strage per cui è processo.

Del resto in tema di chiamata di correo e di dichiarazioni assimilate, se è vero che non può essere ritenuto sufficiente l'accertamento della credibilità intrinseca della parola dell'accusatore e che occorre, anche in relazione alle accuse che quest'ultimo muove, operare una verifica estrinseca, è altrettanto vero che l'elemento di riscontro non deve necessariamente consistere in una prova distinta della colpevolezza del chiamato, perchè ciò renderebbe ultronea la testimonianza del correo: esso deve consistere in un dato certo che, pur non avendo la capacità di provare la verità del fatto oggetto di dimostrazione, sia

tuttavia idoneo ad offrire garanzie obiettive e certe circa l'attendibilità di chi lo ha riferito.

Ed in tal senso sono, nella specie, sicuramente apprezzabili le circostanze di riscontro sopra esposte.

Peraltro taluni dei particolari riferiti dal collaboratore e positivamente riscontrati, per quanto possano apparire indifferenti rispetto allo specifico *thema probandum* che attiene alla responsabilità degli odierni imputati, sono certamente valutabili in funzione di riscontro logico della attendibilità delle dichiarazioni rese dal medesimo: così ad es. la circostanza relativa alla disponibilità da parte della sorella Ignazia di una Fiat 126 di colore bordeaux (che il collaboratore non può che aver appreso dallo Scarantino, trattandosi di dato assolutamente inedito e mai riportato dai giornali) dà conferma del fatto che le conversazioni fra lo Scarantino e l'Andriotta hanno effettivamente avuto ad oggetto anche i fatti di strage per cui è processo. Nessuna ragione aveva infatti lo Scarantino per riferire all'Andriotta un tale particolare se non nel contesto di un discorso che riguardava le modalità di perpetrazione della strage e le caratteristiche dell'autovettura all'uso impiegata.

Senza dire che, nella specie, l'efficacia probatoria delle provalazioni dell'Andriotta non si correla unicamente alla esistenza dei suddetti elementi di convalida, ma anche ad un diverso e più pregnante riscontro, costituito dalla conferma dibattimentale di tutto il suo racconto proveniente dalla stessa fonte referente.

#### **4. 6- Le dichiarazioni di Scarantino Vincenzo.**

Scarantino Vincenzo ha iniziato a collaborare con l'Autorità Giudiziaria il 24/6/1994, in epoca successiva all'emissione del decreto che ha disposto il giudizio, rendendo dichiarazioni confessorie ed al contempo accusatorie nei confronti dei coimputati.

Le sue dichiarazioni si inseriscono quindi in una fase molto avanzata del procedimento e seguono di un anno circa le provalazioni dell'Andriotta.

Nel corso dell'esame lo Scarantino ha anzitutto ricostruito il suo curriculum delinquenziale, iniziato quando aveva appena l'età di 11 anni e culminato con il suo formale ingresso in "Cosa Nostra", avvenuto nell'anno 1990.

L'imputato era nato, a suo dire, nell'ambiente di "Cosa Nostra" ed aveva avuto rapporti privilegiati con gli "uomini d'onore" della Guadagna fin dalla più tenera età, sia per le sue spiccate capacità delinquenziali che lo avevano fatto emergere fra gli altri ragazzi del quartiere ed anche per via del rapporto di parentela con Salvatore Profeta, che già all'epoca era un uomo d'onore di rispetto nel quartiere della Guadagna ( "io ero alla Guadagna, ero ragazzino troppo scaltro, e c'era Giovanni Pullarà che gli rubavano la borsa a sua moglie, a

Salvatore Zarcone rubavano la macchina, ad un altro gli rubavano delle cose, e venivano tutti da me perchè io ero ragazzo troppo scaltro, più ero il cognato di Salvatore Profeta.” “...ero il capuzzello della Guadagna, comandavo a tutti i ragazzi dell’età mia, gli davo schiaffi, gli davo legnate, botte e mi davano la refurtiva e io la portavo agli uomini d’onore.”).

Era accaduto peraltro un episodio che aveva fatto crescere il suo prestigio agli occhi degli “uomini d’onore”. All’età di 11 anni e mezzo, infatti, aveva consumato una rapina insieme a quattro maggiorenni, Calascibetta Giovanni, Lipari Francesco, Tuttolomondo Vincenzo e Lucido Pietro, ed era stato colto in flagranza dalle Forze dell’Ordine, unitamente al Calascibetta ed al Lipari, mentre gli altri due complici erano riusciti a fuggire. Era stato pertanto assegnato ad una Casa di Rieducazione per minorenni e, benchè sollecitato, non aveva inteso indicare i nomi degli altri due ragazzi che erano sfuggiti alla cattura. Quando era uscito dall’Istituto, era stato chiamato da Giovanni Pullarà, personaggio mafioso di grosso spessore che all’epoca esercitava il potere nella zona della Guadagna, il quale gli aveva regalato la somma di lire 200.000, facendogli capire che aveva molto apprezzato il comportamento da lui tenuto in quella circostanza.

Il Pullarà, a dire dello Scarantino, era colui che aveva avviato in “Cosa Nostra” anche Pietro Aglieri; quest’ultimo era già all’epoca un giovane molto promettente, sotto il profilo delle capacità criminali, peraltro nipote di un vecchio personaggio mafioso soprannominato “u zu Enzu u signurinu”, ed aveva fatto una rapida ascesa all’interno dell’organizzazione grazie proprio all’appoggio del Pullarà, divenendo da ultimo il capomandamento della Guadagna.

Proseguendo nel suo racconto l’imputato ha riferito dei suoi rapporti con il predetto Aglieri Pietro, narrando in particolare dell’attività da lui svolta, quando era ancora in età minore, quale corriere della droga per conto dello stesso Aglieri e dei lauti guadagni che tale attività gli aveva consentito di conseguire. Nello specifico ha dichiarato che all’età di 15 anni egli partiva con il treno per portare la droga a Voghera a tale Tonino Esposito. Lo stupefacente gli veniva consegnato dall’Aglieri in quantitativi che si aggiravano, per ogni viaggio, nell’ordine di uno- due chilogrammi, occultato all’interno di una valigia, che egli curava di collocare nel vano portabagagli che trovavasi sul sedile di fronte a quello dove sedeva lui, in maniera tale da potersi giustificare, nel caso di intervento delle Forze dell’Ordine, assumendo che quel bagaglio non gli apparteneva e che era stato ivi poggiato da una persona che era appena uscita dalla cabina. Fatta la consegna, aspettava fino a quando non gli veniva consegnato il pacco con i soldi, fermandosi a dormire nella sala bisca di tale Mariano Randazzo, indi rientrava a Palermo, portando il ricavato a Pietro

Aglieri, che poi lo ricompensava con ingenti regalie nell'ordine di cinque-sei milioni per ogni consegna effettuata.

Ha altresì riferito lo Scarantino di un'altra circostanza, in cui aveva collaborato l' Aglieri per la acquisizione e la sistemazione di un grosso quantitativo di sigarette di contrabbando, ricevendo da questi un compenso di lire due milioni. Il collaboratore ha in particolare dichiarato di essersi nella circostanza recato a Siracusa, in compagnia dello stesso Aglieri, a bordo della di lui autovettura, una Lancia di grossa cilindrata, di colore azzurro, e di avere ivi trovato Pietro Vernengo e Giuseppe La Mattina, i quali avevano anch'essi collaborato, unitamente ad altre persone del luogo, allo scarico delle sigarette, circa 2000 casse, che erano state poi occultate presso il mercato ortofrutticolo di Siracusa. Ha ancora narrato lo Scarantino di un ennesimo episodio che aveva ulteriormente incrementato il suo prestigio agli occhi dello stesso Aglieri, accaduto poco tempo prima che si diffondesse la notizia della collaborazione di Marino Mannoia. Vi era stato infatti l'intervento della Guardia di Finanza presso un box di uno scantinato, sito in via Dell'Orsa Maggiore, nella disponibilità dell'organizzazione. In esito alla perquisizione eseguita, era stato ivi rinvenuto e sequestrato un grosso quantitativo di sigarette di contrabbando. Poichè all'interno di altri box dello stesso scantinato erano occultati dei vesponi, una Fiat 128 ed una moto tipo cross, di provenienza furtiva, Pietro Aglieri, temendo ulteriori interventi delle Forze dell'Ordine, aveva dato incarico a Peppuccio Calascibetta, Natale Gambino, Pinuzzu La Mattina ed allo stesso Scarantino di provvedere allo sgombero del locale. In tale attività lo Scarantino aveva dato prova di maggiore operosità ed alacrità rispetto agli altri, provvedendo da solo a portare giù dal box, che trovavasi alla fine di una ripida salita di circa 50 mt, la moto tipo cross che aveva la batteria scarica e di poi riscendendo a prelevare l'autovettura. Tale comportamento era stato molto apprezzato dall'Aglieri, al punto che lo stesso aveva successivamente autorizzato la sua partecipazione ad una rapina che doveva commettersi ai danni di un furgone portavalori, ma che non si era potuta perpetrare perchè era di lì a poco arrivata la notizia del pentimento di Marino Mannoia, per cui tutti gli uomini d'onore della zona si erano dati alla latitanza.

Nel prosieguo della deposizione lo Scarantino ha poi riferito delle circostanze della sua formale affiliazione all'organizzazione, precisando che la stessa era avvenuta nel 1990, all'interno della sala per trattenimenti di Pasquale Tranchina, che era un uomo "a disposizione" di "Cosa Nostra". Detto locale, denominato Bomerang, era sito alla via Villagrazia di Palermo ed era stato da poco ristrutturato. Era già aperto al pubblico, ma ovviamente in quel frangente non c'era nessuno perchè il locale era stato impegnato dagli uomini d'onore. Alla cerimonia di iniziazione, avvenuta senza alcun rituale, avevano presenziato

Profeta Salvatore, Carlo Greco, Peppuccio Calascibetta, Natale Gambino, Nino Gambino, Tanino Morana e qualche altro uomo d'onore che al momento il collaboratore dichiarava di non ricordare, nonchè Pietro Aglieri che gli aveva fatto da padrino. In quella sede si era peraltro stabilito che l'affiliazione dello Scarantino dovesse restare riservata, nel senso che doveva essere nota soltanto ai componenti della stessa "famiglia". Nella stessa circostanza lo Scarantino era stato informato del fatto che Pietro Aglieri ricopriva la carica di "capomandamento", Profeta Salvatore era il "sottocapo", Carlo Greco era il "consigliere" e Peppuccio Calascibetta "capodecina".

Dopo la formale affiliazione Pietro Aglieri aveva stabilito che venisse corrisposta allo Scarantino la somma di lire 700.000 al mese, che costituiva il provento di un'attività estorsiva messa in atto ai danni di un negozio di ferramenta e colori, sito in via Dell'Orsa Maggiore, e veniva riscossa mensilmente dal Calascibetta. Lo stesso Aglieri aveva conferito allo Scarantino l'incarico di fare da "guardaspalle" al cognato Profeta Salvatore, attività che il collaboratore aveva, a suo dire, effettivamente espletato fino alla data del suo arresto, curando di prelevare ogni mattina il Profeta nella sua abitazione per accompagnarlo agli incontri con altri uomini d'onore o presso il negozio di gessi, di pertinenza dei di lui nipoti, dove il medesimo talvolta si recava per lavorare, utilizzando tale impegno di lavoro in funzione di copertura delle altre attività illecite cui si dedicava, e poi riaccompagnandolo a casa quando il medesimo ivi doveva fare rientro.

Nell'espletamento di tale incumbente lo Scarantino aveva avuto modo di conoscere, a suo dire, anche uomini di onore di altri mandamenti ed in particolare i fratelli Giuseppe e Benedetto Graviano, che erano i capi del mandamento di Brancaccio, Francesco Tagliavia, Renzino Tinnirello, Peppuccio Barranca, tutti appartenenti al mandamento di Corso dei Mille, Cancemi Salvatore, Pipitone Antonino, che si erano in una occasione incontrati con il di lui cognato presso una cava in Villagrazia, e tanti altri uomini d'onore che non gli erano stati però mai formalmente presentati.

Lo Scarantino gestiva peraltro per suo conto delle attività illecite, connesse in particolare allo spaccio delle sostanze stupefacenti, dedicandosi anche al contrabbando di sigarette, attività questa che costituiva tuttavia più che altro una copertura dell'altra, ben più proficua attività relativa al traffico di droga. Ha riferito in particolare il collaboratore che egli acquistava l'eroina scura di tipo brown da quel Tonino Esposito di Voghera, con il quale aveva mantenuto i contatti, mentre l'eroina bianca la acquistava da Carlo Greco e da suo fratello Pino. Con riferimento alle sigarette di contrabbando ha inoltre precisato (confermando sul punto quanto riferito dall'Andriotta) che egli aveva escogitato un sistema per scongiurare il rischio di sequestri da parte della Guardia di



Finanza: occultava infatti le sigarette all'interno dei tombini esistenti sulla strada, ponendovi accanto delle siringhe da insulina, preventivamente imbrattate con il sangue di animali, cosicchè i finanzieri non si avvicinavano ai tombini per paura del contagio.

Ha ancora dichiarato il collaboratore di aver preso parte, dopo la sua affiliazione a Cosa Nostra, alla consumazione di diversi omicidi nell'interesse dell'organizzazione, forse una decina (fra cui quelli di Bonanno Antonino, un personaggio pubblico del luogo che si occupava anche di politica, e di Amato Santino; quest'ultimo era stato strangolato ed il cadavere era stato poi bruciato all'interno di un'autovettura Supercinque, di proprietà di un amico dello stesso Scarantino), oltre che alla perpetrazione della strage per cui è processo, che costituiva, a suo dire, il delitto più grave da lui commesso.

Richiesto di riferire quanto a sua conoscenza in merito alla strage di che trattasi il medesimo ha fornito la seguente versione.

La mattina di un giorno che poteva collocarsi fra il 5 e l'8 luglio 1992, intorno alle ore 8.20-8.30 era passato a prelevare il cognato nella sua abitazione, avendolo il predetto preavvertito la sera precedente che l'indomani, intorno a quell'ora, aveva un appuntamento.

Dopo essere passati dal bar, che trovasi a 50 mt. dalla casa del Profeta, per sorbire un caffè, si erano recati presso la bottega del gesso dei nipoti dello stesso. Ivi lo Scarantino aveva lasciato la sua Renault 19, salendo, insieme al cognato, a bordo dell'autovettura di quest'ultimo, una Fiat 126 di colore verde chiaro. Si era quindi diretto, su indicazione dello stesso Profeta, alla villa, sita in via Chiavelli, di proprietà di una persona, il cui nome il collaboratore dichiarava di non poter rivelare in questa sede, essendovi a suo carico ancora indagini in corso (nel prosieguo della deposizione, tuttavia, il medesimo collaboratore indicava inavvertitamente tale nominativo; si apprendeva così che la villa in questione si apparteneva a tale Calascibetta Giuseppe). Giunti alla villa, il proprietario aveva provveduto ad aprire loro il cancello, indi il Profeta era sceso dall'auto, dicendo allo Scarantino di tornare alla bottega del gesso a prelevare un'altra persona che ivi lo attendeva e portarla alla villa. Lo Scarantino aveva ottemperato all'incarico, facendo ritorno di lì a poco, unitamente a questa persona. Ivi giunto aveva parcheggiato l'autovettura, notando che nello spiazzale vi era posteggiata anche un'altra Fiat 126 bianca, ed era sceso, insieme a questa persona, attraverso uno scivolo, sito sulla sinistra del fabbricato, che conduceva ad un piano interrato, dove c'era un grande salone.

Il collaboratore ha fornito dettagliate indicazioni sul percorso effettuato per raggiungere la villa in questione, nonchè una descrizione dell'esterno della villa stessa, precisando che ad essa si accedeva tramite un cancello scorrevole di colore verde, munito di sistema di apertura con telecomando a distanza; dopo il

cancello vi era un ampio spiazzale e, nella parte sinistra dello stesso, lo scivolo che portava al piano interrato. Alla fine dello scivolo vi era uno spiazzo di circa 8 mq., sul quale si apriva, tra l'altro la porta di accesso al salone. Il salone si estendeva a forma di L ed all'interno dello stesso vi era, collocato al centro, un grande tavolo di forma rettangolare, sulla destra due poltrone e un divano e poi una cucina con mobili componibili. Ha precisato lo Scarantino che egli conosceva già questa costruzione, essendovisi in passato recato diverse volte, anche per commettere degli omicidi.

Nella circostanza di che trattasi all'interno del salone si era tenuta una riunione, alla quale avevano partecipato diverse persone, fra cui il Profeta e Pietro Aglieri. Lo Scarantino era rimasto, a suo dire, all'esterno, nello spiazzo antistante il salone, insieme ad altre cinque persone, che, come lui, erano lì soltanto per accompagnare altri uomini d'onore. Dalla posizione in cui era aveva potuto sentire parte della conversazione intercorsa fra i presenti, che stavano tutti seduti attorno al tavolo del salone, percependo in particolare che la persona seduta a capotavola diceva "questo cornuto si deve fare saltare in aria come quel crasto che stava restando vivo, perchè questo cornuto di Borsellino fa più danni di Falcone a Roma.", un altro che si trovava alla sua destra mostrava di condividere tale affermazione, mentre una terza persona che stava seduta dall'altra parte del tavolo con le spalle rivolte alla porta di ingresso, manifestava qualche perplessità, così testualmente esprimendosi: "appena si fa saltare a questo per aria succede un bordello". Aveva sentito anche parlare di esplosivo, essendo peraltro entrato, mentre era in corso la discussione, più di una volta nel salone per prendere dell'acqua, ma non aveva compreso esattamente in che termini se ne discuteva, anche perchè non aveva prestato soverchia attenzione al contenuto della conversazione, che direttamente non lo riguardava, trovandosi egli lì soltanto per accompagnare il Profeta.

La riunione si era protratta per 2-3 ore. A conclusione della stessa, dopo che tutti gli altri erano andati via ed alla villa erano rimasti soltanto gli uomini d'onore della Guadagna, il Profeta, insieme ad un'altra persona, gli aveva chiesto di reperire un'autovettura di piccola cilindrata, precisandogli che non gli importava in quali condizioni fosse la macchina, purchè marciante, ed una bombola di "ossigeno". Ha spiegato l'imputato che in realtà non si trattava propriamente di ossigeno, ma di un'altra sostanza contenuta parimenti in bombole, che veniva impiegata, per quanto lui ne sapeva, per tagliare i binari dei treni.

Per il reperimento dell'auto richiestagli aveva pensato di rivolgersi a Salvatore Candura, un giovane della Guadagna che viveva proprio di questi piccoli espedienti e che già in passato aveva commesso diversi furti di auto su sua commissione. A ciò lo Scarantino si era, a suo dire, indotto, perchè si era

convinto, sulla base di quanto Natale e gli altri gli avevano detto, che a seguito dell'esplosione "non rimanevano neanche le bucce della macchina". Mentre stava incaricando Salvatore Tomaselli, persona a lui vicina che lo collaborava nel contrabbando di sigarette e nello spaccio della droga, di cercare il Candura, questi era sopraggiunto a bordo della sua moto. Lo aveva quindi richiesto di procurargli un'autovettura di piccola cilindrata, precisandogli che non gli importava in quali condizioni fosse la macchina, purchè marciante, e senza ovviamente dargli alcuna spiegazione sull'impiego che se ne doveva fare. Decorsi due o tre giorni, il Candura lo aveva cercato per comunicargli che aveva reperito una Fiat 126 ed egli gli aveva detto di portargliela in via Roma all'angolo dove c'è la prostituta, dandogli appuntamento per le ore 23.00-23.30 dello stesso giorno. Il Candura conosceva bene il luogo dell'appuntamento, perchè in precedenza aveva più volte accompagnato lo stesso Scarantino presso questa casa di prostituzione.

All'orario concordato lo Scarantino si era portato in via Roma, unitamente a Tomaselli Salvatore, a bordo del motore di pertinenza di quest'ultimo (assumeva il collaboratore di non ricordare se nella specie avessero utilizzato il Bravo o il vespino), ed aveva ivi trovato il Candura. Indi il Tomaselli si era posto alla guida della Fiat 126 e lo Scarantino a bordo del motore e si erano allontanati, lasciando sul posto il Candura. Ha precisato il collaboratore che quest'ultimo gli aveva anche chiesto un passaggio per rientrare, ma egli si era rifiutato, dicendogli di prendersi l'autobus o di andare a piedi.

L'auto era stata portata alla Guadagna e parcheggiata sotto il ponte della via Oreto, vicino al magazzino del Tomaselli; lo Scarantino si era poi recato la sera stessa presso l'abitazione del Profeta per comunicargli del reperimento dell'auto che gli era stata richiesta ed il Profeta gli aveva dato istruzioni di ricoverarla temporaneamente all'interno di qualche magazzino. L'indomani lo Scarantino aveva collocato la Fiat 126 nel magazzino del Tomaselli, sito nei pressi della concessionaria Renault.

Ha poi descritto il collaboratore tale magazzino, riferendo che lo stesso era in realtà una porcilaia, ma veniva da loro impiegato anche per occultare la droga, le armi e le sigarette. Il magazzino era munito di due ingressi, uno dei quali protetto da saracinesca. Entrando da questo ingresso vi era un primo vano dal quale si accedeva nella porcilaia, che era costituita da box in muratura. Sul pavimento di uno di questi box vi era una botola in ferro che conduceva ad un locale sotterraneo dove venivano per l'appunto occultate le armi e le sigarette. Nel magazzino vi era anche una sorta di nicchia ("un balatone che si leva e si mette") dove veniva conservata la droga.

Ha inoltre precisato lo Scarantino, a specifica domanda, che, al momento del conferimento dell'incarico aveva consegnato al Candura, come compenso, la

somma di lire centocinquantamila, oltre a tre grammi di droga, indirizzandolo da uno spacciatore, tale Francuzzo, per fargliela vendere. Ha dichiarato di non ricordare se nella circostanza aveva consegnato al medesimo anche uno “spadino” (il collaboratore ha descritto l’oggetto in parola come una sorta di coltello tagliato a metà ed affilato che poteva essere proficuamente impiegato per aprire la portiera di tutti i tipi di autovetture ed a volte anche per avviarne il motore), in quanto diverse volte in passato aveva dato al Candura attrezzi di questo genere, per cui non poteva rammentare se ciò aveva fatto anche in questa occasione.

Proseguendo nel suo racconto l’imputato ha poi riferito che due giorni prima della strage, nel pomeriggio di venerdì 17 luglio, era stato contattato da due persone, i cui nomi aveva già indicato all’Autorità Giudiziaria, i quali gli avevano detto che bisognava prelevare la macchina e portarla da Giuseppe. Egli si era pertanto posto alla guida della 126, che aveva messo in moto instaurando il contatto fra i fili dell’accensione perchè la macchina aveva il bloccasterzo rotto, ed aveva raggiunto, al seguito dell’autovettura sulla quale prendevano posto le altre due persone, la via Messina Marine. Ivi, su indicazione dei predetti, aveva parcheggiato l’auto, collocandola sul lato mare della carreggiata, a circa 100-150 mt. dall’autocarrozeria di Orofino Giuseppe. Nel corso del controesame della difesa ha precisato il collaboratore, a specifica domanda, che tale operazione era avvenuta intorno alle ore 16.30-16.40 o 17.00 del venerdì 17 luglio.

Lo Scarantino conosceva già, a suo dire, Pinuzzu Orofino perchè gliene aveva parlato in una occasione Peppuccio Barranca, uomo d’onore della “famiglia” di Corso dei Mille, con il quale egli aveva avuto rapporti nell’ambito del traffico della droga. Ha spiegato in proposito il collaboratore di avere appreso dell’appartenenza del Barranca alla famiglia di Corso dei Mille dal cognato Profeta Salvatore. Poichè infatti il Barranca abitava alla Guadagna ed aveva rapporti con gli altri uomini d’onore della zona, egli aveva sempre ritenuto che lo stesso facesse parte della sua stessa famiglia; aveva invece saputo dal cognato che il Barranca apparteneva alla famiglia di Corso dei Mille ed era vicino a Renzino Tinnirello, esponente di spicco della stessa famiglia.

Lo Scarantino ha poi precisato che il Barranca gli aveva parlato dell’Orofino in una occasione in cui lo stesso doveva far eseguire delle riparazioni di carrozzeria sull’autovettura della sorella. Poichè infatti lo Scarantino si era offerto di portarlo dal suo lattoniere di fiducia, il Barranca gli aveva detto che egli aveva già un lattoniere di fiducia, che peraltro era un uomo “a disposizione” dell’organizzazione e di Renzino Tinnirello in particolare e che si identificava per l’appunto nell’Orofino. Il collaboratore ha dichiarato di avere successivamente visto l’Orofino in più circostanze insieme al Barranca (in una

occasione i due erano entrati al bar Badalamenti della Guadagna) ed una volta lo aveva anche visto mentre parlava con Renzino Tinnirello sul marciapiede della via Messina Marine antistante l'ingresso allo spiazzale dove era sita la sua autocarrozzeria.

Nel prosieguo della ricostruzione dei fatti attinenti alla strage, il collaboratore ha dichiarato che, dopo aver parcheggiato la Fiat 126 sulla via Messina Marine aveva fatto rientro nel suo quartiere. Il mattino successivo, intorno alle 10.30-11.00, mentre si trovava al bar Badalamenti della Guadagna, intento a sorbire un caffè, in compagnia di altre due persone, di cui aveva già indicato le generalità all'Autorità Giudiziaria, era sopraggiunta un'auto con a bordo i fratelli Gaetano e Pietro Scotto. Pietro Scotto era rimasto in macchina, mentre Tanuzzo era entrato al bar, si era avvicinato ai due che erano in compagnia dello Scarantino ed aveva detto loro "tutto a posto per la rapina" e solo dopo che i due lo avevano rassicurato, dicendogli che lo Scarantino era "la stessa cosa", Tanuzzo Scotto aveva parlato chiaramente comunicando loro che il fratello aveva provveduto ad intercettare il telefono. A tale notizia i due avevano manifestato viva soddisfazione ed uno di essi aveva risposto con la seguente frase: "minchia questa volta in culo ce l'abbiamo messo."

Ha aggiunto lo Scarantino che anche in una precedente occasione, circa una settimana prima di questo episodio, aveva avuto modo di notare Tanuzzo Scotto che parlava al bar Badalamenti con quelle stesse persone che aveva incontrato in sua presenza. In quella circostanza Tanuzzo Scotto era ancora in compagnia del fratello Pietro, ma questi anche quella volta non era sceso dall'autovettura Peugeot, con la quale i due fratelli erano arrivati sul posto.

Il collaboratore ha spiegato che egli conosceva i fratelli Scotto, per essergli stati gli stessi indicati da alcuni ragazzi del quartiere dell'Arenella con i quali era in rapporti per questioni connesse allo spaccio della droga. Questi ragazzi acquistavano infatti lo stupefacente anche dai fratelli Scotto, lamentandosene poi con lui per la scadente qualità della droga che gli stessi loro fornivano.

Nel corso del controesame della difesa il collaboratore ha riferito di avere peraltro visto lo Scotto Gaetano al bar Badalamenti della Guadagna in un'altra occasione precedente alle due prima indicate ed anteriore anche all'epoca in cui si era tenuta la riunione. Anche in questa circostanza lo Scotto Gaetano, che era però da solo, si era intrattenuto a parlare con Natale Gambino e Cosimo Vernengo, ma non sapeva ovviamente se anche in questa circostanza lo Scotto si fosse incontrato con costoro per parlare dell'attentato al dr. Borsellino.

Nel prosieguo del racconto lo Scarantino ha riferito che, dopo questo incontro con Scotto Gaetano, una di quelle due persone che si trovava al bar in sua compagnia, gli aveva intimato di non allontanarsi, perchè di lì a poco sarebbe tornato per impartirgli della istruzioni. Era in effetti tornato poco dopo

al bar e gli aveva detto di farsi trovare alla Guadagna con la moto per le ore 16.30-17.00.

Nel pomeriggio, all'orario indicatogli, si era recato nella Piazza Guadagna ed insieme a quelle stesse persone con cui si era incontrato al mattino, si era portato sulla via Messina Marine. Indi l'Orofino ed altre persone che già si trovavano in loco avevano provveduto ad entrare la Fiat 126 nella carrozzeria. Rammentava il collaborante che a tal fine l'auto era stata spinta. Di lì a poco erano arrivate delle altre persone che si erano dirette anch'esse verso l'ingresso della carrozzeria. Dette persone erano entrate tutte a piedi, eccetto una che era entrata nell'officina con una Jeep Suzuki. Nell'officina era, fra gli altri, arrivato anche il Profeta Salvatore, ma lo stesso era riuscito poco dopo e si era allontanato. Ha spiegato in tale contesto il collaboratore che egli aveva volutamente omesso di riferire tale ultima circostanza nel corso dei precedenti interrogatori resi al P.M., perchè temeva che il cognato potesse preconstituirsì per quel pomeriggio un alibi liberatorio. Gli risultava infatti che il Profeta aveva in passato positivamente sperimentato tale modus operandi, in particolare allorchè erano stati perpetrati degli omicidi ai quali aveva personalmente preso parte.

Proseguendo nella ricostruzione, lo Scarantino ha precisato che egli non era entrato nei locali dell'officina, avendo ricevuto l'incarico di effettuare, insieme ad altre due persone, attività di bonifica sulla via Messina Marine e di impedire in ogni modo eventuali interventi delle Forze di Polizia all'interno della carrozzeria. L'ordine ricevuto era infatti nel senso che si doveva eventualmente sparare al fine di attirare su di sè l'attenzione delle Forze dell'Ordine ed impedirne l'irruzione nell'autocarrozzeria.

Le operazioni all'interno dell'officina si erano protratte, a dire dello Scarantino, per tre ore e mezzo, quattro ore. Dopo di che tutti si erano allontanati lasciando l'autovettura all'interno della carrozzeria. Egli si era poi recato alla Guadagna, perchè così gli era stato ordinato. Ivi si era incontrato con una persona, la quale gli aveva dato appuntamento per l'indomani mattina intorno alle 5.30.

La domenica mattina all'orario prestabilito si era recato nuovamente in via Messina Marine con la propria autovettura Renault 19, insieme ad altre due persone che prendevano però posto a bordo di altra autovettura. Aveva quindi visto Renzino Tinnirello uscire la Fiat 126 dall'autocarrozzeria dell'Orofino, raccomandando allo stesso di pulire tutto e togliere ogni traccia ("Pinù, sbrigatela tu, ti raccomando, rompi il lucchetto, leva tutte le cose di mezzo."); indi la sua macchina e l'altra autovettura con le altre due persone a bordo avevano preso in mezzo l'autobomba condotta dal Tinnirello, scortandola fino a Piazza dei Leoni.

All'angolo della Piazza dei Leoni vi erano altre tre persone che aspettavano e che gli avevano fatto cenno con la mano di andarsene; aveva pertanto fatto rientro alla Guadagna ed analogamente avevano fatto le due persone che si trovavano a bordo dell'altra autovettura di scorta.

Ha ulteriormente riferito lo Scarantino di essersi poi recato quella stessa mattina presso l'abitazione del Profeta per comunicargli che tutto era a posto. Nell'occasione lo stesso gli aveva espressamente intimato di non farsi vedere in giro nella Piazza della Guadagna. Poichè erano in corso i lavori di costruzione in una palazzina di sua pertinenza, si era ivi portato, intrattenendosi a conversare con gli operai. Intorno alle 10.30-11.00 vi era stata una rissa davanti alla chiesa del suo quartiere ed era sceso in strada per separare i litiganti; a mezzogiorno aveva chiamato dal suo cellulare, intestato a Basile Angelo, una ragazza Raffaella Accetta, intrattenendosi a conversare con la stessa. Aveva poi fatto rientro a casa per pranzare. Nel pomeriggio era sceso in Piazza Guadagna e mentre parlava al telefono con la sua amante Prester Carmela, aveva udito delle persone urlare: "hanno ammazzato Borsellino, hanno ammazzato Borsellino!". Si era quindi recato a casa del Profeta e lo aveva trovato disteso sul divano che guardava in televisione le immagini della strage. Successivamente si era incontrato con la Prester presso l'albergo La Vetrana di Trabia.

Il collaborante ha poi precisato che la sua attività si era conclusa con l'arrivo dell'autobomba in Piazza dei Leoni e che egli non sapeva se la stessa fosse poi stata direttamente portata in via D'Amelio ovvero ricoverata in qualche garage prima di essere ivi condotta; aveva però successivamente appreso da uno del suo gruppo che ad azionare il telecomando erano stati "tre con le corna d'acciaio". La stessa persona gli aveva anche riferito che l'Orofino aveva provveduto a riparare il bloccasterzo della Fiat 126, prima che la stessa fosse imbottita di esplosivo e che sulla macchina erano state applicate le targhe di un'altra Fiat 126, prelevate dall'autocarrozzeria dello stesso Orofino; che l'Orofino aveva presentato regolare denuncia il lunedì, simulando che era stato perpetrato un furto nella giornata di domenica quando la carrozzeria era chiusa.

Nel prosieguo dell'esame lo Scarantino ha altresì dichiarato che, dopo la strage, il Candura lo aveva diverse volte cercato, chiedendogli notizie di quella Fiat 126. Lo stesso infatti era molto preoccupato, perchè sospettava che proprio quell'autovettura fosse stata impiegata per la perpetrazione della strage e tale sua preoccupazione aveva reiteratamente rappresentato anche al Tomaselli. Quest'ultimo infatti in una occasione, nel riferirgli dei sospetti del Candura, gli aveva anche detto: "ma come ti sei convinto a chiedere la macchina a questo Candura?".

Il collaborante ha precisato che egli in realtà si era reso conto di aver commesso una leggerezza, rivolgendosi a Candura per l'espletamento di un

incarico così delicato, quale il reperimento dell'autovettura che doveva essere utilizzata per la strage, ma a ciò si era, a suo dire, indotto in quanto convinto che, a seguito dell'esplosione, della macchina non sarebbe rimasto nulla che ne potesse consentire l'identificazione. Di tale circostanza non aveva peraltro mai parlato con il cognato, neppure quando, dopo l'arresto del Candura, si era recato a casa del Profeta per esprimergli le sue preoccupazioni. Il Profeta nella circostanza lo aveva rassicurato, dicendogli che poteva dormire sonni tranquilli, in quanto si trattava di un povero tossicodipendente che certamente non sarebbe stato creduto dagli Organi di Polizia, senza tuttavia chiedergli alcuna spiegazione sulle ragioni dei suoi timori

Ha infine ammesso lo Scarantino di avere effettuato confidenze in merito ai fatti attinenti alla strage ad Andriotta Francesco, nel corso di un periodo di comune detenzione presso il Reparto Osservazione del carcere di Busto Arsizio.

Ha dichiarato in particolare lo Scarantino che egli era arrivato al Carcere di Busto Arsizio nel novembre 1992 ed era stato inizialmente assegnato alla IV Sezione dove erano ristretti i detenuti sottoposti al regime del 41 bis. Ivi aveva avuto modo di familiarizzare con alcuni ragazzi, tale Pietro Corrao, un certo Taormina di Bagheria che era amico del Profeta, ed altri. In detta Sezione era rimasto tuttavia per pochi giorni, venendo poi trasferito al reparto Osservazione. Dopo circa sei mesi era arrivato nello stesso Reparto l'Andriotta ed era stato collocato nella cella n. 4, immediatamente contigua alla sua. Con lo stesso si era subito instaurato un rapporto di simpatia, che ben presto era sfociato in una vera e propria amicizia con scambio di cortesie e di reciproche confidenze. L'Andriotta gli aveva parlato della sua vicenda personale, delle sue attività e delle sue conoscenze ed anch'egli gli aveva fatto delle confidenze in merito alle sue attività attinenti al traffico della droga, al contrabbando di sigarette, raccontandogli anche dei particolari, quale ad es. l'accorgimento di occultare le sigarette nei tombini, che aveva impiegato a seguito dei reiterati sequestri operati dalla Guardia di Finanza in suo danno.

Ha precisato il collaboratore che l'Andriotta gli aveva ispirato fiducia anche perchè lo stesso gli aveva menzionato nel corso delle conversazioni i nomi di alcune persone di origine palermitana con le quali aveva avuto cointeressenze in traffici di stupefacenti, quali i fratelli Battaglia Antonino e Giuseppe, che anch'egli conosceva. Gli risultava infatti che il Battaglia Giuseppe, che peraltro era zio della propria moglie, era uomo d'onore della famiglia dei Graviano. L'Andriotta gli aveva parlato inoltre di tale Cucuzza, personaggio anche questo a lui ben noto, ma di cui non sapeva indicare le esatte generalità, in quanto lo aveva conosciuto con tale soprannome all'interno del carcere dell'Ucciardone. Ha altresì dichiarato lo Scarantino che l'Andriotta si era peraltro prestato per far uscire dal carcere alcuni messaggi da recapitare ai suoi familiari,



comportamento anche questo che aveva contribuito ad incrementare la sua fiducia nel compagno di detenzione, al quale, in un momento di sconforto, aveva fatto importanti confidenze circa il proprio e l'altrui coinvolgimento nei fatti di strage per cui è processo.

Lo Scarantino ha anche riferito delle modalità in cui avvenivano le conversazioni fra lui e l'Andriotta, degli accorgimenti impiegati da questi per la trasmissione dei bigliettini recanti i messaggi all'esterno della struttura carceraria, dell'attività di tramite all'uopo espletata dalla moglie dell'Andriotta, del contenuto dei messaggi stessi, rendendo in proposito dichiarazioni esattamente conformi a quelle rese dall'Andriotta e confermando il racconto di quest'ultimo anche per quanto attiene al tenore di quel bigliettino, recante un messaggio cifrato relativo ad una minaccia da far pervenire al dr. Lo Forte, che gli era stato recapitato dai detenuti della IV Sezione ed alle ulteriori informazioni di tipo giornalistico, che gli erano pervenute dalla medesima Sezione, ivi compresi i due episodi in cui gli erano stati addirittura trasmessi nel cubicolo dell'aria le copia dei giornali che riportavano le notizie che lo riguardavano.

Quanto al tenore delle confidenze effettuate all'Andriotta in ordine alla strage, lo Scarantino ha dichiarato di aver raccontato al medesimo tutti i fatti, come li ha riferiti in dibattimento, anche se non in maniera così organica, ma al contrario in modo molto frammentario, in quanto le loro conversazioni erano spesso interrotte dall'arrivo dell'agente penitenziario. Ha confermato in particolare il collaboratore di aver parlato all'Andriotta della riunione dei primi di luglio e delle persone che vi avevano partecipato, del coinvolgimento nella strage del Profeta Salvatore e della presenza dello stesso nella carrozzeria dell'Orofino dove era stata imbottita la Fiat 126, raccontandogli anche della battuta "è arrivata la profezia" che in quella circostanza egli aveva scherzosamente proferito con riferimento al cognato, dell'imprudenza commessa, affidandosi ad un "drogato" come Candura, per il reperimento della Fiat 126 impiegata per la strage, del fatto che tale autovettura era molto simile di colore ad un'altra Fiat 126 che egli spesso utilizzava e che era di proprietà del Profeta, il quale l'aveva acquistata dopo il suo coinvolgimento nel blitz di Villagrazia, intestandola al fratello Angelo; del fatto che era stata effettuata un'intercettazione abusiva sull'utenza telefonica della madre del dr. Borsellino captando la linea da un "cassetto" della SIP e che di ciò si era occupato il fratello di Tanuzzo Scotto, che era un uomo d'onore dell'Arenella, vicino ai Madonia.

Ha asserito lo Scarantino che all'Andriotta aveva in definitiva narrato tutta la verità dei fatti, ivi comprese le circostanze successivamente apprese dal suo amico in ordine alla sostituzione delle targhe sull'autobomba e quant'altro dallo

stesso riferitogli, precisando peraltro che a tali confidenze si era determinato a seguito dell'arresto dell'Orofino, in quanto era entrato in una fase di grande apprensione e preoccupazione indotta dal timore di un pentimento dello stesso, mentre in precedenza, pur essendosi lasciato andare a qualche ammissione con l'Andriotta, gli aveva riferito anche delle cose non rispondenti al vero, come ad es. il fatto che l'autobomba era stata preparata nella porcilaia.

Ha ancora fornito lo Scarantino ampie spiegazioni in ordine al contenuto del bigliettino recante il messaggio sul negozio Anna abbigliamento, precisando che detto negozio era intestato a Guadagna Francesca Paola ed egli era socio del di lei marito Garofalo Salvatore in questo esercizio. Il negozio era in realtà denominato "Verde Acqua" ed egli lo aveva indicato nel messaggio come Anna abbigliamento per far comprendere il riferimento ai suoi familiari. In detto negozio infatti lavorava Anna Prester che era la sorella di una sua cognata. Ha spiegato inoltre il collaboratore i riferimenti nominativi e telefonici contenuti nel bigliettino di che trattasi, chiarendo che Zanca Gioacchino è il cognato della madre, De Lisi Ignazia è la di lei sorellastra ed il numero 6471237 corrispondeva all'utenza installata presso l'abitazione della di lui madre, che coabitava con la sorella, alla quale era intestata l'utenza telefonica.

#### **4. 7- Valutazioni in ordine all'attendibilità intrinseca dello Scarantino.**

Anche le dichiarazioni dello Scarantino devono essere sottoposte ad un attento vaglio critico finalizzato a verificarne l'intrinseca attendibilità. Esse rivestono infatti i caratteri di una vera e propria chiamata in correità e vanno pertanto senz'altro ricondotte, quanto alla valenza probatoria, nell'alveo di cui all'art. 192 comma 3 c.p.p.-

Le difese degli imputati chiamati in causa hanno tentato in vario modo di screditare l'attendibilità delle dichiarazioni dello Scarantino, evidenziando ora lo specifico interesse del collaboratore a vedersi riconosciuta una congrua riduzione di pena ed a fruire degli ulteriori benefici previsti dalla legislazione premiale, ivi compreso l'assegno di mantenimento mensilmente corrisposto ai collaboratori della giustizia, ora le contraddizioni che si rilevano nell'ambito delle dichiarazioni rese dallo Scarantino al P.M., assumendo che la versione finale riferita in dibattimento costituirebbe il frutto di un progressivo allineamento del collaboratore alle risultanze processuali anteriormente acquisite e specificamente alle dichiarazioni rese dal Candura e dall'Andriotta, di poi contraddittoriamente affermando che sussisterebbero anche delle discrasie fra le provalazioni di questi ultimi e le dichiarazioni dello Scarantino, ora l'inverosimiglianza di quanto riferito dallo Scarantino alla stregua di regole consolidate ed inderogabili vigenti all'interno dell'organizzazione "Cosa Nostra", descritte da altri collaboratori di giustizia di ben diverso spessore

rispetto all'odierno proponente, fino a pervenire alla prospettazione di dubbi sulla pienezza delle facoltà psichiche del collaboratore in dipendenza di quanto emergerebbe dalla certificazione medica che corredata l'attestazione di esonero dello stesso dal servizio di leva .

Ritiene per contro la Corte che la ricognizione critica delle dichiarazioni dello Scarantino autorizzi un positivo giudizio sulla attendibilità delle medesime.

All'udienza dibattimentale del 24/5/1995, in apertura dell'esame, lo Scarantino, dopo avere apertamente ammesso la propria responsabilità in ordine ai fatti di strage per cui era imputato, ha voluto rendere una dichiarazione spontanea al fine di precisare che egli in realtà aveva cominciato a maturare il proposito di collaborare con l'Autorità Giudiziaria fin dal momento del suo arresto ed aveva lasciato passare quasi due anni prima di determinarsi a tale scelta perchè combattuto fra il rimorso per quanto aveva commesso e la paura di perdere l'affetto dei suoi cari, che era certo non avrebbero condiviso una tale decisione e non lo avrebbero seguito in una scelta di questo genere. A ciò si aggiungevano anche i sentimenti di rimorso che provava nei confronti del cognato Profeta Salvatore, con il quale aveva sempre avuto un forte legame affettivo e che sapeva di dover accusare di un fatto così grave, nel momento in cui si fosse avviato sulla strada della collaborazione con la giustizia. Temeva peraltro che il Profeta potesse mettere in atto le minacce prospettate, avendogli lo stesso espressamente detto nelle occasioni in cui si era recato a trovarlo in carcere e successivamente, tramite il cognato Basile Angelo, che ogni eventuale suo proposito di collaborazione sarebbe stato stroncato sul nascere, in quanto lo avrebbe fatto uccidere in qualsiasi carcere fosse stato ristretto.

Non ignora la Corte che al di là delle motivazioni apparenti prospettate dallo Scarantino, in realtà sussistevano ben altre ragioni per le quali lo stesso si è indotto alla scelta della collaborazione. L'interesse specifico che lo ha mosso non si identifica tuttavia nell'esigenza del medesimo di sottrarsi alla severa condanna per i fatti commessi, ma piuttosto nella volontà di garantirsi un bene ben più prezioso della libertà personale, la propria vita. E' un'esigenza di sopravvivenza che sta alla base della collaborazione dello Scarantino. Egli non teme la condanna degli Organi dello Stato, ma sa bene che dovrà pagare a "Cosa Nostra" l'imprudenza commessa, affidandosi a Candura per il reperimento dell'autovettura che doveva essere utilizzata per la strage. E sarebbe viepiù riduttivo ricondurre il "pentimento" dello Scarantino all'esigenza dello stesso di fruire dei benefici economici previsti dalla legislazione premiale. L'assegno mensile che gli è stato effettivamente corrisposto (quantificato, secondo quanto emerge dalle dichiarazioni della di lui moglie, nella misura di 2.500.000 al mese) non poteva certo compensare i lauti guadagni che il

collaboratore conseguiva con il traffico della droga e le altre attività illecite cui si dedicava.

Ma la individuazione di tale specifico interesse come causa scatenante della collaborazione non vale di per sè sola ad incrinare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dallo Scarantino.

La legge non esige, infatti, il pentimento effettivo, la genuinità del sentimento di catartica liberazione, nè che la chiamata promani dalla spontanea volontà di collaborazione, sostenuta da un sincero anelito di giustizia, ma richiede soltanto che la stessa sia scevra da sentimenti di rancore, risentimento, invidia, vendetta che potrebbero sottintendere intenti specificamente calunniatori del dichiarante.

Sotto questo profilo non vi è ragione di dubitare della credibilità delle accuse mosse dallo Scarantino, non essendo emersa nel corso del dibattimento e non essendo stata neppure prospettata dai soggetti chiamati in causa la sussistenza di sentimenti di malanimo del collaboratore nei loro confronti.

Non può revocarsi in dubbio poi che lo Scarantino ha notevolmente aggravato, a seguito della collaborazione, la propria posizione processuale, e non soltanto per quanto attiene agli ulteriori omicidi (circa una decina) che ha confessato e per i quali, al momento dell'avvio della collaborazione, non era neppure sottoposto ad indagini, ma anche con riferimento ai fatti di strage per cui è processo.

Prescindendo invero dalle propalazioni dell'Andriotta, che sono riconducibili allo stesso Scarantino, in quanto frutto delle sue confidenze, il quadro probatorio a suo carico anteriormente alla collaborazione, era costituito unicamente dalle dichiarazioni del Candura che, per quanto attendibili intrinsecamente ed estrinsecamente, non consentivano di per sè sole di pervenire ad una affermazione di responsabilità dello Scarantino in ordine al reato di strage, avendolo il Candura indicato semplicemente come il committente del furto dell'autovettura che era stata impiegata come autobomba, senza offrire elemento alcuno in ordine alla consapevolezza da parte dello stesso Scarantino dell'impiego cui detta autovettura era destinata. Ben poteva infatti lo Scarantino versare nella stessa condizione del Candura ed aver ricevuto analogo incarico di reperire un'autovettura, senza essere stato messo al corrente dell'uso che della stessa doveva farsene. Ed anche le dichiarazioni dell'Andriotta, seppure aggravavano il quadro indiziario a suo carico, mancavano tuttavia di elementi di riscontro in ordine alla ricostruzione del fatto ed agli apporti causali dei singoli personaggi chiamati in causa, tanto più necessari, trattandosi di dichiarazioni de relato non confermate dalla fonte referente.

E' evidente, a questa stregua, che lo Scarantino ha fornito con le sue dichiarazioni un prezioso contributo, arricchendo il quadro probatorio non

soltanto nei confronti degli altri imputati chiamati in causa, ma in primo luogo nei suoi stessi confronti, avendo il medesimo reso ampie e dettagliate ammissioni anche in ordine al proprio protagonismo nella perpetrazione della strage. E tale comportamento, in uno al dichiarato coinvolgimento in altri gravi reati che, nella fase della collaborazione, lo Scarantino ha confessato, costituisce la riprova della insussistenza di un personale tornaconto meramente utilitaristico del collaboratore e vieppiù conferma l'attendibilità delle sue provalazioni.

Anche alla luce degli ulteriori criteri di controllo enucleati dalla giurisprudenza, non può mettersi in forse la credibilità delle dichiarazioni dello Scarantino.

Molte decisioni del Supremo Collegio si sono pronunciate per l'elevata valenza probatoria della chiamata in correità reiterata. La reiterazione delle accuse in più dichiarazioni rese nel corso del procedimento, senza che il chiamante incorra in contraddizioni è certamente circostanza non priva di rilievo ai fini della valutazione di attendibilità delle dichiarazioni, essendo più facile per la memoria ritenere un fatto effettivamente percepito piuttosto che la menzogna, ma tale valutazione di attendibilità è in funzione di troppe variabili oggettive e soggettive (complessità ed articolazione del fatto ripetutamente riferito, memoria ed intelligenza del chiamante, rilettura delle precedenti dichiarazioni, ecc.) perchè la reiterazione possa di per sè assumere in via generale un valore decisivo in ordine alla credibilità intrinseca delle dichiarazioni.

Occorre dunque dare rilevanza e significato alle contraddizioni, ai successivi adattamenti, alle correzioni operate sulle dichiarazioni inizialmente rese, ma non per inferirne automaticamente l'inattendibilità della deposizione, bensì al fine di stabilire caso per caso se si tratta di genuini ripensamenti, espressione di uno sforzo di chiarezza nell'approfondimento mnemonico del chiamante, ovvero dell'adeguamento puro e semplice della propria versione a fronte dell'emergere di contestazioni e di risultanze processuali da far quadrare con essa.

Orbene nella specie è pur vero che le dichiarazioni rese dallo Scarantino non sono esenti da contraddizioni, ma tali contraddizioni non attengono al nucleo centrale dei fatti narrati, ma a particolari del racconto (la data in cui si è tenuta la riunione, il luogo di consegna della Fiat 126 da parte del Candura, il coinvolgimento nel furto anche del Valenti, la presenza del Tomaselli Salvatore al momento della consegna, la pregressa disponibilità da parte del collaboratore dell'autovettura impiegata nella strage, ecc.) che non incidono significativamente sulla ricostruzione dei fatti, nè sul protagonismo attribuito dal collaboratore ai singoli imputati. Di tali incongruenze peraltro lo Scarantino ha fornito in dibattimento plausibili giustificazioni.

Per quanto attiene alla iniziale retrodatazione della riunione lo Scarantino ha spiegato che la stessa è stata la conseguenza di un suo erroneo ricordo, indotto dal fatto che in effetti quella riunione si sarebbe dovuta svolgere intorno al 24-25 giugno presso l'abitazione della di lui suocera, sita nel quartiere Zen. Proprio in quei giorni infatti il Profeta gli aveva chiesto di procurarsi la disponibilità delle chiavi dell'abitazione della suocera. Egli aveva in effetti chiesto alla suocera le chiavi della casa, ma la stessa si era rifiutata di dargliele, per cui la riunione si era successivamente tenuta presso la villa da lui descritta.

Quando nel corso del suo primo interrogatorio successivo alla collaborazione aveva ricostruito i fatti il suo ricordo era stato sollecitato proprio da questa circostanza della richiesta della disponibilità dell'abitazione della suocera, che non aveva tuttavia voluto indicare ai magistrati per non coinvolgere la suocera in possibili future testimonianze. Peraltro, quando aveva reso quell'interrogatorio, era abbastanza stanco e confuso, essendosi lo stesso protratto fino a notte inoltrata, ed era anche molto preoccupato al pensiero dei rischi cui sarebbe stata esposta la sua famiglia in dipendenza delle rivelazioni che stava effettuando. In seguito però, ripensando, a mente più serena, alla successione cronologica degli eventi, prendendo come punti di riferimento il periodo in cui aveva effettuato la richiesta delle chiavi alla suocera e la data in cui si era verificata la strage, aveva ritenuto di dovere più verosimilmente collocare la data della riunione ai primi di luglio.

Il particolare in questione non può dunque apprezzarsi per screditare l'attendibilità del collaboratore, tanto più che trattasi di una indicazione di ordine temporale, per la quale non può certo pretendersi, a distanza di due anni (tale è il tempo decorso dal verificarsi dei fatti al periodo in cui il collaboratore ne ha riferito), l'assoluta precisione del dichiarante.

Nè può ritenersi, come prospettato dalla difesa, che la correzione successivamente apportata dal collaboratore risponda all'esigenza del medesimo di far collimare la sua versione dei fatti con la ricostruzione operata dal Candura. Il Candura non ha offerto invero una precisa indicazione della data in cui gli è stato commissionato il furto, asserendo che ciò era avvenuto ai primi di luglio, probabilmente fra il 5 ed il 7 luglio. Nessuna ragione aveva pertanto lo Scarantino per rettificare l'originaria datazione della riunione. Se anche avesse mantenuto l'iniziale indicazione, collocando l'epoca di svolgimento della riunione al 24-25 giugno, le sue dichiarazioni non si sarebbero certo poste in contrasto con quelle del Candura, essendo le indicazioni temporali fornite da entrambi i collaboratori meramente approssimative e non potendosi peraltro escludere che fosse decorso qualche giorno fra la data della riunione e l'incarico conferito al Candura di reperire l'autovettura.

Non si comprende d'altra parte per quale ragione, ove gli aggiustamenti successivamente apportati dallo Scarantino fossero effettivamente stati effettuati nella prospettiva di far coincidere la propria ricostruzione dei fatti con quella effettuata dal Candura, lo stesso non abbia invece rettificato le proprie dichiarazioni con riferimento al momento della consegna dell'autovettura nella sua disponibilità ed alla presenza del Tomaselli a detta operazione, circostanze queste in relazione alle quali il Candura ha offerto delle precise indicazioni che non collimano con quanto riferito dallo Scarantino.

Senza dire che lo Scarantino ha avviato il suo rapporto di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria nel giugno del 1994, dopo l'emissione del decreto che ha disposto il giudizio nei confronti del medesimo e dei suoi coimputati, quando tutti gli atti di indagine erano pienamente ostensibili alle parti. Gli stessi difensori dei chiamati in correità hanno sottolineato che lo Scarantino ha presenziato anche all'udienza preliminare ed ha assistito alla relazione introduttiva del P.M. per inferire che il medesimo ha avuto l'opportunità di venire a conoscenza di tutti gli elementi di prova acquisiti ed ha conseguentemente potuto preordinare la propria collaborazione, armonizzando le dichiarazioni agli esiti delle risultanze processuali già acquisite agli atti.

Non si spiega, a questa stregua, per quale ragione lo Scarantino avrebbe dovuto procedere a progressivi aggiustamenti dei particolari riferiti nel corso di successivi interrogatori. Il collaboratore ben poteva infatti allineare fin dall'inizio le sue dichiarazioni ai dati risultanti dalle altre fonti probatorie, senza necessità di effettuare successive rettifiche e correzioni, esponendosi al rischio di una valutazione negativa della sua attendibilità.

La presenza delle menzionate discrasie fra le dichiarazioni dello Scarantino e quelle del Candura, pertanto, più che screditare l'attendibilità dell'uno o dell'altro collaboratore, ne conferma viepiù la credibilità.

Si è affermato invero dalla Suprema Corte che, nel caso di coesistenza di fonti propalatorie, eventuali discordanze su alcuni punti possono, nei congrui casi, essere addirittura attestative della reciproca autonomia delle varie propalazioni in quanto fisiologicamente assorbibili in quel margine di disarmonia normalmente presente nel raccordo tra più elementi rappresentativi (cfr. Cass. Sez. I 30 gennaio 1992 n.80).

Nella stessa sentenza n.80/92 la Suprema Corte ha ritenuto che in presenza di pluralità di dichiarazioni rese da soggetti tutti compresi tra quelli indicati nei commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p., la eventuale sussistenza di smagliature e discrasie, anche di un certo peso, rilevabili tanto all'interno di dette dichiarazioni, quanto nel confronto tra esse, non implica, di per sè, il venir meno della loro sostanziale affidabilità quando, sulla base di adeguata motivazione

risultati dimostrata la complessiva convergenza di esse nei rispettivi nuclei fondamentali.

E nella specie non vi è dubbio che le menzionate discrasie non attengano al nucleo essenziale dei fatti narrati. Esse sono peraltro logicamente spiegabili, potendosi la prima di esse legittimamente ricondurre ad una deficienza del ricordo di uno dei due dichiaranti e quella attinente alla presenza del Tomaselli al momento della consegna della Fiat 126 allo Scarantino, dallo stesso riferita e per conto negata dal Candura, alla volontà di quest'ultimo di non coinvolgere nei fatti narrati il Tomaselli. Esigenza del resto inizialmente avvertita anche dallo Scarantino che aveva in una prima fase ommesso volutamente di riferire di tale presenza all'Autorità Giudiziaria per evitare appunto un'eventuale estensione della responsabilità anche al Tomaselli, che egli riteneva sostanzialmente estraneo ai fatti riferiti.

Adeguate spiegazione il collaboratore ha fornito anche per quanto riguarda l'iniziale indicazione del Valenti Luciano quale compartecipe del furto dell'autovettura da lui commissionato al Candura.

Ha chiarito infatti lo Scarantino che egli aveva inizialmente asserito che a rubare l'autovettura erano stati il Candura ed il Valenti, perchè così aveva ritenuto, in quanto solitamente i due operavano insieme, ma in realtà in questa vicenda egli aveva avuto rapporti soltanto con il Candura.

La diversa ed erronea indicazione originariamente fornita dallo Scarantino spiega l'analogia, e parimenti erronea, informazione proveniente dall'Andriotta e conferma al contempo l'assoluta genuinità di tale fonte probatoria, che, non avendo avuto conoscenza diretta dei fatti, non può che riferirne negli stessi termini in cui gliene ha parlato lo Scarantino. Anche al dibattimento infatti l'Andriotta ha coerentemente continuato ad affermare che a rubare l'autovettura erano stati Candura e Valenti, secondo quanto riferitogli dallo Scarantino.

Nè può rilevare il dato, evidenziato dalla difesa dell'Orofino, che il Valenti non conosceva lo Scarantino. Gli stretti rapporti di amicizia intercorrenti fra il Candura ed il Valenti e le assidue frequentazioni fra i predetti ben potevano infatti indurre lo Scarantino a ritenere che i due operassero congiuntamente anche in tale settore illecito.

Quanto poi alle contraddizioni inerenti al luogo di consegna dell'autovettura ed alla pregressa disponibilità della stessa anteriormente alla riunione il collaboratore ha fornito una accettabile spiegazione proprio nel corpo del verbale di interrogatorio in data 12/9/1994, che la difesa aveva chiesto di contestare, asserendo che nella fase iniziale della collaborazione aveva reiteratamente dichiarato di essere in possesso della Fiat 126 rubata dal Candura già in epoca anteriore a quando gli era stata formulata dal cognato la richiesta di reperire una autovettura di piccola cilindrata da impiegare per la strage perchè



temeva di apparire “sciocco” agli occhi dei magistrati che lo interrogavano, ammettendo che aveva fatto rubare l’autovettura che doveva essere impiegata per la strage ad un drogato quale era il Candura. In questa ricostruzione non aveva senso affermare che la consegna della vettura era avvenuta in un luogo inusuale quale la traversa di via Roma e per tale ragione aveva inizialmente riferito che l’autovettura gli era stata consegnata dal Candura alla Guadagna. Successivamente, temendo che tale versione risultasse in contrasto con ciò che aveva dichiarato il Candura, aveva ammesso che in effetti la consegna era avvenuta in una traversa della via Roma.

E’ pur vero che nel corso dell’interrogatorio in questione il collaboratore ha, come sottolineato dalla difesa, per un attimo rettificato quest’ultima indicazione, tornando alla originaria versione per quanto attiene al luogo di consegna dell’autovettura, ma è altresì vero che nello stesso contesto lo Scarantino si è ulteriormente corretto, spiegando anche le ragioni di tale suo comportamento, ancora una volta indotto dall’esigenza di non ammettere la sua imprudenza, ed ha infine dichiarato la verità dei fatti anche su questi punti, fornendo una versione che non ha più modificato e che ha reiterato in dibattimento.

Nè la giustificazione offerta dallo Scarantino può apparire inverosimile alla stregua di quanto sottolineato dalla difesa con riferimento ad un precedente interrogatorio dello stesso, reso in data 29/6/1994, nel corso del quale era stato espressamente richiesto al collaboratore di spiegare le motivazioni per le quali non aveva personalmente provveduto a rubare l’autovettura richiestagli dal Profeta, mettendo a disposizione quella fornitagli in precedenza dal Candura.

L’esigenza dello Scarantino era infatti quella di non rivelare che aveva commissionato al Candura specificamente il furto di quell’auto impiegata nella strage: questo era del resto il suo cruccio anche perchè dalla immediata prossimità temporale fra il furto e l’evento strage erano derivati i sospetti del Candura e la causa di tutti i suoi problemi. La messa a disposizione di un’altra auto, parimenti rubata dal Candura, ma in epoca precedente e per altre finalità, appariva allo Scarantino come un’imprudenza maggiormente giustificabile, in quanto rendeva meno agevole il collegamento fra l’auto rubata e l’evento strage che si era verificato.

Anche in ordine a questi particolari d’altra parte non può ritenersi che la rettifica delle originarie dichiarazioni sia stata effettuata dallo Scarantino al fine di adeguare la propria versione a quella riferita dal Candura. Se così fosse, lo Scarantino avrebbe fin dall’inizio fornito dichiarazioni conformi a quelle rese dal Candura, senza attendere fino alla data del 12 agosto 1992 per precisare che la consegna era avvenuta in una traversa di via Roma, tanto più che lo stesso ha apertamente ammesso, nel corso dell’interrogatorio in data 12/9/1994, di avere saputo dal suo precedente difensore (in dibattimento ha precisato che trattasi

dell'avv. Petronio che lo assisteva nel periodo precedente alla collaborazione) che il Candura aveva indicato tale luogo per la consegna dell'autovettura. Pur essendo a conoscenza di tale indicazione da parte del Candura, lo Scarantino ha insistito invece fino all'interrogatorio del 12/8/1994 nell'asserire che la macchina gli era stata consegnata alla Guadagna, circostanza che sia pure per un momento ha anche ribadito nell'interrogatorio del 12/9/1994, nel corso del quale ha ancora affermato di avere avuto la disponibilità dell'auto impiegata nella strage in epoca precedente a quando gli era pervenuta la relativa richiesta del Profeta. Ciò che dà piena contezza della effettiva sussistenza delle remore addotte dallo Scarantino, per le quali il medesimo si era inizialmente indotto a fornire sui punti in esame indicazioni difformi dalla verità.

Priva di fondamento si è rivelata poi la contestazione elevata dalla difesa dell'Orofino con riferimento alla via in cui era ubicato il magazzino ove era stata ricoverata inizialmente la Fiat 126 sottratta dal Candura, avendo lo Scarantino chiarito che trattavasi del magazzino-porcilaia del Tomaselli, sito sotto il ponte della via Oreto e che la indicazione da lui fornita nell'interrogatorio del 19/11/1994 che localizzava detto magazzino in "via Guadagna" era esatta, in quanto la strada che corre sotto il ponte della via Oreto è in effetti denominata via Guadagna.

Del tutto irrilevante ai fini che qui interessano è poi l'ulteriore discrasia che la difesa ha evidenziato nelle dichiarazioni del collaboratore con riferimento alla frase "ma come ti sei convinto a chiedere la macchina a questo Candura?" che lo Scarantino ha in dibattimento riferito essere stata proferita dal Tomaselli nei suoi confronti, a seguito delle insistenti richieste di spiegazione del Candura e dei sospetti dal medesimo avanzati in ordine all'impiego nella strage dell'autovettura da lui rubata, e che risulta di contro, nel contesto dell'interrogatorio reso dallo Scarantino in data 12/9/1994, attribuita dal collaboratore a se stesso ("ma chi me lo fece fare di dare questo incarico a Totò?") in una occasione in cui stava per l'appunto parlando con il Tomaselli dei problemi che il Candura gli stava procurando con le sue insistenti richieste ed i suoi sospetti.

Per quanto attiene alle ulteriori contestazioni elevate dai difensori la verifica della relativa fondatezza e rilevanza sarà effettuata allorchè si tratterà della posizione dei singoli imputati cui le evidenziate discrasie si riferiscono.

Allo stato della disamina ritiene la Corte che le contestazioni mosse allo Scarantino non abbiano fatto emergere difformità tali da incrinare l'attendibilità del suo racconto, tenuto anche conto delle plausibili spiegazioni fornite dal collaboratore in ordine alle contraddizioni in cui è incorso.

Nè la credibilità intrinseca dello Scarantino può ritenersi minimamente sminuita per effetto di quella sorta di pubblica ritrattazione operata dallo stesso il 25 luglio 1995.

Al di là invero del fatto che non trattasi di un dato probatorio processuale, che impone una valutazione in questa sede, essendo stata la ritrattazione effettuata dal collaboratore mediante una telefonata ad una redazione televisiva, nel corso della quale lo stesso proclamava l'innocenza di tutte le persone che aveva accusato, senza fornire spiegazioni di sorta, deve rilevarsi che lo Scarantino ha nell'immediato smentito tali asserzioni, fornendo poi in dibattimento ampie spiegazioni di questo suo comportamento.

Il collaboratore ha infatti chiarito, nell'ambito delle dichiarazioni spontanee rese all'udienza del 2/11/1995 e successivamente nel corso dell'ulteriore esame cui è stato sottoposto all'udienza del 12/12/1995, che si era trattato di un momento di debolezza, indotto dalle continue pressioni psicologiche che i familiari esercitavano nei suoi confronti per indurlo a ritrattare le dichiarazioni rese. Ha riferito in particolare che tutte le volte in cui aveva avuto l'opportunità di parlare al telefono, dalla località protetta in cui si trovava, con i suoi congiunti aveva ricevuto sollecitazioni in questo senso, peraltro accompagnate da frasi del tipo "Gli hai fatto perdere l'onore ai tuoi figli", proferita dalla madre nei suoi confronti, "Infamuni mi livasti a vita, mi livasti a vita" pronunciata dalla suocera. La stessa moglie aveva minacciato in diverse occasioni di abbandonarlo e di non fargli più vedere i bambini, qualora non si fosse convinto a ritrattare. Lo aveva più volte sollecitato a pensare alla condizione dei figli del Profeta che sarebbero stati costretti a crescere senza l'assistenza del padre, rammentandogli d'altra parte il bene che il Profeta aveva fatto alla loro famiglia, mettendo financo a disposizione la tomba di famiglia per dare sepoltura al primo dei loro quattro bambini, deceduto in tenerissima età e sottolineando d'altra parte che il dr. Borsellino e gli uomini della scorta erano ormai morti e le sue dichiarazioni non li avrebbero di certo riportati in vita. Peraltro quel giorno la moglie aveva telefonato a Palermo e dopo la telefonata gli aveva comunicato di avere appreso dalla sorella Basile Maria Antonia che la di lui madre era entrata in coma, il fratello Rosario aveva un brutto male alla testa, l'altro fratello Alberto si stava lasciando morire in carcere ed aveva manifestato l'intenzione di suicidarsi per la vergogna di avere un fratello collaboratore della giustizia. In quel contesto egli, che peraltro in quel periodo versava in un stato di depressione anche per i problemi connessi alla sua sistemazione logistica che quotidianamente insorgevano (vi erano state infatti delle vibrante lamentele da parte degli abitanti della zona in cui in quel periodo viveva, che mal tolleravano la presenza dei numerosi agenti addetti alla vigilanza), aveva avuto un momento di cedimento e si era determinato ad

effettuare, su sollecitazione dei familiari, che gli avevano anche fornito il numero dell'utenza della redazione televisiva, quella pubblica ritrattazione, di cui si era subito pentito, tant'è che l'aveva smentita, allorchè ,di lì a qualche giorno, era stato nuovamente interrogato dal P.M.

In dibattimento lo Scarantino ha del resto ribadito la propria volontà di continuare a collaborare con l'Autorità Giudiziaria, contestando la fondatezza di tutto quanto riferito dalla moglie nel corso della deposizione resa all'udienza del 2/11/1995 ed asserendo di contro che la stessa si era di recente allontanata dalla località protetta ed aveva fatto rientro a Palermo, portando con sè i figli e preannunciandogli che avrebbe fatto di tutto per indurlo a ritrattare. La moglie gli aveva anche confidato che, nel corso di un incontro avuto con i suoi familiari mentre si trovava ancora sotto protezione, gli stessi le avevano comunicato che a Palermo i "picciotti" si stavano attivando per smentire le sue dichiarazioni, assicurandole che, se fosse rientrata a Palermo e avesse testimoniato contro il marito, non avrebbe avuto alcun problema per sè e per i suoi figli ("..... dici ca se tu scendi a Palermo ti fanno una festa; dopo che tu vai a testimoniare contro tuo marito e dici quello che devi dire, non avere problemi, non avere paura perchè ti manderanno in una città che non lo sa nessuno e ti daranno 500 milioni più i tue proprietà vendi, vendi, così raccogli tutti questi soldi. Tuo marito o vuole o non vuole deve ritrattare.").

Nessun credito può, a questa stregua, prestarsi alle dichiarazioni rese dalla Basile Rosalia in dibattimento, apparendo evidente che il comportamento della stessa rientra nel contesto di una precisa strategia difensiva finalizzata a privare il collaboratore di tutti i suoi affetti più cari al fine di indurlo a ritrattare le accuse formulate.

Gli uomini di "Cosa Nostra" hanno ormai compreso che il sistema della soppressione dei parenti o delle persone vicine ai collaboratori di giustizia è un metodo che non paga a livello utilitaristico, ma induce al contrario il collaboratore stesso a persistere vieppiù nella scelta fatta (gli esempi sono sotto gli occhi di tutti) ed hanno perciò individuato una diversa strategia, per l'appunto quella di creare intorno al collaboratore il più assoluto vuoto affettivo, sì da indurlo a voler rientrare nel contesto mafioso di provenienza che solo gli può consentire di ritrovare la propria identità ed i propri legami affettivi. Strategia questa che, per vero, risulta reiteratamente sperimentata nell'ambito del presente procedimento (si rammenti l'analogo comportamento tenuto dalla moglie del Candura).

E del resto che proprio questo fosse l'obiettivo perseguito dalla Basile Rosalia è confermato dalla stessa teste, che ha in dibattimento ammesso di avere in effetti prospettato al coniuge che lo avrebbe lasciato se non avesse ritrattato le dichiarazioni rese, sia pure assumendo che tale suo comportamento era motivato

dalla falsità delle accuse da lui mosse, circostanza questa che il marito le avrebbe confidato proprio quel 25 luglio in cui aveva effettuato la pubblica ritrattazione. Anche su questo punto lo Scarantino ha decisamente smentito la propria moglie.

Per vero tutto il racconto della Basile risulta inverosimile. Se rispondesse al vero, come riferito dalla teste, che il di lei coniuge era stato indotto a collaborare in dipendenza delle minacce ricevute e per il trattamento carcerario disumano che gli era stato riservato presso il carcere di Pianosa, che le dichiarazioni a lui attribuite e trascritte nei verbali, ivi comprese le indicazioni delle persone coinvolte nella strage erano in realtà il frutto di sollecitazioni nominative effettuate dai magistrati che lo avevano interrogato, che era intendimento dello Scarantino ritrattare le dichiarazioni rese, ma ciò non gli era stato possibile fare per via delle coazioni psicologiche cui il medesimo era stato sottoposto da parte degli agenti addetti alla vigilanza e degli stessi magistrati del P.M. titolari delle indagini, che lo stesso aveva in proposito anche scritto delle lettere al Presidente della Corte, che per paura non aveva mai inviato, che il marito l'aveva più volte sollecitata a rientrare a Palermo ed a riferire pubblicamente tutti i condizionamenti che subiva, non si comprende per quale ragione lo Scarantino non doveva approfittare dell'occasione che gli si presentava (la deposizione nel pubblico dibattimento, che vedeva anche la presenza di numerosi rappresentanti degli Organi di stampa e delle reti televisive) per portare a conoscenza della Corte e dell'opinione pubblica tale sua condizione ed avrebbe di contro smentito, proprio nel pubblico dibattimento, quanto riferito dalla Basile, riconfermando la sua ferma volontà di collaborare con la giustizia e la veridicità delle dichiarazioni accusatorie già rese.

Dal raffronto delle rispettive dichiarazioni si ha peraltro la netta percezione che la Basile, onde conferire credibilità al suo racconto, abbia in parte attinto a fatti, circostanze, episodi realmente accaduti, offrendone una interpretazione tale da suffragare la specifica finalità dalla stessa perseguita.

Anche il comportamento tenuto dalla teste in dibattimento è univocamente significativo in questo senso. Nel corso della deposizione la Basile, non soltanto ha apertamente ammesso di avere detto al marito, allorchè lo stesso le aveva telefonato, dopo il suo rientro a Palermo, per sentire i figli, che non gli avrebbe fatto vedere più i bambini se non avesse ritrattato, ma, a specifica domanda del Presidente, ha ulteriormente ribadito che il marito non deve incontrare i figli "perchè gli confonde la vita", aggiungendo che i bambini provano "disgusto" quando sentono il padre al telefono. Al di là infatti delle motivazioni fornite dalla stessa teste a tutto beneficio della Corte in ordine alle ragioni di tali sentimenti di avversione dei propri figli nei confronti del padre, è evidente che la frase in sè contiene un preciso messaggio allo Scarantino, come a dire allo stesso

“ritratta, se non vuoi perdere per sempre anche l’affetto dei tuoi figli”. Ed una ennesima sollecitazione in questo senso la stessa teste ha operato, allorchè, nel corso della deposizione, ha più volte apostrofato il coniuge con la parola “infame”, non potendosi di certo ritenere che la Basile, che pure ha dato, nel corso dell’esame, ampia dimostrazione di proprietà di linguaggio, abbia impropriamente utilizzato tale termine nel senso, da lei prospettato, di “bugiardo”.

Non può non rilevarsi infine che il primo interrogatorio reso dallo Scarantino, nella veste di collaboratore della giustizia, è stato condotto dagli Organi Inquirenti con il supporto della registrazione (la Corte ha avuto modo di visionare la relativa trascrizione per valutare l’ammissibilità delle contestazioni elevate allo Scarantino nel corso del di lui esame). L’impiego di tale sistema, peraltro all’epoca non imposto da specifiche disposizioni di legge, offre sicura garanzia della piena rispondenza delle dichiarazioni verbalizzate a quelle effettivamente rese dal collaboratore e della insussistenza in tale contesto delle riferite sollecitazioni esterne, che la difesa non avrebbe certamente mancato di rilevare e sottoporre alla Corte.

Ciò che ulteriormente suffraga la genuinità e la spontaneità delle dichiarazioni rese dallo Scarantino e delle chiamate in correità in quella sede operate, offrendo al contempo la riprova della assoluta inconsistenza delle gravissime accuse dalla Basile formulate nei confronti degli Ufficiali di P.G. e dei magistrati del pubblico ministero, che hanno raccolto le propalazioni del di lei marito nella fase iniziale della sua collaborazione.

La falsità delle asserzioni della Basile sul punto emerge d’altra parte con tutta evidenza dalle sue stesse dichiarazioni. Non si comprende infatti perchè mai gli stessi magistrati ed ufficiali di P.G. che hanno acquisito le iniziali dichiarazioni dello Scarantino e che sarebbero, secondo l’assunto della teste, opportunamente intervenuti in tale fase, suggerendogli anche i nomi dei personaggi da accusare, non avrebbero dovuto provvedere nello stesso contesto ad “aggiustare” le dichiarazioni del collaboratore sì da farle collimare con quelle del Candura (che, in quanto anteriormente acquisite, erano ovviamente ben note ai magistrati titolari dell’indagine) e si sarebbero invece in questo senso attivati in un momento successivo, lasciando così traccia delle precedenti dichiarazioni difformi.

La teste non è stata d’altra parte in condizione di esibire neppure una sola di quelle missive che ha asserito essere state scritte dal coniuge al Presidente della Corte, assumendo contraddittoriamente che il marito, che contava proprio su di lei per farle pervenire al destinatario (me li faceva tenere un po' di tempo.....se io scendevo a Palermo, poi li potevo mostrare al Presidente.), le aveva successivamente strappate.

Per le esposte considerazioni ritiene la Corte che la deposizione resa dalla Basile Rosalia non possa essere apprezzata per incrinare, e meno che mai per escludere, la veridicità delle provalazioni accusatorie effettuate dal collaboratore, la cui attendibilità risulta per contro viepiù rafforzata e suffragata proprio dalla riscontrata sussistenza dei reiterati tentativi operati dalla moglie, nel contesto della strategia difensiva sopra delineata, per indurlo a ritrattare.

Un ulteriore parametro di valutazione di fini del giudizio sull'attendibilità intrinseca della chiamata di correo è quello che fa leva sulla logicità e verosimiglianza della narrazione.

Ed anche per tali profili le dichiarazioni dello Scarantino risultano, a giudizio della Corte, pienamente credibili.

Il racconto del collaboratore, peraltro articolato, circostanziato, ricco di particolari descrittivi e di riferimenti temporali, non presenta invero incongruenze o discrasie tali da incrinarne la coerenza interna o da renderlo altrimenti inverosimile.

In proposito va rilevato che non ha sortito l'esito sperato il tentativo operato dalla difesa del Profeta di accreditare l'assunto della presunta omosessualità dello Scarantino per inferirne l'impossibilità per lo stesso di rivestire la qualità di "uomo d'onore", sul presupposto della vigenza, all'interno dell'organizzazione Cosa Nostra, di una inderogabile regola, secondo cui non potrebbero in essa fare ingresso persone che abbiano propensioni del tipo anzidetto.

L'ampio testimoniale esaminato ha dimostrato, infatti, che lo Scarantino ha avuto, all'età di 16 anni, una sola relazione con connotazioni di tipo omosessuale, rimasta peraltro del tutto priva di risonanza pubblica e nota soltanto nel ristretto ambiente dei transessuali che vivevano nel cortile Lo Cicero.

La teste D'Amico Michela ha riferito di aver conosciuto Vincenzo Scarantino nell'ottobre del 1982 a Palermo e di avere avuto con lo stesso una relazione sentimentale che si era protratta fino all'agosto del 1984, periodo in cui lo Scarantino l'aveva lasciata, dicendole che si doveva sposare. All'epoca lei era ancora un ragazzo anche se nell'aspetto presentava già molte caratteristiche femminili. Con lo Scarantino aveva convissuto per un certo periodo presso una camera in affitto in via Colonna Rotta. Il loro era un rapporto del tutto normale, se si eccettua il fatto che si svolgeva sempre e soltanto dentro quella camera, in quanto lo Scarantino non voleva mai mostrarsi in pubblico con lei. Nel corso della relazione peraltro lo stesso aveva avuto anche rapporti con altre donne. Dopo la fine della loro storia aveva continuato a cercarlo, perchè ne era innamorata, ma lo Scarantino non aveva voluto più

saperne. Lo aveva incontrato un'ultima volta dopo che si era sottoposta all'intervento ed aveva ottenuto l'autorizzazione al cambiamento del sesso e delle generalità sperando di riprendere il rapporto, ma lo Scarantino le aveva detto che ormai era innamorato della moglie, aveva una bellissima bambina e voleva vivere con loro. Ha riferito la teste anche di un precedente incontro avuto con lo Scarantino presso un albergo di Taranto, dopo che lo stesso aveva già fatto la cd. "fuitina" con la sua attuale moglie, ma in quella occasione, pur essendo stati insieme, lo Scarantino non l'aveva neppure toccata perchè, a suo dire, "gli faceva impressione".

Della pregressa relazione, a dire della teste, erano a conoscenza alcuni familiari dello Scarantino, anche perchè lei talvolta aveva telefonato per cercarlo presso l'abitazione della sorella, venendo apostrofata con epiteti e frasi volgari. Due o tre volte si era anche recata alla Guadagna, ma in queste occasioni non lo aveva mai cercato personalmente, ma si era sempre rivolta ad un suo amico di nome Giuseppe, che aveva un'officina dietro la Guadagna, chiedendogli di andare a chiamare Enzo.

Ha escluso la D'Amico di avere mai avuto, nel corso della relazione con lo Scarantino, rapporti a tre, in particolare con tale Gagliano, negando altresì che con quest'ultimo lo Scarantino avesse avuto anche in precedenza una relazione.

Quanto riferito dalla D'Amico ha trovato per vero riscontro nelle deposizioni di tutti gli altri testi escussi.

I testi Spera, Ingrassia, Nicchia e Campisi, tutti omosessuali che all'epoca abitavano presso il cortile Lo Cicero, hanno confermato l'esistenza della relazione fra lo Scarantino e la D'Amico Michela (precisando che all'epoca la D'Amico era un transessuale che si faceva chiamare Margot), asserendo che non risultava loro invece di rapporti avuti in precedenza o successivamente dallo stesso Scarantino con Gagliano Giuseppe. A specifica domanda, gli stessi testi precisavano che la relazione fra i due era nota nel loro ambiente, con ciò riferendosi al contesto degli omosessuali che vivevano nel cortile Lo Cicero, ma nulla potevano riferire in ordine alla notorietà della stessa anche all'esterno.

Anche i testi Bisconti e Cricchio hanno dichiarato di essere a conoscenza di rapporti avuti da Scarantino Vincenzo con un omosessuale di nome Margot per averlo qualche volta personalmente accompagnato in via Colonna Rotta, dove lo stesso si incontrava per l'appunto con la Margot. Entrambi i testi hanno riferito che questa relazione dello Scarantino non era nota nel quartiere della Guadagna. Il Cricchio ha peraltro precisato che lo stesso Scarantino gli aveva raccomandato di non parlarne con nessuno ed egli aveva in effetti ottemperato a tale richiesta, non facendone mai parola con alcuno.

Il teste Civilleri Giuseppe ha riferito che in diverse occasioni, si era presentata presso la sua officina una certa Margot, chiedendogli la cortesia di



andare a chiamare Enzo Scarantino, cosa che egli aveva sempre fatto, recandosi con il motorino in Piazza Guadagna, che distava circa 800-1000 mt dalla sua officina, a cercare lo Scarantino. Ciò si era verificato, a dire del teste, all'incirca 10-12 anni addietro.

E' evidente, alla stregua di quanto emerge dalle dichiarazioni testimoniali sopra richiamate, che la relazione di che trattasi, sia per la limitata notorietà del fatto, in definitiva ridotta allo stesso ambiente degli omosessuali che vivevano nel cortile Lo Cicero, sia per il lungo periodo di tempo decorso dalla sua conclusione (si è trattato di un'unica esperienza, peraltro vissuta e conclusa nell'età adolescenziale; lo Scarantino si è infatti successivamente sposato, ha avuto dei bambini ed ha condotto con la moglie una regolare vita di coppia), non poteva di certo costituire elemento ostativo per l'ammissione dello Scarantino in "Cosa Nostra", avvenuto, a suo dire, nell'anno 1990.

Senza dire che non vi è prova peraltro dell'effettiva vigenza di una regola inderogabile che escluda la possibilità di ammissione in Cosa Nostra di persone omosessuali.

I collaboratori esaminati, almeno quelli che si sono più di recente dissociati e che pertanto hanno conoscenze dirette più prossime (Marchese, Mutolo, Drago), hanno invero riferito soltanto di non aver mai conosciuto uomini d'onore con propensioni di tipo omosessuali. Ciò non esclude ovviamente che all'interno dell'organizzazione possano anche esserci persone con tali connotazioni. Risulta del resto dalle dichiarazioni degli stessi collaboratori che anche quelle regole effettivamente previste in ordine a taluni requisiti di moralità che l'uomo d'onore doveva avere erano state spesso violate e derogate.

Drago Giovanni ha, in proposito, segnalato, a titolo esemplificativo, la condizione in cui versava Francesco Marino Mannoia, rappresentando che in Cosa Nostra ormai non esistono più regole inderogabili ("Cosa Nostra fa di tutto quando ha bisogno di una persona la sfrutta al momento opportuno l'ammazza").

Ed analoghe dichiarazioni ha reso anche il collaboratore Marchese Giuseppe, che ha indicato, a guisa di esempio, una serie di nominativi di uomini d'onore che non avevano i necessari requisiti di moralità per fare parte di Cosa Nostra (Torregrossa Giovanni, Luciano Liggiò, il Brusca, Masino Spataro), segnalando peraltro il concreto rischio che la presunta omosessualità dello Scarantino possa essere stata una "invenzione" dei familiari dello stesso e del di lui cognato per screditare il collaboratore ("tocca vedere se ci sono veramente le prove, perchè io ho capito, io ho già sentito queste cose nel televisore, il fatto di Scarantino, questo e quell'altro, io ho sentito nel televisore, dobbiamo vedere perchè, dobbiamo sapere come hanno fatto con me, come fanno con gli altri collaboratori, sono i familiari o magari il cognato che cerca, escono sti

cose.....perchè si inventano tutto per screditare un collaboratore.....”). Ipotesi questa che per vero non appare del tutto peregrina, se solo si rammenta che la stessa Basile Rosalia confidò al marito di avere appreso dai suoi congiunti che i “picciotti “ si stavano già attivando a Palermo per smentire le sue dichiarazioni (in questo ambito verosimilmente si inseriscono le false dichiarazioni rese dal teste Gagliano Giuseppe, che ha artatamente sostenuto nel corso dell’esame di avere avuto una relazione di tipo omosessuale con lo Scarantino Vincenzo in epoca precedente all’analogo rapporto dallo stesso intrattenuto con la Margot, riferendo anche di rapporti a tre, avuti successivamente con i predetti, in ciò smentito da tutti gli altri testi che sono stati sentiti sull’argomento).

Nè possono in contrario apprezzarsi le dichiarazioni dei collaboratori cd. storici (Buscetta, Calderone), i quali, alla domanda se un omosessuale può aspirare a diventare uomo d’onore o fiancheggiatore dell’organizzazione, hanno risposto con una secca negazione, non potendo i medesimi avere, per ovvie ragioni, conoscenze dirette delle evoluzioni eventualmente intervenute nelle regole che governavano “Cosa Nostra” in epoca successiva alla loro dissociazione.

Privi del benchè minimo fondamento sono infine i rilievi formulati dalle difese in ordine alla attendibilità del collaboratore sul presupposto della non integrità delle sue facoltà mentali, che risulterebbe peraltro comprovata dalla specifica causale per la quale il medesimo è stato posto in congedo anticipato dal servizio di leva.

Il collaboratore ha infatti spiegato in dibattimento di aver ottenuto durante il servizio di leva diversi periodi di convalescenza, simulando una sintomatologia da schizofrenico, e di aver conseguito il successivo esonero per le compiacenti certificazioni di un ufficiale medico, in tale senso sollecitato da esponenti di spicco dell’organizzazione mafiosa ed in atto, per ciò, sottoposto ad indagini, ammettendo altresì che all’epoca si era attivato in questo senso, anche su consiglio del fratello Rosario, perchè pensava di sfruttare la diagnosi risultante dalla suddette certificazioni per sottrarsi all’esecuzione della pena eventualmente inflittagli per i reati già commessi e per quelli che avrebbe nel futuro potuto perpetrare.

Ritenuta, alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, l’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dallo Scarantino, può passarsi alla disamina dei numerosi riscontri estrinseci acquisiti, in esito alla attività di integrazione probatoria disposta dalla Corte.

#### **4. 8- I riscontri estrinseci alle dichiarazioni del collaboratore.**

Devesi premettere che in questa sede ci si limiterà a richiamare soltanto quegli elementi di riscontro di carattere generale (che non hanno già costituito

oggetto di attenzione in sede di valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni degli altri collaboratori), mentre la disamina delle ulteriori circostanze di convalida che attengono specificamente ai singoli imputati sarà effettuata allorchè si tratterà delle rispettive posizioni.

Suffragato da specifici elementi di riscontro risulta anzitutto il racconto del collaboratore per quanto attiene al contesto delinquenziale nel quale il medesimo ha vissuto ed operato fin dalla più giovane età, alle illecite attività cui si è dedicato, ai personaggi che ha indicato come facenti parte del suo entourage criminale.

E non ritiene la Corte di poter condividere la prospettazione difensiva, secondo cui l'esito positivo della verifica di attendibilità su questi punti sarebbe del tutto irrilevante, trattandosi di elementi estranei al thema probandum dell'odierno procedimento.

L'indagine su questi temi, a giudizio della Corte, risulta al contrario utile ed opportuna, in quanto serve a delineare il profilo criminale dello Scarantino ed a ricostruire i tempi della sua evoluzione. Ed è di tutta evidenza la rilevanza che la verifica in parola riveste anche ai fini delle valutazioni sulla attendibilità di quanto dallo Scarantino riferito in ordine al proprio inserimento nell'organizzazione criminale "Cosa Nostra", cui in ultima analisi è riconducibile la paternità dell'efferata strage, ed al protagonismo attribuito dal medesimo collaboratore a se stesso ed ai chiamati in correità nella perpetrazione del delitto per cui è processo.

E' rimasto comprovato che lo Scarantino ha in effetti esordito sulla scena del crimine in tenerissima età.

Dagli accertamenti espletati dal Gruppo Investigativo Falcone-Borsellino, in ottemperanza alla delega conferita dalla Corte con l'ordinanza resa all'udienza del 28/9/1995, sul cui esito ha riferito in dibattimento il dr. Bò Mario, è emerso che lo Scarantino, già in data 13/2/1978, quando non aveva ancora compiuto 13 anni, è stato denunciato dalla Squadra Mobile di Palermo per i reati di associazione per delinquere, rapina aggravata e porto abusivo di arma da fuoco. Nella circostanza erano stati tratti in arresto anche Calascibetta Giovan Battista e Lipari Francesco, entrambi maggiorenni. I predetti erano stati colti in flagranza per il delitto di rapina perpetrato ai danni di un distributore di carburanti di Mondello. Lo Scarantino, essendo ancora in età minore, era stato assegnato all'Istituto di rieducazione per minorenni Malaspina di Palermo.

Parimenti riscontrata risulta l'attività relativa alla vendita di sigarette di contrabbando cui il collaboratore si è, a suo dire, sempre dedicato, mantenendone l'operatività, in funzione di copertura, anche nel periodo in cui i suoi interessi si erano spostati al diverso e più redditizio settore del traffico delle sostanze stupefacenti.

Lo Scarantino è stato, infatti, denunciato dalla Guardia di Finanza di Palermo per il reato di contrabbando doganale di sigarette estere in data 4/11/1978, 24/10/1988 ed ancora in data 26/7/1991 ed ha subito, nelle circostanze delle menzionate denunce, il sequestro rispettivamente di kg. 6,800, 3,600 e 88,800 di t.l.e.-

I sequestri in parola, che costituiscono in apparenza circostanze del tutto indifferenti ai fini della presente disamina, sono invece a tal uopo obiettivamente significanti, in quanto valgono a comprovare l'attendibilità delle dichiarazioni rese sul punto da Andriotta Francesco, confermando non soltanto che il predetto è stato effettivamente il ricettore delle confidenze dello Scarantino, ma altresì che tali confidenze hanno avuto ad oggetto anche le attività illecite dal medesimo espletate. Le riferite informazioni sul punto l'Andriotta non poteva certo trarre dalla lettura dei giornali, trattandosi di fatti che, per la loro natura ed entità, non potevano sicuramente all'epoca suscitare l'interesse degli Organi di stampa, nè comunque quello dell'Andriotta, che non poteva di certo a quel tempo prevedere quanto sarebbe successivamente accaduto.

Anche in ordine alla operatività dello Scarantino nel settore del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti sono stati acquisiti congrui e significativi elementi di convalida.

Già in data 19/5/1987 il collaboratore è stato denunciato dalla Squadra Mobile di Palermo per associazione per delinquere finalizzata alla detenzione ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, unitamente ai fratelli Domenico, Rosario ed Umberto, Arì Francesco, Civilleri Giuseppe e Bisconti Michele.

Successivamente in data 11/12/1992 lo Scarantino è stato raggiunto, unitamente al fratello Umberto, da ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, fatti questi per i quali i predetti hanno riportato condanna, con sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 23/11/1993 (v. copia acquisita in atti) alla pena di anni nove di reclusione e lire 60.000.000 di multa.

La pronuncia in parola si fonda sulla chiamata in correità operata nei confronti dei fratelli Scarantino dal collaboratore della giustizia Augello Salvatore.

L'Augello, si rammenti, ha specificamente riferito anche nell'ambito del presente dibattimento del proprio coinvolgimento nell'attività di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, diretta e gestita nella zona della Guadagna da Vincenzo Scarantino.

E' appena il caso di evidenziare che lo Scarantino ha, nel corso dell'esame dibattimentale, pienamente confermato tale assunto dell'Augello, rendendo, anche per quanto attiene alle dimensioni dell'attività di che trattasi, agli spacciatori che da lui si rifornivano, ai metodi violenti impiegati per costringere

gli stessi al pagamento di quanto dovuto (si segnala in proposito l'episodio occorso a tale Corradi Anna dello Zen), alle visite settimanali effettuate presso l'abitazione dell'Augello per il prelievo dei proventi, ai contatti all'uopo avuti con la di lui moglie, dichiarazioni esattamente coincidenti con quelle rese dall'Augello, di talchè su questi punti le propalazioni dei due collaboratori si riscontrano reciprocamente.

E' stata positivamente verificata anche la sussistenza dei riferiti rapporti fra lo Scarantino e tale Tonino Esposito di Voghera, indicato dal collaboratore come la persona alla quale aveva in passato effettuato la consegna di diverse partite di droga su incarico di Pietro Aglieri e che era successivamente divenuto suo fornitore di sostanze stupefacenti. Tale personaggio è stato identificato in Esposito Antonio, nato a Napoli il 29/7/1938 e residente a Voghera in via Griego n. 5. Il predetto, che ha specifici precedenti penali per traffico di sostanze stupefacenti, è coniugato con Tres Eleonora, anche lei pregiudicata, tratta in arresto in data 18/2/1984 per associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di rilevanti quantitativi di eroina e cocaina, unitamente ad altri pregiudicati, fra cui Randazzo Mariano (personaggio anche questo menzionato dall'odierno collaboratore).

L'esistenza di rapporti e contatti, anche in epoca recente, fra i suddetti coniugi ed i fratelli Scarantino Rosario e Vincenzo è specificamente comprovata dagli esiti di talune intercettazioni telefoniche, disposte nell'ambito delle indagini eseguite dalla Guardia di Finanza di Palermo nell'anno 1991 a carico dei fratelli Scarantino, dalle quali è emerso che Scarantino Rosario, durante un periodo di permanenza in Milano presso l'abitazione della suocera, aveva contattato l'utenza 0383 44439 intestata a Tres Mauro, in uso alla di lui figlia Tres Eleonora, nonchè dalla disamina del tabulato del traffico telefonico del cellulare intestato a Basile Angelo ed in uso all'odierno collaborante, dal quale risulta che lo Scarantino Vincenzo, in data 28/6/1992, ha contattato per due volte l'utenza n. 0383 368457 intestata a Tres Eleonora.

E' stata altresì identificata la persona indicata dal collaboratore come Giovanni Travoltina genero di Gaspare Amendola, che lo Scarantino ha dichiarato di avere più volte utilizzato quale corriere per l'acquisto di sostanze stupefacenti in Voghera dal suddetto Tonino Esposito. Detto personaggio si identifica in Corsale Giovanni, nato a Palermo il 19/6/1963 ed ivi residente, coniugato con Mendola Vincenza, figlia per l'appunto di Mendola Gaspare, emigrato in data 6/5/1969 presso il Comune di Voghera. Il predetto Corsale Giovanni risulta più volte controllato dalle Forze di Polizia mentre si accompagnava a stretti congiunti dell'odierno collaboratore.

Si è appurato ancora che Aglieri Pietro è stato effettivamente intestatario dell'autovettura Beta coupè 2000 i.e. due porte, targata PA 656974, di colore

azzurro metallizzato, immatricolata in data 29/6/1982 (lo Scarantino a quella data non aveva ancora compiuto 17 anni) ed altresì che il nonno del predetto, Aglieri Vincenzo, nato a Palermo il 25/3/1891, era realmente inserito nel contesto mafioso dell'epoca: più volte il medesimo era stato infatti denunciato e colpito da provvedimenti restrittivi per associazione per delinquere ed era stato inoltre assegnato al confino di Polizia siccome partecipe di associazione a carattere criminoso.

Gli accertamenti esperiti hanno consentito altresì di localizzare, alla via Villagrazia 59, la sala di trattenimenti denominata Boumerang, gestita da Tranchina Pasquale, nella quale, secondo quanto riferito dal collaboratore, è avvenuta la sua affiliazione a "Cosa Nostra".

Il Tranchina, sentito in dibattimento a richiesta della difesa del Profeta, ha ovviamente negato tale circostanza, asserendo che egli impiegava il locale per cerimonie (matrimoni, comunioni, battesimi, ecc.) che vedevano la partecipazione di un numero consistente di persone, non inferiore a 50, e non aveva mai concesso lo stesso per una riunione ad un gruppo ristretto di persone. Ed al fine di accreditare tale assunto il teste ha caparbiamente sostenuto che egli non avrebbe mai dato la disponibilità del locale ad un gruppo di 10-12 persone se anche le stesse fossero state pronte a corrispondergli qualsiasi prezzo e per la data richiesta la sala non fosse stata impegnata da alcuno.

L'inverosimiglianza di un tale assunto offre di per sé stessa la prova dei limiti di credibilità del teste. Il Tranchina del resto opera proprio nell'ambiente della Guadagna, è in ottimi rapporti con il Profeta Salvatore (lo stesso teste ha riferito che fu proprio il Profeta ad eseguire taluni lavori di manutenzione nel suo locale, ripristinando in particolare il controsoffitto che versava in condizioni di degrado, e che il Profeta ha effettuato nella sala di sua pertinenza la festa con servizio di ristoro per la prima comunione della figlia), non ha mai subito richieste estorsive. Circostanza quest'ultima univocamente significativa che di per sé stessa suffraga l'assunto del collaboratore, secondo cui il Tranchina è un uomo "a disposizione" dell'organizzazione.

La contiguità del teste ad ambienti mafiosi risulta peraltro convalidata anche da altre circostanze.

L'immobile ove ha sede la sala Boumerang era, infatti, di proprietà di Citarda Francesca, moglie del noto boss mafioso Bontate Giovanni, assassinata, unitamente al marito nell'anno 1988. Il Tranchina in atto dispone di un contratto di locazione, stipulato in data 2/12/1991 per la durata di anni nove con Bontate Marilena, figlia dei suddetti coniugi Citarda-Bontate. In realtà egli aveva avuto in concessione i locali di che trattasi dai di lei genitori nel gennaio del 1986. Dalla scrittura privata di cessione di azienda acquisita in atti risulta infatti che il 30/9/1990 il Tranchina ha rilevato la proprietà delle licenze rilasciate alla s.n.c.

Singapore 2, di cui erano rappresentanti ed amministratori legali lo stesso Tranchina e tale Romano Rosa, che gestiva due sale per trattenimenti, site in Palermo rispettivamente alla via Stazzone 19 e via Villagrazia n.59, con autorizzazioni amministrative concesse in data 12/1/1985 e 18/9/1987.

E peraltro, già nel 1991 il locale del Tranchina era stato attenzionato dalle Forze dell'Ordine che vi avevano eseguito in data 12/2/1991 una perquisizione locale alla ricerca del noto latitante Aglieri Pietro.

Anche con riferimento ai due omicidi, quello di Amato Santino e di Bonanno Antonino, cui ha fatto cenno il collaboratore sono stati acquisiti significativi elementi che convalidano la veridicità del suo racconto.

Si è accertato infatti che il predetto Amato Santino è stato rinvenuto cadavere in data 23/1/1991, all'interno dell'autovettura Renault 5, di colore grigio metallizzato, targata PA 908341, alle quale era stato appiccato il fuoco. Il cadavere dell'Amato si presentava in posizione supina ed incaprettato. L'autovettura di che trattasi risultava essere intestata a Iervolino Giovanni, tossicodipendente con precedenti per rapina, tentato omicidio, armi, ricettazione ed altro, in stretti rapporti con i fratelli Rosario e Vincenzo Scarantino, coniugato con Lo Vetere Maria Pia, già titolare, unitamente a Guadagna Francesca Paola, dell'esercizio commerciale di vendita di capi di abbigliamento "Contrasto s.n.c."- Anche il Bonanno Antonino, del cui assassinio il collaboratore si è parimenti assunto la paternità, è stato compiutamente identificato. Il medesimo si identifica in Bonanno Antonino, nato a Misilmeri l'1/2/1932. Il predetto, già iscritto al movimento politico "Unione Popolare Siciliana" ed eletto quale consigliere presso la U.S.L. n. 61 di Palermo, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in data 19/11/1991 da due individui che viaggiavano a bordo di una vespa di colore verde.

Per quanto riguarda i riscontri acquisiti che più direttamente attengono ai fatti per cui è processo devesi evidenziare che è stata localizzata l'ubicazione della villa indicata dal collaboratore, nella quale si è tenuta ai primi di luglio la riunione di cui il medesimo ha riferito.

Il fascicolo dei rilievi fotografici acquisito in atti e l'ulteriore documentazione fotografica, redatta in occasione di precedenti perquisizioni eseguite dalle Forze dell'Ordine nella villa in argomento, parimenti acquisita agli atti del dibattimento, comprovano la perfetta rispondenza delle caratteristiche interne ed esterne della villa stessa, ivi compresi gli elementi di arredo, ai particolari descrittivi forniti dal collaboratore.

Nè vale obiettare che le indicazioni in proposito offerte dal collaboratore sono prive di rilievo, trattandosi di conoscenze pregresse, acquisite dallo Scarantino in occasione delle sue precedenti visite nella villa in questione. Il collaboratore non ha riferito infatti di essersi in precedenza recato nella villa del

Calascibetta Giuseppe per una visita di cortesia alla di lui famiglia, ma per partecipare alla consumazione di omicidi (uno dei quali ha riferito essere stato commesso proprio nello scivolo antistante il salone). Circostanza questa che rende viepiù verosimile il racconto dello Scarantino, in quanto dà contezza del fatto che la villa di che trattasi era stata anche in precedenza impiegata per le esigenze e le attività illecite dell'organizzazione.

La ubicazione della villa stessa, cui si accede da una stradina a fondo cieco (v. dep. teste Bò Mario), la protezione dell'area sulla quale la costruzione insiste a mezzo di muri perimetrali sormontati da inferriate e peraltro accompagnati da rigogliosa vegetazione che impedisce la visuale dall'esterno rendono il sito ampiamente utilizzabile per le attività riferite dal collaboratore, tanto più che le stesse si svolgevano, secondo la narrazione dello stesso collaboratore, nella parte di immobile adibita a zona giorno (salone e spiazzo antistante), che occupava il piano interrato del fabbricato.

E' stata inoltre positivamente verificata l'effettiva disponibilità in capo ai suoceri dello Scarantino, Messineo Lucia e Basile Pietro, di una abitazione sita nel quartiere Zen di Palermo. Detta abitazione è ubicata alla via Agesia di Siracusa n. 15, piano secondo: trattasi di un alloggio popolare assegnato al Basile Pietro in data 22/11/1989. Si è accertato altresì che i predetti coniugi hanno mantenuto, anche dopo l'assegnazione dell'alloggio popolare, la disponibilità della casa, sita nel quartiere Guadagna alla via Buonriposo n. 182. E' emerso peraltro, dalle parziali ammissioni effettuate dalla Messineo Lucia nel corso della sua deposizione, che la medesima, nel corso degli anni 1991-92-93, ha continuato ad utilizzare, sia pure saltuariamente, l'abitazione di via Buonriposo, ivi fermandosi talvolta anche a dormire con i suoi congiunti, allorchè nei fine settimana si recava alla Guadagna per fare la spesa o per rendere visita alla figlia Rosalia ed ai suoi nipoti.

Anche sotto questo profilo dunque la narrazione dello Scarantino risulta sufficientemente riscontrata.

Nè può in contrario apprezzarsi il fatto che la Messineo Lucia abbia categoricamente escluso di avere mai ricevuto dal genero richiesta di prestito delle chiavi del suo alloggio popolare.

Non può omettersi di evidenziare che la Messineo non ha condiviso la scelta collaborativa del genero ed ha, al contrario, esercitato notevoli pressioni sulla figlia per indurla ad abbandonare il marito e la località protetta, per come del resto ammesso dalla stessa Basile Rosalia nel corso della sua deposizione. Ciò comprova che la teste ha operato una precisa scelta di campo, che la rende apertamente ostile alle posizioni del collaboratore e di per sè stessa pregiudica la credibilità della sua deposizione, dalla quale non si possono, pertanto, trarre



elementi di valutazione, se non le parziali ammissioni che la teste ha inavvertitamente effettuato.

E' stato accertato ancora che il collaboratore aveva all'epoca dei fatti effettivamente la disponibilità dell'autovettura Renault 19, targata PA A53947, immatricolata il 28/2/1991 ed intestata alla di lui cognata Basile Maria Antonia . Lo Scarantino è stato infatti controllato, in data 31/8/1992 alle ore 23.00 in Piazza Guadagna, alla guida di detta autovettura, mentre trovavasi in compagnia di Tomaselli Salvatore.

La rilevata disponibilità della suddetta autovettura che, come si è detto, risulta intestata alla di lui cognata appare sotto altro profilo significativa, in quanto conferma la veridicità di quanto dal collaboratore riferito in ordine alla fittizia intestazione ai suoi prossimi congiunti di tutti i beni di sua pertinenza (si rammenti che anche il terreno su cui insiste il villino in Misilmeri, che il collaboratore ha riferito essere di sua proprietà, anch'esso localizzato nell'ambito dell'attività di riscontro disposta dalla Corte, risulta intestato alla cognata Basile Maria Antonia), smentendo il contrario assunto sostenuto dalla moglie in dibattimento, secondo cui tutti i beni immobili indicati dallo Scarantino come di sua proprietà, si apparterebbero effettivamente ai rispettivi intestatari.

E' stato localizzato, alla via Guadagna n. 26, il magazzino di Salvatore Tomaselli, le cui caratteristiche interne ed esterne corrispondono pienamente alla descrizione che ne ha operato il collaboratore (v. fascicolo dei rilievi fotografici in atti) e si è altresì accertato che nei pressi dello stesso magazzino, al civico 8 della via Stazzone, strada che si immette in via Guadagna, aveva sede all'epoca indicata dallo Scarantino, la concessionaria auto ed officina meccanica "Renosud s.r.l.", in liquidazione dal 31/10/1994.

E' stato, ancora, individuato l'albergo La Vetrana presso il quale lo Scarantino ha riferito di essersi recato insieme alla sua amante Prester Carmela nel pomeriggio del 19 luglio quando si era diffusa la notizia della strage. Detto albergo, gestito da tale Piccolo Guglielmo, è ubicato sulla SS 113 in località Trabia ,contrada Vetrana.

L'esistenza di una relazione fra il collaboratore e la Prester Carmela, negata dalla stessa , è per vero ampiamente documentata dal tabulato del traffico telefonico del cellulare intestato al Basile Angelo ed in uso allo Scarantino, dal quale risulta che l'utenza della Prester è stata contattata dal cellulare in questione ben 69 volte dal 1° al 31 luglio 1992, di cui tre volte proprio il giorno 19.

Dal medesimo tabulato risulta altresì la telefonata, di cui ha riferito il collaboratore, da lui effettuata alle ore 12.07 dello stesso 19 luglio all'utenza intestata ad Inzerillo Giacomo, coniugato con Accetta Raffaella. L'utenza

dell'Inzerillo risulta per vero contattata dal cellulare di che trattasi, nel corso del mese di luglio, 65 volte. Il dato è stato d'altra parte confermato dalla teste Accetta Raffaella, la quale ha riferito in dibattimento che lo Scarantino la assillava con continue telefonate, assumendo che si era innamorato di lei.

Le superiori circostanze comprovano ampiamente che lo Scarantino aveva in effetti la disponibilità e l'uso del cellulare in questione, tanto più che il di lui cognato Basile Angelo, intestatario dello stesso, ha dichiarato di non avere personalmente effettuato alcuna telefonata all'utenza della Prester Carmela o della Accetta Raffaella.

La disamina del tabulato consente ancora di avere contezza dei contatti telefonici intercorsi con l'utenza 091 327993, intestata a Guadagna Francesca Paola ed installata presso il negozio di abbigliamento denominato Verde Acqua, suffragando l'assunto del collaboratore in ordine alla riferita cointeressenza del medesimo nella gestione del predetto esercizio commerciale.

E' stato ancora accertato che nel periodo in cui lo Scarantino è stato ristretto nella Casa Circondariale di Busto Arsizio erano colà detenuti, presso la Quarta Sezione Penale, anche persone di origine siciliana ed in particolare Corrao Pietro, nato a Palermo il 3/7/1957 e Taormina Giacomo, nato a Palermo il 25/1/1933.

Si è appurato inoltre che, nel periodo della sua detenzione presso quell'Istituto carcerario, lo Scarantino ha complessivamente fruito di 7 colloqui con i familiari, ai quali ha sempre presenziato il Basile Angelo, eccettuato quello in data 22/5/1993, cui hanno partecipato Scarantino Domenico e Profeta Salvatore, e quello in data 29/1/1993, cui ha partecipato il solo Scarantino Domenico. Circostanze queste che convalidano le dichiarazioni del collaboratore in ordine alle riferite minacce che il Profeta gli avrebbe fatto pervenire, tramite appunto il cognato Basile Angelo, mentre era detenuto presso il carcere di Busto Arsizio. Ma di ciò si parlerà più nel dettaglio, allorchè si tratterà della posizione del Profeta.

#### **4.9 - La convergenza delle dichiarazioni rese da Andriotta Francesco e Scarantino Vincenzo e l'ammissibilità del reciproco riscontro.**

Positivamente verificata la complessiva attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese dall'Andriotta e dallo Scarantino si impone una disamina comparativa delle medesime onde verificarne la sostanziale convergenza nei rispettivi nuclei fondamentali.

Il giudizio sulla credibilità dei predetti collaboratori non può prescindere da tale indagine.

Nella specie non si versa, invero, nell'ipotesi di fonti propalatorie autonome, nel cui ambito eventuali smagliature e discrasie, anche di un certo rilievo,

possono essere ampiamente tollerate in quanto fisiologicamente assorbibili in quel margine di disarmonia normalmente presente nel raccordo fra più elementi rappresentativi.

Si è invece in presenza di dichiarazioni de relato, successivamente confermate dalla fonte referente. Sussiste quindi, per ciò stesso, una presunzione di sostanziale coincidenza del patrimonio informativo delle due fonti propalatorie. Ogni singola divergenza va pertanto attentamente apprezzata e le relative valutazioni dovranno muoversi entro margini di tolleranza molto più limitati e ristretti.

Ciò non significa ovviamente che la sussistenza di discrasie o divergenze fra la fonte di delazione indiretta e la fonte referente implichi, di per sè, il venir meno della loro sostanziale affidabilità, dovendosi pur sempre verificare che la rilevata difformità non investa aspetti marginali dei fatti narrati e che non sussistano fondate e plausibili ragioni idonee a spiegarne la presenza.

Orbene ritiene la Corte che la ricognizione critico-comparativa delle dichiarazioni rese dall'Andriotta e dallo Scarantino deponga per la perfetta coincidenza delle propalazioni provenienti da tali fonti informative, sia per quanto attiene alla ricostruzione dei fatti, sia per ciò che riguarda il protagonismo attribuito nei fatti medesimi ai singoli soggetti chiamati in causa.

E' evidente che la maggiore ricchezza dei particolari e degli elementi di dettaglio forniti dallo Scarantino è riconducibile alla sua veste di fonte referente, che, in quanto tale, ha una conoscenza diretta e più approfondita dei fatti.

La verifica di convergenza va operata pertanto con riferimento alle dichiarazioni dell'Andriotta.

Sotto questo profilo rileva la Corte che il raffronto delle dichiarazioni evidenzia due sole discrasie, che non attengono oltretutto al nucleo centrale dei fatti narrati e che risultano peraltro ampiamente giustificabili in considerazione del contesto spazio-temporale nel quale sono intervenute le riferite confidenze.

Non può sicuramente apprezzarsi al fine di screditare la genuinità delle dichiarazioni dell'Andriotta l'assunto del medesimo, secondo cui lo Scarantino avrebbe commissionato al Candura specificamente una Fiat 126 di colore bordeaux, sul presupposto che un tale accorgimento gli avrebbe consentito di passare inosservato durante gli spostamenti dell'autovettura medesima, avendo la di lui sorella Ignazia la disponibilità un'auto dello stesso tipo e colore, che anch'egli aveva spesso utilizzato, tanto più che lo Scarantino, nell'escludere di aver riferito, nell'ambito delle confidenze fatte all'Andriotta, una tale circostanza, ha tuttavia precisato di aver parlato al compagno di detenzione anche del colore dell'autovettura procurata dal Candura, precisandogli che la stessa era di un colore bordeaux, molto simile a quello della Fiat 126 nella sua disponibilità, di proprietà della sorella Ignazia (trattasi, secondo le ulteriori

precisazioni fornite dal collaboratore in dibattimento, di una Fiat 126 che il Profeta aveva acquistato nel periodo in cui era stato coinvolto nel blitz di Villagrazia e che aveva intestato al fratello Angelo).

Lo Scarantino ha peraltro dichiarato nel corso del dibattimento che il Candura non era al corrente dell'effettivo impiego cui era destinata la macchina richiestagli, anche perchè egli stesso gli aveva detto che l'autovettura, come di consueto, doveva essere smontata per il reimpiego dei pezzi. Ha altresì aggiunto il collaboratore che, quando dopo la strage il Candura gli aveva manifestato i suoi sospetti circa l'impiego dell'autovettura da lui procurata, egli per rassicurarlo gli aveva anche detto che quell'auto era stata utilizzata per smontarla ed impiegarne i pezzi per delle sostituzioni da effettuare sulla Fiat 126 bordeaux del Profeta. Anche queste giustificazioni fornite al Candura hanno costituito oggetto di confidenza nei confronti dell'Andriotta, che ne ha parimenti riferito in dibattimento.

E' evidente a questa stregua che, sulla base di tali informazioni, ben può l'Andriotta aver frainteso il contenuto del discorso ed aver ritenuto che fosse stato al Candura specificamente commissionato il furto di una Fiat 126 di quel determinato colore e che tale indicazione, che non trovava ovviamente giustificazione nelle motivazioni prospettate dallo Scarantino al Candura, fosse piuttosto uno specifico accorgimento adottato per le finalità sopra precisate.

Significativo in questo senso è il fatto che l'Andriotta, nel riferire in dibattimento della suddetta giustificazione fornita dallo Scarantino al Candura, ha collocato l'episodio al momento in cui è stato commissionato il furto, assumendo che lo Scarantino avrebbe detto in quel contesto al Candura che la macchina doveva essere di colore bordeaux perchè gli serviva per sostituire dei pezzi sull'autovettura del cognato ed in tal modo avrebbe potuto evitare, essendo le macchine dello stesso colore, di riverniciare i pezzi.

Una giustificazione di questo genere fornita al momento della commissione del furto imponeva ovviamente anche una precisa indicazione sul tipo e sul colore della macchina da reperire (essendo notorio che i pezzi della carrozzeria o delle parti meccaniche di un'autovettura non sono adattabili se non ad autovetture dello stesso tipo e modello). E proprio l'equivoco in cui è caduto l'Andriotta nel collocare l'episodio, ben può aver innescato l'intero meccanismo che lo ha portato a ritenere che al Candura fosse stata commissionata specificamente un'auto dello stesso tipo e colore di quella sulla quale dovevano essere effettuate le presunte riparazioni.

Nè inverosimile appare che l'Andriotta possa aver male inteso su questo punto la narrazione dello Scarantino, ove si consideri che la stessa non è avvenuta in un unico contesto, ma in maniera frammentaria, essendo le conversazioni fra i due spesso interrotte dall'arrivo dell'agente penitenziario

addetto alla sorveglianza del reparto, e che lo Scarantino, anche nella fase in cui gli ha commissionato il furto, ha in effetti fornito al Candura una parziale giustificazione, riferendogli che l'auto sarebbe stata smontata per prelevarne i vari componenti.

Ed analogamente nessuna sostanziale incidenza, ai fini del giudizio di attendibilità dei suddetti collaboratori, può attribuirsi alla difformità che si rileva fra le dichiarazioni dai medesimi rese, laddove l'Andriotta ha riferito che l'esplosivo era stato dapprima ricoverato nel magazzino-porcilaia del Tomaselli e successivamente trasferito dal garagista, circostanza questa per contro negata dallo Scarantino, il quale ha dichiarato di aver detto all'Andriotta che l'esplosivo era stato portato con una Jeep bianca nel magazzino, rectius carrozzeria, di via Messina Marine, aggiungendo testualmente "...noi parlavamo sempre, ogni tanto veniva la guardia e interrompevamo; sarà che Andriotta si ricorda male che io gli ho detto il fatto del porcile o cose."

La spiegazione offerta dallo stesso Scarantino appare non soltanto plausibile, ma vieppiù verosimile, ove si ponga mente alla iniziale versione dallo stesso fornita all'Andriotta in ordine al luogo in cui l'autovettura era stata imbottita di esplosivo.

E' ben possibile infatti che l'Andriotta, avendo inizialmente appreso dallo Scarantino che l'autobomba era stata preparata nella porcilaia (sul punto si tornerà più diffusamente nel prosieguo, allorchè si tratterà della posizione dell'imputato Orofino Giuseppe), luogo peraltro abitualmente impiegato, secondo il racconto fattogli dallo stesso Scarantino, per occultarvi sigarette, droga ed anche armi, allorchè, dopo l'arresto del garagista, lo Scarantino gli aveva confidato invece che l'autovettura era stata imbottita presso la carrozzeria di costui e che l'esplosivo era stato ivi portato a mezzo di una Jeep, si sia indotto a ritenere che lo stesso fosse stato prelevato per l'appunto dalla porcilaia dove, secondo l'originaria versione dello Scarantino, doveva trovarsi.

Il collaboratore, del resto, nel contesto dell'interrogatorio reso al P.M. in data 14/9/1993, che gli è stato contestato, nel riferire delle due versioni fornitegli dallo Scarantino prima e dopo l'arresto del garagista, ha dichiarato che le stesse si differenziavano soltanto con riferimento al luogo in cui era stata imbottita di esplosivo la Fiat 126. E' evidente, a tale stregua, che il medesimo ha ritenuto valide tutte le residue informazioni in precedenza fornitegli dallo Scarantino e non espressamente rettificate, reputando su tale base che l'esplosivo fosse stato prelevato dalla porcilaia e trasportato nell'autocarrozzeria.

In definitiva dunque ritiene la Corte che le rilevate discrasie, per le considerazioni sopra esposte, non pregiudicano la convergenza delle propalazioni dei collaboratori che, peraltro, presentano una assoluta conformità per quanto attiene al residuo delle rispettive narrazioni sotto il profilo della

ricostruzione dei fatti e del coinvolgimento in essi dei personaggi chiamati in causa.

La positiva verifica dell'attendibilità dei suddetti collaboratori e la riscontrata convergenza dei rispettivi apporti informativi consentono, ad avviso della Corte, di attribuire alle provalazioni provenienti dalle anzidette fonti piena valenza probatoria ai fini del giudizio, ben potendosi le medesime valutare in funzione di reciproco riscontro ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 192 comma 3 e 195 c.p.p.-

La difesa ha espressamente contestato l'ammissibilità di un siffatto riscontro incrociato, assumendo che sarebbe illogico considerare come elemento di convalida delle dichiarazioni dello Scarantino sue stesse dichiarazioni de relato.

La Corte ritiene per contro che non sussista alcuna preclusione in tal senso.

Come di già rilevato (v. supra cap. III par. 3.3 ), la chiamata in correità non costituisce un minus rispetto alla testimonianza, ma è, al pari di questa, un elemento di prova, classificabile sub specie della prova rappresentativa (in quanto il dichiarante riferisce di fatti caduti sotto la sua immediata percezione, per esserne stato peraltro diretto protagonista), che il legislatore circonda di particolare cautele perchè proveniente da una fonte di per sè sospetta, all'uopo imponendo una verifica particolarmente attenta e rigorosa della attendibilità intrinseca del dichiarante e la individuazione di elementi idonei a suffragare dall'esterno la credibilità del medesimo.

L'indagine di credibilità estrinseca del dichiarante, attuata mediante la tecnica dei cd. riscontri, non è diretta tanto alla dimostrazione del fatto storico oggetto della narrazione, quanto alla rivisitazione dell'attendibilità intrinseca del contenuto della narrazione stessa. L'elemento di convalida può dunque identificarsi in un qualsiasi dato, che di per sè potrebbe anche essere in rapporto di indifferenza rispetto al tema storico del procedimento, purchè sia idoneo a sorreggere la ragionevole convinzione che l'autore della narrazione non abbia mentito. All'uopo possono valorizzarsi quindi elementi di qualsivoglia specie e natura, di carattere oggettivo o soggettivo e persino di ordine logico.

Non si comprende pertanto per quale ragione non si dovrebbe in tale ambito potere apprezzare la dichiarazione di colui che riferisca circostanze attinenti al reato per averle apprese dallo stesso chiamante, ove non emergano elementi che comprovino la sussistenza di predisposte collusioni o fraudolente concertazioni fra i dichiaranti ai danni dei personaggi chiamati in causa . Non vi è dubbio invero che il fatto stesso dell'essersi il collaboratore abbandonato con altra persona a rivelazioni anche per lui compromettenti, esponendosi gratuitamente al rischio che tali confidenze potessero essere rivelate all'esterno, è circostanza che logicamente depone per la veridicità delle confidenze stesse, ove non siano acquisiti elementi che consentano di individuare alla base di un tale

comportamento il perseguimento di una specifica finalità di vantaggio per il confitente.

Nè vale obiettare che in tal caso l'elemento di riscontro perderebbe la caratteristica della estraneità, risolvendosi in definitiva in un ritorno alle dichiarazioni del chiamante, dal quale il dichiarante de relato ha attinto quale fonte della sua conoscenza. Un tale rilievo non coglie nel segno. Il dato di convalida non è costituito infatti dal contenuto delle confidenze, ma piuttosto dal fatto stesso che delle confidenze siano state effettuate e che le medesime siano pienamente coincidenti con le provalazioni del chiamante. E non vi è dubbio che sotto questo profilo il riscontro prescinde dalle dichiarazioni del chiamante e trova la sua origine in una fonte distinta ed autonoma, quale è quella che ha recepito il contenuto delle sue rivelazioni.

La possibilità di individuare un valido elemento di riscontro alla chiamata di correo in dichiarazioni de relato che traggono origine da pregresse confidenze del medesimo chiamante è d'altra parte espressamente affermata anche dal Supremo Collegio in talune recenti decisioni. Si confronti in particolare Cass. 30/6/1993, Tornese, in Arch. n. proc. pen. 94, 290, che testualmente afferma: “Le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 192 co. 3 dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata di reato connesso sono suscettibili di riscontri oggettivi e soggettivi (quali le dichiarazioni di altri soggetti) che confortino l'attendibilità dell'accusa. La chiamata di correo de relato, che esige rigoroso controllo, sia in riferimento al suo autore immediato, sia in relazione alla fonte originaria dell'accusa, che spesso resta estranea al processo, può trovare riscontro anche nelle dichiarazioni di un soggetto che affermi di aver ricevuto dal chiamante la medesima confidenza” (fattispecie in tema di misure cautelari personali: la Suprema Corte ha affermato che la detta confidenza costituisce valido riscontro alla chiamata e non già pseudo riscontro, in ragione del diverso contesto cronologico in cui è stata resa, in quanto antecedente di un tempo apprezzabile la chiamata de relato, sì da escludere la ipotizzabilità di collusioni).

E' pur vero che il suesposto principio è stato, come dianzi evidenziato, affermato dalla Suprema Corte con riferimento ad una fattispecie in tema di misure cautelari personali, non può sottacersi tuttavia il fatto che in quel caso la fonte originaria della chiamata era peraltro essa stessa de relato.

Il medesimo principio è stato dal Supremo Collegio ritenuto valido anche con riferimento al giudizio di merito. Si cfr. all'uopo Cass.sez. I 22/6/1993, Rho ed altri, secondo cui, in tema di prove è logicamente corretto qualificare come riscontro alle dichiarazioni di un imputato, rilevante ai sensi dell'art. 192 comma 3, una testimonianza che abbia per oggetto circostanze attinenti al reato riferite spontaneamente, in prossimità temporale al fatto, dall'imputato medesimo al teste o ad un terzo alla presenza del teste stesso. In motivazione si accenna

anche dalla Suprema Corte alla necessità di escludere, in tali ipotesi, la ipotizzabilità di collusioni o accordi calunniatori fra chiamante e teste ai danni dei personaggi accusati.

Condizione questa che nella specie ricorre pienamente. Nessun elemento è emerso invero nel corso del dibattimento per ipotizzare che le rispettive dichiarazioni siano state dai collaboratori concertate in funzione della successiva collaborazione con specifici intenti calunniatori nei confronti dei personaggi chiamati in causa o per fruire di reciproci vantaggi. Il lungo lasso di tempo intercorso (la collaborazione dello Scarantino è intervenuta dopo un anno circa dall'analogha scelta operata dall'Andriotta) induce al contrario ad escludere una tale evenienza. Nello stesso senso depone anche la presenza delle discrasie sopra cennate che si rilevano nel raffronto delle dichiarazioni dei collaboratori, apparendo evidente che, ove le provalazioni fossero il risultato di un previo accordo, i dichiaranti avrebbero previamente concertato le rispettive versioni, sì da renderle perfettamente collimanti. Lo Scarantino peraltro non poteva prospettarsi alcun vantaggio da un accordo di questo genere, che risultava al contrario per lui deleterio, suffragando il quadro probatorio a suo carico in una fase in cui gli elementi raccolti, costituiti essenzialmente dalle dichiarazioni del Candura, erano di per sè soli insufficienti a sorreggere l'imputazione elevata nei suoi confronti.

Ed anche valutando le suddette fonti nella diversa prospettiva di cui all'art. 195 c.p.p. si perviene ad analoghi risultati per quanto riguarda la valenza probatoria delle stesse.

Le provalazioni dell'Andriotta integrano invero gli estremi della testimonianza indiretta, disciplinata quanto alla utilizzabilità probatoria ai fini del giudizio, dall'art. 195 c.p.p.-

I limiti di utilizzabilità previsti dalla norma in parola non attengono alla deposizione in sè, ma mirano semplicemente ad assicurare un controllo della fonte della conoscenza.

La norma prevede infatti espressamente la sanzione della inutilizzabilità soltanto per l'ipotesi in cui il dichiarante non voglia o non possa indicare le fonti della notizia che assume di avere appreso. Sussiste inoltre l'obbligo per il giudice di procedere alla diretta escussione della fonte asseritamente referente, pena l'inutilizzabilità della deposizione, ove vi sia una specifica richiesta di parte in tal senso.

In ogni altro caso le dichiarazioni de relato costituiscono elementi pienamente valorizzabili nel complessivo ed unitario quadro probatorio, eventualmente con il concorso di altri elementi di convalida, che non debbono necessariamente consistere nella conferma, da parte della fonte indicata, delle dichiarazioni riferite (cfr. in tal senso Cass. 1/10/1990, Di Biasi). E' evidente a



questa stregua che gli elementi di riscontro necessitano quando manchi la conferma della fonte referente (in tal senso cfr. Cass. 13/1/1994, Stillitano, che, con riferimento ad una fattispecie in tema di applicazione di misure cautelari, afferma “la dichiarazione de relato può ritenersi idonea ad integrare gli estremi del grave indizio di colpevolezza solo se sorretta da adeguati riscontri o se il suo contenuto sia stato confermato da colui che l’ha resa al dichiarante). L’esigenza del riscontro si impone infatti al fine di verificare l’attendibilità della fonte referente, la cui affidabilità non può essere con certezza garantita dal dichiarante de relato. Laddove invece la fonte di riferimento sia stata escussa ed abbia confermato la veridicità di quanto riferito dal teste de relato, il giudice potrà, previa autonoma verifica dell’attendibilità intrinseca della fonte referente, attribuire piena valenza probatoria alla deposizione indiretta, salvo che sussistano fondate ragioni per ritenere che la intervenuta conferma sia il risultato di un accordo fraudolento fra i dichiaranti.

Nella specie si è in presenza di dichiarazioni de relato specificamente confermate dalla fonte referente. E’ stata ampiamente saggiata e positivamente verificata la credibilità intrinseca ed estrinseca della fonte mediata quanto alla effettiva sussistenza delle riferite confidenze ed all’oggetto delle medesime, parimenti accertata risulta la credibilità intrinseca della fonte diretta e sono stati peraltro anche acquisiti significativi elementi di convalida in ordine alla veridicità del relatum in sè, ditalchè nessun ostacolo può ulteriormente frapporsi alla valutazione unitaria delle anzidette fonti in funzione di reciproco riscontro, potendosi per altro verso escludere, alla stregua delle considerazioni prima svolte, che la convergenza delle relative provalazioni sia il frutto di collusioni, fraudolente concertazioni o reciproche influenze fra i dichiaranti.

A questo punto della disamina può procedersi alle valutazioni in ordine alla valenza probatoria delle dichiarazioni provalatorie nei confronti dei singoli imputati chiamati in causa. In tale contesto sarà anche data contezza degli ulteriori elementi acquisiti nei confronti dei medesimi imputati anteriormente alle dichiarazioni dei suddetti collaboratori e valorizzati ai fini del giudizio di responsabilità, emesso dalla Corte nei di loro confronti.

**CAP. V**  
**LA POSIZIONE DI SCOTTO PIETRO**

\*\*\*\*\*

**5. 1- Le misure di protezione di cui fruiva il dr. Borsellino e le consuetudini di vita dello stesso.**

Si è appreso anzitutto, in esito alle dichiarazioni rese in dibattimento dai testi Marino Matteo, Guarrasi Corrado, Catanese Nicola, Falcone Roberto e Lotà Francesco, tutti agenti di Polizia in servizio al Reparto Scorte della Questura di Palermo, addetti negli ultimi mesi di vita del dr. Borsellino alla sua tutela, che il servizio di protezione in favore del predetto magistrato prevedeva per i suoi spostamenti l'impiego di due autovetture con funzioni rispettivamente di staffetta e di scorta: l'autovettura di staffetta, il cui equipaggio era costituito da tre uomini, precedeva l'auto del magistrato, condotta dallo stesso o dall'autista giudiziario, ed aveva la funzione di battistrada, mentre l'autovettura di scorta, con equipaggio composto da altri tre uomini, seguiva l'auto del dr. Borsellino al fine di impedire che qualcuno si frapponesse fra le due autovetture.

Il servizio del personale dell'autovettura di scorta era organizzato con turni H24, finalizzati quindi a coprire l'arco delle ventiquattrore ed infatti, quando il magistrato si trovava nella sua abitazione, l'auto di scorta sostava sotto casa sua. Nelle immediate adiacenze dell'abitazione era stata istituita anche una zona rimozione, ma non c'era un obiettivo fisso, se non quando il dr. Borsellino era in casa.

Dopo l'eccidio di Capaci le misure di sicurezza in suo favore erano state potenziate con l'aggiunta dell'autovettura di staffetta. Il servizio del personale dell'autovettura di staffetta era suddiviso in due turni con orario 8.00-14.00 e 14.00-20.00. Gli agenti che assicuravano questo servizio restavano in ufficio a disposizione ed il loro intervento veniva richiesto via radio o tramite telefono dai colleghi che effettuavano il turno H 24 per le esigenze connesse agli spostamenti del magistrato.

Gli stessi agenti addetti al servizio di protezione hanno peraltro riferito che, quando il dr. Borsellino era in sede, i suoi spostamenti erano abbastanza limitati ed avevano degli obiettivi fissi: nei giorni feriali il magistrato scendeva di casa intorno alle ore 08.00 e si recava al Palazzo di Giustizia dove si fermava fino alle ore 14.00 circa, nel pomeriggio usciva intorno alle ore 15.30 sempre per recarsi al Palazzo di Giustizia e rientrava nell'abitazione alle ore 20.00 circa; nei giorni festivi e la domenica in particolare di mattina andava a messa in una chiesa sita proprio di fronte la sua abitazione e poi si recava a trovare la madre (v. dep. Falcone Roberto e Catanese Nicola).

Anche il prof. Tricoli Giuseppe, legato da rapporti di amicizia al dr. Borsellino, ha confermato che lo stesso conduceva una esistenza alquanto semplice, dividendo il suo tempo fra il lavoro e la famiglia (ivi compresa l'anziana madre alla quale era legato da profondo affetto) che costituiva, insieme all'impegno verso lo Stato, uno dei valori fondamentali della sua vita.

Il teste ha in particolare dichiarato che il suo rapporto di amicizia con il compianto dr. Borsellino risale ai tempi universitari e che le frequentazioni con lo stesso erano assidue, soprattutto nel periodo estivo, in quanto tutte le estati entrambi si recavano a villeggiare con le famiglie a Villagrazia di Carini in due villini contigui che avevano ereditato dai rispettivi suoceri. Tali rapporti si erano, a suo dire, viepiù consolidati negli ultimi tempi anche in dipendenza della condizione di isolamento in cui si era venuto a trovare il dr. Borsellino, il quale, avendo acquisito, tramite le indagini svolte, la consapevolezza dei vari intrecci esistenti fra il mondo della criminalità organizzata e taluni settori ambigui della società civile, aveva ritenuto di dover limitare sempre più il cerchio delle sue frequentazioni fino a restringerlo soltanto ad alcuni nuclei familiari.

Ha precisato il teste che dopo la strage di Capaci, il dr. Borsellino gli era apparso visibilmente preoccupato: aveva infatti la netta sensazione di essere diventato il primo obiettivo della criminalità organizzata. Lo stesso gli aveva anche detto che, per motivi di sicurezza, quell'anno non si sarebbe fermato stabilmente, come le estati precedenti, a Villagrazia di Carini. Poiché però non voleva rinunciare a quei momenti di serenità che in genere trascorreva a Villagrazia, anche quell'estate, sia pure senza preannunziarlo e saltuariamente, qualche giorno si era recato al villino ed ivi era stato anche la domenica in cui era stato consumato l'attentato fino alle ore 16.45 circa.

Conferma della abitudinarietà dei luoghi frequentati dal dr. Borsellino ha dato anche la vedova del magistrato, sig.ra Piraino Agnese, la quale ha dichiarato in dibattimento "i suoi spostamenti erano limitatissimi e sempre gli stessi: il Palazzo di Giustizia, la chiesa di fronte casa nostra e la mamma", riferendo altresì del legame affettivo molto intenso che il marito aveva con la propria madre ("Mio marito aveva un'adorazione per la mamma e per le sorelle, per tutta la famiglia, fra l'altro c'erano rapporti quasi paternalistici, di protezione e mio marito pensava a tutto per quella famiglia, poi in modo particolare per la mamma. Qualsiasi ristrettezza, qualsiasi impedimento l'avrebbe superato sempre quando la mamma aveva bisogno di qualche cosa. Perché...oltre per un fatto affettivo, aveva questo dovere di proteggerla, di assisterla e...infatti credo che il punto più vulnerabile era proprio questo dove abitava la mamma").

La teste ha ancora confermato che il marito si recava a rendere visita alla madre, che viveva in alcuni periodi dell'anno presso l'abitazione della figlia

Adele ed in altri presso l'abitazione dell'altra figlia Rita, abitualmente la domenica mattina dopo la messa.

Negli stessi termini si sono espresse anche le due sorelle del magistrato.

Borsellino Adele ha in particolare riferito che la madre, negli ultimi due anni anteriori alla strage, aveva alternato periodi di convivenza nella sua abitazione ad altri periodi continuativi in cui era stata ospite dell'altra figlia Rita. Risulta altresì, dalle dichiarazioni della medesima teste, che anche nel periodo in cui la madre coabitava con lei, la stessa trascorrevva spesso il fine settimana in via D'Amelio, presso l'abitazione della figlia Rita, anche per non restare sola in casa, in quanto in quei giorni la teste si recava a trovare i propri figli che gestivano un maneggio in c.da Grotte di Monreale. Adele Borsellino ha ancora dichiarato che quando la madre era ospite nella sua abitazione, il fratello Paolo le rendeva visita abitualmente la domenica mattina; lo stesso si recava a trovarla anche in altri giorni della settimana, ma queste visite infrasettimanali erano piuttosto eccezionali e solitamente collegate alle condizioni di salute della madre. Ha precisato infatti la teste che, quando la madre stava male, era il fratello Paolo che si occupava di farla visitare da un cardiologo suo amico, che era il dr. Pietro Di Pasquale.

Dichiarazioni sostanzialmente analoghe hanno reso sul punto l'altra sorella del magistrato Borsellino Rita, il di lei coniuge Fiore Renato ed il figlio Claudio Fiore.

La teste Borsellino Rita ha infatti dichiarato, con riferimento alla presenza della madre nella sua abitazione: "No. Non abitava stabilmente con me, abitava per lunghi periodi con me ed altrettanti lunghi periodi con mia sorella; ci alternavamo un po', senza una regola fissa, però, nell'ospitarla", precisando che anche nei periodi in cui la madre era ospite della sorella Adele, la stessa trascorrevva spesso il fine settimana nella sua abitazione e che il fratello Paolo veniva a farle visita abitualmente la domenica mattina e qualche volta anche nel corso della settimana, compatibilmente con i suoi impegni del lavoro ed in ogni caso se la madre stava male.

Fiore Renato, in merito alle visite effettuate dal cognato Paolo nella sua abitazione, si è così espresso: "Paolo veniva con una cadenza quasi settimanale durante il periodo in cui mia suocera era in casa mia. ....Telefonava tantissime volte, ma come impegno quasi personale aveva quello di vedere la mamma almeno una volta la settimana, quando gli era consentito dagli impegni di lavoro." "Se mia suocera era a casa mia e Paolo era a Palermo, la domenica Paolo veniva a casa mia." "Lei deve considerare che per Paolo il giorno libero era la domenica; era il giorno che dedicava alla famiglia e la madre di Paolo era parte della famiglia....." Ha confermato inoltre Fiore Renato che il cognato Paolo

si occupava personalmente della salute della madre e si recava a farle visita, quando la stessa stava male anche in giorni infrasettimanali.

Ha riferito altresì il teste che la suocera solitamente trascorreva il periodo invernale nella sua abitazione e poi in estate si trasferiva dalla figlia Adele, ma, poichè nella abitazione di Rita si trovava più a suo agio, quando ne aveva l'opportunità, soprattutto il fine settimana, anche d'estate tornava per qualche giorno in via D'Amelio. Ha precisato il teste che nell'anno 1992 la suocera si era trasferita a casa di Adele tra aprile e maggio e nel periodo da maggio a luglio aveva trascorso almeno quattro fine settimana nell'abitazione della figlia Rita.

Il figlio dei coniugi Borsellino-Fiore, Claudio, ha testualmente dichiarato: "La nonna Pia risiedeva o a casa nostra o a casa della zia Adele; in particolare passava l'inverno da noi, visto che la casa della zia Adele non era riscaldata, fino al mese di maggio in genere, poi, magari, si trasferiva là, ma spesso nei fine settimana veniva a trovarci". Ha precisato il giovane che nel mese di luglio la nonna aveva trascorso almeno due fine settimana nella sua abitazione, confermando inoltre che lo zio Paolo, quando la nonna era in via 'Amelio, si recava spesso a trovarla e praticamente ogni domenica, le telefonava spessissimo e si occupava personalmente della sua salute, facendola visitare da un medico suo amico che era il dr. Di Pasquale.

Anche taluni degli abitanti degli stabili di via D'Amelio hanno riferito di aver visto il dr. Borsellino o le macchine blindate e gli uomini della scorta in via D'Amelio (cfr. dep. Rabita Riccardo, Amato Vincenza, Brown Luigia, Trapani Emilia, Buttitta Maurizio, Fenech Elvira, Lupo Raffaele, Licata Francesca Maria, Tiba Rosangela, Di Fazio Dorotea, Alongi Maria, Caliri Carla, Garbo Giacomina, Amato Antonino) ed alcuni hanno in particolare ricordato di avere ivi visto il magistrato la domenica mattina (v. dep. Bontade Concetta, D'Agostino Nicolò, Pisciotta Maria).

Della frequenza con la quale il dr. Borsellino andava a trovare la madre presso l'abitazione delle sorelle Adele e Rita e della consuetudine dello stesso di recarsi a renderle visita abitualmente la domenica mattina, dopo la messa, vi è in atti anche un riscontro documentale.

La vedova Borsellino ha infatti esibito, nel corso della sua deposizione, l'originale di un'agenda che il marito teneva nella propria abitazione e sulla quale annotava tutti i suoi spostamenti con l'indicazione dei relativi orari.

Da tale documento, acquisito in fotocopia agli atti del dibattimento, risulta in particolare che il dr. Borsellino, nel periodo da gennaio a luglio 1992, si è recato a fare visita alla madre nei seguenti giorni:

gennaio:

- 3 Venerdì presso l'abitazione della sorella Adele alle ore 18.00
- 4 Sabato ore 20.00 risulta l'annotazione "mamma - C-"

- 12 Domenica presso l'abitazione della sorella Adele alle ore 9.00
- 23 Giovedì presso l'abitazione della sorella Adele alle ore 18.00
- 26 Domenica presso l'abitazione della sorella Adele alle ore 9.00 e successivamente alle ore 12.00

febbraio:

- 5 Mercoledì presso l'abitazione della sorella Adele alle ore 18.00
- 21 Venerdì presso l'abitazione della sorella Adele alle ore 16.00
- 25 Martedì presso l'abitazione della sorella Adele alle ore 18.00
- 28 Venerdì presso l'abitazione della sorella Adele alle ore 17.00

marzo:

- 1 Domenica presso l'abitazione della sorella Adele alle ore 18.00
- 3 Martedì presso l'abitazione della sorella Adele alle ore 17.00
- 8 Domenica presso l'abitazione della sorella Adele alle ore 9.00
- 15 Domenica presso l'abitazione della sorella Rita alle ore 9.00
- 20 Venerdì presso l'abitazione della sorella Rita alle ore 18.00
- 29 Domenica presso l'abitazione della sorella Adele alle ore 9.00

aprile:

- 5 Domenica presso l'abitazione della sorella Rita alle ore 8.00
- 12 Domenica presso l'abitazione della sorella Rita alle ore 9.00
- 16 Giovedì presso l'abitazione della sorella Rita alle ore 18.00
- 19 Domenica presso l'abitazione della sorella Rita alle ore 9.00
- 24 Venerdì risulta l'annotazione "F.Arcudi (mamma)" ore 16.00
- 26 Domenica presso l'abitazione della sorella Rita alle ore 9.00

maggio:

- 1 Venerdì presso l'abitazione della sorella Adele alle ore 9.00
- 3 Domenica presso l'abitazione della sorella Adele alle ore 9.00
- 6 Mercoledì presso l'abitazione della sorella Adele alle ore 20.00
- 14 Giovedì presso l'abitazione della sorella Adele alle ore 19.00
- 31 Domenica presso l'abitazione della sorella Rita alle ore 9.00

giugno:

- 7 Domenica presso l'abitazione della sorella Rita alle ore 9.00
- 14 Domenica presso l'abitazione della sorella Rita alle ore 9.00
- 21 Domenica presso l'abitazione della sorella Rita alle ore 10.00

luglio:

- 5 Domenica presso l'abitazione della sorella Rita alle ore 10.00

Da un'attenta disamina di tali annotazioni emerge che le visite avvenivano preferenzialmente nella giornata di domenica, a meno che il dr. Borsellino non fosse nel giorno festivo fuori sede per motivi di lavoro o avesse altri improrogabili impegni, nel qual caso si recava poi a trovare la madre in altro giorno infrasettimanale, come del resto faceva anche quando la madre stava

poco bene. Nel mese di febbraio, nel quale risultano annotate visite soltanto nei giorni infrasettimanali, il dr. Borsellino si trovava infatti fuori Palermo sia domenica 2, che domenica 16 ed anche domenica 23.

Risulta altresì dalle menzionate annotazioni che tutte le visite domenicali sono avvenute al mattino intorno alle ore 10.00. L'unica volta, nel periodo esaminato, in cui il dr. Borsellino si è recato a trovare la madre la domenica pomeriggio è stato il 1° marzo, ma sol perchè era rientrato da Roma oltre le ore 10.00, come risulta dalle ulteriori annotazioni riportate sotto quella data.

Dalle annotazioni relative al mese di luglio risulta inoltre che il 1° luglio il dr. Borsellino era stato a Roma, che lo stesso era stato fuori sede anche dal 6 al 12 luglio ed aveva fatto rientro a Palermo la sera di domenica 12 oltre le ore 20.00, che era partito ancora il giorno 16 ed era rientrato in sede intorno alle ore 15.00 di venerdì 17 luglio.

Il 17 luglio è peraltro l'ultimo giorno in cui risultano annotazioni sull'agenda in esame. E tale circostanza, che testimonia in tutta la sua drammaticità come incompiuta sia effettivamente rimasta l'opera del dr. Borsellino ( in proposito valga il richiamo testuale alle parole della moglie Agnese “.....Mi diceva : faccio una corsa contro il tempo, devo lavorare, devo lavorare tantissimo e se mi fanno arrivare.....” e di uno dei ragazzi della scorta Marino Matteo: “in particolare adesso non ricordo, avevo la certezza, così come lui aveva la certezza che qualche cosa sarebbe accaduta. Questo, ripeto, durante la settimana immediatamente precedente. Mentre prima era normalmente allarmato, diciamo, in quella settimana sembrava quasi...ecco, anche tutte le sue normali attività di lavoro quotidiano le faceva con una celerità impressionante, quasi dovesse arrivare a concludere qualche cosa prima di una determinata data.”), ha, sotto altro profilo, specifica rilevanza probatoria ai fini della presente disamina, in quanto comprova che le annotazioni sull'agenda venivano riportate a posteriori ed erano relative quindi non ad incombenze semplicemente programmate, ma ad adempimenti, incontri, viaggi, visite effettivamente eseguiti nel giorno ed all'orario indicato.

Dagli elementi suesposti emerge con tutta evidenza che, se la scelta del luogo dove commettere l'attentato ben può essere stata il frutto di uno studio e di una attenta verifica delle abitudini del dr. Borsellino, tale attività non era di per sè sola idonea a consentire la esatta individuazione del giorno (non tutte le domeniche il dr. Borsellino si recava a fare visita alla madre, pur essendo in sede; non lo aveva fatto ad esempio nè domenica 10 maggio, nè domenica 24 maggio) e soprattutto dell'orario (era capitato una sola volta in un arco di tempo di oltre sei mesi che il dr. Borsellino si sia recato a rendere visita alla madre di domenica pomeriggio) per la proficua messa in atto del proposito criminoso.

A questa stregua ben si giustifica l'attenzione degli Organi Inquirenti protesa fin dalle prime indagini alla individuazione della fonte informativa che aveva consentito ai responsabili della strage di avere precisa contezza del giorno e dell'ora in cui il dr. Borsellino si sarebbe recato nel luogo prescelto per la perpetrazione dell'attentato, non potendosi, d'altra parte, logicamente ritenere che gli attentatori si siano determinati a collocare l'autovettura imbottita di esplosivo in via D'Amelio, senza avere preventivamente acquisito la certezza che quella domenica pomeriggio il dr. Borsellino si sarebbe ivi recato.

Esclusa la possibilità della identificazione di eventuali informatori dei criminali stragisti fra le persone vicine al magistrato assassinato ed ai suoi familiari, non essendo in proposito emerso nulla nell'ambito del presente dibattimento, ed esclusa altresì, alla stregua degli esiti dell'accertamento eseguito dal mar. Rugirello Antonino (v. dep. dallo stesso resa all'udienza del 6/12/1994), la presenza di microspie finalizzate alla rilevazione delle conversazioni ambientali o telefoniche presso l'ufficio o l'abitazione del dr. Borsellino, pienamente legittima appare l'ipotesi, di una possibile illecita intercettazione telefonica sull'utenza in uso alla famiglia Fiore-Borsellino, privilegiata dagli Organi Investigativi fin dalle prime fasi delle indagini anche sulla base delle informazioni fornite da taluni familiari del magistrato assassinato.

## **5. 2- Gli spostamenti del dr. Borsellino nei giorni immediatamente precedenti l'attentato e le conversazioni telefoniche intercorse sull'utenza installata in via D'Amelio 19 aventi ad oggetto i movimenti dello stesso.**

L'ipotesi che l'utenza telefonica della famiglia Fiore-Borsellino possa essere stata oggetto di un'attività di ascolto abusivo delle conversazioni, finalizzata a conoscere con certezza la data e l'ora in cui il Giudice Borsellino si sarebbe recato in via D'Amelio, appare invero suffragata dalla ricostruzione degli ultimi spostamenti del magistrato e dalle dichiarazioni rese in dibattimento dai suoi più stretti congiunti in ordine alla consuetudine dello stesso di dare contezza telefonica dei suoi movimenti.

Giova rammentare che la strage è stata cagionata mediante l'ausilio di un'autobomba, posizionata in prossimità del marciapiede antistante l'ingresso agli stabili siti ai numeri civici 19 e 21 della via Mariano D'Amelio ove, al quarto piano del n. 19, risiedevano alcuni congiunti del Giudice Paolo Borsellino. Trattasi in particolare della famiglia della sorella del magistrato assassinato, Borsellino Rita, composta dalla medesima, dal di lei consorte Fiore Renato e dai figli Claudio, Marta e Cecilia Fiore.

La domenica in cui è stato perpetrato l'attentato presso quell'abitazione si trovava pure la madre del dr. Borsellino.



Proprio quella domenica pomeriggio, infatti, il dr. Borsellino si sarebbe dovuto recare presso l'abitazione della sorella a prendere l'anziana madre per accompagnarla presso l'ambulatorio medico di un suo amico, ove la stessa doveva sottoporsi ad una visita cardiologica.

Tale programma aveva costituito oggetto di numerose conversazioni telefoniche intercorse fra il dr. Borsellino, la madre ed altri familiari dello stesso dall'utenza installata presso l'abitazione della famiglia Fiore-Borsellino.

Il teste Fiore Claudio ha riferito in dibattimento che era andato proprio lui a prendere la nonna, che si trovava presso l'abitazione della zia Adele, il venerdì 17 luglio nell'immediato dopo pranzo, aggiungendo che quello stesso pomeriggio la nonna aveva sentito lo zio Paolo e gli aveva comunicato che non stava bene; lo zio l'aveva rassicurata, come del resto era solito fare, dicendole che l'avrebbe portata dal medico, ma non quello stesso giorno in quanto era molto stanco. Il giovane non è stato in grado di precisare se era stata la nonna a chiamare telefonicamente lo zio Paolo o viceversa.

Dall'analisi del traffico telefonico del cellulare 0336/890143 in uso al dr. Borsellino si rileva che il medesimo alle ore 15.37 del 17/7/1992 ha effettuato una chiamata all'utenza n.091/548596, intestata a Fiore Renato ed ubicata in via D'Amelio 19. Tale telefonata potrebbe essere proprio quella cui ha fatto riferimento il teste Fiore Claudio.

Di tale conversazione telefonica intercorsa fra il dr. Borsellino e la madre nel pomeriggio del 17/7/1992 offre del resto indiretta conferma anche Borsellino Adele, la quale ha dichiarato di aver ricevuto proprio il venerdì 17 luglio una telefonata della madre, nel corso della quale la stessa le aveva comunicato che non stava bene, che aveva sentito Paolo e che lo stesso le aveva detto che l'avrebbe accompagnata dal medico sabato pomeriggio.

Devesi fin da ora evidenziare che il riferimento al sabato pomeriggio fatto dalla Lepanto nel corso della suddetta conversazione telefonica con la figlia Adele costituisce certamente il frutto di una sua supposizione o comunque di una indicazione di massima datagli dal figlio. Il dr. Borsellino non poteva invero al venerdì pomeriggio comunicare alla madre che la visita sarebbe stata effettuata il sabato pomeriggio in quanto non aveva ancora contattato il medico.

Il dr. Borsellino infatti, secondo quanto riferito in dibattimento dal dr. Di Pasquale Pietro, aveva raggiunto telefonicamente il predetto sanitario in ospedale, la mattina di sabato 18 luglio intorno alle ore 12.30-13.00, chiedendogli se poteva effettuare un controllo cardiologico alla madre che non stava bene. Il medico, avendo appreso che non si trattava comunque di un'urgenza, gli aveva inizialmente proposto di effettuare il controllo il lunedì pomeriggio in ospedale, ma il dr. Borsellino aveva insistito perchè la visita fosse effettuata nel fine settimana, in quanto il lunedì doveva partire e voleva

accompagnare personalmente la madre al controllo medico. Avevano concordato pertanto che si sarebbero risentiti nel pomeriggio per fissare un appuntamento.

Risulta altresì dalla deposizione del dr. Di Pasquale che quel pomeriggio lo stesso, rientrando dal mare con la famiglia, aveva avuto un guasto alla macchina ed era giunto nella propria abitazione intorno alle ore 19.45. Al rientro era stato informato dalla suocera che il dr. Borsellino lo aveva cercato telefonicamente ed aveva chiamato una prima volta intorno alle ore 16.30-17.00 ed una seconda volta dopo circa un'ora. Aveva pertanto richiamato il dr. Borsellino nella sua abitazione di via Cilea e gli aveva spiegato del contrattempo avuto. Il dr. Borsellino, nella circostanza, gli aveva comunicato che alle ore 20.00 aveva un appuntamento presso l'Hotel Astoria, preannunciandogli che, se si fosse liberato presto, sarebbe passato a prenderlo quella stessa sera per effettuare la visita alla madre ed in caso contrario si sarebbero visti nel pomeriggio dell'indomani, avendogli il Di Pasquale rappresentato che di mattina aveva programmato di recarsi a mare con i suoi familiari.

Ha precisato il dr. Di Pasquale che la sera del sabato aveva atteso invano l'arrivo del dr. Borsellino, con il quale non si era più sentito, e che il pomeriggio della domenica si trovava nella sua abitazione, aspettando che il dr. Borsellino passasse a prenderlo quando aveva appreso dalla televisione la notizia della strage. Si era poi recato presso l'Ospedale di Villa Sofia, avendo saputo che ivi era stata portata la mamma del dr. Borsellino ed in effetti aveva trovato lì la signora che, peraltro, era ancora in sottoveste e con una scarpa soltanto ai piedi.

La ricostruzione dei contatti telefonici intercorsi in quei giorni con il dr. Borsellino, effettuata dal teste Di Pasquale Pietro, è stata pienamente confermata dalla di lui moglie nel corso della deposizione resa all'udienza del 18/1/1995.

Dalle dichiarazioni rese in dibattimento dagli agenti addetti alla protezione risulta che il venerdì pomeriggio il dr. Borsellino si era recato intorno alle ore 16.00 al Palazzo di Giustizia, probabilmente per depositare dei fascicoli, e successivamente a Villagrazia (v. dich. rese dai testi Marino Matteo e Guarrasi Corrado) e nella giornata di sabato 18 luglio lo stesso di mattina era andato al Palazzo di Giustizia, facendo rientro nella propria abitazione intorno alle ore 13.30 (v. dich. Guarrasi Corrado); alle ore 16.30-17.00 era sceso da casa insieme ad un'altra persona e si era recato, unitamente al suo accompagnatore, che gli uomini della scorta non avevano identificato, in via D'Amelio 19 a trovare la madre ed ivi si era fermato per circa un'ora (v. dich. Catanese Nicola).

La persona che trovavasi in compagnia del dr. Borsellino nella circostanza di che trattasi era il di lui cugino Lepanto Bruno, che in quei giorni era ospite, unitamente alla sua famiglia, presso l'abitazione del dr. Borsellino ed aveva aderito all'invito dello stesso di recarsi quel pomeriggio a fare visita alla zia

Lepanto Maria. Il Lepanto ha dichiarato in dibattimento che non gli risultava che il dr. Borsellino avesse preventivamente telefonato alla madre per preannunziarle il loro arrivo. Ha precisato comunque il teste che la zia probabilmente aspettava l'arrivo del figlio, in quanto non si era mostrata stupita di vederlo, mentre si era di contro meravigliata del fatto che ci fosse anche lui.

In effetti dal tabulato del traffico telefonico in uso dal dr. Borsellino risulta una telefonata effettuata all'utenza di via D'Amelio 19 alle ore 16.54, per cui è verosimile che il dr. Borsellino, poco prima di uscire dall'abitazione o durante il percorso, avesse chiamato la madre per comunicarle del suo imminente arrivo.

La telefonata precede invero di pochi minuti il suo arrivo in via D'Amelio dove il dr. Borsellino è giunto sicuramente intorno alle ore 17.00, come d'altra parte confermato dalla di lui nipote Fiore Cecilia, che ha riferito in dibattimento di essere uscita di casa intorno a quell'ora e di avere incontrato lo zio Paolo nell'androne che stava arrivando.

Risulta poi comprovato che durante la permanenza del dr. Borsellino in via D'Amelio è pervenuta a quell'utenza una telefonata del cognato Fiore Renato.

Il predetto ha infatti dichiarato che nel primo pomeriggio del sabato 18 luglio si era recato, insieme alla moglie, a Marsala per una visita ortopedica. Intorno alle ore 18.00 aveva telefonato nella sua abitazione per comunicare che fra un'ora e mezza circa sarebbe rientrato a Palermo per prelevare i figli e la suocera, in quanto aveva programmato di trascorrere il fine settimana nel villino di campagna a Trabia. Aveva risposto al telefono la figlia Marta, la quale gli aveva tra l'altro detto che in casa c'era lo zio Paolo che voleva parlargli. Nella circostanza il cognato gli aveva detto di non portare con sé la mamma in campagna, in quanto la visita specialistica cui la stessa doveva sottoporsi sarebbe stata effettuata quella stessa sera o l'indomani.

Ha confermato il teste di aver lasciato in sede la suocera ed anche il figlio Claudio per farle compagnia e di essersi recato quella sera a Trabia con il resto della famiglia.

E' altresì emerso, nel corso del dibattimento, che sempre la sera di sabato, intorno alle ore 19.00, la sig.ra Lepanto aveva chiamato dall'utenza di via D'Amelio 19, il figlio Salvatore che risiedeva a Milano e gli aveva comunicato che era molto contenta perchè Paolo era andato a trovarla unitamente al cugino Lepanto Bruno. Nella circostanza gli aveva anche riferito dei suoi problemi di salute, dicendogli che Paolo l'avrebbe accompagnata dal medico e che stava aspettando di sapere se la visita sarebbe stata effettuata quella stessa sera o l'indomani (v. dich. di Borsellino Salvatore).

Vi è prova, inoltre, in esito alle dichiarazioni rese in dibattimento dal teste Fiore Claudio, di un'altra telefonata effettuata sull'utenza di via D'Amelio 19, nel corso della quale si fa specifico riferimento alla visita medica cui la mamma

del dr. Borsellino doveva sottoporsi e conseguentemente ai probabili spostamenti dello stesso.

Fiore Claudio ha infatti riferito, nel corso del suo esame, che il sabato 18 luglio era stato fuori sede l'intera giornata, essendosi recato a Sciacca ed aveva fatto rientro nella propria abitazione intorno alle ore 20.00- 20.30, ivi trovando soltanto la nonna, dalla quale aveva appreso che i suoi genitori erano già andati a Trabia. Era andato quindi a fare la doccia e poi si era messo a tavola per consumare la cena ed in questa circostanza aveva appreso dalla nonna che aveva telefonato lo zio Paolo per informarla che la visita medica era slittata all'indomani.

Di ciò Fiore Claudio aveva, a suo dire, notiziato i genitori nel corso di una conversazione telefonica avuta con i medesimi intorno alle ore 23.00 dello stesso sabato 18 luglio.

In tal senso ha riferito in dibattimento anche la madre del giovane Borsellino Rita, la quale ha confermato di aver parlato al telefono con il figlio intorno a quell'ora e di essere stata nella circostanza informata dallo stesso del fatto che l'indomani sarebbe passato lo zio Paolo a prendere la nonna per accompagnarla dal medico.

Analoghe dichiarazioni ha reso sul punto Fiore Renato. Anch'egli ha parlato invero con il figlio nel corso della telefonata di che trattasi. Il teste ha tuttavia precisato che il suo colloquio con Claudio era stato alquanto breve, avendo avuto con lo stesso soltanto uno scambio di battute per rammentargli che l'indomani avrebbe dovuto comunque raggiungere il resto della famiglia a Trabia. Claudio aveva poi proseguito la conversazione con la madre.

La difesa ha proceduto sul punto a contestazione delle dichiarazioni rese dal teste nella fase delle indagini preliminari, laddove il medesimo aveva testualmente riferito: "Quella stessa sera verso le ore 23.30 telefonai da Trabia....a casa mia.....dove insieme a mia suocera era rimasto mio figlio Claudio. Questi mi disse per telefono che l'indomani mattina mio cognato Paolo sarebbe passato da casa nostra, intendendo la via D'Amelio, per prendere mia suocera e portarla con se. Come mio figlio mi ha detto egli aveva appreso ciò da mia suocera che in tal senso era stata informata da mio cognato Paolo in occasione della visita a casa nostra del pomeriggio del 18 luglio."

Orbene, a prescindere dal fatto che Fiore Renato ben può aver ricevuto la notizia dello slittamento della visita alla domenica, non direttamente dal figlio Claudio nel corso del colloquio telefonico, bensì dalla moglie che in tal senso era stata informata dal figlio nel prosieguo della stessa telefonata, riferendone erroneamente in quel contesto come di notizia ricevuta direttamente dal figlio, certamente l'assunto secondo cui la Lepanto aveva appreso la suddetta

circostanza dal dr. Borsellino nel corso della visita del pomeriggio non è rispondente al vero.

Alle ore 19.00 infatti (ora in cui sicuramente il dr. Borsellino aveva già lasciato l'abitazione della madre) la Lepanto ha telefonato al figlio Salvatore e, parlando delle proprie condizioni di salute, gli ha tra l'altro comunicato che Paolo l'avrebbe accompagnata dal medico e che stava aspettando di sapere se ciò sarebbe avvenuto quella stessa sera o l'indomani.

Non avrebbe potuto peraltro il dr. Borsellino dire alla madre che la visita era slittata all'indomani nel corso della sua permanenza in via D'Amelio, in quanto lo stesso non aveva ancora parlato con il medico, con il quale si è sentito soltanto alle ore 19.45, concordando peraltro la possibilità che la visita venisse effettuata quella stessa sera.

Fiore Claudio, dal quale il Fiore Renato avrebbe appreso la circostanza di che trattasi, ha invece sempre dichiarato (sul punto infatti non è stata elevata alcuna contestazione nei suoi confronti) che lo zio Paolo aveva informato la nonna del fatto che la visita era rimandata all'indomani nel corso di una telefonata che le aveva effettuato la sera del sabato mentre egli si trovava sotto la doccia, oppure mentre era intento a guardare la televisione. Lo stesso teste ha peraltro confermato di aver parlato nel corso della telefonata effettuata dai suoi genitori alle ore 23.00 del sabato sia con il padre che con la madre, chiarendo che la conversazione con il padre si era tuttavia limitata ad uno scambio di idee un po' violento sul fatto che la sera precedente egli non era ancora rientrato a casa quando i suoi genitori erano partiti per la campagna e quindi la nonna era rimasta sola in casa, mentre con la madre avevano parlato del fatto che la visita medica della nonna era slittata all'indomani. Poi aveva ulteriormente parlato con il padre il quale gli aveva "ordinato" che l'indomani mattina avrebbe comunque dovuto raggiungere il resto della famiglia a Trabia, rammentandogli che poteva partire con lo zio Enrico o con il ragazzo della sorella Emilio, che dovevano parimenti ivi recarsi.

Conferma del fatto che la Lepanto ha appreso dello slittamento della visita all'indomani soltanto nella tarda serata del sabato proviene anche dalle dichiarazioni rese dai coniugi Fiore Enrico Aldo e Maggio Teresa. I predetti coniugi occupavano all'epoca dei fatti l'appartamento, sito nello stesso pianerottolo di quello ove abitava la famiglia Fiore-Borsellino. Gli stessi sono anche parenti dei coniugi Fiore-Borsellino (Fiore Enrico Aldo è infatti fratello di Fiore Renato).

Maggio Teresa ha riferito in dibattimento che la sera del sabato 18 luglio la sig.ra Lepanto Maria aveva bussato alla sua abitazione per chiederle se l'indomani avesse potuto recarsi con lei a Trabia, in quanto i suoi congiunti erano già partiti per la campagna e non era potuta andare con loro perchè doveva

effettuare una visita medica. Pertanto la mattina di domenica 19 luglio, intorno alle ore 10.30-11.00, prima di partire per Trabia, la teste aveva bussato all'abitazione della cognata Rita Borsellino per avvertire la signora Lepanto della imminente partenza. La stessa le aveva tuttavia detto che non poteva più andare a Trabia, in quanto la visita medica che doveva effettuare la sera del sabato era slittata all'indomani.

Fiore Enrico Aldo ha confermato tali circostanze che, a suo dire, gli erano state riferite dalla moglie.

E' evidente a questa stregua che il dato diverso riferito dal Fiore Renato nel corso delle indagini preliminari non può che essere frutto di una sua deduzione o conseguenza di una non corretta verbalizzazione del suo pensiero.

Nel pomeriggio del sabato 18 luglio, dopo aver lasciato l'abitazione della madre, il dr. Borsellino si è recato, secondo quanto risulta dalle dichiarazioni rese dagli agenti addetti alla sua protezione (v. in particolare dep. Catanese Nicola e Lotà Francesco), dapprima presso un'agenzia di viaggi e successivamente è rientrato presso la sua abitazione. E' uscito nuovamente intorno alle 20.00 per recarsi presso l'Hotel Astoria dove si è incontrato con due persone, con le quali si è intrattenuto a conversare per circa un'ora. Dopo di che ha fatto rientro a casa.

Si è appurato che presso l'Hotel Astoria il dr. Borsellino ha incontrato il collega Davide Monti e la di lui moglie.

Il dr. Monti ha infatti dichiarato in dibattimento che quel pomeriggio, trovandosi a Palermo presso l'Hotel Astoria, aveva chiamato il dr. Borsellino presso la sua abitazione per concordare la possibilità e le modalità di un'eventuale incontro. Il dr. Borsellino gli aveva detto che preferiva incontrarlo in albergo, anche perchè doveva recarsi presso l'abitazione della madre, che era sita nelle vicinanze dell'Hotel Astoria, per farle visita in quanto la stessa aveva problemi di salute. Il teste ha riferito che in effetti il dr. Borsellino era arrivato in albergo, accompagnato dagli uomini della scorta, intorno alle ore 20.00 e si era intrattenuto a conversare con lui per circa un'ora, parlandogli tra l'altro, ma in maniera abbastanza generica senza scendere nel dettaglio, della situazione della Procura di Palermo, delle tensioni insorte con il capo dell'ufficio, del fatto che il Procuratore tendeva ad emarginarlo, come peraltro aveva già fatto con Giovanni Falcone, del suo imminente viaggio in Germania. Ha precisato il dr. Monti di non sapere se prima di incontrarsi con lui il dr. Borsellino fosse o meno andato a trovare la madre. Egli riteneva comunque che non lo avesse ancora fatto, anche perchè il dr. Borsellino, nel salutarlo, gli aveva detto che forse sarebbe passato dall'abitazione della madre, ma non ne era sicuro data l'ora tarda.

E' rimasto ancora comprovato nel corso del dibattimento che nella giornata di domenica sono state effettuate o pervenute sull'utenza di via D'Amelio 19

almeno altre tre telefonate, nel corso delle quali si è fatto riferimento agli spostamenti che il dr. Borsellino aveva in programma per quel giorno.

Fiore Claudio ha riferito che la domenica 19 era partito per Trabia, insieme al ragazzo della sorella, intorno alle 8.30 proprio perchè nella primissima mattinata lo zio Paolo aveva telefonato per avvisare la nonna che stava andando a Villagrazia e che quindi la visita medica non sarebbe stata effettuata di mattina, ma nel pomeriggio.

Il giovane ha inoltre precisato che lo zio solitamente dava alla madre anche della precise indicazioni sull'orario in cui sarebbe passato a prenderla, anche per consentire alla stessa di prepararsi per tempo e farsi trovare già pronta.

Ed in effetti la sig.ra Lepanto, quando, dopo l'attentato, è stata condotta presso l'Ospedale di Villa Sofia, indossava ancora soltanto la sottoveste ed aveva ai piedi una scarpa sola (v. quanto in proposito riferito dal dr. Di Pasquale Pietro). Ciò sta inequivocabilmente a significare che la stessa si stava in quel frangente preparando proprio perchè aspettava che il figlio passasse a prenderla.

Che il dr. Borsellino avesse nella specie indicato con precisione alla madre anche l'orario in cui sarebbe passato a prenderla risulta d'altra parte specificamente comprovato da quanto in dibattimento riferito dalla sorella Adele.

La stessa ha infatti dichiarato che la madre l'aveva chiamata, domenica mattina intorno alle ore 10.00, ovviamente dall'utenza di casa Fiore, per farle gli auguri in quanto era il giorno del suo compleanno. Nella circostanza la madre le aveva anche comunicato che sabato non era più andata dal medico e che Paolo l'avrebbe accompagnata per la visita quel pomeriggio alle 17.00, preannunciandole altresì che era sua intenzione prepararsi per tempo in modo da farsi trovare già pronta all'arrivo del figlio.

Prima di tale telefonata la stessa teste aveva, a suo dire, ricevuto anche un'altra telefonata dal fratello Paolo che l'aveva parimenti chiamata per farle gli auguri, spiegandole nel contempo che nel pomeriggio avrebbe dovuto accompagnare la madre dal medico e che, se non avesse fatto tardi, sarebbe passato al maneggio a trovarla.

Vi è in atti prova di una ulteriore e successiva telefonata effettuata dall'utenza di via D'Amelio 19, nel corso della quale si da contezza dell'imminente arrivo del dr. Borsellino in quel sito. Trattasi della telefonata che la Lepanto ha effettuato al figlio Salvatore, intorno alle ore 16.00 della domenica, nel corso della quale la stessa ha, tra l'altro, riferito che stava aspettando Paolo che doveva passare a prenderla per accompagnarla dal medico (v. dich. rese in dibattimento da Borsellino Salvatore e dalla di lui consorte Tolomeo Rosa).

Quanto agli spostamenti del dr. Borsellino il giorno dell'attentato risulta che in effetti quella mattina lo stesso era sceso dall'abitazione intorno alle ore 8.00

insieme ad una ragazza (che si è accertato essere la figlia del di lui cugino Lepanto Bruno) e si era recato a Villagrazia. Ivi giunto, aveva fatto un giro in barca insieme ad un amico, recandosi di poi a pranzare, insieme alla sua famiglia ed ai parenti suoi ospiti, nel villino del prof. Tricoli (v. dich. Lotà Francesco, Catanese Nicola, Tricoli Giuseppe, Barone Vincenzo, Lepanto Bruno, Piraino Agnese Borsellino). Dopo il pranzo si era ritirato a riposare nel suo villino, aveva poi fatto ritorno in casa Tricoli, dove si era soffermato per qualche minuto a guardare in televisione le riprese del Giro di Francia, indi intorno alle ore 16.40 era partito da Villagrazia, dicendo agli uomini della scorta che doveva recarsi in via D'Amelio (v. ancora dich. Tricoli Giuseppe, Barone Vincenzo e dep. Vullo Antonino).

Appare evidente, alla stregua dei dati emergenti dalle dichiarazioni sopra richiamate, che un'attività di ascolto abusivo delle conversazioni sull'utenza installata presso l'abitazione Fiore-Borsellino avrebbe potuto consentire ai criminali stragisti, di avere precisa cognizione anzitutto del fatto che in quel fine settimana il dr. Borsellino si sarebbe certamente recato in via D'Amelio a trovare la madre ed altresì del giorno e dell'ora esatta in cui il medesimo ivi sarebbe andato.

### **5. 3- Le anomalie nel funzionamento della propria utenza telefonica rappresentate dai componenti della famiglia Fiore -Borsellino e le risultanze della consulenza espletata dal dr. Gioacchino Genchi.**

Le circostanze di fatto sin qui esposte costituiscono, a parere della Corte, dati di indubbio valore probatorio che certamente ben valgono a suffragare l'ipotesi, inizialmente formulata dagli Organi Inquirenti, di una possibile intercettazione abusiva dell'utenza telefonica della famiglia Fiore-Borsellino, finalizzata a conoscere con esattezza il giorno e l'orario in cui il dr. Borsellino si sarebbe recato nel sito prescelto per la perpetrazione dell'attentato in suo danno, consentendone il trasferimento dal campo delle mere possibilità a quello delle probabilità.

Ma in processo sono stati acquisiti ulteriori elementi di prova che rendono vieppiù concreta l'anzidetta probabilità.

I componenti della famiglia Fiore-Borsellino hanno infatti rappresentato che nei due mesi antecedenti la strage avevano riscontrato una serie di anomalie nella ricezione e trasmissione delle comunicazioni sulla propria utenza telefonica, mai rilevate in precedenza e non più sussistenti dopo la perpetrazione dell'attentato.

Fiore Claudio ha in particolare riferito in dibattimento di aver notato un abbassamento notevole della fonia sia in ingresso che in uscita, tanto che due sue amiche, Piombo Marilia e De Luca Elda, lo avevano invitato in più



occasioni a parlare più forte al telefono perchè avevano difficoltà a sentire la sua voce. Questo genere di disturbo il giovane aveva, a suo dire rilevato, nei due mesi antecedenti alla strage. Ha altresì precisato il teste che l'anomalia in questione si verificava con certezza nei giorni di fine settimana. Egli infatti si sentiva per telefono con queste ragazze proprio in quei giorni, in quanto usciva con gli amici di solito la sera del sabato e quindi si sentiva preventivamente con loro per mettersi d'accordo.

Il teste ha inoltre riferito di altre anomalie localizzate temporalmente in epoca più prossima all'attentato, dichiarando in particolare che nelle due settimane precedenti la strage era spesso capitato, intorno all'orario di pranzo o nelle prime ore pomeridiane, di udire degli squilli anomali, discontinui e di modesta intensità acustica, o degli squilli a vuoto, cioè senza alcuna risposta da parte dell'interlocutore chiamante. In questi casi, alzando il microtelefono, l'utenza risultava disconnessa dalla rete, nel senso che il telefono era completamente muto o dava il segnale di occupato.

Era altresì capitato, a dire del teste, di trovare difficoltà nel reimpegno della linea a conclusione di una precedente conversazione telefonica, nel senso che anche in tal caso risultava assente il tono di centrale o si udiva il tono di occupato, nonostante la ripetuta attivazione del dispositivo di sblocco.

Altra anomalia segnalata dal teste consisteva nel fatto che talvolta l'utenza, benchè non impegnata da alcuno, risultava ripetutamente ed inspiegabilmente occupata alle chiamate esterne. Ha riferito infatti il giovane che, sempre nelle due settimane precedenti la strage, era capitato che il padre telefonasse a casa molto irritato, assumendo che aveva tentato ripetutamente di chiamare trovando sempre la linea occupata, mentre in realtà in casa nessuno aveva parlato al telefono.

Ha precisato il teste che mai negli anni precedenti la propria utenza telefonica aveva presentato anomalie di questo genere e che nei giorni immediatamente successivi all'attentato la stessa aveva ripreso a funzionare regolarmente senza più presentare disturbo alcuno.

Peraltro, qualche giorno dopo la strage, egli stesso aveva provato a telefonare, su indicazione del consulente nominato dal P.M., ad una delle due ragazze che si erano in precedenza lamentate della scadente qualità della fonia e la stessa gli aveva assicurato che non sussisteva più alcun problema di ricezione e che lo sentiva perfettamente.

La sussistenza delle anomalie di che trattasi è stata riscontrata per vero anche dagli altri componenti della famiglia Fiore-Borsellino, che ne hanno del pari riferito in dibattimento negli stessi termini in cui ne ha parlato Fiore Claudio, confermando altresì che i disturbi telefonici di che trattasi risalivano a circa due mesi prima dell'attentato perpetrato ai danni del loro congiunto, si verificavano

quasi esclusivamente all'orario di pranzo e nei giorni del fine settimana ed erano cessati nel periodo immediatamente successivo alla strage.

Fiore Cecilia, richiesta dalla difesa di riferire se nei periodi precedenti la propria utenza telefonica aveva mai presentato abbassamento di fonia, squilli anomali o disturbi di altro genere, si è così testualmente espressa: “ Allora, abbassamento di fonia no; squilli poteva capitare, ma come può capire in qualsiasi altra casa, quattro volte l'anno.”, segnalando che in quel periodo invece tali disturbi si verificavano “sempre ad ora di pranzo e praticamente tutti i giorni verso il fine settimana”.

Borsellino Rita ha peraltro dichiarato che proprio il sabato precedente la strage, all'ora di pranzo, nell'arco di mezz'ora, era successo per ben tre volte che il telefono squillasse senza alcuna risposta dell'interlocutore chiamante. La teste rammentava, a suo dire, il fatto, in quanto quel giorno il figlio Claudio si trovava fuori sede, per cui aveva inizialmente ritenuto che fosse proprio il figlio che tentava di mettersi in contatto con lei senza riuscirvi. In realtà la sera quando aveva parlato con il figlio, lo stesso le aveva detto che quel giorno non aveva proprio chiamato perchè non ne aveva avuto la possibilità.

Sono state sentite in dibattimento, a richiesta della difesa di Scotto Pietro, le due ragazze Piombo Marilia e De Luca Elda indicate dal Fiore Claudio. Entrambe hanno confermato quanto riferito dal giovane in ordine alle difficoltà di ricezione riscontrate nelle conversazioni telefoniche con lo stesso, chiarendo che tali difficoltà consistevano essenzialmente nel fatto che la voce del ragazzo appariva al telefono molto flebile e lontana fin dall'inizio e per tutta la durata della conversazione. Le due ragazze hanno dato altresì conferma del fatto che con il Fiore Claudio si sentivano telefonicamente nel fine settimana, in quanto di regola uscivano insieme al sera del sabato e quindi si telefonavano preventivamente per mettersi d'accordo, precisando che avevano riscontrato le riferite difficoltà di ricezione soltanto nei due mesi antecedenti la strage (De Luca Elda, a specifica domanda, ha temporalmente collocato la scadente qualità della fonia dell'utenza di casa Fiore dalla primavera del 1992, sicuramente da maggio-aprile di quell'anno fino alla strage) e mai in precedenza.

Le stesse ragazze hanno peraltro concordemente riferito che nelle conversazioni telefoniche avute con il Fiore Claudio nel periodo successivo alla perpetrazione dell'attentato avevano constatato che l'utenza dello stesso era perfettamente funzionante e non presentava più alcun disturbo.

Non possono di contro apprezzarsi, nè in termini di conferma, nè in termini di smentita dell'effettiva sussistenza delle anomalie telefoniche riferite dai componenti la famiglia Fiore, le dichiarazioni rese dalla sig.ra Passarello Galati Rosa, anch'essa sentita in dibattimento su richiesta della difesa dell'imputato Scotto.

La teste, infatti, pur ammettendo di essersi spesso intrattenuta al telefono con la sig.ra Rita Borsellino, ha dichiarato che tali conversazioni avvenivano in prevalenza dall'utenza installata presso la farmacia di quest'ultima. La Passarello ha dichiarato di non ricordare se nel periodo da aprile al luglio 1992 avesse avuto modo di parlare al telefono con Rita Borsellino dall'utenza installata nella di lei abitazione. Non ha escluso la teste che in qualche occasione possa anche avere invitato la sua interlocutrice a parlare più forte, in quanto non la sentiva bene, ma ha asserito di non poter precisare se ciò fosse dovuto ad anomalie dell'utenza telefonica ovvero ai suoi problemi di udito. La teste ha infatti esibito alla Corte certificazione medica relativa ad un esame audiovestibolare, cui la stessa si era sottoposta in data 23/12/1994, recante diagnosi di "sordità di tipo misto bilaterale da sospetta otosclerosi", assumendo di avere avuto disturbi dell'udito anche negli anni precedenti al 1994, anche se in misura più lieve, ed ha precisato di non essere comunque portatrice di apparecchio acustico.

Le riferite anomalie viepiù suffragavano il sospetto degli Organi Inquirenti in ordine ad una eventuale intercettazione abusiva dell'utenza in questione.

Veniva pertanto disposta, fin dalle prime fasi delle indagini preliminari, consulenza tecnica volta ad accertare la consistenza e l'integrità della rete telefonica relativa al condominio di via D'Amelio 19, nonché l'eventuale presenza o le tracce eventuali di una pregressa installazione, nel circuito di derivazione dell'utenza della famiglia Fiore-Borsellino, di congegni tecnici e/o altri accorgimenti fisici idonei alla rilevazione del traffico telefonico e/o delle conversazioni ambientali intercorse sull'utenza stessa o nell'appartamento di pertinenza dei coniugi Fiore-Borsellino.

Sulle risultanze delle operazioni di consulenza, che hanno avuto inizio in data 29 luglio 1992, ha riferito in dibattimento il dr. Gioacchino Genchi.

Si è appreso, in particolare, in esito al di lui esame, che presso l'appartamento della famiglia Fiore-Borsellino era installata, all'epoca dei fatti, un'utenza telefonica bidirezionale, contraddistinta dal numero 548596 della rete urbana del distretto teleselettivo di Palermo. L'utenza in questione era stata attivata in data 2 marzo 1978 ed era collegata, tramite il box di distribuzione condominiale, sito nel sottoscala del piano terra dello stabile di via Mariano D'Amelio 19, all'armadio "Zona Falde 49", posto all'angolo fra la via Mariano D'Amelio e la via Autonomia Siciliana, a sua volta alimentato dalla centrale telefonica "Palermo-Falde".

Da un approfondito esame della documentazione di archivio dell'azienda telefonica, eseguito dal consulente, era emerso che in passato l'utenza non aveva mai avuto problemi di funzionamento, anomalie e /o guasti tecnici. E parimenti le apparecchiature di auto-diagnostica della centrale non avevano mai segnalato

allarmi di imperfetto funzionamento dei circuiti e dei dispositivi elettronici di alimentazione, da cui l'utenza stessa era fisicamente generata.

Il consulente aveva poi proceduto, a sua dire, a verifica dell'intero circuito muovendo dall'apparecchio telefonico ed aveva constatato che l'appartamento Fiore-Borsellino era munito di un unico terminale perfettamente funzionante; in esito alle prove di alcune telefonate in entrata ed in uscita era stata altresì accertata la piena efficienza delle capsule microfoniche ed auricolari, dei dispositivi di sgancio e di combinazione numerica e delle altre componenti elettroniche dell'apparecchiatura. Anche i due punti telefonici (prese) presenti nell'appartamento erano stati trovati in condizioni di perfetta efficienza. I supporti fisici di distribuzione all'interno dell'abitazione, realizzati con doppino telefonico bianco-rosso erano stati sfilati dalle tubazioni ad incasso e controllati accuratamente. L'esame non aveva evidenziato alcuna anomalia: non erano stati rilevati infatti falsi contatti, corto circuiti, infiltrazioni idriche ed umidificazioni capillari, nè bassi isolamenti dei conduttori. In definitiva l'impianto interno era stato trovato dal consulente in perfetta efficienza, nonostante le lesioni alle strutture murarie ed agli intonaci causati dall'esplosione. Lo stesso consulente ha escluso, peraltro, a specifica domanda, che prima del suo accesso sui luoghi fossero stati effettuati interventi di riparazione all'utenza da parte di personale dell'Azienda telefonica, segnalando che all'atto del suo intervento l'immobile era ancora sotto sequestro per disposizione dell'Autorità Giudiziaria e tutta la zona era transennata e sottoposta a vigilanza da parte delle Forze dell'Ordine.

Il consulente aveva parimenti proceduto a verifica dell'impianto citofonico e dell'impianto elettrico, in relazione alla possibile installazione nel circuito di detti impianti di dispositivi per l'intercettazione ambientale delle conversazioni intercorse in casa Fiore-Borsellino. Anche tale indagine aveva dato esito negativo.

Ha altresì riferito il consulente di avere successivamente proceduto alla sfilatura del doppino telefonico corrispondente all'utenza Fiore-Borsellino, dalla cassetta che trovasi sul muro mediano del pianerottolo del quarto piano, rilevando che lo stesso era giunto in più punti del suo percorso, ma non presentava segni evidenti di manomissioni, nè tracce di eventuali derivazioni o altri accorgimenti che deponessero per la presenza di un circuito di derivazione clandestino finalizzato all'ascolto abusivo delle conversazioni. Ad analoghe conclusioni il consulente era pervenuto con riferimento a tutto il circuito di collegamento dell'utenza Fiore-Borsellino.

Ha tuttavia sottolineato lo stesso consulente che la rilevata assenza, al momento dell'accertamento, di derivazioni clandestine sul circuito non esclude la possibilità tecnica che le stesse potessero essere state eseguite, attivate ed utilizzate in precedenza per la preordinazione ed esecuzione dell'attentato,

evidenziando che la realizzazione di un circuito di derivazione clandestina è un'operazione abbastanza semplice ed agevole, che non richiede per la sua esecuzione particolari cognizioni tecniche, ed ancor più agevole è la possibilità di una rapida dismissione dello stesso senza lasciare peraltro alcuna traccia dell'attività pregressa.

Anche una intercettazione eseguita empiricamente ed in maniera rudimentale, a giudizio del consulente, non lascia traccia alcuna della sua esecuzione, trattandosi di un'attività fisica, consistente nella captazione del segnale telefonico della voce umana nel suo percorso metallico di conduzione, che non dà luogo pertanto a fenomeni chimici o ad alterazioni della struttura fisica dei conduttori metallici e degli impianti telefonici tali da essere successivamente verificati ed accertati.

Una eventuale intercettazione abusiva eseguita in maniera artigianale, senza l'impiego di particolari accorgimenti tecnici e di supporti tecnologici di tipo professionale, può provocare invece dei disturbi sulla linea dell'utenza intercettata, quali le anomalie riscontrate dai componenti della famiglia Fiore-Borsellino che, ad avviso del consulente, devono ritenersi univocamente sintomatiche, anche in relazione alla localizzazione temporale delle stesse ed alla contestuale ricorrenza, della pregressa sussistenza di un circuito di derivazione clandestino finalizzato alla rilevazione del traffico telefonico sull'utenza in questione.

Nel corso del suo esame il consulente ha dato poi ampia contezza delle operazioni necessarie per la messa in atto di un'attività di ascolto abusivo delle conversazioni sull'utenza Fiore-Borsellino, indicando specificamente i vari punti del circuito in cui sarebbe stata in concreto possibile ed agevole l'esecuzione del collegamento in parallelo ed offrendo altresì esaurienti spiegazioni tecniche in ordine alla asserita riconducibilità delle anomalie lamentate dai fruitori dell'utenza al circuito clandestino di che trattasi.

Per comprendere appieno i dati esposti dal consulente occorre anzitutto richiamare sinteticamente quanto dallo stesso riferito in merito al sistema di organizzazione della rete telefonica della città di Palermo e segnatamente dell'ambito rionale nel quale ricade la via Mariano D'Amelio.

All'uopo è necessario chiarire preliminarmente i concetti di centrale telefonica e di armadio di zona. La centrale telefonica è gestita dalla SIP ed è un presidio automatico che alimenta le utenze di un certo numero di abbonati, ricompresi in una determinata area del perimetro urbano. La conversazione telefonica segue un percorso fisico che va dal telefono del chiamante alla centrale telefonica, la quale, tramite dei congegni elettronici ed automatici, sulla base del numero che è stato impostato in sede di combinazione, dirotta la chiamata direttamente verso l'utente desiderato, se trattasi di un'utenza

ricompresa nell'ambito della medesima centrale, ovvero verso un'altra centrale fino a raggiungere l'utente chiamato. Le centrali sono infatti collegate le une alle altre attraverso dei cavi che le interconnettono e consentono quindi la selezione e la teleselezione e quindi l'interscambio delle informazioni. Nella città di Palermo vi sono ovviamente diverse centrali ubicate in varie zone del perimetro urbano.

Le utenze che ricadono nella zona di via Mariano D'Amelio sono alimentate dalla centrale Palermo-Falde, sita nei pressi della Fiera del Mediterraneo. All'atto dell'espletamento della consulenza a detta centrale risultavano collegate 15946 utenze e 326 circuiti di trasmissione dati.

Ciascuna utenza è collegata alla centrale tramite il cd. doppino o coppia telefonica. Tali doppini in uscita dalla centrale viaggiano all'interno di cavi sotterranei e raggiungono gli armadi di distribuzione, costituendo la cd. rete primaria, che è quella che collega la centrale a delle terminazioni fisiche (appunto gli armadi di zona), ubicate nei luoghi dove risulta più agevole la posa del cavo ed il collegamento delle successive diramazioni. Dagli armadi di zona si dipartono poi i collegamenti fisici verso gli utenti tramite la rete di distribuzione denominata secondaria.

Nella specie si era accertato dal consulente che la coppia telefonica corrispondente all'utenza installata nell'appartamento Fiore-Borsellino, attraversando le cassette di derivazione situate in corrispondenza dei vari piani (v. foto da n. 24 a n. 27 allegate alla consulenza), era collegata al box sito nel sottoscala del piano terra dello stabile di via D'Amelio 19. Detto box (v. foto n. 22 e 23), per il tramite di un cavo interrato, del quale il consulente aveva riscontrato l'integrità, era a sua volta collegato all'armadio di distribuzione "Zona Falde 49" (v. foto 1, 2, 3, 8).

L'armadio in questione, che peraltro consta di un dispositivo di chiusura alquanto labile, in dotazione sia al personale SIP che al personale di tutte le aziende private che eseguono lavori di installazione degli impianti o di manutenzione degli stessi per conto dell'azienda telefonica, è costituito da sette strisce (o piani), di cui le tre centrali riportano i collegamenti del cavo con la centrale, mentre le altre quattro servono ad assicurare i collegamenti con la rete secondaria. Ciascuna striscia si compone di dieci testine ed in ciascuna testina è possibile realizzare dieci collegamenti. L'armadio ha dunque una potenzialità di 300 collegamenti. All'atto della consulenza nell'armadio in questione venivano riscontrati i circuiti di alimentazione degli utenti compresi negli immobili, siti in via Autonomia Siciliana nn. 134,138,140,142 e 144/B, via F30 n.8, via Mariano D'Amelio nn. 19,21,60,64,66,68,68/B,68/A,70,72,74 e 78, per un totale di 187 collegamenti attivi.

Analogamente il box condominiale dello stabile di via D'Amelio 19, costituito da 5 testine, era predisposto per il collegamento di 50 circuiti, anche se all'atto dell'intervento del consulente lo stesso risultava solo parzialmente utilizzato.

Ha spiegato poi il consulente che detto box ha una sua proiezione speculare nell'armadio di zona 49, così come quest'ultimo ha una corrispondenza speculare nel permutatore di centrale. La sigla alfanumerica Z49 impressa sullo sportello di protezione sta infatti a significare che quel box è una porzione derivata da una rete secondaria dell'armadio di zona n. 49; le ulteriori sigle C1,C2,C3,C4,C5 consentono di individuare le corrispondenti testine nell'armadio di zona. Poichè infatti nell'armadio le testine sono suddivise a gruppi di cinque, ne deriva che le prime cinque pari a 50 collegamenti saranno corrispondenti al box A, le cinque successive al box B e la terza cinquina al box C (v. riscontro fotografico n. 8 nel quale risultano cerchiato a penna dal consulente le cinque testine corrispondenti appunto al box dello stabile di via D'Amelio 19).

Ne consegue che una volta individuata la coppia telefonica assegnata ad una determinata utenza nella testina del box, la stessa risulterà parimenti identificata nella corrispondente testina dell'armadio di zona e del permutatore di centrale.

Fatte queste debite premesse il consulente è poi passato ad illustrare in astratto le metodiche con le quali è possibile effettuare l'intercettazione illegale di una utenza ricompresa nell'ambito della rete telefonica dianzi descritta.

Lo stesso ha in particolare riferito che l'intercettazione può effettuarsi in qualsiasi punto del circuito che va dalla centrale al terminale telefonico, previa individuazione del doppino telefonico corrispondente all'utenza da intercettare. La semplice sovrapposizione di un ulteriore doppino rende infatti permeabile il circuito e consente l'ascolto delle conversazioni che in esso transitano.

Dato preliminare indispensabile per l'esecuzione del collegamento in parallelo è la localizzazione fisica del circuito che è tanto più agevole quanto più ci si avvicina al terminale telefonico. Esclusa la possibilità di una individuazione del circuito lungo il percorso che va dal box condominiale all'armadio di zona e da quest'ultimo alla centrale per le evidenti difficoltà connesse al passaggio sotterraneo dei cavi, i punti in cui più agevole è la localizzazione dello stesso e la realizzazione del collegamento in parallelo sono, nella specie, le cassette di derivazione situate in corrispondenza dei vari piani dell'edificio, il box condominiale, l'armadio di zona, la centrale telefonica.

La metodica più semplice e sicura di individuazione del doppino telefonico corrispondente ad una determinata utenza passa attraverso l'ispezione della cassetta di derivazione, situata in ciascun piano dell'edificio in posizione mediana fra le due porte di accesso agli appartamenti. Aprendo la cassetta si ha

infatti la visione immediata e diretta di quale è il doppino telefonico che va nell'appartamento di destra e quale è quello dell'appartamento di sinistra. Strattonando il doppino relativo all'utenza oggetto di interesse è possibile individuare visivamente la corrispondente coppia telefonica nel box condominiale (è evidente che tali operazioni richiedono l'intervento di due soggetti, dovendo l'uno strattonare il filo dalla cassetta e l'altro stare in osservazione davanti al box) ed, in virtù della rilevata proiezione speculare, anche la correlativa posizione nell'armadio di zona e nel permutatore di centrale.

E' appena il caso di rilevare che non valgono a smentire siffatto assunto del consulente le dichiarazioni rese dai testi Di Maria Salvatore e Greco Gambino Salvatore, portati in lista dalla difesa dello Scottò. I predetti tecnici della SIP, che hanno eseguito su richiesta dell'ufficio precedente, un preliminare esame del circuito in data 28/7/1992, si sono limitati, per loro stessa ammissione, ad una verifica meramente visiva dell'impianto. La presunta strozzatura del cavetto nel quale passavano i doppini telefonici, rilevata dagli stessi testi nel percorso che andava dal piano ammezzato al box condominiale, che non ha consentito, a loro dire, di individuare in quella sede la posizione nel box della coppia telefonica corrispondente all'utenza della famiglia Fiore-Borsellino, sarebbe comunque riconducibile, a giudizio degli stessi tecnici, alle sollecitazioni provocate dall'esplosione. Ciò che del resto appare tanto più verosimile, se si considera che solo qualche giorno prima del fatto, in data 14/7/1992, presso quello stabile erano intervenuti, come si vedrà in prosieguo, gli operai della ELTE, Orecchio e Di Maio, per effettuare l'allaccio di una nuova utenza telefonica, i quali avevano agevolmente passato il doppino telefonico di pertinenza di detta nuova utenza, attraverso le varie cassette di piano fino al box condominiale, proprio con la metodica indicata dal consulente, senza rilevare alcuno strozzamento del cavetto. Senza dire che in merito alla effettiva sussistenza della riferita strozzatura non vi sono elementi probatori di certezza, atteso il superficiale esame eseguito dai predetti tecnici ed avendo di contro riferito il consulente del P.M., intervenuto sui luoghi in epoca successiva al tragico evento, di aver proceduto alla integrale sfilatura del doppino telefonico corrispondente all'utenza Fiore-Borsellino, senza aver incontrato alcuna resistenza del cavetto che lo conteneva.

Altra metodica per la localizzazione del circuito, descritta dal consulente, consiste nel chiamare con un cellulare o un microtelefono il numero dell'utenza da intercettare (ciò potrebbe anche effettuarsi, utilizzando la coppia di servizio che si trova in ogni armadio ed è perfettamente indicata) e poi posizionarsi con altro microtelefono sulle singole coppie delle testine: quando il microtelefono suona significa che la coppia è individuata. Lo stesso risultato può conseguirsi,



ove non si disponga di due apparecchi, mettendo con un cacciavite in corto circuito le singole coppie delle testine e chiamando contemporaneamente con il microtelefono il numero dell'utenza da intercettare. Quando il microtelefono dà il segnale di occupato la coppia è individuata, in quanto il corto circuito determina un'anomalia che la centrale traduce in un "fuori servizio". Entrambe le metodiche dianzi descritte comportano tuttavia degli inconvenienti, in quanto, durante le operazioni di localizzazione del circuito, il telefono continua a squillare presso l'utenza chiamata con la conseguenza che la vittima dell'intercettazione potrebbe anche insospettirsi o comunque mettere fuori servizio la sua utenza per far cessare il disturbo, rendendo vane le operazioni di individuazione del circuito. Peraltro esse comportano la necessità di eseguire tanti tentativi quante sono le utenze attive collegate rispettivamente al box o all'armadio sui quali si opera.

Tali metodiche possono essere invece proficuamente utilizzate (e di fatto vengono impiegate anche dai tecnici del settore nel caso di nuove installazioni per verificare la correttezza dei collegamenti eseguiti) per "battere la coppia" quando si è già localizzata nella testina l'utenza, cioè al fine di verificare se l'utenza stessa è stata esattamente individuata.

Individuata fisicamente la coppia telefonica corrispondente all'utenza da intercettare nel box o nell'armadio o anche nel permutatore di centrale, è possibile realizzare il collegamento in parallelo mediante sovrapposizione al circuito stesso e procedere, tramite un apparecchio telefonico, all'ascolto delle conversazioni. E' altresì possibile, mediante l'esecuzione di una semplice ponticellatura all'interno del box, dell'armadio o del permutatore di centrale, dirottare il circuito parallelo verso una postazione remota di ascolto.

Occorrerà all'uopo collegare la testina dell'utenza da intercettare con altro circuito telefonico attivo o inattivo (con l'avvertenza che se si tratta di circuito attivo dovrà preventivamente procedersi al distacco della rete dal lato centrale, verificandosi altrimenti la sovrapposizione di due linee telefoniche) del box, nel qual caso la postazione remota di ascolto deve essere individuata all'interno dello stesso stabile, dell'armadio di zona ed in tal caso la scelta della postazione remota è limitata ad una delle utenze servite da quell'armadio di zona, o del permutatore di centrale, nel qual caso il collegamento in parallelo può essere dirottato verso una qualsiasi postazione remota, la cui utenza telefonica sia comunque alimentata o anche solo fisicamente collegata alla centrale di che trattasi, sia pure tramite un armadio diverso da quello cui è collegata l'utenza da intercettare.

Le operazioni per la realizzazione della ponticellatura sono, a dire del consulente, di estrema semplicità e presuppongono ovviamente la preventiva individuazione sia del circuito da intercettare, sia del circuito di trasferimento.

E' sufficiente infatti collegare con un doppino telefonico le due terminazioni corrispondenti ai suddetti circuiti. Ciò che potrebbe peraltro effettuarsi anche nella parte posteriore dell'armadio di zona, qualora ivi si intervenga, così evitando di lasciare segni visibili per il periodo in cui il collegamento sarà funzionante.

Anche la individuazione del circuito di trasferimento non presenta difficoltà particolari, potendo effettuarsi con le stesse metodiche impiegate per la individuazione dell'utenza da intercettare. Quale circuito di trasferimento si potrà utilizzare o una utenza già attiva, previo distacco della stessa dalla rete primaria ( a tal uopo è sufficiente, dopo aver individuato nell'armadio di zona il collegamento con la linea secondaria, stratonare il doppino e così localizzare il collegamento di quella utenza con la rete primaria, operando in sito il distacco) o una utenza dismessa, il cui circuito può parimenti localizzarsi con il sistema dello stratonamento del doppino o con le diverse metodiche sopradescritte. L'utenza dismessa infatti viene disattivata dalla centrale, mediante distacco dalla rete primaria, ma l'impianto fisicamente permane, per cui c'è continuità, anche se solo fisica, in tutto il circuito e continuità anche elettrica fino alla rete secondaria.

Dalla postazione remota, mediante un terminale collegato al circuito, è possibile ovviamente ascoltare le conversazioni sia in entrata che in uscita sull'utenza intercettata.

Ed infatti la presenza del collegamento in parallelo comporta che, allorchè perviene una telefonata in entrata sull'utenza sottoposta ad intercettazione, si attiverà anche la suoneria del terminale sito nella postazione remota, per cui colui che ivi si trova potrà alzare il microtelefono e sentire la conversazione.

Tale operazione dovrebbe tuttavia essere fatta con un certo tempismo per evitare il verificarsi di determinati inconvenienti, che possono essere percepiti dall'interlocutore dell'utenza intercettata e che si presentano in forma del tutto analoga a talune delle anomalie riscontrate dai componenti della famiglia Fiore-Borsellino.

Va invero considerato che colui che siede alla postazione remota di ascolto non ha la percezione visiva di quello che avviene nella postazione ove si trova la vittima dell'intercettazione.

Se dunque alza il microtelefono prima rispetto all'utente intercettato, si vedrà poi costretto a riabbassarlo. Non può infatti aspettare in linea fino a quando anche l'intercettato non risponda, in quanto nel momento in cui ha alzato il suo microtelefono, quello dell'utente intercettato non suonerà più, per cui questi non avrà più motivo di alzare a sua volta il ricevitore. Questa mancanza di tempismo dell'ascoltatore clandestino nell'alzare il microtelefono provoca ovviamente sull'utenza intercettata degli squilli a vuoto, cioè proprio una di quelle anomalie

lamentate dai componenti della famiglia Fiore-Borsellino. Si rammenti quanto dichiarato dalla sig.ra Rita Borsellino: “ si era uno squillo di telefono; io andavo a rispondere e o squillava una sola volta, e quindi non arrivavo neppure al telefono, oppure arrivando lì non trovavo nessuno all'apparecchio” e dal di lei figlio Claudio Fiore : “Squilli a vuoto intendo proprio quando suona il telefono però un solo suono, diciamo, non continuava poi a suonare”.

Se di contro l'intercettatore alza il microtelefono dopo rispetto all'utente intercettato può tranquillamente ascoltare la conversazione. Ma se la conversazione è stata talmente breve che l'intercettato ha già finito di parlare quando l'intercettatore alza il microtelefono, questi non soltanto non riuscirà ad ascoltare la conversazione, ma terrà ulteriormente impegnata la linea, per cui se l'intercettato intende fare subito dopo una telefonata, constaterà che il telefono dà il segnale di occupato. Lo stesso inconveniente si verifica allorchè l'intercettatore, dopo avere ascoltato la conversazione, non provveda con un certo tempismo ad abbassare il microtelefono.

E' evidente che tale inconveniente determina sull'utenza intercettata proprio quell'anomalia così descritta dalla sig.ra Rita Borsellino “mi è capitato, qualche altra volta, di alzare la cornetta subito dopo aver effettuato una telefonata o pigiando soltanto sul pulsante per farne una successivamente e trovare l'apparecchio muto o occupato addirittura”.

Nella specie la percezione del tono di occupato al termine di una conversazione telefonica successivamente alla quale si tenti di effettuarne un'altra, nonostante la ripetuta ed istintiva attivazione del dispositivo di sblocco, può, a giudizio del consulente, essere stata determinata proprio dalla mancanza di contestuale attivazione del dispositivo di fine conversazione da parte dell'intercettatore.

La centrale telefonica, infatti, registrata la fine della conversazione sul circuito chiamato, disconnette automaticamente l'impianto dalla rete, considerandolo fuori servizio. Ciò trova la sua motivazione nella razionalizzazione funzionale ed efficiente dei servizi di auto-commutazione delle centrali.

Il principio della massimizzazione delle potenzialità utilizzative del sistema telefonico impone infatti la verifica e l'esclusione dalla rete delle possibili “congestioni apparenti”, determinate per l'appunto dalla mancata liberazione della linea alla fine della conversazione.

Lo status di fuori servizio si protrae pertanto fino al ripristino delle regolari condizioni di funzionamento dell'utenza, in pratica fino a quando l'intercettatore non avrà riposizionato il suo microtelefono.

Anche la riferita assenza del tono di centrale al tentativo di reimpegno della linea, successivo alla conclusione di una precedente telefonata, può trovare, ad

avviso del consulente, spiegazione nella mancanza di contestuale liberazione della linea da parte dell'intercettatore.

Allorchè, infatti, sia la vittima dell'intercettazione ad effettuare una telefonata l'intercettatore potrà egualmente accorgersene (in quanto sul suo terminale si determineranno dei trilli conseguenti alla composizione del numero, determinati dalle scariche del condensatore) ed ascoltare la conversazione. Anche in tal caso tuttavia l'intercettatore dovrà curare di intervenire con un certo tempismo. Se infatti alza il microtelefono prima che l'intercettato abbia completato la composizione del numero, la telefonata potrebbe non andare a buon fine. Deve pertanto intervenire quando la conversazione è già iniziata. Se tuttavia quando l'intercettatore alza il microtelefono, l'intercettato ha già finito di parlare e vuole effettuare un'altra telefonata, non potrà effettuarla perchè la linea è ancora impegnata da colui che sta ascoltando ed il suo telefono sarà completamente muto per un certo periodo e per il periodo successivo, in cui la centrale telefonica avrà disconnesso l'utenza ponendola fuori servizio, darà il segnale di occupato. Il fuori servizio permarrà fino a quando l'intercettatore non avrà a sua volta liberato la linea.

Da tali inconvenienti può pure essere derivata, a giudizio del consulente, l'anomalia del segnale di occupato riscontrato sull'utenza Fiore nelle due ultime settimane precedenti alla strage, anche quando l'utenza stessa non era impegnata da alcuno.

Quanto alle ulteriori anomalie lamentate dai componenti della famiglia Fiore, anch'esse, ad avviso del consulente, depongono indirettamente per una intercettazione abusiva dell'utenza del tipo rudimentale di cui si è parlato.

La comunicazione a distanza tramite il telefono avviene per effetto della propagazione di oscillazioni elettriche lungo i conduttori metallici che riescono a trasmettere il segnale (voce) ben al di là dei limiti consentiti dalla natura della propagazione acustica. Il fenomeno consiste, quindi, in una trasformazione delle frequenze acustiche della voce umana in oscillazioni elettriche. Tali oscillazioni, per il tramite dei dispositivi di trasmissione del telefono, vengono propagate tra il punto di partenza della linea (trasmettitore) ed il punto di arrivo (ricevitore). Poichè le oscillazioni elettriche all'origine della linea riproducono fedelmente l'onda sonora dalla quale derivano, il ricevitore posto al termine della linea potrà dare dei suoni simili agli originali soltanto se lungo il percorso le oscillazioni non avranno subito alterazioni.

Orbene, poichè il circuito in parallelo è finalizzato proprio alla captazione di una porzione del segnale in entrata ed in uscita dall'utenza intercettata che viene dirottato in direzione della postazione remota di ascolto clandestino, è evidente che allorchè il segnale perviene al punto di arrivo della linea principale (terminale dell'intercettato o terminale dell'utenza da questo chiamata), avrà

perduto parte della sua consistenza. Ciò che non accade invece nel caso delle intercettazioni telefoniche autorizzate con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, nelle quali la rilevazione del traffico telefonico avviene mediante l'installazione sul percorso del circuito di un dispositivo traslatore che generalmente si posiziona all'interno della centrale. Tale dispositivo genera un segnale telefonico prelevandolo dalla linea originaria e lo dirotta verso la postazione di ascolto istituita presso gli Uffici della Procura della Repubblica. Trattasi però di un congegno elettronico molto complesso, che ha già un suo funzionamento elettrico autonomo, una propria tensione che serve appunto ad evitare la perdita del segnale. Il dispositivo infatti nel momento in cui preleva una porzione del segnale, va ad arricchire il residuo del segnale medesimo, aumentando dunque la qualità dell'ascolto.

E' evidente, a questa stregua, che l'abbassamento della qualità dell'ascolto fonico delle conversazioni sia in entrata che in uscita rilevato dai componenti della famiglia Fiore-Borsellino ben potrebbe essere imputabile alla sussistenza di una intercettazione clandestina di tipo rudimentale sull'utenza di pertinenza dei medesimi.

La probabilità di una tale evenienza appare d'altra parte tanto più concreta, ove si consideri che la anomalia di che trattasi, a giudizio del consulente, non trova giustificazione in altre causali di natura tecnica, quali potrebbero essere, ad es., il basso isolamento dei conduttori dovuto ad infiltrazioni idriche nel cavo sotterraneo (in ogni caso il problema avrebbe dovuto riguardare tutto il gruppo di utenti collegati a quel cavo e non soltanto l'utenza della famiglia Fiore; peraltro l'anomalia in esame è stata riscontrata nei mesi maggio-luglio 1992 e quindi nel periodo della bella stagione, in cui il rischio di infiltrazioni idriche è alquanto limitato), l'estrema distanza dell'utenza rispetto alla centrale di alimentazione (ma in tal caso l'utenza avrebbe dovuto far registrare fin dall'inizio e permanentemente una scarsa qualità della fonia, mentre nel caso di specie, come è noto, l'abbassamento della fonia è localizzato in un arco temporale ben delimitato), la presenza di linee elettriche dell'alta tensione che corrono parallelamente al circuito dell'utenza (il consulente ha verificato che nella cassette di derivazione site ai vari piani dello stabile di via D'Amelio 19, transitavano anche i circuiti dell'antenna, del citofono e degli allarmi dell'ascensore, ma tali circuiti non hanno una potenzialità tale da provocare interferenze con il circuito telefonico; peraltro ove l'abbassamento di fonia fosse imputabile alla presenza di tali circuiti, l'anomalia avrebbe dovuto verificarsi anche in precedenza e nel periodo successivo, in quanto i circuiti elettrici in parola sono stati realizzati in quel sito al momento della costruzione dello stabile ed ivi si trovavano anche nel periodo successivo alla perpetrazione dell'attentato).

Anche i cd. “trilli o mezzi squilli” percepiti dai fruitori dell’utenza di casa Fiore-Borsellino (v. in particolare deposizione della sig.ra Rita Borsellino, laddove la stessa ha dichiarato “Qualche volta ricordo pure di aver sentito degli squilli, come definirli, non completi, come un ticchettio quasi, uno squillo interrotto....”) a giudizio del consulente, sono univocamente sintomatici della presenza di una intercettazione clandestina sulla stessa utenza.

Gli squilli anomali alla suoneria dei terminali telefonici (cd. clik), corrispondenti per l’appunto a suoni di modesta intensità acustica ed a carattere discontinuo, sono solitamente originati da scariche elettriche di lieve entità sulla linea telefonica. Tali scariche sono generate dal condensatore, il quale raccoglie elettroni, quindi carica e nel momento in cui si satura sprigiona le scariche. La composizione di un numero telefonico determina appunto un accumulo di queste cariche ed un conseguente rilascio delle stesse; l’alzare ed abbassare il microtelefono, che è un atto pressappoco corrispondente alla formazione del numero (tanto è vero che il numero può comporsi anche sollecitando il dispositivo su cui poggia la cornetta telefonica), provoca lo stesso effetto.

L’insieme delle scariche rilasciate altro non sono che dei segnali che vengono dati alla centrale, degli impulsi che, nel meccanismo combinatore della centrale, determinano la formazione del numero, nel meccanismo del circuito in parallelo, non potendo scaricare altrimenti, se non nella suoneria, vanno ad eccitare la stessa, provocando appunto i cd. clik.

Nella specie dunque gli squilli anomali percepiti dagli utenti di casa Fiore ben potrebbero essere conseguenza dello sgancio e del ripetuto aggancio del terminale telefonico dell’utenza di ascolto clandestino. Tali operazioni infatti, come dianzi rilevato, provocano delle scariche elettriche che, attraversando il circuito telefonico dell’utenza della famiglia Fiore-Borsellino, vanno ad eccitare la bobina elettrica della suoneria, determinando appunto gli squilli anomali di che trattasi.

Quanto infine a quell’anomalia riferita dagli utenti di casa Fiore-Borsellino in termini di telefonata senza alcuna risposta dell’interlocutore chiamante, il consulente ha evidenziato che la causa di un avviso telefonico di chiamata cui non segue la risposta dell’interlocutore chiamante può trovare giustificazione in una molteplicità di circostanze di ordine tecnico o di ordine pratico. Tecnicamente può spiegarsi per un guasto dell’apparecchio telefonico ricevente o trasmittente, per la congestione del traffico telefonico determinata dall’insufficiente rapporto fra il numero delle conversazioni in corso in un determinato momento e le potenzialità del sistema o ancora può verificarsi nel caso di chiamata proveniente da un’utenza radiomobile alla quale si sia accidentalmente disconnesso il collegamento dopo la formazione del numero

telefonico, ad es. perchè colui che chiama dal cellulare è entrato in galleria o in altra zona d'ombra.

Nel caso in esame non ricorre alcuna di queste ipotesi tecniche. L'apparecchio telefonico della famiglia Fiore-Borsellino è stato riscontrato infatti in condizioni di perfetta efficienza ed ove, ipoteticamente fosse stato in avaria, non avrebbe potuto ricevere neppure le altre chiamate alle quali, invece, ha dato regolare corso; analogamente è a dirsi per l'apparecchio trasmittente, al quale sarebbe stata interdetta ogni altra comunicazione sia in entrata che in uscita, di talchè il titolare dello stesso non avrebbe potuto non rendersi conto della presenza di tale inconveniente sulla propria utenza e lo avrebbe di certo segnalato successivamente ai suoi abituali interlocutori. E la famiglia Fiore-Borsellino doveva certamente rientrare in tale ambito, se si considera il rilevante numero di telefonate ricevute per le quali si è verificato l'inconveniente di che trattasi.

Anche l'evenienza di una congestione del traffico telefonico, a giudizio del consulente, non è nella specie ipotizzabile. Le moderne centrali elettroniche di commutazione sono infatti organizzate con forme tecnologiche avanzate e peraltro l'arco temporale e la fascia oraria in cui si verificava la ricezione delle chiamate senza risposta induce ad escludere che la causale delle stesse possa ricondursi ad una congestione del traffico telefonico. Nel mese di luglio infatti, anche per l'inizio della migrazione feriale, il traffico telefonico è sensibilmente ridotto ed anche l'orario (prime ore del pomeriggio) in cui si verificava il lamentato inconveniente, è compreso in una fascia in cui statisticamente si registra un calo del traffico telefonico. Deve parimenti escludersi, a giudizio del consulente, la possibilità che l'anomalia di che trattasi sia dipendente dall'impiego di una utenza radiomobile, in quanto in questo caso il chiamante avrebbe comunque ripristinato la comunicazione e fatto cenno dei pregressi e numerosi tentativi di chiamata non andati a buon fine.

La chiamata senza risposta potrebbe anche essere riconducibile ad una erronea formulazione del numero da parte dell'utente chiamante oppure ad un'attività scherzosa da parte di amici e/o conoscenti dei familiari Fiore-Borsellino. Ma anche tali ipotesi pratiche debbono nella specie escludersi, ad avviso del consulente, in quanto l'eventuale erronea formulazione del numero non si sarebbe certo protratta per due settimane, in quanto l'utente chiamante avrebbe sicuramente in questo periodo dato o richiesto ai familiari Fiore-Borsellino chiarimenti sulla causale dei propri errori. Ed anche l'eventuale conoscente o amico, autore dell'attività scherzosa, si sarebbe prima o poi palesato.

Per esclusione dunque l'ipotesi più verosimile, anche in considerazione della regolare corrispondenza degli orari giornalieri di ricezione delle "chiamate senza risposta", è, a giudizio del consulente, quella di un'attività materiale finalizzata

all'accertamento del rientro o della permanenza in casa dei familiari Fiore-Borsellino allo scopo di eseguire il contestuale e clandestino ascolto delle conversazioni telefoniche.

In questo senso depone specificamente, ad avviso della Corte, anche la descrizione dei segnali percepiti con riferimento all'anomalia di che trattasi, effettuata in dibattimento dalla sig.ra Borsellino Rita a richiesta del difensore di Scotto Pietro.

La teste, nel corso dell'esame del P.M., ha descritto l'anomalia in questione in questi termini: " Si era uno squillo di telefono; io andavo a rispondere ed o squillava una sola volta, e quindi non arrivavo neppure al telefono, oppure arrivando lì non trovavo nessuno all'apparecchio". In sede di controesame le è stato chiesto dal difensore di chiarire se qualche volta, avesse avuto la sensazione, nel ricevere queste telefonate, che all'altro capo del filo ci fosse una persona che non parlava o si fosse trattato soltanto di squilli. La teste ha così risposto: "Spesso si sentiva occupato, qualche volta si sentiva un attimo, diciamo, un momento di silenzio, ma non so percepire se dietro ci fosse qualcuno o no e poi si sentiva il segnale di occupato; cioè il segnale di occupato o lo sentivo subito, oppure un attimo dopo".

E' evidente, a questa stregua, che si tratta di due diverse ipotesi di anomalie, che possono comunque entrambe ricondursi alla presenza del terminale di ascolto abusivo. Il segnale di occupato immediato percepito dalla teste può essere stato infatti determinato dal fatto che, in presenza di una chiamata in entrata sull'utenza intercettata, l'intercettatore ha sollevato per primo il suo microtelefono, per cui l'apparecchio dell'utenza intercettata ha smesso di squillare (squilli a vuoto), di poi riagganciando. Nel momento in cui l'intercettato ha sollevato il suo microtelefono, la centrale aveva già registrato la fine della conversazione sul circuito chiamato e, per evitare le sopramenzionate possibilità di congestioni apparenti, aveva disconnesso l'impianto dalla rete mettendolo fuori servizio: da qui il segnale di occupato percepito dall'intercettato.

La diversa ipotesi in cui la teste ha percepito il segnale di occupato dopo un primo momento di silenzio ben può spiegarsi, come evidenziato dal consulente, alla luce di una brevissima chiamata effettuata dagli intercettatori al solo scopo di verificare la presenza in casa di qualcuno dei componenti della famiglia Fiore-Borsellino per iniziare l'attività di ascolto sull'utenza.

In definitiva dunque, la concorrenza di tutte le anzidette anomalie, peraltro localizzate in un arco temporale molto prossimo all'attentato, e la contestuale cessazione delle medesime nel periodo immediatamente successivo, in uno alla esclusione di altre possibili causali alternative, legittima ampiamente, ad avviso della Corte, il giudizio conclusivamente espresso dal consulente, nel senso della



riconducibilità dei disturbi di che trattasi alla presenza di un rudimentale circuito di intercettazione clandestina dell'utenza Fiore-Borsellino, la cui realizzazione è, come lo stesso consulente ha d'altra parte dimostrato, tecnicamente possibile ed agevole.

#### **5. 4 - Le dichiarazioni di Fiore Cecilia e Corrao Emilio e le individuazioni fotografiche e personali dai medesimi eseguite.**

Un decisivo contributo a questo filone di indagine, finalizzato alla individuazione della fonte informativa che aveva consentito ai criminali stragisti di acquisire precisa cognizione del giorno e dell'orario in cui il dr. Borsellino si sarebbe recato in via D'Amelio, proviene poi dai testi Fiore Cecilia e Corrao Emilio.

Fiore Cecilia, nipote del dr. Borsellino in quanto figlia della di lui sorella Rita, all'epoca dei fatti residente, insieme ai propri genitori, nell'appartamento al IV piano dello stabile, sito in via D'Amelio 19, ha dichiarato in dibattimento che una mattina, intorno alle ore 08.00-08.30, nell'aprire la porta della sua abitazione, aveva notato una persona su una scala a forbice che armeggiava nella cassetta dei cavi telefonici, installata sulla parete mediana del pianerottolo relativo alla propria abitazione.

Ha precisato la teste che l'episodio di che trattasi si era verificato nell'arco della stessa settimana in cui era stato perpetrato l'attentato e precisamente martedì 14 luglio o giovedì 16 luglio, sicuramente non il mercoledì perchè il 15 luglio era la festa di S. Rosalia e lei si trovava fuori sede. Ha altresì chiarito che in quel frangente aveva aperto la porta di casa non perchè stesse uscendo, ma in quanto aveva sentito suonare con il clacson il suo ragazzo, Corrao Emilio. Questi infatti arrivava tutte le mattine, intorno a quell'ora, per studiare, ed abitualmente la preavvertiva da giù suonando appunto il clacson. Anche quel giorno pertanto, come di consueto, sentendo quel suono che ormai le era familiare, aveva atteso qualche minuto per dargli il tempo di raggiungere ed entrare nell'ascensore ed aveva aperto la porta. Nell'aprire la porta aveva visto questa persona e, poichè indossava ancora il pigiama, pur avendo sentito che l'ascensore era già arrivato al piano, aveva immediatamente richiuso l'uscio, anche perchè nel frattempo l'uomo sulla scala, sentendo il rumore della porta, si era girato verso di lei. Aveva poi aspettato che il fidanzato suonasse e gli aveva aperto, restando però dietro la porta senza più affacciarsi sul pianerottolo. Incuriosita dalla presenza dell'operaio, anche perchè il portiere non aveva preavvertito, come era stato richiesto di fare, dell'esecuzione di lavori nel condominio, aveva ulteriormente guardato dallo spioncino per osservare cosa questa persona stesse facendo. In questo frangente l'aveva sentito parlare con qualcun altro di fili rossi, ma non aveva visto chi fosse il suo interlocutore. Con

il fidanzato aveva commentato il fatto ed insieme avevano anche guardato dal balcone per verificare se c'erano in strada automezzi che consentissero di individuare per quale impresa l'operaio lavorasse, rilevando che in effetti davanti allo stabile era parcheggiata una Panda, di colore azzurro, recante sulla fiancata la scritta ELTE, che sapeva essere una società di telefoni. Intorno alle 8.30, era arrivata la sig.ra Caruso Arcangela, un'estetista che le stava praticando un ciclo di massaggi, ed aveva riaperto la porta, notando ulteriormente lo stesso operaio che stava sempre sulla scala. Successivamente, nell'arco della stessa giornata, aveva chiesto spiegazioni al portiere Di Gangi Ignazio, e questi le aveva confermato che c'erano in effetti degli operai che stavano lavorando probabilmente all'utenza della famiglia Di Trapani, che era da poco venuta ad abitare nello stabile.

Il Di Gangi, sentito in dibattimento, ha inizialmente negato di avere avuto dalla sig.ina Cecilia Fiore richieste di informazioni sulla presenza di operai nello stabile ed, a contestazione della precedenti dichiarazioni, ha affermato di non poterlo escludere anche se egli non serbava tuttavia alcun ricordo di tale circostanza.

Ha precisato la teste che di tali fatti aveva riferito alla Polizia, allorchè era stata interrogata, qualche giorno dopo i funerali dello zio, intorno alla fine del mese di luglio, forse il 28 luglio.

Nel corso dell'esame la teste ha poi fornito una precisa descrizione delle caratteristiche somatiche di questo operaio, riferendo che trattavasi di una persona alta all'incirca mt.1,70-1,75, di corporatura robusta, con i capelli scuri ed i lineamenti del viso molto marcati con particolare riferimento al naso ed alle arcate sopraccigliari. Su domande proposte dalla difesa in sede di controesame, la teste ha ulteriormente delineato le caratteristiche somatiche dell'operaio, precisando che lo stesso aveva i capelli "appiccicati in testa, come una frangetta, un caschetto, insomma, fino all'altezza della fronte" ".....come se fossero bagnati lisci, però bagnati, non un capello naturale", aggiungendo che l'operaio non indossava una tuta, bensì quei tipici pantaloni da lavoro di cotone, di colore blu ed una maglietta scura.

La teste ha altresì dichiarato di avere riconosciuto con tutta certezza, in sede di individuazione fotografica e di ricognizione di persona, l'operaio di cui aveva notato la presenza nelle circostanze di tempo e di luogo dianzi riferite.

Nel corso dell'esame dibattimentale sono state peraltro mostrate alla medesima teste le foto utilizzate per la individuazione di persona ex art. 361 c.p.p. (costituenti il documento contrassegnato dal n. 50 della produzione effettuata dal P.M. all'udienza del 27/10/1994) e la teste ha indicato, senza alcuna esitazione, nella foto riprodotte l'effigie di Scotto Pietro, l'operaio di cui aveva riferito.

A specifica domanda la Fiore ha dichiarato di rammentare bene a tuttora le sembianze dell'operaio che aveva visto sulla scala in quella circostanza, avendolo osservato più volte anche se per breve tempo. Ha poi indicato la persona che stava dentro la gabbia posta alle spalle del P.M., dichiarando di riconoscere in essa l'operaio che aveva visto quella mattina sul pianerottolo della sua abitazione. Il Presidente ha dato atto in tale contesto che la persona indicata dalla teste era l'imputato Scotto Pietro.

Nel corso di tale informale ricognizione la Fiore ha peraltro sottolineato che la persona indicata era molto cambiata rispetto al momento in cui lei l'aveva vista sul pianerottolo di casa sua: era infatti molto più magra sia nel viso che nel corpo ed anche l'acconciatura dei capelli era diversa.

La Corte ha potuto de visu constatare che in effetti lo Scotto è molto più magro rispetto alla persona effigiata nelle foto in atti che riproducono la sua immagine. E del resto lo stesso imputato ha ammesso, nel corso dell'esame, di avere subito un calo ponderale di oltre 30 kg nel periodo della carcerazione.

La teste ha ancora riferito, nell'ambito della deposizione, che anche l'estetista, in quella circostanza aveva sicuramente visto l'operaio sulla scala. La stessa infatti, arrivando nel pianerottolo aveva guardato in quella direzione, di poi incrociando il suo sguardo, come a chiederle notizie su chi fosse quella persona e cosa stesse facendo. Conferma di ciò la Fiore aveva, a suo dire, tratto anche da quanto successivamente le aveva riferito la propria madre. Questa infatti aveva incontrato all'interno di un negozio, dove si era recata per acquistare dei capi da abbigliamento da indossare per i funerali del fratello (in quanto tutti gli effetti personali della famiglia erano rimasti all'interno dell'appartamento che era stato distrutto dall'esplosione) la sig.ra Caruso Arcangela, che nella circostanza le si era avvicinata e le aveva riferito di avere visto nel palazzo, qualche giorno prima dell'attentato, due operai dei telefoni: uno nel sottoscala e l'altro nel pianerottolo del IV piano, dichiarandosi disponibile a rendere in proposito testimonianza nella sede competente.

Dopo tale episodio la Caruso non era più tornata sull'argomento, pur avendo continuato a frequentare casa Fiore per ragioni connesse alla sua attività professionale, ad eccezione di una sola volta, allorchè, in occasione di una manifestazione per l'anniversario della strage di Capaci, si era avvicinata alla Fiore Cecilia e mostrandosi particolarmente irritata, le aveva detto che non voleva essere chiamata a testimoniare perchè non aveva visto niente e qualora lei l'avesse chiamata in causa, avrebbe negato tutto. Nella circostanza aveva anche detto alla ragazza che si era alquanto indisposta per il fatto di essere stata convocata in Questura, dove aveva incontrato delle persone che conosceva ed anche alcuni giornalisti.

Le dichiarazioni di Fiore Cecilia trovano piena e puntuale rispondenza in quanto riferito in dibattimento dal di lei fidanzato Corrao Emilio.

Il giovane ha dichiarato che nell'estate del 1992 si recava quotidianamente presso l'abitazione della fidanzata per studiare. Di mattina andava intorno alle 8.00-8.30 ed anche nel pomeriggio tra le 15.00 e le 16.00. Giunto in via D'Amelio, prima di parcheggiare l'auto, suonava il clacson, Cecilia si affacciava al balcone, aspettava qualche momento per dargli il tempo di entrare nel portone e raggiungere l'ascensore, e poi, quando sentiva chiudere la porta dell'ascensore, apriva l'uscio di casa. Tale consuetudine durava ormai da diverso tempo ed era insorta anche per evitare di disturbare gli altri familiari di Cecilia, che magari in quegli orari stavano riposando.

Anche nei giorni immediatamente precedenti la strage il giovane si era recato, a suo dire, in casa della fidanzata ed in uno di questi giorni, che collocava subito dopo o subito prima la festa di S.Rosalia (che cade il 15 luglio), al suo arrivo in via D'Amelio aveva visto due operai sul pianerottolo di casa Fiore.

Ha riferito in particolare il Corrao che quel giorno, uscendo dall'ascensore aveva visto due persone in fondo al corridoio proprio davanti la porta di ingresso all'appartamento di Cecilia: una era salita su una scala a forbice ed armeggiava alla cassetta dove passano anche i fili del telefono e l'altra veniva verso la sua direzione. Aveva capito immediatamente che si trattava di operai dei telefoni anche perchè quando era arrivato in via D'Amelio, aveva visto parcheggiata una macchina di colore celeste, recante sulla fiancata la scritta Elte o Sielte. L'operaio sulla scala, appena aveva sentito aprire la porta dell'ascensore, aveva guardato in quella direzione, poi si era rigirato; di lì a poco era sceso dalla scala e si era diretto anche lui verso l'ascensore. Il Corrao aveva avuto pertanto modo di osservarlo anche frontalmente, avendolo incrociato lungo il corridoio, ma non lo aveva, suo dire, guardato a lungo, preoccupandosi piuttosto di tenere a bada il cane, anche perchè aveva in precedenza morso una persona, nè si era rigirato a guardarlo, quando l'operaio, proseguendo lungo il corridoio, si era trovato alle sue spalle.

Aveva quindi bussato in casa della fidanzata e Cecilia aveva aperto la porta, senza tuttavia affacciarsi sul pianerottolo anche perchè era ancora in pigiama. Aveva poi commentato con Cecilia la presenza degli operai e poichè la stessa era molto preoccupata, tanto che si era recata a guardare più volte dallo spioncino della porta, aveva cercato di tranquillizzarla e si era affacciato con lei al balcone per mostrarle la macchina con la scritta sul fianco. Dopo qualche minuto era arrivata la sig.ra Caruso Arcangela, un'estetista che in quel periodo stava effettuando un ciclo di massaggi a Cecilia. Il giovane rammentava, a suo dire, che quel giorno l'estetista era arrivata in casa Fiore certamente dopo di lui, agganciando tale suo ricordo al fatto che era stata proprio Cecilia ad aprirle la

porta, mentre talune volte era capitato che gli avesse aperto il fratello o la sorella di Cecilia, in quanto quest'ultima, al suo arrivo, era già impegnata con l'estetista.

Anche il Corrao ha poi effettuato una descrizione delle caratteristiche somatiche dell'operaio che era sceso dalla scala, riferendo che si trattava di una persona poco più bassa di lui, che è alto mt.1.80, con i capelli scuri che gli coprivano parzialmente la fronte a mò di frangetta, i lineamenti del viso molto pronunciati, di corporatura robusta, ma non obeso, e di carnagione scura. Dell'altro operaio il teste ha dichiarato di non ricordare invece le caratteristiche fisiche, perchè non aveva avuto modo di osservarlo, pur avendolo incontrato lungo il corridoio, in quanto la sua attenzione era stata immediatamente attratta da quello che stava sulla scala ed armeggiava alla cassetta. Ha sottolineato in proposito il teste che, quando lui era uscito dall'ascensore, l'operaio che stava a terra non stava facendo del resto nulla di particolare, e si era immediatamente avviato lungo il corridoio in direzione dell'ascensore.

Il teste ha poi riferito, a specifica domanda del P.M., che, allorchè era stato interrogato in data 17/5/1993, gli era stato sottoposto un album di fotografie, nel cui ambito egli aveva indubitabilmente riconosciuto l'operaio che aveva visto sulla scala nelle riferite circostanze di tempo e di luogo. Ha dichiarato inoltre che successivamente aveva anche eseguito una ricognizione di persona con esito parimenti positivo.

La individuazione fotografica è stata reiterata in dibattimento. Al Corrao è stato infatti mostrato, nel corso dell'esame dibattimentale, il documento contrassegnato dal n. 51 della produzione effettuata dal P.M. all'udienza del 27/10/1994, costituito da n. 6 foto, ed il medesimo ha, senza esitazione alcuna, prelevato la foto contrassegnata dalla lett. D (riproduttore l'effigie dell'imputato Scotto Pietro) ed ha dichiarato che la stessa ritrae l'operaio da lui visto sulla scala del pianerottolo di casa Fiore, rilevando che le foto E ed F ritraggono la stessa persona.

Anche il Corrao ha dichiarato di avere ancora vivo nella sua mente il ricordo di quell'operaio visto sul pianerottolo di casa Fiore e, richiesto dal P.M. di indicare se lo stesso fosse tra le persone presenti in aula, il teste ha riconosciuto l'operaio di che trattasi nella persona che stava dentro la gabbia sita alle spalle del P.M.- Il Presidente dava atto che tale persona si identificava nell'imputato Scotto Pietro. Anche il Corrao ha evidenziato che le caratteristiche fisiche dell'uomo indicato in aula erano diverse rispetto a quando egli lo aveva visto sul pianerottolo di casa Fiore, rilevando che lo stesso all'epoca era molto più magro ed anche l'acconciatura dei capelli era diversa.

Con riferimento alla valenza probatoria delle suddette dichiarazioni, giova preliminarmente evidenziare che Fiore Cecilia e Corrao Emilio rivestono nel

presente procedimento la qualità di testimoni. Le loro dichiarazioni sono assistite pertanto da una presunzione *juris tantum* di attendibilità.

In tema di valutazione della prova, e con specifico riguardo alla prova testimoniale, la Suprema Corte ha infatti in più occasioni affermato il principio secondo cui il giudice, pur essendo indubbiamente tenuto a valutare criticamente, verificandone l'attendibilità, il contenuto della testimonianza, non è però certamente tenuto ad assumere come base del proprio ragionamento l'ipotesi che il teste dica scientemente il falso o si inganni su ciò che forma l'oggetto essenziale della propria deposizione, salvo che sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere. Ciò significa che, in assenza di siffatti elementi, il giudice deve partire invece dal presupposto che il teste, fino a prova contraria, riferisca quanto a sua effettiva conoscenza e deve perciò limitarsi a verificare se sussista incompatibilità fra quello che il teste riporta come certamente vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre eventuali fonti probatorie di pari valenza (cfr. fra le altre Cass. 13/3/1992, Di Leonardo).

La verifica di attendibilità della deposizione testimoniale, d'altra parte, richiede soltanto una specifica indagine volta ad accertare l'intima coerenza, la costanza, la precisione delle dichiarazioni rese dal teste, non disgiunta ovviamente da un'analisi della personalità del dichiarante, dei rapporti intercorsi fra il medesimo e le persone chiamate in causa, degli interessi che possono avere mosso il teste ad omettere o a riferire determinati fatti, dei moventi che lo possono avere spinto ed in genere di tutte le circostanze rilevanti nelle quali le dichiarazioni sono state rese.

La positiva delibazione della attendibilità delle dichiarazioni, condotta alla stregua dei suddetti criteri di controllo, è sufficiente per attribuire pieno valore probatorio alla deposizione del testimone, indipendentemente dalla acquisizione di altri elementi di riscontro esterno che, se sussistenti, ben potranno ovviamente valere a suffragare ulteriormente la credibilità delle sue dichiarazioni.

Orbene nella specie ritiene la Corte che le dichiarazioni dei suddetti testi, sia nell'aspetto narrativo, che in quello più propriamente ricognitivo, non soltanto sono precise, reiterate, circostanziate, ricche di particolari descrittivi e di elementi di dettaglio, ma non evidenziano neppure incongruenze, discrasie o contraddizioni tali da incrinare la logica interna della deposizione, rendendola sotto tale profilo inattendibile.

Tutti i dati riferiti dai due testi in dibattimento risultano d'altra parte pienamente conformi a quelli dai medesimi forniti agli Organi Inquirenti nel corso delle indagini preliminari, di talchè anche per questo aspetto non può mettersi in forse l'attendibilità delle loro deposizioni.

Nè in contrario possono apprezzarsi le contestazioni, per vero in numero assolutamente irrisorio, elevate dai difensori nel corso del controesame.

Del tutto privo di rilievo risulta invero il contrasto evidenziato dalla difesa circa il momento in cui la Fiore Cecilia avrebbe chiesto al portiere spiegazioni in merito alla presenza dell'operaio sul pianerottolo della sua abitazione, attenendo comunque la rilevata contraddizione non al nucleo essenziale dei fatti narrati, ma ad una circostanza assolutamente marginale nel contesto dell'intera deposizione.

Quanto poi al fatto che il Corrao Emilio abbia, in sede di individuazione fotografica eseguita nel corso delle indagini preliminari indicato la persona effigiata nella foto E come più somigliante all'operaio visto sul pianerottolo di casa Fiore e non anche le foto D ed F, che ritraggono parimenti l'imputato Scotto, lo stesso non può apprezzarsi in termini di incongruenza dell'eseguita individuazione, avendo peraltro il teste fornito nel corso dell'esame plausibili giustificazioni di tale apparente discrasia risultante dal verbale. Il Corrao ha infatti chiarito che in quella sede egli aveva selezionato tutte e tre le foto, risultando del resto evidente anche per l'abbigliamento che l'uomo indossa, che esse ritraggono la stessa persona; al momento della redazione del verbale gli era stato detto di indicare una foto ed egli ne aveva selezionato una a caso fra le tre, proprio perchè ritraevano tutte la stessa persona. Ha aggiunto il Corrao che egli non sapeva, ovviamente, che nel verbale dovevano essere indicate tutte e tre le foto, se lo avesse saputo, avrebbe fatto inserire anche le altre.

La spiegazione è pienamente convincente, tanto più se si considera che anche in dibattimento il Corrao ha inizialmente indicato una sola foto (peraltro diversa da quella indicata nel corso della precedente individuazione fotografica) ed allorchè gli è stato chiesto di guardare le altre foto, ha detto "Sì, va bè, è sempre lui", mostrando di avere anche in questa sede operato una scelta del tutto casuale fra le tre foto che ritraevano lo Scotto Pietro.

Nè l'attendibilità dello stesso teste può essere screditata in dipendenza di quella erronea indicazione sul colore degli occhi dal medesimo inizialmente fornita. Il Corrao infatti ha del tutto spontaneamente rettificato il dato già nella fase delle indagini preliminari e prima di procedere alla ricognizione di persona, chiarendo in quella sede che egli aveva avuto la sensazione che gli occhi fossero chiari in rapporto al colore molto scuro della carnagione dell'uomo ed anche perchè l'illuminazione proveniente dalla finestra creava un effetto controluce che gli aveva dato questa impressione, ma in realtà egli non poteva con certezza dire che l'uomo da lui visto avesse gli occhi chiari.

Anche alla stregua dell'ulteriore criterio di controllo del disinteresse non può mettersi in forse l'attendibilità dei suddetti testi.

I medesimi infatti, già alla data del 28 luglio 1992 (a tale data risalgono infatti le prime dichiarazioni rese dalla Fiore Cecilia e dal Corrao Emilio), ad appena nove giorni dalla strage, hanno segnalato agli Organi Inquirenti, peraltro del tutto spontaneamente (come comprova il fatto che il verbale di s.i.t. rese da Fiore Cecilia in data 28 luglio 1992 è stato riaperto per consentire le ulteriori dichiarazioni della teste v. copia verbale acquisito in atti in esito alla contestazione elevata alla medesima teste) la presenza di questi operai sul pianerottolo di casa Fiore. A quella data non era stato ancora acquisito nessuno specifico elemento che lasciasse concretamente ipotizzare la possibilità di una intercettazione clandestina sull'utenza Fiore, nè sussisteva il benchè minimo indizio che potesse condurre alla persona dello Scotto Pietro quale possibile autore materiale di tale illecita attività, in ragione di che non potrebbe neppure astrattamente profilarsi uno specifico interesse dei suddetti testi ad omettere o riferire determinati fatti che apparivano in quella fase assolutamente indifferenti rispetto allo sviluppo successivo delle indagini.

Nè infine l'attendibilità dei suddetti testi risulta minimamente scalfita dalle dichiarazioni rese dall'estetista Caruso Arcangela all'udienza dibattimentale del 24/1/1995.

La Caruso ha in quella sede negato di avere notato, nella settimana precedente la strage, alcun operaio sul pianerottolo di casa Fiore, riferendo di contro di aver visto in un giorno di quella settimana (che la stessa, a contestazione, ha indicato con maggiore probabilità nel martedì 14 o nel giovedì 16 luglio), allorchè si era incamminata per le scale per raggiungere il quarto piano, una persona nel sottoscala che armeggiava nella cabina della SIP. L'uomo, nel momento in cui aveva incrociato il suo sguardo, essendosi girato nella sua direzione, probabilmente perchè aveva sentito il rumore dei passi, le era apparso visibilmente imbarazzato, quasi terrorizzato, "come un bambino che viene sorpreso a rubare la marmellata".

La teste ha altresì riferito che quella mattina, come gli altri giorni, era arrivata in via D'Amelio intorno alle 8.30-8.45 ed anche quando era riscesa, dopo avere effettuato la sua prestazione professionale che la impegnava all'incirca 40-45 minuti, aveva notato che l'uomo era ancora nel sottoscala e, mentre stava avviandosi verso l'uscita, aveva sentito lo stesso dire a qualcuno "Controlla se funziona". Allorchè si era avviata per raggiungere la sua autovettura aveva altresì notato una macchina di colore chiaro con una scritta gialla Siptel o qualcosa di simile. La teste ha anche descritto, nel corso dell'esame, detto operaio, riferendo che lo stesso aveva il viso molto abbronzato con delle piccole cicatrici da acne, i capelli corti, di colore castano, ben curati, pettinati con la riga di lato; indossava una camicia a fantasia e pantaloni di colore scuro, marrone o bleu, ed aveva una corporatura piuttosto normale.



Allorchè le è stato sottoposto il documento n. 51, contenente le foto già utilizzate in sede di individuazione fotografica esperita dalla stessa teste nel corso delle indagini preliminari, la Caruso ha immediatamente escluso la persona ritratta nelle ultime tre foto, dichiarando che la foto più somigliante all'operaio visto nel sottoscala era quella contrassegnata dalla lett. A (il Presidente dava atto che trattavasi del tecnico della Elte Di Maio Vincenzo), segnalando tuttavia che la persona da lei vista era più giovane rispetto a quella ritratta nella foto. Alla teste è stato altresì mostrato il documento contrassegnato dal n. 38, costituito da 4 foto riproducenti tutte l'effigie del Di Maio, la stessa ha escluso che si trattasse della persona da lei vista nel sottoscala, che aveva, a suo dire, un diverso profilo ed era in ogni caso più giovane del soggetto ritratto nelle foto che stava osservando.

Nel corso dell'esame la Caruso ha ammesso di avere, qualche giorno prima dei funerali del dr. Borsellino, incontrato la di lui sorella Rita in via Notarbartolo nei pressi del negozio Torregrossa e di averla avvicinata per riferirle dell'episodio di questo operaio. Ha categoricamente escluso di averle nella circostanza parlato di due operai. A specifica domanda del P.M. ha poi ulteriormente negato di avere visto in occasione di questo episodio dell'operaio nel sottoscala, un secondo operaio sul pianerottolo di casa Fiore e di avere nella circostanza di che trattasi lanciato uno sguardo interrogativo e preoccupato alla Fiore Cecilia, riferendo che ciò si era semmai verificato in un altro momento, dopo l'attentato, quando i Fiore erano tornati ad abitare in via D'Amelio.

Fattole rilevare dal P.M. che, essendo stata la strage ormai perpetrata, non si comprendeva quali potessero essere le ragioni della sua preoccupazione, la teste, dopo avere a lungo indugiato prima di rispondere, ha fornito una giustificazione del tutto inverosimile, riferendo che la sua preoccupazione nasceva dal pericolo di un ulteriore attentato ai danni della famiglia Fiore.

La Caruso ha ammesso anche del successivo incontro con Fiore Cecilia in occasione di una manifestazione in via D'Amelio per la posa dell'albero della pace, riferendo che era stata lei stessa ad avvicinare la ragazza, chiamandola in disparte per rappresentarle che in Questura le avevano detto della presenza di un secondo operaio, mentre lei in effetti aveva visto una sola persona. Anche su questo punto, a fronte dei rilievi del P.M. che ha sottolineato la pochezza di un tale argomento anche in considerazione del fatto che la stessa teste aveva dichiarato di avere udito l'operaio nel sottoscala parlare con un'altra persona, la Caruso non ha saputo fornire alcuna accettabile spiegazione. La stessa, messa alle strette dalle incalzanti domande del P.M., si è vista costretta ad ammettere anche di aver detto nella circostanza alla Fiore Cecilia che era stata convocata in Questura e non aveva assolutamente gradito il fatto che era rimasta ad aspettare,

prima di essere interrogata, per diverse ore in un corridoio dove qualsiasi persona avrebbe potuto vederla.

E proprio in tale ultima affermazione della teste deve ricercarsi, ad avviso della Corte, la spiegazione delle dichiarazioni palesemente reticenti dalla stessa in questa prima fase rese.

La Caruso è stata, invero, risentita nel corso del dibattimento nella veste di imputata di reato connesso, essendo stata sottoposta ad indagini per il delitto di falsa testimonianza.

Nell'ambito della successiva deposizione la teste ha ammesso di avere in effetti visto, quello stesso giorno in cui aveva notato l'operaio nel sottoscala, anche un secondo operaio sul pianerottolo di casa Fiore intento ad armeggiare alla cassetta di derivazione dei cavi telefonici, precisando di avere nella circostanza lanciato uno sguardo interrogativo e preoccupato alla Fiore Cecilia, che le aveva aperto la porta. La sua preoccupazione, come anche quella notata nello sguardo di Cecilia, nasceva dal fatto che poco tempo prima c'era stato l'attentato al dr. Falcone e si temeva da parte dei Fiore che potesse accadere qualcosa di simile anche al loro congiunto.

La teste ha poi dichiarato di non poter fornire alcuna descrizione delle caratteristiche somatiche di questo individuo visto nel pianerottolo, perchè lo aveva osservato soltanto di spalle, rilevando soltanto che aveva delle spalle abbastanza larghe. Non poteva neanche precisare se lo stesso fosse o meno salito su una scala, in quanto non serbava ricordo di ciò. Peraltro la teste aveva, a suo dire, cancellato completamente questa presenza dalla sua mente e per tale ragione non ne aveva mai in precedenza riferito all'Autorità Giudiziaria, rammentandosene soltanto allorchè il suo ricordo era stato sollecitato dal richiamo, operato dal P.M., al particolare dell'incrocio dello sguardo con Fiore Cecilia.

La ritrattazione operata dalla Caruso e la accertata falsità delle dichiarazioni difformi dalla stessa in precedenza rese costituiscono, a giudizio della Corte, circostanze che viepiù confermano l'attendibilità della ricostruzione operata dai testi Fiore Cecilia e Corrao Emilio, alle cui dichiarazioni può dunque attribuirsi piena valenza probatoria, anche in dipendenza della riscontrata concordanza con le risultanze processuali emergenti dalle altre fonti probatorie di eguale natura e valore.

Piena efficacia probatoria alle anzidette dichiarazioni può attribuirsi, a giudizio della Corte, anche per quanto riguarda l'aspetto più propriamente ricognitivo.

E' invero principio ormai costantemente affermato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui il riconoscimento fotografico (non regolato dal c.p.p.) che sia stato effettuato in sede di indagini di P.G., come pure le

ricognizioni informali dell'imputato effettuati dai testi in dibattimento hanno carattere di accertamenti di fatto e sono utilizzabili nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice. In tali casi la certezza della prova non dipende dal riconoscimento in sè, ma dalla ritenuta attendibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell'imputato e/o l'imputato stesso, si dica certo della sua identificazione (cfr. in tal senso Cass. 4/2/1993, Maria; Cass. sez. I 11/5/1992, Cannarozzo; Cass. 11/11/1992, D'Amato; Cass. 21/5/1993, Corciani, tutte con specifico riferimento al riconoscimento operato in udienza, nel corso dell'esame testimoniale, nei confronti dell'imputato presente in aula; ed ancora Cass. sez. I 22/4/1993, Novembrini).

Nè d'altra parte il valore probatorio delle informali ricognizioni dibattimentali può nella specie ritenersi sminuito per l'effetto pregiudicante delle precedenti individuazioni, eseguite dai medesimi testi nel corso delle indagini preliminari. A prescindere dal fatto che una tale evenienza deve ritenersi senz'altro esclusa, alla stregua di quanto dichiarato dai testi stessi, che hanno entrambi riferito di avere in questa sede richiamato alla memoria il soggetto della originaria percezione e non già l'immagine fotografica dello stesso, vista nel corso della precedente individuazione, va rilevato che comunque tale condizione non potrebbe incrinare, nè tanto meno sminuire l'attendibilità del riconoscimento dibattimentale. Riprova ne è che proprio l'art. 213 c.p.p. prevede che alla ricognizione formale possa essere chiamato anche chi, in precedenza, ha avuto occasione di vedere la persona da riconoscere, anche riprodotta in fotografia.

Non può omettersi, d'altra parte, di evidenziare l'esito che hanno avuto sia la prima individuazione fotografica eseguita dai testi nella fase delle indagini di P.G., sicuramente scevra da suggestioni o pregiudizi, sia la successiva ricognizione di persona, effettuata dai medesimi testi sempre nel corso delle preliminari indagini e peraltro nel rispetto di tutte le formalità previste dagli artt. 213 e 214 c.p.p.-

Anche in quelle sedi entrambi i testi hanno parimenti e con assoluta certezza riconosciuto nell'odierno imputato Scotto Pietro l'operaio visto sul pianerottolo di casa Fiore.

La presenza dello Scotto in quel sito, che a questo punto della disamina, può ritenersi, a giudizio della Corte, una acquisizione probatoria di certezza, non è d'altra parte giustificata da ragioni attinenti all'espletamento della sua attività di lavoro e risulta peraltro compatibile con gli interventi legittimamente effettuati dallo Scotto presso altri stabili nei giorni 14 e 16 luglio 1992.

#### **5. 5- L'attività di lavoro di Scotto Pietro e gli interventi dallo stesso eseguiti nei giorni 14 e 16 luglio 1992.**

Dalla attestazione rilasciata dalla SIP in data 31/7/1992 (v. doc. sub. n. 2 della produzione effettuata dal P.M. all'udienza del 27/10/1994) risulta anzitutto che gli unici interventi per lavori telefonici effettuati nello stabile di via D'Amelio 19 nel periodo dall'1/1/1992 al 19/7/1992 sono:

- in data 21/1/1992 la realizzazione di una presa aggiuntiva all'utente Miceli Giuseppe, eseguita dal tecnico SIP Mangano Francesco;
- in data 6/4/1992 la riparazione, a seguito di segnalazione dell'utente, dell'impianto di Amato Antonino, eseguita dal tecnico SIP Cammilleri Giuseppe;
- in data 16/5/1992 trasloco ed attivazione dell'utenza intestata a Di Trapani Andrea, eseguito dall'impresa SIRTI;
- in data 14/7/1992 attivazione di due nuovi impianti intestati alla ditta SAFAB, eseguita dall'impresa ELTE.

La ELTE S.P.A., secondo quanto riferito in dibattimento dal teste Parisi Clemente, dipendente della stessa società, che all'epoca dei fatti rivestiva la funzione di responsabile del centro operativo di Palermo, è una impresa privata del gruppo Ericsson, che opera in ambito biregionale (Sicilia ed Abruzzo) ed esegue impianti di rete telefonica (installazione rete, impianti abbonato e manutenzione cavi) per conto della Telecom, ex SIP.

Lo stesso teste ha spiegato che, per quanto attiene alla tipologia di lavori relativa alla installazione impianti abbonati, le commesse pervenivano all'impresa mediante un rapporto diretto fra l'assistente tecnico della Elte ed i centri lavoro della Telecom. In pratica l'assistente tecnico si recava quotidianamente presso i vari Centri Lavoro e prelevava le commesse, provvedendo poi a distribuirne il carico fra le varie squadre di operai. Spesso capitava anche che fossero direttamente le squadre degli operai a prelevare, passando dai Centri Lavoro, gli ordinativi di che trattasi. Nell'ordinativo risultava annotato il nome ed il cognome dell'utente da attivare, il numero telefonico già assegnato, l'indirizzo e spesso anche un recapito telefonico per rintracciare l'utente stesso al fine di preavvertirlo del giorno e dell'orario in cui sarebbe stato eseguito l'intervento.

Nell'anno 1992 l'assistente tecnico della ELTE responsabile del settore impianti abbonati era il sig. Purpura Vincenzo.

Il teste ha ancora riferito che le squadre addette a questo tipo di lavori erano costituite da due unità, un caposquadra ed un aiutante e nel luglio del 1992 le stesse effettuavano un orario di lavoro ridotto dalle 07.00 alle 14.00, per complessive sei ore lavorative più un'ora di viaggio, tutti i giorni della settimana, escluso il sabato e la domenica. Il lavoro effettuato da ciascuna squadra veniva documentato mediante la consegna settimanale all'assistente del rapportino di presenza, redatto dal caposquadra e recante appunto l'indicazione

delle ore di lavoro effettuate da ciascuno degli operai che componeva la squadra stessa. All'assistente il caposquadra consegnava altresì quotidianamente i cd. fogli di intervento, relativi agli impianti effettuati dalla squadra stessa nella giornata. Tale documentazione era comunque relativa soltanto ai nuovi impianti e non anche alle riparazioni di guasti che venivano verbalmente commissionati dal Centro Lavori all'assistente e spesso anche agli stessi operai ed annotati, dopo l'esecuzione, in un brogliaccio che l'assistente teneva come pro memoria per farsi fare poi dal cliente (Telecom) le relative commesse.

Il teste ha, infine, precisato, a specifica domanda che gli operai non venivano controllati nel corso del lavoro, anche perchè, trattandosi di regola di interventi che si esaurivano al massimo nel giro di un paio d'ore, il controllo sul posto non sarebbe stato agevole. Le squadre utilizzavano per gli spostamenti i mezzi dell'impresa, annotando su apposito stampato i chilometri giornalmente percorsi. L'impresa non effettuava peraltro alcuna verifica in ordine alla compatibilità dei chilometri percorsi dal mezzo con gli interventi effettivamente eseguiti dalla squadra nell'arco della giornata.

Tali circostanze sono state confermate anche dal teste Purpura Vincenzo. Il teste lavorava nell'estate del 1992 alle dipendenze della ELTE S.P.A. ed aveva le funzioni di assistente tecnico, responsabile di tre centri lavori: Falde, Polacchi e Romagnolo. L'esecuzione degli interventi relativi al Centro Lavori Falde veniva abitualmente assegnata a due squadre, composte rispettivamente dalla coppia Orecchio-Di Mario e Brusca-Scotto. Saltuariamente, a seconda delle esigenze dell'impresa, veniva dallo stesso Purpura designata per tali interventi anche qualche altra squadra di operai. Il Purpura, a suo dire, cercava, per quanto possibile di utilizzare il personale della zona, tenendo cioè conto, nell'assegnazione delle squadre alle diverse aree territoriali, del luogo di residenza degli operai: ciò gli consentiva d'altra parte di garantire una maggiore produttività all'impresa ed al contempo di venire incontro alle esigenze degli stessi operai, che potevano così raggiungere le rispettive abitazioni per consumare il pasto. E parimenti operava nell'organizzazione delle squadre, tenendo conto, nell'accoppiare gli operai anche delle preferenze o del maggiore affiatamento esistente fra gli stessi.

Risulta altresì dalla deposizione del Purpura che l'impresa disponeva di un parco di automezzi (furgoni 850, Fiat Talento, Fiat Panda di colore azzurro), recanti sugli sportelli la scritta Elte, che venivano utilizzati anche dagli operai per gli spostamenti connessi alle esigenze del lavoro. La dotazione di attrezzi da lavoro della squadra era costituita, oltre che dai normali attrezzi, quali scale, pinze, cacciavite, ecc. anche da un microtelefono ed alcune squadre, fra cui proprio quella costituita dalla coppia Brusca-Scotto, avevano anche il merger, che è un sofisticato apparecchio che serve per verificare il funzionamento della

prima area, cioè se la linea telefonica funziona o meno. L'impresa forniva ai propri dipendenti anche una divisa, costituita da camicia e pantaloni di colore bleu, recante anch'essa il marchio della società, ma non sempre gli operai la utilizzavano.

Il Purpura ha altresì riferito sull'orario di lavoro effettuato dalle maestranze nel mese di luglio 1992, precisando che le stesse non eseguivano abitualmente lavoro straordinario, sulle modalità di acquisizione delle commesse conferite dalla Telecom, sulla documentazione degli ordinativi ricevuti e degli interventi effettivamente eseguiti dalla Elte, rendendo su tali punti dichiarazioni sostanzialmente conformi a quelle rese dal suo superiore Parisi Clemente. Ha altresì confermato il Purpura quanto dal Parisi riferito in merito alle modalità di documentazione degli interventi effettuati dalla Elte per la riparazione dei guasti agli impianti, chiarendo che la Elte si occupava sia della riparazione guasti degli impianti installati dai propri operai, sia della riparazione dei guasti agli impianti di vecchia istituzione (cd. sostituzioni di linee) e precisando che soltanto per quest'ultimo tipo di interventi la SIP emetteva una specifica commessa, talvolta peraltro in epoca successiva a quella in cui l'intervento veniva eseguito. Spesso infatti i relativi ordinativi venivano verbalmente effettuati dagli addetti al Centro Lavori direttamente agli operai della Elte che, dopo avere eseguito l'intervento, ne comunicavano la natura all'assistente tecnico, il quale lo annotava in apposito brogliaccio, che poi consegnava alla Telecom per l'emissione della commessa, cui seguiva la fatturazione ed il relativo pagamento in favore della Elte. Delle riparazioni eseguite sugli impianti, la cui installazione era stata effettuata dagli operai della Elte non restava invece, a dire del teste, alcuna traccia documentale, in quanto l'impresa doveva consegnare alla SIP l'impianto funzionante, per cui eventuali guasti riscontrati allo stesso dovevano essere riparati a cura e spese della stessa impresa appaltatrice.

La superiore premessa sull'organizzazione del lavoro nell'ambito della impresa Elte, alle cui dipendenze, come emerge dalla disamina delle dichiarazioni rese dai testi sopra citati, prestava la propria attività, all'epoca dei fatti, lo Scotto Pietro, si rendeva necessaria anche per comprendere a pieno i riferimenti che nel prosieguo si faranno alla documentazione acquisita in atti, relativa agli interventi effettuati dallo Scotto nei giorni 14 e 16 luglio 1992.

Va anzitutto evidenziato che il P.M. ha prodotto nella debita fase processuale copia di tutti i fogli di intervento relativi ai lavori eseguiti dalle coppie Orecchio- Di Maio e Brusca-Scotto nei mesi di giugno e luglio 1992 (cfr. doc. n. 39).

Dall'esame di tale documentazione si rileva che i tecnici Brusca Alfonso e Scotto Pietro in data 14/7/1992 hanno effettuato due soli interventi per l'installazione di nuove utenze telefoniche presso gli immobili di Albano Luigi,

al Viale F. Scaduto 2/D, e dei coniugi Brancato-Ventimiglia, in via Papa Sergio 12, mentre in data 16/7/1992 gli stessi tecnici hanno provveduto alla installazione degli impianti telefonici presso l'esercizio della ditta Migliore, in via Costantino n. 44, e gli immobili dei sigg. Marciano Marco, in via Morello 20, e Giambelluca Salvatore, in via Giovanni Pantaleo n. 11 (cfr. anche doc. n. 37).

Il primo intervento del giorno 14, secondo quanto risulta dalle dichiarazioni rese in dibattimento dai testi Albano Luigi e Billetta Luciano, è collocabile tra le ore 9.00 e le ore 9.10 ed è quindi successivo all'ora in cui lo Scotto Pietro sarebbe stato visto sul pianerottolo di casa Fiore.

L'Albano ha riferito in dibattimento che per l'installazione dell'impianto gli operai della SIP si erano recati in realtà due volte nella sua abitazione: erano infatti andati una prima volta, ma non erano riusciti ad effettuare l'impianto in quanto c'era un problema con la linea centrale che passava nella cantina dell'edificio. Constatata tale difficoltà gli operai erano andati via, dandogli un successivo appuntamento. Egli aveva poi telefonato al sig. Billetta Luciano, che era l'elettricista del condominio, chiedendogli di intervenire allorchè sarebbero tornati gli operai per cercare di risolvere il problema. In occasione del successivo intervento, che poteva collocarsi, a dire del teste, in un giorno immediatamente precedente al 16 luglio, gli operai erano arrivati sul posto intorno alle 8.30, forse anche dopo, ed erano stati assistiti durante i lavori, protrattisi all'incirca 45-60 minuti dal Billetta.

Il Billetta, dal canto suo, ha confermato di avere ricevuto una telefonata dal sig. Albano, con la quale lo stesso lo aveva informato delle difficoltà incontrate dai tecnici della Sip nell'installazione dell'impianto e lo aveva invitato ad incontrarsi con i medesimi, che sarebbero tornati sul posto il mattino successivo tra le ore 09.00 e le ore 10.00, per risolvere il problema.

Ha riferito il teste di essere arrivato in via Scaduto con largo anticipo rispetto all'orario dell'appuntamento e di essersi dedicato ad altre attività, preavvertendo il portiere del fatto che dovevano venire questi operai affinché al loro arrivo lo avvisasse. Successivamente, intorno alle ore 09.00-09.10 era arrivati gli operai, li aveva quindi condotti nello scantinato dello stabile ove era sita la cassetta condominiale dei cavi telefonici e dopo aver individuato e verificato il doppino telefonico corrispondente all'appartamento dell'Albano, allorchè gli operai erano saliti nell'abitazione per completare l'installazione dell'impianto, egli si era allontanato.

Tali indicazioni orarie, peraltro approssimative, per come precisato dagli stessi testi, risultano pienamente compatibili con la presenza dello Scotto in via D'Amelio nelle circostanze di tempo indicate dai testi Fiore Cecilia e Corrao Emilio, tanto più se si considera la esigua distanza che intercorre fra i due siti ed

il fatto che la via D'Amelio trovasi proprio sul percorso che lo Scotto avrebbe dovuto effettuare per recarsi dalla sede Elte, sita in via Peralta, all'appartamento dell'Albano che è sito in via F. Scaduto.

L'altro intervento eseguito dalla coppia Brusca-Scotto in data 14 luglio 1992 è quello presso l'abitazione dei coniugi Brancato- Ventimiglia ed è stato effettuato intorno alle ore 10.00.

Il teste Brancato Spiridione ha riferito infatti in dibattimento che quel giorno si era recato, insieme alla sua attuale consorte, presso l'appartamento che avevano preso in affitto, per seguire i lavori di ristrutturazione dello stesso che erano ancora in corso. Erano giunti sul posto tra le ore 9.30 e le 10.30 e dopo un po' di tempo erano arrivati due operai per l'installazione del telefono. Dichiarazioni sostanzialmente analoghe ha reso la moglie del Brancato, Ventimiglia Eugenia. La stessa, nella fase delle indagini preliminari, aveva collocato, con maggiore precisione, l'arrivo dei due tecnici, intorno alle ore 10.00 ed ha confermato in dibattimento, a seguito di sollecitazione del ricordo, operata dal P.M. mediante contestazione delle precedenti dichiarazioni, tale circostanza.

Per quanto riguarda l'attività di lavoro effettuata dalla coppia Brusca-Scotto nella giornata del 16/7/1992 è rimasto comprovato che l'intervento presso i magazzini della ditta Migliore, in via Costantino 44, è stato effettuato a partire dalle ore 9.30 - 10.00.

Il teste Spinnato Vincenzo, dipendente della predetta ditta con la qualifica di elettricista, ha infatti riferito in dibattimento che egli il giorno in cui erano venuti gli operai per l'installazione di due nuovi impianti telefonici, si era recato presso il punto vendita di via Costantino, dopo essere prima passato dalla sede centrale dell'impresa, sita al Viale della Regione Siciliana, per timbrare il cartellino, come del resto faceva ogni giorno alle 8.30. Si era poi portato in via Costantino dove era giunto intorno alle 9.00. Lo Spinnato ha precisato che i due operai erano arrivati sicuramente dopo di lui ed a contestazione delle precedenti dichiarazioni, ha confermato che l'intervento era durato all'incirca due ore ed era iniziato fra le 9.30-10.00, concludendosi intorno alle ore 11.30-12.00. Il teste ha altresì confermato, a seguito di ulteriore contestazione elevata dal P.M. in aiuto alla memoria, che per l'esecuzione dei lavori di che trattasi gli operai avevano fatto uso di una scala, non più lunga di tre metri.

Sull'orario di esecuzione dell'intervento presso l'abitazione del sig. Marciano Marco ha riferito in dibattimento la teste Riolo Rosalia, madre del Marciano, che ha presenziato ai lavori.

Dalla deposizione resa dalla stessa risulta in particolare: che il figlio aveva stipulato il contratto per l'installazione dell'impianto telefonico nell'appartamento di via Morello il 10/7/1992; che mentre lo stesso trovavasi in



viaggio di nozze era pervenuta all'utenza della Riolo una telefonata con la quale la si preavvertiva che il giorno successivo tra le ore 10.00 e le 13.00 i tecnici incaricati dell'installazione dell'impianto si sarebbero portati in via Morello per l'esecuzione dei lavori; che l'indomani la teste era arrivata sul posto intorno a mezzogiorno, apprendendo dal portiere che gli operai della Sip erano già venuti e, non avendo trovato nessuno, erano andati via; che successivamente la teste aveva telefonato all'impresa per concordare un nuovo appuntamento che le era stato fissato per le ore 8.30 di due o tre giorni dopo. La teste ha precisato che il giorno concordato alle 8.30 si era recata presso l'appartamento del figlio ed aveva atteso l'arrivo degli operai, che erano tuttavia giunti intorno alle ore 11.00. Richiesta di descrivere le caratteristiche somatiche e l'abbigliamento dei due operai, la teste ha dichiarato che uno era più giovane dell'altro; quello più anziano era di corporatura robusta con il viso tondo; non indossavano tute da lavoro, ma pantaloni normali, forse jeans, ed uno di loro, forse quello più anziano, aveva una camicia a quadri.

L'intervento presso l'abitazione del sig. Giambelluca Salvatore è durato circa mezzora ed è stato effettuato, secondo quanto dallo stesso dichiarato, nella tarda mattinata, intorno alle ore 12.00- 12.30.

Anche questo teste è stato interrogato sui tratti somatici e sull'abbigliamento indossato dai due operai che hanno eseguito i lavori di che trattasi. Lo stesso ha riferito che uno dei due tecnici era di mezza età e l'altro più giovane; quello di mezza età era più basso dell'altro e con un leggero sovrappeso; entrambi indossavano abiti normali (pantaloni e camicie), che non recavano alcuna sigla dell'impresa, ed uno di essi aveva una giacca o camicia di colore bleu o nera. Il teste aveva, a suo dire, potuto anche constatare che gli operai disponevano di un automezzo dal quale avevano prelevato l'apparecchio telefonico che gli avevano consegnato al termine dell'intervento, rammentando altresì che si trattava di un automezzo di modesta cilindrata e di colore chiaro.

Dall'analisi complessiva degli interventi, dall'ubicazione degli immobili degli utenti interessati e dai tempi necessari per gli spostamenti è agevole desumere che anche il 16 luglio 1992 lo Scotto ben avrebbe potuto, prima di iniziare la propria attività lavorativa, recarsi in via D'Amelio.

E non è certo privo di significato il fatto che taluni degli utenti, presso i cui immobili quella mattina lo Scotto ha effettuato interventi, abbiano fornito una descrizione degli indumenti indossati da uno dei due operai sostanzialmente corrispondente a quella fornita dalla teste Fiore Cecilia con riferimento all'operaio visto sul pianerottolo della propria abitazione. Si rammenti che la Fiore ha dichiarato che lo stesso indossava pantaloni da lavoro di colore bleu ed una maglietta scura, in linea dunque con quanto riferito dalla Riolo, secondo cui entrambi gli operai indossavano pantaloni normali, forse jeans, e dal teste

Giambelluca, che ha ricordato in particolare che uno dei due operai portava una giacca o camicia di colore scuro, bleu o nera (contrariamente a quanto riferito dal Brusca Alfonso, che era in squadra con lo Scotto nelle circostanze di che trattasi, il quale ha in dibattimento dichiarato che lo Scotto non portava mai i jeans, ed entrambi nel periodo estivo per recarsi al lavoro indossavano abitualmente pantaloni e magliette molto colorati).

Peraltro il documento (cfr. doc. 12) che riporta il numero dei chilometri giornalmente effettuati dal veicolo utilizzato dalla coppia Brusca-Scotto nel mese di luglio 1992 conferma che il percorso complessivo indicato nei giorni 14 e 16 luglio 1992 è ampiamente superiore a quello necessario per raggiungere gli immobili degli utenti ove sono stati eseguiti i relativi interventi, rilevato dalla P.G. nel corso di vari sopralluoghi (v. dep. teste Marchesin Domenico). In data 14 luglio sono stati percorsi 34 Km ed in data 16 luglio ne sono stati percorsi 27.

Lo Scotto, in sede di esame, ha tentato di giustificare tale discrasia, assumendo che spesso capitava di non trovare l'utente in casa e di dover tornare una seconda volta nello stesso luogo. Ma tale giustificazione non è sicuramente fondata con riferimento ai giorni 14 e 16 luglio 1992, risultando dalle dichiarazioni rese dagli utenti interessati che gli stessi si trovavano già sul posto quando erano sopraggiunti gli operai. Nessuno di essi ha peraltro riferito che gli operai all'arrivo gli avevano rappresentato di essere già venuti in precedenza e di non averlo trovato in casa. Neppure lo Scotto ha per vero prospettato, nel corso dell'esame, tale circostanza, limitandosi genericamente ad addurre la possibilità del verificarsi di siffatta evenienza.

Il rilevato esubero nel chilometraggio percorso nei giorni suddetti denota che gli stessi tecnici utilizzavano il veicolo anche per l'effettuazione di spostamenti di natura personale. E del resto, in esito ai servizi di pedinamento e di osservazione cui lo Scotto è stato sottoposto nel periodo immediatamente precedente al suo arresto, è stata constatata l'effettiva abitudine dell'imputato di recarsi durante l'orario di lavoro in luoghi diversi e del tutto estranei a quelli ove il medesimo era chiamato a svolgere la propria attività di lavoro (cfr. dich. resi dai testi Vettore Fiorenzo, Marchesin Domenico, Spedale Antonino e Mosca Simone). Ne consegue che ben avrebbe potuto pertanto lo Scotto impiegare l'autovettura dell'impresa, di cui aveva peraltro la disponibilità per ragioni del suo servizio sia il 14 che il 16 luglio 1992, per recarsi in via D'Amelio, dove lo stesso è stato visto dai testi Fiore Cecilia e Corrao Emilio, che lo hanno successivamente riconosciuto.

Dalla ricostruzione degli impegni di lavoro dello Scotto nei giorni 14 e 16 luglio 1992 emerge d'altra parte con tutta evidenza che lo stesso non aveva certamente alcuna legittima ragione per recarsi in quei giorni nello stabile di via D'Amelio 19.

E del resto risulta dalla documentazione acquisita in atti (cfr. doc. n. 11) che i lavori relativi alla installazione dei nuovi impianti richiesti dalla SAFAB s.p.a. (è questo infatti l'unico intervento effettuato nel condominio di via D'Amelio 19 da operai della Elte nel periodo dall'1/1/1992 al 19/7/1992) furono eseguiti dalla squadra costituita da Orecchio Salvatore e Di Maio Vincenzo.

E' rimasto peraltro indubitabilmente comprovato nel corso del dibattimento che l'intervento in parola, effettuato in data 14/7/1992, è collocabile, quanto alla materiale esecuzione dei lavori, certamente dopo le ore 10.00, posto che Colosimo Antonino, ragioniere della SAFAB, che ha presenziato alla installazione delle linee telefoniche, si era recato nella prima mattinata, presso gli uffici di un Commissariato della P.S. per denunciare il furto di una Fiat Uno della società, rubata la notte precedente. Tale incombente è cronologicamente collocabile con assoluta certezza, perchè la denuncia risulta effettivamente presentata alle ore 9.50 del 14/7/1992 (v. doc. contrassegnato dal n. 6 della produzione effettuata dal P.M. e dep. Colosimo Antonino e Ciarrocca Paolo).

Nè in contrario possono apprezzarsi le dichiarazioni rese dal portiere dello stabile Di Gangi Ignazio, il quale ha riferito che a lui si era presentato un operaio, intorno alle ore 8.30, il quale gli aveva detto che doveva effettuare l'installazione di una linea per l'ufficio della SAFAB ed egli lo aveva accompagnato nel sottoscala dove era sito il quadro della SIP, di poi riprendendo la propria attività di pulizia.

Tale ricostruzione contrasta con quanto dichiarato dal Di Maio e dall'Orecchio, i quali hanno tassativamente escluso di essere entrati nello stabile prima dell'arrivo del Colosimo, ed altresì con quanto riferito dallo stesso Colosimo, secondo cui gli operai hanno iniziato i lavori in sua presenza ed hanno prima eseguito l'impianto interno e successivamente sono intervenuti nella cassetta di derivazione del pianerottolo per passare i cavi fino al box sito nel sottoscala dell'androne.

L'Orecchio e il Di Maio hanno infatti concordemente dichiarato in dibattimento di essere arrivati la mattina del 14 in via D'Amelio intorno alle ore 8.00-8.30 e di avere atteso l'arrivo del ragioniere della ditta (assumevano infatti i due tecnici di essere rimasti d'accordo in tal senso con il rag. Colosimo il pomeriggio del giorno precedente, quando erano andati via dalla sede dell'impresa dopo avere eseguito parte dell'impianto interno) che era sopraggiunto dopo le ore 10.00, giustificando il ritardo con il fatto che si era dovuto recare a sporgere la denuncia per il furto di una autovettura della società che era stata rubata la sera precedente. Gli stessi testi hanno reiteratamente precisato, nel corso della deposizione, di non avere iniziato alcun lavoro prima dell'arrivo dell'utente e di avere aspettato davanti all'ingresso vicino alla guardiola del portiere, intrattenendosi a conversare con lo stesso.

Il Colosimo, per vero, ha inizialmente dichiarato di non ricordare se in quella circostanza fosse arrivato in via D'Amelio prima rispetto agli operai che dovevano installare l'impianto telefonico o se avesse al contrario trovato gli operai ad attenderlo sul posto. A contestazione delle dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari, laddove il medesimo aveva riferito di avere atteso in ufficio l'arrivo degli operai, ha confermato tale circostanza. Nel prosieguo della deposizione, nel corso del controesame del difensore, ha di contro dichiarato di aver trovato al suo arrivo gli operai sul posto e di essere salito nell'appartamento insieme a costoro. Ad ulteriore contestazione, il teste ha confermato le precedenti dichiarazioni.

Tale altalenare di dichiarazioni dimostra chiaramente che il teste non ha precisi ricordi sul punto.

La circostanza peraltro ben poco rileva, atteso che in entrambe le ipotesi i lavori sarebbero comunque iniziati, secondo quanto riferito dagli stessi tecnici che li hanno eseguiti ed anche dal Colosimo, dopo l'arrivo di quest'ultimo e conseguentemente oltre le ore 10.00.

E parimenti priva di importanza ai fini che qui interessano è anche l'ulteriore discrasia che si rileva fra le dichiarazioni del Colosimo e quelle rese dall'Orecchio e dal Di Maio, laddove questi ultimi hanno riferito che i lavori di installazione delle linee telefoniche presso gli uffici della SAFAB erano stati eseguiti in due giorni diversi, atteso che l'attività che gli stessi assumono di avere espletato nella giornata del 13 luglio si collocherebbe temporalmente nel primo pomeriggio di tale giorno ed atterrebbe peraltro a lavori eseguiti interamente all'interno dell'appartamento.

Per analoghe ragioni non occorre soffermarsi sull'ulteriore intervento tecnico eseguito presso gli uffici della SAFAB per l'installazione dell'apparecchiatura interna (centralino e derivazioni secondaria), essendo stata detta attività effettuata in data 15 luglio e non avendo la stessa comportato lavori all'esterno dell'appartamento (v. dich. testi Pelliccia Nicola, Testaverde Salvatore e Mantini Giuseppe, nonchè doc.contrassegnati dai nn. 4 e 5).

Alla stregua della suddetta ricostruzione degli orari di esecuzione dell'intervento per l'installazione degli impianti SAFAB può senz'altro escludersi anche l'astratta possibilità che i testi Fiore Cecilia e Corrao Emilio possano aver visto quella mattina armeggiare nella cassetta di derivazione del pianerottolo di casa Fiore uno degli operai che eseguirono gli impianti della SAFAB ed essere incorsi in errore di persona nei vari riconoscimenti effettuati nei confronti dello Scotto.

Quanto al diverso intervento tecnico effettuato nello stabile di via D'Amelio 19 per l'installazione della linea telefonica della famiglia Di Trapani si è accertato, in esito alle dichiarazioni rese in dibattimento dagli interessati (v. dep.

Di Trapani Andrea, Azzara Rosalia e Di Trapani Fabio), che i lavori di che trattasi sono stati eseguiti nel maggio 1992 e peraltro da una diversa impresa appaltatrice, la SIRTI.

La rilevata assenza di una qualsivoglia legittima ragione che possa giustificare la presenza dello Scotto sul pianerottolo di casa Fiore-Borsellino nelle circostanze riferite dai testi che lo hanno riconosciuto costituisce un significativo dato indiziante che, di per sè solo, autorizza più che un semplice sospetto sul fatto che ivi il medesimo possa essersi recato allo scopo di effettuare gli interventi necessari per la proficua esecuzione di una attività di ascolto abusivo delle conversazioni in transito sull'utenza dei congiunti del dr. Borsellino.

Nè di certo all'accesso anche di persone non legittimate nello stabile di via D'Amelio 19 frapponeva ostacoli la presenza del portiere. Questi infatti, per sua stessa ammissione, pur recandosi sul posto di lavoro alle ore 7.00 di ogni giorno (esclusi i festivi ed il sabato pomeriggio in cui non lavorava) si dedicava nella prima parte della mattinata alle attività di pulizia delle scale, degli ascensori e ad altre incombenze, con riferimento peraltro ad entrambi gli edifici, siti ai civici 19 e 21 che fruivano dello stesso servizio di portineria, raggiungendo la guardiola non prima delle ore 10.00- 10.30. Durante l'espletamento di tale attività d'altra parte sia l'ingresso principale, che gli ingressi che consentivano l'accesso agli androni dei due edifici restavano aperti.

E del resto la stessa Caruso Arcangela, che pure in quel periodo frequentava quotidianamente casa Fiore per l'espletamento della sua attività professionale, ha dichiarato in dibattimento di non avere mai visto, in occasione delle sue visite nello stabile di via D'Amelio 19, il portiere che, a suo dire, aveva conosciuto all'interno del Palazzo di Giustizia di Caltanissetta, mentre aspettava, fuori dall'aula di udienze, di essere interrogata dalla Corte.

#### **5. 6- Le discolpe addotte dall'imputato e le fonti probatorie che ne dimostrano l'infondatezza. Il profilo criminale di Scotto Pietro e del di lui fratello Gaetano.**

Nel corso dell'esame l'imputato ha tentato anzitutto di accreditare l'assunto secondo cui egli, all'epoca dei fatti per cui è processo, non aveva ancora acquisito le cognizioni tecniche necessarie per eseguire i collegamenti in armadio e nelle cassette di derivazione, assumendo che tale attività veniva sempre effettuata dal Brusca, che peraltro aveva le funzioni di caposquadra, ed egli si limitava a collaborarlo nell'espletamento delle operazioni più semplici, quali la stesura dei cavi, la messa in posa delle prese telefoniche, ecc.-

Lo Scotto ha all'uopo sostenuto che, pur lavorando alle dipendenze della Elte Siciliana da oltre venti anni, aveva tuttavia svolto per diciotto anni le mansioni

di posacavi e solo negli ultimi due anni era stato assegnato ad altre attività, consistenti nella installazione di impianti telefonici, che aveva sempre svolto in coppia con Brusca Alfonso. Ha altresì dichiarato che il mutamento di mansioni non era stato preceduto dalla partecipazione a corsi di formazione professionale, che egli aveva imparato il mestiere operando sul campo sotto le direttive del Brusca e solo nell'ultimo periodo precedente all'arresto aveva acquisito un minimo di esperienza.

Contestatogli dal P.M. che egli aveva anche svolto le funzioni di caposquadra, lo Scotto si è giustificato, asserendo che ciò si era verificato per un periodo limitato nel corso dell'anno 1993, che egli aveva accettato di assumere tali mansioni per non trovarsi nella condizione di subordinato ad un altro dipendente che aveva una anzianità di servizio inferiore alla sua ed anche perchè sollecitato in tal senso dal Brusca Alfonso, che gli aveva manifestato la propria disponibilità per ogni eventuale esigenza ed in effetti, in diverse occasioni, allorchè si era trovato in difficoltà nell'eseguire i collegamenti nell'armadio, aveva chiamato all'ora di pranzo il Brusca nella sua abitazione per avere spiegazioni e talvolta quest'ultimo era intervenuto sul posto ed aveva effettuato direttamente il collegamento dell'utenza.

Richiesto di indicare con maggiore precisione quando avesse acquisito questa sia pur minima competenza, lo Scotto ha inizialmente dichiarato che ciò era avvenuto appena un mese prima del suo arresto, di poi correggendosi ed asserendo che aveva inteso dire prima dell'assegnazione alle mansioni di caposquadra. Ed alla ulteriore sollecitazione del P.M. ("Prima quando?") lo Scotto ha testualmente risposto: "Nun u sacciu, se otto misi prima, deci prima, otto misi prima, non è che.....", così inavvertitamente ammettendo che già nel periodo anteriore al luglio 1992 sapeva operare nelle cassette di derivazione e negli armadi di zona.

Nel corso dell'esame lo Scotto ha altresì escluso nella maniera più categorica di essere nelle condizioni di effettuare una derivazione abusiva a fini di intercettazione.

Le dichiarazioni rese in dibattimento dal teste Trudettino Ignazio smentiscono ampiamente tali assunti dell'imputato, confermando di contro che il medesimo era particolarmente esperto nella sua attività ed aveva anche in precedenza sperimentato tali sue capacità e competenze professionali in ambito illecito.

#### 5.6.1 Le provalazioni di Trudettino Ignazio ed i riscontri alle sue dichiarazioni.

Il Trudettino ha in particolare riferito di avere personalmente operato, fin dagli anni 1987-88, all'interno di una vasta organizzazione delinquenziale, capeggiata da tale Orlando Gianni, che aveva individuato e messo in atto un

sofisticato meccanismo per la perpetrazione di una serie di truffe ai danni di Istituti di Credito.

Le modalità operative in concreto impiegate per l'espletamento dell'attività truffaldina di che trattasi consistevano, a dire dello stesso teste, nella acquisizione di assegni di conto corrente, assegni circolari o vaglia cambiari, di provenienza furtiva, che venivano successivamente negoziati presso Istituti di credito diversi da quello emittente, tramite persone del luogo, preferibilmente imprenditori compiacenti, titolari di aziende in difficoltà economiche, previa predisposizione di un collegamento in parallelo, che consentiva al gruppo delinquenziale di inserirsi artatamente sulla linea telefonica dell'Istituto emittente e così fornire false informazioni sul "benefondi" o "bene emissione" dell'assegno alle filiali delle altre banche presso cui il titolo veniva presentato per il pagamento.

Ha chiarito il Trudettino che in questo meccanismo egli operava nella fase della negoziazione del titolo, nel senso che portava gli assegni, già preventivamente falsificati ed intestati, alle persone che dovevano poi presentarli all'incasso, curando di avvertire telefonicamente l'Orlando Gianni, o chi altri si trovava nella postazione di ascolto, poco prima che il "cliente" entrava in banca, sì da consentirgli di prendere tempestivamente la telefonata e fornire le false notizie in ordine al "benefondi" richiesto.

Tale attività, a dire del teste, non poteva indurre alcun sospetto nei funzionari dell'Istituto emittente, in quanto gli stessi udivano soltanto uno squillo di telefono, indi la comunicazione veniva intercettata dal componente del gruppo delinquenziale che parlava con il funzionario della banca chiamante, come se fosse il destinatario reale della telefonata.

Significativa è la descrizione che il Trudettino ha fatto di ciò che materialmente veniva percepito dall'impiegato della banca sottoposta ad intercettazione ( "...Praticamente succede questo: al momento in cui la banca di fuori chiama la banca dove dobbiamo fare l'operazione noi, in realtà il telefono squilla alla banca, però gli squilla e contemporaneamente gli cade la linea, cioè in quella frazione di secondo che gli cade la linea ci siano già noi, diciamo a parlare con loro, non fanno caso loro a queste cose"), ove si ponga mente alla analoga anomalia segnalata sulla propria utenza dai componenti della famiglia Fiore.

Ha poi ulteriormente dichiarato il teste che, dopo che erano state proficuamente realizzate le prime operazioni di questo tipo, l'Orlando aveva avuto dei problemi con la persona che si occupava dell'effettuazione dei collegamenti in parallelo e gli aveva pertanto chiesto se conoscesse qualcuno disponibile ad eseguire detta attività. Egli aveva pensato di proporre la cosa allo Scotto Pietro, che già conosceva, essendo entrambi del quartiere dell'Arenella

ed avendo peraltro avuto in precedenza con lo stesso e con il di lui fratello Gaetano rapporti in ambito illecito. E poichè lo Scotto si era dichiarato disponibile, gli aveva fissato un appuntamento con l'Orlando. A detto incontro, avvenuto in casa dell'Orlando, cui aveva partecipato anche il collega di lavoro ed intimo amico dello Scotto, Enzo Boccafusca, si era anche parlato del profitto che lo Scotto avrebbe acquisito per la sua attività, che era stato concordato con l'Orlando nella misura del 25% o 30% del ricavato delle operazioni compiute con il suo apporto.

La cosa aveva avuto un seguito ed era stata effettuata una operazione del tipo anzidetto ai danni del Banco di Sicilia di Villabate. Lo Scotto aveva in pratica operato sull'armadio di derivazione Sip, al quale aveva peraltro libero accesso, essendo un dipendente della Sielte, effettuando un collegamento fra la coppia telefonica corrispondente all'utenza dell'Istituto di credito in questione e la coppia relativa ad altra utenza installata presso un appartamento servito dallo stesso armadio, preventivamente individuato ed acquisito nella temporanea disponibilità dell'organizzazione.

Il teste era, a suo dire, a conoscenza soltanto di questa operazione, alla quale aveva peraltro personalmente partecipato, essendosi recato a Torino per consegnare gli assegni alle persone che avrebbero dovuto presentarli all'incasso, effettuata nell'anno 1990, con l'apporto tecnico dello Scotto, in quanto nel maggio 1991 era stato arrestato, per cui non sapeva se il rapporto di collaborazione fra il medesimo e l'Orlando fosse successivamente continuato. Gli risultava per vero che dopo il suo arresto lo Scotto aveva fatto sapere alla di lui moglie che voleva interrompere i suddetti rapporti con l'Orlando.

La veridicità delle superiori dichiarazioni del Trudettino, espressamente contestata dalla difesa e dallo stesso imputato, che è personalmente intervenuto nel corso dell'esame del teste per rendere spontanee dichiarazioni, risulta di contro validamente attestata dagli esiti degli accertamenti disposti dalla Corte.

Si è appurato infatti che, nell'ambito della rapina perpetrata in data 10/9/1990 ai danni dell'agenzia del Banco di Sicilia di Villabate, sono stati tra l'altro trafugati numerosi vaglia cambiari in bianco di diverso taglio. E' rimasto altresì accertato che a seguito di tale evento criminoso, si sono verificate negoziazioni fraudolente di tali titoli, con richiesta telefonica di "bene emissione" in numerosissimi Istituti di Credito del territorio nazionale ed estero.

Dagli elenchi dei titoli trafugati nella circostanza di che trattasi acquisiti in atti risulta inoltre che taluni di essi, contrariamente a quanto si assume dalla difesa dell'imputato, sono stati effettivamente negoziati presso Istituti di Credito di Torino (v. in particolare i vaglia n. 0692487521, 0692487522, 0692487523 dell'importo rispettivamente di lire 80, 90 e 90 milioni, negoziati in data 31/10/1990 presso la Cassa di Risparmio di Torino. La serie numerica di tali



vaglia, corrispondente a quella di taluni dei vaglia cambiari ricompresi nell'elenco sub all. 20 titolato "stampe in bianco trafugate all'agenzia di Villabate del Banco di Sicilia in occasione della rapina del 10/9/1990", conferma che anche i tre titoli negoziati a Torino sono provento della rapina di che trattasi.). Nè vale obiettare che una diversa indicazione risulta dalla nota trasmessa in data 16/11/1995 dalla Direzione del Banco di Sicilia di Palermo-Ufficio Contenzioso al Gruppo Investigativo Falcone-Borsellino (v. copia acquisita in atti), in quanto nella comunicazione in parola si precisa espressamente che "a causa delle particolari modalità delle negoziazioni.....l'elenco fornito potrebbe non essere completo".

Assolutamente infondata è poi la discrasia dalla difesa evidenziata con riferimento al fatto che nell'ottobre 1990, epoca in cui sono avvenute in prevalenza le negoziazioni fraudolente di che trattasi, il Trudetino era già in stato di arresto. Il Trudetino ha riferito infatti di essere stato arrestato nel maggio del 1991 (la circostanza è confermata da quanto in dibattimento dichiarato dall'isp.Ricerca Alessandro, che ha effettuato specifici accertamenti in merito ai periodi di detenzione del collaboratore).

E' emerso inoltre, in esito agli accertamenti compiuti, che anche presso altri Istituti di Credito (v. le relative denunce acquisite in atti, sporte dai Dirigenti di varie filiali della Sicilcassa) sono stati perpetrati illeciti attraverso il sistema delle intercettazioni telefoniche abusive per la richiesta di benefici o bene emissione. Ed è rimasto altresì comprovato l'effettivo coinvolgimento in detta attività truffaldina, nel concreto operata con le modalità descritte dal collaboratore, di Orlando Antonio Giovanni, nato a Palermo il 15/6/1952, raggiunto da ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta in data 16/3/1991 (in epoca precedente quindi alle provalazioni dell'odierno collaboratore), dello stesso Trudetino e degli altri personaggi da lui menzionati (Vaccaro Pietro, Lo Cascio Giovanni, Balh Ulrich), successivamente colpiti da provvedimento restrittivo, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo in data 16/3/1992, sulla base di un quadro indiziario che non fruiwa ancora della collaborazione del Trudetino, ma che si fondava piuttosto su dati obiettivi risultanti dagli esiti di intercettazioni telefoniche debitamente autorizzate dall'Autorità Giudiziaria (v. le motivazioni dei cennati provvedimenti restrittivi acquisiti in atti). Ed anche lo Scotti Pietro è stato in seguito raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa in data 2/7/1994 dal G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta, quale compartecipe di una rilevante truffa, organizzata e diretta dall'Orlando e perpetrata con le note modalità, ai danni delle agenzie nissene degli Istituti di Credito Banca Popolare S. Angelo e Monte dei Paschi di Siena.

A fronte di tali risultanze, che ampiamente suffragano l'attendibilità del Trudetino, nessun credito può prestarsi al contrario assunto dell'imputato, nè alle compiacenti dichiarazioni di supporto rese in dibattimento dal suo amico e collega Brusca Alfonso. Proprio nel Brusca Alfonso si identifica infatti quell'amico e collega di lavoro dello Scotto, indicato dal collaboratore come "Enzo Boccafusca" che ha presenziato all'incontro preliminare fra lo stesso Scotto e l'Orlando presso l'abitazione di quest'ultimo. Le ulteriori indicazioni fornite dal Trudetino nel corso dell'esame consentono di pervenire con certezza alla anzidetta identificazione.

Nel riferire infatti dei suoi pregressi rapporti in ambito illecito con i fratelli Scotto Pietro e Gaetano, il collaboratore ha ulteriormente accennato a tale personaggio, precisando che lo stesso aveva un fratello di nome Pino, che costituiva il terminale nel milanese, dove per l'appunto risiedeva, del traffico di stupefacenti gestito dai fratelli Scotto. Il Trudetino aveva avuto, a suo dire, rapporti diretti con questa persona, in quanto per un certo periodo aveva fatto da corriere della droga per conto degli Scotto, portando diverse partite di stupefacente a Milano e consegnandole al fratello dell'Enzo Boccafusca che provvedeva allo spaccio. Ha peraltro precisato il Trudetino che, prima dell'avvio di questa attività, lo stesso Scotto Pietro e il di lui amico Enzo lo avevano accompagnato a Milano per fargli conoscere il fratello di quest'ultimo, con il quale si sarebbe dovuto successivamente mettere in contatto per le consegne da effettuare.

Le superiori circostanze trovano parziale riscontro nelle dichiarazioni rese dallo stesso Scotto Pietro in dibattimento. Più volte invero nel corso dell'esame l'imputato ha impiegato il nome Enzo o Vincenzo per indicare il Brusca Alfonso, ammettendo altresì che lo stesso ha un fratello di nome Giuseppe che vive a Milano e che in una occasione anch'egli si era ivi recato per dare compagnia all'amico che doveva andare a trovare i suoi congiunti, soggiornando presso la casa della madre del Brusca Alfonso, dove abitava anche il di lui fratello Giuseppe (la effettiva operatività di quest'ultimo nell'ambito del traffico delle sostanze stupefacenti ed i contatti dal medesimo mantenuti con l'ambiente palermitano risultano peraltro comprovati dal provvedimento restrittivo, a suo carico emesso dall'A.G. di Milano nel marzo del 1993, per il delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti, alla cui esecuzione il Brusca Giuseppe si è volontariamente sottratto, rifugiandosi a Palermo, dove è stato poi tratto in arresto v. in proposito dep. teste Ricerca Alessandro ud. 27/4/1995).

Risultano evidenti a questa stregua i limiti di credibilità delle dichiarazioni rese in dibattimento dal Brusca Alfonso.

Gli stretti rapporti di amicizia che legano il predetto all'odierno imputato, con il quale il Brusca ha molto verosimilmente avuto anche cointeressenze in ambito illecito, autorizzano fondatamente a dubitare della veridicità di quanto dal medesimo riferito in ordine alla assoluta incompetenza professionale dello Scotto nei collegamenti in armadio.

Nè vale obiettare che il Brusca ha, per altro verso, smentito l'assunto difensivo dell'imputato, laddove ha riferito che, per raggiungere dalla sede dell'impresa i luoghi dove doveva svolgere la sua attività di lavoro, percorreva abitualmente la via Ammiraglio Rizzo e la via Autonomia Siciliana, transitando conseguentemente nei pressi della via D'Amelio, che di quest'ultima costituisce traversa, e quando ha altresì ammesso di avere eseguito, in coppia con lo Scotto, nel marzo del 1992, un intervento in via D'Amelio, presso l'utenza di tale Fricano. La circostanza in parola risultava invero indubitabilmente comprovata da un dato documentale (v. il relativo foglio di intervento acquisito in atti, recante la firma del Brusca) che il teste non avrebbe potuto in alcun modo contrastare.

Significativo in proposito è piuttosto il comportamento dell'imputato, che, a fronte di tale risultanza, ha negato persino l'evidenza, continuando ad affermare che egli non si era mai recato in via D'Amelio, in epoca precedente ai fatti di strage per cui è processo, che, prima del tragico evento, egli ignorava financo l'esistenza di detta via, che il Brusca ricordava male, in quanto l'intervento presso l'abitazione del Fricano era stato effettuato dopo la strage, che l'altro intervento da lui eseguito, prima di tale fatto delittuoso, riguardava un'utenza installata in uno stabile che si trovava nella parte di strada a monte del giardino, che egli non sapeva fosse parimenti denominata via D'Amelio, che detta utenza era peraltro servita da un armadio di zona diverso da quello che trovavasi all'ingresso della via D'Amelio. Circostanze queste tutte ampiamente smentite dalla documentazione acquisita in atti (v. doc. contrassegnato dal n. 16 della produzione effettuata dal P.M.), dalla quale risulta che lo Scotto ha effettuato due interventi in via D'Amelio in data 20/3/1992 e 7/1/1993, rispettivamente presso le abitazioni di Fricano Ezio, sita al civico 78 di detta via, e di Pace Giacomo, sita al civico 68. Gli stabili siti ai predetti numeri civici insistono entrambi sullo stesso tratto di via D'Amelio sul quale prospetta anche l'edificio di cui ai numeri civici 19 e 21 (v. le numerose planimetrie acquisite in atti). Le relative utenze telefoniche sono entrambe collegate all'armadio di zona n. 49 (v. i fogli di intervento prodotti in atti).

Parimenti compiacenti appaiono le dichiarazioni rese dal teste Purpura Vincenzo in ordine alla assoluta incapacità professionale dell'imputato. Il teste, invero, non soltanto non ha mai contestato alcunché allo Scotto sul piano della competenza professionale, ma gli ha, al contrario, in talune occasioni attribuito

le funzioni di caposquadra con preferenza rispetto ad altro dipendente, il Brusca Giuseppe che, per sua stessa ammissione, era professionalmente più capace dello Scotto, fornendo peraltro una giustificazione del tutto inconsistente di tale suo comportamento (“Si, perchè diciamo a livello....a livello di immagine, di presentazione dal cliente, anche perchè...a livello di indirizzi, a livello di zone conosceva meglio la zona Scotto e non Brusca, perchè Brusca è del Mezzano, di Belmonte Mezzagno, sotto quest’ottica.”).

Non può non tenersi conto poi nella valutazione della deposizione del teste delle pregiudiziali affermazioni dal medesimo effettuate in dibattimento in ordine alla ritenuta estraneità dello Scotto ai fatti di strage per cui è processo ed altresì dell’esigenza dallo stesso avvertita, nell’immediatezza della sua audizione presso gli Uffici della Squadra Mobile, di telefonare alla moglie dello Scotto ed al Brusca Alfonso per informarli di quanto in quella sede dichiarato con riferimento alle capacità professionali dell’imputato.

La specifica esperienza e la particolare abilità dello Scotto nell’eseguire derivazioni clandestine delle linee telefoniche a scopo di intercettazione risulta peraltro suffragata da ulteriori elementi di prova, desumibili dalle dichiarazioni rese in dibattimento da un altro collaboratore della giustizia, Lo Forte Vito, le cui propalazioni riscontrano ampiamente quanto in proposito riferito dal Trudettino.

#### 5.6.2 Le dichiarazioni di Lo Forte Vito ed i relativi riscontri.

Il Lo Forte ha iniziato a collaborare con l’Autorità Giudiziaria nell’ottobre del 1992.

In dibattimento ha dichiarato che, pur non essendo personalmente un “uomo d’onore”, aveva potuto acquisire diretta cognizione delle vicende e dei traffici illeciti gestiti da Cosa Nostra con particolare riferimento alla famiglia dell’Acquasanta-Arenella, per la fiducia che in lui avevano riposto i fratelli Galatolo, esponenti di spicco di tale famiglia mafiosa, alle cui dipendenze egli aveva operato fino all’anno 1989. Rapporti privilegiati il collaboratore aveva avuto, a suo dire, anche con Gaetano Fidanzati, al quale aveva iniziato a fare da autista nell’anno 1987, dopo la sua scarcerazione nel cd. maxiprocesso, divenendo persona di fiducia del predetto Fidanzati e responsabile della cura dei suoi interessi in Palermo, nel successivo periodo in cui il medesimo si era dato alla latitanza.

Ha riferito il Lo Forte di aver conosciuto i fratelli Scotto Gaetano e Pietro nel periodo in cui “lavorava” per conto dei Galatolo. Già all’epoca i predetti si occupavano di traffico di droga. Gli risultava con certezza che lo Scotto Gaetano era “uomo d’onore”. Dopo l’arresto dei Galatolo, avvenuto nel 1990, aveva peraltro appreso dai figli di costoro, Angelo Galatolo figlio di Giuseppe e Vito

Galatolo figlio di Vincenzo, che lo Scotto Gaetano era divenuto “capofamiglia” dell’Arenella.

Con riferimento a Pietro Scotto il collaboratore ha dichiarato che il predetto era compartecipe delle attività illecite gestite dal fratello, lavorava alle dipendenze della ditta Sielte, un’impresa che opera nel settore dei telefoni, in coppia con Brusca Vincenzo. I due erano molto legati anche nella vita privata ed insieme trafficavano nel settore della droga. Gli risultava inoltre che lo Scotto Pietro era persona molto abile nel suo lavoro ed era “bravissimo ad eseguire intercettazioni telefoniche”. Tale circostanza il collaboratore aveva, a suo dire, appreso dallo stesso Scotto che gli aveva anche spiegato il meccanismo a tal uopo impiegato. Veniva effettuato, secondo quanto riferitogli dallo Scotto, un collegamento in parallelo, di talchè quando squillava il telefono dell’utenza intercettata, squillava anche il telefono della postazione dove lo Scotto si poneva all’ascolto, per cui, alzando la cornetta, dopo che il telefono aveva smesso di squillare, poteva ascoltare la telefonata. Gli aveva anche detto lo Scotto che egli intercettava per diletto le telefonate di donne, impiegando talvolta le notizie riservate così acquisite per “ricattare” le persone, confidandogli peraltro che in una occasione aveva intercettato, su richiesta del fratello Gaetano, l’utenza di una donna, sposata con un esponente mafioso dell’Arenella, ed era venuto così a conoscenza che la stessa intratteneva una relazione extraconiugale. Tale incarico gli era stato conferito dal fratello che era interessato a sapere se “...sta famiglia c’era qualche pecca, qualche cosa”.

Il collaboratore aveva peraltro avuto modo, a suo dire, di sperimentare personalmente in suo danno tale propensione dello Scotto ad interferire illecitamente nella privacy altrui. Nel 1991 intratteneva, infatti, una relazione sentimentale con una ragazza dell’Arenella, tale Cusimano Rosalia, con la quale anche i fratelli Scotto avevano rapporti intimi. Era capitato in più occasioni che mentre parlava al telefono con questa ragazza, cadeva la linea e quando, dopo qualche secondo, richiamava trovava l’utenza occupata. La ragazza gli aveva poi confidato che ciò si verificava perchè lo Scotto Pietro, che ascoltava le loro telefonate, talune volte si inseriva sulla linea, suggerendole delle domande da fare al Lo Forte stesso per acquisire determinate informazioni, per lo più attinenti alla presenza a Palermo dei Fidanzati.

Per tale ragione il collaboratore aveva, a suo dire, iniziato a diffidare degli Scotto, rinunciando anche all’idea di avere un’utenza telefonica in casa, per la quale aveva peraltro già inoltrato la relativa richiesta alla SIP, tanto più che aveva appreso da una vicina, tale Ranuncolo Melina, che una mattina si erano presentati a cercarlo nella sua abitazione, in un momento in cui lui non era in casa, proprio lo Scotto Pietro ed il di lui collega Brusca Vincenzo per effettuare l’installazione dell’utenza richiesta.

E proprio per le suesposte motivazioni il collaboratore si era, a suo dire indotto, allorchè era stato specificamente interpellato, nel corso di un interrogatorio reso al P.M. di Caltanissetta, su chi potesse avere effettuato una intercettazione clandestina per le finalità connesse alla perpetrazione della strage in danno del dr. Borsellino, a fare il nome dello Scotto Pietro, essendogli ben nota l'abilità dello stesso in tale ambito ed anche in considerazione del fatto che la strage si era verificata in una zona che ricadeva nel territorio di competenza della famiglia dell'Acquasanta- Arenella, per cui in essa doveva essere sicuramente implicato anche il di lui fratello Gaetano, divenuto capo di detta famiglia dopo l'arresto dei Galatolo.

Nel delineare il profilo criminale dello Scotto Gaetano, il collaboratore ha ulteriormente precisato che lo stesso era direttamente legato alle famiglie dei Madonia e dei Di Trapani, nel cui interesse aveva anche curato negli anni 1988-89, la gestione di un grosso traffico di sostanze stupefacenti.

La ricognizione critica delle suddette dichiarazioni, alla stregua dei noti criteri di valutazione delineati dalla giurisprudenza, consente di pervenire ad un positivo giudizio sulla affidabilità della presente fonte di delazione.

L'imputato ha specificamente contestato la veridicità di quanto riferito dal collaboratore a suo carico, intervenendo nel corso del di lui esame a rendere dichiarazioni spontanee ed assumendo in tale contesto che tutte le accuse formulate dal Lo Forte nei suoi confronti erano dettate da malanimo e da desiderio di vendetta.

Ha asserito in particolare lo Scotto Pietro che il collaboratore aveva specifici motivi di risentimento nei suoi confronti, che lo stesso in una occasione era andato a trovarlo a casa per contestargli una presunta relazione con la sua ragazza, che nella circostanza aveva avuto con il Lo Forte un violento scontro verbale e quest'ultimo gli aveva anche detto che gliela avrebbe fatta pagare.

Tali assunti dell'imputato perdono tuttavia di consistenza a fronte dell'ulteriore affermazione dello stesso, secondo cui egli non aveva in realtà alcuna relazione con la ragazza del Lo Forte, che peraltro neppure conosceva. Non si comprende invero quali motivi di astio potesse avere il collaboratore nei suoi confronti se di fatto la causale del dissidio era del tutto inesistente e non vi era elemento alcuno (lo Scotto ha asserito di non conoscere neppure la donna con la quale il Lo Forte intratteneva la relazione) che potesse giustificare anche un semplice sospetto da parte del Lo Forte.

Risulta evidente a questa stregua la pretestuosità della motivazione addotta dall'imputato. E ben comprensibili appaiono anche le ragioni per le quali il medesimo si è indotto a negare la effettiva sussistenza del fatto, che costituirebbe la specifica causale del risentimento nutrito dal collaboratore nei suoi confronti. La finalità perseguita dall'imputato era di accreditare l'assunto,

secondo cui il collaboratore era stato mosso nelle dichiarazioni rese da precisi intenti calunniatori in suo danno ed a tale scopo lo stesso ha narrato dello specifico episodio relativo alla visita effettuata dal Lo Forte nella sua abitazione, curando tuttavia di non ammettere la sua relazione con la Cusimano, nella consapevolezza che ciò avrebbe potuto in qualche modo confermare quanto riferito dal collaboratore.

A fronte di tale comportamento dell'imputato, improntato a circospezione e cautela, non si può non apprezzare positivamente il diverso atteggiamento del collaboratore, che ha in dibattimento apertamente ammesso dell'esistenza di contrasti con i fratelli Scotto ed in particolare con lo Scotto Gaetano, individuandone la causale in ben più serie e plausibili motivazioni.

Il Lo Forte, nel ricostruire in dibattimento i suoi trascorsi giudiziari, ha in particolare dichiarato che era stato tratto in arresto nel giugno del 1989 per traffico di stupefacenti, associazione mafiosa ed altro, il 6/12/1989 aveva ottenuto la concessione degli arresti domiciliari e dopo qualche mese la remissione in libertà con divieto di risiedere in Palermo e provincia. Nei primi mesi del 1991 l'anzidetto divieto era stato revocato ed era pertanto rientrato a Palermo, riprendendo i suoi traffici illeciti relativi al settore degli stupefacenti nel quale aveva sempre operato. Dopo qualche tempo era stato avvicinato da Favalaro Marco e tale Enzo di Maio, parente acquisito di Gaetano Scotto, i quali, con fare arrogante e minaccioso, gli avevano imposto l'assoluto divieto di operare in tale settore. Aveva successivamente appreso che i fratelli Scotto chiedevano informazioni sul suo conto per verificare se egli continuava o meno a trafficare con gli stupefacenti. Ciò gli era stato riferito in particolare da Robertino Enea, figlio di Salvatore Enea della famiglia mafiosa di Pippo Bono, e da Trudettino Ignazio, un ragazzo dell'Arenella che operava parimenti in tale settore e che si riforniva in precedenza di stupefacente dai fratelli Scotto. Dopo tali fatti si era verificato peraltro un macabro episodio con intenti chiaramente minacciosi ai suoi danni. Una mattina aveva infatti trovato i vetri della propria autovettura imbrattati di sangue. Altri fatti intimidatori erano stati messi in atto ai danni delle persone a lui vicine, ancorchè non coinvolte nei suoi traffici illeciti.

Successivamente nel novembre del 1991 era stato tratto in arresto per detenzione di 50 grammi di cocaina. Tale fatto lo aveva ulteriormente esposto, in quanto costituiva la riprova che egli non aveva ottemperato al veto postogli. Nell'aprile 1992 aveva ottenuto gli arresti domiciliari ed era andato ad abitare in casa della sorella a Carini, nel settembre dello stesso anno aveva violato gli arresti domiciliari e si era dato alla latitanza, avendo notato persone con fare sospetto che si aggiravano nei pressi del villino dove lui risiedeva. Si era quindi rifugiato in Veneto e, dopo essere sfuggito ad un ennesimo tentativo di

aggressione da parte di un gruppo di persone facenti capo allo Scotto Gaetano, si era costituito alle Forze dell'Ordine ed aveva iniziato a collaborare con l'Autorità Giudiziaria.

Ha anche spiegato il collaboratore, nel corso dell'esame, che la ragione del risentimento dello Scotto Gaetano nei suoi confronti era da ricercarsi molto verosimilmente nel fatto che Gaetano Fidanzi aveva a lui affidato la cura dei suoi interessi in Palermo, preferendolo allo Scotto che in precedenza se ne occupava.

La sussistenza delle suddette motivazioni di contrasto, la cui veridicità risulta suffragata dalle correlative ammissioni operate in dibattimento dal Trudetino, non è tuttavia elemento che può di per sé solo escludere l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal Lo Forte.

Se è vero infatti che la sostanziale indifferenza del collaboratore rispetto alla posizione processuale delle persone chiamate in causa è elemento che può positivamente apprezzarsi ai fini delle valutazioni in ordine alla credibilità intrinseca del medesimo, è altresì vero che l'emergente o il riconosciuto malanimo del dichiarante nei confronti dell'accusato non può indurre ad un pregiudiziale rifiuto del sapere del primo. Anche in questo caso occorre invece compiere un'accurata indagine sulla sua attendibilità, non potendosi escludere una coesistenza fra l'interesse a profittare dell'occasione di nuocere o trarre vantaggio e la certezza storica dei fatti riferiti.

Il requisito del disinteresse costituisce del resto uno, e neppure il più significativo, dei diversi parametri di valutazione della credibilità intrinseca del dichiarante.

Nella specie le dichiarazioni del collaboratore, non soltanto sono pienamente rispondenti a tutti gli ulteriori criteri di verifica a tal uopo enucleati dalla giurisprudenza, ivi compreso il carattere del disinteresse, sotto il diverso profilo della insussistenza alla base della scelta collaborativa di meri calcoli utilitaristici connessi alla prospettiva di beneficiare di trattamenti premiali, ma sono altresì suffragati da una serie di riscontri esterni che ne convalidano la veridicità e per ciò stesso escludono la natura calunniatoria delle accuse mosse, privando del tutto di significato l'eventuale esistenza di sentimenti di astio o risentimento in capo al dichiarante.

Risulta anzitutto ampiamente riscontrata l'elevata statura criminale nel contesto mafioso palermitano di tutti i personaggi menzionati dal collaboratore, i Galatolo, i Madonia, i Fidanzi, e risultano parimenti comprovati gli stretti rapporti intercorrenti in ambito illecito fra i medesimi e lo Scotto Gaetano.

La caratura dei predetti personaggi è emersa in particolare nell'ambito dell'indagine avviata nel giugno del 1989 dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato per il traffico di circa 600 chilogrammi di cocaina spedita dalla



Colombia alla Sicilia, organizzato da rappresentanti del Cartello di Medellin e da quattro famiglie di “Cosa Nostra “ siciliana. I promotori di tale attività criminosa furono individuati in Francesco Madonia e nei suoi figli, nonchè nei fratelli Galatolo Raffaele, Vincenzo e Giuseppe. Nel contesto di tale attività investigativa furono tra l’altro attuati dei servizi di sorveglianza nei confronti di Antonino Madonia, figlio di Francesco, che all’epoca gestiva, in sostituzione del padre detenuto, il mandamento di Resuttana. Nel corso di tali servizi furono tra l’altro individuate alcune abitazioni frequentate dal Madonia Antonino ed in particolare una, sita in Palermo alla via D’Amelio 68 (stabile sito proprio di fronte al civico 19). A seguito di perquisizione di detta abitazione furono rinvenuti al suo interno numerosissimi documenti relativi al traffico degli stupefacenti, alle estorsioni perpetrate in danno di commercianti ed imprenditori palermitani, all’acquisto di armi, alla gestione delle scommesse clandestine, nonchè documenti di identità falsi, atti relativi ad intestazioni di beni, ecc. La decodificazione delle annotazioni e dei nomi rilevati su tali documenti, riuniti in quello che venne definito il cd. “libro mastro”, consentì di individuare con assoluta certezza i settori illeciti di operatività del gruppo criminale ed i confini soggettivi del medesimo, nel cui ambito risultavano ricompresi anche i fratelli Galatolo, i Fidanzati, l’odierno collaboratore e lo stesso Scotto Gaetano, i cui nomi erano riportati nei documenti sopra citati. Lo Scotto Gaetano era indicato in tale contesto con il diminutivo di “Tanino”, mentre il Lo Forte veniva indicato come “Vitino” ed il suo nominativo risultava riportato accanto alla sigla “Fida” indicante per l’appunto i Fidanzati.

Gli stretti rapporti e le relative cointeressenze in ambito illecito fra lo Scotto Gaetano e la famiglia Madonia risultano ulteriormente suffragati dal contenuto di due relazioni di servizio acquisite nell’ambito della stessa indagine, datate 5 e 12 febbraio 1990, dalle quali risulta che nelle suddette date l’autovettura BMW targata PA 562080, intestata ed in uso allo Scotto Gaetano, veniva notata parcheggiata alla via Calcedonio 10. Al detto civico abitava Rosaria Milia che intratteneva una relazione sentimentale con Madonia Antonino, per come dalla stessa ammesso nel corso delle indagini.

Sufficientemente comprovati risultano anche i pregressi rapporti fra il medesimo Scotto ed i Fidanzati, nonchè fra il predetto e Favalaro Marco, personaggio anche questo legato alla famiglia Madonia, parimenti menzionato nel libro mastro rinvenuto nel covo di via D’Amelio 68, divenuto successivamente collaboratore della giustizia (delle dichiarazioni dallo stesso rese, che ulteriormente riscontrano quanto riferito dal Lo Forte e dal Trudetino in ordine al profilo criminale dello Scotto Gaetano si tratterà diffusamente nel prosieguo). Già in un nota trasmessa dall’Alto Commissario per il coordinamento e la lotta alla delinquenza mafiosa alla Squadra Mobile di

Palermo si segnalava che lo Scotto Gaetano operava nel contesto mafioso dell'Arenella, gestendo gli interessi illeciti del sodalizio su delega del Fidanzati Gaetano. Lo stesso Scotto, nel contesto delle s.i.t. rese nell'anno 1988 nell'ambito dell'indagine per l'omicidio dell'agente Natale Mondo, dichiarava di conoscere Gaetano Fidanzati, che peraltro occupava un appartamento sito nel suo stesso stabile, e di essere in ottimi rapporti di amicizia con lo stesso. La riprova dell'esistenza di rapporti fra lo Scotto ed i componenti del gruppo Fidanzati emerge anche dal controllo avvenuto in data 7/3/1989 al vic. S.Paolo fra lo Scotto Gaetano, la di lui moglie D'Amore Cosima e Fidanzati Antonino, fratello di Gaetano. Lo Scotto Gaetano risulta anche coinvolto nell'indagine che portò in data 30/3/1988 alla cattura di Fidanzati Gaetano per il delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti.

Nell'ambito dell'attività di investigazione che ha portato all'arresto di Salvatore Madonia, fratello di Antonino, nel corso dei servizi di pedinamento effettuati a carico di Favaloro Marco (successivamente tratto in arresto per favoreggiamento nei confronti del medesimo Madonia) gli agenti operanti avevano avuto modo tra l'altro di assistere a diversi incontri fra il predetto Favaloro e lo Scotto Gaetano: in una occasione i due si erano recati ad una riunione, cui avevano presenziato diverse altre persone, tenutasi presso una fabbrica in disuso sito all'Arenella.

Come appare evidente dalla suddetta ricostruzione, operata in dibattimento dall'isp. Ricerca Alessandro, le indicazioni offerte dal Lo Forte in ordine all'inserimento dello Scotto Gaetano nel contesto mafioso dell'Arenella ed alle specifiche cointeressenze del medesimo nelle attività illecite dirette e gestite dai capi del relativo mandamento risultano suffragate, non soltanto da analoghe fonti propalatorie, ma anche dagli esiti di attività investigative ad altri fini in precedenza condotte.

Nessun rilievo può conseguentemente attribuirsi, a questa stregua, al dato, peraltro apertamente ammesso dallo stesso collaboratore, dell'esistenza di peggiori contrasti fra il medesimo e lo Scotto Gaetano, non avendo la circostanza in parola interferito o condizionato psicologicamente il collaboratore, inducendolo ad accuse false o altrimenti calunniose.

Pregnante significato in questo contesto assumono piuttosto i reiterati tentativi di intimidazione che sottendono propositi specificamente aggressivi nei confronti del collaboratore, palesati dalle incalzanti presenze dello Scotto Gaetano nelle diverse località protette in cui il Lo Forte ha soggiornato in detenzione extracarceraria a seguito della sottoposizione allo speciale programma di protezione previsto per i collaboratori della giustizia, circostanza questa che ha indotto il collaboratore a richiedere la revoca del beneficio acquisito e la riassegnazione ad una struttura carceraria (anche su questo punto

l'assunto del Lo Forte è stato pienamente riscontrato mediante l'acquisizione delle istanze all'uopo dal medesimo avanzate).

Parimenti riscontrata risulta, alla stregua delle dichiarazioni rese dai collaboratori Trudettino Ignazio e Favalaro Marco, la riferita compartecipazione dello Scotto Pietro alle attività illecite del fratello, nonché la particolare perizia ed abilità del medesimo nella esecuzione di intercettazioni telefoniche abusive sulle altrui utenze.

Peraltro la specifica descrizione del meccanismo all'uopo impiegato dallo Scotto, operata in dibattimento dal collaboratore, è anch'essa circostanza che conferma sul piano logico, la veridicità di quanto dal medesimo riferito, non risultando che il Lo Forte abbia per suo conto specifiche cognizioni e competenze in tale settore.

Nè in contrario può apprezzarsi la smentita operata in dibattimento dalla Cusimano Rosalia. Si rammenti che la stessa è stata chiamata in causa dall'odierno collaboratore, il quale ha riferito agli Organi Inquirenti che la Cusimano cooperava con i fratelli Scotto nell'attività di traffico degli stupefacenti, custodendo per loro conto quantitativi vari di stupefacente, dietro corrispettivo mensile (v. ordinanza di custodia cautelare in carcere e di imposizione di obblighi emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo in data 14/7/1993). E' evidente pertanto che la Cusimano non avrebbe mai potuto ammettere l'esistenza di rapporti con i fratelli Scotto, suffragando in tal modo le dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore nei suoi confronti. Ben comprensibile appare, a questa stregua, l'atteggiamento reticente della teste assunto in dibattimento, chiaramente dettato da esigenze di cautela personale e palesato da tutto il contesto della deposizione, nel corso della quale la Cusimano ha inizialmente escluso di conoscere lo Scotto Pietro, di poi ammettendo di avere qualche volta visto nel quartiere la persona, che stava in udienza dentro la gabbia, indicatale dalla Presidenza, ma di non saperne il nome, riconoscendo altresì, a seguito di ulteriori sollecitazioni, che in effetti sapeva che quella persona rispondeva al nome di Scotto Pietro perchè lo stesso era suo coimputato nel processo instauratosi in dipendenza delle dichiarazioni rese dal Lo Forte. A fronte di una ennesima contestazione mossale dal Presidente con riferimento al fatto che lei stessa aveva in precedenza dichiarato di non avere assistito alle udienze di detto processo, la Cusimano si è giustificata assumendo di avere visto la foto dello Scotto sul giornale. Se a tutto ciò si aggiunge il fatto che la Cusimano vive ed opera ancora nel quartiere dell'Arenella, nel quale, come è emerso dalle risultanze probatorie sopra esaminate, esercita il predominio mafioso lo Scotto Gaetano (si rammenti che quest'ultimo è ancora in stato di latitanza) ve n'è abbastanza per dubitare fondatamente della affidabilità della medesima teste.

Come di già anticipato il profilo criminale dei fratelli Scotti, delineato dai suddetti collaboratori, risulta ulteriormente suffragato dalle propalazioni di Favaloro Marco.

### 5.6.3 Le dichiarazioni di Marco Favaloro.

Il Favaloro ha iniziato a collaborare con l'Autorità Giudiziaria nel dicembre del 1992, mentre trovavasi in stato di detenzione per il delitto di associazione mafiosa ed estorsione.

Nel corso della deposizione resa nel presente procedimento, il Favaloro ha dichiarato di essere a conoscenza, benchè non avesse mai acquisito la qualità di uomo d'onore, di molte vicende che riguardavano l'organizzazione Cosa Nostra, nelle cui attività criminali era stato peraltro pienamente coinvolto, in quanto persona di fiducia della famiglia Madonia, che gestiva il mandamento di Resuttana.

Il collaboratore era stato, a suo dire, da sempre vicino ad ambienti mafiosi, operando dapprima alle dipendenze dei Galatolo della famiglia dell'Acquasanta-Arenella, facente parte anch'essa del mandamento di Resuttana, e successivamente acquisendo la fiducia dei capi del predetto mandamento, rappresentato per l'appunto da Madonia Francesco e, dopo il di lui arresto, dai figli Antonino e Salvatore, alle cui dirette dipendenze aveva nell'ultimo periodo operato, partecipando anche alla consumazione di taluni gravi delitti, quale l'omicidio dell'imprenditore Libero Grassi.

Ha precisato il Favaloro che egli non era mai stato formalmente combinato uomo d'onore, pur avendone tutti i requisiti, per via di un impedimento derivante da una sua vicenda familiare, in occasione della quale il comportamento da lui tenuto era stato valutato negli ambienti di Cosa Nostra come una manifestazione di mancanza di coraggio. L'ostacolo era rappresentato dalle disavventure coniugali del fratello, la cui moglie aveva avuto una relazione, in costanza di matrimonio, con un altro uomo. Per rimuovere tale condizione ostativa, egli avrebbe dovuto uccidere, secondo quanto gli era stato suggerito da Vincenzo Galatolo, sia la cognata, che il di lei amante, cosa che si era rifiutato di fare, anche perchè erano ormai trascorsi tantissimi anni dal fatto.

Ha ulteriormente precisato il collaboratore che il fatto di non avere acquisito la relativa qualità non gli impediva comunque di avere rapporti con gli altri uomini d'onore. Se anche non poteva partecipare formalmente alle riunioni fra gli uomini d'onore, egli era sempre presente nei luoghi ove le stesse si tenevano ed aveva pertanto modo di venire a conoscenza di tutte le vicende che riguardavano l'organizzazione, ivi comprese le attività illecite dalla stessa gestite, i fatti delittuosi perpetrati, alla cui consumazione veniva peraltro talvolta chiamato a partecipare.

Degli imputati dell'odierno procedimento il collaboratore ha dichiarato di conoscere Profeta Salvatore (delle dichiarazioni rese sul suo conto dal Favalaro si parlerà diffusamente allorchè si tratterà della relativa posizione) e Scotto Pietro .

Ha in particolare riferito il Favalaro che egli conosceva da molto tempo i fratelli Scotto, sia l'odierno imputato, che il di lui fratello Gaetano, precisando che quest'ultimo era "uomo d'onore" della famiglia dell'Arenella. Lo Scotto Gaetano aveva la disponibilità di un terreno demaniale, sito nel quartiere dell'Arenella, nei pressi di un distributore di benzina e di una officina Mercedes, impiegato da Armando Bonanno, nel periodo in cui lo stesso gestiva il mandamento in sostituzione dei Madonia che erano tutti detenuti, per incontri ed appuntamenti con altri esponenti di vertice di Cosa Nostra. Ha dichiarato il collaboratore di aver visto all'interno di detto terreno, che era protetto da un cancello in ferro ed era stato precedentemente sistemato mediante la creazione di una tettoia con pergolato che impediva la visuale agli abitanti degli stabili vicini, fra gli altri, anche Pietro Aglieri, Carlo Greco e Totò Cancemi. Il sito costituiva un luogo di ritrovo di tutti gli uomini d'onore della zona e dei personaggi agli stessi vicini, che disponevano delle chiavi di apertura del cancello ed ivi si riunivano per giocare a carte. Detto terreno era ovviamente frequentato anche dallo Scotto Gaetano e dal di lui fratello Pietro, che arrivava di solito nel tardo pomeriggio, dopo il lavoro, fermandosi a guardare coloro che giocavano a carte. In quel periodo Gaetano Scotto circolava con un'autovettura Y 10 di colore amaranto, mentre Pietro Scotto aveva una BMW di colore scuro.

Con riferimento allo Scotto Pietro il collaboratore ha altresì dichiarato che lo stesso operava nel settore degli stupefacenti e spesso si era a lui rivolto per avere forniture di eroina, sapendo che egli aveva possibilità di procurarsi lo stupefacente, essendo in stretti rapporti con il Bonanno Armando. In una occasione lo Scotto Pietro gli aveva chiesto mezzo chilogrammo di eroina ed egli, trattandosi di un grosso quantitativo e non comprendendo peraltro la ragione per la quale lo stesso non si rivolgesse per procurarsi lo stupefacente al fratello Gaetano che operava nello stesso settore, ne aveva parlato con il Bonanno. Questi aveva autorizzato la fornitura, riservandosi di regolare i conti, nel caso di mancato pagamento, con il di lui fratello. In effetti alla scadenza prestabilita lo Scotto Pietro non aveva saldato il conto, assumendo che l'eroina era di scadente qualità. Il Favalaro si era limitato, a suo dire, a riferire il fatto al Bonanno, il quale non gli aveva più parlato della questione che sicuramente aveva risolto con Tanuzzo Scotto.

Ha ancora riferito il Favalaro che nel 1991, dopo l'arresto di Salvatore Madonia, aveva intuito di essere controllato dagli Investigatori e poichè aveva notato degli strani rumori nell'utenza telefonica installata presso la

concessionaria Raffauto da lui gestita, temeva che la stessa potesse essere sottoposta ad intercettazione da parte dell'Autorità Giudiziaria. Pertanto, in una occasione in cui lo Scotto Pietro era passato dall'autosalone, sapendo che lo stesso lavorava presso un'azienda telefonica e ritenendo che potesse avere conoscenze nel settore, lo aveva pregato di effettuare un controllo in tal senso. Dopo qualche giorno lo Scotto lo aveva rassicurato, dicendogli che non vi erano intercettazioni in atto sulla sua utenza. Nella stessa circostanza lo Scotto gli aveva detto che aveva la possibilità di acquistare dell'eroina a 20 milioni al chilogrammo e gli aveva consegnato un campione della sostanza di cui parlava, chiedendogli di controllare se era di buona qualità. Egli si era ricevuto l'involucro datogli dallo Scotto, ma se ne era subito dopo disfatto senza effettuare alcun controllo, essendosi reso conto, anche in considerazione del prezzo corrente al quale l'eroina veniva scambiata sul mercato, che quella mostratagli dallo Scotto era verosimilmente polvere di marmo.

Anche in ordine alle dichiarazioni rese dal Favaloro ritiene la Corte di dover esprimere un positivo giudizio per quanto riguarda l'attendibilità delle provalazioni stesse e l'affidabilità della fonte di provenienza.

La scelta collaborativa del Favaloro è certamente frutto di libera e spontanea autodeterminazione, le cui motivazioni sono sicuramente esenti da personali tornacontismi ed appaiono piuttosto riconducibili ad un processo interiore di revisione critica di determinate scelte di vita e di recupero progressivo di determinati valori umani e sociali, dapprima sacrificati alle ferree leggi vigenti all'interno dell'organizzazione criminale cui il medesimo aderiva.

Non può sottacersi infatti che il Favaloro, al momento dell'avvio del rapporto di collaborazione, rivestiva la posizione di indagato per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso ed estorsione, in ordine ai quali era stato tratto in arresto nell'aprile del 1992. Tali addebiti, per quanto gravi, non giustificano certamente, nel rapporto costi-benefici, l'ampiezza della collaborazione del Favaloro, di talchè può ragionevolmente escludersi che il suo "pentimento" sia stato motivato dalla volontà di lucrare i benefici previsti dalla legislazione premiale al fine di alleviare la propria posizione processuale. Il Favaloro si è autoaccusato di gravissimi delitti (l'omicidio dell'imprenditore Libero Grassi ed un altro duplice omicidio), in relazione ai quali neppure un semplice sospetto era stato elevato dagli Organi Inquirenti nei suoi confronti, così aggravando la sua posizione processuale e dimostrando pertanto una reale volontà di collaborare con la Giustizia, senza riserva alcuna.

Non vi è prova, peraltro, che il Favaloro sia stato mosso nelle sue dichiarazioni da desiderio di vendetta o sentimenti di astio, risentimento o rivalsa nei confronti dell'odierno imputato o del di lui fratello, ai quali si è dichiarato al contrario legato da un sincero rapporto di amicizia. Con lo Scotto

Pietro, peraltro, intercorreva anche un lontano rapporto di affinità, essendo la prima moglie dell'imputato, che si chiamava Favalaro Rosa, parente del collaboratore.

Le provalazioni risultano per altro verso precise, dettagliate, esenti da incongruenze e contraddizioni (nessuna contestazione è stata invero elevata a suo carico), intimamente coerenti, corredate anche da particolari descrittivi e da elementi di dettaglio, che hanno trovato puntuale riscontro negli esiti degli accertamenti disposti dalla Corte.

E' stato individuato infatti, alla via Papa Pio XII nn. 40-42, che ricade nel quartiere dell'Arenella, il terreno con pergolato indicato dal Favalaro. Dai relativi rilievi fotografici acquisiti in atti emerge l'assoluta rispondenza dello stato dei luoghi alla descrizione operata dal collaboratore, anche per quanto attiene agli esercizi indicati quali elementi di riferimento (presenza di un distributore di benzina e di una officina Mercedes). Da informazioni assunte in loco dal personale del Gruppo Investigativo Falcone-Borsellino, incaricato dell'accertamento di che trattasi, è emerso che l'appezzamento di terreno in questione è di proprietà del demanio e che lo stesso era stato ceduto in gestione negli anni 1984-85 a tale Galioto Natale, pregiudicato per reati vari.

Si è accertato altresì che Scotto Pietro risulta intestatario dell'autovettura BMW 320 targata PA 722101, di colore verde scuro ed è rimasto altresì comprovato, in esito alle ammissioni operate dall'imputato, che la di lui cognata D'Amore Cosima, coniugata con Scotto Gaetano, ha avuto la disponibilità di una autovettura Y 10 di colore amaranto.

Parimenti riscontrata risulta la sussistenza dei riferiti rapporti fra il collaboratore e la famiglia Madonia.

Il Favalaro era già stato oggetto di investigazioni da parte della Squadra Mobile di Palermo nell'anno 1989, nell'ambito dell'indagine avviata a seguito del rinvenimento del cd. libro mastro in uno dei covi del noto Madonia Antonino, sito alla via Mariano D'Amelio n. 68. In detto libro mastro era infatti, tra gli altri, riportato il nominativo di tale "Marco", che all'epoca non era stato compiutamente individuato dagli Organi Inquirenti. Elementi di certezza circa la identificazione del predetto "Marco" nell'odierno collaboratore erano stati invece acquisiti dagli Organi Inquirenti nel corso delle indagini dirette alla cattura di Madonia Salvatore, fratello di Antonino. I servizi di osservazione effettuati dalla P.G. in tale contesto avevano infatti consentito di accertare la presenza del Favalaro nella villa di Carini dove successivamente era stato tratto in arresto il Madonia, nonchè presso un casolare semidiruto sito all'interno del parco La Favorita di Palermo, in un luogo protetto da un cancello esterno e da una porta in ferro, dove il medesimo si incontrava con personaggi di indubbio spessore mafioso, quali Di Maio Vincenzo (si rammenti che di tale personaggio

ha riferito anche il Lo Forte, indicandolo come la persona che si accompagnava al Favalaro, nella circostanza in cui il medesimo gli aveva imposto il divieto di trafficare in droga), Sacco Gaspare e Graziano Vincenzo.

Di tale casolare il Favalaro ha specificamente parlato anche nel corso delle dichiarazioni rese nel presente procedimento, indicandolo come luogo ove avvenivano gli incontri fra Salvatore Madonia e Carlo Greco (la circostanza sarà oggetto di più specifica disamina allorchè si tratterà della posizione del Profeta Salvatore, indicato dal collaboratore come il tramite da lui contattato per fissare gli appuntamenti fra i predetti Salvatore Madonia e Carlo Greco).

La disponibilità di tale sito da parte della famiglia Madonia risulta indubitabilmente comprovata. In sede di perquisizione del covo di via D'Amelio 68, a seguito dell'arresto del Madonia Antonino, venivano tra l'altro rinvenute due chiavi che consentivano di aprire sia il cancello esterno che la porta di accesso al casolare di che trattasi.

Va altresì evidenziato che all'atto dell'arresto del Madonia Salvatore, il personale operante gli rinveniva addosso un altro documento analogo al libro mastro trovato nel covo di via Mariano D'Amelio. Nello stesso risultava ancora annotato il nome dell'odierno collaboratore e gli esercizi commerciali al medesimo assegnati per l'esazione del relativo "pizzo".

La immediata contiguità del Favalaro alla famiglia Madonia, che può ritenersi indubitabilmente comprovata alla stregua dei dati sopra esposti, consente di accreditare viepiù l'attendibilità delle sue provalazioni, anche in ordine alla riferita qualità di "uomo d'onore" dello Scotto Gaetano ed a quant'altro dal medesimo narrato, apparendo evidente che, stante i diretti rapporti con i vertici del sodalizio, il collaboratore poteva da tale fonte effettivamente acquisire certe e fondate notizie sulle vicende che riguardavano l'organizzazione nel suo complesso, non escluse quelle relative alla sua composizione soggettiva.

Anche tale fonte di delazione dunque, in dipendenza della accertata attendibilità, concorre efficacemente a delineare il profilo criminale dell'odierno imputato e del di lui congiunto e a dare contezza del substrato soggettivo mafioso che sottende al concreto apporto dai medesimi prestato nella consumazione dei fatti di strage per cui si procede.

#### **5. 7- Le dichiarazioni di Andriotta Francesco e la chiamata in correità operata nei confronti di Scotto Pietro da Scarantino Vincenzo.**

Gli elementi indizianti sin qui esposti trovano definitivo suggello nelle dichiarazioni rese da Andriotta Francesco e Scarantino Vincenzo, che completano il quadro probatorio acquisito nei confronti dell'imputato, consentendo di pervenire a conclusioni di certezza in ordine alla



compartecipazione del medesimo nella perpetrazione della efferata strage per cui è processo.

Giova in questa sede sinteticamente richiamare il contenuto delle deposizioni rese dai predetti collaboratori, non già per sottolinearne il significato e la rilevanza probatoria nei confronti dell'imputato, che risultano *ictu oculi* di tutta evidenza, ma piuttosto per valutarlo nel contesto delle acquisizioni complessivamente raccolte e dare contezza delle motivazioni che hanno indotto la Corte a disattendere tutte le obiezioni formulate dalla difesa con riferimento a presunte incongruenze e/o incompatibilità rilevabili all'interno delle dichiarazioni o dal raffronto fra le medesime e le altre risultanze acquisite al procedimento.

Lo Scarantino Vincenzo, nell'ambito della ricostruzione della fase preparatoria ed esecutiva della strage effettuata in dibattimento, ha riferito di due episodi che vedono la presenza dei fratelli Scotti Gaetano e Pietro. Uno di essi attiene ad un incontro avvenuto alle ore 10.30-11.00 del sabato antecedente la strage. Nella circostanza il collaboratore si trovava, a suo dire, all'interno del bar Badalamenti (l'esercizio in questione è stato esattamente individuato nell'ambito dell'attività di riscontro disposta dalla Corte) insieme a due persone, allorché erano sopraggiunti, a bordo di una autovettura, i fratelli Scotti. Pietro Scotti era rimasto in macchina, mentre Tanuzzo era sceso dall'auto ed era entrato nel bar. Si era quindi avvicinato alle due persone che si trovavano in compagnia dello Scarantino e gli aveva detto "tutto a posto per la rapina". E solo dopo che lo Scarantino gli era stato ritualmente presentato, lo stesso aveva aggiunto: "Il telefono è stato intercettato, mio fratello l'ha intercettato."

Il collaboratore ha ulteriormente dichiarato che circa una settimana prima di questo fatto aveva avuto modo di assistere ad un analogo episodio. Mentre si trovava nei pressi del bar Badalamenti aveva visto arrivare, a bordo di una Peugeot, i fratelli Scotti. Anche in questa circostanza lo Scotti Pietro era rimasto a bordo dell'autovettura, mentre Tanuzzo era sceso dalla stessa, dirigendosi verso il bar, dove si era intrattenuto a conversare con quelle stesse persone con cui aveva parlato anche nell'occasione successiva.

Nel corso del controesame della difesa lo Scarantino ha altresì riferito di una terza circostanza, in cui aveva avuto modo di vedere lo Scotti Gaetano al bar Badalamenti che parlava sempre con Cosimo Vernengo e Natale Gambino (il dato riferito autorizza a ritenere che nei predetti si identificano le due persone presenti al bar Badalamenti nella circostanza in cui lo Scotti Gaetano ivi si era portato per comunicare la notizia dell'eseguita intercettazione), precisando, a specifica domanda, che ciò era avvenuto prima dei due incontri di cui aveva parlato ed in epoca antecedente alla riunione tenutasi nella villa di Calascibetta Giuseppe.

Il collaboratore ha ancora chiarito che egli conosceva comunque, anteriormente a tali episodi, i fratelli Scotto per averli più volte visti nel quartiere dell'Arenella, dove spesso si recava per contattare dei ragazzi ai quali forniva sostanza stupefacente. Di essi gli avevano parlato proprio i ragazzi del quartiere, che acquistavano la droga anche dagli Scotto, lamentandosi poi con lui della scarsa qualità dello stupefacente che gli stessi loro fornivano.

Tali dichiarazioni dello Scarantino trovano sostanziale riscontro nelle propalazioni dell'Andriotta. Questi ha infatti dichiarato che lo Scarantino, nell'ambito delle confidenze fattegli in merito alla strage, gli aveva tra l'altro parlato di una intercettazione telefonica, eseguita sull'utenza della madre del dr. Borsellino, da una persona che lavorava alle dipendenze della SIP o di una impresa che operava nello stesso settore e che era fratello di un boss mafioso vicino ai Madonia. Nello stesso contesto aveva altresì appreso dallo Scarantino che l'intercettazione era stata eseguita, intervenendo su una cabina della SIP e collegando dei fili.

Va fin da ora rilevato che quest'ultimo dato non è un'aggiunta posticcia dell'Andriotta, avendo lo Scarantino confermato in dibattimento di avere riferito al suo compagno di detenzione anche questa circostanza, precisando tuttavia che la stessa era il frutto di una sua intuizione e non di effettiva cognizione da lui direttamente o indirettamente acquisita.

Le dichiarazioni soprarichiamate, suffragate dalla già rilevata attendibilità intrinseca ed estrinseca delle fonti di provenienza e per ciò autonomamente apprezzabili in funzione di reciproca convalida, risultano ulteriormente supportate da altri elementi di riscontro che più specificamente attengono alla persona dell'odierno imputato e del di lui fratello chiamato in causa.

E' rimasto accertato infatti che lo Scotto Gaetano ha effettivamente avuto la disponibilità di una autovettura Peugeot 205. La circostanza è stata espressamente ammessa dall'imputato nel corso dell'esame dibattimentale. Il dato in parola appare estremamente significativo ai fini della verifica dell'attendibilità dello Scarantino, non potendosi di certo ritenere che il collaboratore lo abbia attinto dalla lettura dei giornali sui quali non risulta essere mai stato riportato, o dalla disamina degli atti di indagine del presente procedimento, nel cui ambito non era anteriormente emerso.

Parimenti riscontrata risulta, alla stregua delle dichiarazioni rese dai collaboratori Trudettino Ignazio, Lo Forte Vito e Favaloro Marco, l'operatività dei fratelli Scotto nel settore del traffico delle sostanze stupefacenti.

Per tali fatti i predetti sono stati peraltro di recente condannati dal Tribunale di Palermo alla pena di anni 16 di reclusione, per come dallo stesso imputato ammesso nel corso dell'esame.

E sono rimasti altresì indubitabilmente comprovati, sulla base delle conformi indicazioni fornite dai medesimi Trudettino, Lo Forte e Favalaro (v. la disamina delle dichiarazioni dei predetti e dei relativi riscontri acquisiti effettuata al precedente paragrafo) i riferiti legami fra lo Scotto Gaetano e la famiglia mafiosa dei Madonia, che gestiva all'epoca dei fatti per cui è processo, il mandamento di Resuttana, nel cui territorio di competenza è ricompresa la via Mariano D' Amelio (tale circostanza è confermata da tutti i collaboratori esaminati).

E' appena il caso di sottolineare in questa sede che le dichiarazioni dello Scarantino trovano, proprio in relazione all'odierno imputato, un ulteriore, ben più pregnante e specifico riscontro, nelle deposizioni rese dai testi Fiore Cecilia e Corrao Emilio sopra richiamate e nelle ricognizioni di persona dai medesimi testi effettuate nel corso delle indagini preliminari ed in dibattimento.

La difesa ha tentato con ogni mezzo di contrastare la valenza probatoria della chiamata in correità operata dallo Scarantino nei confronti dello Scotto Pietro, evidenziando talune incongruenze e/o contraddizioni in cui il collaboratore sarebbe incorso e segnalando per altro verso l'assoluta inconciliabilità della ricostruzione dal medesimo fornita con gli altri elementi di prova anteriormente acquisiti.

A giudizio della Corte i rilievi nello specifico effettuati dalla difesa non hanno fondamento.

Osserva anzitutto la Corte che non possono apprezzarsi, al fine di screditare l'attendibilità delle dichiarazioni dello Scarantino, le contestazioni elevate dalla difesa dell'imputato nel corso del controesame.

Di nessun pregio, invero, appare, a fronte di una positiva individuazione fotografica dello Scotto Gaetano, eseguita dal collaboratore nel corso delle indagini preliminari (tale dato risulta dalle dichiarazioni dello stesso Scarantino che, a specifica domanda della difesa, ha confermato di avere riconosciuto in foto lo Scotto Gaetano e di essere assolutamente certo dell'eseguita ricognizione), la circostanza che il medesimo abbia, nelle iniziali dichiarazioni, impiegato i termini "ragazzo", "giovane", con riferimento per l'appunto al Gaetano Scotto, dichiarando poi in dibattimento che il predetto ha l'età di 45,47 o 48 anni, tanto più che lo Scarantino, nonostante il Presidente non avesse ammesso la contestazione sul punto, è intervenuto per chiarire l'apparente contraddizione, così testualmente esprimendosi: " Signor Presidente mi scusi, io quando dico ragazzo sento dire in italiano. Per dire uno della mezza età, uno di 50 anni, dico un cristiano; siccome che i giudici... io mi sforzavo a parlare in italiano, che non lo parlo bene e ho detto ragazzo, per dirlo in italiano." Nè può valorizzarsi in suo danno l'ulteriore contestazione mossa dalla difesa con riferimento al fatto che lo stesso, ad un preciso invito in quella sede formulatogli

dagli Inquirenti di descrivere le caratteristiche dello Scotto e di indicare se trattavasi di una persona giovane, anziana o di mezza età, abbia così risposto “non stavo attento, non mi interessava ad osservare le persone chi erano, non era mia abitudine”. E’ evidente infatti che la risposta data dal collaboratore in quel contesto era riferita alla richiesta di descrizione. E non è inverosimile che lo Scarantino abbia effettivamente omesso di dire in quella sede che lo Scotto Gaetano era una persona di mezza età perchè non aveva chiaro il significato di “mezza età”, tanto più che il collaboratore ha comunque indubitabilmente riconosciuto in fotografia quella stessa persona che gli si chiedeva di descrivere. Senza dire che lo Scotto Gaetano, nel 1992, aveva 40 anni, per cui la sua collocazione in una precisa fascia di età non risultava neanche agevole.

Nè seri argomenti nel senso della inattendibilità del collaboratore possono trarsi dalle ulteriori contestazioni mosse dalla difesa dello Scotto, talune peraltro ancorate al dato formale di un termine, magari impropriamente impiegato nel corso della verbalizzazione. Così laddove nel verbale di interrogatorio reso dallo Scarantino in data 29/6/1994, in sede di individuazione fotografica di Scotto Pietro, risulta riportata la seguente dichiarazione: “ E’ Scotto Pietro, il fratello della persona effigiata nella foto 2. Scotto Pietro l’ho conosciuto circa una settimana prima della strage, in quanto l’ho incontrato al bar Badalamenti. In tale occasione era in compagnia del fratello Gaetano.” Alla relativa contestazione il collaboratore ha infatti chiarito che egli non aveva in realtà mai conosciuto, nel senso proprio della parola, lo Scotto Pietro, ma lo aveva semplicemente visto nelle riferite occasioni al bar Badalamenti, ed anche altre volte in precedenza, allorchè si era recato all’Arenella per incontrare dei ragazzi con i quali era in contatto per lo spaccio delle sostanze stupefacenti.

La contestazione formulata dunque con riferimento ad un termine, magari impropriamente utilizzato dal collaboratore e trasferito nella relativa verbalizzazione, non può certo valere ad attestare la pretesa contraddittorietà delle provalazioni. Del resto non è stato in quella sede chiesto allo Scarantino se avesse mai frequentato lo Scotto Pietro o avuto rapporti con lo stesso. Ed è verosimile che il collaboratore, non distinguendo fra il termine “conoscere” o “vedere” abbia utilizzato il primo nel significato del secondo (si rammenti che lo Scarantino non ha completato neppure la scuola dell’obbligo, avendo frequentato fino alla 3<sup>a</sup> classe elementare che, a suo dire, ha ripetuto sei o sette volte). Peraltro le precisazioni in quella sede fornite dal collaboratore con riferimento all’episodio in questione ( lo Scotto Pietro era rimasto in macchina e soltanto il di lui fratello Gaetano era sceso dall’auto, recandosi al bar Badalamenti a parlare con due persone) denotano che non vi è stato alcun contatto e conseguentemente alcuna effettiva conoscenza fra lo Scotto Pietro e lo Scarantino, il quale ha quindi impropriamente asserito di aver conosciuto lo

Scotto Pietro nella circostanza di che trattasi, intendendo riferirsi al fatto che lo aveva visto.

Nè sintomatico di una pregressa effettiva conoscenza può ritenersi il fatto, ulteriormente evidenziato dalla difesa, che lo Scarantino abbia nel corso delle dichiarazioni rese al P.M. in data 11/8/1994, riferito che l'arresto dello Scotto non aveva in lui suscitato preoccupazioni analoghe a quelle indotte dall'arresto dell'Orofino perchè "lo Scotto era persona molto più sicura di sè e scaltra". Il collaboratore ha infatti spiegato che tale giudizio da lui espresso nei confronti dello Scotto era il risultato di quanto gli avevano riferito i ragazzi dell'Arenella, che si rifornivano anche dai fratelli Scotto per l'acquisto delle sostanze stupefacenti.

Infondato, alla stregua delle risultanze processuali acquisite, appare poi il rilievo difensivo, secondo cui le dichiarazioni dello Scarantino non potrebbero conciliarsi con altre emergenze processuali ed in particolare con le prospettate anomalie telefoniche, che, secondo quanto riferito dagli stessi fruitori dell'utenza, si collocano temporalmente nei due mesi antecedenti al tragico evento e risultano pertanto retrodatate, non soltanto con riguardo al momento in cui sarebbe stato conferito allo Scotto Gaetano l'incarico di provvedere all'intercettazione dell'utenza interessata, ma anche rispetto all'epoca in cui si sarebbe tenuta, nella ricostruzione del collaboratore, la riunione deliberativa della strage.

Tale obiezione muove da presupposti, la cui sussistenza non è ancorata a specifici elementi di prova, ma supposta dalla difesa sulla base di considerazioni logiche, che non tengono tuttavia conto del quadro complessivo delle risultanze acquisite.

Nessun concreto elemento autorizza, invero, a ritenere che la riunione tenutasi ai primi di luglio nella villa di Calascibetta Giuseppe di cui ha parlato lo Scarantino sia il consesso nel quale è stata deliberata e organizzata la strage.

Dagli atti processuali emergono piuttosto precise circostanze che depongono in senso contrario.

Il collaboratore di giustizia Cancemi Salvatore, nel riferire quanto a sua conoscenza in merito ai fatti di strage per cui si procede, ha dichiarato di avere partecipato ad un incontro con altri esponenti di vertice di Cosa Nostra, avvenuto in un appartamento, sito dietro villa Serena, di proprietà di Guddo Girolamo. Nella villetta c'era un ampio salone all'interno del quale si era svolta la riunione. Si trattava di uno dei tanti incontri organizzati da Riina Salvatore per discutere delle varie questioni che interessavano l'organizzazione.

Ha altresì riferito il Cancemi che, dopo la riunione il Riina si era appartato a parlare con Ganci Raffaele, restando sempre all'interno del salone, ed egli, che si trovava poco distante, aveva in parte percepito il contenuto del colloquio ed

aveva in particolare udito il Riina che diceva al Ganci: “la responsabilità è mia Faluzzo e me la prendo io.” Quando era andato via dalla villetta insieme al Ganci, questi gli aveva detto: “Minchia, questo ci vuole rovinare a tutti”, riferendosi chiaramente al contenuto del colloquio avuto poco prima con il Riina. Ed egli, che ben comprendeva il linguaggio del Ganci, ancorchè fatto di mezze frasi, aveva capito che si stava preparando qualcosa di grosso. Dopo la strage di via D’Amelio, in una occasione in cui trovavasi a casa del Ganci, mentre stavano trasmettendo in televisione le immagini del luogo della strage, il Ganci gli aveva detto che nello stesso stabile dove era successa la strage abitava un certo Vitale, lasciandogli intendere che si trattava di persona vicina agli ambienti di Cosa Nostra. Nella stessa circostanza il Ganci aveva anche aggiunto che alla perpetrazione di quella strage sicuramente avevano preso parte i fratelli Graviano Giuseppe e Filippo, Pietro Aglieri, Carlo Greco e Francesco Tagliavia.

Da tali confidenze del Ganci, egli aveva tratto la conferma che quella frase dal medesimo pronunciata dopo il colloquio avuto con il Riina nella villetta di Girolamo Guddo certamente era in relazione all’attentato di via D’Amelio che si stava preparando.

Il Cancemi ha escluso che il Riina potesse essersi riferito in quel contesto alla strage di Capaci che era già stata consumata. Il collaboratore aveva, a suo dire, chiaramente percepito, anche dalla considerazione successivamente fatta dal Ganci (“questo ci vuole rovinare a tutti”), che il riferimento era al contrario a qualcosa che doveva ancora accadere.

Richiesto, peraltro proprio dal difensore dello Scotto, di precisare in quale periodo si fosse tenuto quell’incontro presso la villa del Guddo di cui aveva parlato, il collaboratore ha dichiarato che era avvenuto sicuramente nel mese di giugno del 1992, ma non ricordava con esattezza in quale giorno.

E’ evidente, alla stregua delle suddette dichiarazioni del Cancemi, che l’attentato al dr. Borsellino era già stato programmato e deliberato anteriormente all’incontro di cui il collaboratore ha riferito e quindi in epoca precedente al giugno 1992. Il tenore della frase pronunciata dal Riina nella circostanza dimostra chiaramente che si trattava di una determinazione già assunta, in relazione alla quale il Ganci nutriva delle perplessità (la circostanza in parola potrebbe costituire peraltro specifico riscontro alle dichiarazioni dello Scarantino, ove nel Ganci dovesse identificarsi quella persona, che il collaboratore non ha in questa fase nominativamente indicato per ragioni di segretezza istruttoria, la quale, nel corso della riunione presso la villa del Calascibetta, aveva manifestato perplessità in ordine al progetto omicidiario in danno del dr. Borsellino, così testualmente esprimendosi: “appena si fa saltare a questo per aria succede un bordello”).

Nè in contrario può apprezzarsi il fatto che il Cancemi, che pure rivestiva all'epoca la qualità di capo del mandamento di Porta Nuova, in sostituzione di Pippo Calò che trovavasi in stato di detenzione, non abbia partecipato a tale deliberazione e non sia stato altrimenti informato. Il collaboratore ha chiarito infatti che è ben possibile che il Riina abbia informato direttamente il Calò, persona a lui vicinissima e con il quale manteneva rapporti anche in costanza di detenzione, tramite i noti canali dei colloqui con i difensori e i familiari.

A tale stregua, può senz'altro ritenersi che la riunione di cui ha parlato lo Scarantino sia stato piuttosto un incontro di carattere operativo, effettuato per la messa a punto di taluni degli aspetti esecutivi dell'attentato programmato.

Risulta del resto indubitabilmente comprovato, per averne concordemente riferito in dibattimento tutti i collaboratori esaminati (Buscetta, Mutolo, Marchese, Drago e lo stesso Cancemi), che, se l'assunzione della determinazione omicidiaria nei confronti di uomini delle Istituzioni era di esclusiva competenza della "commissione" di Cosa Nostra, costituita dai vari capi mandamento o dai rispettivi sostituti, l'esecuzione della relativa deliberazione veniva poi curata dal coordinatore, che era anche il capo della commissione, il quale programmava nel concreto le modalità operative e sceglieva in piena autonomia le persone che dovevano partecipare alla materiale esecuzione del delitto, selezionandole preferibilmente nell'ambito degli uomini d'onore appartenenti a famiglie diverse da quella nel cui territorio di competenza doveva perpetrarsi il fatto ed impiegando invece gli uomini del luogo per i necessari apporti informativi.

Nella specie i dati emergenti dalle dichiarazioni dello Scarantino depongono, contrariamente a quanto si assume dalla difesa, per il carattere propriamente operativo e non deliberativo dell'incontro avvenuto presso la villa del Calascibetta. La partecipazione a tale riunione di diversi uomini d'onore della famiglia della Guadagna, fra cui il Profeta Salvatore, che certamente non aveva titolo per presenziare ad una riunione della commissione di Cosa Nostra, comprova che si è trattato verosimilmente di un incontro tenutosi nell'imminenza della strage per la messa a punto delle modalità operative del gruppo dei personaggi prescelti dal Riina (che ricopriva all'epoca la carica di capo della commissione) per la materiale esecuzione del progetto delittuoso. La riprova che lo scopo di quella riunione fosse quello di definire i dettagli finali è dato proprio dall'incarico conferito, al termine dell'incontro, dal Profeta Salvatore allo Scarantino di reperire l'autovettura da impiegare quale autobomba.

L'attività informativa, necessariamente presupposta per la buona riuscita dell'attentato, nel cui ambito si inserisce anche quella specificamente delegata

allo Scotto Gaetano e curata dal di lui fratello, ben può risalire quindi ad epoca anteriore alla suddetta riunione.

Nè vi sono in processo elementi che contrastano tale conclusione. L'assunto, secondo cui l'incarico di intercettare l'utenza telefonica dei congiunti del dr. Borsellino sarebbe stato conferito allo Scotto Gaetano in occasione di quell'incontro al bar Badalamenti, avvenuto circa una settimana prima del 18 luglio, non ha alcun fondamento probatorio, non avendo lo Scarantino riferito alcunchè in merito all'oggetto del colloquio intercorso nella circostanza di che trattasi fra lo Scotto Gaetano e le altre due persone che si trovavano al bar.

Che in quel contesto sia stato conferito allo Scotto Gaetano l'incarico di cui si parla è circostanza presuntivamente affermata dalla difesa per esigenze di svolgimento delle proprie tesi ed al precipuo scopo di denunciare poi, su tale base, l'inattendibilità della ricostruzione offerta dal collaboratore.

Se devesi procedere per presunzioni non vi è ragione per escludere, a giudizio della Corte, che il suddetto incarico possa essere stato conferito allo Scotto Gaetano nell'ambito di quell'ulteriore incontro in precedenza avvenuto, sempre al bar Badalamenti, fra il medesimo e quelle stesse due persone con le quali lo Scotto si è visto presso il predetto bar sia la mattina del 18 luglio 1992 che una settimana prima di tale data.

Si rammenti che lo Scarantino ha riferito, nel corso del controesame della difesa, di una terza occasione in cui aveva visto lo Scotto Gaetano parlare al bar Badalamenti con Natale Gambino e Cosimo Vernengo ed ha precisato, a specifica domanda, che tale incontro era precedente agli altri due di cui aveva parlato e si collocava in epoca anteriore alla data in cui si era tenuta la riunione presso la villa del Calascibetta, aggiungendo che nella circostanza lo Scotto Gaetano era arrivato in macchina da solo e non era presente il fratello Pietro, che a lui invece si accompagnava nei due incontri successivi.

Considerazioni di ordine logico inducono a ricondurre preferenzialmente a questo contesto il momento del conferimento dell'incarico, e non soltanto perchè ciò consente di collocare la conseguente attività di intercettazione abusiva in periodo sufficientemente antecedente alla perpetrazione della strage, come del resto si addice alle attività di carattere informativo che debbono logicamente precedere di un congruo termine la materiale esecuzione del delitto, ma anche in dipendenza del fatto che trattasi del primo incontro, almeno per quanto è dato conoscere dal racconto dello Scarantino, intervenuto fra lo Scotto Gaetano e due dei personaggi facenti parte del gruppo criminale delegato alla preparazione ed esecuzione del progetto delittuoso programmato.

Pienamente compatibile a questa stregua risulta la narrazione dello Scarantino con i tempi in cui sono state rilevate le anomalie alla propria utenza telefonica dai componenti della famiglia Fiore-Borsellino, ben potendo, per le



considerazioni dianzi svolte, l'attività di intercettazione clandestina su tale utenza, eseguita grazie all'apporto tecnico dell'odierno imputato, risalire ad epoca anteriore a quella in cui lo Scarantino ha riferito essersi tenuta la riunione nella villa del Calascibetta Giuseppe.

Nè vale obiettare che, così opinando, non si spiegherebbe la ragione del successivo incontro avuto dallo Scotto Gaetano al bar Badalamenti nella settimana antecedente la strage, nè la presenza dello Scotto Pietro nello stabile di via D'Amelio 19 nelle circostanze di tempo riferite dai testi Fiore Cecilia e Corrao Emilio. Inspiegabile resterebbe, anche, ad avviso della difesa, la diversa datazione delle riferite anomalie.

Anche tali rilievi, a giudizio della Corte, non hanno serio fondamento.

I componenti della famiglia Fiore hanno invero riferito che le anomalie alla propria utenza telefonica risalivano a circa due mesi prima della strage, precisando tuttavia che i disturbi di che trattasi si verificavano nel fine settimana e preferibilmente all'ora di pranzo e che gli stessi si erano accentuati nelle due settimane antecedenti all'evento. Anche per quanto attiene all'anomalia consistente nell'abbassamento della fonia il Fiore Claudio ha dichiarato in dibattimento di poterne riferire con certezza la sussistenza nei giorni di fine settimana, anche perchè in quei giorni lo stesso si sentiva solitamente con le due amiche che gli avevano fatto rilevare la presenza di questo disturbo.

Ciò che risulta pienamente compatibile con una attività di ascolto abusivo concentrata essenzialmente nei giorni di fine settimana e negli orari in cui i componenti della famiglia Fiore si trovavano con tutta probabilità nell'abitazione ed intensificata per ovvie ragioni nell'imminenza della strage.

La predisposizione degli accorgimenti idonei a consentire la rilevazione del traffico telefonico sull'utenza Fiore -Borsellino non imponeva d'altra parte la contestuale e costante attivazione anche della correlativa attività di ascolto, che sarebbe stata peraltro inutile, stante che il dr. Borsellino era in quel periodo spesso fuori sede e le sue visite in via D'Amelio erano essenzialmente legate alla presenza della madre in quel sito (che, si rammenti, si recava presso la figlia Rita proprio nei fine settimana, in quanto nel periodo estivo coabitava solitamente con l'altra figlia Adele) ed avvenivano solitamente la domenica mattina. L'attività di ascolto veniva pertanto limitata verosimilmente ai giorni del fine settimana, in relazione alle anzidette circostanze, di cui il gruppo criminale aveva certamente acquisito contezza, per il tramite di altre attività informative.

Parimenti inconsistente è l'ulteriore obiezione difensiva, secondo cui l'abbassamento di fonia, essendo determinato da un assorbimento del segnale conseguente alla presenza del circuito di derivazione clandestino, avrebbe

dovuto registrarsi costantemente ed avrebbe dovuto interessare anche lo squillo del telefono. Al di là del fatto che il Fiore Claudio non ha dichiarato che tale disturbo non sussisteva nei giorni infrasettimanali, ma ha al contrario precisato di averne certamente rilevato la presenza nei giorni del fine settimana, non vi è dubbio che la dispersione del segnale è significativa (con percezione sostanziale della relativa anomalia in termini di consistente abbassamento di fonìa), nel momento in cui lo stesso viene captato dalla postazione di ascolto abusivo, non anche nel caso in cui il segnale, pur attraversando il circuito di derivazione clandestina, venga riassorbito dal circuito principale, senza che alcuna porzione del medesimo sia prelevata. Ne consegue che anche la riferita anomalia è pienamente compatibile con una attività di ascolto abusivo esplicata esclusivamente nel fine settimana.

Quanto ai residui rilievi della difesa osserva la Corte che lo Scotto Gaetano era il referente dell'organizzazione in relazione all'attività di intercettazione di che trattasi ed è verosimile a tale stregua che quell'incontro al bar Badalamenti nella settimana antecedente la strage fosse in funzione del resoconto che periodicamente il medesimo effettuava in merito agli esiti dell'attività di ascolto abusivo in atto.

Ed anche la presenza dello Scotto Pietro sul pianerottolo di via D'Amelio nelle circostanze di tempo riferite dai testi che lo hanno riconosciuto non contrasta con la datazione delle anomalie operata dai componenti della famiglia Fiore. Non può escludersi infatti che in quella circostanza lo Scotto fosse ulteriormente intervenuto sull'impianto perchè il circuito di derivazione presentava problemi tecnici che non consentivano di eseguire proficuamente l'attività di ascolto, o che stesse ripristinando il circuito clandestino che aveva in precedenza dismesso, essendo venuto per tempo a conoscenza dell'intervento che i suoi colleghi Orecchio e Di Maio avrebbero dovuto eseguire il 14 luglio in via D'Amelio 19 presso gli uffici della SAFAB (risulta del resto dalle dichiarazioni rese dall'ass. tecnico della Elte Purpura Vincenzo che spesso erano gli stessi operai che passavano dai centri lavoro Sip a prelevare le commissioni per gli interventi da eseguire il giorno successivo) e temendo che i predetti, dovendo operare nello stesso box condominiale e nello stesso armadio di zona cui era collegata l'utenza della famiglia Fiore-Borsellino, potessero accorgersi della presenza della ponticellatura e conseguentemente dell'intercettazione in atto.

La difesa ha ancora rilevato che la ricostruzione offerta dallo Scarantino in ordine ai tempi di preparazione dell'autobomba risulta incongrua con riferimento alle informazioni acquisite al gruppo per il tramite della presunta attività di ascolto abusivo sull'utenza Fiore-Borsellino.

Si assume in particolare dal difensore dello Scottò che le conversazioni telefoniche transitate su quell'utenza nel pomeriggio di venerdì 17 luglio, ed in particolare la telefonata effettuata dalla sig.ra Lepanto alla figlia Adele portavano a ritenere la presenza del dr. Borsellino in via D'Amelio nella giornata del sabato. Ne consegue che, ove effettivamente l'utenza Fiore-Borsellino fosse stata sottoposta ad intercettazione, gli attentatori si sarebbero dovuti predisporre all'evento per quel giorno e non invece, come risulta dalla narrazione dello Scarantino, per la giornata di domenica.

Ritiene la Corte che la ricostruzione del collaboratore sia al contrario perfettamente compatibile con le risultanze dell'attività informativa predisposta dal gruppo criminale ai fini della buona riuscita dell'evento delittuoso, che certamente non ha beneficiato soltanto degli esiti dell'intercettazione all'uopo preordinata, ma anche dell'apporto delle classiche metodologie, consistenti in controlli, pedinamenti, verifiche degli spostamenti della vittima designata.

Le risultanze processuali acquisite autorizzano, a giudizio della Corte, la seguente ricostruzione degli eventi.

Le attività che attengono alla preparazione dell'autobomba iniziano, secondo il racconto dello Scarantino, al venerdì pomeriggio, allorchè la Fiat 126 viene condotta e parcheggiata, intorno alle ore 16.30-17.00, sulla via Messina Marine, in prossimità dell'autocarrozzeria dell'odierno imputato Orofino Giuseppe, in attesa del momento opportuno per ricoverarla nell'autocarrozzeria stessa e procedere alle operazioni di imbottitura. Ciò in relazione alla notizia (verosimilmente acquisita dal gruppo criminale tramite le collaterali attività informative di cui si è detto) del rientro a Palermo del dr. Borsellino, che è giunto all'aeroporto di Punta Raisi proprio quel venerdì pomeriggio, intorno alle ore 15.00, come risulta dalla annotazione riportata dal medesimo sull'agenda acquisita in atti (più precisamente, il documento contrassegnato dal n. 36 della produzione del P.M., attesta che quel giorno il dr. Borsellino era partito dall'aeroporto di Roma-Fiumicino con il volo delle ore 14.25, atterrando all'aeroporto di Palermo-Punta Raisi alle ore 15.25).

Quello stesso pomeriggio il dr. Borsellino ha telefonato alla madre. Di tale telefonata vi è prova documentale, risultando dal tabulato del cellulare in uso al magistrato una chiamata effettuata all'utenza intestata a Fiore Renato alle ore 15.37 della durata di 01.59 minuti. Ed è questa molto probabilmente la telefonata, di cui hanno riferito i testi Fiore Claudio e Borsellino Rita, nel corso della quale la sig.ra Lepanto comunica al figlio che ha problemi di salute e quest'ultimo la rassicura, dicendole che l'avrebbe portata dal medico.

E' fin troppo ovvio che nel corso della telefonata di che trattasi il dr. Borsellino non avrebbe potuto dare alla madre alcuna indicazione sul giorno in cui sarebbe stata effettuata la visita, non avendo ancora saggiato la disponibilità

del medico, che avrebbe potuto, per ipotesi, trovarsi anche fuori sede. Molto verosimilmente il dr. Borsellino avrà invece detto alla madre nel corso di quella telefonata che l'avrebbe richiamata per darle conferma. Ciò che del resto appare tanto più probabile, ove si consideri che gli stretti congiunti del magistrato hanno dichiarato in dibattimento che lo stesso era solito telefonare con largo anticipo alla madre quando doveva accompagnarla dal medico per consentirle di prepararsi per tempo. Nella specie peraltro non era stato ancora neppure fissato l'appuntamento con il sanitario, per cui una successiva telefonata di conferma si rendeva vieppiù necessaria.

E' evidente pertanto che la indicazione fornita dalla Lepanto, lo stesso venerdì, alla figlia Adele sul fatto che la visita sarebbe stata effettuata il sabato pomeriggio era il frutto di una sua supposizione, che, se poteva essere erroneamente acquisita in termini di certezza dalla Borsellino Adele, che non aveva personalmente assistito al colloquio intervenuto fra la madre ed il fratello Paolo, non altrettanta certezza poteva ingenerare in chi stava alla postazione di ascolto clandestino che, avendo direttamente ascoltato anche la precedente conversazione intercorsa fra la Lepanto ed il figlio, sapeva bene che nulla era stato ancora concretamente previsto sul giorno in cui sarebbe stata effettuata la visita.

Le operazioni di intercettazione in corso potevano, a questa stregua, consentire al gruppo criminale di acquisire soltanto la certezza che quel fine settimana il dr. Borsellino si sarebbe recato in via D'Amelio. Proprio questo è infatti l'oggetto dell'informativa fornita il sabato mattina dallo Scotto Gaetano alle due persone con le quali il medesimo si è incontrato al bar Badalamenti (significativa in proposito è la ricostruzione dell'incontro e dei termini del colloquio intercorso fra i predetti nella circostanza di che trattasi, effettuata dallo Scarantino nel corso del primo interrogatorio reso al p.m. in data 24/6/1994).

E nel pomeriggio dello stesso sabato, intorno alle ore 16.30-17.00, vengono avviate le operazioni di preparazione dell'autobomba.

Nessuna ulteriore informazione d'altra parte era stata quella mattina acquisita, tramite l'intercettazione in corso sull'utenza Fiore, in ordine alla programmata visita del dr. Borsellino alla madre. Il magistrato si era al contrario recato regolarmente in ufficio, facendo rientro nella propria abitazione intorno alle ore 14.00.

E' pur vero che nel pomeriggio del sabato il dr. Borsellino era comunque andato, insieme al cugino Lepanto Bruno, in via D'Amelio a trovare la madre. Ma tale visita non era stata per tempo telefonicamente preannunciata. Risulta invero dal tabulato del traffico telefonico del cellulare in uso al magistrato una telefonata effettuata all'utenza Fiore alle ore 16.54. Detta chiamata è stata effettuata dal magistrato poco prima di uscire dall'abitazione o probabilmente

durante il percorso per raggiungere via D'Amelio, dove il medesimo è arrivato alle ore 17.00, per come riferito in dibattimento dalla di lui nipote Fiore Cecilia, la quale ha dichiarato di essere uscita a quell'ora dalla sua abitazione e di avere incontrato nell'androne dello stabile lo zio Paolo, che stava salendo dalla nonna. Trattasi peraltro di una telefonata che è durata appena 20 secondi, compreso il tempo di chiamata che, come è noto, viene parimenti computato dall'apparecchio radiomobile, per cui è anche possibile che l'intercettatore non abbia neanche fatto in tempo ad ascoltarne il contenuto.

Le ulteriori conversazioni transitate quel pomeriggio sull'utenza Fiore consentivano di avere contezza del fatto che il dr. Borsellino avrebbe dovuto comunque ulteriormente recarsi in via D'Amelio per la visita medica della madre, ma non di acquisire certezze sul quando tale visita sarebbe stata effettuata. Vi è prova infatti di una conversazione, intercorsa intorno alle ore 18.00 fra il magistrato e il di lui cognato Fiore Renato, che nella circostanza chiamava da Marsala, nel corso della quale il dr. Borsellino raccomanda al proprio congiunto di non portare con sè la madre in campagna, in quanto la visita medica sarebbe stata effettuata quella stessa sera o l'indomani. E vi è altresì prova del fatto che quello stesso pomeriggio il dr. Borsellino aveva più volte tentato di contattare telefonicamente il medico, anche dall'utenza di via D'Amelio, ma non era riuscito a trovarlo. Risulta infatti dalle dichiarazioni rese dal dr. Di Pasquale che il medesimo sanitario, nel pomeriggio del sabato, mentre tornava dal mare con la famiglia, aveva avuto un guasto alla macchina ed era arrivato nell'abitazione alle ore 19.45. Al rientro aveva appreso dalla suocera che aveva chiamato due o tre volte il dr. Borsellino e che lo stesso aveva telefonato una prima volta verso le ore 16.30-17.00 e poi successivamente dopo un'ora circa. Questa seconda telefonata al medico è stata molto verosimilmente effettuata dall'utenza di via D'Amelio, perchè è lì che a quell'ora il dr. Borsellino si trovava ed è da quella utenza che, intorno alle ore 18.00 lo stesso ha parlato con il cognato, dicendogli per l'appunto che ancora non sapeva se la visita sarebbe stata effettuata quella stessa sera o l'indomani.

Nessun concreto elemento era stato pertanto fino a quel momento acquisito, tramite l'attività di intercettazione, che potesse indurre gli attentatori a ritenere che la visita sarebbe stata effettuata quella stessa sera. Il fatto che il magistrato non era riuscito fino a quell'ora a contattare il medico deponeva anzi in senso contrario. E peraltro anche gli ulteriori spostamenti effettuati dal dr. Borsellino nella serata (il medesimo è sì è recato prima presso un'agenzia di viaggi, poi ha fatto rientro nella sua abitazione ed alle ore 20.00 si è recato presso l'Hotel Astoria, dove si è intrattenuto a conversare con il collega Monti Davide fino alle ore 21.00, di poi rientrando a casa), di cui gli attentatori avevano molto verosimilmente contezza per il tramite di altro genere di attività informativa,

concorrevano a suffragare l'ipotesi che la visita medica fosse ormai slittata all'indomani. Ipotesi che veniva poi confermata dalla telefonata effettuata dal dr. Borsellino alla madre intorno alle ore 21.00, di cui ha riferito Fiore Claudio. Il giovane ha dichiarato che mentre trovavasi sotto la doccia o mentre stava consumando la cena era arrivata una telefonata. Aveva risposto la nonna, la quale gli aveva poi detto che era lo zio Paolo che aveva chiamato per comunicarle che l'avrebbe accompagnata dal medico l'indomani.

E' evidente, pertanto, che solo alle ore 21.00, a seguito della telefonata di che trattasi, il gruppo criminale ha precisa cognizione del giorno in cui il dr. Borsellino si recherà in via D'Amelio. Ed infatti si predispose per tempo all'esecuzione dell'attentato. L'autobomba viene prelevata dalla carrozzeria già alle ore 5.30- 6.00, verosimilmente perchè si ritiene che il magistrato si recherà in via D'Amelio, come era solito fare, di mattina tra le ore 9 e le ore 10.

Gli attentatori non erano del resto a conoscenza dei termini dell'accordo intercorso la sera precedente fra il dr. Borsellino ed il Di Pasquale e non potevano a quell'ora ancora sapere che la visita medica era stata già preventivamente concordata per il pomeriggio della domenica. Tale informazione possono apprendere solo dopo le ore 8.00 dello stesso giorno.

A quell'ora, infatti, perviene all'utenza di via D'Amelio un'altra telefonata con la quale il dr. Borsellino comunica alla madre che la visita sarebbe stata effettuata nel pomeriggio. Da quell'utenza transitano nel prosieguo ulteriori due conversazioni nel corso delle quali si dà contezza anche dell'orario in cui il magistrato si sarebbe trovato in quel sito.

Nessuna incongruenza può ravvisarsi dunque nella ricostruzione fornita del collaboratore. I tempi di preparazione dell'autobomba dal medesimo indicati risultano al contrario pienamente compatibili con il tenore delle informazioni che potevano essere acquisite dal gruppo criminale tramite l'attività di ascolto abusivo sull'utenza Fiore-Borsellino.

E non si venga a dire dalla difesa che detta attività non era necessaria per il buon esito del programmato attentato, stante l'accertata consuetudine del dr. Borsellino di rendere visita alla madre la domenica mattina intorno alle ore 9.00.

Proprio tale circostanza dimostra inequivocabilmente che il gruppo criminale ha beneficiato nella esecuzione del delitto dell'apporto informativo di cui ha riferito il collaboratore. L'attentato è stato perpetrato infatti, contrariamente all'accertata consuetudine del magistrato, la domenica pomeriggio e risulta dalle annotazioni riportate sull'agenda del medesimo, acquisita in atti, che in un arco temporale di oltre sei mesi (dall'1/1/1992 alla data dell'eccidio) il dr. Borsellino si era recato a trovare la madre la domenica pomeriggio una sola volta, in data 1/3/1992.

Nessuno, d'altra parte, eccettuato il sanitario interessato, sapeva che quel pomeriggio il dr. Borsellino si sarebbe recato in via D'Amelio per la visita medica della madre e non poteva pertanto il gruppo criminale in altro modo acquisire tale informativa, se non per il tramite di un'attività di ascolto abusivo sull'utenza telefonica, dalla quale la notizia stessa era transitata.

Risibile è poi l'assunto prospettato dall'altro difensore dello Scotto, secondo cui gli attentatori, che si erano predisposti all'evento per la mattina della domenica sulla base della rilevata ricorrenza delle visite domenicali mattutine, accertato il mancato rispetto di tale consuetudine, avrebbero deciso di attendere comunque sui luoghi, pur senza avere acquisito alcuna certezza del fatto che ivi il dr. Borsellino si sarebbe recato, e la loro pazienza sarebbe stata infine purtroppo premiata.

#### **5. 8- La prova d'alibi di Scotto Gaetano e Scotto Pietro.**

La difesa dell'imputato ha ulteriormente tentato di screditare l'attendibilità dello Scarantino, fornendo una serie di elementi di discolpa, documentali e testimoniali, finalizzati a dimostrare che lo Scotto Gaetano non poteva trovarsi a Palermo nelle due circostanze in cui il collaboratore ha riferito di averlo ivi visto al bar Badalamenti.

Si sostiene, in particolare dalla difesa, che nel giugno del 1992, lo Scotto Gaetano, che gestiva l'impresa edile "D.S. D'Amore e C. s.n.c." di cui era contitolare la di lui moglie D'Amore Cosima, aveva ottenuto la concessione in appalto da tali sigg. Roncarati, dei lavori di costruzione di un fabbricato per civile abitazione, da realizzare nel Comune di Sala Bolognese. In detta località lo Scotto si era recato, alla fine del mese di giugno ed ivi era rimasto ininterrottamente fino al 20 luglio, data in cui era rientrato a Palermo per partecipare ai funerali del suocero.

A comprova di tali assunti la difesa ha offerto produzione documentale, consistente in copia del tabulato del traffico telefonico sull'utenza cellulare n. 0337/922596 intestata a Scotto Gaetano, comunicazione di cessione di fabbricato per il periodo 28/6-27/7/1992 e relativa fattura emessa in data 28/6/1992 dalla GE.AL, copia di bolle di accompagnamento e buoni di consegna di materiale vario, relative al periodo 26/6-18/7/1992, in parte sottoscritte da Gaetano Scotto, foto dell'immobile dei sigg. Roncarati realizzato dallo Scotto, certificato di tumulazione della salma di D'Amore Rosario, certificato di nascita di D'Amore Cosima, certificato di matrimonio di D'Amore Cosima e Scotto Gaetano, lettera dell'Alitalia con allegato biglietto aereo microfilmato sulla tratta BO-PA emesso in favore di Scotto Gaetano e relativo al volo delle ore 19.00 del 20/7/1992. Ha altresì richiesto l'audizione quali testi degli operai che hanno lavorato alla costruzione di che trattasi Guercio Antonino, Longobardo

Michele, Caraccio Francesco e Randazzo Salvatore, dei proprietari dell'immobile sigg. Roncarati Arrigo e Roncarati Sergio, dei tecnici geom. Tosi Roberto ed ing. Balboni Antonio, nonché di Pallotti Umberto, Giannusa Sergio e Valentino Alfredo. Prove queste che sono state interamente ammesse dalla Corte.

Gli elementi emersi in esito all'acquisizione delle suddette fonti di discolpa non sono, a giudizio della Corte, idonei a contrastare la veridicità delle dichiarazioni rese dallo Scarantino.

Si rammenti che il collaboratore ha riferito di avere visto lo Scotto Gaetano al bar Badalamenti il sabato 18 luglio intorno alle ore 10.30-11.00 ed altresì una settimana prima di tale data, quindi intorno al giorno 11 dello stesso mese di luglio.

La presenza dello Scotto Gaetano a Palermo nelle anzidette circostanze di tempo risulta pienamente compatibile con i dati emergenti dalle prove documentali offerte.

La difesa non ha infatti prodotto alcuna bolla di consegna con riferimento ai giorni di sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 luglio (l'ultima bolla a firma dello Scotto Gaetano è del venerdì 10 luglio ore 8.40, mentre quella immediatamente successiva reca la data del giorno 14 luglio). Dal tabulato del traffico telefonico del cellulare intestato allo Scotto si rilevano una telefonata in data 10 luglio alle ore 15.05 ed altra chiamata in data 11 luglio ore 23.37, entrambe effettuate dal distretto teleselettivo 051 (Bologna). La successiva telefonata è stata effettuata dallo stesso distretto alle ore 8.51 del 13 luglio. Ben poteva pertanto lo Scotto, impiegando il mezzo aereo, raggiungere Palermo, partendo da Bologna in data 10 luglio con il volo delle ore 19.00 e rientrare a Bologna il giorno successivo, trovandosi in sede anteriormente alle ore 23.37, ovvero partendo, con lo stesso mezzo, la mattina del 12 luglio con il volo delle ore 7.35, rientrando a Bologna nella stessa serata. L'operativo dei voli sulla tratta Palermo-Bologna del periodo di interesse acquisito in atti conferma che vi era più di un volo utile allo scopo (in partenza da Palermo alle ore 13.50 con arrivo a Bologna alle ore 16.45, sulla stessa tratta in partenza alle ore 14.45 con arrivo alle ore 18.30 ed in partenza alle ore 18.50 con arrivo alle ore 22.05).

La individuazione di tali fasce orarie di partenza e di arrivo è stata effettuata tenendo conto anche delle limitazioni conseguenti alla presenza negli orari sopra indicati di telefonate in uscita dal cellulare dello Scotto, effettuate dal distretto 051 di Bologna, circostanza questa che in verità nulla prova, ben potendo lo Scotto aver lasciato a Bologna il proprio apparecchio radiomobile nella disponibilità del fratello Paolo o di altri. Dallo stesso cellulare risultano del resto effettuate telefonate in uscita esclusivamente dal distretto 091 di Palermo nel periodo dal 12/9/1992 al 31/12/1992, nel quale i testi escussi indicano lo Scotto



come presente in quel di Bologna (v. dep. testi Longobardo, Randazzo, Guercio, Caraccio).

Ed analogamente con riferimento ai giorni di venerdì 17 e sabato 18 luglio non vi sono bolle o buoni di consegna a firma di Scotto Gaetano. L'ultima bolla sottoscritta dallo stesso reca la data del 16 luglio ore 7.30, mentre la bolla del 18 luglio risulta essere a firma di Giannusa Sergio. La circostanza appare vieppiù significativa, ove si consideri quanto dichiarato in dibattimento dal teste Pallotti Umberto, autista della ditta Edil-B, che ha effettuato la consegna di che trattasi ("le bolle di accompagnamento le facevo a mia firma e poi dopo alla fine dello scarico le facevo firmare e se c'era lui le facevo firmare a lui, se no ad un altro operaio se lui non c'era". Il riferimento è ovviamente alla presenza dello Scotto Gaetano.).

Dal tabulato del traffico telefonico del cellulare si rileva una telefonata in data 17 luglio ore 7.10 e quattro chiamate in data 18 luglio a decorrere dalle ore 22.34, tutte effettuate dal distretto teleselettivo 051. Ben avrebbe potuto pertanto lo Scotto usufruire di tutti i voli in partenza da Bologna il 17 luglio in orario successivo alle 7.10. La tabella acquisita in atti riporta ben 5 diversi voli sulla tratta Bologna-Palermo, rispettivamente alle ore 7.35, 10.45, 12.10, 13.25 e 19.00. Nè di ostacolo appare la riferita presenza dello Scotto Gaetano presso i magazzini della Edil-B nel pomeriggio del venerdì intorno alle ore 17.00-17.30 (v. dich. rese dal teste Pallotti Umberto), che non impediva comunque al medesimo di imbarcarsi sull'ultimo volo delle ore 19.00.

Senza dire che lo Scotto ben avrebbe potuto effettuare lo stesso percorso in treno o in macchina, sfruttando anche le ore notturne. I dati emergenti dal tabulato del cellulare di pertinenza dello Scotto dimostrano nel concreto tale possibilità. In data 26/2/1993 alle ore 15.30 si rileva una chiamata dal distretto 051 (Bologna), sotto la stessa data si rilevano in successione altre due telefonate effettuate rispettivamente alle ore 19.14 dal distretto 055 (Firenze) ed alle ore 21.28 dal distretto 006 (Roma), il 27/2/1993 alle ore 8.31 vi è la prima telefonata effettuata dal distretto 091 (Palermo). E' evidente che in tale arco temporale lo Scotto, o colui che fruiva nella circostanza di che trattasi del cellulare di sua pertinenza, era in viaggio da Bologna a Palermo. E poichè la tratta Bologna-Firenze non richiede certo un tempo di h 3.45, trattandosi di poco più di 100 km che si possono agevolmente percorrere in un'ora circa (nella specie del resto non si ha la certezza che, dopo la telefonata delle ore 15.30, colui che aveva la disponibilità del cellulare si sia immediatamente posto in viaggio), ne consegue che, anche partendo da Bologna oltre le ore 18.00, ben avrebbe potuto lo Scotto, o chi aveva in uso il suo cellulare, raggiungere Palermo, come di fatto è avvenuto, già alle ore 8.31 del mattino successivo.

In definitiva dunque la documentazione prodotta dalla difesa non offre concreti elementi di prova per escludere che lo Scotto potesse effettivamente trovarsi a Palermo nelle circostanze di tempo riferite dal collaboratore.

La riscontrata compatibilità della produzione difensiva con i riferimenti temporali forniti dallo Scarantino appare viepiù significativa, se si considera che il margine di compatibilità era estremamente limitato (dal 1° al 18 luglio lo Scotto Gaetano risulta avere sottoscritto bolle di accompagnamento e buoni di consegna in data 1,2,3,4,6,7,8,9,10,14,15 e 16) e correlativamente molto elevato il rischio per il collaboratore di essere smentito nel caso di false dichiarazioni.

Sotto questo profilo la documentazione prodotta dalla difesa a fini di discolta offre paradossalmente la riprova della piena attendibilità dello Scarantino, non potendosi di certo apprezzare in termini di mera casualità il fatto che il medesimo (che sicuramente non era a conoscenza dei lavori edili che in quel periodo lo Scotto stava eseguendo a Bologna e tanto meno poteva avere cognizione dei giorni in cui veniva effettuata la consegna dei materiali nel cantiere di che trattasi) abbia temporalmente collocato i due episodi che vedono presente lo Scotto Gaetano a Palermo proprio nell'arco di quei pochi giorni (solo cinque e peraltro non consecutivi), per i quali non è stata offerta prova documentale che dimostri la presenza dello Scotto presso il cantiere di Sala Bolognese.

Residuano le fonti probatorie di discolta di carattere testimoniale. Anch'esse, a giudizio della Corte, non valgono ad incrinare, e tanto meno ad escludere, la credibilità del collaboratore, offrendo peraltro talune delle deposizioni assunte elementi che al contrario suffragano le dichiarazioni dal medesimo rese.

I tecnici ing. Balboni Antonio e geom. Tosi Roberto hanno riferito di aver seguito i lavori di realizzazione della villetta dei sigg. Roncarati e di essersi recati sicuramente presso il relativo cantiere nelle fasi fondamentali dei lavori che attengono allo scavo, al getto delle fondazioni, delle pareti e del primo solaio ed anche in diverse altre occasioni che non sono stati tuttavia in grado di collocare temporalmente. Dalla disamina delle bolle della Livabeton relative alla fornitura del calcestruzzo gli stessi tecnici hanno ricostruito che il getto delle fondazioni è avvenuto in data 4/7/1992, quello delle pareti in data 9/7/1992 e quello del primo solaio il 15/7/1992. Il Balboni ha precisato di avere presenziato soltanto alle prime due di dette fasi, in quanto dal 12 luglio era andato in ferie e non aveva pertanto assistito al getto del primo solaio. Rammentava invece di essere stato presente alla posa in opera del secondo solaio che era avvenuta agli inizi di agosto. Entrambi i tecnici hanno affermato di aver visto certamente lo Scotto Gaetano in cantiere allorchè ivi si erano recati per assistere alle suddette fasi importanti dei lavori, ma di non poter dire con altrettanta certezza che il

medesimo fosse anche presente in tutte le altre occasioni in cui erano comunque andati nel cantiere per controllare l'andamento dei lavori.

E' appena il caso di rilevare che gli episodi di cui ha riferito il collaboratore, che vedono la presenza dello Scotto Gaetano a Palermo, non si sovrappongono temporalmente ad alcuno dei suddetti lavori fondamentali del cantiere.

Il Balboni ha ancora precisato, a specifica domanda, che era sicuro di essere stato nel cantiere il 9 luglio per la gettata delle pareti o forse il giorno precedente, probabilmente vi si era recato anche un'ultima volta prima di partire il 10 luglio, ma di ciò non era certo; escludeva di esservi andato invece il sabato 11, perchè di regola nella giornata di sabato non si recava mai in visita ai cantieri, se non era espressamente chiamato. Ed analoghe dichiarazioni su quest'ultimo punto ha reso il Tosi, il quale ha asserito di non essersi mai recato in cantiere di sabato, giorno in cui si dedicava al ricevimento dei clienti presso il suo studio. Il Tosi, a specifica domanda della difesa, ha espressamente ammesso di essersi recato nel cantiere tra il getto delle pareti (9 luglio) e quello del primo solaio (15 luglio), ma di non rammentare se in dette occasioni aveva visto o meno sui luoghi lo Scotto Gaetano.

I testi Roncarati Sergio e Roncarati Arrigo hanno confermato di aver affidato in appalto i lavori di che trattasi allo Scotto Gaetano che il di loro congiunto Roncarati Umberto, titolare di un'impresa commerciale che operava nel settore dell'abbigliamento, aveva conosciuto tramite un rappresentante siciliano, tale Valentino.

Il Roncarati Sergio ha in particolare dichiarato che i lavori di realizzazione della costruzione erano iniziati alla fine di giugno o primi di luglio del 1992; gli era capitato di vedere gli operai che lavoravano, in quanto la sua abitazione si trovava a brevissima distanza dalla costruenda villetta, aveva spesso visto nel cantiere anche lo Scotto Gaetano, ma non poteva affermare di averlo visto ogni giorno, anche perchè egli svolgeva un'attività di lavoro, per cui non era sempre in casa, e peraltro non aveva alcun interesse a controllare gli operai, essendo stato il prezzo dell'appalto stabilito a corpo ed avendo incaricato dei tecnici per verificare se i lavori venivano eseguiti a regola d'arte. Gli risultava che gli operai lavoravano nel cantiere anche il sabato fino a mezzogiorno.

Analoghe dichiarazioni ha reso il Roncarati Arrigo. Anch'egli ha ammesso in definitiva, sia pure a seguito di contestazione della dichiarazioni rese al P.M. in data 22/9/1995 (il relativo verbale è stato acquisito in atti), di non poter dire con certezza di avere visto lo Scotto Gaetano tutti i giorni nel cantiere, anche perchè non aveva alcun interesse a controllarne quotidianamente la presenza.

Nè in contrario possono apprezzarsi le sensazioni espresse dallo stesso teste, il quale ha dichiarato, nel corso dell'esame dibattimentale, che gli sembrava di

avere sempre visto lo Scotto nel cantiere, anche perchè nell'occasione in cui ne aveva notato per più giorni l'assenza, aveva chiesto notizie agli operai, venendo dagli stessi informato che lo Scotto si era recato a Palermo per la morte della suocera.

Tale sensazione del Roncarati, per vero giustificata dalla effettiva continua presenza dello Scotto in quel sito, documentata dalle bolle di consegna in atti, non autorizza a concludere che ivi lo Scotto fosse certamente presente anche nei giorni 11 e 18 luglio 1992, tanto più se si considera che le anzidette date cadono ambedue di sabato, giorno in cui nel cantiere si lavorava di regola soltanto fino a mezzogiorno ed il Roncarati Arrigo rientrava al contrario dal suo lavoro oltre tale orario, per cui se anche lo stesso, non avesse visto in tali giorni lo Scotto, ciò non avrebbe potuto certo incidere significativamente sulla riferita sensazione del teste. Il Roncarati ben poteva non notare nei suddetti giorni l'assenza dello Scotto, allorchè usciva di casa per recarsi al lavoro, anche perchè, per sua stessa ammissione, non stava certo a verificare in tale circostanza se gli operai fossero tutti presenti in cantiere, e mantenere egualmente viva la sensazione della continua presenza dello Scotto in loco, per averlo visto sia il venerdì precedente che il lunedì successivo.

E' pur vero che gli operai Randazzo Salvatore, Guercio Antonino, Longobardo Michele e Caraccio Francesco Paolo, che hanno lavorato alle dipendenze dello Scotto presso il cantiere di che trattasi, hanno tutti riferito in dibattimento che il predetto dall'inizio dei lavori e fino alla data della morte del suocero non si era mai allontanato da Bologna.

Rileva tuttavia la Corte che le deposizioni rese dai predetti testi non offrono alcuna garanzia di affidabilità, e non soltanto perchè trattasi di dipendenti dello Scotto, alcuni dei quali lavorano a tuttora con il di lui fratello Paolo, ma anche per le modalità con le quali i medesimi testi sono stati preventivamente escussi dalla difesa dell'imputato.

I predetti sono stati infatti contattati ed accompagnati nello studio dell'avv. Scozzola da Scotto Francesco Paolo, fratello dell'odierno imputato; ivi il medesimo difensore, con metodologia per vero processualmente poco ortodossa, ha raccolto le relative dichiarazioni, procedendo alla audizione di ciascun teste alla presenza degli altri ancora da assumere e dello stesso Scotto Paolo.

A nulla vale pertanto che gli stessi testi siano stati ritualmente appartati prima di rendere le rispettive deposizioni in dibattimento, essendo già le loro dichiarazioni ampiamente contaminate dalle precedenti modalità di escussione.

Ed è davvero singolare il comportamento del difensore, che ha espressamente sollecitato in dibattimento la Presidenza a disporre che i testi venissero appartati, assumendo di essere interessato alla genuinità della prova, quando era ben consapevole che la genuinità dei testi era già stata compromessa dalle modalità

con le quali lui stesso li aveva in precedenza escussi (v. p. 44 trascrizione verb. ud. del 10/10/1995).

Non è privo di significato neanche il fatto che gli stessi testi abbiano inizialmente negato tale circostanza. Così il Longobardo Michele che, nelle dichiarazioni rese al p.m. in data 20/9/1995 (il relativo verbale è stato, con il consenso della difesa, acquisito in atti ed è pertanto pienamente utilizzabile a fini probatori) ha espressamente dichiarato di essersi recato presso lo studio del difensore intorno alle ore 17.00-17.30 da solo, a bordo della propria autovettura, di aver reso le dichiarazioni alla presenza soltanto dell'avv. Scozzola, precisando che quando era uscito dalla stanza, aveva visto nella sala di attesa i compagni di lavoro Guercio, Caraccio e Scotto Paolo, che al suo arrivo, non c'erano ancora. E solo, allorchè il P.M. gli aveva fatto rilevare che dalla documentazione prodotta all'ufficio dal difensore risultava di contro che gli esami testimoniali erano iniziati a decorrere dalla ore 15.15, che il Guercio era stato sentito prima rispetto a lui e che lo studio del difensore era ubicato in altra via rispetto a quella da lui indicata, il teste aveva ammesso di essere stato accompagnato nello studio dell'avv. Scozzola da Scotto Paolo e di essersi ivi recato a bordo dell'autovettura di quest'ultimo, insieme al Guercio e al Caraccio, ammettendo altresì che ivi giunti erano entrati tutti e quattro nello studio del difensore e che ciascuno era stato interrogato alla presenza degli altri ed agli esami aveva assistito anche lo Scotto Paolo. Anche la giustificazione in quella sede fornita dal teste delle diverse dichiarazioni poco prima rese ("...ho risposto in quel modo perchè pensavo fosse meglio") è significativa, non apparendo verosimile che il teste fosse autonomamente in condizioni di apprezzare l'incidenza che le suddette modalità di acquisizione della deposizione potevano avere ai fini della valenza probatoria delle dichiarazioni rese.

La sostanziale coincidenza delle deposizioni testimoniali di che trattasi non può, a questa stregua, positivamente apprezzarsi, tanto più che gli stessi testi hanno mostrato di non avere altrettanta pienezza ed integrità di ricordi per quanto attiene alla presenza in cantiere dello Scotto Gaetano nel periodo successivo al luglio 1992 e le loro dichiarazioni risultano peraltro per taluni punti smentite da altre fonti di pari valenza. Così in merito al lavoro prestato nella giornata del sabato gli stessi testi hanno concordemente dichiarato di aver sempre lavorato anche il sabato per l'intera giornata e qualche volta anche la domenica, sostenendo che tali giorni probabilmente non venivano computati ai fini contributivi e previdenziali, in contrasto con quanto riferito invece dai Roncarati, i quali hanno dichiarato che gli operai lavoravano di regola il sabato fino a mezzogiorno, tranne che non dovessero recuperare perchè non avevano potuto lavorare in qualche giorno infrasettimanale a causa della pioggia

(evenienza questa per vero poco probabile nel mese di luglio), nel qual caso lavoravano anche il sabato pomeriggio ed eccezionalmente recuperavano anche di domenica.

Le anzidette considerazioni valgono anche nei confronti del Randazzo Salvatore. Anch'egli, seppure non escusso dalla difesa contestualmente agli altri suoi compagni di lavoro, è stato comunque contattato tramite lo Scotto Paolo, che lo ha preventivamente informato anche dell'oggetto della deposizione.

Ed infatti se si eccettuano i dati che attengono alla presenza dello Scotto a Bologna nel mese di luglio del 1992, per i quali vi è assoluta coincidenza con quanto dichiarato dagli altri operai, per il resto tutte le ulteriori circostanze riferite dal Randazzo risultano smentite da altre fonti probatorie testimoniali o documentali.

Il teste, che non ricorda con esattezza quando lui stesso è rientrato a Palermo per assistere la moglie che si è sottoposta ad un intervento chirurgico, rammenta invece con assoluta certezza della costante presenza dello Scotto nel cantiere anche nei periodi successivi al luglio 92 ed in particolare nei mesi di settembre, novembre e dicembre dello stesso anno (in ciò smentito dai dati risultanti dal tabulato del cellulare dello Scotto che riportano in tale arco temporale telefonate effettuate esclusivamente dal distretto 091), della presenza in sede anche nel mese di luglio del committente dei lavori Roncarati Umberto, che, secondo quanto riferito dal di lui genitore, proprio in tale periodo è stato invece in Giappone, della presenza in cantiere di tale Sergio (trattasi del Giannusa Sergio), che, a dire del Randazzo, ivi si fermava però per poco tempo, dieci minuti, mezz'ora al massimo (dato anche questo ampiamente smentito dalle bolle di consegna in atti a firma del Giannusa, che attestano la presenza dello stesso in quel sito per più giorni e per l'intero arco della giornata).

Limiti sostanziali di credibilità presenta vieppiù la deposizione del teste Giannusa Sergio.

Oscure sono rimaste anzitutto le effettive ragioni delle periodiche visite e permanenze del Giannusa nel cantiere di Bologna dello Scotto. Gli operai Longobardo, Caraccio e Guercio hanno riferito di aver visto più volte in cantiere tale Sergio, che era un amico di Gaetano che ogni tanto veniva da Palermo ed in una occasione aveva anche portato del pesce, precisando che lo stesso si fermava per più giorni, dormiva al residence con loro, frequentava il cantiere, ma non svolgeva ivi alcuna attività di lavoro.

Certo non può ritenersi che lo Scotto Gaetano si sobbarcasse le spese di viaggio del Giannusa per farsi portare dallo stesso del pesce da Palermo. Nè più verosimili appaiono le ulteriori motivazioni addotte dal teste, il quale ha dichiarato di essersi recato inizialmente a Bologna con lo Scotto perchè aveva intravisto la possibilità, che non si era tuttavia poi concretizzata, di inserire nel

contesto dell'appalto da questi acquisito anche la sua attività di vetraio, giustificando le sue ulteriori presenze in loco con l'esigenza di rendere visita ad una zia che aveva problemi di salute, dalla quale tuttavia, per sua stessa ammissione, dopo le prime due volte, non si era più recato.

Incomprensibili sono rimaste del pari le ragioni delle elargizioni in denaro effettuate dallo Scotto in favore del Giannusa in occasione di queste sue visite a Bologna, tanto più che il predetto, come dianzi rilevato, non svolgeva per suo conto alcuna attività di lavoro.

Al di là comunque dei sospetti che possono profilarsi sulle reali motivazioni di questi periodici viaggi effettuati dal Giannusa a Bologna, tanto più alla stregua delle pregresse vicende giudiziarie che lo riguardano (il Giannusa è stato denunciato, in stato di arresto, unitamente allo Scotto Gaetano, nel 1986, per associazione per delinquere finalizzata alla spendita di monete false, ricettazione ed altro; successivamente il medesimo è stato tratto in arresto anche per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti), certo è che il teste è legato da stretti rapporti di amicizia con lo Scotto Gaetano e la di lui famiglia, come comprovano, tra l'altro, la precedente vicenda giudiziaria che li ha visti entrambi coinvolti e la accertata disponibilità in capo al Giannusa dell'autovettura Peugeot 205, targata PA B09599, di proprietà della moglie dello Scotto, a bordo della quale lo stesso è stato controllato in data 9/7/1992 e 24/8/1992 (v. le relative relazioni di servizio acquisite in atti). Ed è sintomatico anche il fatto che il Giannusa abbia in dibattimento negato quest'ultima circostanza, asserendo di non rammentare tali controlli, di aver conosciuto la moglie dello Scotto Gaetano nell'occasione in cui era andato a montare dei vetri nella sua abitazione e di non averla in seguito più incontrata.

Dal contesto delle dichiarazioni rese dal teste, peraltro, traspare chiaramente che lo stesso nutre un rispetto riverenziale nei confronti dello Scotto Gaetano. Significativa in proposito è la risposta fornita dal Giannusa alla domanda del P.M. volta a sapere se il medesimo si desse o meno del tu con lo Scotto : D. "Vi date del tu?" R. "Io gli do del tu a lui? si." D. "Da quanto tempo?" R. "Da poco, perchè me l'ha concesso lui.". Una concessione certo strana, se si considera che i due si conoscono da oltre dieci anni, hanno anche avuto una vicenda giudiziaria in comune, sono legati da rapporti di amicizia e sono quasi coetanei.

Specifiche indicazioni sulla natura dei rapporti intercorrenti fra lo Scotto Gaetano ed il teste ha fornito, peraltro, il collaboratore di giustizia Di Filippo Pasquale. Il predetto, richiesto dal P.M. di riferire se conosceva l'odierno imputato Scotto Pietro, ha dichiarato di non conoscerlo personalmente, ma di aver sentito parlare dello stesso e del di lui fratello Gaetano. Quest'ultimo era un esponente di spicco della famiglia dell'Arenella, molto vicino ai Galatolo ed ai Fidanzati, secondo quanto il collaboratore aveva appreso nell'ambito dei

discorsi che si facevano nella cd. camera della morte. Ha chiarito il Di Filippo che “la camera della morte” era un grande magazzino, utilizzato come base operativa dal gruppo di fuoco cui egli stesso apparteneva, nel quale i componenti di detto gruppo si ritrovavano per organizzare la preparazione e l’esecuzione degli omicidi, ivi soggiornando talvolta anche per diversi giorni (“ripeto noi parlavamo di tutti quando eravamo nella camera della morte, ho detto poco fa stavamo un giorno, una notte, due giorni, e quindi si parlava, poi specialmente di questi imputati...di questi processi qua...”).

Ha altresì riferito il collaboratore di essere a conoscenza del fatto che i fratelli Scotto operavano per conto dei Galatolo e dei Fidanzati nel settore del traffico delle sostanze stupefacenti, avvalendosi della collaborazione del Giannusa Sergio e di tale Vinciguerra Armando, di recente assassinato (vi è in atti riscontro dell’effettiva esistenza di rapporti fra i predetti, essendo stati i medesimi controllati in data 24/5/1986 alla Piazza Olivella di Palermo a bordo della Mercedes targata BG 793843, di proprietà della sorella del Vinciguerra). Gli risultava inoltre che il Giannusa godeva della piena fiducia dello Scotto Gaetano e ne aveva anche favorito per un certo periodo la latitanza.

Per nulla tranquillizzanti appaiono, a questa stregua, le dichiarazioni del Giannusa, laddove il teste ha riferito che, in occasione delle sue visite nel cantiere dello Scotto, le era capitato di firmare diverse bolle di consegna dei materiali, perchè magari in quel frangente lo Scotto Gaetano stava parlando con i tecnici che erano venuti a controllare i lavori o si trovava a lavorare ai piani alti della costruzione, precisando che lo stesso in tali circostanze era comunque sempre presente nel cantiere. Una tale affermazione non può certo apprezzarsi per inferirne che lo Scotto fosse anche sicuramente presente in cantiere in occasione della consegna di materiale effettuata in data 18 luglio, la cui bolla di consegna reca la firma del Giannusa, tanto più ove si consideri che il teste Tosi Umberto, dipendente della ditta Edil-B, che ha effettuato la consegna di che trattasi ha dichiarato di non ricordare se nella circostanza anche lo Scotto Gaetano fosse ivi presente. Si rammenti che lo stesso teste ne ricorda invece distintamente la presenza in data 16 luglio ed anche il 17 luglio, allorchè, a suo dire, lo Scotto Gaetano si era recato presso la sede della Edil-B per sapere quando sarebbe stata effettuata la successiva consegna del materiale richiesto. Se quindi il teste non ha ricordo della presenza dello Scotto in data 18 luglio, è perchè di fatto quel giorno non lo ha visto. Ciò che appare vieppiù significativo, se si considera che il Pallotti in quella circostanza si è fermato in cantiere per oltre due ore. La costruzione era peraltro di dimensioni limitate (i lavori erano appena pervenuti alla realizzazione del primo solaio), per cui non può neanche ritenersi che lo Scotto si potesse trovare in quell’arco temporale in posizione occulta alla visibilità del teste.



Non priva di incongruenze e contraddizioni è poi la deposizione del teste Valentino Alfredo. Sentito dal P.M. in data 19/9/1995 (il relativo verbale, assunto nell'ambito del diverso procedimento n. 2430/93 R.g.N.R., è stato acquisito in atti, avendo la difesa prestato il consenso alla sua piena utilizzabilità nel dibattimento, ai sensi dell'art. 238 4 comma prima parte c.p.p.), il teste ha confermato che la individuazione dell'impresa edile dello Scotto Gaetano per la esecuzione dei lavori di costruzione della villetta dei sigg. Roncarati era in effetti avvenuta per suo tramite, ha ricostruito i termini dei suoi rapporti con i predetti Scotto e Roncarati, di poi testualmente dichiarando: "Durante il periodo di esecuzione dei lavori da parte dell'impresa dello Scotto per conto dei Roncarati, ricordo di aver visto due o tre volte lo Scotto a Palermo. Ricordo che parlando al telefono con il Roncarati o con i suoi collaboratori questi mi dicevano a volte che lo Scotto era sceso a Palermo e di fatto mi è capitato di incontrarlo all'Arenella quando mi recavo in quel quartiere. In particolare l'ultima volta, mentre erano ancora in corso i lavori a Bologna, ricordo di aver visto lo Scotto a Palermo qualche giorno dopo la morte di suo suocero. Nel quartiere avevo appreso di questo evento e mi ero recato a casa del suocero dello Scotto. Ho suonato ed è sceso in strada Scotto Gaetano il quale mi ha confermato di essere venuto a Palermo per la morte del suocero. Dopo questa volta ho visto lo Scotto ancora alcune volte ma non ricordo fino a quando. E' certo che ormai è da tempo che non lo vedo più....."

In dibattimento il Valentino ha modificato tale versione, assumendo che, mentre erano in corso i lavori per conto dei Roncarati, aveva sicuramente visto lo Scotto a Palermo nella riferita occasione della morte del suocero ed anche diverse altre volte, ma non ricordava se ciò fosse avvenuto prima o dopo l'evento luttuoso di che trattasi.

Richiesto di chiarire le ragioni delle diverse dichiarazioni in precedenza rese, il teste non ha saputo fornire alcuna plausibile giustificazione.

La rettifica apportata appare, a questa stregua, chiaramente funzionale ad una certa impostazione difensiva.

E' evidente che il teste ha tentato nella fase dibattimentale di ricondurre le sue dichiarazioni entro margini compatibili con le esigenze dell'attività defensionale dello Scotto, cercando di arginare gli effetti deleteri delle sue prime deposizioni, la cui rilevanza probatoria probabilmente non aveva in quel momento neppure compreso, essendo stato contattato dai congiunti dello Scotto per riferire soltanto della di lui presenza ai funerali del suocero. Comportamento questo che del resto si spiega agevolmente, se si considera che il teste ha operato per diversi anni nel quartiere dell'Arenella ed è legato allo Scotto Gaetano da rapporti di amicizia ben più intensi di quanto il medesimo abbia in dibattimento lasciato trasparire. Il di lui figlio, Valentino Giuseppe, risulta anch'egli

coinvolto nella vicenda giudiziaria di cui si è parlato, che vede indagati ed arrestati anche il Giannusa e lo Scotto Gaetano per i reati di associazione per delinquere finalizzata ai reati di spaccio di valuta falsa, ricettazione ed altro.

Tutto ciò induce ad accreditare le prime dichiarazioni rese dal teste.

Non ignora la Corte che, in presenza di dichiarazioni contraddittorie provenienti dalla stessa fonte testimoniale, esigenze di cautela impongono che possa essere accordata preferenza ai fini probatori, a talune di esse solo in presenza di altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità.

All'uopo può nella specie apprezzarsi la deposizione resa dal teste Pallotti Umberto, il quale ha tra l'altro riferito, nel corso dell'esame, che in una occasione lo stesso Scotto Gaetano gli aveva detto che doveva recarsi a Palermo, preannunciandogli che al suo ritorno gli avrebbe portato del pesce. A specifica domanda della difesa lo stesso teste ha precisato che ciò era accaduto prima del 18 luglio.

In definitiva dunque neanche le fonti testimoniali di discolta valgono ad incrinare l'attendibilità del collaboratore, risultando al contrario talune di esse sostanzialmente confermate della veridicità delle sue profferenze.

La difesa ha anche chiesto la audizione di alcuni testi d'alibi dell'imputato Scotto Pietro con riferimento ai giorni 18 e 19 luglio 1992.

In particolare i testi Messina Agata, Messina Emanuela e Villano Giovanni hanno dichiarato in dibattimento che il 18 luglio, intorno alle ore 13.30-14.00, si erano recati, con le rispettive famiglie e con la famiglia dello Scotto Pietro, a Trabia presso un campeggio, essendo stati invitati a pranzo dai genitori del cognato, Rubino Andrea e Costa Francesca che ivi si trovavano con la roulotte. Erano giunti a Trabia per l'appuntamento intorno all'orario di pranzo e si erano intrattenuti fino ad ora tarda, facendo rientro a Palermo oltre la mezzanotte. I coniugi Rubino-Costa hanno confermato la circostanza e così pure il di loro figlio Rubino Giovanni. Analoghe dichiarazioni hanno reso i testi Messina Pietro e Messina Salvatore, i quali hanno riferito di essere partiti da Palermo dopo le ore 14.00 in quanto avevano atteso che finisse il turno di lavoro, presso la clinica Candela, Casamento Grazia, rispettivamente moglie e madre dei predetti, e di avere quindi raggiunto i propri congiunti a Trabia.

I coniugi Messina Emanuela e Villano Giovanni hanno altresì dichiarato di essere stati insieme allo Scotto ed alla di lui famiglia anche per l'intera giornata della domenica 19 luglio, precisando che quel giorno si erano recati al mare a Buonfornello, erano presenti anche i coniugi Messina Agata e Lotà Salvatore, erano partiti tutti insieme da Palermo intorno alle ore 7.00 ed ivi avevano fatto rientro nella serata dopo le 20.30.

Ritiene la Corte che le dichiarazioni dei suddetti testi non sono meritevoli di credito e non soltanto perchè provenienti da persone legate da rapporti di affinità

o comunque facenti parte dell'entourage familiare dell'imputato, e pertanto portatrici, al pari di questi, di un proprio specifico interesse all'esito del processo, ma anche per le incongruenze che le deposizioni stesse evidenziano.

L'inaffidabilità delle deposizioni in parola risulta evidente sol che si consideri che il ricordo dei testi è strettamente limitato a quell'arco temporale sul quale i medesimi sono stati chiamati a riferire. Nulla invece gli stessi rammentano per gli altri fine settimana antecedenti all'attentato o dello stesso venerdì precedente al tragico evento. Hanno pienezza di ricordi soltanto per quanto attiene al pomeriggio del sabato 18 luglio e della domenica 19.

Nè può ritenersi, come prospettato dalla difesa, che il ricordo dei testi è sollecitato dal verificarsi di un fatto eclatante, cui è conseguito l'arresto del proprio congiunto. In realtà l'arresto dello Scottò è intervenuto dopo circa un anno dal verificarsi della strage. Il ricordo dei testi non può dunque essere ancorato all'arresto, ma semmai alla strage che era stata perpetrata (ciò che del resto gli stessi testi hanno sostenuto in dibattimento). Non si comprende tuttavia a questo punto perchè i medesimi testi non serbano alcun ricordo con riferimento alla data del 23 maggio dello stesso anno, in cui si è verificato un fatto eclatante analogo (la strage di Capaci) e di altrettanta gravità.

Ma vi è di più. Le dichiarazioni dei testi risultano per taluni aspetti indubitabilmente smentite. E' rimasto comprovato infatti, in esito alla acquisizione della documentazione relativa al servizio prestato da Casamento Grazia nella giornata del 18 luglio 1992, che la stessa quel giorno ha prestato attività lavorativa presso la clinica Candela dalle ore 13.51 fino alle ore 20.03. Ne consegue che devono ritenersi senz'altro non rispondenti al vero le dichiarazioni rese dai testi Messina Pietro, Messina Salvatore (quest'ultimo ha infatti chiesto di essere risentito nel presente dibattimento per ritrattare quanto in precedenza dichiarato al fine di fruire, nel procedimento avviato a suo carico per il delitto di falsa testimonianza, della causa di non punibilità prevista dall'art. 376 c.p.) e Rubino Andrea, che hanno riferito della presenza quel giorno a Trabia anche della Casamento Grazia.

Il dato probatorio acquisito risulta estremamente significativo, non già per l'accertata assenza della Casamento Grazia nella circostanza di che trattasi (che costituisce un fatto marginale, non essendo la prova a disculpa offerta finalizzata a dimostrare la di lei presenza in quel di Trabia), quanto piuttosto perchè comprova che i testi assunti non hanno pienezza ed integrità di ricordi neppure con riferimento a quel pomeriggio del 18 luglio 1992 (ciò che, del resto appare ben comprensibile, atteso il lungo lasso di tempo decorso), o peggio, che i medesimi testi non hanno remora alcuna a riferire circostanze assolutamente false per fornire un alibi al proprio congiunto.

E peraltro, alla stregua degli elementi di accusa acquisiti nei confronti dell'imputato, la prova d'alibi offerta appare ultronea, in quanto attiene ad un arco temporale successivo all'orario in cui lo Scarantino ha riferito di aver visto i fratelli Scotto al bar Badalamenti (l'iniziale assunto del Messina Salvatore, secondo cui i propri congiunti erano partiti per Trabia nella prima mattinata, è stato dal medesimo teste rettificato nel corso della deposizione), nè il medesimo collaboratore o altre fonti probatorie hanno fornito indicazione alcuna che consenta di individuare nell'odierno imputato la persona stabilmente ed esclusivamente deputata all'ascolto abusivo delle telefonate in transito sull'utenza Fiore nei giorni immediatamente antecedenti alla strage.

#### **5. 9- Considerazioni finali.**

In definitiva dunque ritiene la Corte che gli elementi acquisiti nei confronti dell'imputato e sopra partitamente esaminati, valutati nel loro complesso, consentano di ritenere pienamente provata la compartecipazione del medesimo nei fatti di strage per cui è processo.

Nè può ritenersi, come prospettato dalla difesa, che lo Scotto Gaetano e il di lui congiunto potevano non essere stati informati delle finalità per le quali doveva effettuarsi l'attività di intercettazione abusiva di quell'utenza, ove soltanto si rammenti che l'attentato è stato eseguito nel territorio della famiglia dell'Acquasanta-Arenella, capeggiata per l'appunto dallo Scotto Gaetano (che era peraltro in stretti rapporti con i vertici del relativo mandamento) e le regole ordinamentali del sodalizio imponevano, secondo quanto concordemente riferito da tutti i collaboratori di giustizia esaminati, che il capo famiglia doveva essere previamente informato dei fatti delittuosi da perpetrarsi nel suo territorio di competenza, anche quando non vi partecipava direttamente o tramite i suoi uomini.

La comunicazione sul buon esito dell'attività di intercettazione in corso data dallo Scotto Gaetano ai suoi complici la mattina del sabato 18 luglio e la frase di commento profferita da questi ultimi all'acquisizione di detta informazione costituisce, peraltro, prova diretta della piena consapevolezza da parte dello Scotto Gaetano delle finalità cui tale attività era preordinata.

Risibile è, d'altra parte, la prospettazione difensiva, secondo cui è ben possibile che lo Scotto Gaetano abbia aderito alla richiesta di intercettazione abusiva dell'utenza dei familiari del giudice, ritenendo che detta attività fosse finalizzata ad acquisire informazioni e notizie in merito alle investigazioni cui in quel periodo il magistrato si dedicava, connesse in particolare alla collaborazione di Gaspare Mutolo, quasi che fosse ipotizzabile l'effettuazione di confidenze da parte del dr. Borsellino, in merito alle indagini in corso,

all'anziana madre o agli altri suoi congiunti che fruivano dell'utenza in questione.

Nè è pensabile che lo Scotto Gaetano abbia tenuto all'oscuro il fratello, che lo collaborava in tutti i suoi traffici illeciti, costituendo la sua longa manus nella gestione degli interessi mafiosi a lui facenti capo, e che era, nella specie, colui che avrebbe dovuto materialmente operare l'attività di intercettazione clandestina.

E' pur vero che taluni dei collaboratori di giustizia escussi nel corso del dibattimento hanno riferito che, di norma, la persona non formalmente combinata non veniva resa edotta delle specifiche finalità che stavano alla base delle prestazioni che gli venivano richieste. Le stesse fonti propalatorie hanno tuttavia precisato che in questo ambito non vi erano comunque regole precise ed inderogabili e che nel concreto sussistevano spesso delle eccezioni a detto principio, in dipendenza della intensità del rapporto fiduciario esistente fra l'extraneus e l'uomo d'onore che lo aveva vicino (le esperienze vissute e riferite dai collaboratori di giustizia Favalaro Marco e Lo Forte Vito costituiscono specifici esempi in tal senso) ; in talune ipotesi peraltro la natura della prestazione era tale da lasciare di per sè stessa prevedere il fine cui era diretta.

E non vi è dubbio che, nella specie, intercorressero fra i fratelli Scotto rapporti di assoluta fiducia, di cooperazione e cointeressenza in ambito illecito.

La identità dei fruitori dell'utenza da sottoporre ad intercettazione, il legame di parentela intercorrente fra i medesimi e il dr. Borsellino, l' attentato di Capaci, perpetrato con quelle modalità eclatanti, appena due mesi prima, nei confronti di un altro magistrato che, come il dr. Borsellino, rappresentava, una figura emblematica nella lotta a Cosa Nostra, la consapevolezza, indubitabilmente acquisita dall'imputato, del contesto criminale cui appartenevano i personaggi destinatari delle informazioni acquisite a mezzo dell'attività di intercettazione abusiva da lui espletata (si rammenti che lo Scotto Pietro gravitava nel medesimo contesto ed era presente la mattina del sabato 18 luglio, quando il fratello si era incontrato al bar Badalamenti con Natale Gambino e Cosimo Vernengo per comunicare loro del buon esito dell'attività di intercettazione in corso, così come in occasione del precedente incontro fra i predetti, anche se in entrambe le circostanze non aveva assistito al colloquio, ma era rimasto in macchina) erano peraltro circostanze che, in uno alla assenza di altre ragionevoli causali alternative, lasciavano chiaramente intuire le finalità cui era preordinata l'attività di ascolto sull'utenza telefonica dei congiunti del magistrato.

**CAP. VI**  
**LA POSIZIONE DI OROFINO GIUSEPPE**

\*\*\*\*\*

**6. 1- Le prime indagini sull'autocarrozzeria Agliuzza-Orofino.**

Il quadro probatorio delineatosi in dibattimento nei confronti dell'imputato Orofino Giuseppe risulta costituito da una serie di elementi indiziari, progressivamente acquisiti nel corso delle indagini preliminari, sui quali si sono nel prosieguo innestate le dichiarazioni accusatorie a suo carico rese da Andriotta Francesco e dal coimputato Scarantino Vincenzo.

Le provalazioni provenienti dalle anzidette fonti hanno, per vero, una propria e specifica rilevanza probatoria. Esse, infatti, non soltanto confermano la valenza degli elementi indiziari anteriormente emersi a carico dell'imputato, con i quali si saldano pienamente, ma offrono ulteriori indicazioni che permettono di ricostruire la reale portata dell'apporto causale in concreto fornito dall'Orofino (che non si è limitato, come inizialmente ritenuto dagli Organi Inquirenti, sulla base degli elementi indiziari sopra cennati, al procacciamento delle targhe pulite apposte sull'autobomba, quali documenti di copertura, per consentirne la sicura circolazione ai fini della collocazione e dello stazionamento della stessa in via D'Amelio per il tempo necessario alla perpetrazione dell'attentato), consentendo di pervenire a conclusioni assolutamente tranquillizzanti in ordine alla compartecipazione del medesimo nella perpetrazione dei gravissimi fatti per cui si procede.

Il coinvolgimento dell'Orofino nelle indagini sulla strage muove dalla denuncia dal medesimo sporta alle ore 09.15 del 20/7/1992.

In tale data l'imputato si presentava presso gli uffici del Commissariato P.S. Brancaccio di Palermo e riferiva di essere titolare, unitamente ai cognati Agliuzza Francesco Paolo e Agliuzza Gaspare, di un'autocarrozzeria, sita alla via Messina Marine n. 94, denunciando che quella stessa mattina, nell'aprire l'esercizio, aveva constatato che il lucchetto che assicurava la chiusura del portone di ingresso della carrozzeria era stato forzato e che ignoti avevano asportato le targhe anteriore e posteriore, il contrassegno dell'assicurazione e della tassa di circolazione dell'autovettura Fiat 126 di colore bianco targata PA 878659, che aveva lasciato all'interno dell'officina il sabato precedente, giorno in cui aveva terminato di lavorare intorno alle ore 13.30 circa; nulla era stato prelevato dagli altri automezzi che si trovavano ricoverati nei locali della carrozzeria, nè per quanto riguardava l'attrezzatura da lavoro che ivi era parimenti custodita. Precisava l'Orofino in sede di denuncia che l'autovettura dalle quale era state asportate le targhe ed i contrassegni dell'assicurazione e del

bollo era di proprietà di Sferrazza Anna Maria, nata a Caltanissetta il 2/5/1948, residente a Palermo in via Costantino 28, chiarendo altresì che detta autovettura era stata consegnata alla sua officina, in quanto necessitava di lavori di carrozzeria, commissionatigli da personale della Fiat-Sira di Palermo, per conto della quale da circa tre anni effettuava riparazioni.

Nel fare ingresso negli uffici del Commissariato l'Orofino incontrava e salutava, abbracciandolo, Giuliano Salvatore, pregiudicato per il delitto di associazione mafiosa, che ivi si era portato per ottemperare all'obbligo di firma impostogli dal regime della sorveglianza speciale della P.S. cui era sottoposto.

Sull'incontro di che trattasi hanno riferito in dibattimento i testi ass. La Terra Aldo e sovr. Domanico Massimiliano, entrambi in servizio all'epoca presso il Commissariato P.S. di Brancaccio. Quest'ultimo ha anche aggiunto di avere nella circostanza chiesto specificamente all'Orofino come mai conoscesse il Giuliano e che il medesimo aveva mostrato un certo imbarazzo nel rispondere a questa domanda, riferendo che il Giuliano era suo compare di anello.

L'anzidetto episodio dell'incontro Orofino-Giuliano e la presentazione di una denuncia per un furto di targhe e contrassegni a meno di ventiquattrore dall'attentato apparivano sospetti, tanto che veniva inviato sul posto personale della Polizia Scientifica per l'effettuazione di un sopralluogo e dei rilievi del caso.

Sugli esiti di detta attività di sopralluogo (il relativo fascicolo, comprensivo anche dei rilievi fotografici effettuati nel corso del sopralluogo, è stato acquisito agli atti del dibattimento) sono stati sentiti in dibattimento i testi Tomasello Rita e Calvaruso Giuseppe, i quali, nel descrivere lo stato dei luoghi all'atto del loro intervento, hanno, tra l'altro, segnalato che il gancio in ferro del lucchetto che assicurava la chiusura del portone dell'ingresso principale all'autocarrozzeria era spezzato, ma molto ossidato. Esso evidenziava pertanto una prolungata esposizione agli agenti atmosferici, attestando, contrariamente a quanto sostenuto dall'imputato in sede di denuncia, che la rottura del lucchetto risaliva ad epoca certamente antecedente a quella in cui era stato perpetrato il furto. Gli stessi testi hanno altresì sottolineato che la carrozzeria era peraltro munita di altri due ingressi secondari che avrebbero consentito agli ignoti autori del furto un più agevole e sicuro accesso, in quanto ubicati in posizione prospiciente la battaglia del mare e quindi meno esposti all'altrui vista.

Tali circostanze inducevano negli Organi Inquirenti il sospetto di una possibile simulazione da parte dell'Orofino del furto delle targhe dal medesimo denunciato.

I sospetti nei confronti di lui si accentuavano allorchè in data 22/7/1992, nel corso dell'attività di repertamento condotta sui luoghi della strage, veniva rinvenuta una targa anteriore di autovettura, accartocciata e parzialmente

annerita, priva della sigla della città e con la sequenza numerica 878659. Si accertava infatti nell'immediatezza che detta targa era proprio quella di pertinenza della Fiat 126 di proprietà della sig.ra Sferrazza Anna Maria. Ne risultava confermato a questa stregua che le targhe di cui l'Orofino aveva denunciato l'asportazione dalla propria carrozzeria erano stati apposti, quali documenti di copertura, sull'autovettura impiegata come autobomba, individuata, sulla base del blocco motore rinvenuto sul luogo dell'attentato, nella Fiat 126 di proprietà di D'Aguanno Maria e quindi in un'autovettura dello stesso tipo di quella dalla quale erano stati sottratti le targhe ed i contrassegni suddetti.

L'Orofino veniva quindi invitato in data 10/8/1992 negli uffici della Squadra Mobile della Questura di Palermo ed in tale sede, ad integrazione della denuncia sporta il 20/7/1992, riferiva che l'autovettura dalla quale erano state asportate le targhe, era stata consegnata alla sua carrozzeria dalla Fiat-Sira di Palermo 8 o 10 giorni prima del furto perchè necessitava di riparazioni alla parte posteriore, che egli stesso si era recato a prelevare la vettura dall'officina della SIRA, unitamente al cognato Agliuzza Gaspare, che i lavori sull'autovettura in questione erano stati ultimati il sabato 18 luglio, ma non era stato possibile provvedere alla consegna in quanto gli uffici della SIRA erano chiusi nella giornata del sabato. Precisava altresì l'Orofino che nella sua carrozzeria si era invece lavorato anche il sabato fino alle ore 13.30, che egli stesso si era accorto del furto allorchè la mattina del 20 luglio aveva riaperto l'esercizio, che nient'altro era stato asportato dalla carrozzeria, eccettuate le targhe ed i documenti di circolazione della Fiat 126, benchè nei locali dell'officina fossero custoditi anche altri autoveicoli ed in particolare una Fiat Ritmo di colore verde, una Panda di colore rosso ed un furgone Renault di colore bianco. Ribadiva l'Orofino che gli ignoti ladri erano penetrati nella carrozzeria rompendo il lucchetto che assicurava la chiusura dell'ingresso principale, "probabilmente perchè la staffa che reggeva il lucchetto era la più debole rispetto alle altre". Chiariva che anche la chiusura degli altri due ingressi secondari era assicurata tramite dei lucchetti, aggiungendo che in precedenza non aveva mai subito furti nell'officina e che due anni addietro gli era stata rubata invece l'autovettura Golf di sua pertinenza, che si trovava parcheggiata sulla pubblica via nei pressi della sua abitazione.

Successivamente in data 8 settembre 1992 lo stesso Orofino presentava presso gli Uffici del Commissariato Brancaccio una ulteriore denuncia, vergata a mano, nella quale dichiarava di avere smarrito l'8/9/1992 in via Messina Marine la carta di circolazione ed il foglio complementare dell'autovettura Fiat 126 targata PA 878659 di proprietà di Sferrazza Anna Maria, e richiedeva il rilascio del relativo attestato.



Orbene sia l'assunto dell'intervenuto smarrimento dei documenti di circolazione dell'autovettura suddetta, che talune delle circostanze inerenti al furto delle targhe di pertinenza della stessa autovettura, riferite dall'imputato nella denuncia sporta il 20/7/1992 e nella dichiarazioni integrative rese negli Uffici della Squadra Mobile il 10/8/1992, si sono rivelati assolutamente falsi.

Falsa risulta anzitutto l'affermazione secondo cui gli ignoti ladri, per perpetrare il furto, avevano forzato il lucchetto posto a chiusura della porta di ingresso dell'officina.

Dalla intercettazione ambientale effettuata all'interno dell'abitacolo dell'autovettura a bordo della quale l'odierno imputato si è allontanato, unitamente ai suoi cognati Agliuzza Gaspare e Francesco Paolo, dopo l'audizione negli Uffici della Squadra Mobile della Questura di Palermo in data 7/7/1993 (v. la relativa trascrizione agli atti del dibattimento e le risultanze della perizia fonica espletata che hanno consentito di attribuire ai suddetti personaggi la paternità dei dialoghi oggetto della conversazione intercettata nella circostanze di tempo e di luogo dianzi indicate) emerge chiaramente che la rottura del lucchetto era stata opera degli stessi titolari della carrozzeria e che la stessa era avvenuta almeno tre mesi prima del presunto furto.

Il teste Agliuzza Francesco Paolo, cognato dell'imputato e titolare, unitamente al predetto ed al fratello Gaspare, della carrozzeria di via Messina Marine, ha ammesso in dibattimento che in effetti il lucchetto che assicurava la chiusura del portone della carrozzeria era già rotto in epoca antecedente al furto delle targhe, asserendo che erano stati loro stessi a spezzarne il gancio per accedere ai locali dell'officina in quanto avevano smarrito le relative chiavi.

Richiesto dal P.M. di spiegare la ragione delle diverse dichiarazioni rese alla P.G. il 7/7/1993, laddove il teste aveva invece riferito "Preciso che non ci siamo accorti subito del furto delle targhe perchè prima, dopo aver visto il ferro del lucchetto rotto abbiamo verificato gli attrezzi che teniamo all'interno dell'officina", lo stesso si è così giustificato: "E non l'ho detto perchè in pratica noi andavamo a denunciare un paio di targhe quando noi ci avevamo il lucchetto rotto, noi eravamo preoccupati di queste targhe che mancavano, anche per la SIRA stessa, non ci dà più lavoro, noi viviamo...è il nostro pane.", lasciando quindi intendere che le dichiarazioni rese sul punto dall'Orofino in sede di denuncia erano state in tal senso preventivamente concordate proprio perchè si temeva che la Sira, venendo a conoscenza delle condizioni in cui versava da diversi mesi il sistema di protezione della carrozzeria, potesse imputare ai titolari la responsabilità del perpetrato furto, astenendosi per il futuro da ulteriori commesse di lavoro in loro favore. Ha ancora aggiunto il teste che, dopo l'arresto del cognato, si era determinato a dire la verità per chiarire la di lui posizione, anche perchè, a fronte dei gravissimi fatti per i quali il congiunto era

accusato, l'iniziale timore nutrito nei confronti della Sira aveva perso di significato e rilevanza.

Orbene, al di là del fatto che la circostanza della pregressa rottura del lucchetto è stata ammessa dall'Agliuzza Francesco Paolo, nel corso delle sommarie informazioni rese al P.M. in data 30/7/1992, soltanto a seguito della contestazione a suo carico degli esiti della intercettazione ambientale sopra indicata, devesi rilevare che la giustificazione delle diverse dichiarazioni in precedenza rese, offerta dal teste in dibattimento, non discende sicuramente da un previo accordo intervenuto fra i titolari della carrozzeria sulla versione da fornire in sede di denuncia per scongiurare il paventato rischio di perdere le commesse di lavoro della SIRA. Se così fosse il teste avrebbe fornito tale giustificazione anche nel corso delle dichiarazioni rese al P.M. il 30/7/1993, laddove il medesimo ha invece inizialmente confermato, dopo averne ricevuto integrale lettura, quanto riferito alla P.G. il 7/7/93, di poi limitandosi, a seguito della contestazione delle risultanze dell'intercettazione ambientale, ad ammettere la circostanza della pregressa rottura del lucchetto, senza nulla aggiungere in ordine alle ragioni per le quali si era indotto a rendere in precedenza dichiarazioni diverse sul punto.

L'assunto dell'Agliuzza Francesco Paolo, secondo cui si era concordato di fornire quella versione in sede di denuncia del furto delle targhe perchè si temevano conseguenze nei rapporti di lavoro con la SIRA è peraltro smentito dal di lui fratello Gaspare il quale, nell'ambito delle dichiarazioni rese al P.M. il 30/7/1993 (tali dichiarazioni sono pienamente utilizzabili, essendo state acquisite al fascicolo del dibattimento nella loro interezza, a seguito del rifiuto di deporre frapposto dall'Agliuzza Gaspare, il quale ha in dibattimento dichiarato che intendeva avvalersi della facoltà di astensione dalla testimonianza, concessagli dalla legge in quanto prossimo congiunto dell'imputato), dopo aver confermato che anch'egli era a conoscenza del fatto che il lucchetto che assicurava la chiusura della carrozzeria era rotto da almeno tre mesi prima del luglio del 1992, ha così dichiarato: “ Prendo atto che Orofino Giuseppe nella denuncia fatta il giorno 20 luglio 92 ha dichiarato che il lucchetto era stato rotto da ignoti introdottisi nella carrozzeria i quali avevano rubato le targhe. Non sapevo che in denuncia aveva dichiarato una circostanza del genere; in tutti questi mesi non me ne ha mai parlato, lo apprendo ora dalle SS.VV.”

Ciò denota che l'Orofino ha, di sua iniziativa, prospettato in sede di denuncia la circostanza della intervenuta rottura del lucchetto da parte degli ignoti ladri per accreditare l'assunto del perpetrato furto, e che il di lui congiunto si è poi indotto, per ovvie ragioni, a confermare tale versione. La giustificazione successivamente fornita dall'imputato, alla quale anche l'Agliuzza Francesco

Paolo si è adeguato, appare, a questa stregua, frutto di mirate valutazioni difensive finalizzate a cautelare la propria posizione processuale.

Nel corso dell'esame dibattimentale l'imputato ha immediatamente ammesso la circostanza della pregressa rottura del lucchetto, tentando di accreditare l'assunto, secondo cui alla rettifica delle precedenti dichiarazioni egli si era autonomamente e spontaneamente indotto (D. c'è stata qualche cosa che l'ha spinto a modificare la dichiarazione? R. no, ho pensato: Che fa non se ne accorgono ora che il lucchetto...? ho riflettuto e ho detto che era rotto di prima".) Risulta di contro dalle contestazioni in quella sede elevate dal P.M. che, anche dopo aver ricevuto lettura di quanto riferito dai propri congiunti e dal Corrao Cosimo in ordine alla pregressa rottura del lucchetto, l'imputato ha ribadito che egli ne aveva constatato la rottura quella mattina in cui si era accorto del furto delle targhe e ne aveva attribuito pertanto la paternità agli autori dello stesso, assumendo che i suoi cognati si sbagliavano e che egli non aveva del resto motivo alcuno per affermare nella denuncia cosa diversa dal vero (comportamento questo che sconfessa la prospettazione dei fatti operata dall'Agliuzza Francesco Paolo, tanto più se si considera che l'Orofino, quando ha reso le suddette dichiarazioni, era già in stato di custodia cautelare per gravissime imputazioni, derivanti proprio dalla accertata falsità delle circostanze riferite in sede di denuncia, per cui avrebbe dovuto semmai chiamare in causa il cognato a conferma dell'intervenuto accordo e delle motivazioni per le quali egli aveva in denuncia falsamente rappresentato che il lucchetto era stato rotto dagli ignoti ladri e non invece, come ha fatto nel corso dell'interrogatorio di che trattasi, laddove ha richiesto di essere messo a confronto con i propri congiunti, dichiarandosi in grado di smentire le diverse dichiarazioni dai medesimi rese sul punto). Soltanto, a seguito della contestazione del dato inconfutabile risultante dall'intercettazione ambientale, l'Orofino ha ammesso che in effetti il lucchetto era già rotto in epoca precedente al furto, asserendo che in sede di denuncia aveva dichiarato cosa diversa per timore che la Polizia gli contestasse il fatto di aver lasciato per tanto tempo l'officina aperta, senza fare peraltro il benchè minimo accenno alle preoccupazioni nutrite nei confronti della SIRA, che costituivano, secondo la versione dell'Agliuzza, la reale ragione per la quale si era deciso di sottacere nella denuncia la circostanza di che trattasi.

E' rimasto parimenti smentito dalle risultanze dell'intercettazione ambientale sopra indicata anche l'altro dato esposto dall'Orofino nella denuncia relativo all'apertura della carrozzeria nella giornata di sabato 18 luglio fino alle ore 13.30 ed anche su questo punto si è assistito in dibattimento a reiterati tentativi dell'Agliuzza Francesco Paolo di rettificare le dichiarazioni in precedenza rese per renderle in qualche modo compatibili con la versione fornita dal proprio congiunto. Nello stesso senso si è adoperato il teste Corrao Cosimo.

L'Agliuzza Francesco Paolo, nel corso dell'esame dibattimentale, ha sostenuto che nella carrozzeria si lavorava sempre tutti i giorni della settimana, sabato compreso, anche nel periodo estivo quando c'erano lavori da effettuare; che egli non ricordava con sicurezza se nel luglio del '92 nella carrozzeria si fosse o meno lavorato anche il sabato ed in tal senso si era, a suo dire espresso anche quando era stato interrogato nella fase delle indagini preliminari. Ha ancora affermato che, rivedendo le fatture di quel periodo, aveva rilevato che c'era stato abbastanza lavoro e peraltro si avvicinava il periodo feriale, per cui la carrozzeria era stata certamente aperta anche il sabato 18 luglio. In proposito il teste ha altresì rappresentato che in quella settimana c'era stato pure un giorno di festa (il riferimento è alla festa di S. Rosalia che cade il 15 luglio) ed era pertanto altamente probabile che si fosse poi lavorato anche il sabato, aggiungendo, a domanda della difesa, che egli non rammentava di avere mai fatto due giorni di festa nell'arco della stessa settimana.

Contestategli dal P.M. le diverse dichiarazioni rese alla P.G. in data 7/7/1993, laddove l'Agliuzza aveva riferito: “ .....il sabato non ho lavorato, almeno come che mi ricordo, perchè d'estate l'anno scorso il sabato non abbiamo mai lavorato, così come quest'anno..... Preciso che anche l'anno scorso il sabato nel periodo estivo usavamo di regola non lavorare. Se lavoro c'era, per cui abbiamo dovuto lavorare di sabato, certamente è stato determinato da una consegna urgente di un veicolo. Come sottolinea codesto ufficio nel caso in cui è prevista una consegna viene riportata la relativa fatturazione. Trattandosi però del sabato è possibile che la fatturazione venga fatta il lunedì successivo.”, aggiungendo: “ Effettivamente, visto che se lavoriamo d'estate il sabato è dovuto ad una consegna urgente, poichè della relativa consegna viene effettuata una fatturazione nel giorno in questione ovvero il lunedì successivo, non risultando così come riportato alcuna fatturazione in data 18 e 20 luglio, devo ritenere che il sabato 18 luglio, così come mi ricordavo, la carrozzeria è stata chiusa per l'intera giornata.”, il teste si è giustificato, asserendo che era stato interrogato a distanza di un anno per cui i suoi ricordi potevano non essere integri; successivamente rivedendo le fatture si era reso conto che in quel periodo c'erano diversi automezzi della SIRA (un camper, un camion ed alcune autovetture) che dovevano essere consegnati prima del periodo feriale.

Le affermazioni effettuate dal teste in dibattimento sono smentite dalle contrarie asserzioni operate dallo stesso nell'ambito del colloquio, oggetto della intercettazione ambientale più volte richiamata, avuto con i propri congiunti all'uscita della Questura sul tenore delle rispettive dichiarazioni ivi poco prima rese. Nel corso della conversazione di che trattasi l'Agliuzza Francesco Paolo, individuato a seguito dell'espletata perizia fonica nell'interlocutore contrassegnato dalla lettera “A”, controbatte più volte l'assunto dell'Orofino,

sostenendo che era sicuro di non aver lavorato quel sabato anche perchè nella mattinata era andato a giocare i numeri (“ Quando fu quel sabato lì ...noialtri non abbiamo lavorato.” “.....e se noi quel sabato non travaggiavamo sono sicuro...” “ ....mi sono andato a giocare i numeri io, i numeri mi sono andato a giocare che Ciccariello lo sa” ).

Va fin da ora rilevato che l’ accertata chiusura delle ricevitorie del lotto nella giornata del sabato nulla prova, ben potendo il teste aver giocato nel settore delle scommesse clandestine, ampiamente operativo a Palermo, secondo quanto è emerso anche dalle dichiarazioni di taluni collaboratori della giustizia sentiti nell’ ambito del presente procedimento.

Analoga certezza sul punto mostra di avere anche l’ Agliuzza Gaspare, individuato dai periti fonici nell’ interlocutore “B”. Anch’ egli, a fronte delle insistenze dell’ Orofino (che è l’ interlocutore indicato come “C”) sul fatto che si era lavorato, così si esprime (giova riportare testualmente taluni passi del dialogo intercorso sul punto):

B: quando fu quel sabato lì...noialtri non...

A: Non travaggiamu

A: Non abbiamo lavorato

B: Eh!

?: Chi te l’ ha detto?... (parole incomprensibili)

B: quando fu quel sabato noialtri...

C: Lavorammo

B: Che hai lavorato! Perchè tu hai lavorato?

(p.i.)

B: Ma sabato non abbiamo travaggiamu.... quel sabato lì noi....non abbiamo lavorato.

C: (p.i.)

B: sì non travagghiamu niente!

.....

.....

B: uh! non abbiamo travagghiatu...(p.i.)

A: Ma la macchina non trovano il numero delle targhe, com’ è?

? Oh, ma com’ è tutto aperto (p.i.)?

? Voialtri ci fate sapere che cosa bisogna dire

? L’ essenziale che ci state tutti e due....

.....

.....

C: No, ma all’ una ammettiamo che ero con uno dei miei figli

? : Voialtri dovevate dire che il sabato non travagghiamu

?: E lo sacciu!

C: sabato non abbiamo consegnato la macchina.....venerdì perchè il fanalino non era pronto e il sabato, siccome la Fiat è chiusa, la Fiat, e allora questa macchina il lunedì gliela dovevamo portare. Ma gli dici (o perchè) così!? può darsi pure.....  
?: (p.i.)...il sabato noialtri il sabato, sì, non travagghiamu

.....  
?:... non devi discutere Pino.

B: Pino, quel sabato là, noialtri non travagghiamu

.....

C: Noi abbiamo lavorato, porco Dio, che andiamo lì sempre il sabato, che stai dicendo, no?

B: Pino, quel sabato lì non abbiamo lavorato....eh, io mi ricordo come se è ora, in questo minuto.

C: nooooh...

B: Che?

C: ...hai capito o no! e (p.i.)

B: Che dici...che dici...che dici che non è vero.

.....

B: Pino, quel sabato lì non travagghiammu.

C: Perchè....perchè non (p.d.)...ma che dici!

B: Abbiamo fatto due giorni di festa.....due giorni di festa.....e poi (p.d.).

Dal tenore della suddetta conversazione emerge chiaramente che l'Agliuzza Gaspare è assolutamente sicuro che quel sabato nella carrozzeria non si è lavorato, rammentando anche che in quella settimana avevano fatto due giorni di festa (il riferimento è ovviamente alla festa della patrona, S.Rosalia, che cade il 15 luglio ed al sabato 18 luglio).

Con pari sicurezza il teste si era del resto già espresso allorchè era stato sentito negli uffici della Squadra Mobile di Palermo il 7/7/1992, laddove aveva dichiarato: "Ricordo con esattezza che sabato 18 luglio 1992 l'officina è rimasta chiusa, come di solito avviene nel periodo estivo, tranne che non vi siano dei lavori da ultimare. Comunque ricordo distintamente che il sabato in questione l'officina è rimasta chiusa....".

Anche il dipendente Corrao Cosimo aveva in fase di indagini preliminari confermato che la carrozzeria era rimasta chiusa nella giornata di sabato 18 luglio ( v. verbale delle dichiarazioni rese dal teste alla Squadra Mobile di Palermo in data 7/7/1993, acquisito in atti a seguito delle contestazioni elevate al teste nel corso dell'esame, laddove il medesimo aveva dichiarato :“per quanto concerne le giornate di sabato, posso dire che l'officina alcune volte rimane chiusa, mentre altre ancora, quando ci sono dei lavori da ultimare è aperta, preciso meglio, solitamente nel periodo estivo la carrozzeria rimane chiusa, mentre nel periodo invernale è sempre aperta per mezza giornata.....

Ricordo con esattezza che il sabato 18 luglio la carrozzeria è rimasta chiusa.”). In dibattimento il medesimo ha al contrario sostenuto che anche nel periodo estivo nella carrozzeria si lavorava tutti i giorni feriali, compreso il sabato quando c’erano delle consegne da effettuare, ciò che peraltro accadeva frequentemente. Con riferimento al sabato 18 luglio il teste ha affermato che l’officina era stata aperta ed a contestazione delle precedenti dichiarazioni ha asserito che in quella fase egli si era espresso in forma dubitativa sul punto ed erano stati i verbalizzanti a riportare il suo pensiero in termini di certezza. Ha altresì aggiunto il Corrao che in quella sede egli aveva in realtà dichiarato di non ricordare la circostanza; i verbalizzanti lo avevano poi informato del fatto che i titolari dell’officina avevano già riferito che quel giorno la carrozzeria era rimasta chiusa ed egli, a quel punto, aveva confermato il dato, ma sempre in termini dubitativi, ritenendo che gli Agliuzza ricordassero meglio di lui.

Appare evidente, a questa stregua, che sia l’Agliuzza Francesco Paolo che il Corrao Cosimo hanno tentato in dibattimento di sminuire la portata delle dichiarazioni in precedenza rese per renderle in qualche modo compatibili con la versione prospettata dall’Orofino.

L’insistenza di quest’ultimo sull’apertura della carrozzeria nella mattinata del sabato nasce dall’esigenza di accreditare l’assunto della ultimazione dei lavori sulla Fiat 126 in tale giornata e della conseguente impossibilità di effettuarne la consegna alla SIRA il giorno precedente. Significativo in proposito è il seguente brano della intercettazione ambientale sopra indicata:

.....

A. Il sabato noialtri non travagghiamu, minchia, mi sono andato a giocare i numeri...

C. Il sabato

A.....io i numeri mi sono andato a giocare nella mattinata! Noi non abbiamo travagghiatu...noi abbiamo travagghiatu! E invece no!

C. Ah?

B. La macchina la posso pure tenere perchè non è la tua perchè quella era della Fiat e magari noialtri diciamo: Minchia visto, se la consegnavano ieri sta machina che qua era qua e quella (p.i.) il sabato

C. Il sabato!

A. Consegnavamo...

B. sabato la consegnavi?

A. Nooh, se la consegnavamo come si diceva.... non succedeva niente....anzichè di consegnarla...la consegnavamo venerdì, non succedeva niente.

B. Il venerdì non la potevamo finire perchè era tardi la sera...

C. Sì, era tardi.....

A. ...hai capì, era tardi e ci mancava il fanaletto e se no ti...

C.....era tardi!

B....si, domani non travaggià....il sabato noialtri non travagghiamu

C. Ma chi te l'ha detto!

B. Perchè la macchina io ce l'ho lì.

C. Chi l'ha fatta?

Quest'ultimo interrogativo dell'Orofino mostra chiaramente le ragioni della sua preoccupazione. La mancata consegna dell'autovettura nella giornata del venerdì presupponeva che i lavori sulla stessa non fossero ultimati. Si rendeva necessario pertanto prospettare che nella carrozzeria si era lavorato anche il sabato, giorno in cui, come riferito dall'imputato nella denuncia, erano stati completate le riparazioni sull'autovettura, ma non si era potuto procedere alla consegna perchè gli uffici della Sira erano chiusi.

Che la Fiat 126 di che trattasi fosse già pronta per la consegna il venerdì 17 luglio è dato probatorio inconfutabilmente acquisito.

Il teste Grassadonia Antonio, responsabile dell'officina Sira, ha riferito in fase di indagini preliminari e confermato in dibattimento di aver ricevuto una telefonata dell'Agliuzza Francesco Paolo nel primo pomeriggio del venerdì 17 luglio, nel corso della quale lo stesso gli aveva detto che la macchina era pronta e probabilmente sarebbe stata consegnata quello stesso giorno. Ha precisato il teste, a specifica domanda, che nella circostanza l'Agliuzza non gli aveva detto se c'erano ancora lavori da effettuare sull'autovettura. Aveva poi appreso il lunedì successivo, allorchè lo stesso Agliuzza gli aveva telefonato per comunicargli dell'avvenuto furto delle targhe, che la macchina non era stata consegnata il venerdì perchè mancava un fanalino.

L'Agliuzza Francesco Paolo ha dichiarato in dibattimento che l'autovettura non era stata consegnata il venerdì perchè in effetti non era pronta, in quanto mancava un fanalino e c'erano problemi alla batteria, precisando, a specifica domanda, che il ricambio del fanalino rotto era stato poi acquistato il lunedì pomeriggio o il martedì. Ha confermato il teste di avere telefonato al sig. Grassadonia lo stesso venerdì per dirgli appunto che la macchina era quasi pronta, ma poichè mancava il fanalino e la batteria era scarica sarebbe stata consegnata il lunedì o il martedì.

Anche l'imputato, nel corso dell'esame, ha giustificato la mancata consegna dell'autovettura al venerdì, asserendo che la stessa non era pronta in quanto mancava un fanalino, bisognava portarla dall'elettrauto perchè aveva problemi alla batteria o al motorino di avviamento e forse si doveva ancora lucidare. Anche l'Orofino ha dichiarato che il fanalino era stato acquistato il lunedì pomeriggio o il martedì, precisando che egli si era già recato in precedenza, non ricordava se il venerdì o il sabato, presso l'esercizio di autoriscambi dei f.lli



Lazzarone o della ditta GIMI per acquistare il ricambio del fanalino rotto, ma non l'aveva trovato.

Al particolare del fanalino mancante fra le motivazioni della mancata consegna dell'autovettura nella giornata del venerdì ha accennato anche l'Agliuzza Gaspare nelle dichiarazioni rese alla Questura di Palermo il 7/7/1993, anche se il predetto teste ha per vero asserito, in un passo successivo delle stesse dichiarazioni, che in realtà la ragione della mancata riconsegna era da imputare soltanto al fatto che l'autovettura non partiva ( “ .....Ricordo che il venerdì 17 luglio l'autovettura era pressoché ultimata, vi era ancora da montare un fanalino posteriore ed aveva dei problemi alla batteria, nel senso che non si metteva in moto. Per quanto io mi ricordo le targhe il venerdì erano già state montate, non ricordo da chi, e se non sbaglio adesso che ricordo non fu riconsegnata soltanto perchè non partiva.”). E persino il Corrao Cosimo ha rammentato, in dibattimento, a tre anni circa dal fatto, il particolare del fanalino mancante, il cui acquisto era stato rinviato al lunedì, del quale non aveva parlato nelle dichiarazioni rese il 7/7/1993 alla Squadra Mobile, laddove aveva invece riferito di non ricordare se il venerdì 17 i lavori sulla Fiat 126 in questione fossero stati ultimati o meno.

Tale assoluta concordanza di dichiarazioni sul punto non può apprezzarsi tuttavia per inferirne la veridicità della circostanza dedotta, dal momento che vi è in atti prova documentale inconfutabile che attesta il contrario.

I rilievi fotografici eseguiti dalla Polizia Scientifica di Palermo nel corso del sopralluogo effettuato nella carrozzeria alle ore 11.00 del 20/7/1992, nell'immediatezza quindi della denuncia sporta dall'imputato per il presunto furto delle targhe, evidenziano che i lavori sulla Fiat 126 erano già stati interamente ultimati all'atto dell'intervento degli agenti operanti. Si segnala in particolare la foto contrassegnata dal n. 16 che mostra l'autovettura di che trattasi con entrambi i fanalini posteriori già montati.

L'affermazione operata dall'imputato nelle dichiarazioni integrative del 10/8/1992, secondo cui i lavori sull'autovettura sarebbero stati ultimati nella mattinata del sabato, è smentita, come già evidenziato, dai dati emergenti dall'intercettazione ambientale sopra indicata e dalle conformi dichiarazioni rese dai fratelli Agliuzza e dal dipendente Corrao nel corso delle indagini preliminari circa il fatto che la carrozzeria era rimasta chiusa per l'intera giornata del sabato 18 luglio.

Nè possono in contrario apprezzarsi le dichiarazioni dibattimentali dell'Agliuzza Francesco Paolo, laddove il medesimo ha riferito che, controllando successivamente le fatture, aveva potuto constatare che nell'autocarrozzeria c'erano in quel periodo diversi automezzi per lavori commissionatigli dalla SIRA che dovevano essere riconsegnati entro la fine del

mese prima che la ditta chiudesse i propri uffici per le ferie, per cui si era verosimilmente lavorato anche il sabato. L'assunto in parola è smentito non soltanto dal Corrao Cosimo il quale ha confermato in dibattimento, sia pure a seguito di contestazione delle precedenti dichiarazioni, che in quella settimana nella carrozzeria non c'era molto lavoro, ma anche dalla documentazione acquisita in atti. Le fatture prodotte dalla difesa mostrano che tutti gli automezzi della Sira furono certamente consegnati prima del 24 luglio (i relativi lavori sono stati tutti fatturati in data 23 o 24 luglio 1992 e peraltro il teste Grassadonia ha in dibattimento dichiarato che le fatture non venivano sempre redatte lo stesso giorno della consegna, ma qualche giorno dopo), con largo anticipo quindi rispetto alla fine del mese, di talchè non si ravvisano le prospettate necessità che imponevano di lavorare nella carrozzeria anche nel giorno del sabato. Dalla copia del registro dei corrispettivi dell'autocarrozzeria relativo al mese di luglio emerge d'altra parte che l'ultima annotazione è stata effettuata appunto sotto la data del 24 luglio. E' da ritenere pertanto che non vi fossero in quel periodo altri lavori urgenti commissionati da privati o da altre ditte.

Nulla d'altra parte provano le fatture accompagnatorie, emesse dalla GIMI in data 8/8/1992, 1/6/1991, 6/7/1991 e 28/8/1993 per acquisti di pezzi di ricambio effettuati dai titolari della carrozzeria nelle giornate di sabato, non essendo in contestazione il fatto che anche nel periodo estivo nella carrozzeria eccezionalmente si lavorasse anche nel giorno del sabato.

Non può accedersi dunque alla prospettazione della difesa, secondo cui il fanalino potrebbe essere stato acquistato e montato sulla Fiat 126 nella mattinata del sabato. Un tale assunto, peraltro, non si ancora neppure alle dichiarazioni dello stesso Orofino che ha sostenuto in dibattimento che l'acquisto di tale pezzo di ricambio era avvenuto nel pomeriggio del lunedì o il martedì, aggiungendo peraltro che il venerdì o il sabato egli si era recato personalmente presso un'autoricambi per acquistare il fanalino, ma non lo aveva trovato.

Nè può ritenersi, come pure sostenuto dall'altro difensore dell'imputato, che il fanalino in questione potrebbe essere stato acquistato e montato da uno degli Agliuzza la mattina del lunedì, mentre l'Orofino si trovava al Commissariato per sporgere la denuncia del furto delle targhe. Nessun interesse avevano infatti gli Agliuzza di attivarsi proprio quella mattina per acquistare e montare il fanalino, ma avevano semmai un'esigenza contraria cioè quella di dimostrare che in effetti mancava tale pezzo di ricambio e per tale ragione l'autovettura non era stata consegnata il venerdì, tanto più ove si consideri che il Grassadonia aveva specificamente contestato all'Agliuzza Paolo, allorchè aveva appreso del furto delle targhe, il fatto della mancata consegna il venerdì e quest'ultimo si era con lui giustificato adducendo che non era stato possibile consegnare la macchina perchè mancava per l'appunto il fanalino di ricambio.

E' evidente a questa stregua che l'imputato ed i suoi congiunti hanno artificiosamente prospettato la circostanza del fanalino mancante per giustificare la mancata consegna dell'autovettura il venerdì, non rammentando che già in quel giorno anche tale pezzo di ricambio era stato montato sull'autovettura e non potendo logicamente prevedere che fosse stata acquisita, nel corso del sopralluogo effettuato dalla Polizia Scientifica nella carrozzeria il 20 luglio, documentazione fotografica attestante l'anzidetta circostanza. Ciò che peraltro emerge ancora una volta da talune affermazioni effettuate dall'Orofino nel corso del colloquio oggetto della intercettazione ambientale, laddove il medesimo così si esprime:

.....

C: La cosa è trubula qua a!

Ora lui conzava una trappola capisci, e poi ti chiamano di nuovo: Hai fatto la denuncia di furto?

Non parlo più perchè la macchina è confermata che è quella. Hai capito?

? Sì, ma non è....none!

C: No, no, non ti sbarattare (non ti confondere) la macchina neanche i fari aveva, la macchina neanche i fari aveva perchè altrimenti facevamo il viaggio a Santo Rocco.....

.....

C: non funzionava perchè.....

Del pari pretestuosa appare l'ulteriore motivazione del presunto guasto alla batteria addotta dall'imputato e dai suoi congiunti a giustificazione della mancata consegna della vettura. Gli stessi testi hanno ammesso in dibattimento che non era necessario l'intervento dell'elettrauto, ma bastava spingere l'autovettura a mano per metterla in moto o collegarla temporaneamente ad altra batteria, come peraltro si è fatto successivamente quando la Fiat 126 è stata consegnata alla SIRA. Lo stesso Orofino ha dichiarato in dibattimento che la vettura è stata spinta per metterla in moto ed il Grassadonia ha confermato che la macchina, al momento della consegna, aveva la batteria scarica.

Nessun reale ostacolo si frapponeva pertanto alla consegna dell'autovettura alla ditta committente dei lavori lo stesso venerdì 17 luglio.

Il dato in parola, in uno alle ulteriori circostanze prospettate dall'Orofino in sede di denuncia, di cui si è parimenti accertata la falsità, autorizza più che un semplice sospetto sulle reali motivazioni della di lui condotta.

Non poche incongruenze si ravvisano peraltro nelle dichiarazioni dell'imputato per quanto attiene alla presenza sull'autovettura dei documenti di circolazione.

L'Orofino nella prima denuncia ha rappresentato che dall'autovettura erano state asportate soltanto le targhe anteriore e posteriore ed i contrassegni dell'assicurazione e del bollo.

Successivamente in data 8/9/1992 l'imputato ha presentato presso gli uffici del Commissariato P.S. Brancaccio una ulteriore denuncia, nella quale attestava di avere smarrito i documenti di circolazione della medesima autovettura.

Nel corso dell'esame dibattimentale l'Orofino ha giustificato tale incongruenza, asserendo che egli non sapeva della presenza sull'autovettura dei documenti di circolazione, anche perchè gli automezzi venivano solitamente trasferiti dalla Sira alla carrozzeria con la targa prova, e pertanto non ne aveva denunciato l'asportazione. Della circostanza era venuto a conoscenza, a suo dire, in un momento successivo quando aveva portato al Grassadonia l'attestato di avvenuta presentazione della denuncia del furto delle targhe. Era stato lo stesso Grassadonia a rilevare che nella denuncia non si parlava della asportazione dei documenti di circolazione ed a telefonare in officina per comunicare la circostanza. A quel punto egli si era presentato nuovamente presso gli uffici del Commissariato Brancaccio ed aveva chiesto all'addetto allo sportello (si trattava di una donna, secondo le indicazioni fornite dallo stesso imputato) se era possibile aggiungere alla precedente denuncia che nelle stesse circostanze erano stati asportati anche i documenti di circolazione. L'addetta allo sportello gli aveva detto che ciò non era possibile e che occorreva fare un'altra denuncia, suggerendogli di rappresentare in essa che i documenti erano stati smarriti. Ha aggiunto l'imputato che era stata redatta a macchina, dallo stesso personale di Polizia, una denuncia in questo senso, che lui aveva sottoscritto.

Mostratagli la copia della denuncia di smarrimento agli atti del fascicolo del dibattimento e fattogli rilevare che la stessa risultava vergata a mano, l'Orofino ha dichiarato che quell'atto non era stato da lui redatto, riconoscendo soltanto la paternità della firma. Ha anche categoricamente escluso l'imputato che la denuncia in questione fosse stata redatta da qualcuno dei suoi figli o da altri familiari, ribadendo che era stata scritta dalla signorina addetta allo sportello ed asserendo che non sapeva pertanto dare alcuna spiegazione in ordine alla correzione in essa operata relativa alla data dell'intervenuto smarrimento dei documenti.

A seguito dell'audizione in dibattimento del teste isp. Gullotta Luigi, disposta dalla Corte nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 507 c.p.p., l'imputato ha rettificato le superiori dichiarazioni, sì da renderle compatibili con le circostanze emerse in esito all'esame del predetto teste, mostrando ancora una volta una spiccata propensione alla manipolazione del dato probatorio.

Il teste Gullotta ha confermato, nel corso dell'esame, di avere sottoscritto la ratifica, che era stata redatta materialmente dall'ag. Viganò Alberto, della

denuncia di smarrimento a firma di Orofino Giuseppe. Ha escluso lo stesso teste che la grafia della denuncia di smarrimento si appartenesse al medesimo o al predetto agente Viganò, eccettuato per la parte in cui risultavano riportati i dati di identificazione della proprietaria del veicolo. Il teste ha altresì escluso che la denuncia di smarrimento fosse stata redatta da una delle due agenti donne all'epoca in servizio presso l'Ufficio Denunce del Commissariato Brancaccio, la cui grafia gli era nota, precisando che, da un controllo effettuato sui fogli di servizio, era emerso che nel pomeriggio del giorno in cui era stata presentata la denuncia, nessuna delle due agenti era in servizio; personale femminile era per contro in servizio quel giorno di mattina.

Dopo l'assunzione di tali dichiarazioni (all'esame dell'isp. Gullotta si è proceduto all'udienza del 4/10/1995), all'udienza del 18/10/1995, fissata per l'audizione dei testi Viganò Alberto e Cavallaro Francesca, parimenti ammessi dalla Corte ex art. 507 c.p.p., l'imputato ha chiesto preliminarmente di intervenire per rendere dichiarazioni spontanee. In tale sede l'Orofino ha asserito che, dopo la comunicazione del Grassadonia, egli si era recato in effetti presso gli uffici del Commissariato Brancaccio ed aveva chiesto all'agente addetto allo sportello - si trattava di una donna - se era possibile inserire nella precedente denuncia l'avvenuta asportazione dei documenti di circolazione. Ricevutane risposta negativa si era recato presso gli uffici della Squadra Mobile ed aveva spiegato al piantone l'accaduto. Era stato costui a suggerirgli di presentare una denuncia di smarrimento. Ha ancora aggiunto l'imputato che all'ora di pranzo aveva fatto rientro a casa ed aveva fatto scrivere la denuncia alla figlia Salvatrice; di pomeriggio si era poi nuovamente recato al Commissariato Brancaccio a presentarla.

Non v'è chi non veda come le suddette dichiarazioni dell'Orofino siano state dettate dall'esigenza di conformare la propria versione alle circostanze riferite dal teste Gullotta e di scongiurare il rischio di una più specifica smentita proveniente dalle stesse agenti chiamate in causa, la cui audizione era stata disposta dalla Corte in esito all'esame dell'isp. Gullotta, con ordinanza resa alla stessa udienza del 4/10/1995.

Smentita che si è infatti puntualmente verificata. L'agente Viganò Alberto, nel confermare di avere personalmente redatto la ratifica della denuncia di smarrimento presentata dall'Orofino in data 8/9/1992, ha di contro escluso di avere vergato di suo pugno il testo della denuncia in questione, assumendo di avere in esso aggiunto soltanto i dati di identificazione della proprietaria del veicolo. Ha escluso lo stesso teste che la grafia del documento di che trattasi si appartenesse all'isp. Alfano Anna o all'ag. Cavallaro Francesca, che erano le uniche due agenti di sesso femminile addette in quel periodo all'ufficio denunce del Commissariato.

E' stata in dibattimento sentita anche l'ag. Cavallaro Francesca, la quale ha riferito di aver conosciuto l'imputato in quanto lo stesso si era presentato, il giorno successivo alla strage di via D'Amelio all'ufficio denunce del Commissariato Brancaccio, per sporgere una denuncia di furto di targhe asportate da una autovettura che lo stesso custodiva nella propria autocarrozeria (del tutto irrilevante è, a questa stregua, il dato fornito dall'Orofino in ordine alla presenza presso l'ufficio denunce del Commissariato Brancaccio di personale femminile, enfatizzato dalla difesa per inferirne la veridicità della versione offerta dall'imputato). Ha escluso la stessa teste che in epoca successiva all'episodio in questione l'Orofino si fosse a lei rivolto per avere informazioni in merito ad altre denunce che intendeva sporgere. Ha precisato la Cavallaro di avere visto l'imputato in un'altra occasione nell'atrio del Commissariato, ma di non conoscere il motivo per il quale lo stesso ivi si trovasse; era possibile, a suo dire, che nella circostanza il medesimo si fosse nuovamente recato al Commissariato per il rilascio dell'attestato di avvenuta presentazione della denuncia di furto, che non gli era stato consegnato sul momento. Ha ancora ammesso la teste, a specifica domanda, che le era più volte capitato, dopo la ricezione di una denuncia di furto, che il dichiarante si ripresentasse in ufficio per comunicare che erano state asportate nella stessa circostanza altre cose; ha precisato che in questi casi aveva sempre provveduto a redigere una integrazione di denuncia, escludendo di avere mai suggerito ad alcuno di fare invece una denuncia di smarrimento. Un tale modo di procedere non sarebbe stato corretto, trattandosi di una notizia di reato per la quale si imponeva la comunicazione all'Autorità Giudiziaria. Presa visione della denuncia di smarrimento agli atti del fascicolo per il dibattimento, la teste ha poi escluso che la stessa fosse stata redatta di suo pugno o vergata a mano dalla sua collega Alfano Anna, la cui grafia ben conosceva. Ad ulteriore domanda ha precisato di non essere stata in servizio nel pomeriggio del 5 e dell'8 settembre del 1992; in entrambi i giorni aveva infatti espletato il turno antimeridiano.

I dati probatori emergenti dalle suddette fonti confermano ancora una volta la falsità delle circostanze esposte dall'imputato. E del resto il teste Corrao Cosimo ha fin dalle prime dichiarazioni rese negli Uffici della Squadra Mobile in data 7/7/1993 rappresentato che, allorchè il mattino del 20/7/1992 la Fiat 126 era stata portata fuori dalla carrozzeria, uno dei titolari si era accorto della mancanza delle targhe ed anche dei documenti di circolazione, confermando tale circostanza anche nel corso della successiva deposizione resa al P.M. il 30/7/1993, laddove ha così dichiarato: " Sono sicuro che in quel giorno, anche se in tempi diversi e forse a distanza di mezz'ora, ci accorgemmo non solo che erano sparite le targhe ma che era stato preso anche il libretto di circolazione. Non ricordo chi materialmente si accorse della sparizione del libretto, posso solo

ribadire che quel giorno in carrozzeria eravamo presenti io, Orofino ed i fratelli Agliuzza.” In dibattimento il medesimo teste ha, sia pure a seguito di contestazione, confermato tali asserzioni, smentendo pertanto l’assunto dell’Agliuzza Francesco Paolo, secondo cui dell’asportazione dei documenti di circolazione si erano resi conto soltanto dopo aver telefonato al Grassadonia a seguito dell’intervento della Polizia Scientifica che, nell’ispezionare l’autovettura, aveva rilevato che all’interno della stessa non vi erano i documenti di circolazione.

La infondatezza di tale affermazione appare tanto più suffragata, ove si consideri che il Grassadonia non ha riferito di alcuna telefonata effettuata quella mattina da parte dei titolari della carrozzeria nella quale gli si chiedevano informazioni sull’eventuale presenza nell’autovettura dei documenti di circolazione.

Lo stesso Grassadonia ha peraltro riferito che l’apposizione della targa prova veniva operata soltanto per gli automezzi che non avevano la documentazione in regola. Nella specie risulta, al contrario, comprovato, in esito alle dichiarazioni rese in dibattimento dalla proprietaria Sferrazza Anna Maria e dal di lei coniuge Viola Giuseppe, che la Fiat 126 di che trattasi, quando è stata consegnata alla SIRA, era munita dei documenti di circolazione ed era anche in regola per quanto attiene alla copertura assicurativa ed al bollo che erano stati pagati per l’intero anno in corso. Non si rendeva necessario pertanto l’impiego della targa prova per il trasferimento dell’autovettura nell’autocarrozzeria. Ed infatti nessuno dei testi escussi ha memoria di tale circostanza.

Tutto ciò autorizza a ritenere che titolari dell’officina erano ben consapevoli della presenza sull’autovettura dei documenti di circolazione e che la versione fornita dall’Agliuzza Francesco Paolo in dibattimento sia stata successivamente preordinata per giustificare il comportamento del proprio congiunto che ne aveva ommesso l’indicazione in sede di denuncia.

Senza dire che non si comprende neppure da dove l’imputato abbia rilevato i dati di identificazione della proprietaria dell’autovettura forniti in sede di denuncia. Interpellato sul punto l’Orofino non ha saputo fornire, nel corso dell’esame, alcuna spiegazione, assumendo che il numero di targa era stato rilevato dal cofano sostituito sul quale lo stesso era leggibile, essendosi impressa con il passare del tempo la stampigliatura dei numeri della targa sulla lamiera sottostante (anche su questo punto per vero le dichiarazioni dell’imputato contrastano con i dati documentali, non risultando dalla fattura in atti prodotta dalla difesa che sia stata operata alcuna sostituzione del cofano sulla Fiat 126 di che trattasi; nel documento in parola i lavori effettuati sull’autovettura vengono così descritti: “ Riparazione e verniciatura fiancata posteriore dx, cofano posteriore e rivestimento posteriore inferiore; sostituzione fanalino posteriore

dx.”) e che non rammentava per contro se avesse o meno indicato in sede di denuncia le generalità della proprietaria della vettura, nè come fosse venuto eventualmente in possesso di tali dati.

La circostanza appare tanto più significativa, ove si consideri che il Grassadonia non ha fatto menzione di informazioni in proposito richiestegli nel corso delle due telefonate che gli erano state effettuate dai titolari della carrozzeria il mattino del lunedì, assumendo che in entrambe le occasioni i predetti si erano limitati a parlare dell'avvenuta asportazione delle targhe, che l'Orofino gli aveva anche descritto le modalità del furto, riferendogli che era stato forzato il lucchetto che assicurava la chiusura di uno dei portoni di accesso alla carrozzeria. Ha peraltro precisato il teste che nelle due conversazioni avute quella mattina con l'Agliuzza Paolo e l'Orofino egli aveva sollecitato l'interlocutore a recarsi negli Uffici di Polizia per sporgere denuncia dell'accaduto, sentendosi rispondere nella seconda telefonata che avevano di già provveduto a tale incombenza.

La accertata falsità di tutte le suddette circostanze rilevanti espone dall'imputato nella denuncia e la rilevata inconsistenza e/o infondatezza delle giustificazioni all'uopo dal medesimo fornite autorizzano a ritenere che l'Orofino abbia artificiosamente ritardato la consegna dell'autovettura alla SIRA al fine di prelevarne le targhe e i documenti di circolazione, che sono stati poi impiegati quali documenti di copertura per consentire la sicura circolazione e lo stazionamento in via D'Amelio dell'autobomba nelle ore destinate alla perpetrazione dell'attentato, e che lo stesso abbia poi simulato la perpetrazione di un furto nella propria autocarrozzeria al fine di precostituirsi, con la falsa denuncia, l'alibi liberatorio.

Non coglie nel segno l'obiezione della difesa, secondo cui l'imputato avrebbe dovuto in tal caso opportunamente ritardare l'esecuzione dei lavori sulla Fiat 126 della Sferrazza e non già la consegna della vettura, ove si rammenti che (come è emerso in esito alla collaborazione dello Scarantino) la determinazione di realizzare l'attentato in quel fine settimana fu assunta il sabato mattina a seguito della acquisizione, tramite l'attività di intercettazione abusiva in corso, della notizia che il dr. Borsellino in quel fine settimana si sarebbe certamente recato in via D'Amelio, e le attività preliminari (trasferimento dell'autovettura da impiegare quale autobomba in via Messina Marine) iniziarono al venerdì pomeriggio in correlazione con l'acquisizione della notizia del rientro del dr. Borsellino a Palermo.

E del resto le modalità di perpetrazione della strage, la predisposizione di un'attività di intercettazione telefonica abusiva, finalizzata a conoscere con esattezza il giorno e l'orario in cui il dr. Borsellino si sarebbe trovato nel luogo prescelto dagli attentatori, il ricorso a sofisticati supporti tecnologici per l'invio



del segnale di attivazione della carica, la preventiva occupazione del parcheggio antistante i numeri civici 19 e 21 con altro automezzo per consentire la sicura collocazione dell'autobomba nel sito più idoneo a garantire la riuscita del proposito criminale ( in tal senso depongono le dichiarazioni rese dalla teste Fiore Cecilia, che ha riferito di aver notato, uscendo dal portone nel pomeriggio del sabato antecedente l'attentato, un furgone bianco -che non aveva mai visto in precedenza sotto casa- parcheggiato proprio nel sito dove la deflagrazione aveva poi generato il cratere, e le indicazioni fornite in dibattito dagli abitanti dello stabile, sito ai civici 19 e 21, i quali, con riferimento ai rispettivi orari di rientro nella propria abitazione nel pomeriggio del sabato e/o nella mattinata della domenica, hanno tutti concordemente riferito di non aver trovato posto nell'area antistante il proprio palazzo, che era già occupata da altri automezzi ) sono tutte circostanze che denotano come nulla, nella organizzazione dell'attentato, sia stato lasciato al caso o all'improvvisazione.

In questo contesto non è pensabile che sia stato trascurato un particolare di tale rilevanza, quale è quello del procacciamento dei documenti di copertura da apporre sull'autobomba. Necessitavano delle targhe "pulite", e cioè delle targhe che non fossero ricercate nelle ore in cui l'autovettura doveva circolare e stazionare in via D'Amelio, per scongiurare i rischi connessi ad eventuali controlli da parte delle Forze dell'Ordine durante il percorso per raggiungere via D'Amelio o anche da parte degli agenti di scorta addetti alla tutela del dr. Borsellino durante le operazioni di bonifica della zona. L'asportazione delle targhe da una autovettura parcheggiata sulla pubblica via non avrebbe potuto sopperire, per evidenti ragioni, alla anzidetta esigenza. Si rendeva necessario acquisire anche la disponibilità dei relativi documenti di circolazione, indispensabili per sviare qualsiasi sospetto nel caso di un eventuale controllo di Polizia al momento del trasferimento dell'autobomba nel luogo prescelto per la perpetrazione dell'attentato.

A tali esigenze ben poteva adeguatamente sopperire l'imputato con la sua condotta, senza peraltro esporsi ad alcun concreto rischio. Lo stesso avrebbe potuto infatti simulare di aver subito un furto nella propria carrozzeria e sporgere la relativa denuncia il lunedì, assumendo che nella giornata della domenica la carrozzeria era stata chiusa e che solo alla riapertura del successivo giorno feriale si era accorto della avvenuta asportazione delle targhe. E' quanto ha fatto per l'appunto l'Orofino.

E non si venga a dire dalla difesa che un tale modus operandi non è compatibile con l'elevata statura criminale e le doti di abilità e scaltrezza di cui sono stati accreditati, nel costrutto accusatorio, i presunti esecutori dell'attentato, i quali avrebbero inopinatamente esposto l'Orofino, non potendo i medesimi ignorare che la presentazione della denuncia avrebbe (come di fatto è avvenuto)

immediatamente proiettato l'odierno imputato al centro delle indagini sulla strage.

La difesa sa bene che l'avvio delle indagini a carico dell'odierno imputato è connesso, non già alla presentazione della denuncia, bensì al rinvenimento sul luogo dell'attentato di una delle targhe (quella anteriore) delle quali il medesimo aveva denunciato il furto. Circostanza questa fortuita e davvero fortunata, non prevista, nè prevedibile da parte degli organizzatori ed esecutori dell'attentato, i quali nutrivano, al contrario, la ragionevole convinzione che dell'autovettura, a seguito dell'esplosione, non sarebbe residuo più nulla ("mi avevano detto che non rimanevano neanche le bucce della macchina", così ha riferito in dibattimento lo Scarantino).

La accertata falsità di tutte le circostanze rappresentate dall'imputato nella denuncia conferma dunque che nessun furto si è in effetti verificato.

L'ipotesi del furto prospettata dall'imputato appare inverosimile anche per un diverso ordine di ragioni.

Una pregressa attività di osservazione non avrebbe potuto assicurare ai presunti autori del furto che l'autovettura già individuata all'interno della carrozzeria non sarebbe stata consegnata prima della chiusura domenicale dell'esercizio, tanto più che nella specie le riparazioni erano state interamente ultimate. Nessuna garanzia potevano peraltro avere i medesimi sul fatto che la denuncia non sarebbe stata presentata in un momento anteriore alla perpetrazione dell'attentato, in quanto nulla escludeva che i titolari dell'officina potessero recarsi per una qualsiasi ragione di carattere personale nella propria autocarrozzeria il sabato o la domenica ed accorgersi dell'avvenuta asportazione, denunciando l'accaduto.

Non si spiega poi come i presunti autori del furto potevano venire a conoscenza della presenza sull'autovettura dei documenti di circolazione, la cui acquisizione si rendeva parimenti necessaria per le ragioni già prospettate.

Un siffatto modo di procedere, affidato ad una serie di fortunate coincidenze, non risponde certo al comportamento degli organizzatori dell'efferata strage che, come si è di già evidenziato, hanno dimostrato una estrema abilità e cautela nella preparazione dell'attentato senza lasciare nulla al caso o all'improvvisazione.

E proprio la contestuale sparizione dei documenti di circolazione della vettura vieppiù conferma che il tutto è avvenuto con il consenso del titolare della carrozzeria. Anche l'omessa indicazione di tale dato in sede di denuncia del furto e la successiva prospettazione in termini di smarrimento risponde ad una precisa esigenza dell'imputato.

L'Orofino ben comprende che il denunciare in quella sede anche l'asportazione dei documenti di circolazione avrebbe certamente indotto gravi sospetti negli Organi di Polizia. L'acquisizione di tali documenti rendeva infatti

evidente che l'autovettura per la quale i medesimi dovevano essere impiegati era destinata a circolare per un tempo prolungato e non già per breve momento. Le Forze dell'Ordine avrebbero immediatamente compreso che non si era trattato di un ordinario furto di targhe, destinate di regola ad un rapido impiego, quale la perpetrazione di una rapina o di un omicidio, in cui, dopo la consumazione dell'atto criminale, la vettura utilizzata viene normalmente abbandonata o bruciata, ma di un'azione di più grave portata tale da richiedere la più assoluta garanzia di sicura circolazione della vettura stessa e conseguentemente la completezza dei documenti di copertura. Ed un fatto criminale di questo genere si era verificato meno di ventiquattrore prima della denuncia di che trattasi.

Analoghi sospetti non poteva per contro indurre la denunciata sottrazione delle targhe e dei contrassegni dell'assicurazione e del bollo, trattandosi di documentazione certo utilizzabile in funzione di copertura, ma pur sempre incompleta e quindi di limitato impiego.

La successiva denuncia, presentata dall'Orofino dopo due mesi circa e peraltro in termini di smarrimento dei documenti di circolazione, non avrebbe consentito agli Organi di Polizia di ricollegare i due episodi e non avrebbe determinato l'avvio di alcuna indagine, trattandosi di un fatto che non rivestiva rilievo penale.

Nè ad accreditare la versione dell'imputato può valere, come prospettato dalla difesa, la prossimità temporale fra la presentazione della denuncia di smarrimento dei documenti di circolazione e la richiesta di nuova immatricolazione della Fiat 126 effettuata dalla SIRA. La circostanza in parola denota semmai che l'imputato si recò a sporgere la denuncia in relazione ai documenti di circolazione della vettura soltanto perchè ciò si rese necessario ai fini della reimmatricolazione della stessa e nella circostanza si astenne dal rappresentare agli Organi di Polizia che l'asportazione dei documenti era avvenuta nello stesso contesto temporale del furto delle targhe denunciato il 20 luglio del 1992, esponendo piuttosto, per le ragioni già precisate, che i documenti stessi erano stati smarriti.

E peraltro l'attestato relativo alla prima denuncia, dal quale si evinceva chiaramente l'omessa indicazione in quella sede dei documenti di circolazione, è stato rilasciato in data 31/7/1992. Ciò offre la riprova della infondatezza delle versioni, rispettivamente prospettate dall'imputato e dal di lui cognato Agliuzza Francesco Paolo, in ordine al ritardo con il quale era stata sporta dall'Orofino la successiva denuncia di smarrimento dei documenti di circolazione di che trattasi.

## **6. 2- Le dichiarazioni di Andriotta Francesco e Scarantino Vincenzo. Originalità del loro contributo probatorio.**

Come di già anticipato il significato e la valenza probatoria degli elementi indiziari sopra esposti risultano nel prosieguo suffragati dalle propalazioni rese da Andriotta Francesco e Scarantino Vincenzo.

L'apporto informativo fornito dai predetti collaboratori non si è limitato ad una mera conferma dei dati probatori già acquisiti nei confronti dell'imputato. I collaboratori, ed in particolare lo Scarantino per il suo diretto coinvolgimento nei fatti narrati, hanno al contrario offerto una compiuta ricostruzione della fase preparatoria dell'attentato, delineando il concreto apporto in tale ambito fornito dall'Orofino in termini ben più gravi e rilevanti di quanto non si fosse inizialmente ritenuto dagli Organi Inquirenti sulla base dei dati indizianti sopra richiamati.

Andriotta Francesco, nel narrare del mutato atteggiamento dello Scarantino allorchè lo stesso aveva appreso la notizia dell'arresto dell'odierno imputato, ha riferito che proprio in tale momento lo Scarantino si era lasciato andare ad importanti confidenze in merito alla strage, esternandogli le ragioni delle sue preoccupazioni, indotte, a suo dire, dal timore di un possibile pentimento di questa persona che avrebbe per lui comportato una sicura condanna all'ergastolo. Nello stesso contesto il collaboratore aveva, in particolare, appreso dallo Scarantino che il garagista tratto in arresto era effettivamente coinvolto nell'attentato, in quanto presso la di lui carrozzeria era stata preparata l'autobomba (contrariamente a quanto in precedenza riferitogli dallo stesso Scarantino, il quale gli aveva prima detto che la macchina era stata imbottita di esplosivo nella porcilaia) e dalla medesima officina erano state prelevate le targhe apposte, quali documenti di copertura, alla Fiat 126; che lo stesso garagista aveva denunciato il furto di dette targhe il lunedì successivo, giustificando il ritardo con il fatto che la carrozzeria era rimasta chiusa nella giornata della domenica. Lo Scarantino gli aveva anche parlato delle persone che avevano presenziato alle operazioni di imbottitura della Fiat 126 e del suo protagonismo nella vicenda, spiegandogli che i suoi timori nascevano anche dal fatto che il garagista arrestato non era neanche un "uomo d'onore", ma soltanto una persona che faceva favori alla mafia.

Nell'ambito del rapporto di collaborazione a sua volta instaurato con l'Autorità Giudiziaria, lo Scarantino ha ammesso di avere effettuato confidenze al compagno di detenzione sul proprio e sull'altrui protagonismo nei fatti di strage per cui è processo ed ha ricostruito il tenore di tali confidenze negli esatti termini in cui ne ha narrato l'Andriotta, anche per quanto attiene al coinvolgimento nell'attentato dell'odierno imputato, confermando altresì di avere in effetti inizialmente riferito all'Andriotta che la Fiat 126 era stata imbottita di esplosivo nella porcilaia e che, solo dopo l'arresto del garagista, si

era determinato a dirgli la verità su questo punto, rivelandogli che in effetti l'autobomba era stata preparata presso la sua officina.

Lo Scarantino, nel corso dell'esame dibattimentale, ha narrato nel dettaglio dell'apporto concretamente fornito dal coimputato nella perpetrazione dei fatti per cui è processo, della veste di persona "a disposizione" della "famiglia" di Corso dei Mille dal medesimo ricoperta, specificando i termini e le fonti delle conoscenze da lui in proposito acquisite.

Giova richiamare in questa sede il contenuto di tali dichiarazioni.

Il collaboratore ha in particolare riferito che due giorni prima della strage, nel pomeriggio di venerdì 17 luglio, intorno alle ore 16.30-16.45 o 17.00, era stato contattato da due persone, i cui nomi aveva già indicato all'Autorità Giudiziaria, i quali gli avevano detto che bisognava prelevare la macchina (cioè l'autovettura da lui procurata su incarico del Profeta) e portarla da Giuseppe. Egli si era pertanto posto alla guida della 126, che aveva messo in moto instaurando il contatto fra i fili dell'accensione perchè la macchina aveva il bloccasterzo rotto, ed aveva raggiunto, al seguito dell'autovettura sulla quale prendevano posto le altre due persone, la via Messina Marine. Ivi, su indicazione dei predetti, aveva parcheggiato l'auto, collocandola sul lato mare della carreggiata, a circa 100-150 mt. dall'autocarrozzeria di Orofino Giuseppe.

Ha precisato lo Scarantino che egli conosceva già Pinuzzu Orofino perchè gliene aveva parlato in una occasione Peppuccio Barranca, uomo d'onore della "famiglia" di Corso dei Mille, con il quale aveva avuto rapporti nell'ambito del traffico della droga. Ha spiegato in proposito il collaboratore di avere appreso dell'appartenenza del Barranca alla famiglia di Corso dei Mille dal cognato Profeta Salvatore. Poichè infatti il Barranca abitava alla Guadagna ed aveva rapporti con gli altri uomini d'onore della zona, egli aveva sempre ritenuto che lo stesso facesse parte della sua stessa famiglia; aveva invece saputo dal cognato che il Barranca apparteneva alla famiglia di Corso dei Mille ed era vicino a Renzino Tinnirello, esponente di spicco della stessa famiglia.

Il collaboratore ha poi ulteriormente precisato che il Barranca gli aveva parlato dell'Orofino in una occasione in cui lo stesso doveva far eseguire delle riparazioni di carrozzeria sull'autovettura della sorella. Poichè infatti lo Scarantino si era offerto di portarlo dal suo lattoniere di fiducia, il Barranca gli aveva detto che egli aveva già un lattoniere di fiducia, che peraltro era un uomo "a disposizione" dell'organizzazione e di Renzino Tinnirello in particolare e che si identificava per l'appunto nell'Orofino. Lo Scarantino ha dichiarato di avere successivamente visto l'Orofino in più circostanze insieme al Barranca (in una occasione i due erano entrati al bar Badalamenti della Guadagna) ed una volta lo aveva anche visto mentre parlava con Renzino Tinnirello sul marciapiede della

via Messina Marine antistante l'ingresso allo spiazzale dove era sita la sua autocarrozzeria.

Risulta altresì dalle dichiarazioni del collaboratore che il mattino del sabato, dopo il colloquio avuto al bar Badalamenti con lo Scottò Gaetano, le due persone che con lui si erano incontrate avevano intimato allo Scarantino di farsi trovare alla Guadagna con la moto per le ore 16.30-17.00.

Nel pomeriggio, all'orario indicatogli, il collaboratore si era recato nella Piazza Guadagna ed insieme a quelle stesse persone con cui si era incontrato al mattino, si era portato sulla via Messina Marine. Indi l'Orofino, Renzino Tinnirello ed altre persone che già si trovavano in loco avevano provveduto ad entrare la Fiat 126 nella carrozzeria. Rammentava il collaborante che a tal fine l'auto era stata spinta. Di lì a poco erano arrivate delle altre persone che si erano dirette anch'esse verso l'ingresso della carrozzeria. Dette persone erano entrate tutte a piedi, eccetto una che era entrata nell'officina con una Jeep Suzuki. Nell'officina era, fra gli altri, arrivato anche il Profeta Salvatore, ma lo stesso era riuscito poco dopo e si era allontanato.

Ha precisato lo Scarantino che egli non era entrato nei locali dell'officina, avendo ricevuto l'incarico di effettuare, insieme ad altre due persone, attività di bonifica sulla via Messina Marine.

Le operazioni all'interno dell'officina si erano protratte, a dire dello Scarantino, per tre ore e mezzo, quattro ore. Dopo di che tutti si erano allontanati lasciando l'autovettura all'interno della carrozzeria. Egli si era poi recato alla Guadagna, perchè così gli era stato ordinato. Ivi si era incontrato con una persona, la quale gli aveva dato appuntamento per l'indomani mattina intorno alle 5.30.

La domenica mattina all'orario prestabilito si era recato nuovamente in via Messina Marine con la propria autovettura Renault 19, insieme ad altre due persone che prendevano però posto a bordo di altra autovettura. Aveva quindi visto Renzino Tinnirello uscire la Fiat 126 dall'autocarrozzeria dell'Orofino, raccomandando allo stesso di pulire tutto e togliere ogni traccia ("Pinù, sbrigatela tu, ti raccomando, rompi il lucchetto, leva tutte le cose di mezzo."); indi la sua macchina e l'altra autovettura con le altre due persone a bordo avevano preso in mezzo l'autobomba condotta dal Tinnirello, scortandola fino a Piazza dei Leoni.

Il collaborante ha poi precisato che la sua attività si era conclusa con l'arrivo dell'autobomba in Piazza dei Leoni e che egli non sapeva se la stessa fosse poi stata direttamente portata in via D'Amelio ovvero ricoverata in qualche garage prima di essere ivi condotta; aveva però successivamente appreso da uno del suo gruppo che ad azionare il telecomando erano stati "tre con le corna d'acciaio". La stessa persona gli aveva anche riferito che l'Orofino aveva provveduto a

riparare il bloccasterzo della Fiat 126, prima che la stessa fosse imbottita di esplosivo e che sulla macchina erano state applicate le targhe di un'altra Fiat 126, prelevate dall'autocarrozzeria dello stesso Orofino; che l'Orofino aveva presentato regolare denuncia il lunedì, simulando che era stato perpetrato un furto nella giornata di domenica quando la carrozzeria era chiusa.

Risulta evidente, alla stregua di tali propalazioni, che l'apporto fornito dall'imputato alla perpetrazione della strage non si è limitato al procacciamento delle targhe e dei documenti di copertura per l'autobomba, ma è consistito in un contributo di più ampia portata e di inestimabile rilevanza sotto il profilo eziologico, avendo la di lui carrozzeria costituito la base logistico-operativa utilizzata dal comando per la preparazione dell'autobomba e per la custodia della stessa nella notte antecedente l'esecuzione dell'attentato.

E non si venga a dire pertanto dalla difesa che la narrazione dell'Andriotta e dello Scarantino non ha alcuna originalità rispetto ai dati già emergenti dalle risultanze processuali e riportati sui giornali. Da nessun dato processuale emergeva, anteriormente alla collaborazione dell'Andriotta e dello Scarantino, un coinvolgimento dell'Orofino nella strage nei termini sopra cennati, nè tanto meno una tale ricostruzione era stata ipotizzata dagli Organi di stampa.

Non è il caso di ripercorrere in questa sede le motivazioni del giudizio positivo espresso dalla Corte in ordine alla complessiva attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni dello Scarantino, che hanno già costituito oggetto di compiuta disamina supra cap. IV, cui si rinvia anche per quanto attiene alle valutazioni espresse dal Collegio in ordine alla affidabilità delle propalazioni provenienti dall'Andriotta Francesco, alla assoluta concordanza dei rispettivi apporti informativi ed alla ammissibilità del reciproco riscontro.

In questa fase occorre soffermarsi piuttosto sugli ulteriori elementi emersi nel corso del dibattimento nei confronti dell'imputato, che vieppiù convalidano la credibilità delle dichiarazioni a suo carico rese dallo Scarantino e sulle motivazioni che hanno indotto la Corte a disattendere per contro tutte le obiezioni formulate dalla difesa dell'Orofino in ordine alla attendibilità delle propalazioni che lo riguardano.

Rileva in proposito il Collegio che non valgono ad incrinare la credibilità del collaboratore le contestazioni a suo carico elevate dalla difesa dell'imputato con riferimento a pretese contraddizioni e/o incongruenze logiche che si rileverebbero dal confronto fra la deposizione dibattimentale e le dichiarazioni in precedenza rese dallo stesso Scarantino o dal raffronto delle di lui propalazioni con altri dati probatori aliunde acquisiti al processo.

Non può certo indurre ad un giudizio negativo sulla attendibilità del collaboratore il fatto che il medesimo, nel corso delle dichiarazioni rese al P.M. in data 24/6/2994, in risposta alla domanda formulatagli dall'ufficio " Allora,

stavamo dicendo che la macchina tutta la notte è rimasta dentro il garage....”, abbia così risposto: “ Tutta la notte là....io ho detto che abbiamo chiuso, gli altri se ne sono andati....Orofino ha chiuso bene...Poi Orofino se ne è andato, tutti ce ne siamo andati...”. L’affermazione “Orofino ha chiuso bene”, enfatizzata oltre misura dalla difesa dell’imputato che ne ha fatto oggetto di specifica contestazione al collaboratore, in realtà nulla prova, avendo lo Scarantino chiarito in dibattimento di non aver visto in realtà l’Orofino chiudere la carrozzeria, ma di aver ritenuto che lo avesse fatto, essendo lui il proprietario dell’esercizio. Ciò che del resto emerge anche dal verbale che è stato contestato al collaboratore. In quella sede infatti lo Scarantino, a specifica domanda dell’ufficio “Lei quindi ad Orofino l’ha visto andare via?”, ha così risposto: “Si...poi se n’è andato via Orofino, però io me ne sono andato....ho visto andare via a tutti....e me ne sono andato...anche io...neanche ci siamo salutati, perchè non era il caso...salutarci...là con la macchina ancora imbottita...e me ne sono andato con il motorino...con il bravo, dopo se ne sono andati tutti...non l’ho visto andare subito ad Orofino, non è che siamo amici con Orofino, l’ho visto quella volta là...”. Ed alla richiesta di ulteriore precisazione “E poi...l’ha visto quando è andato via oppure no?”, il collaboratore si è così espresso: “ Siamo scappati tutti, non è che c’era quell’intenzione di vedere andare via questo o quello..., ognuno aveva l’intenzione di scappare, andarsene via.... l’Orofino l’indomani mattina ha aperto il cancello.”.

Nessuna sostanziale contraddizione può profilarsi, a questa stregua, con quanto riferito dal medesimo collaboratore in dibattimento, risultando evidente, dal tenore complessivo delle risposte fornite nel contesto dell’interrogatorio reso al P.M., che lo Scarantino non aveva in effetti visto l’Orofino chiudere la carrozzeria. E’ verosimile pertanto che l’affermazione in tal senso effettuata dal collaboratore sia stata in effetti il frutto di una sua deduzione, discendente dal fatto che l’Orofino era il titolare dell’officina e non era andato via contestualmente alle altre persone che ivi si trovavano.

Quanto poi alla contestazione mossa al collaboratore con riferimento al fatto che nel primo interrogatorio reso al P.M. lo stesso aveva dichiarato di non sapere da dove fossero state prelevate le targhe di copertura apposte all’autobomba, rileva la Corte che l’evidenziato contrasto sul punto non può essere valorizzato ai fini prospettati dalla difesa. Invero l’assunto in parola, più che sminuire l’attendibilità dello Scarantino, vieppiù la accredita. Se infatti, come sostenuto dalla difesa, il collaboratore avesse attinto le notizie riferite dalla mera lettura dei giornali, non si comprende per quale ragione il medesimo avrebbe dovuto omettere proprio tale circostanza (la provenienza delle targhe di copertura dall’autocarrozzeria dell’Orofino era un fatto notorio ed era peraltro l’unico dato riportato dagli Organi di stampa in relazione all’intervenuto arresto



dell'Orofino ) e riferire invece di un fatto (l'avvenuta preparazione dell'autobomba nella carrozzeria dell'odierno imputato) assolutamente inedito e mai da alcuno in precedenza neppure ipotizzato.

Plausibile appare, d'altra parte, la giustificazione sul punto offerta dal collaboratore in dibattimento ("io, quando la prima volta sono stato interrogato, sono stato interrogato tutta la notte, tutta la notte. Io di quante cose avevo da dire, questo discorso mi era sfuggito. Dopo, pensando bene, pensando bene, andavo dicendo la verità, le cose per come stanno....che è tutta la verità...le cose per come stavano."), tanto più se si considera che la sostituzione delle targhe della Fiat 126 con altre di copertura prelevate dall'autocarrozzeria dell'Orofino non è un fatto di cui il collaboratore ha avuto personale contezza, ma è circostanza che lo stesso ha appreso in un momento successivo da altra persona. E' verosimile che anche per questa ragione il collaboratore non abbia inizialmente rammentato il particolare in questione, che peraltro gli è stato richiesto nella fase più avanzata del primo interrogatorio (in effetti protrattosi dalle ore 20.30 alle ore 01.45), quando presumibilmente il dichiarante era già stanco e non aveva più la necessaria pienezza e lucidità di memoria.

Nè parimenti, a giudizio della Corte, l'affidabilità dello Scarantino può ritenersi esclusa in dipendenza della diversa versione da lui inizialmente fornita al compagno di detenzione in ordine al luogo in cui era stata imbottita di esplosivo la Fiat 126.

Il collaboratore ha ammesso in dibattimento che in effetti in una prima fase aveva riferito all'Andriotta talune circostanze non rispondenti al vero ed ha spiegato che, a seguito dell'intervenuto arresto dell'Orofino, sentendosi seriamente esposto, era entrato in uno stato di forte apprensione che l'Andriotta aveva notato, chiedendogliene la ragione. In quel contesto egli si era determinato a raccontare al compagno di detenzione, del quale aveva frattanto iniziato a fidarsi anche in dipendenza dei favori che lo stesso gli aveva fatto, la verità sull'intera vicenda.

L'atteggiamento dello Scarantino ben si spiega dunque alla luce della evoluzione dei rapporti intercorsi fra il medesimo e l'Andriotta. Le false informazioni dal collaboratore inizialmente fornite al compagno di detenzione (che non attengono soltanto al luogo di preparazione dell'autobomba, ma anche ad altri particolari del suo racconto, le finalità dell'attentato, la natura dei rapporti intercorrenti fra lo stesso Scarantino e la titolare del negozio Anna Abbigliamento, il protagonismo attribuito dal collaboratore a sè medesimo nelle operazioni di trasferimento dell'autobomba in via D'Amelio, taluni dei quali del tutto estranei alla perpetrazione della strage) si concretizzano peraltro in una sostanziale accentuazione del proprio ruolo. Non è inverosimile, pertanto, che a ciò lo Scarantino si sia indotto per enfatizzare la propria statura criminale al

fine di acquisire agli occhi dell'Andriotta quel carisma e quella considerazione che nel circuito carcerario vengono riconosciuti a chi è attivamente inserito nel contesto criminale mafioso ed ha dato prova di aver proficuamente partecipato alla perpetrazione di gravi delitti.

La prospettazione dell'importo richiesto ai gestori del negozio Anna Abbigliamento in termini di provento di un'attività estorsiva messa in atto dalla famiglia Scarantino in danno del predetto esercizio commerciale, l'affermazione secondo cui era stato lo stesso Scarantino a provvedere al trasferimento dell'autobomba in via D'Amelio, la iniziale indicazione della porcilaia (di cui la famiglia Scarantino aveva la piena disponibilità) come il luogo nel quale sarebbe avvenuta l'imbottitura della Fiat 126 sono circostanze che sicuramente potevano viepiù accreditare l'elevata statura criminale dello Scarantino e conseguentemente accrescerne il prestigio agli occhi del compagno di detenzione.

La difesa dell'Orofino ha rilevato che non sussistono comunque validi motivi che possano indurre la Corte ad una scelta preferenziale della seconda versione fornita dal collaboratore all'Andriotta in ordine al luogo in cui è avvenuta l'imbottitura della Fiat 126, evidenziando che la successiva ricostruzione dello Scarantino presenta peraltro delle incongruenze logiche che al contrario la rendono di per se stessa inattendibile.

Resterebbe incomprensibile, ad avviso della difesa, per quale ragione gli esecutori della strage avrebbero dovuto impiegare come base operativa l'autocarrozzeria dell'Orofino, mettendo a parte dell'evento una persona che non rivestiva neppure la qualità di "uomo d'onore", e non piuttosto il locale porcilaia del Tomaselli, sito questo molto più sicuro e riservato dell'autocarrozzeria (che insisteva peraltro nei pressi di un pubblico nosocomio), di cui la famiglia Scarantino aveva la piena disponibilità e nel quale la Fiat 126 si trovava già custodita, essendo stata ivi ricoverata dallo stesso Scarantino.

Tali considerazioni della difesa non appaiono condivisibili. Si rammenti che il magazzino-porcilaia in questione si apparteneva a personaggio, il Tomaselli Salvatore, già attenzionato dalle Forze di Polizia, personalmente coinvolto in pregresse vicende giudiziarie con esponenti di spicco dell'organizzazione mafiosa, e per ciò solo non costituiva assolutamente un sito sicuro. Esso ricadeva peraltro nel cuore del quartiere Guadagna, un quartiere ad alta densità mafiosa, ritenuto, sulla base degli elementi emersi da numerose indagini di P.G., uno dei più importanti centri di propulsione di attività delittuose della città e pertanto sottoposto a stretto controllo delle Forze di Polizia, con conseguente crescita esponenziale dei rischi cui sarebbero stati esposti coloro che dovevano prendere parte alle operazioni di imbottitura dell'autovettura all'interno del magazzino di che trattasi. Al confronto con tale sito ben maggiori garanzie

offriva l'autocarrozzeria dell'odierno imputato, persona incensurata, che non si era mai in precedenza imposta all'attenzione delle Forze dell'Ordine e di sicura affidabilità per l'organizzazione criminale, in quanto, a dire dello Scarantino, "di lui rispondeva personalmente Renzino Tinnirello". La carrozzeria era peraltro ubicata in posizione ottimale, essendo la costruzione notevolmente arretrata rispetto alla via Messina Marine e sottratta pertanto alla vista degli agenti in servizio che fossero eventualmente transitati su detta via (i rilievi fotografici acquisiti in atti confermano che l'autocarrozzeria era visibile dalla via Messina Marine soltanto a chi si fosse posto nelle immediate adiacenze del vano porta di accesso allo spiazzale antistante l'officina medesima); era peraltro munita di diversi accessi, due dei quali sul prospetto lato mare, che potevano assicurare ai presenti un'agevole fuga (v. foto panoramiche dei luoghi effettuate in data 25/6/1993 da personale della Squadra Mobile di Palermo).

Nè di certo la idoneità di tale sito può ritenersi pregiudicata, come prospettato dalla difesa, in dipendenza della rilevata prossimità con un pubblico nosocomio, l'ospedale Burcheri La Ferla, e del fatto che taluni degli utenti e dei visitatori della struttura spesso lasciavano parcheggiata la propria autovettura nello spiazzale antistante la carrozzeria.

In esito agli accertamenti disposti dalla Corte, su richiesta della difesa dell'imputato, è emerso che all'epoca dei fatti i Servizi di Poliambulatorio attivi presso quella struttura sanitaria nel giorno del sabato erano aperti al pubblico soltanto nelle ore antimeridiane (dalle 07.30 alle 13.00), mentre le visite ai degenti erano consentite tutti i giorni dalle 12.30 alle 13.30 e dalle 18.00 alle 19.00, in fasce orarie che risultano quindi diverse e pienamente compatibili con l'orario di ingresso e di uscita dalla carrozzeria delle persone che hanno preso parte alle operazioni di preparazione dell'autobomba. Si rammenti che lo Scarantino ha riferito che al mattino del sabato 18 luglio, dopo l'acquisizione della informazione fornita dallo Scotto Gaetano, gli era stato ordinato di farsi trovare in Piazza Guadagna con la moto intorno alle ore 16.30-17.00, cosa che egli aveva fatto, di poi trasferendosi, insieme alle altre due persone che gli avevano dato quell'appuntamento, in via Messina Marine. Ha altresì precisato il collaboratore che le operazioni all'interno della carrozzeria si erano protratta per tre ore e mezzo- quattro ore, di talchè l'orario in cui i presenti si sono allontanati dalla officina deve collocarsi, secondo i dati forniti dallo Scarantino, nella fascia compresa tra le ore 20.00 e le 21.00.

E' pur vero che presso quella struttura sanitaria vi era anche un Servizio di Pronto Soccorso, attivo 24 ore su 24, del quale nella giornata di sabato 18 luglio hanno fruito un numero complessivo di 142 utenti, la circostanza in parola tuttavia nulla in concreto prova, dal momento che non è dato conoscere in quali orari le prestazioni in favore dei predetti utenti siano state effettuate, nè quanti di

essi abbiano parcheggiato la propria autovettura (ammesso che non si siano recati al Pronto Soccorso in ambulanza) nello spiazzale antistante l'autocarrozzeria (dall'ingresso dell'Ospedale non è infatti visibile la carrozzeria che, si è già detto, trovasi in posizione arretrata rispetto alla via Messina Marine). Tutto ciò senza dire che l'utente di norma si rivolge al Servizio di Pronto Soccorso in condizioni di emergenza e di estrema urgenza e di certo non si sofferma a guardare nei dintorni del nosocomio.

E peraltro nel concreto il rischio era limitato soltanto al momento dell'ingresso e dell'uscita dalla carrozzeria delle persone che hanno partecipato all'imbottitura della Fiat 126. Nè è pensabile che dei curiosi potessero avvicinarsi casualmente alla officina e visionarne l'interno attraverso i vetri delle finestre. A prescindere dal fatto che a tale inconveniente poteva agevolmente ovviarsi, posizionando uno degli automezzi presenti nella carrozzeria davanti alle finestre, sì da impedire la visuale, la presenza del titolare della carrozzeria garantiva coloro che operavano al suo interno da eventuali presenze accidentali di ogni genere.

Non coglie nel segno pertanto l'obiezione della difesa, secondo cui la presenza dell'Orofino nella carrozzeria il pomeriggio del sabato, così come al mattino della domenica quando l'autovettura già imbottita di esplosivo fu prelevata dall'officina, non sarebbe stata per nulla necessaria, dal momento che la carrozzeria era sostanzialmente aperta, essendo il lucchetto che assicurava la chiusura del portone principale rotto. E' appena il caso di rilevare, sul punto, che la presenza dell'Orofino era necessaria anche perchè bisognava riparare il bloccasterzo della Fiat 126 che era rotto, attività questa alla quale ha proceduto per l'appunto l'odierno imputato, secondo quanto successivamente appreso dal collaboratore.

Nè inverosimile appare il racconto dello Scarantino, laddove il medesimo ha riferito che la domenica mattina il Tinnirello, dopo aver prelevato la Fiat 126 dalla carrozzeria, aveva detto all'Orofino "Pinù, sbrigatela tu, ti raccomando, rompi il lucchetto, leva tutte le cose di mezzo.". Nulla esclude invero che l'imputato non avesse informato i suoi correi della pregressa rottura del lucchetto.

I difensori dell'imputato hanno ulteriormente segnalato che l'assunto dello Scarantino, secondo cui l'Orofino avrebbe presenziato alle operazioni di imbottitura della Fiat 126, si pone in aperto contrasto con la regola vigente all'interno dell'organizzazione "Cosa Nostra", riferita da altri collaboratori della giustizia escussi nel presente dibattimento e di provata affidabilità, i quali hanno concordemente dichiarato che alla fase esecutiva del delitto possono partecipare soltanto coloro che rivestano formalmente la qualità di "uomini

d'onore" e non già gli "avvicinati" al sodalizio, che possono essere impiegati soltanto per le attività collaterali.

Anche tale rilievo appare destituito di fondamento.

Le fonti di delazione cui fa riferimento la difesa hanno invero esplicitato i limiti della capacità di azione degli "avvicinati" per le attività criminali di un certo rilievo. Sul punto così si è espresso Drago Giovanni: "riguardante la funzione operativa quella che si deve ammazzare, sparare proprio parlo io, l'operativo in sè e per sè quello più specifico bisogna essere uomini d'onore" "per la fase organizzativa no, anche un uomo comune, ripeto a dire, comune però che sia vicino, una persona di fiducia..", chiarendo ulteriormente, nel corso del controesame della difesa, "per fase esecutiva intendo dire che si deve andare a mettere la pistola in testa alla vittima".

Analogamente il collaboratore Giuseppe Marchese, richiesto di riferire se ed in quale fase -organizzativa o esecutiva- di un delitto complesso, quale devesi ritenere la strage per cui è processo, possa eventualmente inserirsi l'apporto di persone non ritualmente combinate a Cosa Nostra, ha così risposto: " Beh, in quale fase, io in quello che possa risultare a me, nella seconda fase che non sia diciamo operativo nell'azione proprio."

Ancora più specifiche indicazioni provengono dal collaboratore Gaspare Mutolo, il quale, richiesto dalla difesa di precisare se all'esecuzione di un delitto deliberato dalla cupola mafiosa potessero prendere parte anche persone che non rivestissero la qualità di "uomini d'onore", ha dichiarato: " guardi, quando la commissione decide un crimine importante, difficilmente indica gli esecutori materiali..... il compito specifico se lo prende sempre, diciamo, alcune persone, non è che tutta la commissione, c'è il coordinatore nel caso in cui negli ultimi tempi era Salvatore Riina, in cui ci da il compito a uno, ci dice senti, studia per questo discorso e fallo tu, e dopo è compito di quella persona scegliersi se lo debbono fare cinque persone, tre persone. Quello delega ad altri personaggi, quindi il discorso si allarga, una di queste persone ci può fare fare qualche compito a un fiancheggiatore, non di quello di eseguire completamente il delitto, non lo so, come...di tenere le armi, di pulire le armi, di conservare... Perchè un fiancheggiatore può essere una persona incensurata, quindi c'è più possibilità che possa inosservata nel conservare delle cose."

Ed anche il Cancemi Salvatore, interpellato in merito alla possibilità che l'uomo d'onore, per le attività preparatorie di un delitto eccellente, si serva di persone di sua fiducia che non siano ritualmente affiliati a Cosa Nostra, ha così dichiarato: "... se io quella persona la posso usare che è vicina a me da anni, già mi fido, e quindi la uso pure per andare a fare un omicidio, per andare a rubare una macchina, per andare a fare una telefonata, un'estorsione, quello che sia,

tutto è valutato alla persona se merita, diciamo, di darci questa confidenza, così, per capirci.”.

E' oltremodo evidente, alla stregua delle suddette precisazioni fornite dai collaboratori, che le possibilità di impiego della persona “a disposizione” per attività propriamente criminali sono correlate esclusivamente alla fiducia che in lui ripone l'uomo d'onore che lo ha vicino e che non sussistono sostanziali ostacoli acchè l'avvicinato venga utilizzato nella fase organizzativa ed esecutiva di un delitto, anche per attività particolarmente significative e pregnanti, con il solo limite che attiene all'azione di esecuzione materiale del delitto (“mettere la pistola in testa alla vittima” dice testualmente il Drago), che resta prerogativa esclusiva dell'uomo d'onore. Ed il Drago spiega anche il perchè tale attività è appannaggio esclusivo dell'uomo d'onore, asserendo “bisogna essere uomini d'onore perchè tanto per dire io sto parlando che quando noi facevamo delle azioni criminali e c'era qualche uomo non d'onore che ci indicava il bersaglio e ci dava tutte le modalità, però tutti gli altri eravamo uomini d'onore pronti ad intervenire se qualche cosa andava storto, cioè uomini d'onore armati fin ai denti che se c'era qualche cosa di storto che non andava bene, eravamo pronti a dare manforte a quelli che ne avevano di bisogno.” Le parole del collaboratore lasciano chiaramente intendere che la fase più propriamente esecutiva richiede la partecipazione esclusiva di uomini d'onore perchè l'operare sulla strada presenta comunque un margine di alea, di imponderabilità che impone scelte, decisioni immediate che solo chi riveste la qualità di uomo d'onore può assumere, in quanto ne risponde personalmente di fronte all'organizzazione.

Anche sotto questo profilo, pertanto, nessun contrasto può profilarsi fra le dichiarazioni dello Scarantino e le informazioni provenienti da altre fonti probatorie di pari valenza.

La presenza dell'Orofino nel momento in cui si compie una parte (l'attività di caricamento dell'esplosivo sull'autovettura impiegata per l'attentato), sicuramente significativa e determinante della condotta esecutiva della strage, che non presenta tuttavia quelle connotazioni di alea e di rischio che comporta l'operare sulla strada, è certamente compatibile con la qualità di persona “a disposizione” di Cosa Nostra dal medesimo rivestita.

Nè validi elementi, al fine di screditare l'attendibilità dello Scarantino, possono desumersi dalle due frasi, che la difesa ha estrapolato dal contesto delle conversazioni intercorse fra il collaboratore e tale Pipino all'interno del carcere di Venezia.

Il tenore delle suddette conversazioni (per vero trattasi in prevalenza di lunghi soliloqui in quanto è soltanto il Pipino a parlare, mentre il suo interlocutore non profferisce parola o accenna solamente qualche frase, il più delle volte incomprensibile) tradisce all'evidenza che il Pipino è un confidente

della Polizia che era stato collocato nella stessa cella dello Scarantino allo scopo di provocarne e raccoglierne le confidenze in merito ai fatti di strage per cui è processo. All'uopo, infatti, il Pipino si adopera, spiegando allo Scarantino le accuse elevate nei suoi confronti, le incongruenze delle discolpe da lui addotte, i rischi connessi alla sua attuale posizione processuale, cercando nel contempo di sollecitarne le confidenze, prospettandogli possibili e più valide strategie difensive.

In questo contesto nessuna obiettiva rilevanza può attribuirsi alla domanda dello Scarantino "in che via è l'officina?, peraltro non risultante dalla trascrizione in atti (che è del seguente tenore testuale : " (incompres.)...l'officina?") , ma supposta dalla difesa sulla base della affermazione effettuata dall'altro interlocutore "non c'è scritto....non c'è la via su questa officina, solo il nome Orofino Giuseppe che è proprietario di questa officina...". Se anche il tenore della domanda fosse quello indicato dalla difesa (la risposta data si correla per vero ad una domanda diversa del tipo "c'è scritto in che via è l'officina?"), la circostanza non potrebbe certo apprezzarsi per inferirne che lo Scarantino non conosceva l'ubicazione della carrozzeria dell'Orofino. E' ben possibile che lo Scarantino, che, si rammenti, ha dichiarato di non avere avuto pregressi rapporti con l'odierno imputato che conosceva come "Pinuzzu il lattoniere" e di cui ignorava il cognome, abbia voluto con quella domanda verificare se le indicazioni contenute nel capo di imputazione (la domanda viene infatti formulata proprio mentre l'interlocutore gli sta leggendo quanto testualmente riportato nei capi di imputazione) relativamente alla provenienza delle targhe apposte all'autobomba fossero esatte. Ed il modo per operare tale verifica era appunto tramite la via in cui era sita l'officina, che era l'unico dato a lui noto.

Del pari non è possibile attribuire un significato univoco alla ulteriore frase estrapolata dalla difesa ".....eh,macchine in mezzo la strada non ce ne sono", profferita dallo Scarantino alla fine di un tratto di conversazione totalmente incomprensibile, che, per quanto è dato rilevare dalle parti intelligibili, ha comunque ad oggetto la individuazione da parte dei due interlocutori di plausibili linee di discolpa per contrastare le contestazioni in fatto eventualmente mosse allo Scarantino dagli Organi Inquirenti nel corso di successivi interrogatori.

Nè più significativi argomenti per suffragare la tesi della inattendibilità dello Scarantino possono desumersi dall'erronea indicazione, fornita dal medesimo, in ordine alla presenza di un cancello a protezione del vano porta che consentiva l'accesso dalla via Messina Marine allo spiazzale antistante l'autocarrozzeria. A prescindere dal fatto che il collaboratore ha effettuato, nel corso delle indagini preliminari, una formale individuazione dell'autocarrozzeria dell'odierno

imputato, rileva la Corte che lo stato dei luoghi, quale risulta dalla documentazione fotografica acquisita in atti (v. foto n. 1 dei rilievi eseguiti dalla Polizia Scientifica di Palermo il 20/7/1992), è tale da giustificare ampiamente l'errore in cui lo Scarantino può essere incorso nel rammentare il particolare in questione. Il vano porta di che trattasi, infatti, mostra ai lati due pilastri montanti (quello di destra, per chi osserva il vano porta dalla via Messina Marine, si erge peraltro oltre le dimensioni del muretto di recinzione), la cui presenza richiama di per se stessa l'idea di un sistema di protezione a chiusura di detto ingresso. Ed è verosimile che in passato un cancello di accesso sia stato effettivamente presente in quel sito a protezione dell'immobile ove ha attualmente sede la carrozzeria, che si appartiene, come lo spiazzale antistante, al demanio marittimo. Nella foto contrassegnata dal n. 12 dei rilievi eseguiti dalla Polizia Scientifica di Palermo in data 7/7/1993 si osserva, appoggiato ad una delle finestre che si aprono sul prospetto lato mare dell'immobile, un pannello realizzato con barre in ferro verticali, privo di funzione nel sito dove è collocato e compatibile per l'altezza con le dimensioni del vano porta di ingresso allo spiazzale, che ben potrebbe essere una delle due ante del cancello già esistente a chiusura del vano porta di che trattasi.

Al di là comunque della pregressa esistenza o meno di un sistema di protezione in quel sito, è innegabile che le condizioni del vano porta sopra descritte ben possono aver indotto in errore il collaboratore, rievocando alla memoria la presenza di un cancello in realtà inesistente. Lo Scarantino del resto non frequentava abitualmente quei luoghi, pur essendosi trovato spesso a transitare dalla via Messina Marine, ed anche nella riferita circostanza della preparazione dell'autobomba, lo stesso era rimasto ad effettuare attività di bonifica sulla via Messina Marine senza entrare nella carrozzeria e neppure nello spiazzale ad essa antistante.

Nulla d'altra parte prova la circostanza della presenza nella zona di altra carrozzeria munita di un cancello di ingresso, riferita dal collaboratore Di Filippo su domanda della difesa, trattandosi peraltro di esercizio che, stando alla descrizione fattane dallo stesso collaboratore, presenta caratteristiche assolutamente differenti da quello di pertinenza dell'odierno imputato. La carrozzeria è infatti ben visibile dalla via Messina Marine, il cancello di accesso trovasi alla fine di uno scivolo di appena di 2 metri che si diparte appunto da detta via, trattasi di un locale a cielo aperto, protetto solo da mura perimetrali, che non prospettano direttamente sulla battigia del mare, ma si ergono in aderenza ad altre costruzioni ivi esistenti.

Le considerazioni già esposte dalla Corte (v. supra cap. V par. 5.7) sul carattere operativo e non propriamente deliberativo della riunione tenutasi presso la villa del Calascibetta di cui ha riferito il collaboratore danno contezza,



infine, dell'infondatezza anche dell'ulteriore rilievo formulato dalla difesa con riferimento a presunte incongruenze di ordine logico che la narrazione dello Scarantino evidenzerebbe, laddove il medesimo ha dichiarato di aver percepito in parte il tenore della conversazione avvenuta fra i presenti al predetto incontro, essendo più volte entrato all'interno del salone dove si svolgeva la riunione per prendere una bottiglia d'acqua.

Escluso dunque, sulla base delle esposte considerazioni, che la narrazione dello Scarantino presenti delle incongruenze logiche tali da incrinare l'intima coerenza o che la stessa si ponga in contrasto con altre acquisizioni probatorie, provenienti da fonti diverse di pari valenza, può passarsi alla disamina degli ulteriori elementi emersi nel corso del dibattimento a carico dell'imputato che viepiù suffragano la credibilità delle provalazioni accusatorie rese nei suoi confronti dal collaboratore.

### **6.3 - Ulteriori dati di convalida delle dichiarazioni dello Scarantino.**

Va anzitutto rilevato che l'Orofino ha tutti i connotati necessari per rivestire il ruolo che il collaboratore gli ha attribuito. Egli è compare di anello di Giuliano Salvatore.

In esito agli accertamenti disposti dalla Corte nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 507 c.p.p., è emerso che il predetto Giuliano è personaggio attivamente inserito nel contesto criminale mafioso palermitano. Già in data 30/4/1970 è stato denunciato in stato di arresto per porto abusivo di arma; il 22/11/1976 è stato tratto in arresto dalla Guardia di Finanza per contrabbando di t.l.e. e ricettazione, unitamente a Marino Mannoia Rosario e Costantino Leonarda, genitori del noto collaboratore di giustizia; il 16/6/1977 è stato denunciato in stato di irreperibilità per associazione per delinquere, furto, rapina ai danni delle poste e ferrovie di Palermo, unitamente ad altre persone fra cui Senapa Pietro, indicato dai collaboratori di giustizia quale esponente di spicco della famiglia di Corso dei Mille; il 4/1/1984 è stato raggiunto da ordine di cattura della Procura di Palermo per associazione per delinquere di stampo mafioso, detenzione illegale di armi ed esplosivo, unitamente a diversi personaggi di grosso spessore mafioso, fra cui Spadaro Francesco, Bontade Giovanni, Baiamonte Angelo, Tagliavia Pietro (padre del più noto Francesco), Tinnirello Vincenzo; è stato implicato nel primo maxi processo a Cosa Nostra, riportando condanna alla pena di anni sei di reclusione e da ultimo in data 3/2/1994 è stato tratto in arresto, unitamente a Ganci Stefano (figlio del noto mafioso Calogero), Di Filippo Emanuele (attuale collaboratore di giustizia) ed altri personaggi di spicco del sodalizio mafioso, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, omicidio ed altro.

L'ascesa del Giuliano Salvatore all'interno dell'organizzazione criminale è stata peraltro favorita dall'instaurazione di rapporti parentali con taluni esponenti di rilievo del sodalizio: la di lui figlia Gaetana si è infatti sposata con Senapa Carmelo, figlio di Senapa Pietro, uomo d'onore della famiglia di Corso dei Mille; il figlio Giuseppe è coniugato con Di Fazio Marianna, cugina di Tagliavia Francesco, esponente di spicco della stessa famiglia; la figlia Provvidenza è coniugata con Di Fazio Stefano, fratello della predetta Marianna.

L'affiliazione del Giuliano a Cosa Nostra è d'altra parte attestata dalle conformi dichiarazioni sul suo conto rese da diversi collaboratori di giustizia esaminati nel presente procedimento. Mutolo Gaspare, Marchese Giuseppe, Drago Giovanni, Cancemi Salvatore, Di Filippo Pasquale hanno tutti concordemente riferito di conoscere Giuliano Salvatore, soprannominato il postino, indicandolo quale "uomo d'onore" della famiglia di Corso dei Mille, vicino a Francesco Tagliavia, Peppuccio Barranca e Lorenzo Tinnirello. Il Drago ha peraltro narrato di uno specifico episodio, a comprova della piena operatività del Giuliano nell'ambito dell'organizzazione e dei legami intercorrenti fra il medesimo ed il Tagliavia Francesco. Era accaduto, a dire del collaboratore, che un ladruncolo di Roccella si era introdotto negli uffici dello stabilimento di Abbate Giuseppe (questi era un affiliato all'organizzazione, successivamente assassinato, ed aveva un impianto per la lavorazione degli agrumi nella zona industriale di Brancaccio) ed aveva asportato degli oggetti, lasciando "delle porcherie nei locali". Era stato proprio il Giuliano Salvatore, su incarico di Tagliavia Francesco, a portare colui che aveva perpetrato il furto, che era stato successivamente identificato, presso un locale di pertinenza di Pippo Cosenza, sito nella zona industriale di Brancaccio, dove lo stesso era stato strangolato.

Il Drago ha mostrato di conoscere anche le vicende familiari del Giuliano. Risulta infatti al collaboratore che una figlia o un figlio del Giuliano Salvatore era all'epoca fidanzata/o con un figlio o una figlia di Senapa Pietro.

Carico di pregnante significato indiziario, alla stregua del delineato profilo criminale del Giuliano Salvatore, è dunque il rapporto di comparato che lega l'odierno imputato al predetto personaggio.

Lo stesso Drago Giovanni ha d'altra parte evidenziato l'importanza che riveste a Palermo e viepiù nel contesto mafioso un tale rapporto, rilevando che la scelta di fare da compare di anello per l'uomo d'onore non è mai un fatto casuale, ma implica l'esistenza di stretti legami e di un rapporto di estrema fiducia fra i due personaggi. Così si è espresso sul punto il collaboratore: "...il compare di anello è una cosa individuale, una cosa che ogni persona da parte nostra come si usa nelle nostre terre a Palermo il compare di anello è la persona più di fiducia, la persona più vicina, la persona con cui non si ha nessun tipo di

problema, questo è in effetti il compare di anello nelle nostre terre, il significato del compare di anello e non c'è di bisogno che siano degli uomini d'onore, ma bensì può essere un uomo d'onore o qualsiasi, anche un operaio, un muratore, non ci sono....” “ ...ripeto a dire, il compare di anello, si fa compare di anello perchè è una persona vicina, una persona di rispetto, una persona che non ti dice mai di no, una persona che ti fa delle cortesie, una persona che da entrambe le parti non si negano mai niente.”.

La difesa dell'imputato ha tentato di sminuire il significato della suddetta circostanza, evidenziando che l'Orofino ha contratto matrimonio nell'anno 1969, appena ventenne, che all'epoca il Giuliano non si era ancora imposto all'attenzione degli Organi di Polizia, sottolineando altresì che proprio l'episodio occorso presso gli uffici del Commissariato Brancaccio, nella circostanza in cui l'imputato si era ivi recato per sporgere la denuncia del furto delle targhe, attesterebbe la sua buona fede, essendo evidente che, se fra i due fossero intercorsi rapporti in ambito illecito, l'Orofino non avrebbe salutato calorosamente il Giuliano, abbracciandolo proprio sotto gli occhi vigili delle Forze dell'Ordine. Ha ancora segnalato il difensore che nella circostanza di che trattasi era stato peraltro lo stesso Orofino a riferire, a specifica domanda degli agenti, che il Giuliano era suo compare di anello.

Le suddette obiezioni non colgono nel segno. Al di là del fatto che il Giuliano ha precedenti penali risalenti nel tempo, ciò che rileva nella specie non è tanto il dato formale della esistenza fra i due di un rapporto di comparato, quanto piuttosto la accertata sussistenza fra i medesimi di frequentazioni e contatti anche in epoca recente, che smentiscono il contrario assunto sostenuto dall'imputato in dibattimento.

L'Orofino ha affermato nel corso dell'esame di non avere mai frequentato il Giuliano Salvatore, che aveva conosciuto, a suo dire, ventisei anni addietro, nel periodo in cui gestiva una officina meccanica alla via Lincoln. Ha dichiarato in particolare l'imputato che all'epoca il Giuliano lavorava alle Poste ed abitava in Piazza Kalsa a circa un chilometro dalla sua officina. Spesso lo stesso quando rientrava dal lavoro si recava presso la carrozzeria, ivi intrattenendosi a conversare. Si era instaurato, pertanto, un rapporto di amicizia, di talchè il Giuliano si era offerto di fargli da compare di anello. Successivamente egli aveva trasferito la carrozzeria in via Messina Marine e non aveva più avuto modo di frequentare il Giuliano. Lo aveva rivisto dopo parecchi anni, intorno al 1990, 1991 presso un distributore di benzina, sito in Piazza S. Erasmo e successivamente lo aveva incontrato negli Uffici del Commissariato Brancaccio nella circostanza in cui si era ivi recato per sporgere la denuncia del furto delle targhe. Nelle pochissime occasioni in cui aveva avuto modo di incontrarlo si era peraltro limitato al semplice saluto, senza soffermarsi a conversare con lo stesso.

Ha ancora dichiarato l'Orofino, a specifica domanda, di essere a conoscenza, per averlo appreso dai giornali, del fatto che il Giuliano era pregiudicato ed aveva avuto diverse vicende giudiziarie, ammettendo altresì, a contestazione, che era proprio questa la ragione per la quale, pur avendolo incontrato diverse volte, in quanto il distributore di benzina dal medesimo gestito si trovava ad appena 500 mt. dalla sua carrozzeria, aveva sempre evitato, per quanto possibile, anche di salutarlo.

I superiori assunti del prevenuto risultano smentiti dalle dichiarazioni rese in dibattimento dal collaboratore della giustizia Augello Salvatore.

Il predetto, nel corso dell'esame, ha tra l'altro riferito di aver conosciuto Giuliano Salvatore, soprannominato "il postino" nel 1985, tramite tale Scelta Salvatore. Lo Scelta era anche lui un ex dipendente delle Poste (il di lui figlio aveva commesso una rapina ai danni di un Ufficio Postale) ed intimo amico del Giuliano. Con il Giuliano il collaboratore aveva avuto, a suo dire, anche rapporti in ambito illecito, connessi in particolare al settore dello spaccio delle sostanze stupefacenti, che si erano protratti dal 1988 fino al 1990. In tale arco temporale l'Augello aveva gestito un grosso traffico di cocaina al quale era cointeressato per l'appunto anche il Giuliano, nel senso che era quest'ultimo a provvedere alle forniture dello stupefacente che il collaboratore si riceveva, consegnandole poi alle persone che gliene avevano fatto richiesta.

Per contattare il Giuliano l'Augello si recava a trovarlo in Piazza S.Erasmo oppure presso un autosalone all'aperto, denominato Autosud, sito in via Messina Marine. Era stato lo stesso Giuliano a fornire al collaboratore tali indicazioni ed egli in diverse occasioni si era recato a cercare il Giuliano presso l'esercizio in parola, rilevando che lo stesso era frequentato da molte persone "di rispetto", fra cui tale Gino Abbate, soprannominato "u mitra", che ivi aveva visto proprio in compagnia del Giuliano (la personalità criminale del predetto Abbate Luigi risulta ampiamente comprovata in esito all'attività di riscontro delle dichiarazioni del collaboratore disposta dalla Corte: v. vol. I riscontri alle dichiarazioni di Augello Salvatore).

L'Augello ha fornito precise indicazioni sulla ubicazione di detto autosalone, chiarendo che si trattava di una rivendita di autovetture nuove ed usate, sita in un grande spiazzale a cielo aperto, e che in proposito egli aveva effettuato anche una ricognizione di luoghi, dopo l'avvio del rapporto di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria.

Richiesto di riferire se, frequentando la via Messina Marine, avesse avuto modo di conoscere l'odierno imputato, il collaboratore ha dichiarato di aver visto l'Orofino insieme a Giuliano Salvatore, in tre diverse occasioni, presso lo spiazzale dell'Autosud. Ciò era avvenuto, a suo dire, negli anni 1989-1990. Ha precisato l'Augello che egli non aveva tuttavia prestato soverchia attenzione

alla presenza di questa persona, che non gli era mai stata presentata dal Giuliano, il quale, anzi, al suo arrivo nell'esercizio, si staccava dall'Orofino e gli andava incontro. Aveva pertanto ritenuto che quella persona si trovasse presso l'autosalone perchè aveva rapporti con il titolare, magari per motivi di lavoro, ed ivi si fosse casualmente incontrato con il Giuliano.

Ha ancora aggiunto il collaboratore che successivamente aveva avuto modo di vedere sul giornale una foto dell'Orofino, pubblicata in occasione del suo arresto per la strage, e proprio tale effigie gli aveva richiamato alla memoria quella persona che aveva più volte visto in compagnia del Giuliano presso i locali dell'Autosud. Aveva quindi chiesto di conferire con il Magistrato al quale aveva comunicato tale circostanza, rappresentandogli nell'occasione di avere rammentato che nel corso delle numerose individuazioni fotografiche in precedenza esperite presso gli Uffici della Squadra Mobile di Palermo gli era stata, fra le altre, sottoposta una foto della stessa persona, che in quella sede egli non aveva tuttavia riconosciuto, anche perchè si trattava di una immagine non recente che non rispecchiava pienamente le caratteristiche somatiche di quella persona da lui vista nell'autosalone di via Messina Marine, ricollegando solo a seguito della visione dell'ulteriore foto sul giornale, le due effigie.

La verifica in ordine alla complessiva attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese dall'Augello è stata già espletata sub. cap. III par. 3.5.2, cui si rinvia. Non vi è motivo di ribadire in questa sede le relative valutazioni. E' appena il caso di evidenziare piuttosto che, anche con riferimento alle suddette provalazioni che specificamente attengono alla posizione dell'odierno imputato, sono stati acquisiti significativi elementi di riscontro che suffragano le dichiarazioni rese dal collaboratore.

E' stata localizzata, infatti, alla via Messina Marine n. 439, in esito agli accertamenti disposti dalla Corte, l'agenzia di affari per la compravendita di auto e motociclette denominata Autosud s.r.l., di cui è titolare Castello Rosario. E' rimasto altresì comprovato che in effetti l'esercizio in parola ha costituito luogo di ritrovo di pregiudicati ed indiziati mafiosi. Nel corso di una perquisizione ivi eseguita in data 6/8/1993 sono stati identificati D'Agati Ivo (figlio di D'Agati Giovanni, esponente della famiglia mafiosa di Villabate, già arrestato all'interno del cantiere nautico di proprietà dei Vernengo e successivamente tratto ancora in arresto unitamente al noto Tinnirello Lorenzo) e Tinnirello Paolo (fratello di Tinnirello Angelo e Vincenzo, il primo tratto in arresto il 16/2/1983 unitamente al noto Vernengo Giuseppe ed il secondo arrestato il 19/3/1983 per favoreggiamento personale nei confronti del predetto Vernengo).

Le asserite frequentazioni del suddetto esercizio da parte di personaggi di spicco dell'organizzazione mafiosa sono peraltro comprovate dalle concordi

informazioni in proposito fornite da altro collaboratore della giustizia, Di Filippo Pasquale, affiliato alla famiglia di Ciaculli, nel cui territorio di competenza ricade in parte anche la via Messina Marine, il quale ha riferito in dibattimento di essere a conoscenza della presenza in detta via di un autosalone denominato Autosud e di essere molto amico del gestore di detto esercizio Castello Rosario, chiarendo che il predetto era un uomo “a disposizione” della famiglia di Corso dei Mille ed era soltanto un prestanome, in quanto l’autosalone si apparteneva in realtà a Tinnirello Lorenzo, che lo utilizzava per incontri e riunioni con altri esponenti dell’organizzazione. In detto esercizio il collaboratore aveva, a suo dire, avuto modo di vedere in diverse occasioni Peppuccio Barranca, Giuliano Salvatore, oltre allo stesso Tinnirello. Anche il Di Filippo ha fornito una descrizione dei luoghi, precisando che nel sito dove l’autosalone in questione aveva inizialmente sede vi era un grande magazzino ed in un corpo di fabbrica a sè stante un piccolo ufficio dove avvenivano le riunioni e gli incontri fra i predetti personaggi; successivamente l’esercizio era stato trasferito ad altro numero civico della stessa via Messina Marine ed occupava un grande spiazzale all’aperto che veniva impiegato per l’esposizione delle autovetture, al centro del quale vi era un casolare al cui interno il Tinnirello si incontrava con gli altri esponenti dell’organizzazione.

Le reiterate e contestuali presenze dell’imputato e del Giuliano Salvatore presso i locali dell’Autosud, databili, secondo quanto riferito dall’Augello, negli anni 1989 -1990, non soltanto attestano la sussistenza di frequentazioni e rapporti fra i predetti in epoca recente, ma appaiono vieppiù sintomatiche e significative alla stregua del rilevato impiego dell’esercizio commerciale in parola, in quanto denotano l’esistenza di stretti legami o quanto meno di un rapporto di contiguità fra l’imputato ed il contesto criminale nel quale operano e sono inseriti i personaggi sopra menzionati che frequentavano parimenti l’autosalone di che trattasi.

Le suddette frequentazioni dell’imputato non risultano d’altra parte giustificate da ragioni di lavoro o da altre plausibili motivazioni.

L’Orofino ha invero inizialmente ammesso, nel corso dell’esame, di essersi recato in più occasioni presso l’esercizio di rivendita di autovetture nuove ed usate, sito in via Messina Marine e denominato Autosud, assumendo di aver avuto rapporti di lavoro con il titolare dell’autosalone che gli aveva commissionato delle riparazioni su due camions. L’imputato ha anche descritto i luoghi di pertinenza di detto esercizio, fornendo sul punto indicazioni esattamente conformi a quelle offerte dall’Augello e dal Di Filippo.

Successivamente all’udienza del 14/12/1995 l’Orofino interveniva spontaneamente e, melius re perpensa, rettificava tali dichiarazioni, sostenendo di essere incorso in errore, in quanto i lavori di cui aveva riferito riguardavano

automezzi di pertinenza di un altro autosalone e che di contro egli non aveva mai effettuato riparazioni per conto del Castello, nel cui esercizio non si era mai recato.

Tale successiva prospettazione rende viepiù sospetta la riferita presenza dell'imputato presso l'autosalone gestito dal Castello.

Nè sul punto le dichiarazioni dell'Augello possono ritenersi inattendibili in dipendenza dell'esito negativo del riconoscimento fotografico da lui esperito nella fase iniziale della collaborazione. Al di là del fatto che è stato lo stesso collaboratore a rappresentare spontaneamente agli Organi Inquirenti tale circostanza, ritiene la Corte che le motivazioni della mancata individuazione fotografica dal medesimo collaboratore addotte siano verosimili e plausibili. L'imputato infatti non era fra i personaggi noti al collaboratore come facenti parte dell'entourage criminale del Giuliano. L'Augello aveva ritenuto che la presenza dell'Orofino in quell'autosalone fosse giustificata da ragioni di lavoro e che gli incontri del predetto con il Giuliano in quel sito fossero del tutto casuali, tanto più che quest'ultimo non gli aveva mai presentato la persona che si trovava in sua compagnia, interrompendo piuttosto la conversazione con la stessa ed andando incontro all'Augello ed allo Scelta allorchè si accorgeva del loro arrivo. E' ben possibile pertanto che il collaboratore non abbia in quella fase memorizzato le caratteristiche somatiche dell'Orofino (non vi erano del resto particolari motivi che potessero a ciò indurlo) e per tale ragione non lo abbia riconosciuto in sede di individuazione fotografica. L'Augello ha d'altra parte precisato che la foto visionata in Questura era oltremodo datata e non rispecchiava i tratti somatici della persona da lui vista in compagnia del Giuliano nelle riferite circostanze. E peraltro quella foto non ritraeva l'effigie di una persona facente parte del contesto criminale su cui il collaboratore era chiamato a riferire, ma di un soggetto che il medesimo aveva visto, anche se più volte, presso un comune esercizio commerciale in atteggiamenti del tutto normali e la cui fisionomia aveva al più mentalmente registrato, come normalmente accade a chiunque veda occasionalmente una persona all'interno di un bar o di altro pubblico esercizio e magari, reincontrandola, non rammenta più lì per lì in quale precedente occasione l'aveva vista e se ne ricorda solo in un momento successivo.

Non appare inverosimile a questa stregua che la successiva visione della foto pubblicata sul giornale, che era peraltro di più recente fattura e riproduceva pertanto più fedelmente le caratteristiche somatiche di quella persona che il collaboratore aveva potuto osservare nelle riferite circostanze di tempo e di luogo, possa aver richiamato alla memoria dell'Augello un volto già noto, sollecitando i suoi ricordi anche per quanto attiene alle circostanze in cui il collaboratore l'aveva in precedenza visto.

La insussistenza di valide ragioni che possano giustificare le reiterate presenze dell'Orofino presso l'autosalone del Castello autorizza vieppiù a ritenere che il predetto gravitava nello stesso contesto criminale nel quale erano a pieno titolo inseriti quei personaggi indicati dall'Augello e dal Di Filippo che frequentavano l'esercizio commerciale in parola ed ivi abitualmente si ritrovavano per incontri e riunioni aventi ad oggetto le questioni che coinvolgevano l'organizzazione mafiosa.

La caratura criminale dei suddetti personaggi ed il loro organico inserimento nel sodalizio mafioso risultano ampiamente comprovati in esito agli accertamenti disposti dalla Corte, sui quali ha riferito in dibattimento il teste dr. Bò Mario, oltre che dalle concordi informazioni fornite nei di loro confronti da diversi collaboratori di giustizia esaminati nell'ambito del presente dibattimento.

Tinnirello Lorenzo inteso "u turchiceddu", già implicato nel primo maxi processo a Cosa Nostra ed assolto in tale sede per insufficienza del quadro probatorio acquisito, costituito dalle sole dichiarazioni del collaboratore Calzetta Stefano che lo aveva indicato quale affiliato, unitamente al padre Michelangelo, alla famiglia mafiosa di Corso dei Mille, è stato successivamente colpito, in data 5/3/1993, da provvedimento restrittivo del G.I.P. di Palermo, per associazione per delinquere di stampo mafioso, omicidi ed altro nell'ambito del procedimento a carico di Agate Mariano + 57, e da tale data si è reso irreperibile. In data 1/2/1994 è stato colpito da altra ordinanza di custodia cautelare del G.I.P. presso il Tribunale di Palermo per i reati di associazione di stampo mafioso, omicidi ed altro ed in data 15/7/1994 è stato raggiunto da ulteriore misura cautelare, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta per gli stessi fatti per cui si procede a carico degli odierni imputati. E' stato tratto in arresto il 27/8/1994 in Trabia. Nella circostanza è stato arrestato per il delitto di favoreggiamento personale il sopra menzionato D'Agati Giovanni, procacciatore di affari per conto dei Vernengo e già arrestato all'interno del cantiere nautico di Vernengo Cosimo (figlio del noto Pietro Vernengo), anch'egli raggiunto da misura restrittiva per la strage di via D'Amelio. Si rammenti che il figlio del predetto D'Agati Giovanni, di nome Ivo è stato controllato in data 6/8/1993 all'interno della concessionaria Autosud di Castello Rosario.

Il Tinnirello Lorenzo appartiene a famiglia di antica e solida tradizione mafiosa. Egli è infatti nipote di Michele Greco, soprannominato "il papa" e di Salvatore Greco inteso "il senatore", nonchè di Ferrara Francesco, tutti condannati a pene severissime nell'ambito del maxi processo di Palermo.

Le dichiarazioni del collaboratore Calzetta in ordine al personale inserimento del Tinnirello Lorenzo nel sodalizio mafioso risultano oggi suffragate dalle propalazioni rese da altri collaboratori di giustizia, che si sono



più di recente dissociati dall'organizzazione ed hanno concordemente indicato il Tinnirello quale personaggio di spicco della famiglia mafiosa di Corso dei Mille. Così il collaboratore Marchese Giuseppe il quale ha riferito che Renzino Tinnirello inteso "u turchiceddu" è il capo della famiglia di Corso dei Mille e che sottocapo della stessa famiglia è Tagliavia Francesco. Nello stesso senso si è espresso Di Filippo Pasquale, il quale, nel narrare della personalità criminale del Giuliano Salvatore, ha dichiarato che il predetto era molto vicino a Tagliavia Francesco, Tinnirello Lorenzo e Peppuccio Barranca, che erano i personaggi di maggiore spicco della famiglia di Corso dei Mille ( " sono persone...cioè sono tutti uomini d'onore, che avevano...cioè praticamente in Corso dei Mille comandavano loro, cioè Ciccio Tagliavia prima di essere arrestato, Lorenzo Tinnirello ovviamente prima di essere arrestato, e Giuseppe Barranca faceva parte del mio gruppo di fuoco, io ho fatto omicidi con lui." ). Anche Drago Giovanni ha indicato il Tinnirello quale membro di rilievo della famiglia di Corso dei Mille, riferendo che il medesimo faceva parte di un gruppo di fuoco, costituito dai componenti delle diverse famiglie (Brancaccio, Corso dei Mille, Roccella, Ciaculli) ricomprese nel territorio del mandamento di Ciaculli.

Il Tinnirello è stato del resto reiteratamente controllato dalle Forze di Polizia mentre si accompagnava ad altri personaggi di sicura estrazione mafiosa ed in data 3/7/1991 è stato in particolare identificato alla via Generale Magliocco in compagnia del suddetto Barranca Giuseppe.

Anche il Barranca annovera specifici precedenti di Polizia a suo carico. In data 14/7/1993 è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere, a suo carico emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo per i delitti di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Fra i destinatari del medesimo provvedimento restrittivo figurano anche i fratelli Gaetano e Pietro Fidanzati, i fratelli Galatolo ed i fratelli Scotti Gaetano e Pietro. Successivamente in data 19/7/1995 il Barranca è stato colpito da altro provvedimento restrittivo per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso ed altro; da tale data il predetto si è reso latitante. Anche il Barranca è stato più volte identificato dalle Forze dell'Ordine mentre si accompagnava a personaggi indiziati mafiosi ed a taluni esponenti di spicco del sodalizio criminale. Giova segnalare, fra gli altri, il controllo in data 7/4/1989 unitamente a Conti Francesco Paolo, cugino acquisito di Cosimo Vernengo, ed altresì il controllo in data 21/4/1989 ancora insieme al predetto Conti Francesco Paolo, nonchè a Gambino Pietro, Francoforte Cosimo, Raccuglia Salvatore ed al noto latitante Greco Carlo.

Il Barranca vanta anche un rapporto di parentela con Tagliavia Francesco, anch'egli raggiunto da ordinanza di custodia cautelare per i fatti di strage per cui è processo ( si rammenti che lo Scarantino Vincenzo ha indicato il Tagliavia fra

i personaggi presenti alla riunione tenutasi presso la villa del Calascibetta), poichè le rispettive madri sono sorelle.

E' appena il caso di richiamare in questa sede le informazioni fornite sul conto del Barranca dal collaboratore Di Pasquale Filippo. Il predetto, dopo aver riferito che il Barranca faceva parte del suo gruppo di fuoco, ha altresì aggiunto: " per quanto riguarda il Barranca c'erano discorsi, nel senso che Nino Mangano ( Antonino Mangano era il capo della famiglia di Ciaculli cui il collaboratore era affiliato) una volta mi ha detto.... ma già questo io comunque lo sapevo dai componenti del gruppo, però una volta Nino Mangano mi ha detto che lui oltre ad avere a che fare con noi, aveva a che fare anche con Pietro Aglieri e Carlo Greco, cosa che Nino Mangano non tollerava, perchè lui doveva avere a che fare solo con noi, e quindi in un certo senso Nino Mangano non aveva tanta fiducia in lui, perchè lui poteva portare notizie a loro, cioè sarebbe a Pietro Aglieri."

La superiore circostanza riferita dal collaboratore appare di estremo interesse, in quanto offre la riprova della effettiva operatività dello Scarantino nel contesto criminale da lui descritto e della bontà delle informazioni in proposito dal medesimo fornite. Si rammenti che anche lo Scarantino ha indicato il Barranca quale uomo d'onore della famiglia di Corso dei Mille. Ha altresì spiegato il collaboratore di avere appreso dell'appartenenza del Barranca alla predetta famiglia dal cognato Profeta Salvatore. Poichè infatti il Barranca abitava alla Guadagna ed aveva rapporti con gli altri uomini d'onore della zona, il collaboratore aveva, a suo dire, sempre ritenuto che lo stesso facesse parte della sua stessa famiglia; aveva invece saputo dal cognato che il Barranca apparteneva alla famiglia di Corso dei Mille ed era vicino a Renzino Tinnirello, esponente di spicco della stessa famiglia.

Non vi è dubbio, a questa stregua, che le propalazioni dell'Augello in ordine alle rilevate presenze dell'imputato e del Giuliano Salvatore presso l'autosalone gestito dal Castello costituiscano, in uno alle informazioni fornite dal Di Filippo sull'effettiva titolarità dell'esercizio in parola, sull'impiego cui il medesimo era destinato e sul profilo criminale dei personaggi che il medesimo esercizio frequentavano, significativi dati di convalida dell'assunto dello Scarantino, secondo cui l'odierno imputato era un uomo "a disposizione" dell'organizzazione ed in particolare di Renzino Tinnirello, che suffragano quanto dal medesimo collaboratore riferito in ordine all'apporto fornito dal prevenuto nella perpetrazione dell'attentato.

Nè vale obiettare che il Giuliano Salvatore non risulta minimamente coinvolto nei fatti per cui è processo. Tale circostanza nulla prova. Nessuno dei collaboratori ha invero riferito che la disponibilità dell'Orofino all'organizzazione si esplicava per il tramite del Giuliano Salvatore. L'imputato, secondo l'assunto dello Scarantino, era un uomo a disposizione di

Renzino Tinnirello. L'esistenza di rapporti diretti fra i predetti è del resto comprovata dalla rilevata presenza dell'Orofino presso i locali dell'Autosud, di cui era effettivo titolare per l'appunto il Tinnirello. I rapporti fra l'imputato ed il Giuliano, comprovati dalle contestuali presenze presso l'esercizio in parola e dall'episodio occorso presso gli uffici del Commissariato Brancaccio la mattina del 20 luglio 1992, confermano, alla luce dell'accertato inserimento del Giuliano nella famiglia mafiosa di Corso dei Mille facente capo al Tinnirello, che il prevenuto gravitava nel predetto ambiente criminale. Nulla esclude tuttavia che il Giuliano, pur facendo parte di tale contesto, possa non essere stato informato, come del resto altri affiliati alla medesima famiglia mafiosa, della perpetrazione dei fatti per cui è processo (l'attentato non doveva del resto essere eseguito nel territorio di competenza di detta famiglia) e che il prevenuto sia stato per contro in essi coinvolto perchè richiesto di fornire la propria autocarrozzeria quale base logistico-operativa direttamente dal Tinnirello o da altri esponenti di spicco del sodalizio.

Ben si spiega a questa stregua il comportamento tenuto dall'imputato e dal Giuliano in occasione dell'incontro avvenuto la mattina del 20 luglio presso gli uffici del Commissariato Brancaccio. L'incontro di che trattasi è stato un fatto puramente casuale. L'Orofino si trovava già nell'androne del Commissariato quando sopraggiunse nello stesso locale il Giuliano, il quale, accorgendosi della di lui presenza, gli chiese che cosa facesse in quel sito. Nè di certo l'imputato poteva a quel punto sottrarsi al saluto. E d'altra parte lo stesso doveva pur fornire una spiegazione agli agenti che gli avevano specificamente richiesto come mai conoscesse quella persona. L'imbarazzo da lui mostrato nel rispondere a tale domanda (in tal senso ha riferito in dibattimento il personale di Polizia presente nella circostanza) è di per sè significativo. Il Giuliano, di contro, non essendo al corrente dei fatti, non aveva motivo alcuno per simulare di non conoscere l'Orofino.

L'atteggiamento confidenziale e l'abbraccio intercorso fra i due in occasione dell'incontro in questione non può pertanto apprezzarsi ai fini prospettati dalla difesa.

La difesa ha altresì evidenziato che anche la pregressa vita giudiziaria dell'imputato depone per l'estraneità del medesimo a qualsivoglia contesto criminale, segnalando che non risultano a suo carico precedenti di polizia, relazioni di servizio attestanti frequentazioni con personaggi inseriti in ambienti malavitosi e che tutti i collaboratori di giustizia esaminati hanno dichiarato di non conoscere l'Orofino. Esito negativo hanno anche dato le intercettazioni telefoniche disposte sulle utenze in uso all'imputato fin dalla data del 3/8/1992.

Anche tali obiezioni, a giudizio della Corte, non colgono nel segno.

E' invero dato ormai pacificamente acquisito, sulla base delle concordi indicazioni fornite dai collaboratori di giustizia, che la riferita "disponibilità" di taluni personaggi all'organizzazione mafiosa si concretizza in una ampia gamma di prestazioni di genere vario, che investono anche attività di carattere propriamente criminale (occultamento di armi, intestazione di beni di pertinenza di esponenti del sodalizio, attività di fiancheggiamento nella consumazione di omicidi, offerta di ospitalità a latitanti, ecc.). Il proficuo espletamento di dette attività impone che l'uomo "a disposizione" sia preferenzialmente una persona "pulita", incensurata, che non abbia mai destato l'attenzione delle Forze dell'Ordine (v. dich. Mutolo Gaspare).

Paradossalmente dunque nella specie lo stato di incensuratezza dell'imputato non può essere apprezzato, come preteso dalla difesa, per inferirne la sua estraneità all'ambiente criminale di cui si discute, ma può costituire al contrario elemento di conferma della riferita contiguità del medesimo al predetto contesto delinquenziale.

L'esito negativo delle disposte intercettazioni telefoniche ha peraltro una spiegazione ben diversa da quella prospettata dai difensori, che promana dalle parole stesse dell'imputato.

Estremamente significativo in proposito è un brano della conversazione intercorsa fra l'Orofino ed i suoi congiunti il 7/7/1993, oggetto dell'intercettazione ambientale sopra più volte richiamata, laddove l'imputato afferma :

C. " Voialtri dite : No!

Vi va di stare qua? E restate qua!

Voialtri dite: No!

Io, io, io ero convinto che avevu u telefonu sutta controllu io perciò...va bene che non ho...non ho parlato mai con il telefono...non ho detto mai niente...te lo dissi io.

Quando io pensavo...quando io pensavo che quello se la spassava nel quartiere....

Ma com'è questo fatto qua?!

Fino a 25 anni di galera mi toccano con i testimoni successo una cosa di questa...(p.d.).

E dopo (p.d.) il telefono e non parlo al telefono e se no gli dici che viene a casa mia."

I timori palesati dall'imputato nel corso della conversazione di che trattasi per un'eventuale intercettazione in corso sulla propria utenza, il dichiarato proposito dello stesso di astenersi dal parlare per telefono e di avere piuttosto un incontro nella propria abitazione con una persona (la cui identità non è palesata dal tenore della conversazione intercettata) per discutere della vicenda che lo

riguardava sono circostanze sintomatiche e significative che indubabilmente attestano la non linearità della sua condotta. Così come sintomatico è anche l'episodio occorso in data 7/7/1993 (sul quale ha in dibattimento riferito l'isp. Zerilli Maurizio), allorchè l'odierno imputato, reiteratamente invitato dagli agenti di Polizia che avevano eseguito dei rilievi tecnici nella di lui autocarrozzeria, a salire a bordo dell'autovettura di servizio per essere accompagnato in Questura, unitamente ai suoi congiunti, dove i medesimi dovevano essere sottoposti ad interrogatorio, si è categoricamente rifiutato di prendere posto sull'auto della Polizia, senza addurre alcuna valida giustificazione.

Un ulteriore elemento che suffraga l'assunto dello Scarantino circa la riferita disponibilità dell'odierno imputato all'organizzazione è l'assenza di attività estorsive e di fatti delittuosi di micro criminalità in danno dell'autocarrozzeria di cui il medesimo è contitolare insieme ai propri congiunti.

Sul punto illuminanti sono le dichiarazioni dei collaboratori Drago Giovanni, Cancemi Salvatore e viepiù quelle rese dal Di Filippo Pasquale.

Il Drago ha in dibattimento riferito che fra le attività illegali gestite dall'organizzazione criminale cui apparteneva vi era anche quella relativa alle estorsioni perpetrate ai danni degli operatori economici del luogo. Vi era all'uopo una suddivisione territoriale nel senso che le famiglie mafiose ricomprese nel mandamento perpetravano le estorsioni ai danni degli esercizi commerciali che ricadevano nei rispettivi territori e lucravano i relativi proventi.

Il collaboratore ha dichiarato che tutti gli esercizi commerciali, artigianali, le attività imprenditoriali venivano sottoposti al pagamento del "pizzo", anche se minimamente redditizie. Nessuno escluso "tranne se non ci abbia amicizie mafiose e per amicizie mafiose intendo dire che si metta a disposizione degli uomini d'onore."

Il Drago ha altresì chiarito, a specifica domanda, il significato dell'essere "a disposizione" che, a suo dire, si concretizzava in una sorta di rapporto di scambio di favori con l'organizzazione criminale, citando all'uopo anche degli esempi concreti a lui noti di operatori economici che gestivano attività commerciali nell'ambito del mandamento di Ciaculli e che non venivano sottoposti ad estorsione proprio in dipendenza del fatto che gli stessi erano "a disposizione" degli uomini d'onore di quel mandamento.

Con riferimento alla via Messina Marine il collaboratore ha dichiarato che la stessa era ricompresa nel territorio di due diverse famiglie, Roccella e Corso dei Mille, che la zona ove insisteva l'ospedale Burcheri La Ferla ricadeva nel territorio sottoposto al controllo della famiglia di Corso dei Mille, che egli, quale componente del gruppo di fuoco del mandamento di Ciaculli, aveva

personalmente partecipato ad attività intimidatorie con finalità estorsive ai danni di diversi esercizi commerciali siti in detta via (mobilificio Saccone, un bar sito in Piazza Torre Lunga, un deposito di tubi in plastica, una pizzeria sita di fronte l'esercizio dei fratelli Sacco, un deposito di materassi che insisteva sempre sulla via Messina Marine poco più avanti dell'esercizio dei fratelli Sacco), non sapeva di contro dell'esistenza di un'autocarrozzeria che insisteva di fronte l'Ospedale Burcheri La Ferla, in danno della quale non aveva sicuramente mai operato alcuna attività minatoria a fini estorsivi.

Analoghe informazioni ha fornito il collaboratore Cancemi Salvatore. Il predetto ha dichiarato che la via Messina Marine era ricompresa nel mandamento di Brancaccio ed ha precisato che in realtà in passato il mandamento era Ciaculli, ma successivamente, per volere di Totò Riina, era stato attribuito ai fratelli Graviano di Brancaccio. Richiesto di spiegare se era possibile l'esercizio di un'attività commerciale, artigianale o imprenditoriale in quel territorio senza che i relativi gestori fossero sottoposti a richieste estorsive, il collaboratore si è così testualmente espresso: “..... non si può andare a mettere un'attività di lavoro in una zona senza che o paga il pizzo, o l'estorsione, come devo dire, se no ci deve essere un'amicizia, ci deve essere una conoscenza con qualcuno che fa parte di Cosa Nostra della zona, così solo può andare a mettere un'attività di lavoro e non viene disturbato, non viene danneggiato, non viene diciamo... o paga o se no deve avere una conoscenza con un uomo d'onore della zona, un'amicizia, ma non una conoscenza così, diciamo, un po' larga, un'amicizia seria.” Ed ulteriormente richiesto di chiarire se Cosa Nostra richiedesse dei favori come corrispettivo della mancanza di attività estorsiva, il Cancemi ha dichiarato: “...Non è che c'è una ricompensa, ed io ti vado a chiedere fammi questa cortesia, perchè se quello non merita, attenzione! Non è perchè io c'ho fatto la cortesia che non mi prendo i soldi, questo mi porta ad andare a chiedere una cosa che quello non è in grado di saperla..... Quello lì deve essere uno che merita, che è vicino... Quindi è di più ancora di una tolleranza, diciamo perchè non l'ho fatto pagare, perchè se no diventa questione di soldi, invece non deve diventare questione di soldi, deve diventare questione di fiducia. Quindi se io vado là, sì, quello là vuol dire che io ce l'ho vicino, però, attenzione! Già qualcosa c'è diciamo che a quello che non si fa pagare, quindi una cosa di amicizia c'è, non è che una cosa diciamo così, buttata in aria, quindi già qualcosa di segnale che quello è uno buono, che quello è uno che uno ci può chiedere una cortesia e si mette a disposizione, queste sono cose purtroppo che porta avanti Cosa Nostra, anzi li cerca queste cose, per essere più forti.”

Più specifiche sono in proposito le dichiarazioni del Di Filippo. Il collaboratore, già affiliato alla famiglia di Ciaculli di cui era capo Antonino Mangano, risiedeva, nel periodo antecedente alla dissociazione, proprio in via

Messina Marine ed ivi gestiva un distributore di carburanti. In dibattimento il medesimo ha riferito di sapere dell'esistenza in detta via di un'autocarrozzeria, sita proprio di fronte l'ospedale Burcheri La Ferla, e di conoscere anche i titolari della stessa ed in particolare i fratelli Agliuzza. Gli Agliuzza gli erano stati presentati nel 1982 da Franco Urso, uomo d'onore della famiglia della Guadagna e stretto congiunto dei Vernengo, in quanto coniugato con una figlia di Pietro Vernengo. Il collaboratore aveva avuto modo di vedere successivamente in più occasioni i fratelli Agliuzza in compagnia del predetto Urso ed aveva appreso da quest'ultimo che gli stessi erano dei ragazzi seri, a sua disposizione. Richiesto di chiarire tale concetto il Di Filippo si è così espresso: "cioè a disposizione, quando io dico che uno è a disposizione per me, è a disposizione per tutto, nel senso che sono persone di cui mi posso fidare, persone che se si chiede di fare nascondere un latitante, si mettono a disposizione, se si chiede di fare conservare armi, si mette a disposizione, se si chiede di fare conservare droga, si mette a disposizione, questo è a disposizione."

Ha poi narrato il collaboratore di un episodio in cui aveva personalmente incontrato gli Agliuzza, riferendo che verso la fine dell'anno 1982-inizi del 1983, era venuto alle mani con un ragazzo, tale Alfredo Mantione. Ha precisato il Di Filippo che all'epoca egli era già fidanzato con Giuseppina Spataro, figlia di Tommaso Spataro, esponente di rilievo della famiglia di Porta Nuova, mentre la di lui sorella Agata era fidanzata con Antonino Marchese, cognato di Leoluca Bagarella. Dopo la lite il Mantione, venuto a conoscenza di tali legami di parentela e temendo pesanti reazioni nei suoi confronti, si era rivolto agli Agliuzza per comporre la questione. Gli Agliuzza avevano parlato del fatto con Franco Urso ed era stato proprio quest'ultimo, a dire del collaboratore, che si era a lui rivolto invitandolo a riappacificarsi con il Mantione e comunicandogli che in tal senso si era espresso anche il suocero Pietro Vernengo che era al corrente del fatto. La riappacificazione era in effetti intervenuta nel corso di un incontro presso un bar sito in via Mete d'Aosta, al quale avevano presenziato anche i fratelli Agliuzza.

Richiesto di riferire se, nel suo ruolo di affiliato alla famiglia di Ciaculli, nel cui mandamento ricadeva territorialmente la via Messina Marine, e di personaggio che viveva ed operava in detta via, fosse a conoscenza del sistema impiegato per la perpetrazione delle estorsioni in quel quartiere e se gli risultava in particolare che l'autocarrozzeria degli Agliuzza fosse sottoposta ad estorsione, il collaboratore ha dichiarato: "negli ultimi tempi, soprattutto in via Messina Marine si era creato un pochettino di confusione per quanto riguarda le estorsioni, nel senso che, c'erano persone che non sapevano a chi rivolgersi, quando dico persone parlo di proprietari di negozi, eh...subivano minacce, allora

chi correva per un verso, chi correva per un altro verso a Nino Mangano gli arrivavano sempre discorsi di tante persone, e quindi lui stesso si confondeva perchè uno diceva un prezzo, un altro diceva un altro prezzo, al che Nino Mangano mi ha detto a me se potevo interessarmi io, specialmente in via Messina Marine perchè conoscevo tutti, di questa situazione, per cercare di calmare un po' le acque ed accentrare tutte cose su una persona, in questo caso dovevo essere io.” “precedentemente a me se ne occupava Giuliano Francesco, che faceva parte del mio gruppo di fuoco.”. Ha precisato il collaboratore che il predetto era il figlio di Giuliano Salvatore, inteso il postino, uomo d'onore della famiglia di Corso dei Mille, molto vicino ai vertici della stessa famiglia ed in particolare a Francesco Tagliavia, Giuseppe Barranca e Lorenzo Tinnirello.

A specifica domanda il Di Filippo ha categoricamente escluso che durante la gestione del Giuliano la carrozzeria degli Agliuzza fosse sottoposta ad estorsione, secondo quanto riferitogli dallo stesso Giuliano (“lui mi ha detto che loro non pagavano pizzo”), aggiungendo che anch'egli riteneva di dover operare nello stesso senso. Sul punto il collaboratore si è così testualmente espresso: “no, non ci pensavo proprio a chiedergli a loro l'estorsione, perchè sapevo che appena ci si chiedeva l'estorsione a loro ovviamente veniva.... adesso è in carcere Franco, però sicuramente veniva lui, veniva il suocero, veniva Pietro Aglieri, c'era tutta....tutta una situazione dietro a loro quindi era assurdo chiedergli io il pizzo a lui, poi, io già sapevo che loro essendo che erano a disposizione di loro, non mi potevo permettermi di chiedergli il pizzo a lui, cioè in Cosa Nostra non si chiede il pizzo a una persona che è a disposizione, perchè....lui è a disposizione per noi quindi è assurdo che noi gli chiediamo il pizzo, in qualsiasi momento si ha bisogno di lui, lui praticamente....”.

Le suddette dichiarazioni del Di Filippo chiariscono esplicitamente le ragioni per le quali l'autocarrozzeria Agliuzza-Orofino non veniva sottoposta ad estorsione.

E non si venga a dire pertanto dalla difesa che la mancanza di attività estorsive in danno di detto esercizio potrebbe trovare una diversa giustificazione nel fatto che trattavasi di una attività di modesta consistenza, appena sufficiente a fornire i mezzi di sostentamento alle tre famiglie dei titolari, come risulterebbe anche comprovato dall'alto stato di degrado della struttura e dall'entità dei ricavi acquisiti nel mese di luglio del 1992 risultante dalle relative fatture.

Certo la logica in cui si muovono le organizzazioni criminali non si ispira a principi filantropici e di solidarietà sociale, nè Cosa Nostra esegue preventivi accertamenti patrimoniali al fine di individuare gli operatori economici da sottoporre a “tassazione”. Le fonti probatorie escusse nel presente procedimento hanno al contrario riferito che l'estorsione veniva perpetrata indiscriminatamente nei confronti di tutti gli operatori economici presenti sul



territorio sottoposto al controllo delle famiglie mafiose e riguardava qualsiasi attività economica, pur se minimamente redditizia, con la sola eccezione di quelle gestite da persone cd. “avvicinate” o “disponibili” all’organizzazione nel senso sopra precisato.

Incomprensibile, nella suddetta prospettazione difensiva, risulta poi l’ulteriore affermazione operata dalla difesa dell’imputato in sede di replica, secondo cui “la necessità di dominio sul territorio passa attraverso un’impostazione non filantropica, ma squisitamente utilitaristica...”, essendo notorio che “la mafia e tutte le organizzazioni criminali organizzate hanno bisogno non solo del dominio imposto sul territorio, ma hanno bisogno della connivenza..... Il predominio sull’ambiente si determina anche attraverso le connivenze e non attraverso le situazioni di terrore, quali potrebbero essere le estorsioni generalizzate a migliaia e migliaia di cittadini per ogni zona”.

Il riferimento del difensore era verosimilmente alla connivenza nel significato tecnico-giuridico del termine, cioè a quelle situazioni in cui il soggetto assiste passivamente alla perpetrazione di un delitto senza attivarsi, pur avendone la possibilità, per impedirlo, comportamento questo che, come è noto, non raggiunge la soglia del penalmente rilevante. Ma la difesa sa bene che gli schemi dogmatici ordinari non sempre risultano idonei quando si discute dell’operare mafioso e dei comportamenti conseguenziali. Ed invero, a prescindere dal fatto che la connivenza è pur sempre una manifestazione di disponibilità del soggetto all’organizzazione criminale che lo rende permeabile alla richiesta di più significative prestazioni da parte del sodalizio, rileva la Corte che la connivenza nell’accezione suddetta è connaturata al contesto mafioso, in quanto consegue alla forza di intimidazione che promana dalla presenza stessa dell’associazione criminale sul territorio e non richiede pertanto alcuna autolimitazione da parte del sodalizio e dei suoi membri. L’esonero da attività estortive di taluni operatori economici si pone invece in rapporto di corrispettività con le prestazioni che l’organizzazione richiede ai medesimi soggetti, prestazioni che si concretizzano in comportamenti attivi che vanno ben al di là della semplice connivenza e che compensano la correlativa rinuncia che l’organizzazione stessa, nell’ambito di questo rapporto di *do ut des* si impone. Dette prestazioni dell’*extraneus* caratterizzano appunto quella particolare condizione di contiguità che i collaboratori indicano come “disponibilità” del soggetto all’organizzazione.

L’assenza di attività estorsive in danno dell’autocarrozzeria Agliuzza-Orofino costituisce pertanto sicuramente elemento sintomatico che suffraga la riferita disponibilità all’organizzazione dei titolari del medesimo esercizio. E peraltro nella specie il significato della circostanza in parola non è di dubbia interpretazione, avendo il Di Filippo espressamente enunciato le ragioni per le

quali l'autocarrozzeria di che trattasi non veniva sottoposta ad estorsioni, individuandole proprio nel fatto che i titolari della stessa erano persone "a disposizione" del sodalizio criminale.

Nello stesso senso depone anche la insussistenza di fatti di microcriminalità in danno dell'autocarrozzeria. Gli stessi titolari dell'officina hanno apertamente ammesso nella fase delle indagini preliminari di non avere mai subito furti, asserendo che anche per tale ragione non si erano curati di sostituire il lucchetto rotto. In dibattimento l'Agliuzza Francesco Paolo ha, come di consueto, rettificato tali dichiarazioni, sostenendo che in effetti dall'officina era stato asportato qualche attrezzo di lavoro, ma si trattava di cose di poco valore e pertanto non si era preoccupato di denunciare i fatti.

Certo davvero strano appare il comportamento di un ladro che si introduce in un'officina per sottrarre soltanto una macina o una mola. E vieppiù singolare l'atteggiamento dei titolari della carrozzeria che non si sono preoccupati di sostituire il lucchetto rotto, lasciando per diversi mesi sostanzialmente incustoditi all'interno dell'officina anche gli automezzi loro affidati per le riparazioni.

I motivi per il quale l'imputato ed i suoi congiunti potevano permettersi di lasciare la carrozzeria aperta senza temere la perpetrazione di furti in loro danno sono di immediata intuizione. Di essi danno peraltro espressa contezza gli stessi titolari dell'officina. Giova in proposito richiamare un ulteriore passo della conversazione intercorsa fra i predetti in data 7/7/1993 all'uscita dalla Questura, laddove l'Agliuzza Gaspare testualmente afferma: "Lui sapeva ( il riferimento è all'ufficiale di P.G. che lo aveva poco prima interrogato) che noi siamo guardati eeeeeeh.....oh, perciò niente eeeeeeh, non hanno rubato mai niente....".

Nulla in contrario prova il fatto che l'odierno imputato ha in effetti subito nell'anno 1990 il furto della propria autovettura Golf Wolkswagen, sottrattagli mentre la stessa si trovava parcheggiata nei pressi della sua abitazione, risultando evidente che la protezione assicurata dall'organizzazione non avrebbe potuto comunque coprire un tale evento, dal momento che un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via non reca certo l'indicazione nominativa del proprietario. Peraltro la via Ernesto Basile, dove è sita l'abitazione dell'imputato nei pressi della quale l'autovettura stessa si trovava parcheggiata al momento dell'asportazione, non ricade nella zona di Corso dei Mille, ma dista da detto quartiere, secondo le indicazioni fornite dall'imputato medesimo, 7 chilometri circa.

Nè vale obiettare che la riferita disponibilità all'organizzazione dei fratelli Agliuzza non giustificherebbe quelle discrasie che obiettivamente si rilevano fra le dichiarazioni dell'odierno imputato e quelle rese dai predetti suoi congiunti in ordine al lavoro espletato nella carrozzeria nella giornata del sabato 18 luglio ed

a talune delle altre circostanze esposte dall'Orofino in sede di denuncia del furto delle targhe.

E' ben possibile infatti che l'Orofino abbia fornito la propria autocarrozzeria quale base logistico- operativa per la preparazione dell'autobomba senza di ciò informare i suoi cognati (si rammenti che, secondo l'assunto dello Scarantino, l'imputato era personalmente un uomo " a disposizione" di Cosa Nostra e di Renzino Tinnirello in particolare). E del resto l'Orofino non aveva ragione di temere un suo coinvolgimento nelle indagini sulla strage, non potendo di certo ipotizzare che le targhe di cui aveva simulato il furto sarebbero state rinvenute sul luogo dell'attentato. Non aveva motivo pertanto l'imputato di mettere a parte del fatto i propri congiunti e di concordare preventivamente con gli stessi una plausibile versione da offrire agli Organi Inquirenti sulle circostanze inerenti al furto.

Le dichiarazioni del Di Filippo sul punto non possono ritenersi dunque logicamente inconciliabili con le altre risultanze processuali, ma al contrario concorrono con esse a suffragare il quadro probatorio acquisito nei confronti dell'odierno imputato, apparendo oltremodo evidente che la condizione di disponibilità al sodalizio criminale anche degli altri contitolari della carrozzeria è circostanza che poneva il medesimo al riparo anche dal rischio connesso all'eventualità di una presenza accidentale nell'esercizio dei suoi soci ed offriva ai criminali stragisti la più assoluta garanzia di affidabilità e sicurezza del sito prescelto per la preparazione dell'autobomba.

Quanto alla attendibilità intrinseca del collaboratore ritiene la Corte che non sussistano ragioni per dubitarne.

Trattasi di personaggio che ha vissuto ed operato fin dai primi anni ottanta a diretto contatto con esponenti di spicco del sodalizio mafioso (Tommaso Spataro, uomo d'onore della famiglia di Porta Nuova e braccio destro di Pippo Calò, al quale l'odierno collaboratore è anche legato da un rapporto di affinità per avere sposato la di lui figlia Giuseppina; Francesco Spataro, figlio del predetto Tommaso, anch'egli attivamente inserito nell'organizzazione criminale), curandone gli interessi illeciti nel periodo in cui i medesimi versavano in stato di detenzione e prendendo parte alle attività criminali dagli stessi gestiti, pur senza essere stato ancora personalmente affiliato all'organizzazione.

Il collaboratore ha, a suo dire, fatto ingresso a pieno titolo in Cosa Nostra, quale affiliato alla famiglia di Ciaculli, capeggiata da Antonino Mangano, dopo l'arresto del fratello Emanuele, avvenuto nel febbraio del 1994. Dopo due mesi circa da tale evento era stato chiamato da Antonino Mangano, il quale gli aveva comunicato che Leoluca Bagarella voleva parlargli. Egli conosceva già il Bagarella per averlo incontrato qualche volta, allorchè si era recato a colloquio

con il cognato Marchese Antonino, coniugato con la di lui sorella Di Filippo Agata, ed a sua volta cognato del Bagarella, per avere quest'ultimo sposato una sorella del predetto Marchese Antonino, di nome Giuseppina.

Nel corso dell'incontro di che trattasi, avvenuto in un appartamento sito in via Pietro Scaglione, dove il collaboratore era stato accompagnato dal predetto Mangano, il Bagarella gli aveva proposto di costituire un gruppo di fuoco con persone scelte dallo stesso collaboratore e di sua fiducia, la cui esistenza doveva comunque restare segreta per tutti gli altri affiliati, ivi compreso il Mangano. Il Di Filippo, pur dichiarandosi disponibile, aveva tuttavia rappresentato al Bagarella che egli non aveva la necessaria esperienza per organizzare e capeggiare un gruppo di fuoco, in quanto non aveva in precedenza partecipato a fatti di sangue. Aveva quindi chiesto al Bagarella di riparlare della questione in un momento successivo e di essere frattanto inserito nel gruppo di fuoco del Mangano. Ha precisato il collaboratore che nella circostanza il Bagarella gli aveva detto che l'esigenza di costituire un nuovo gruppo di fuoco nasceva dal fatto che egli ormai non si fidava più di nessuno, in quanto le persone a lui più vicine lo avevano tradito. Gli aveva anche detto il Bagarella che in lui nutriva fiducia per via del comportamento corretto tenuto durante i periodi di carcerazione ed anche in dipendenza del rapporto di parentela che lo legava a Tommaso Spataro ed a Marchese Antonino (cognato dello stesso Bagarella) e gli aveva comunicato che da quel momento in poi voleva che fosse lui a mantenere i contatti fra lo stesso Bagarella ed il cognato Marchese Gregorio.

Successivamente il collaboratore aveva avuto modo, a suo dire, di incontrarsi più volte con il Bagarella ed in uno di questi incontri, non rammentava se si trattava del secondo o del terzo, il predetto ed il Mangano lo avevano informato che da quel momento in poi egli doveva ritenersi formalmente affiliato alla famiglia del Mangano e facente parte a pieno titolo del gruppo di fuoco capeggiato da quest'ultimo. Nella circostanza il Di Filippo era stato altresì messo a conoscenza delle regole cui avrebbe dovuto attenersi quale componente del gruppo di fuoco di che trattasi. In proposito così il collaboratore ha dichiarato: "... Per quanto riguarda gli omicidi se a me Nino Mangano mi diceva: guarda tu devi fare questo omicidio assieme a queste tre, quattro persone, ve lo curate e ve lo fate. Quell'omicidio lo dovevamo sapere solo quelle tre, quattro persone, non gli altri che facevano parte sempre dello stesso gruppo. Per esempio, noi eravamo una quindicina di persone, tutte e quindici non facevamo mai un omicidio, un omicidio lo facevamo tre, quattro persone, un altro lo facevano tre, quattro persone, se io facevo un omicidio gli altri non erano tenuti a sapere, gli altri del gruppo, che quell'omicidio lo avevo fatto io. Se capitava che succedeva un omicidio nella zona e non lo avevo fatto io, io potevo chiedere a Nino Mangano: ma questo omicidio noi ne sappiamo parlare?

E lui mi diceva sì o no. Però lui non era tenuto a dirmi chi aveva fatto l'omicidio. Non so se mi sono saputo spiegare!". Ha chiarito il collaboratore che detta regola mirava a contrastare il fenomeno del pentitismo, nel senso che se un componente del gruppo di fuoco fosse successivamente divenuto collaboratore della giustizia, lo stesso non avrebbe potuto riferire su tutti gli omicidi commessi nella zona, ma soltanto in merito a quelli cui egli stesso aveva preso parte.

Ha ancora precisato il collaboratore che, dopo la sua formale affiliazione a Cosa Nostra, avvenuta nei termini già riferiti e senza alcun rituale (il dato in questione suffraga l'attendibilità dello Scarantino, che ha anch'egli narrato della propria affiliazione all'organizzazione, senza fare menzione di alcun rituale cui si era sottoposto nella circostanza di che trattasi), i rapporti con il Bagarella si erano intensificati. Quest'ultimo nutriva in lui la più assoluta fiducia, tant'è che egli era l'unico del gruppo, oltre a Nino Mangano, che poteva incontrarsi con il Bagarella.

Orbene non vi è dubbio che il lungo periodo di operatività del collaboratore a diretto contatto con esponenti di spicco del sodalizio, i legami di parentela instaurati con taluni di essi e gli stretti rapporti intercorsi fra il Di Filippo ed i vertici della cupola mafiosa nel periodo successivo alla sua formale affiliazione all'organizzazione criminale certamente ponevano il medesimo in condizioni di acquisire conoscenze dirette in merito alle vicende che riguardavano non soltanto la sua "famiglia" di appartenenza, ma il sodalizio nel suo complesso. Ciò che vieppiù accredita l'attendibilità delle sue provalazioni.

Anche alla stregua degli ordinari criteri di controllo enucleati dalla giurisprudenza non può mettersi in forse la credibilità del Di Filippo.

Il predetto si è avviato sulla strada della collaborazione con l'Autorità Giudiziaria per una sua libera scelta, maturata nel periodo immediatamente successivo all'arresto, avvenuto nel giugno del 1995, e favorita dall'analoga opzione effettuata qualche mese prima dal fratello Emanuele. Anche le motivazioni che ne stanno alla base appaiono meritevoli di positivo apprezzamento sul piano etico. Così si è espresso in proposito il Di Filippo "dopo il mio arresto mi hanno comunicato che mio fratello stava collaborando da due mesi. E niente io, anche c'ho pensato, ed ho scelto la strada di mio fratello che per me è quella giusta, nel senso che non me la sentivo neanche io di continuare a fare questa vita..... Cioè non me la sentivo non volevo più partecipare a queste cose."

E benchè la scelta di dissociazione del collaboratore sia intervenuta nella fase immediatamente successiva all'arresto, la stessa non può ritenersi indotta dalla speranza di fruire di trattamenti di favore e benefici premiali. Il Di Filippo è stato infatti tratto in arresto soltanto in relazione al reato associativo e non può revocarsi in dubbio che il medesimo ha notevolmente aggravato, con le

sue dichiarazioni, la propria posizione processuale, confessando ulteriori delitti, ivi compresi degli omicidi (una decina), cui aveva personalmente preso parte e per i quali all'epoca non era neppure sottoposto ad indagini.

La rilevanza del contributo probatorio offerto appare tanto più evidente, ove si consideri che il medesimo, oltre ad ammettere le proprie responsabilità in relazione a tutti i reati commessi, chiamando in correità gli altri personaggi che con lui avevano concorso nella consumazione dei delitti stessi, ha anche offerto preziose indicazioni per la individuazione dei luoghi dove il Bagarella conduceva la sua latitanza, consentendo l'arresto del predetto e del Mangano Antonino. Precise informazioni il collaboratore ha anche fornito per la localizzazione della cd. camera della morte, che era la base logistico-operativa impiegata dal gruppo di fuoco di cui lo stesso Di Filippo era componente.

Per quanto attiene all'ulteriore profilo del disinteresse, individuato nella sostanziale indifferenza del collaboratore rispetto alle posizioni dei personaggi chiamati in causa, ritiene la Corte che anche tale condizione sia nella specie sussistente. Il Di Filippo ha senza remora alcuna indicato nominativamente in dibattimento i personaggi nei cui confronti aveva motivi personali di astio e risentimento e fra essi non è ricompreso alcuno degli odierni imputati. Meno che meno l'Orofino che il collaboratore ha dichiarato di non conoscere. Nessuno degli imputati ha d'altra parte prospettato l'esistenza di pregressi rapporti con il Di Filippo e di ragioni di attrito con il medesimo, di talchè può senz'altro escludersi che le dichiarazioni del collaboratore che in qualche modo li riguardano possano essere state dettate da uno sfogo di vendetta o da intenti altrimenti calunniosi nei loro confronti.

Non si rinvengono, infine, nelle dichiarazioni del collaboratore discrasie, incongruenze, contraddizioni che possano in qualche maniera infirmarne l'intima coerenza, rendendole sotto tale profilo inattendibili.

Alla stregua del giudizio positivo che consegue alla verifica dianzi condotta in ordine alla affidabilità intrinseca del collaboratore, le dichiarazioni dallo stesso rese ben possono apprezzarsi quali ulteriori elementi che rafforzano ab extrinseco le propalazioni più direttamente accusatorie effettuate a carico dell'Orofino dal coimputato Scarantino Vincenzo.

In definitiva, dunque, per quanto specificamente riguarda la posizione dell'odierno imputato, ritiene la Corte che la narrazione dello Scarantino e le correlative dichiarazioni dell'Andriotta, apprezzabili, per le considerazioni già aliunde esposte, in funzione di reciproco riscontro, in uno agli ulteriori elementi di supporto sopra richiamati, delineano a carico dell'imputato un quadro probatorio che, valutato nel suo complesso ed in maniera unitaria, consente di pervenire in tutta tranquillità di coscienza ad una affermazione di responsabilità del medesimo per i reati addebitatigli come in epigrafe.

#### **6. 4- I testi d'alibi.**

Non contrasta l'anzidetta conclusione la prova d'alibi offerta dal prevenuto.

In proposito rileva anzitutto la Corte che la prova a discolora di che trattasi è affidata esclusivamente alle dichiarazioni di soggetti che, in quanto legati da stretti vincoli di parentela o affinità all'imputato ed ai suoi prossimi congiunti, sono portatori, al pari di questo, di uno specifico interesse all'esito del processo. Le deposizioni dai medesimi rese presentano pertanto per ciò solo dei limiti obiettivi di credibilità e vanno quindi sottoposte ad un vaglio critico particolarmente rigoroso e penetrante al fine di verificarne l'effettiva attendibilità.

Se è vero infatti che le dichiarazioni dei testimoni sono di regola assistite da una presunzione *juris tantum* di attendibilità, è del pari innegabile che anch'esse vanno criticamente valutate e che tale giudizio esige un'analisi che non può arrestarsi alla verifica della coerenza, costanza e precisione delle deposizioni stesse ed alla sommaria considerazione della personalità del dichiarante, ma richiede un'attenzione rivolta anche ai rapporti intercorsi fra il teste e le persone coinvolte nei fatti sui quali il medesimo è chiamato a riferire, agli interessi che possono avere mosso il teste ad omettere o a riferire determinati fatti, ai moventi che lo possono avere spinto ed in genere a tutte le circostanze rilevanti nelle quali le dichiarazioni sono state rese. La valutazione in parola ricomprende ovviamente anche l'indagine volta a verificare se sussista incompatibilità fra quello che il teste riporta come certamente vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre eventuali fonti probatorie di pari valenza.

Non può dubitarsi d'altra parte che il giudizio di che trattasi debba essere condotto con maggiore cautela nei confronti delle dichiarazioni testimoniali provenienti da prossimi congiunti dell'imputato. La sussistenza in capo ai medesimi di un interesse comune alla parte in causa discende in questo caso dall'esistenza stessa del rapporto di parentela ed è direttamente proporzionale all'intensità del vincolo familiare che lega il singolo teste all'imputato. Anche il legislatore processul-penalista ha del resto percepito la naturale propensione al mendacio dei soggetti che versano in tali condizioni e, proprio per scongiurare un tale rischio, ha dettato una specifica norma che attribuisce ai prossimi congiunti dell'imputato la facoltà di astenersi dal deporre. La ratio della norma in questione devesi individuare infatti nella tutela del sentimento familiare e la facoltà di astensione in essa prevista è finalizzata ad evitare che colui il quale è chiamato a testimoniare si trovi nell'alternativa di mentire oppure di nuocere al proprio congiunto.

Orbene nella specie i testi d'alibi dell'imputato sono in prevalenza prossimi congiunti dello stesso, che rientrano nelle categorie per le quali la legge prevede

la facoltà di astensione dal deporre, o comunque soggetti facenti parte del suo entourage familiare. Trattasi invero della di lui consorte Agliuzza Rosalia, del figlio Orofino Antonino, della sorella Orofino Isabella, dei cognati Ragusa Angelo e Saeli Pasquale, coniugati rispettivamente con le di lui sorelle Orofino Isabella ed Orofino Carmela, nonché di tali Saeli Antonino e Saeli Gaetano (fratelli del cognato dell'imputato Saeli Pasquale) e Sposito Gaetana (moglie del predetto Saeli Antonino), soggetti anche questi con i quali il prevenuto manteneva stretti rapporti di amicizia e di abituale frequentazione, secondo quanto dagli stessi testi riferito nel corso dell'esame.

Le dichiarazioni dai predetti rese risultano, peraltro, tra loro incompatibili ed evidenziano, al raffronto, una serie considerevole di discrasie, incongruenze e contraddizioni che ne inficiano viepiù l'attendibilità.

Il nucleo essenziale delle rispettive deposizioni, che attiene, per quel che rileva ai fini della presente disamina, agli orari di permanenza dell'imputato nel proprio villino di Altavilla Milicia il pomeriggio del sabato 18 luglio 1992 e la mattina della domenica 19 luglio, può così riassumersi.

Agliuzza Rosalia ha dichiarato che nell'estate del 1992, così come negli anni precedenti, dopo la chiusura delle scuole, era andata a villeggiare, con la sua famiglia, in campagna ad Altavilla Milicia dove il marito aveva realizzato un villino, che era ancora allo stato grezzo, in quanto mancavano le rifiniture interne. Nella stessa zona ed a brevissima distanza dalla sua costruzione, insistevano anche i villini delle sorelle del coniuge, Angela, Carmela ed Isabella. Anch'essi, eccettuato quello di Orofino Angela, erano in quel periodo occupati dai rispettivi proprietari che, come di consueto, anche quell'anno, all'inizio del periodo estivo si erano ivi trasferiti. Ha precisato la teste che fra la sua famiglia e quelle delle predette sue cognate intercorrevano ottimi rapporti, tant'è che ogni anno i quattro nuclei familiari si trasferivano ad Altavilla Milicia all'incirca nello stesso periodo per trascorrere insieme l'estate. Orofino Carmela, peraltro, ogni anno ospitava nel suo villino il fratello del marito Saeli Antonino e la di lui famiglia, che ivi si fermava per l'intero periodo in cui vi soggiornavano i congiunti ed ivi si trovava anche il sabato 18 luglio e la domenica 19.

Per quanto riguarda i movimenti del coniuge nei due giorni dianzi indicati la teste ha dichiarato che la mattina del sabato lei stessa aveva telefonato nella carrozzeria per chiedere al marito di acquistare del veleno per topi in quanto all'interno del villino aveva visto un ratto. Il marito era poi rientrato al villino intorno alle 14.00-14.30- 15.00 e si era immediatamente dedicato, ancor prima di farsi la doccia, alla ricerca del topo. All'uopo aveva spostato i mobili, portando sul terrazzino il frigorifero e la cucina a gas dalla quale aveva poi estratto il forno. A queste operazioni, che si erano protratte per mezz'ora o forse tre quarti d'ora avevano collaborato, a dire della teste, anche il di lei figlio



Antonino, che peraltro nella circostanza aveva avuto un diverbio con il padre, in quanto non voleva aiutarlo nella ricerca perchè doveva uscire, ed alcuni degli occupanti gli altri villini, in particolare il cognato Ragusa Angelo, Saeli Antonino che si era recato nel villino della teste intorno alle 15.00-15.30 per salutare, come di consueto, il di lei coniuge, ivi fermandosi poi per dare una mano. Vi aveva in parte presenziato anche la cognata Orofino Isabella, moglie del predetto Ragusa. Essendosi la ricerca del ratto rivelata infruttuosa, il marito aveva poi provveduto a spalmare della colla su dei cartoni, posizionandone uno sulla finestra del bagno, un altro sul frigorifero ed altri ancora in vari siti. Detta attività si era conclusa dopo un quarto d'ora circa, indi i suoi cognati ed il Saeli avevano fatto rientro nei rispettivi villini ed il marito si era fatto la doccia, mentre lei gli aveva preparato il pranzo. Per tutta la restante parte del pomeriggio, a dire della teste, il coniuge si era fermato in casa e forse nella serata era sceso insieme a lei in paese a fare la spesa. L'indomani mattina lo stesso si era alzato intorno alle 8.00-8.30 ed era rimasto in casa per tutto l'arco della giornata. Nel pomeriggio si era tra l'altro verificato uno spiacevole incidente, in quanto in uno dei cartoni predisposti per intrappolare il topo, era rimasto incollato il cane. Nell'occorso erano ancora intervenuti alcuni degli occupanti gli altri villini, fra cui tale Saeli Gaetano, che quel giorno si trovava anch'egli ad Altavilla Milicia, in quanto era stato invitato a pranzo dal fratello Pasquale, ed, essendo falegname, era stato chiamato per dare dei consigli sulle metodiche più efficaci per liberare il cane intrappolato nella colla. E proprio mentre erano intenti in tale attività avevano appreso dalla televisione la notizia della strage.

Orofino Antonino ha confermato che la mattina del sabato era arrivata alla carrozzeria una telefonata della madre che aveva informato il marito della presenza di un topo in casa. Quel giorno il teste aveva smesso di lavorare, a suo dire, intorno alle ore 13.30 ed era rientrato al villino insieme al padre, dopo avere effettuato degli acquisti. Giunti ad Altavilla intorno alle 14.00, la madre si era ancora lamentata per la presenza di questo topo ed aveva detto al marito che, se non si fosse trovato il ratto, lei avrebbe fatto rientro a Palermo quella sera stessa; il padre si era quindi visto costretto a mettersi immediatamente alla ricerca del topo ed all'uopo aveva spostato tutti i mobili della cucina, portando alcuni di essi sul terrazzo e chiedendo al figlio di collaborarlo in tale attività. Vi era stato a questo punto un diverbio, in quanto il giovane si era rifiutato perchè aveva fretta di uscire, dovendo incontrarsi con gli amici ed aveva detto al padre di farsi aiutare dallo zio Ragusa Angelo che nel frattempo era intervenuto, insieme alla moglie Orofino Isabella, probabilmente perchè aveva percepito che vi era in atto una lite. Dopo pochi minuti erano sopraggiunti anche il Saeli Antonino e la di lui moglie ed anche il Saeli si era prestato per dare una mano

nello spostamento dei mobili. Dette operazioni si erano protratte per due ore circa. Il teste si era dedicato invece alla pulizia dell'autovettura, si era poi lavato e cambiato d'abito, allontanandosi dal villino intorno alle ore 17.00 ed ivi lasciando i propri genitori in compagnia dei predetti Ragusa, Saeli e delle rispettive consorti. Aveva fatto rientro a notte inoltrata e l'indomani mattina alle 8.30-9.00 era uscito nuovamente per recarsi al mare con gli amici a Cefalù (la difesa ha in proposito prodotto il tagliando di un biglietto ferroviario emesso in data 19/7/1992 sulla tratta Altavilla Milicia-Cefalù, assumendo trattarsi del biglietto rilasciato per l'appunto all'Orofino Antonino nella circostanza di che trattasi, di cui il medesimo era ancora in possesso, avendo l'abitudine di conservare per ricordo tutti i biglietti di cinema, teatro, ingresso allo stadio e dei viaggi che effettuava). Quando era rientrato alla sera, aveva appreso dai propri congiunti dell'incidente occorso al cane.

Saeli Antonino ha riferito che nell'anno 1992, come negli anni precedenti, aveva trascorso il periodo estivo, insieme alla moglie ed ai suoi tre figli, in campagna ad Altavilla Milicia, ospite presso il villino del fratello Pasquale. Ivi il teste, a suo dire, si trovava anche il giorno in cui era successa la strage. Ha rammentato lo stesso teste di avere appreso la notizia dell'attentato dalla televisione, mentre si trovava nel villino dell'odierno imputato che proprio quel pomeriggio era alle prese con il suo cane, che era rimasto accidentalmente intrappolato nei cartoni con la colla predisposti per catturare i topi. Ha precisato il Saeli di aver visto l'Orofino nel suo villino anche nel pomeriggio del giorno precedente, riferendo in particolare che il sabato 18 luglio egli aveva smesso di lavorare, come di consueto, intorno alle 13.00, era passato dall'abitazione di città a prelevare la moglie che era scesa con lui a Palermo quella stessa mattina per fare la spesa, indi si era recato al villino del fratello dove era giunto certamente dopo le ore 14.00. Dopo aver scaricato e sistemato i sacchetti della spesa, si era recato insieme alla moglie nel villino dell'Orofino per salutarlo, come era solito fare quotidianamente. Ivi si era fermato per pochi minuti, mentre la moglie era andata immediatamente via non appena aveva appreso della presenza in casa di un topo, perchè aveva paura dei ratti. Nella circostanza in casa dell'Orofino erano presenti lo stesso, la di lui moglie ed i suoi figli, ivi compreso il maggiore di nome Antonino. Nel pomeriggio, dopo aver pranzato e riposato, intorno alle ore 16.00-16.30 era tornato da solo al villino dell'Orofino (il teste ha espressamente escluso che in occasione di questa seconda visita la di lui moglie lo avesse accompagnato) e vi aveva trovato ancora quest'ultimo, la moglie ed i figli, eccetto Antonino. Nell'occasione aveva notato sul terrazzo il forno già smontato. Si era intrattenuto per cinque minuti circa, facendo poi ritorno al proprio villino. Nella serata non aveva più rivisto l'Orofino. Lo aveva visto nuovamente il mattino successivo intorno alle ore 10.00, essendosi recato,

insieme a lui ed al fratello Saeli Pasquale, ad Altavilla Milicia a prendere il caffè ed ancora nel pomeriggio dello stesso giorno quando era successo quello spiacevole episodio del cane rimasto intrappolato nella colla per i topi.

Sposito Gaetana, moglie del predetto Saeli Antonino, ha dichiarato di essersi recata per due volte nel pomeriggio del sabato 18 luglio nel villino dell'Orofino, una prima volta intorno alle ore 14.30-15.00 per salutare il predetto ed i suoi familiari quando era rientrata con il marito da Palermo e successivamente verso le ore 17.30-18.00. Nella seconda occasione vi si era recata ancora insieme al marito ed ivi aveva trovato, oltre alla moglie ed ai figli dell'imputato, eccettuato Antonino, anche il di lui cognato Ragusa Angelo ed aveva notato che sul terrazzo vi era il forno della cucina a gas già smontato.

Nel corso del controesame condotto dal P.M. la stessa teste ha precisato che in occasione della seconda visita lei si era fermata soltanto per pochi minuti, mentre il marito si era intrattenuto per più tempo, forse un'ora o un'ora e mezza, ammettendo che detta visita era avvenuta quando il marito si era alzato dopo aver fatto il riposino pomeridiano. Il predetto infatti subito dopo il pranzo era andato a letto e si era svegliato intorno alle ore 16.30. A domanda del Presidente la teste ha altresì chiarito che in realtà il marito era rientrato in casa dopo un'oretta circa, ma non poteva dire con sicurezza che il medesimo fosse rimasto per tutto questo tempo presso il villino dell'Orofino, ben potendo il coniuge essersi invece intrattenuto a conversare con gli occupanti degli altri villini oppure essersi fermato per un po' di tempo in giardino. Ha escluso la teste di aver rivisto quella sera l'Orofino e di aver cenato con la di lui famiglia, asserendo che gli risultava invece che l'indomani mattina lo stesso si era recato ad Altavilla Milicia, insieme al di lei coniuge ed ai suoi fratelli Pasquale e Gaetano, a prendere il caffè. Ha ancora riferito la teste di aver appreso la notizia della strage dalla televisione mentre era intenta a seguire una telenovela. Nella circostanza gli altri suoi congiunti si trovavano invece nel villino dell'Orofino dove erano accorsi per aiutarlo nel tentativo di liberare il suo cane, che era rimasto intrappolato nei cartoni con la colla, predisposti per catturare il topo.

Ragusa Angelo ha dichiarato di essere andato nel pomeriggio del sabato 18 luglio, verso le ore 15.00, nel villino del cognato a portargli il giornale "Tutto Sport" ed anche perchè aveva appreso a pranzo dalla moglie che quel mattino in casa del congiunto era stato avvistato un topo. Nella circostanza aveva trovato l'Orofino intento a smontare i mobili della cucina alla ricerca del ratto e si era ivi fermato ad aiutarlo anche perchè il di lui figlio Antonino si era rifiutato di farlo, asserendo che aveva fretta di uscire. Il giovane era infatti andato via intorno alle ore 15.45. Al termine di dette operazioni di ricerca, poichè il topo non era stato trovato, il cognato aveva spalmato della colla sui cartoni per tentare di catturare in tal modo il ratto; indi lo stesso era andato a fare la doccia.

Il teste era comunque rimasto, anche in tale frangente, in casa del congiunto a bere una bottiglia di birra ed ivi si era intrattenuto per tutto il pomeriggio fino alle ore 19.00 circa a parlare con lo stesso di calcio ed a bere birra. Nel corso del pomeriggio, verso le ore 16.00, erano venuti nel villino del cognato Saeli Antonino e la di lui moglie di nome Tania, ma gli stessi si erano fermati solo per pochi minuti; intorno alle 18.30 era sopraggiunta anche la moglie del teste Orofino Isabella a rendere visita al fratello, ma anch'essa si era intrattenuta per soli cinque o dieci minuti.

Orofino Isabella, moglie del predetto Ragusa Angelo, ha per contro escluso di essersi recata nel pomeriggio del sabato nel villino del fratello Giuseppe, confermando che ivi era andato invece il di lei marito, allorchè dal proprio villino avevano sentito il nipote Antonino che litigava con il padre. Ha asserito la teste di essere andata invece in casa della cognata Rosalia al mattino del sabato perchè l'aveva sentita gridare, apprendendo poi che la stessa aveva visto un topo in casa, e nel pomeriggio della domenica quando era rimasto incollato il cane. Ha rammentato la teste che in quest'ultimo frangente erano accorsi nel villino del fratello anche altri suoi congiunti ed era stato chiamato anche il Saeli Gaetano (ospite quel giorno nel villino del fratello Pasquale) che, essendo falegname, poteva dare una mano per liberare il cane intrappolato nella colla.

Il Saeli Gaetano ha in dibattimento confermato la circostanza.

E' stato infine sentito anche il Saeli Pasquale, il quale ha dichiarato di rammentare con esattezza il giorno in cui si era verificata la strage del dr. Borsellino, anche perchè quello stesso giorno era successo uno spiacevole episodio al cane del cognato Orofino Giuseppe, che era rimasto intrappolato nei cartoni con la colla predisposti per catturare un topo. Per quanto riguardava il sabato precedente la strage il teste ha dichiarato di non aver visto quel pomeriggio il cognato, che aveva invece visto la sera al rientro dal lavoro. Quel giorno infatti il teste aveva, a suo dire, regolarmente lavorato ed aveva fatto rientro al villino poco prima delle ore 21.00. Si era quindi recato, come di consueto, a salutare i propri congiunti, che occupavano gli altri villini, ivi compreso il cognato Orofino Giuseppe che aveva trovato in casa. Indi si era messo a tavola per la cena.

Orbene, a prescindere dal fatto che i suddetti testi non hanno manifestato altrettanta pienezza ed integrità di ricordi per quanto attiene alle presenze dell'imputato in Altavilla Milicia negli altri fine settimana antecedenti e successivi alla strage, ancorando i rispettivi ricordi della domenica dell'attentato e del giorno precedente all'episodio occorso al cane dell'Orofino (verificatosi proprio in coincidenza con tale luttuoso evento), del quale, stranamente, la persona più direttamente interessata, che è per l'appunto l'imputato, ha mostrato di non serbare memoria alcuna (nel corso della

conversazione avuta con i propri cognati all'uscita dalla Questura in data 7/7/1993, oggetto di intercettazione ambientale, l'Orofino infatti ammette espressamente di non rammentare nulla della giornata in cui è stata perpetrata la strage cfr. pag. 65 della relativa trascrizione), risulta evidente, da una semplice analisi comparativa delle deposizioni sopra richiamate, che le stesse presentano contraddizioni tali da renderle fra loro inconciliabili.

Le discrasie che obiettivamente si rilevano non attengono peraltro ad aspetti marginali dei fatti sui quali i testi sono stati chiamati a riferire, ma a dati e circostanze che costituiscono il nucleo essenziale della deposizione stessa e che risultano di fondamentale importanza ai fini della prova d'alibi dedotta in favore dell'imputato, quali sono appunto gli orari in cui gli stessi testi si sono recati e/o intrattenuti, nel pomeriggio del sabato 18 luglio, nel villino dell'imputato, constatandone ivi la presenza, ovvero la indicazione degli altri soggetti di cui ciascun teste ha rilevato la presenza presso il villino dell'Orofino al momento del suo intervento o nel corso della sua permanenza in quel sito.

Al di là dunque delle motivazioni (deficienze nel ricordo dei testi, ovvero volontario mendacio per favorire il proprio congiunto o amico) che possono aver dato causa alle cennate discrasie, certo è che la presenza delle stesse incrina l'affidabilità della deposizione e non consente di ritenere provate le singole circostanze su cui verte il contrasto.

Non può prestarsi fede, pertanto, all'affermazione dell'Orofino Antonino, il quale ha sostenuto di essersi allontanato dal villino quel pomeriggio intorno alle ore 17.00, lasciando i genitori in compagnia degli zii Orofino Isabella e Ragusa Angelo e dei coniugi Saeli-Sposito. Un tale assunto è smentito dal Ragusa Angelo, il quale ha per contro dichiarato che il nipote quel sabato pomeriggio è uscito intorno alle ore 15.45, e dai coniugi Saeli-Sposito, i quali hanno riferito di essersi recati nel villino dell'imputato alle ore 16.00-16.30 e di non avere ivi visto il di lui figlio Antonino. La circostanza non è stata confermata neppure dalla Orofino Isabella che ha dal canto suo completamente escluso di essersi recata il pomeriggio del sabato nel villino del fratello, così smentendo le contrarie asserzioni operate nel corso dei rispettivi esami dai testi Orofino Antonino, Agliuzza Rosalia e Ragusa Angelo.

Nè maggior credito può attribuirsi alla deposizione del teste Ragusa Angelo, laddove il medesimo ha riferito di essersi intrattenuto quel pomeriggio in casa del cognato per ben quattro ore (dalle 15.00 alle 19.00) a conversare con lo stesso di calcio ed a bere birra, ove si consideri che l'Agliuzza Rosalia ha al contrario dichiarato che, al termine delle operazioni di ricerca del topo e di preparazione dei cartoni con la colla (attività queste che, secondo la ricostruzione temporale fornita dalla medesima teste, erano state ultimate intorno alle ore 16.00), i coniugi Ragusa-Orofino e Saeli-Sposito avevano fatto

rientro nei rispettivi villini, ed il marito era andato a farsi la doccia, mentre lei si era dedicata a preparargli il pranzo che lo stesso aveva poi consumato. Il fatto che il Ragusa Angelo nulla abbia riferito in merito alla preparazione e consumazione del pasto da parte del cognato è circostanza che vieppiù conferma l'inattendibilità del suo assunto circa la prolungata e continuata permanenza in casa dei congiunti Orofino-Agliuzza.

Residuano le deposizioni dei testi Saeli Antonino e Sposito Gaetana. Anch'esse non sono per vero esenti da contrasti per quanto in particolare attiene alla presenza del Ragusa Angelo (rilevata soltanto dalla Sposito e non anche dal di lei marito) nel villino dell'odierno imputato in occasione della seconda visita allo stesso resa nel pomeriggio del sabato dai predetti coniugi Saeli-Sposito o alla presenza della stessa Sposito nella anzidetta circostanza (si rammenti che il Saeli Antonino ha riferito di essersi recato da solo la seconda volta nel villino dell'Orofino). Tali contrastanti indicazioni fornite dai coniugi Saeli-Sposito vieppiù autorizzano a dubitare della effettiva permanenza del Ragusa nel villino dell'imputato in orario successivo alle ore 16.00.

In definitiva dunque le dichiarazioni rese dai testi Orofino Antonino e Ragusa Angelo non offrono elementi di certezza e di sicura affidabilità in ordine alla riferita permanenza in casa dell'imputato nel tardo pomeriggio del sabato antecedente l'attentato, risultando le indicazioni orarie dai medesimi fornite in contrasto tra loro e peraltro smentite da altre fonti probatorie di pari valenza.

Nè idoneo allo scopo appare l'alibi fornito all'imputato dai coniugi Saeli-Sposito. La testimonianza dei predetti, peraltro non priva di contraddizioni e discrasie, riguarda comunque le prime ore pomeridiane e non può pertanto inficiare la valenza probatoria delle propalazioni effettuate dal collaboratore in ordine alla partecipazione del prevenuto alle operazioni di preparazione dell'autobomba. La seconda visita resa dai predetti coniugi nel villino dell'imputato, infatti, si colloca temporalmente intorno alle ore 16.00-16.30 e la permanenza degli stessi in quel sito è limitata all'arco di pochi minuti. La presenza dell'imputato nel proprio villino nell'anzidetta circostanza risulta, pertanto, compatibile con l'orario di inizio delle operazioni di preparazione dell'autobomba nella di lui carrozzeria, collocabile, secondo il racconto dello Scarantino, approssimativamente intorno alle ore 17.00.

Le attività di che trattasi all'interno della carrozzeria si sono protratte, a dire del medesimo collaboratore, per tre ore e mezzo-quattro ore e sono state pertanto ultimate nella fascia oraria compresa fra le ore 20.30 e le 21.00, di talchè la riferita partecipazione del prevenuto a dette operazioni appare compatibile anche con la presenza dello stesso nel proprio villino di Altavilla Milicia all'orario indicato dal cognato Saeli Pasquale. La distanza intercorrente tra i due siti è del resto abbastanza limitata e può essere percorsa con qualsiasi

automezzo in 15 minuti circa, secondo quanto riferito dall'imputato medesimo e dai suoi congiunti.

La prova d'alibi offerta in favore dell'imputato, anche per quanto riguarda il pomeriggio del sabato antecedente l'attentato, resta pertanto affidata unicamente alla testimonianza di Agliuzza Rosalia. L'intensità del rapporto affettivo che lega la teste al prevenuto (trattasi invero della di lui moglie, che ha personalmente seguito in tutte le sue fasi la vicenda processuale del coniuge, presenziando anche a molte udienze del dibattimento a suo carico, talune peraltro tenutesi in epoca anteriore alla deposizione resa dalla teste medesima) rende la stessa portatrice di un proprio personale interesse all'esito del processo, conforme a quello della parte in causa. In mancanza di altri dati di conforto, la deposizione della Agliuzza Rosalia non può, a giudizio della Corte, di per se sola apprezzarsi a fini di discolta, in quanto non consente, per le ragioni già esplicitate, di pervenire a conclusioni assolutamente tranquillizzanti in ordine alla riferita permanenza in casa del di lei coniuge per tutto l'arco del pomeriggio del sabato 18 luglio. Della veridicità di tale assunto si è vieppiù indotti a dubitare, se si considera che, a fronte di una sì prolungata permanenza al villino dell'imputato, nessuno -neppure i suoi stessi congiunti che occupavano gli altri villini contigui (eccettuato il cognato Ragusa Angelo, la cui testimonianza, per le esposte considerazioni, non offre alcuna garanzia di affidabilità)- ne ha rilevato la presenza in orario successivo alle ore 16.30. Dato questo che appare quanto mai strano, attesa la immediata prossimità dei villini dei germani Orofino (peraltro tutti -tranne quello di Orofino Angela- all'epoca occupati e taluni anche da più nuclei familiari), e gli scambi quotidiani e continui di visite tra gli occupanti dei villini medesimi, di cui hanno riferito in dibattimento gli stessi testi escussi.

Conclusivamente dunque ritiene la Corte che le deposizioni dei testi d'alibi offerti in favore dell'imputato non valgano a scalfire la attendibilità delle dichiarazioni accusatorie a suo carico rese dallo Scarantino, che mantengono per contro integra la propria valenza probatoria e possono pertanto sicuramente apprezzarsi, in uno agli altri elementi di supporto sopra esposti, ai fini della pronuncia di responsabilità emessa dalla Corte nei confronti dell'Orofino per il delitto di strage e per i reati connessi a lui ascritti come in epigrafe.

## **CAP. VII**

### **LA POSIZIONE DI PROFETA SALVATORE**

\*\*\*\*\*

#### **7. 1- L'ingresso del Profeta nelle indagini sulla strage. Le dichiarazioni di Andriotta Francesco e la chiamata in correità di Scarantino Vincenzo: rinvio.**

Gli elementi di responsabilità acquisiti nei confronti del Profeta Salvatore discendono essenzialmente dalle dichiarazioni rese da Andriotta Francesco e dalla successiva conferma che tali provalazioni hanno trovato da parte della fonte referente.

La figura del Profeta aveva per vero fatto capolino nell'ambito delle indagini sulla strage già a seguito della individuazione dello Scarantino quale committente del furto dell'autovettura impiegata come autobomba.

L'elevato spessore criminale dell'imputato ed il suo organico inserimento nel contesto mafioso della Guadagna (in questo senso hanno concordemente riferito, come si vedrà in prosieguo, tutti i collaboratori di giustizia esaminati), in uno al rapporto di affinità esistente fra il medesimo e lo Scarantino Vincenzo, avevano infatti indotto gli Organi Inquirenti a sospettare, fin dalle fasi preliminari conseguenti all'arresto dello Scarantino, un possibile coinvolgimento anche del di lui cognato nella perpetrazione della strage.

Tale conclusione non era soltanto il frutto di una ricostruzione logico-deduttiva, ma appariva già in quella fase suffragata da specifici elementi indiziari.

Lo stesso Candura Salvatore ha in dibattimento precisato che il sospetto che proprio l'autovettura da lui fornita allo Scarantino potesse essere quella impiegata nell'attentato gli era insorto in quanto, vivendo ormai da diversi anni nel quartiere della Guadagna, aveva potuto constatare l'effettivo spessore criminale dei fratelli Scarantino, che sapeva essere implicati in traffici illeciti di grossa portata (afferenti in particolare al settore delle armi e delle sostanze stupefacenti) ed in stretti rapporti con personaggi della criminalità organizzata.

Ha dichiarato infatti il collaboratore che gli Scarantino avevano nella buona sostanza il controllo di tutte le attività illecite della zona, anche perchè erano imparentati con Profeta Salvatore che, stando alle voci che circolavano nel quartiere, era "un pezzo grosso appartenente alla mafia".

Analoghe e vieppiù dettagliate dichiarazioni in ordine alla caratura delinquenziale dello Scarantino Vincenzo ed ai suoi rapporti in ambito malavitoso con il cognato ha reso anche Augello Salvatore, che, si rammenti, ha iniziato il suo rapporto di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria nel marzo



1992 e quindi in epoca anteriore alla perpetrazione della strage per cui è processo.

Il predetto collaboratore, nel riferire della cooperazione da lui prestata all'attività di spaccio di sostanze stupefacenti gestita dallo Scarantino Vincenzo, ha sottolineato che si trattava di ingenti quantitativi di droga complessivamente smerciati, nell'ordine di mezzo chilogrammo a settimana, per il cui approvvigionamento lo Scarantino non aveva alcuna difficoltà, anche perchè lo stesso era cognato di Profeta Salvatore, "che poteva avere più possibilità di averne di più droga".

In ordine ai rapporti fra lo Scarantino ed il cognato Profeta Salvatore, l'Augello si è così testualmente espresso "..... il Profeta, anche se non lo conosco di persona, ma mi era sempre indicato da Scarantino Vincenzo, era un idolo per Scarantino Vincenzo il Profeta" ".... per esempio se Profeta ci diceva a Vincenzo fammi questo lui lo faceva, anche a fare l'omicidio, per esempio lo Scarantino è capace di buttarsi anche dal quinto piano per suo cognato, questo detto da tutti, perchè lui a me me lo dimostrava suo cognato come un Padre Eterno" "...mi diceva che suo cognato era forte, non c'è bisogno che qualcuno dava il permesso di...perchè nella zona, o quando uno deve fare una cosa, chiede un permesso, o un furto, o una rapina, lui non ha bisogno di chiedere il permesso perchè era cognato di Profeta" "...lui (lo Scarantino) si vantava che il cognato era nel maxi processo quello istituito dal dr. Falcone " "....era arrestato per il maxi processo, era un uomo d'onore diceva lui..".

Ha poi aggiunto il collaboratore che egli aveva avuto modo di constatare personalmente che il Profeta era in effetti un "uomo d'onore" di grande spessore, in quanto lo aveva visto frequentare personaggi del calibro di Pietro Aglieri ("c'era un buon rapporto perchè io ogni tanto li vedevo insieme a prendere il caffè insieme allo Scarantino, Profeta e Aglieri, anche che io pagavo certe volte il caffè, io non potevo prendere il caffè insieme a loro"). A suo giudizio, lo Scarantino Vincenzo non era invece un "uomo d'onore" perchè non aveva il portamento, nè quell'atteggiamento serio e riservato tipico dei mafiosi, era al contrario un personaggio dai modi rozzi e di temperamento molto violento. Lo Scarantino era piuttosto un "affiancato" a "Cosa Nostra", nel senso che non soltanto godeva della fiducia di uomini d'onore, come Pietro Aglieri e Profeta Salvatore, ma costoro si mostravano in pubblico con lui. L'Augello dichiarava infatti che egli stesso aveva visto più volte, nel corso degli anni 1988 e 1989, lo Scarantino prendere il caffè al bar della Guadagna insieme al Profeta Salvatore e ad Aglieri Pietro e sottolineava il significato e l'importanza di un tale gesto nel linguaggio mafioso, rammentando che lui, al contrario, non essendo uomo d'onore, nè affiancato non poteva prendere il caffè con loro, ma poteva al più offrirglielo, come in effetti qualche volta aveva fatto, allorchè,

trovandosi nella discoteca “Al Cerchio” di Palermo, erano entrati Aglieri Pietro, La Mattina Giuseppe, Calascibetta Giuseppe ed un certo Pilo Pietro, tutti uomini d’onore della stessa famiglia di Pietro Aglieri, ed egli aveva mandato al loro tavolo una bottiglia di champagne, rimanendo tuttavia in disparte senza potersi avvicinare a loro.

Non si ritiene di dover in questa sede procedere ad ulteriori valutazioni in ordine alla credibilità intrinseca ed estrinseca del collaboratore, che ha già costituito oggetto di specifica e compiuta disamina supra cap. III par. 3.5.2, cui si rinvia. Allo stesso contesto ci si richiama anche per quanto attiene alle minacce pervenute a taluni stretti congiunti dell’Augello proprio in dipendenza delle propalazioni accusatorie da lui effettuate nei confronti dello Scarantino Vincenzo, reputandosi opportuno in questa fase semplicemente sottolineare che i fatti di intimidazione di che trattasi, messi in atto dal Profeta, per il tramite di altri membri di spicco dell’organizzazione criminale, denotano un concreto interesse di quest’ultimo per la vicenda giudiziaria del cognato, che prescinde dal semplice rapporto parentale (l’attivarsi di altri esponenti di vertice dell’organizzazione è indicativo, del resto, di un coinvolgimento degli interessi propri del sodalizio nel suo complesso), e conferma che lo Scarantino operava nei vari settori illeciti alle sue dirette dipendenze e sotto le di lui direttive.

Le suddette indicazioni fornite dall’Augello e le cognizioni acquisite in ordine alla struttura ed alle regole di comportamento che governano l’organizzazione “Cosa Nostra” portavano gli Organi Inquirenti a ritenere (per vero fondatamente, alla stregua degli elementi successivamente emersi), che il reperimento dell’autovettura impiegata come contenitore della carica esplosiva non potesse essere stato affidato allo Scarantino senza la consapevolezza, il consenso e l’ordine dell’uomo d’onore a lui più vicino, cioè, appunto, il Profeta Salvatore.

In questo senso deponevano viepiù le dichiarazioni, rese in data 2/4/1993 in sede di commissione rogatoria internazionale ( il relativo verbale è stato ritualmente acquisito agli atti dell’odierno procedimento) dal collaboratore della giustizia Marino Mannoia Francesco, sulla cui intrinseca attendibilità non ritiene la Corte di dover immerare, essendo stata la stessa ampiamente riconosciuta, anche nell’ambito di provvedimenti giurisdizionali che hanno acquisito il carattere della definitività.

In quella sede il collaboratore, dopo aver riconosciuto, nel corso della esperita individuazione fotografica, il Profeta Salvatore e lo Scarantino Rosario, indicando altresì nelle foto riproducenti l’effigie di Scarantino Vincenzo, Umberto e Domenico, altri fratelli di Rosario Scarantino, di cui sconosceva i nomi, dichiarava che egli in realtà aveva avuto rapporti soltanto con lo Scarantino Rosario, che sapeva essere “uomo d’onore” e cognato di Profeta

Salvatore, mentre gli altri fratelli li conosceva soltanto di vista. Aggiungeva testualmente: “ Mi risulta che la famiglia Scarantino, almeno le persone effigiate nelle foto n. 1, 2, 3 (trattasi di Scarantino Vincenzo, Rosario ed Umberto) rubavano auto per conto di Salvatore Profeta. Faccio presente che alcune delle auto che Profeta Salvatore faceva rubare servendosi dei fratelli Scarantino sono state usate per la commissione di delitti; a rubare le auto era soprattutto Saruzzu. Posso riferire un episodio che mi coinvolge personalmente, attinente proprio la sottrazione di un’auto, in particolare una Fiat 128, se non ricordo male, rubata da Saruzzu per conto di Carlo Greco, molto intimo di Salvatore Profeta che in quel periodo era in stato di detenzione. Quell’auto fu appunto utilizzata da me, Carlo Greco ed altre persone per uccidere un rappresentante di libri.”

Tali dichiarazioni del collaboratore, peraltro positivamente riscontrate (si è appurato infatti che l’omicidio di che trattasi è quello perpetrato in pregiudizio di Pipitone Sebastiano, il cui cadavere, attinto da diversi colpi di arma da fuoco, è stato rinvenuto in data 7/4/1984 alla via dell’Antilope, all’interno di un’autovettura Fiat 127 targata TO U71962, intestata alla società editrice S.E.I. s.p.a.- Nell’immediatezza del fatto perveniva agli Organi di P.G. segnalazione anonima con la quale si rappresentava che gli autori dell’omicidio in questione erano fuggiti a bordo di una Fiat 128 di colore bianco. Nel corso delle ricerche avviate veniva in effetti rinvenuta alla via Del Visone, in stato di abbandono, una Fiat 128 targata PA 515945, al cui interno venivano trovati un passamontagna, un fazzoletto ed una pinza. Dagli accertamenti successivamente esperiti risultava che detta autovettura era di proprietà di D’Agostino Beatrice, la quale ne aveva denunciato il furto in data 22/3/1984 presso la Stazione CC. “Scalo” ), apparivano agli Inquirenti altamente significative e degli stretti legami esistenti fra l’odierno imputato e Greco Carlo (sostituto di Pietro Aglieri nella gestione del mandamento) e con riguardo ai rapporti intercorrenti fra il Profeta Salvatore e lo Scarantino Vincenzo. Ne risultava infatti confermato non soltanto che i fratelli Scarantino operavano anche nel settore dei furti delle autovetture, sotto le direttive del Profeta, ma altresì che quest’ultimo impiegava le auto rubate anche per commettere delitti. Ciò autorizzava vieppiù a ritenere che il Profeta si fosse rivolto proprio al cognato per reperire l’autovettura poi utilizzata per l’attentato di via D’Amelio.

Tale conclusione, in quella fase ancorata per vero a mere considerazioni di ordine logico, ha trovato successivamente piena conferma probatoria a seguito della collaborazione di Andriotta Francesco e vieppiù in esito alla chiamata in correità operata nei confronti del Profeta dallo Scarantino Vincenzo.

Il Profeta entra a pieno titolo nelle indagini in merito ai fatti di strage per cui si procede a seguito delle dichiarazioni rese da Andriotta Francesco, il quale ha in dibattimento riferito di avere appreso dallo Scarantino che, non soltanto fu il

Profeta ad ordinare il furto della Fiat 126 impiegata quale autobomba per la perpetrazione della strage, ma che costui era presente nel momento in cui l'esplosivo destinato a via D'Amelio è arrivato o è stato trasportato nella carrozzeria.

Assunti questi entrambi successivamente avallati dallo Scarantino, che, nell'ambito del rapporto di collaborazione a sua volta intrapreso con l'Autorità Giudiziaria, ha dato ampia contezza del ruolo di primissimo piano rivestito dal cognato nella famiglia mafiosa della Guadagna, del rapporto fiduciario esistente fra il medesimo ed i capi del relativo mandamento Aglieri Pietro e Greco Carlo, del prestigio e della supremazia da lui acquisita in quell'area territoriale proprio in virtù del rapporto di affinità che lo legava al Profeta Salvatore, riferendo altresì del coinvolgimento del medesimo nella perpetrazione della strage e delle specifiche circostanze (partecipazione del Profeta alla riunione tenutasi ai primi di luglio presso la villa del Calascibetta, incarico successivamente conferitogli dal medesimo di reperire un'autovettura di piccola cilindrata, presenza del cognato, sia pure per breve tempo, nella carrozzeria di via Messina Marine, dove erano state effettuate le operazioni di preparazione dell'autobomba) che in tale contesto lo avevano visto diretto protagonista, nonché delle minacce fattegli pervenire dal cognato nel periodo successivo al suo arresto per distoglierlo da eventuali propositi di collaborazione.

Non è il caso di ripercorrere in questa sede il tenore delle confidenze ricevute dall'Andriotta e la diretta ricostruzione dei fatti operata in dibattimento dallo Scarantino, avendo le dichiarazioni dei predetti collaboratori costituito oggetto di completa disamina supra cap. IV, cui si rimanda, anche per quanto attiene alle valutazioni in ordine alla complessiva attendibilità intrinseca ed estrinseca delle medesime fonti propalatorie ed all'ammissibilità del reciproco riscontro.

In questa fase si ritiene opportuno invece estendere la trattazione agli ulteriori elementi di convalida acquisiti che viepiù suffragano la credibilità della chiamata in correità operata dallo Scarantino nei confronti dell'imputato.

## **7. 2- Le dichiarazioni di Costa Gaetano.**

Significativi elementi di riscontro del coinvolgimento dell'odierno imputato nei fatti di strage per cui si procede provengono anche dalle dichiarazioni rese da Costa Gaetano.

Il predetto, esponente di spicco della 'ndrangheta, nel cui ambito rivestiva la carica di "trequartino" per la provincia di Messina, ha iniziato a collaborare con l'Autorità Giudiziaria nel febbraio del 1994, mentre trovavasi detenuto in espiazione di pena, dovendo scontare complessivi anni 30 di reclusione per reati vari, tra cui un omicidio commesso all'interno della stessa struttura carceraria.

Ha precisato il Costa di essersi indotto alla scelta collaborativa, allorchè gli era pervenuta da parte della “cupola” di Cosa Nostra una richiesta di eliminare un esponente delle Istituzioni, alla quale egli non si era sentito di aderire. La proposta gli era stata fatta da Nino Madonia, figlio di Ciccio Madonia, autorevole componente della “commissione” di Cosa Nostra, nel corso di un periodo di comune detenzione presso la Casa di Reclusione dell’Asinara, e l’incarico riguardava l’assassinio del dr. Gianni De Gennaro. Egli avrebbe dovuto in sostanza simulare propositi di collaborazione, chiedendo di conferire personalmente con il predetto funzionario di Polizia e poi uccidendolo nel corso del colloquio con lo stesso.

Il collaboratore ha altresì chiarito che, al momento dell’avvio del rapporto di collaborazione, aveva scontato circa 20 anni di detenzione e che il suo fine pena era fissato al 2007. Nel corso di tale periodo di restrizione, protrattosi dal 1975 senza soluzione di continuità, tranne una breve pausa nel 1977 per un’evasione, aveva continuato a dirigere le fila della propria organizzazione, mantenendo i contatti con gli esponenti di vertice della ‘ndrangheta (i Piromalli, I Mancuso, i Pesce) e con i suoi luogotenenti, fra cui in particolare tale Di Blasi soprannominato “occhi di buozza”, tramite i noti canali dei colloqui con i familiari o anche mediante l’adozione di accorgimenti particolari nella stesura della corrispondenza.

Nel corso della lunga detenzione il collaboratore aveva avuto modo, a suo dire, di conoscere anche diversi esponenti della “Cosa Nostra” palermitana, fra cui Luciano Liggio, i fratelli Ignazio e Giovan Battista Pullarà, Francesco Spadaro, i Madonia, e di entrare in rapporti di amicizia e confidenza con gli stessi.

Rammentava in particolare il Costa di un piano di evasione dal carcere di Livorno che egli stava mettendo a punto con i fratelli Pullarà verso la fine dell’anno 1990 o nei primi mesi del 1991, programma che non era andato in porto, in quanto di lì a poco i Pullarà erano stati scarcerati per decorrenza termine. Dopo breve tempo gli stessi erano però stati nuovamente arrestati, per cui al rientro in carcere egli aveva chiesto loro per quale ragione non si fossero dati alla latitanza e costoro gli avevano risposto di non aver fatto tale scelta, in quanto avevano ricevuto assicurazione dallo zio Totò, cioè da Salvatore Riina, sul buon esito del processo che li vedeva imputati.

Con i Pullarà, ed in particolare con Giovambattista Pullarà il Costa aveva instaurato, a suo dire, un ottimo rapporto di amicizia, anche perchè all’interno della struttura carceraria c’erano molte opportunità di frequentazione con lo stesso, potendo entrambi giornalmente usufruire di quattro ore di aria ed altrettante di socialità. E proprio in virtù di questi legami di amicizia e fiducia reciproca che si erano venuti a creare lo stesso Pullarà aveva proposto alla

commissione l'ingresso del Costa in Cosa Nostra. Tale proposta era stata accolta ed il Riina, insieme al Brusca ed allo stesso Pullarà, avevano deciso di attribuire al collaboratore la qualità di "uomo d'onore riservato" nell'area territoriale di Messina.

Richiesto di riferire se avesse dirette conoscenze o se avesse ricevuto confidenze dal Pullarà in ordine alle stragi perpetrate a Palermo nell'estate del 1992, il Costa ha dichiarato: "no, cognizione no, perchè non c'era alcun presupposto da far capire, solo che dopo l'omicidio dell'on.le Lima si ravvisavano quei segnali, appunto io capivo che la Cosa Nostra voleva dare dei forti segnali allo Stato di estrema violenza", aggiungendo "sì, io devo ammettere che mi trovavo benissimo a parlare con Pullarà Giovanni, tanto che dopo la strage di Capaci io gli ho dato una battuta a lui, dicendogli: perchè tutta questa confusione, non bastava anche eliminarlo a colpi di pistola no?. Al che lui mi rispose che quella bomba addirittura non doveva servire solo per l'eliminazione fisica del dott. Falcone e la scorta, ma che doveva arrivare in America, poi...." Ha spiegato il collaboratore che con tale frase il Pullarà intendeva dire che Cosa Nostra voleva dare un forte messaggio allo Stato ed ai suoi rappresentanti istituzionali.

Ha altresì riferito il Costa che, dopo la strage di Capaci, egli aveva percepito che si stava preparando un altro attentato contro uomini delle Istituzioni, anche per via di un episodio accaduto che lo aveva visto diretto protagonista. In proposito il collaboratore si è così testualmente espresso: "eh, l'episodio per quello che ho vissuto io, in quanto mi è stato...su richiesta del Giovanni Pullarà, la Cosa Nostra l'esigenza di reperire, non lo so se, dell'esplosivo abbastanza potente..." "questo episodio si verificò subito dopo la strage di Capaci, nel mese di...giugno, giugno, luglio, lì del '92 al carcere di Livorno." "niente, in particolare, cioè quello che mi ha detto se io potevo intervenire potevo interessarmi di...se si poteva trovare dell'esplosivo abbastanza potente, ricordo che mi parlò di Syntax, del plastico, sto materiale qua. E che l'unico in grado di poterlo fornire e reperirlo sul mercato italiano era un certo Buccarella. L'unico che poteva trovare sto..." "il Pullarà, io ricordo che mi disse del Syntax, non so come si pronuncia, come si chiama, o addirittura del plastico". Il Pullarà cercava un esplosivo "potentissimo e di scarso volume, non voluminoso".

Ha poi precisato il collaboratore che Buccarella Salvatore era un grosso personaggio della "Sacra Corona" che operava nella zona di Brindisi. Le attività illegali cui il medesimo si dedicava erano soprattutto il contrabbando di sigarette, il traffico di droga, delle armi e degli esplosivi. Il Buccarella disponeva peraltro dei mezzi necessari per introdurre illegalmente in Italia tali beni, avendo la proprietà di alcuni natanti. All'interno dell'organizzazione criminale di appartenenza il Buccarella rivestiva la carica di sottocrimine, in

quanto aveva “ricevuto il vangelo da Riccardo Amodeo” cui, a sua volta era stato conferito dallo stesso collaboratore (il Costa ha chiarito in tale contesto che il conferimento del vangelo può essere effettuato da un personaggio che ricopre la carica superiore di trequartista alias capocrimine).

Proseguendo nel suo racconto in merito alla richiesta di esplosivo fattagli da Giovambattista Pullarà, il collaboratore ha ancora riferito che all’epoca il Buccarella si trovava detenuto presso un’altra struttura carceraria, ma tale circostanza non costituiva ovviamente un ostacolo per il reperimento dell’esplosivo, ben potendo il medesimo all’uopo provvedere tramite i propri familiari.

Ha aggiunto il Costa che la sua attività di intermediazione nella specie si rendeva necessaria, non soltanto per il ruolo di spicco che egli ricopriva all’interno dell’organizzazione e per il forte ascendente che aveva nei confronti del Buccarella, al quale, come dianzi precisato, aveva personalmente conferito il “vangelo”, ma anche perchè la spendita del suo nome avrebbe costituito una garanzia per il Buccarella con il quale i Pullarà avevano in passato avuto dei problemi. Rammentava infatti il collaboratore di un precedente affare intercorso fra i predetti e relativo ad alcune forniture di sigarette di contrabbando al quale erano interessate diverse “famiglie” palermitane, fra cui anche i Vernengo. Uno di questi carichi era stato sequestrato dalla Guardia di Finanza, per cui le “famiglie” palermitane non avevano provveduto a saldare il debito ed egli stesso era personalmente intervenuto, su richiesta di Riccardo Amodeo, per comporre la questione. Memore di questo episodio, il Costa, allorchè gli era stata formulata la richiesta di esplosivo dal Pullarà, aveva detto allo stesso “...al che gli dissi: Giovanni, ma io volentieri, ti metto in condizioni che tu ti rivolgi a lui o a loro, con i suoi familiari, però non è che facciamo cattiva figura”, ma il Pullarà gli aveva così risposto. “ al che mi disse: Non preoccuparti perchè ci va personalmente il mio figlioccio, Totò Profeta, e quindi abbiamo da fare con gente seria va.”, lasciandogli chiaramente intendere che il Profeta era una persona affidabilissima su cui l’organizzazione riponeva la massima fiducia.

Il collaboratore aveva quindi fornito al Pullarà l’esatta indicazione dell’indirizzo dove ricercare le persone cui avrebbe dovuto rivolgersi per i contatti con il Buccarella ed al rientro da un successivo colloquio con i suoi familiari il Pullarà gli aveva espressamente detto che “era tutto a posto”, nel senso che le cose procedevano per il giusto verso.

Richiesto di precisare se il Pullarà gli avesse nella circostanza spiegato a che cosa quell’esplosivo fosse destinato il collaboratore ha così dichiarato: “ no, in maniera precisa no, solo che quando si commentava della prima strage, quella di Capaci, al che noi scherzando dicevamo:prepariamoci la roba perchè qua chissà cosa succede, dove ci manderanno. Lui mi rispose, diceva: ancora chissu nente

è, come a dire ancora questo è assolutamente nulla quello che sta succedendo, a viriri quando salta a burza, al che io gli dissi: ma quale quella di Milano?. E lui dice: no, quella di Palermo.” Ha aggiunto il Costa che egli in quella fase non aveva esattamente compreso a che cosa il Pullarà si riferisse e non aveva chiesto spiegazioni in proposito. Il significato di quella battuta del Pullarà gli era stato chiaro soltanto dopo la strage di via D’Amelio, risultando evidente che con la frase “a burza di Palermo” il Pullarà intendeva riferirsi al dr. Borsellino, che nel loro gergo veniva verosimilmente indicato in tal modo per il collegamento etimologico del suo cognome con la parola “borsa”.

Con il Pullarà non aveva peraltro più avuto modo di parlare dell’argomento, in quanto dopo la strage di via D’Amelio, pur essendo stati entrambi trasferiti per un breve periodo presso il carcere di Cuneo, non erano stati assegnati allo stesso piano, nè allo stesso passeggio; successivamente peraltro Pullarà Giovanni era stato trasferito presso il carcere di Pianosa, mentre egli era stato assegnato al carcere dell’Asinara, insieme al Pullarà Ignazio.

Degli imputati dell’odierno procedimento il collaboratore ha dichiarato di conoscere soltanto il Profeta. Sapeva in particolare che il predetto era un uomo d’onore di spicco della famiglia di S.Maria di Gesù ed anche un abilissimo killer. Di lui gli aveva parlato Giovanni Pullarà non soltanto nella riferita circostanza della richiesta dell’esplosivo, ma anche in precedenza, riferendogliene come di una persona affidabilissima di cui i vertici della predetta famiglia mafiosa si fidavano ciecamente. Ed ancor prima di entrare in rapporti di amicizia con il Pullarà il collaboratore sapeva, suo dire, chi era il Profeta, in quanto gliene aveva parlato il suo luogotenente Domenico Di Blasi (con il quale manteneva rapporti epistolari durante la carcerazione), che lo aveva conosciuto nel corso di un periodo di comune detenzione. Il Profeta gli aveva anche mandato più volte i suoi saluti, tramite appunto le lettere che il Di Blasi periodicamente gli inviava dal carcere, ove era per l’appunto ristretto insieme al Profeta.

Ha aggiunto il collaboratore di avere successivamente visto il Profeta presso il carcere dell’Asinara, in occasione del suo recente arresto per la strage di via D’Amelio, rammentando in particolare che Pietro Pipitone ( anch’egli componente della Cosa Nostra palermitana, affiliato alla famiglia di S.Maria di Gesù), allorchè aveva appreso dell’arrivo del Profeta nella struttura carceraria, aveva chiamato ad alta voce Ignazio Pullarà, dicendogli “ guarda che è arrivato Totò l’hanno portato adesso, e vedi tu di poter fare qualcosa”. Da tale comportamento del Pipitone il collaboratore aveva tratto, a suo dire, la conferma che il Profeta rivestiva in effetti un ruolo di spicco all’interno della organizzazione di appartenenza, se personaggi, come il Pipitone si esponevano per lui al rischio di gravi sanzioni disciplinari. Egli non aveva avuto modo



comunque di parlare direttamente con il Profeta, anche perchè lo stesso era ristretto in una diversa sezione (la sezione fornelli); più volte tuttavia il Profeta, passando per raggiungere il passeggio dell'aria lo aveva salutato, dicendogli "ciao Tanino", probabilmente perchè aveva saputo che lui era quel Tanino al quale il Di Blasi indirizzava le sue lettere.

L'attendibilità del Costa Gaetano, peraltro già riconosciuta in provvedimenti giurisdizionali, ancorchè non definitivi (nel corso dell'esame il Costa ha precisato di avere reso dichiarazioni nel dibattimento del processo per l'omicidio del dott. Boris Giuliano, definito in I° grado con sentenza che ha pronunciato la condanna all'ergastolo di Leoluca Bagarella), va senz'altro accreditata anche in questa sede.

Ed invero, va innanzitutto rilevato che, alla stregua degli elementi processualmente acquisiti, anche la collaborazione del Costa appare il frutto di autonoma e spontanea autodeterminazione; meritevoli di positivo apprezzamento sul piano etico risultano poi le ragioni della dissociazione, da ricercarsi, secondo quanto dallo stesso collaboratore prospettato sulla base di convincenti argomentazioni, nel rifiuto da lui frapposto alla richiesta formulatagli da un autorevole esponente di Cosa Nostra, per conto della cupola mafiosa, di assassinare il dr. Gianni De Gennaro.

Anche per quanto attiene al requisito del disinteresse non può mettersi in forse la credibilità del collaboratore.

Il Costa aveva già scontato, al momento dell'avvio del rapporto di collaborazione, i due terzi della pena definitiva complessivamente inflittagli e poteva quindi contare sulla concessione degli ordinari benefici che gli avrebbero consentito di riacquistare a breve la libertà. Può senz'altro escludersi a questa stregua che il medesimo si sia indotto alla scelta collaborativa in forza di un mero calcolo utilitaristico operato nella prospettiva di beneficiare della legislazione premiale, risultando al contrario evidente che il Costa ha aggravato con le sue provalazioni la propria posizione, confessando ulteriori reati in relazione ai quali dovrà subire altri procedimenti penali e scontare le relative condanne.

Non risulta, d'altra parte, che il collaboratore abbia ragioni di astio o risentimento nei confronti dell'odierno imputato, con il quale non ha mai avuto diretti rapporti neppure di semplice conoscenza e che ha visto per la prima volta, allorchè lo stesso è stato ristretto presso la Casa di Reclusione dell'Asinara, a seguito del suo recente arresto per la strage di via D'Amelio. Una tale evenienza non è stata del resto neppure prospettata dal Profeta, che si è limitato, in sede di spontanee dichiarazioni, a negare di aver mai mandato saluti al collaboratore tramite il Di Blasi, asserendo di non avere avuto alcun rapporto neppure con quest'ultimo.

Di talchè può altresì escludersi che il Costa sia stato mosso nelle sue dichiarazioni da uno sfogo di vendetta o da intenti altrimenti calunniosi nei confronti del Profeta.

Le dichiarazioni del collaboratore sono inoltre prive di contraddizioni, coerenti sotto il profilo logico (nessuna contestazione è stata elevata dalle parti nel corso dell'esame), circostanziate, ricche di riferimenti di dettaglio, anche di ordine temporale, tutti peraltro pienamente riscontrati in esito agli accertamenti disposti dalla Corte nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 507 c.p.p.-

E' rimasto comprovato infatti, dalla documentazione acquisita presso gli Istituti Penitenziari menzionati dal collaboratore, che il medesimo ha scontato diversi periodi di comune detenzione presso la Casa di Reclusione di Fossombrone e la Casa Circondariale di Novara con il noto Leggio Luciano ed è stato altresì codetenuto presso il carcere di Livorno, unitamente a Spadaro Francesco, Pullarà Giovan Battista e Pullarà Ignazio, per diversi periodi nel corso degli anni 1988,1989,1991 e 1992. Nella Casa Circondariale di Livorno è stato ristretto, dal 10 al 26 luglio, dal 3 settembre al 6 ottobre e dal 19 ottobre al 4 novembre del 1991, anche Buccarella Salvatore. Risulta in particolare che presso quell' Istituto Carcerario il Costa ha in diversi periodi soggiornato anche nel corso dei mesi di maggio, giugno e luglio del 1992 e che nello stesso arco temporale erano colà detenuti anche i predetti Spadaro e Pullarà. In detto periodo il Costa ed il Pullarà Giovan Battista erano peraltro ristretti nella stessa Sezione. I fratelli Pullarà sono stati trasferiti dalla Casa Circondariale di Livorno a quella di Cuneo in data 18/7/1992, mentre il Costa Gaetano in data 22/7/1992. Successivamente in data 31/7/1992 il Pullarà Giovan Battista è stato assegnato al carcere di Pianosa, mentre il di lui fratello Ignazio è stato trasferito, unitamente al Costa Gaetano, al carcere dell'Asinara in data 26/8/1992.

Si è appurato inoltre che nei mesi di maggio, giugno e luglio del 1992 il Pullarà Giovan Battista ha effettuato nel carcere di Livorno diversi colloqui con i propri familiari ed anche il Buccarella Salvatore ha avuto nello stesso periodo molti colloqui con i propri congiunti presso la Casa Circondariale di Brindisi ove era ristretto.

Dagli ulteriori accertamenti esperiti nei confronti del Buccarella Salvatore è emerso che lo stesso è stato raggiunto in data 26/10/1992, unitamente al padre Buccarella Giovanni ed altri, da ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione per delinquere di stampo mafioso, in quanto facente parte dell'organizzazione criminale denominata Sacra Corona Unita. Per tale reato il Buccarella Salvatore e il di lui padre sono stati successivamente condannati dal Tribunale di Brindisi con sentenza in data 30/6/1994. Risulta in particolare dalle indagini esperite dalla Squadra Mobile di Brindisi che al Buccarella è affiliato il clan di Stano Benedetto. Lo Stano gestisce dal Montenegro, dove ha

trovato rifugio durante la latitanza (il predetto è stato infatti colpito da diversi provvedimenti restrittivi per i reati di associazione mafiosa, violazione della normativa sulle armi, strage e porto abusivo di materiale esplosivo), un grosso traffico di sigarette di contrabbando verso le coste pugliesi, nonché un traffico illecito di armi e materiali esplosivi, destinati ai gruppi criminali della Sacra Corona Unita Salentina e delle province di Taranto e Bari.

Di recente, in data 12/5/1994, il Buccarella Salvatore è stato altresì condannato dal Tribunale di Brindisi (v. copia sentenza acquisita in atti) per i delitti di crollo di costruzioni, detenzione e porto abusivo di esplosivi perchè ritenuto responsabile dell'attentato dinamitardo, perpetrato in data 10/11/1992, in danno della villa di proprietà di Stamerra Vittorio Bruno, direttore del giornale "Il Quotidiano".

Anche il nipote del Buccarella, Nigro Cosimo, figlio della di lui sorella Maria, è fortemente indiziato di essere organicamente inserito nel sodalizio criminale capeggiato dallo zio. Il medesimo in data 14/10/1994 è stato tratto in arresto, unitamente ad altre persone, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Lecce, per avere organizzato e partecipato all'evasione dello zio Buccarella Salvatore e di Priani Cosimo, durante la notte del 13/11/1990 dall'Ospedale Civile di Lecce, ove i predetti erano detenuti in custodia cautelare.

E' appena il caso di evidenziare che sia il padre Buccarella Giovanni, che il nipote Nigro Cosimo sono stati quasi sempre presenti ai colloqui intrattenuti dal Buccarella Salvatore con i suoi familiari presso la Casa Circondariale di Brindisi nei mesi di maggio, giugno e luglio 1992.

La superiore circostanza, in uno alla accertata concreta possibilità per il Buccarella ed i suoi affiliati di procurarsi agevolmente materiale esplosivo, rende viepiù credibile l'assunto del collaboratore che ha riferito di aver indirizzato il Pullarà proprio dal Buccarella per il reperimento dell'esplosivo destinato a via D'Amelio, fornendogli il recapito di Tutturano dei congiunti del Buccarella per l'instaurazione del contatto con lo stesso, che all'epoca si trovava in stato di detenzione.

Riscontrati nel concreto risultano anche i riferiti rapporti di conoscenza fra l'odierno imputato e tale Di Blasi Domenico, soprannominato "occhi i buozza", affiliato al gruppo criminale, già capeggiato dal collaboratore.

La documentazione acquisita presso la Casa di Reclusione di Spoleto attesta che il predetto Di Blasi, ucciso in Messina il 15/5/1991, è stato ristretto presso quell'Istituto Carcerario nel periodo dall'1/2/1984 al 12/4/1984. Nella medesima struttura è stato detenuto dal 21/1/1984 al 18/6/1984 Profeta Salvatore.

Il Costa non risulta per contro essere stato ristretto presso il carcere di Spoleto, se non per un breve periodo nel corso dell'anno 1975. La cognizione

che il medesimo ha del periodo di comune detenzione trascorso presso quell'Istituto dal Profeta e dal Di Blasi non può che essere il frutto di notizie comunicategli dallo stesso Di Blasi a mezzo di corrispondenza epistolare, essendo il Costa in stato di detenzione dal 1975, senza soluzione di continuità (eccettuato il periodo dal 17/1/1977 al 18/3/1977 per evasione dal carcere di Reggio Calabria) fino alla data della collaborazione.

Anche sotto questo profilo dunque la parola del collaboratore risulta positivamente verificata.

Nell'ambito dell'attività di controllo della credibilità del collaboratore si è accertato che in effetti la Guardia di Finanza di Palermo, in data 5/11/1990, ha operato il sequestro di Kg. 629,200 di t.l.e. in danno di Vernengo Cosimo, e successivamente in data 20/4/1991 ha sequestrato ulteriori Kg. 2.138,600 di t.l.e. a Vernengo Giuseppe e Giuliano Domenico. Il predetto Vernengo Cosimo è cugino del più noto Pietro Vernengo (esponente di spicco di Cosa Nostra e padre del Vernengo Cosimo, imputato in separato procedimento degli stessi fatti di strage di cui sono chiamati a rispondere in questa sede gli odierni imputati), nonché fratello di Vernengo Ruggero, quest'ultimo tratto in arresto a seguito del cd. blitz di Villagrazia, unitamente ad altri indiziati mafiosi, tra cui l'odierno imputato Profeta Salvatore.

La accertata attendibilità intrinseca ed estrinseca del collaboratore consente di attribuire piena valenza probatoria alle dichiarazioni sopra richiamate che, se di per sè sole appaiono insufficienti a fornire la prova della compartecipazione dell'odierno imputato nei fatti di strage per cui si procede (il collaboratore non ha infatti personale cognizione del se ed in che termini si sia conclusa la trattativa per la fornitura dell'esplosivo con il Buccarella, e non sa se della questione sia stato effettivamente incaricato il Profeta, come preannunziatogli dal Pullarà, anche se la frase "tutto a posto", profferita da quest'ultimo al rientro da un colloquio con i suoi familiari, gli aveva lasciato intendere che le cose stavano procedendo per il giusto verso), ben possono apprezzarsi in funzione di convalida delle provalazioni dello Scarantino.

Le affermazioni del Costa testimoniano infatti non soltanto che alla strage era direttamente interessata la famiglia mafiosa di S.Maria di Gesù, di cui il Pullarà Giovan Battista costituisce un autorevole esponente, ma anche in quanta considerazione fosse tenuto all'interno di quel contesto mafioso, il Profeta Salvatore, se i vertici della stessa famiglia ritenevano di dover a lui affidare un incarico di tale portata, quale è il reperimento dell'esplosivo da impiegare per la perpetrazione dell'attentato.

Certo all'espletamento di siffatto incarico non frapponeva ostacoli il fatto che il Profeta fosse in quel periodo sottoposto alla misura di prevenzione della

sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza.

La documentazione acquisita in atti comprova che il Profeta doveva recarsi presso l'Ufficio di Polizia designato per i visti di presentazione soltanto nei giorni di mercoledì e domenica di ogni settimana, ed anche i controlli esperiti a suo carico dagli Organi preposti erano alquanto blandi. Le relazioni di servizio relative ai controlli in parola dimostrano che gli stessi venivano sempre effettuati oltre le ore 22.00. Nessun controllo si rileva per i mesi di maggio e luglio del 1992, mentre nel mese di giugno il Profeta è stato controllato soltanto in data 1/6/1992 alle ore 23.40 ed in data 5/6/1992 alle ore 22.50.

Nè può essere sottaciuto che proprio nell'aprile del 1992 il Profeta ha proposto istanza all'Autorità competente per ottenere l'autorizzazione a rincasare nella propria abitazione oltre le ore 21.00 per tutto il periodo di vigore dell'ora legale, giustificando tale richiesta con l'esigenza di svolgere attività lavorativa presso l'esercizio di lavorazione dei gessi dei di lui nipoti. Motivazione questa che risulta assolutamente infondata, ove si consideri che gli stessi testi a discolpa Profeta Rosario e Fazzese Giorgio indicati dalla difesa dell'imputato hanno dichiarato che nel giugno del 1992 (la autorizzazione è stata concessa in data 12/6/1992) il Profeta Salvatore collaborava con loro nella collocazione dei controsoffitti in gesso presso la villa, sita ai Pagliarelli, di proprietà di tale dott.ssa Capuano, e che l'orario di lavoro osservato era dalle 07.00 fino alle 17.30-18.00 con una breve sospensione per il pranzo, tutti i giorni della settimana, eccettuato il sabato in cui si lavorava fino alle ore 15.30.

Peraltro mai negli anni precedenti il Profeta aveva avvertito analoga esigenza.

A prescindere comunque dall'effettivo espletamento da parte del Profeta del suddetto incarico per il reperimento dell'esplosivo, la circostanza riferita dal Costa appare estremamente significativa, in quanto attesta, come dianzi rilevato, la riconducibilità della strage alla famiglia mafiosa di S.Maria di Gesù, rendendo altamente probabile il coinvolgimento nell'atto criminale in parola anche del Profeta Salvatore, che in detto contesto mafioso era a pieno titolo inserito, godendo della più ampia fiducia degli esponenti di vertice del sodalizio. Ciò sicuramente concorre a suffragare la credibilità dello Scarantino, che ha riferito, per diretta cognizione, della effettiva compartecipazione del cognato nella organizzazione ed esecuzione dell'attentato di che trattasi, narrando nel dettaglio dei diversi momenti che lo hanno visto protagonista.

Si è già detto del resto che l'elemento di convalida, apprezzabile come *corroboration* della chiamata di correo non deve consistere in una prova distinta ed autosufficiente della colpevolezza del chiamato, perchè ciò renderebbe ultronee le dichiarazioni del correo; esso può al contrario identificarsi in un dato che, pur non avendo la capacità di comprovare la verità del fatto oggetto di

dimostrazione, sia tuttavia idoneo ad offrire garanzie certe circa l'attendibilità di chi lo ha riferito.

Senza dire che anche l'indicazione offerta dal Costa in ordine al tipo di esplosivo richiesto dal Pullarà nella circostanza di che trattasi ("Syntax" o comunque plastico molto potente e scarsamente voluminoso) appare estremamente significativa, se solo si considerano le risultanze della consulenza balistico-esplosivistica sui reperti prelevati in via D'Amelio, che ha appurato l'effettivo impiego nella perpetrazione dell'attentato delle specie esplosive pentrite e T4, che sono contenute essenzialmente in esplosivi del tipo plastico e che sono entrambe contestualmente presenti in un tipo di esplosivo, denominato per l'appunto SEMTEX-H. La ulteriore precisazione sulle caratteristiche che l'esplosivo richiesto doveva avere (molto potente e di scarso volume) risulta anch'essa confermativa della attendibilità dello Scarantino, che, si rammenti, ha in dibattimento riferito che, in esito alla riunione tenutasi nella villa del Calascibetta, il cognato lo incaricò di reperire un'autovettura di "piccola cilindrata".

L'assunto secondo cui alla perpetrazione dell'attentato stragista per cui è processo ha fornito un concreto apporto la famiglia mafiosa di S. Maria di Gesù è peraltro direttamente suffragato dalle prodezze del collaboratore Di Filippo Pasquale.

Il predetto, nel corso dell'esame dibattimentale, ha, infatti, riferito di uno specifico episodio che lo aveva indotto a concludere in tal senso.

Ha dichiarato in particolare il Di Filippo che circa due mesi prima del suo arresto, si era incontrato con il Bagarella ed aveva manifestato allo stesso di nutrire del rancore, per motivi personali, nei confronti di alcuni uomini d'onore e specificamente di tali Giuseppe Dainotti e Giuseppe Andronico, affiliati alla famiglia di Porta Nuova, e di Pietro Aglieri, chiedendo al Bagarella di essere autorizzato a vendicarsi nei confronti di loro. Il Bagarella tuttavia, mentre per i primi due gli aveva lasciato piena libertà di azione, quando aveva sentito il nome di Pietro Aglieri, gli aveva detto: "te lo sei scordato a Borsellino?", accompagnando tale frase con un gesto esplicativo, consistente nel porre entrambe le mani aperte sul viso del collaboratore e lasciandogli così intendere che nei confronti dell'Aglieri non poteva autorizzarlo a dare sfogo alla sua sete di vendetta, in quanto questi aveva avuto un ruolo determinante nella perpetrazione dell'attentato di cui era rimasto vittima il dr. Borsellino.

Nello stesso contesto il collaboratore, specificamente richiesto di precisare se avesse sentito mai parlare di una famiglia mafiosa di S. Maria di Gesù e se conoscesse qualcuno degli affiliati, ha dichiarato che gli risultava l'esistenza di detta famiglia, che l'Aglieri Pietro ne era il capo, unitamente a Greco Carlo, che gli esponenti di spicco della stessa più vicini ai predetti Aglieri e Greco erano

Giuseppe La Mattina, un certo Gambino, Peppuccio Calascibetta, nonchè l'odierno imputato Profeta Salvatore. Tali conoscenze il collaboratore aveva, a suo dire, acquisito, sentendone parlare dagli altri componenti il gruppo di fuoco nell'ambito dei discorsi che facevano quando i medesimi erano costretti a soggiornare per più giorni nella cd.camera della morte.

L'inserimento del Profeta nella famiglia di S.Maria di Gesù, la posizione di spicco dal medesimo ricoperta all'interno della menzionata famiglia mafiosa, gli stretti legami intrattenuti con i vertici della stessa e con il Pullarà Giovan Battista, che divenne, dopo la soppressione di Stefano Bontate, reggente della anzidetta "famiglia", insieme a Lo Iacono Pietro (di tale circostanza si dà espressamente atto nella motivazione della sentenza che ha definito in I° grado il processo contro Abbate Giovanni + 459, acquisita in atti ed altresì nella pronuncia della Suprema Corte n. 80/1992 che ha definitivamente statuito nel procedimento dianzi indicato), la sua vicinanza con il capo mandamento Aglieri Pietro e con il suo vice Greco Carlo hanno costituito oggetto di specifiche e concordi provalazioni di numerosi altri collaboratori di giustizia escussi nel presente dibattimento, le cui dichiarazioni, che suffragano ampiamente le correlative delazioni dello Scarantino, meritano di essere partitamente esaminate.

### **7. 3- Il profilo criminale dell'imputato.**

Il Profeta ha sempre operato nel contesto criminale della Guadagna. Già all'età di 22 anni ha riportato una condanna alla pena di anni 4 e mesi due di reclusione per furto ed associazione per delinquere. Successivamente in data 6/12/1977 è stato tratto in arresto, unitamente a La Mattina Antonino, mentre stava appiccando il fuoco ad un autocarro di proprietà di tale Mongovi Giovanni. Riconosciuto colpevole del delitto di danneggiamento seguito da incendio, è stato condannato, con sentenza della Corte di Appello di Palermo, alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione. E' stato altresì denunciato, unitamente al predetto La Mattina, perchè gravemente sospettato del delitto di danneggiamento mediante attentato dinamitardo di un autofurgone di proprietà di Cageggi Antonino, di porto e detenzione illegale di materiale esplosivo e di tentativo di estorsione pluriaggravata. Per tali fatti non è stata tuttavia nel prosieguo iniziata azione penale nei suoi confronti.

L'inserimento del Profeta nel contesto mafioso palermitano emergeva con tutta evidenza alla fine del 1981, allorchè lo stesso veniva tratto in arresto in flagranza di reato a seguito di un clamoroso episodio criminoso, di cui parlò la cronaca giudiziaria del tempo e meglio noto come il cd. blitz di Villagrazia.

In data 19 ottobre 1981 gli Organi di Polizia facevano irruzione all'interno di un villino ubicato alla via Valenza di Villagrazia, di proprietà di Vernengo

Ruggero, ove era in corso un summit mafioso. I partecipanti al convegno, per sottrarsi all'identificazione e all'arresto, ingaggiavano un violento conflitto a fuoco con gli agenti intervenuti, il che consentiva ad alcuni di essi di scongiurare l'arresto. Nella circostanza il Profeta si trovava nei pressi del villino ove era in corso la riunione, unitamente al Pullarà Giovan Battista, all'interno di un'autovettura. I predetti erano entrambi armati di pistola e rivoltella ed ivi certamente sostavano per svolgere funzioni di sorveglianza e vigilanza. All'interno del villino venivano identificati Capizzi Benedetto, Vernengo Ruggero, Fascella Pietro, Lo Iacono Pietro, Gambino Giuseppe, Di Miceli Giuseppe, Urso Giuseppe. Tra coloro che si erano dati alla fuga venivano identificati Aglieri Giorgio, Greco Carlo, Lo Verde Giovanni, Motisi Giuseppe, Calascibetta Giuseppe. All'interno della villa venivano, inoltre, rinvenute numerose armi .

La contemporanea presenza all'interno del villino in questione, protetto peraltro da sofisticati sistemi audiovisivi, di elementi di sicura estrazione mafiosa, tutti armati e decisi ad ingaggiare un conflitto a fuoco con gli Organi di Polizia pur di consentire la fuga ad altri partecipanti (evidentemente di maggiore prestigio nella gerarchia mafiosa) dimostra che nel villino era in corso un vero e proprio summit di mafia, cui partecipavano gli esponenti delle varie cosche mafiose, organizzato dagli stessi dopo la uccisione di Stefano Bontate ed Inzerillo Salvatore.

La presenza del Profeta al convegno in questione comprova, non soltanto il suo inserimento nella consorteria mafiosa, ma anche la posizione di "rispetto" dallo stesso occupata in seno alla organizzazione medesima.

Di tutto ciò si dà espressamente contezza nella motivazione della citata sentenza, emessa dalla Corte di Assise di Palermo nel processo contro Abbate Giovanni + 459.

A seguito di tale episodio il Profeta è stato colpito da mandato di cattura, emesso dal G.I. presso il Tribunale di Palermo in data 23/11/1981, siccome imputato dei delitti di associazione per delinquere, detenzione e porto abusivo di armi commessi in concorso con altri, e successivamente condannato con sentenza della Corte di Appello di Palermo del 3/5/1985 alla pena di anni cinque di reclusione.

Successivamente l'odierno imputato è stato raggiunto da ulteriori mandati di cattura sulla base delle dichiarazioni rese dai noti collaboratori Buscetta Tommaso e Contorno Salvatore e rinviato a giudizio per il delitto di associazione mafiosa nel cd. maxi processo di Palermo. Condannato in I° grado alla pena di anni sei di reclusione per tale delitto, è stato nel prosieguo assolto.

La caratura criminale del Profeta ed il suo effettivo ed attuale inserimento nel contesto mafioso palermitano in posizione di prestigio e di spicco risulta



ribadita dai numerosi collaboratori di giustizia che si sono più di recente dissociati da “Cosa Nostra” ( Mutolo Gaspare, Marchese Giuseppe, Drago Giovanni, Cancemi Salvatore, La Barbera Gioacchino, Favaloro Marco), i quali, deponendo nel presente dibattimento, hanno concordemente indicato il Profeta quale “uomo d’onore” della “famiglia” di S.Maria di Gesù, strettamente legato ai capi del relativo mandamento, Aglieri Pietro e Greco Carlo.

Mutolo Gaspare, uomo d’onore della famiglia di Partanna Mondello fin dal 1973, che ha iniziato a collaborare con l’Autorità Giudiziaria nel luglio del 1992, ha così testualmente dichiarato: “ io a che conosco a Profeta Salvatore del 1960, del ‘59, ‘61 insomma a più di trentanni. Profeta intorno agli anni ottanta, è stata, io l’ho conosciuto come uomo d’onore, mi sono trovato anche io ad interessarmi per lui con Rosario Riccobono perchè lo avevano arrestato nel blitz di Villagrazia e per altri reati, dopo l’ho conosciuto.....siamo stati in galera assieme mentre c’era il maxi processo e là c’erano tutti, eravamo 170 persone in una sezione, e quindi eravamo tutti mafiosi, di tutte le varie famiglie in cui io sapevo che dopo la morte di Stefano Bontate, perchè questo è un uomo d’onore della famiglia di S.Maria di Gesù, è diventato uno degli uomini più fidati prima di Giovan Battista Pullarà e dopo di Aglieri Pietro, insomma perchè in una famiglia diciamo ci sono sempre delle persone in cui hanno un legame più ristretto con il loro rappresentante, insomma ci sono sempre quei cinque, dieci uomini più stretti, diciamo che sanno le cose....e il Profeta era uno che godeva di questo privilegio dopo la morte di Stefano Bontate.”

Tali circostanze il collaboratore aveva, a suo dire, appreso in carcere, mentre era appunto in corso di svolgimento il cd. maxi processo, commentando con altri uomini di onore della stessa famiglia del Profeta, quali Pietro Lo Iacono, Giovanni Lo Verde e qualche altro, le vicende interne alle varie famiglie. Nello stesso periodo il Profeta gli era stato ritualmente presentato dal predetto Lo Iacono e da Giovan Battista Pullarà.

Analoghe indicazioni provengono dal collaboratore Marchese Giuseppe, affiliato alla famiglia di Corso dei Mille, ricompresa nel mandamento di Ciaculli (già capeggiato da Michele Greco e da ultimo da Lucchese Giuseppe e Giuseppe Graviano che ne era il sostituto).

Il collaboratore, che si è dissociato da Cosa Nostra nell’agosto del 1992, si è così espresso :” conosco a Salvatore Profeta. Lo conosco come uomo d’onore perchè quando è iniziata la guerra di mafia, lui spesso veniva là con Giovanni Pullarà a trovarci alla tenuta di Michele Greco, alla tenuta di Pino Abbate, quello che hanno ammazzato nell’89 o alla Siciliana, insomma quando facevano la riunione Pino Greco, mio zio e Michele Greco...”

Le riunioni in questione avevano ad oggetto, secondo la narrazione del collaboratore, la strategia da adottare nel contesto del conflitto mafioso in corso

in quel periodo. Ha precisato il Marchese che il Profeta non partecipava personalmente alle stesse, ma ivi si recava per accompagnare appunto il Pullarà, che poi si appartava a discutere con Michele Greco, Pino Greco, i Madonia, Filippo Marchese (zio del collaboratore), mentre il Profeta si intratteneva a conversare all'esterno con gli altri presenti che, come lui, non partecipavano alla riunione. Proprio in una di queste occasioni, a dire del collaboratore, il Profeta gli era stato ritualmente presentato dallo zio o forse dal Pullarà.

Ha ulteriormente precisato il Marchese che la famiglia di appartenenza del Profeta era quella di S. Maria di Gesù, della quale facevano parte, per quelle che erano le sue conoscenze, anche Pietro Aglieri, Ignazio Pullarà, fratello di Giovanni, Peppuccio Bocchiario, i Fascella, i Vernengo.

Anche Drago Giovanni della famiglia di Brancaccio, facente parte dello stesso mandamento di Ciaculli, che ha iniziato a collaborare con l'Autorità Giudiziaria nel dicembre 1992, ha riferito in dibattimento di aver conosciuto Profeta Salvatore, per averlo visto più volte presente ai vari incontri effettuati da Aglieri Pietro con Graviano Giuseppe. Il collaboratore accompagnava, a suo dire, il Graviano a tali appuntamenti ed in una di queste occasioni l'Aglieri gli aveva ritualmente presentato il Profeta. Ha altresì aggiunto il collaboratore che il Profeta aveva una posizione di prestigio all'interno della famiglia di S. Maria di Gesù cui era affiliato e godeva della piena fiducia dei capi del relativo mandamento, Aglieri Pietro e Greco Carlo. Così il Drago testualmente si esprimeva : "...Aglieri me l'ha presentato come uomo d'onore e come uomo della massima fiducia, mi è stato detto che era anche uno di...uno fra i quali...perchè io quando dovevo pigliare degli appuntamenti mi dovevo rivolgere a lui, che lui sapeva come rintracciare sia l'Aglieri, sia Carlo Greco, era uno degli uomini d'onore di primissima fiducia dell'Aglieri e del Carlo Greco.". Ed in effetti in più occasioni il Drago aveva, a suo dire, contattato il Profeta presso il negozio di gessi, sito vicino Piazza Guadagna, di proprietà di taluni suoi parenti, per fissare degli appuntamenti con Pietro Aglieri o Carlo Greco per conto del Graviano Giuseppe. Allo stesso scopo, nei periodi in cui il Profeta era detenuto, aveva preso contatti con altri uomini d'onore della famiglia, quali Giuseppe La Mattina, Natale Gambino, Peppuccio Calascibetta che erano, unitamente al Profeta, "i punti di riferimento, le persone più di fiducia, quelle che tengono le fila, tengono in mano la famiglia di S. Maria di Gesù, le persone più vicine ad Aglieri". Gli risultava altresì che le attività illegali cui il Profeta si dedicava, nell'ambito del contesto criminale di appartenenza, erano essenzialmente connesse al settore delle estorsioni e del traffico degli stupefacenti. Ciò il collaboratore aveva, a suo dire, appreso dalla viva voce del Profeta nel corso delle conversazioni avute con lo stesso in occasione di questi incontri che avvenivano fra l'Aglieri, il Greco ed il

Graviano. Allorchè i predetti si appartavano per discutere, il Drago, così come il Profeta e gli altri ragazzi presenti si intrattenevano a conversare del più e del meno e delle vicende delle rispettive “famiglie”(“.....quando il Graviano Giuseppe e l’Aglieri Pietro si defilavano per andare a parlare delle cose, noi eravamo questi ragazzi che rimanevamo là parlavamo del più e del meno e delle volte si entrava in conversazione parlando, parlando del collaboratore Francesco Marino Mannoia dove loro avevano un accanimento contro di lui in quanto dicevano: questo ci ha consumato, questo sa tutto di droga, sa di omicidi, sa di estorsioni, insomma l’avevano contro il Mannoia dicendo che questi li aveva consumati perché sapeva tante cose della loro famiglia.”).

Informazioni dello stesso genere hanno fornito sul Profeta Cancemi Salvatore e La Barbera Gioacchino, nell’ambito del rapporto di collaborazione con l’Autorità Giudiziaria, avviato rispettivamente nel luglio 1993 e nel dicembre dello stesso anno.

Il Cancemi, affiliato dal 1976 alla famiglia di Porta Nuova e divenuto nel 1985 reggente dell’omonimo mandamento, quale sostituto di Pippo Calò, a seguito dell’arresto di quest’ultimo, ha dichiarato di aver conosciuto Profeta Salvatore nel 1977 o 1978 presso la Sezione Infermeria del carcere dell’Ucciardone, che all’epoca era interamente occupata da detenuti appartenenti a Cosa Nostra. A specifica domanda della difesa il collaboratore ha precisato che ivi erano in quel periodo ristretti, fra gli altri, i fratelli Micalizzi, Mutolo, Buscetta, Gerlando Alberti, un certo Davì Salvatore. In quella occasione il Profeta gli era stato ritualmente presentato da qualcuno dei presenti, ma non ricordava esattamente da chi. Dopo qualche anno lo aveva rivisto insieme a Carlo Greco e gli era stato dallo stesso nuovamente presentato. Rammentava il collaboratore che nella circostanza egli si era recato a trovare Carlo Greco, per discutere di talune vicende che riguardavano l’organizzazione, presso un distributore di benzina, sito al Corso Calatafimi, di proprietà di tali Pedone Domenico e Pedone Carmelo, ove il medesimo conduceva la propria latitanza. Spiegava il Cancemi che i predetti Pedone Domenico e Carmelo erano anch’essi affiliati a Cosa Nostra nella famiglia di Pagliarelli e favorivano la latitanza del Greco, ospitandolo in una casa di loro pertinenza ed organizzando gli incontri fra il medesimo e gli altri esponenti di Cosa Nostra. E proprio in occasione di uno di questi incontri, avuti dal collaboratore con il Greco, presso il distributore di benzina dei Pedone, era presente anche il Profeta Salvatore, che nella circostanza gli era stato ritualmente presentato da Carlo Greco.

Le superiori circostanze riferite dal collaboratore sono state positivamente riscontrate, essendo emerso, in esito agli accertamenti disposti dalla Corte nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 507 c.p.p., che negli anni 1977-78-79 il Profeta era in effetti ristretto presso la Casa Circondariale di Palermo, così

come l'odierno collaboratore ed ivi erano altresì detenuti i fratelli Micalizzi Michele e Salvatore, Mutolo Gaspare, Buscetta Tommaso, Gerlando Alberti e Davì Salvatore. Tutti i predetti sono transitati nell'indicato periodo dalla Sezione Infermeria della struttura penitenziaria.

E' stato altresì individuato, al Corso Calatafimi n.1057, un distributore di carburanti Esso. Il titolare di detto impianto è stato identificato in Pedone Domenico. Il predetto in data 13/7/1993 è stato tratto in arresto per favoreggiamento personale del noto latitante mafioso Greco Carlo, in quanto aveva concesso in uso allo stesso un appartamento di sua proprietà, sito alla via MT32 n.2. A seguito di perquisizione in detto appartamento, veniva rinvenuto infatti numeroso materiale documentale consistente in fotografie formato tessera raffiguranti l'effigie del latitante, videocassette contenenti riprese del Greco insieme ad altre persone, un binocolo, uno scanner per intercettare le frequenze radio della Polizia, consistenti somme di denaro ed altro materiale cartaceo. A riprova del fatto che l'immobile in questione era nella disponibilità del Greco e del suo nucleo familiare va evidenziato che, con provvedimento di dissequestro emesso dal Tribunale di Palermo in data 28/12/1994, sono stati restituiti ad Adelfio Antonina, moglie del Greco Carlo, gli effetti personali rinvenuti all'interno della predetta abitazione. Si è accertato infine che nello stesso stabile ove è ubicato l'appartamento del Pedone Domenico concesso in uso al latitante, risiede anche tale Pedone Carmelo.

Ha altresì dichiarato il Cancemi di avere successivamente rivisto un paio di volte il Profeta, presso il Tribunale di Palermo, in compagnia di Peppuccio Calascibetta. Anche questi è un uomo d'onore della famiglia della Guadagna, facente capo al mandamento diretto da Pietro Aglieri e Carlo Greco, ed in tale veste gli è stato, a suo dire, presentato dal Profeta. In seguito aveva avuto modo di vedere ancora il Profeta, sempre in compagnia del predetto Calascibetta, in Piazza Guadagna ed anche insieme a Carlo Greco. Non rammentava invece di averlo mai visto in compagnia di Pietro Aglieri.

Richiesto di precisare se fosse a conoscenza del ruolo ricoperto dal Profeta nell'ambito della famiglia di appartenenza e del tipo di rapporti esistenti fra il medesimo e l'Aglieri Pietro, il collaboratore ha così dichiarato: “ si, io questo glielo posso dire con assoluta certezza, perchè me ne parlava più volte Pietro Aglieri direttamente a me, Carlo Greco più volte me ne parlava, che lo volevano bene....era un valido, era uno di quel cerchio strettissimo, perchè anche nelle varie famiglie ci sono, si, sono tutti componenti di una famiglia, però ci sono quelli che sono più uniti, si rispettano di più, perchè, per un motivo e per un altro, per dire quello è uno più valido, insomma ci sono queste cose in Cosa Nostra. E appunto il Profeta era uno di questi, che loro mi dicevano che lo volevano bene, ce l'avevano molto vicino.” Fattogli rilevare dalla difesa, nel

corso del controesame, che egli aveva dichiarato di non avere mai visto il Profeta insieme all'Aglieri ed invitato a precisare in quali circostanze quest'ultimo gli avesse parlato del Profeta come di una persona della massima fiducia, il collaboratore si è così espresso: “ Signor Presidente, io ho conosciuto Pietro Aglieri nell'84, '85 dopo, subito quando lui è diventato capo mandamento della Guadagna, se non ricordo male è stato nell'86 e ne ho avuto occasioni di incontrarmi con Pietro Aglieri e Carlo Greco decine e decine e non è che ci vuole un argomento specifico quando ci sono due persone di Cosa Nostra che si incontrano a parlare di un suo soldato o di una persona che fa parte di Cosa Nostra, d'argomenti ce ne sono tantissimi, quindi sig. Presidente con assoluta certezza io vi dico che Pietro Aglieri e Carlo Greco a me più volte mi dicevano che Salvatore Profeta l'avevano nel cuore, lo volevano bene, ed era uno di quelli che lo ritenevano in quel cerchietto di quelli più intimi, più vicini a loro.”

Conoscenze ancora più recenti, che attestano l'operatività dell'imputato nel contesto criminale della Guadagna e la permanenza di stretti legami fra il medesimo e l'Aglieri Pietro anche nel corso dell'anno 1992, ha acquisito e fornito il collaboratore La Barbera Gioacchino, già uomo d'onore della famiglia di Altofonte, facente parte del mandamento di S.Giuseppe Jato, affiliato a Cosa Nostra nel 1981.

Il predetto ha in dibattimento riferito di aver conosciuto Salvatore Profeta tra la fine del 1992 e gli inizi del 1993, che lo stesso gli era stato presentato da Antonino Gioè della “famiglia” di Altofonte e veniva contattato per messaggi che Giovanni Brusca doveva far pervenire a Pietro Aglieri.

Ha spiegato il collaboratore che all'epoca il Brusca e l'Aglieri, che rivestivano la carica di capimandamento rispettivamente di S.Giuseppe Jato e di S. Maria di Gesù, erano entrambi latitanti. I contatti per la fissazione degli incontri fra i predetti o per la trasmissione di comunicazioni avvenivano per l'appunto tramite il Profeta. Ha precisato il La Barbera, a specifica domanda, che egli non sapeva se il Profeta rivestisse specifiche cariche nell'ambito della famiglia della Guadagna cui apparteneva, ma poteva senz'altro affermare che il medesimo godeva della piena fiducia dell'Aglieri, dal momento che questi lo utilizzava appunto quale tramite per propiziargli gli incontri con il Brusca.

Ha ancora dichiarato il collaboratore che per contattare il Profeta egli stesso ed il Gioè si recavano a cercarlo presso un negozio di manufatti in gesso, sito vicino Piazza Guadagna, ed ivi spesso trovavano una persona anziana, alla quale non riferivano ovviamente alcunchè sul contenuto del messaggio, limitandosi a chiedere informazioni sul quando il Profeta fosse stato in sede per tornare eventualmente in un momento successivo e recapitargli personalmente il messaggio per l'Aglieri.

Ed anche per quanto attiene agli incontri fra Carlo Greco e Salvo Madonia (che reggeva il mandamento di Resuttana dopo l'arresto del padre e del fratello Antonino), nel periodo in cui gli stessi erano in stato di latitanza, il tramite era costituito ancora dal Profeta.

In tal senso ha riferito in dibattimento il collaboratore Favalaro Marco, il quale ha dichiarato di essersi in più occasioni personalmente recato a cercare il Profeta presso il negozio del gesso del di lui fratello, sito in Piazza Guadagna, per fissare degli appuntamenti con Carlo Greco per conto di Salvo Madonia. Il più delle volte non aveva comunque trovato il Profeta all'interno di detto esercizio ed aveva chiesto al fratello di andarlo a chiamare, ivi fermandosi in attesa del suo arrivo. Talvolta era andato a trovarlo presso l'ufficio di un costruttore suo amico, sito al piano terra di uno stabile, ubicato sempre nei pressi di Piazza Guadagna (all'ufficio si accedeva tramite una grande vetrata con gli infissi in alluminio anodizzato), ed in una occasione lo aveva atteso, per oltre due ore, in compagnia del medesimo costruttore, di cui al momento non ricordava il nome, a bordo della di lui autovettura (una Fiat Uno), in quanto doveva recapitargli con urgenza un messaggio da far pervenire a Carlo Greco per conto del Madonia.

A comprova della posizione di prestigio di cui godeva il Profeta nell'ambito della "famiglia" della Guadagna e dei buoni rapporti esistenti fra l'anzidetta famiglia ed i Madonia, il Favalaro ha altresì riferito dell'attività di intermediazione svolta dall'odierno imputato per il buon esito delle estorsioni dallo stesso collaboratore perpetrate, per conto dei Madonia, in pregiudizio dell'agenzia di viaggi Ausonia e del ristorante Regine di Palermo.

Il coinvolgimento del Profeta in dette vicende è stato dettagliatamente descritto dal collaboratore, il quale ha riferito di essere stato presentato ai titolari di tali esercizi proprio dal Profeta e da Contorno Peppuccio, come la persona cui gli stessi avrebbero potuto in futuro rivolgersi per qualsiasi evenienza ed alla quale avrebbero dovuto effettuare le periodiche consegne di denaro, secondo il meccanismo tipico delle estorsioni, impiegato da Cosa Nostra, che prevede un preciso rituale secondo cui la vittima dell'attività estorsiva viene previamente avvicinata da persone alla stessa ben note, ovviamente uomini di onore, che hanno il compito di convincere la stessa dell'inevitabilità del pagamento del "pizzo" e di indicare al contempo importi, modalità e tempi del versamento.

Ha altresì narrato il collaboratore, nello stesso contesto, dei buoni uffici interposti dal Profeta, su richiesta del Madonia, per la soluzione di una vicenda che direttamente lo riguardava, relativa all'acquisto di un bar.

Ha in proposito riferito il Favalaro che egli aveva rilevato un bar, denominato American bar, per l'importo di lire 200 milioni, versando ai proprietari un

acconto di 45 milioni. Successivamente era venuto a conoscenza del fatto che l'esercizio era oberato di debiti. Aveva quindi chiesto ai venditori lo scioglimento del contratto e la restituzione dell'acconto versato, ma costoro non avevano dato corso alla richiesta, dicendogli che loro era i nipoti dello "zio Paolo", che era il titolare di un esercizio commerciale che vendeva capi di abbigliamento, denominato "Momento", sito al Viale della Regione Siciliana. Aveva quindi parlato della questione con il Madonia e questi aveva chiesto al Profeta di intervenire, essendo il predetto "zio Paolo" una persona vicina alla sua "famiglia". Il Profeta si era in effetti attivato, facendo recuperare al Favalaro l'intero importo versato quale acconto.

Anche le superiori dichiarazioni del Favalaro hanno trovato significativi riscontri in esito all'attività di integrazione probatoria disposta dalla Corte.

Il titolare del negozio "Momento", indicato dal collaboratore come "zu Paolo", è stato identificato in Prester Paolo. Il predetto è stato amministratore unico fino al 29/1/1990 della Momento Tre s.r.l., con sede fino al 6/5/1992 al Viale Regione Siciliana n. 4769, avente ad oggetto sociale il commercio all'ingrosso di articoli di vestiario. Dalla disamina della situazione anagrafica del Prester Paolo è emerso che due cognati acquisiti dello stesso, Namio Gerardo e Di Maria Francesco risultano avere precedenti giudiziari per omicidio, associazione mafiosa ed altro.

Il costruttore presso il cui ufficio il collaboratore ha riferito di essersi talvolta recato a cercare il Profeta è stato identificato nel noto Calascibetta Giuseppe, già rinviato a giudizio per gli stessi fatti per cui si procede a carico dell'odierno imputato. Il predetto era socio, unitamente al cugino Calascibetta Luigi, nella Edical s.r.l., impresa edile, già sedente alla via G. Sergi n. 3. Dal sopralluogo effettuato in detta via da personale del gruppo Falcone-Borsellino, cui la Corte ha delegato gli accertamenti di che trattasi, è emerso che al civico 3, ove aveva sede la Edical s.r.l., vi è in atto l'esercizio denominato "Centro Vernici 2K", che è stato trovato sempre chiuso per cui non è stato possibile verificare l'esistenza della vetrata in alluminio anodizzato indicata dal collaboratore. Al piano terra dello stesso stabile erano presenti all'atto del sopralluogo altri due esercizi commerciali, aventi entrambi infissi in alluminio anodizzato (v. foto acquisite in atti effettuate in sede di sopralluogo). Il Calascibetta Giuseppe risulta avere la residenza anagrafica nel medesimo stabile al civico 5, piano primo.

Comprovati risultano anche i rapporti fra l'imputato ed il Contorno Peppuccio. Insieme al predetto il Profeta è stato controllato in data 25/8/1990 alla Piazza Buccheri di Palermo. Nella circostanza erano altresì presenti i fratelli Gambino Natale e Antonino, nonché Cosimo Vernengo.

L'attendibilità intrinseca dei suddetti collaboratori va, a giudizio della Corte, senz'altro affermata.

Trattasi invero di personaggi che hanno operato per diversi anni nell'ambito di Cosa Nostra, rivestendo posizioni di spicco all'interno dell'organizzazione criminale in parola.

I medesimi, oltre ad aver addotto motivazioni apprezzabili in merito alla loro scelta di dissociazione, si sono autoaccusati di gravissimi delitti per i quali non erano minimamente sospettati.

Non può essere sottaciuto peraltro che i medesimi collaboratori hanno operato in aree territoriali diverse. Ciò che offre sicura garanzia di affidabilità delle informazioni dai medesimi forniti in ordine al delineato profilo criminale dell'imputato, potendosi senz'altro escludere, in considerazione del diverso contesto ambientale e temporale da cui provengono i rispettivi patrimoni conoscitivi, l'eventualità che la concordanza delle notizie offerte possa essere il frutto di un previo accordo o comunque di reciproche influenze fra i dichiaranti.

La suddetta circostanza appare, anche sotto altro profilo, significativa, in quanto conferma la reale sussistenza della riferita causale dei rapporti fra i medesimi collaboratori e l'odierno imputato, non potendosi la conoscenza fra i predetti ricondurre a frequentazioni giustificate dalla comune residenza nella stessa borgata, nè ad altro tipo di leciti rapporti, la cui esistenza non è stata per vero neppure prospettata dal Profeta che ha al contrario insistito, nel corso dell'esame, nell'escludere di avere mai conosciuto i suddetti collaboratori che lo hanno chiamato in causa, eccettuato il Mutolo ed il Marchese che aveva, a suo dire, incontrato in carcere, ma con i quali non aveva parimenti avuto alcun rapporto.

Non emergono d'altra parte dagli atti processuali ragioni di astio, attrito e risentimento dei collaboratori nei confronti dell'imputato (il Profeta stesso ne ha espressamente escluso la sussistenza nel corso dell'esame), nè il medesimo ha enunciato altre plausibili ragioni che potrebbero giustificare le accuse mosse da costoro al suo indirizzo.

I collaboratori hanno di contro fornito precise indicazioni sulle circostanze in cui l'imputato è stato loro ritualmente presentato, sulle modalità e le motivazioni dei successivi incontri con lo stesso, sui luoghi dal medesimo abitualmente frequentati e nei quali si recavano a cercarlo per il recapito dei messaggi da far pervenire a Pietro Aglieri e Carlo Greco, narrando di specifici episodi che lo avevano visto protagonista ed offrendo una serie di particolari descrittivi, temporali e soggettivi, tutti peraltro positivamente verificati, che vieppiù suffragano l'attendibilità delle rispettive provalazioni.

Le dichiarazioni rese dai menzionati collaboratori che, nella loro sostanziale convergenza, danno vita ad una serie di riscontri incrociati, ben possono



pertanto apprezzarsi nella valutazione unitaria degli elementi di prova, quali ulteriori dati di convalida dell'attendibilità dello Scarantino.

Viepiù credibile, invero, appare, alla stregua dei dati sopraesposti, che il Profeta, proprio in dipendenza delle garanzie di affidabilità che offriva e della conseguente piena fiducia che in lui riponevano i capi del mandamento, possa essere stato chiamato a far parte di quella ristretta cerchia di uomini d'onore costituenti il comando operativo incaricato della organizzazione ed esecuzione della efferata strage ed abbia in tale veste partecipato, come riferito dallo Scarantino, alla riunione operativa presso la villa del Calascibetta ed alle correlative attività esecutive indicate dal medesimo collaboratore.

Ed è altresì evidente che il Profeta, per la posizione di prestigio che rivestiva nell'ambito del sodalizio criminale, non poteva occuparsi personalmente di un'attività di così bassa portata, quale era il furto di un'autovettura, anche se nella specie si trattava di un'autovettura particolare che doveva essere impiegata per la perpetrazione dell'attentato. Pienamente attendibile risulta pertanto, anche sotto questo profilo, la narrazione dello Scarantino, secondo cui il cognato si rivolse proprio a lui per il reperimento dell'autovettura in questione, tanto più alla luce di quanto emerge dalle dichiarazioni rese dai collaboratori Augello Salvatore e Francesco Marino Mannoia sopra sinteticamente richiamate.

#### **7. 4- Ulteriori riscontri alle dichiarazioni di Vincenzo Scarantino.**

Significativi elementi indizianti a carico dell'imputato emergono anche dal contenuto delle intercettazioni ambientali eseguite presso l'esercizio di decorazioni in gesso di cui è titolare il di lui nipote Profeta Vincenzo, nel periodo immediatamente successivo all'arresto dello Scarantino.

Va debitamente premesso che la perizia fonica espletata nel corso del dibattimento ha consentito di accertare che l'interlocutore delle conversazioni oggetto dell'intercettazione di che trattasi, indicato come A nelle trascrizioni in atti, risponde alla persona del Profeta.

Orbene, dal tenore delle conversazioni intercettate, emerge intanto con tutta evidenza che il Profeta seguiva in prima persona e con particolare interesse, contrariamente a quanto dal medesimo sostenuto in dibattimento, la vicenda giudiziaria del cognato, preordinando strategie difensive e mostrandosi a conoscenza di tutti gli sviluppi delle indagini, ivi compresi particolari assolutamente inediti, quale ad es. il contenuto di talune dichiarazioni rese dalla Valenti Pietrina nelle primissime fasi delle indagini o il colore dell'autovettura alla medesima sottratta.

Nel corso della conversazione dell'8/10/1992 ore 12.15 il medesimo dice infatti al suo interlocutore "...ora 'ntisi ca chiamaru a proprietaria da machina.

Chidda ci dissi ca a machina...purtà a Montepellegrino (?) (sì, signora, lei si ì a fà) ‘na caminata a Montepellegrino, no ca i’ a purtari a machina”, particolare questo estremamente significativo, ove si ponga mente al fatto che la Valenti ha effettivamente dichiarato agli organi Inquirenti e ribadito in dibattimento di aver cercato personalmente la Fiat 126 che le era stata sottratta, che rivestiva per lei un grande valore affettivo, avendola ricevuta in eredità dalla madre recentemente deceduta, in vari quartieri di Palermo e di essersi all’uopo recata anche a Montepellegrino.

Particolarmente interessante è anche un altro brano della medesima conversazione, che giova testualmente richiamare.

“ B: .....ma poi dimmi ‘na cosa sti pazzi ddocu quannu c’ha consegnaru ‘a machina..... a machina fu rubata u sabatu giustu?

A: U sabatu fu arrubata?

B: ‘Nto giornali nun c’è scrittu accusì?

A: U sabatu?

B: E ‘nto giornali accusì liggivu:la macchina è stata rubata il sabato; la denuncia fu fatta u lunedì, fu arrubata in officina.

A: No i targhi furunu all’officina.

B: Ah i targhi no a machina?

A: Allora ‘nto giornali c’era scrittu mali, ah, io non lo so”

E’ evidente che l’interlocutore A, che si identifica nell’odierno imputato secondo quanto accertato dalla perizia fonica espletata, ha cognizioni più dirette di taluni fatti (ivi compresa la provenienza delle targhe apposte all’autobomba) che gli consentono di ritenere false le notizie pubblicate dal giornale.

Nello stesso senso depone un brano di altra conversazione intercettata alla ore 19.00 del 23/10/1992:

“ A: Iammu o sicilia e ni facemu dari u giornali di to cu..di mio cognato.

B: Pu culuri da machina?

A: S iddu dici.... picchè....u culuri chistu Osvaldo.

B: Ma dicinu ca era bianca a machina.

A: Ci dissi ci vò...

B: Si ma a machina u dissiru ca era bianca, io mu ricordo du giornali.

A: ‘o leggi nto giornali ca c’è un perito.

B: ?

A: Si va bè, ma ora ama vidiri cu u dici, l’ama vidiri cu è ca u dici, po essere ca è qualche perito, qualche tecnico...ca dichiarò ca era bianca, accamora nuatri nu sarbamu se avimu u giornali.”

Dal tenore della suddetta conversazione emerge chiaramente che il Profeta ha cognizioni diverse da quelle riportate sul giornale in merito al colore dell’autovettura (nè il medesimo ha fornito in dibattimento spiegazioni sulla

fonte delle sue informazioni, limitandosi a negare la paternità del colloquio sopra riportato) e pensa bene di procurarsi la copia del quotidiano che riportava la notizia errata e conservarla per poterla all'occorrenza utilizzare nell'impostazione della strategia difensiva del cognato.

Tale circostanza costituisce peraltro la riprova della piena attendibilità di quanto riferito dall'Andriotta, il quale ha tra l'altro dichiarato che lo Scarantino, proprio in relazione al colore dell'autovettura, gli disse ironicamente "che i giornalisti l'avevano riverniciata di bianco e che questo era un altro punto a favore della sua difesa".

Interessanti spunti di riflessione in ordine allo specifico e personale interesse che aveva il Profeta nella vicenda offre la conversazione intercettata alle ore 19.00 del 10/10/1992 dalla quale risulta che il medesimo si è concretamente attivato, intervenendo, tramite un certo Mummino (che non è stato possibile identificare, essendosi l'imputato rifiutato di fornire indicazioni per la sua individuazione), presso taluni congiunti del Valenti Roberto per indurlo a rendere dichiarazioni che potessero scagionare lo Scarantino.

Questo il tenore testuale del brano di conversazione di che trattasi:

A: " Ora iddu lunedì....ava ghiri....u lunedì nni chiddu ca...nni hiddu ca sa ca ci po ghiri....

B: Cu?

A: Chi ti dissi ci va o lunedì o no?

B?

A: Gna chistu nun è?

B: U frati(?)

A: u frati di cu?

B: E su frati u sa

A: E di cu?...du pentitu? e ddu picciuteddu ci veni niputi?

B:?

A: Ma ava a ghiri a colloqui.

B:?

A: Si va bè, ma iddu c'hava a ghiri a colloqui co o nipote, ristammu cu Mimminu ca lunedì ci u fa ghiri e pure a Nardo

B: Se ci po ghiri

A: E ci dici iddu a so niputi: Insomma parla chiaro, unn'è....sta machina unna a istivu a iettare tutti e due, nun sata nienti....a diri:Allora...allora ti putimu fare chiamare do iudici e ci dici ca tu e l'autri due nun arrubastivu."

Vieppiù significative sono le frasi profferite dal Profeta nel corso della conversazione intercettata alle ore 17.15 del 30/1/1993 " Iddi dicinu che sono risaliti al numero del motore. Avant'ieri iu ligennu a cronaca truaru a unu abbruciatu dintra a un Mercedes....non hanno potuto stabilire u numeru di

matricola nè u nummaru di muturi e nè nenti.” “E centu chili di tritolo e tu pigghiasti u numeru, va bè, l’hanno pigghiari e l’hanno presentari a sti periti” “Sempre no casciumi nun ci ponnu teniri”, ove si ponga mente a quanto dichiarato dallo Scarantino in merito alla generale convinzione nutrita dal comando stragista sul fatto che dell’autovettura, a seguito dello scoppio, non sarebbe residuo più nulla.

Nessuna plausibile spiegazione ha fornito, d’altra parte, l’imputato a fronte della contestazione di tutte le superiori circostanze, asserendo che i brani di conversazioni di cui il P.M. gli aveva dato lettura non erano riconducibili alla sua persona, che egli non aveva motivo di commentare con altri la vicenda giudiziaria che riguardava il cognato, alla quale non si era personalmente interessato, in quanto lo stesso aveva più stretti congiunti, come i suoi fratelli, che se ne occupavano. Con lo Scarantino Vincenzo peraltro l’imputato aveva, a suo dire, dismesso le frequentazioni ed i contatti, da quando aveva appreso che lo stesso era stato trovato in una casa frequentata da omosessuali, limitando i rapporti con il cognato e la di lui famiglia su un piano meramente formale, in quanto si trattava pur sempre di uno stretto congiunto della moglie (“.....perchè sempre fratello di mia moglie è, perciò veniva a casa, nun è cuntutu ca lu puteva mannari.”).

Richiesto di spiegare perchè mai si fosse allora sobbarcato l’onere di un viaggio fino a Busto Arsizio per recarsi a trovare lo Scarantino che era ivi ristretto, il Profeta ha dichiarato che ciò aveva fatto per dargli conforto “pirchè c’è...tutti i suoi fratelli erano latitanti e non c’era nessuno, c’erano solo le donne: sua moglie....” Ed alla ulteriore domanda della Presidenza: “E non potevano andarci altri parenti?” l’imputato ha risposto: “ C’era suo fratello Mimmo e poi era pure latitante, perciò ora io dissi: Ci vado io”.

Orbene, a prescindere dal fatto che al colloquio avuto dal Profeta con lo Scarantino Vincenzo presso il carcere di Busto Arsizio in data 22/5/1993 ha presenziato anche il fratello di quest’ultimo, Scarantino Domenico, vi è prova in atti che in quella occasione il Profeta ha voluto incontrare lo Scarantino ed ha addirittura imposto la sua partecipazione al colloquio, sostituendosi ad altri più stretti congiunti che avrebbero voluto recarsi a trovarlo.

E’ quanto emerge dalla missiva acquisita in atti (v. sub volume riscontri Andriotta), spedita dalla Basile Rosalia al marito nei giorni immediatamente successivi al colloquio di che trattasi. In essa la Basile così testualmente scrive: “.....sono stata una stupida a farti sti discorsi comunque ti giuro che adesso sono tranquilla perchè sabato vengo a colloquio. Mi ero esaurita perchè le tue cognate sono andate dai mariti e invece il mio posto se lo sono presi tuo fratello e tuo cognato e così me venuto un forte esaurimento nervoso ma adesso ti giuro che sto bene amore non devi più pensare che io non sono voluta venire, perchè

non è stata colpa mia anzi io darei la mia vita per venire a colloquio ma purtroppo sono voluti venire loro ed io non gli ho potuto dire niente.....”.

La lettera in questione reca la data del 28/5/1993 ed è evidente che la Basile fa riferimento al colloquio che il coniuge ha avuto con i propri familiari il 22/5/1993, al quale hanno partecipato per l'appunto il di lui fratello Scarantino Domenico ed il cognato Profeta Salvatore.

Il tenore della suddetta missiva costituisce la riprova della piena attendibilità di quanto riferito dallo Scarantino in ordine alle minacce che il Profeta aveva profferito nei suoi confronti, allorchè si era recato a trovarlo presso il carcere di Busto Arsizio, per dissuaderlo da ogni eventuale proposito di collaborazione ed alle reiterate intimidazioni che, allo stesso scopo, il medesimo gli aveva fatto pervenire tramite il cognato Basile Angelo (che si rammenti è stato sempre presente ai colloqui avuti dallo Scarantino con i familiari presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio).

Ed invero, non soltanto non sussistevano nella circostanza di che trattasi le ragioni prospettate dall'imputato che lo avevano, a suo dire, indotto a recarsi a colloquio con il cognato (assenza di altri familiari che potessero andare a trovare lo Scarantino per dargli conforto; la Basile, secondo quanto risulta a chiare lettere dal brano della missiva sopra riportato, avrebbe voluto al contrario recarsi a trovare il coniuge ed aveva peraltro espressamente manifestato anche ai suoi congiunti tale esigenza, di talchè ben avrebbe potuto la medesima recarsi a colloquio con il marito insieme al di lui fratello Domenico), ma non si comprende neppure, se non nell'ottica di un incontro finalizzato a conversazioni aventi un determinato oggetto (quale appunto la riferita attività di intimidazione messa in atto dal Profeta nei confronti dello Scarantino), alle quali la Basile non poteva pertanto assistere, il motivo per il quale non sia stato consentito alla stessa di partecipare comunque al suddetto colloquio, unitamente al Profeta ed allo Scarantino Domenico.

A ciò non ostavano di certo le disposizioni della Direzione Carceraria di Busto Arsizio, risultando dagli accertamenti eseguiti presso quella struttura che, in diverse altre occasioni precedenti e successive, ai colloqui con lo Scarantino avevano contestualmente presenziato tre suoi familiari (così in data 10/4/1993 in cui lo Scarantino aveva effettuato il colloquio con la sorella Scarantino Ignazia, la moglie ed il cognato Basile Angelo; in data 26/8/1993 avevano partecipato al colloquio con lo stesso la suocera Messineo Lucia, la moglie ed ancora il cognato Basile Angelo).

La pretesa della Basile di incontrare anche in quella occasione il marito appariva peraltro tanto più legittima, ove si consideri che lo Scarantino poteva effettuare un solo colloquio al mese con i propri congiunti, di talchè la moglie

avrebbe poi dovuto attendere il mese successivo per poterlo vedere. Circostanza anche questa lamentata dalla Basile nel corso della missiva sopra indicata.

Particolarmente significativa è peraltro la frase “..... anzi io darei la mia vita per venire a colloquio ma purtroppo sono voluti venire loro ed io non gli ho potuto dire niente.....” trascritta dalla Basile nella medesima missiva, che attesta anche la condizione di soggezione in cui la stessa versava nei confronti dei suddetti congiunti del coniuge, offrendo la riprova della veridicità di quanto asserito dallo Scarantino in merito ai personaggi che hanno sollecitato il rientro a Palermo della di lui consorte ed ispirato le dichiarazioni dalla stessa rese all’udienza dibattimentale del 2/11/1995.

L’esigenza del Profeta di avere immediatamente e personalmente un colloquio con il cognato (si rammenti che l’imputato aveva finito di scontare la misura di prevenzione che gli imponeva l’obbligo di dimora nel Comune di residenza in data 24/3/1993) nasce dalla consapevolezza dei rischi cui sarebbero stati concretamente esposti, non soltanto egli stesso, ma addirittura i vertici del sodalizio, nel caso in cui lo Scarantino si fosse determinato a collaborare con l’Autorità Giudiziaria.

Il Profeta sa bene che egli deve già rispondere personalmente di fronte all’organizzazione criminale cui ha prestato giuramento e secondo le sue leggi, che prevedono sanzioni senza possibilità di emenda, della leggerezza commessa dal cognato nell’espletamento dell’incarico conferitogli per il reperimento dell’autovettura da impiegare per l’attentato. E sa anche che, per “salvarsi”, deve concretamente adoperarsi per scongiurare comunque il maggiore rischio connesso ad una eventuale collaborazione dello Scarantino. Dopo aver tentato con ogni mezzo (dalle iniziali attività di conforto e supporto per l’impostazione della strategia difensiva, alle minacce ed alle intimidazioni) di scongiurare il suddetto pericolo, cerca, allorchè il medesimo si è concretizzato, di arginarne gli effetti. Da qui i vari tentativi messi in atto per indurre lo Scarantino a ritrattare, culminati nell’ottobre 1995 con l’abbandono della località protetta da parte della moglie del collaboratore, che è rientrata a Palermo, portando con sè anche i figli minori, ed ha successivamente depresso in dibattimento nei termini già riferiti, e le correlative attività predisposte per screditare l’attendibilità del collaboratore.

Ed evidente appare che l’imputato in tal senso si attiva non già nel proprio interesse, ma in vista di interessi superiori che fanno capo a ben altri soggetti. Ne offre conferma la stessa strategia difensiva dell’imputato, che non è finalizzata alla tutela della sua posizione processuale, ma è una strategia di più ampio respiro, essenzialmente ed unicamente rivolta a screditare l’attendibilità generale del collaboratore. L’imputato non ha offerto, contrariamente alle previsioni dello Scarantino, una prova d’alibi con riferimento al pomeriggio del 18 luglio 1992 ( i testi a discolpa ed il Profeta medesimo hanno riferito in

dibattimento che quel giorno, come del resto ogni sabato, avevano lavorato fino alle ore 15.30), ma si è al contrario adoperato con ogni mezzo per minare l'attendibilità del collaboratore nel suo complesso, non esitando all'uopo a rispolverare e pubblicizzare financo quell'esperienza di tipo omosessuale, vissuta dallo Scarantino nell'età adolescenziale ed ormai definitivamente chiusa (asserendo poi nel corso dell'esame che anche il solo parlare di questi fatti costituiva per lui motivo di vergogna "Avvocà, i così familiari a me disturbano pure a parlarne...") per dimostrare l'impossibilità per lo Scarantino di entrare a far parte di Cosa Nostra sulla base di regole consolidate vigenti all'interno dell'organizzazione, che il Profeta ovviamente ben conosce. L'imputato non ha contestato le circostanze riferite dal collaboratore Mutolo Gaspare che direttamente lo riguardavano, ma è intervenuto nel corso del di lui esame, soltanto per chiedergli: "Gaspare, ma tu lo conosci a Pietro Aglieri?". Non si comprende a quale fine, dal momento che egli stesso ha dichiarato di non conoscere l'Aglieri, nè il collaboratore aveva dichiarato alcunchè che presupponesse una pregressa conoscenza dell'Aglieri .

Sono anche questi elementi che danno l'esatta dimensione della caratura criminale del Profeta e della più profonda essenza mafiosa della sua personalità.

Di nessun pregio probatorio risultano in questo contesto le dichiarazioni rese dallo Scarantino Domenico, che ha in dibattimento escluso di avere assistito, nel corso di quell'unico colloquio con il fratello al quale aveva presenziato anche il Profeta Salvatore, a minacce da quest'ultimo profferite nei confronti del proprio congiunto, tanto più se si considera che anche lo Scarantino Domenico, come del resto tutti gli altri familiari del collaboratore, non ha condiviso la sua scelta di dissociazione dal contesto malavitoso di appartenenza, operando anche lui una precisa opzione, che lo pone su posizioni dichiaratamente ostili a quelle del collaboratore.

Significativa in questo senso è il tenore della risposta data dal teste alla domanda del P.M. volta a conoscere se il medesimo condividesse o meno la scelta del fratello: "Ognuno ha le sue idee, io non ho motivo di fare la scelta che ha fatto mio fratello. Mio fratello se ha fatto questa scelta....non lo so; io penso...Le posso dire la mia opinione? per me è un truffaldino."

Anche in un'altra occasione successiva, nell'ottobre 1993, il Profeta è partito da Palermo per recarsi a colloquio con il cognato. Il predetto è stato controllato in data 8/10/1993 presso l'aeroporto di Punta Raisi, dove si trovava in compagnia del noto Tomaselli Salvatore, in attesa dell'imbarco per Pisa (v. dich. rese dal teste Zerilli Maurizio). In dibattimento l'imputato ha dichiarato che nella circostanza stava recandosi a Pianosa a trovare lo Scarantino Vincenzo, ma non aveva potuto effettuare il colloquio in quanto era stato tratto in arresto. Dichiarazioni conformi ha reso sul punto il Tomaselli, che ha asserito di essere

andato insieme al Profeta per dargli compagnia, pagandosi personalmente il biglietto di viaggio. Ciò che dà peraltro contezza dello stretto legame di amicizia intercorrente fra i due (tanto più che anche in un'altra occasione precedente, esattamente in data 10/7/1993, i medesimi erano stati controllati mentre erano in attesa di imbarco presso l'aeroporto di Venezia e nella circostanza il Tomaselli aveva un biglietto di viaggio intestato a Scarantino Domenico) e spiega l'atteggiamento palesemente reticente assunto dal Tomaselli in dibattimento in ordine ai suoi rapporti con il Candura Salvatore e lo Scarantino Vincenzo.

Le superiori circostanze attestano, in uno agli ulteriori elementi, emergenti dalle intercettazioni ambientali e sopra parimenti richiamati, l'esistenza di uno specifico e personale interesse del Profeta nella vicenda, concorrendo a suffragare la veridicità di quanto dallo Scarantino dichiarato in merito al suo materiale coinvolgimento nella strage per cui è processo.

E' infine il caso di rilevare che in data 23/7/1992, a distanza di 4 giorni dalla strage, il Profeta è stato controllato, mentre si trovava a bordo dell'autovettura Peugeot 405, targata Pa A60091, unitamente a Greco Giuseppe, fratello del più noto Carlo Greco, e Calascibetta Filippo, all'interno del cantiere nautico dei Vernengo.

Il dato in parola appare oltremodo significativo, ove si consideri che Cosimo Vernengo, cui si appartiene il cantiere nautico in parola, e Natale Gambino sono le due persone che lo Scarantino ha indicato come presenti al bar Badalamenti ed alle quali lo Scotto Gaetano ha comunicato il sabato 18 luglio la notizia del buon esito dell'attività di intercettazione telefonica eseguita dal fratello.

Giova evidenziare peraltro che, insieme ai predetti Cosimo Vernengo e Natale Gambino, l'imputato è stato controllato in data 25/8/1990 alla Piazza Buccheri di Palermo. Nella circostanza erano altresì presenti il fratello di quest'ultimo Gambino Antonino e Contorno Giuseppe. Ed è utile rammentare altresì che Gambino Giuseppe, padre dei predetti, è stato tratto in arresto, a seguito di quell'operazione di Polizia meglio nota come il blitz di Villagrazia, che ha visto coinvolto anche il Profeta. Ciò che costituisce la riprova degli effettivi rapporti esistenti fra l'imputato ed i personaggi sopra menzionati, certo non limitati, come dallo stesso sostenuto, alla conoscenza visiva ed al semplice saluto.

Gli elementi sopra esposti, in uno alle preziose rivelazioni dello Scarantino ed alle dichiarazioni dell'Andriotta che ad esse fanno da supporto, integrano a giudizio della Corte un quadro probatorio che, valutato nel suo complesso, ampiamente autorizza una pronuncia di responsabilità dell'imputato per tutti i reati allo stesso addebitati come in epigrafe.



## **CAP. VIII**

### **LE MOTIVAZIONI DELLA STRAGE**

\*\*\*\*\*

In apertura del presente dibattimento la Pubblica Accusa, nel delineare il proprio programma probatorio, ha espressamente sottolineato che il medesimo non ricomprendeva anche l'accertamento di tutti i possibili moventi che stavano alla base della determinazione stragistica, che avrebbero costituito oggetto di più compiuta disamina nell'ambito del diverso procedimento che vedeva imputati altri esecutori materiali e taluni dei mandanti del vile attentato, segnalando che erano peraltro in corso ulteriori indagini volte a verificare se i fatti del 19 luglio 1992 potessero costituire la risultante di una "convergenza di interessi" fra volontà mafiose ed altre non propriamente qualificabili come tali.

La Corte condivide siffatta impostazione.

Se è vero, infatti, che nel contesto della valutazione complessiva dell'insieme degli indizi chiari e convergenti la causale individuata del delitto esprime la sua funzione di elemento catalizzatore delle altre circostanze indizianti e di chiave di lettura di esse, è del pari innegabile che tale funzione il movente può esplicare efficacemente soltanto nei confronti del mandante, cui direttamente o indirettamente fa capo, e non anche nei confronti dell'esecutore materiale del reato, o del suo correo, restando il più delle volte (soprattutto nei delitti di chiara matrice mafiosa) le finalità effettive dell'azione criminosa di costoro del tutto estranee ai loro personali interessi e talvolta ai medesimi sconosciute.

Nel presente procedimento, che vede imputati soltanto alcuni degli esecutori materiali della strage e nessuno dei mandanti, non si prospetta dunque la necessità di scandagliare tutti i possibili moventi del delitto.

Una tale verifica, peraltro non indispensabile ai fini dell'accertamento della responsabilità degli odierni imputati, che risulta ampiamente comprovata sulla base degli elementi altrimenti acquisiti e sopra partitamente esaminati, non sarebbe conforme alle norme di rito, comportando inevitabilmente la disamina e la valutazione di interessi e responsabilità facenti capo a soggetti rimasti estranei al dibattimento che si è celebrato.

Tanto premesso, rileva la Corte che nel corso della esperita istruttoria dibattimentale sono stati comunque acquisiti significativi elementi di giudizio in ordine alla matrice dell'attentato e si sono anche delineati taluni dei possibili moventi dello stesso, di cui deve darsi in questa sede contezza.

Dato probatorio inconfutabile è anzitutto la riferibilità del fatto delittuoso in esame all'organizzazione criminale denominata "Cosa Nostra", un'associazione che, pur essendo dotata di una notevole forza espansiva verso altre aree

geografiche dell'Italia e dell'estero (dove, oltre a svolgere un'attività illegale sua propria, intrattiene rapporti ed alleanze con organizzazioni criminose autoctone), ha in Sicilia e soprattutto nella provincia di Palermo, il suo "nucleo primordiale" e la sua roccaforte.

L'esistenza di detta associazione che, per la sua struttura, la sua organizzazione, le finalità illecite perseguite, integra in modo pieno il paradigma di cui all'art. 416 bis c.p., ha costituito oggetto di definitivo e positivo accertamento nell'ambito del cd. primo maxiprocesso di Palermo, conclusosi con la sentenza n. 80 del 30/1/1992 della Suprema Corte di Cassazione, acquisita in copia agli atti del presente procedimento.

Nello stesso contesto sono stati altresì accertati ed ampiamente ricostruiti i principi ordinamentali dell'organizzazione criminale, con particolare riferimento alla sua struttura monolitica e gerarchicamente ordinata, al ruolo di vertice della commissione palermitana, alle dinamiche interne degli assetti di poteri ed in genere a quella che potrebbe definirsi, mutuando la terminologia statuale, la costituzione materiale dell'associazione.

Frutto di più recente acquisizione sono invece le metodologie operative dell'organizzazione criminale.

Cosa Nostra presenta, invero, delle caratteristiche particolari, che la individuano e distinguono da altre associazioni criminali, anch'esse astrattamente riconducibili nell'orbita di cui all'art. 416 bis.

Un carattere peculiare è la tendenza dell'associazione ad istituzionalizzarsi, vale a dire a munirsi di apparati ed organismi ben definiti, forniti di specifiche competenze, al punto da realizzare una sorta di struttura statuale alternativa al potere costituito, di cui in taluni casi finisce anche per mutuare le relative terminologie ("provincia", "mandamento", "commissione", "consigliere").

Altro elemento di specificità è costituito dalla particolare compenetrazione fra l'organizzazione stessa e l'apparato politico e istituzionale dello Stato. Cosa Nostra persegue infatti i suoi fini illegali mediante una capillare infiltrazione nel tessuto sociale, economico ed istituzionale, così finendo per rappresentare, su una parte non trascurabile del territorio nazionale e per larghe fasce della popolazione, il potere reale, competitivo e spesso prevalente su quello della Repubblica Italiana.

Nell'ottica sopra delineata Cosa Nostra tende in primo luogo ad instaurare con le Istituzioni dello Stato un rapporto non conflittuale, ma di cooperazione e di scambio, nel cui ambito possa inserirsi la disponibilità da parte degli uomini delle Istituzioni a favorire il conseguimento delle finalità illecite perseguite dall'organizzazione, ed a reagire in via successiva di fronte a fatti e comportamenti che ne ostacolano al contrario la realizzazione. In questo quadro la reazione colpisce anzitutto quegli uomini delle Istituzioni che, già funzionali

agli interessi mafiosi, si sono poi dimostrati inaffidabili nel loro tradizionale ruolo di referenti dell'organizzazione. Ma la reazione violenta e brutale si rivolge anche contro gli uomini dello Stato che non solo non hanno mai manifestato segnali di cedimento nel loro impegno al servizio delle Istituzioni, ma che anzi, per il loro credo nella causa della giustizia, per le loro qualità morali e professionali, rappresentano un doppio pericolo per il potere mafioso: un pericolo diretto e immediato derivante dalla tenacia e dalla abilità nella comprensione del fenomeno mafioso e nella individuazione dei mezzi preventivi e repressivi di contrasto, ed uno indiretto e di più generale portata, costituito dalla capacità di aggregazione di consenso e simpatia verso la giustizia e la legalità.

L'istruttoria dibattimentale esperita ha dimostrato che entrambe queste motivazioni sono state presenti nella determinazione mafiosa di pervenire con una strage eclatante alla eliminazione fisica del dr. Paolo Borsellino.

Le considerazioni dianzi esposte non sono il frutto di analisi storiche e sociologiche del fenomeno mafioso, ma la risultante di informazioni e notizie acquisite all'odierno procedimento dalle propalazioni di soggetti che hanno vissuto ed operato all'interno di tale contesto, di esso divenendo pertanto diretti e profondi conoscitori.

Buscetta Tommaso, interrogato in merito al tipo di rapporti che Cosa Nostra ha intrattenuto con i rappresentanti delle Istituzioni, si è così espresso: “...il rapporto Cosa Nostra l'ha cercato sempre con le Autorità e le...e quasi sempre devo dire che ci sia riuscita. Anche se questo rapporto è un rapporto che può basarsi anche per finalità amichevoli, e non a scopi pecuniari. Certe volte si può cercare anche la corruzione senza l'apporto di denari, e per via di amicizie e perchè un Presidente di Tribunale può avere un appezzamento di terreno...beh, a Calascibetta, e allora desidera che il suo appezzamento di terreno sia mantenuto, non siano tagliati gli alberi, e allora intrattiene quei rapporti con ambienti di Cosa Nostra dove non c'è corruzione, per il quieto vivere e per quella maniera di sentirsi protetti da Cosa Nostra. Quindi si è sempre cercato il rapporto per potere aggiustare i processi, da che epoca...tutte le epoche che conosco io si è sempre cercato un rapporto con le autorità e si sono trovati”.

Ha espressamente confermato, quindi, il collaboratore, che il rapporto mafia-Istituzioni è in prima battuta un rapporto non conflittuale, chiarendo che, quando per qualsiasi motivo, questo rapporto non si riusciva ad instaurare, intervenivano le minacce, le azioni intimidatorie dell'organizzazione. Ha ulteriormente precisato poi il Buscetta che fino ai primi anni settanta non si era comunque delineata una strategia violenta di attacco alle Autorità dello Stato. Le azioni criminali clamorose, come gli attentati contro gli uomini dello Stato, sono iniziate, a dire del collaboratore, “dal momento in cui la legge colpì i

corleonesi..... Luciano Liggio non perdonò mai a Cesare Terranova l'umiliazione che subì in carcere, Luciano Liggio non perdonò mai al Questore Mangano di averlo inseguito per tutta la Sicilia fino all'arresto, Luciano Liggio non perdonò mai nessuno di tutti coloro che si schierarono contro di lui, dopo Luciano Liggio anche Totò Riina, perchè il capitano Basile di Monreale fu ucciso perchè faceva un'indagine contro i corleonesi...”.

Che le metodologie operative descritte dal Buscetta nella gestione del rapporto mafia-Istituzioni siano attualmente ancora vigenti (in proposito il collaboratore ha precisato che le sue conoscenze dirette erano comunque temporalmente limitate al periodo anteriore al luglio 1984, epoca della sua dissociazione) è confermato dalle provalazioni provenienti da altri collaboratori di giustizia, che si sono più di recente dissociati da Cosa Nostra.

Drago Giovanni ha dichiarato che la necessità di uccidere un esponente delle Istituzioni nasce dal fatto che lo stesso “ dà fastidio alla mafia, è completamente, è in attrito con la mafia, è una persona inavvicinabile, è una persona che è pericolosa per la mafia”, confermando, dunque, che alla eliminazione fisica di un uomo dello Stato Cosa Nostra ricorre come extrema ratio, quando si siano rivelati infruttuosi i precedenti tentativi di avvicinamento (“ sarebbe la migliore cosa che Cosa Nostra abbia queste amicizie importanti, quando l'avvicinato non ne vuol sentire, e oltre che non ne vuol sentire, la combatte e sa anche combatterla bene, si fa il tutto e per tutto della eliminazione.”).

Nello stesso senso si è espresso Cancemi Salvatore: “...Cosa Nostra è un'organizzazione molto seria, non è un'organizzazione così da quaquaraquà, da sciacalli, .....è un'organizzazione che va avanti avvalendosi dei rapporti con i politici, con i Giudici, con le Forze dell'Ordine, questa è la forza di Cosa Nostra quindi diventa più forte di quella che è.” “ voglio dire questo perchè se no tutti questi anni, così forte Cosa Nostra che Riina ha portato avanti con Provenzano, sicuramente non potevano arrivare dove sono arrivati. Sono arrivati a questo punto perchè questi appoggi ci sono stati, ci sono stati e quando non si ottengono con la corruzione, si ottengono diversamente, quando non si possono risolvere così si usa la forza, per esempio...”

Richiesto di chiarire più specificamente in che maniera venivano impostati i cennati rapporti fra Cosa Nostra ed i rappresentanti delle Istituzioni e del mondo giudiziario in particolare, il collaboratore ha dichiarato: “ ma vengono impostati in tante maniere, la parlata a un giudice, a un politico, e se va tutto bene finisce là, se non va bene, per esempio stavo dicendo, la morte del giudice Saetta, che quello lì si è rifiutato alle richieste fatte da Riina e da Provenzano e quindi l'hanno ammazzato. E quando invece queste richieste sono fatte e vengono accettate perchè i giudici, i politici, le forze dell'ordine vogliono stare tranquilli per il quieto vivere e quindi fanno....si prestano a queste cose.”

Indicazioni conformi e viepiù dettagliate provengono poi dai collaboratori Gaspare Mutolo e Marchese Giuseppe.

Il Mutolo, che ha fatto parte organicamente di Cosa Nostra per circa venti anni e si è dissociato da tale contesto nel periodo immediatamente antecedente l'attentato stragistico per cui è processo, ha dichiarato in dibattimento che Cosa Nostra ha sempre cercato il rapporto con gli uomini delle Istituzioni, siano essi rappresentanti del mondo politico, economico-impresoriale, della magistratura o delle Forze dell'Ordine, ed ha poi ricostruito le modalità di instaurazione di detti rapporti, le regole e le finalità cui i medesimi si sono ispirati nei diversi periodi della sua permanenza all'interno del sodalizio.

Anche il Mutolo ha confermato che Cosa Nostra tende in primo luogo ad instaurare rapporti di collaborazione e di scambio di favori con i rappresentanti delle Istituzioni e che il ricorso a forme intimidatorie e sanzionatorie violente, che vanno dalla semplice minaccia alla eliminazione fisica, interviene solo quando i precedenti tentativi di avvicinamento sono rimasti senza esito ("il mafioso non ha nessun interesse di uccidere a nessuno, si uccide una persona quando quella persona tende a diventare scomoda, cioè dal momento che tende a diventare scomoda, si incomincia un certo lavoro, ma il lavoro principalmente è quello dell'avvicinamento, cioè non è quello di uccidere, si cerca di trovare le amicizie di quando era giovane, le amicizie che può avere la moglie, il cognato, la sorella, cioè principalmente interessa alla mafia di farselo amico, dal momento che vede che non se lo può fare amico, e quella persona fa delle cose che danno fastidio alla mafia, quindi la mafia arriva alla determinazione di ucciderlo, però prima fa dei tentativi per non ucciderlo...").

Scendendo più nel dettaglio, il collaboratore ha poi riferito di aver assistito, intorno al 1975 circa, a diverse riunioni, nel corso delle quali si era prospettata la necessità da parte di taluni esponenti di vertice di Cosa Nostra di studiare le modalità più opportune ( dai tentativi di avvicinamento di magistrati, avvocati e poliziotti fino alle minacce, intimidazioni o alla eliminazione fisica di taluni rappresentanti di tali categorie, che si dimostravano refrattari alle richieste dell'organizzazione) per impedire che gli affiliati al sodalizio venissero reiteratamente tratti in arresto per il solo reato associativo, indipendentemente dalla sussistenza di altri concorrenti delitti aventi una più concreta materialità. Ed in effetti le attività in via preventiva all'uopo individuate e poste in essere da Cosa Nostra fecero sì che negli anni dal 1975 al 1980 nessuno dei suoi affiliati fosse più imputato o condannato per il solo reato associativo, indipendentemente dalla contestazione di altri specifici delitti. Il primo magistrato che si mostrò seriamente intenzionato ad infrangere i termini di questo accordo fu, a dire del collaboratore, il consigliere Rocco Chinnici, che venne per l'appunto assassinato nel 1983.

Anche a seguito del concreto attacco dello Stato a Cosa Nostra, concretizzatosi nel cd. maxiprocesso di Palermo, si tentò all'interno del sodalizio di individuare della strategie, processuali e non, per condizionarne l'esito in senso favorevole agli imputati.

In tale contesto si era anche discusso di un progetto di eliminazione del giudice Falcone che, soprattutto dopo la stesura della monumentale ordinanza di rinvio a giudizio degli imputati del menzionato maxiprocesso, era considerato il nemico principale di Cosa Nostra, non soltanto per le sue elevatissime capacità professionali e per la profonda conoscenza del fenomeno mafioso, ma soprattutto perchè si poneva quale studioso dell'organizzazione e, in quanto tale, in condizione di capirne le regole, gli obiettivi e quindi capace di individuare i metodi per neutralizzarla.

Tale progetto era stato tuttavia temporaneamente abbandonato, anche perchè gli uomini di Cosa Nostra confidavano comunque nel buon esito del processo, avendo ricevuto in tal senso garanzie ed assicurazioni dai propri difensori ed anche da taluni personaggi politici di spicco.

Il verdetto negativo di primo grado era stato comunque accettato dal popolo di Cosa Nostra che aveva compreso anche le ragioni di politica criminale che ne stavano alla base (si era infatti diffuso l'unanime convincimento che il processo di primo grado non potesse concludersi se non con una sentenza di condanna, a dimostrazione della necessità, avvertita in sede politica, che Cosa Nostra dovesse ricevere un duro colpo, così soddisfacendo l'opinione pubblica nazionale ed internazionale indignata per i gravissimi delitti commessi a Palermo), nella convinzione, sorretta dalle specifiche garanzie fornite dai referenti politici dell'organizzazione, di un probabile ridimensionamento del teorema Buscetta nel processo di secondo grado ed ancor di più in quello davanti ai giudici di legittimità.

Dopo il grado di appello, nel quale, come era nelle aspettative degli imputati, vi era stata una "aggiustata" del processo in senso a loro favorevole, Cosa Nostra confidava nel fatto che in Cassazione si sarebbe verificato non soltanto il buon esito del processo per tutti gli imputati, ma anche una sorta di distruzione della figura professionale del dr. Falcone, mediante l'annullamento della stessa ordinanza di rinvio a giudizio da lui firmata.

Nel gennaio 1992 era sopraggiunta invece la sentenza della Corte di Cassazione che aveva sancito definitivamente l'esistenza di Cosa Nostra, riconoscendone la struttura monolitica e gerarchicamente ordinata, ed aveva confermato le condanne inflitte, annullando invece le assoluzioni pronunciate dal giudice di secondo grado in merito agli omicidi più eclatanti, quale quello del generale Dalla Chiesa.

La sentenza, a dire del collaboratore, costituì una seria sconfitta per l'organizzazione e fu accolta con rabbia e sconforto dai tutti i suoi esponenti, non già per l'entità delle condanne inflitte, bensì perchè in essa si riaffermava la piena validità del cd. teorema Buscetta, si riconosceva e sanciva la struttura verticistica di Cosa Nostra, il ruolo immanente e strategico di quell'organismo di vertice, costituito dalla commissione provinciale di Palermo, la competenza funzionale specifica ed esclusiva di tale organismo in ordine alle decisioni aventi ad oggetto questioni rientranti in un interesse strategico complessivo dell'organizzazione, fra cui in primo luogo l'eventuale determinazione di attentare alla vita di rappresentanti delle Istituzioni, e si affermava conseguentemente la responsabilità dei membri della "cupola" mafiosa per gli omicidi cd. eccellenti.

Ha ancora riferito il Mutolo che, a seguito di tale pronuncia, si verificò un fenomeno davvero inusitato per il costume dell'organizzazione, che rendeva evidente che si stava preparando qualcosa di molto grave: numerosi uomini di onore si costituirono in carcere per evitare di essere coinvolti nei fatti che sarebbero dovuti accadere.

Parlando di tale fatto con altri uomini d'onore, che in quel periodo erano con lui reclusi presso il carcere di Spoleto (Giacomo Gambino, Pippo Calò, Salvatore Montalto, gli Spataro), il collaboratore aveva tratto la ragionevole convinzione che la reazione punitiva di Cosa Nostra agli esiti del maxi processo non si sarebbe fatta attendere a lungo.

L'atteggiamento di palese soddisfazione e di assoluta tranquillità assunto dai medesimi uomini d'onore, alla notizia dell'omicidio dell'on.le Salvo Lima, avvenuto nel marzo 1992, rendeva evidente che la paternità del fatto di sangue in parola era riconducibile a Cosa Nostra.

Conferma di ciò il Mutolo aveva, a suo dire tratto, anche dalla frase "finalmente stiamo incominciando a romperci le corna", che il Montalto aveva profferito alla notizia dell'uccisione dell'on.le Lima, facendo un eloquente gesto con entrambe le mani atteggiate a cerchio. Risultava chiaro a quel punto al Mutolo, al quale era peraltro già noto il ruolo di referente politico di Cosa Nostra in precedenza svolto dall'on.le Lima, che il medesimo era stato ucciso perchè costituiva il miglior simbolo di quella componente politica che, dopo aver attuato per moltissimi anni un rapporto di pacifica convivenza e di scambio di favori con Cosa Nostra, che riversava su di essa i propri voti, non aveva più tutelato gli interessi dell'associazione proprio in occasione del processo più importante, venendo meno agli impegni ed alle garanzie di impunità assunti nei confronti dei suoi esponenti.

La frase pronunciata dal Montalto rendeva altresì evidente che l'omicidio dell'on.le Lima si inseriva nel contesto di una più ampia e complessiva strategia

deliberata dall'organizzazione, rappresentando soltanto il primo esempio della risposta che Cosa Nostra si apprestava a dare nel quadro di una articolata reazione all'esito inaspettato del maxiprocesso, che è poi culminata nelle stragi di Capaci e di via D'Amelio.

Richiesto di spiegare, sulla base delle conoscenze acquisite nel periodo di operatività all'interno dell'organizzazione, per quali specifiche motivazioni Cosa Nostra era pervenuta alla determinazione di eliminare fisicamente il dr. Borsellino, il Mutolo si è così testualmente espresso: "Guardi il giudice Borsellino è stato ucciso nella maniera più categorica, pacifica, assoluta, lineare, semplice perchè dopo la morte del giudice Giovanni Falcone era rimasto lui l'uomo che poteva portare avanti quel progetto di lotta alla mafia .....lui aveva una cultura sul campo mafioso e quindi era un pericolo insomma per la mafia....." "...era notorio in Cosa Nostra che il giudice Borsellino aveva intrapreso già da diverso tempo, anche quando fu allontanato dal Tribunale di Palermo e andò a Trapani, il giudice Borsellino era un persona che faceva il suo lavoro bene contro i mafiosi, certamente in quel periodo non di Palermo ma di quelli di Trapani. Al momento in cui ritorna a Palermo e muore anche il dr. Falcone, tra tutti i giudici che io conosco e stimo del Tribunale di Palermo, il giudice Borsellino era notoriamente la persona che aveva più conoscenza di fatti criminosi ed era quindi il pericolo attuale, insomma che si viveva in Cosa Nostra, quindi, secondo me l'omicidio è avvenuto per questo, non ci sono altri motivi.", aggiungendo "era professionalmente.... io non per presunzione, purtroppo stando vent'anni dentro Cosa Nostra, io so chi potevano essere i giudici che avevano la volontà di lottare la mafia, il giudice Borsellino, dopo la morte del dr. Falcone era l'unico giudice all'altezza di portare avanti questo penoso e rischioso compito, perchè lui lo sapeva che era un compito rischioso..."

Ha altresì sottolineato il collaboratore che l'elevata competenza professionale del dr. Borsellino, la sua tenacia ed abilità nella conduzione delle investigazioni afferenti il fenomeno mafioso erano peraltro emerse in epoca antecedente a quella in cui si era imposta all'interno del Tribunale di Palermo la figura del dr. Falcone, al punto che già negli anni 1980-81, a seguito della adozione di un provvedimento restrittivo della libertà nei confronti di Madonia Francesco, esponente di spicco del mandamento di Resuttana, indiziato, in qualità di mandante, dell'omicidio del cap.Basile, si era discusso in seno all'organizzazione di un progetto omicidiario in danno del dr. Borsellino, che risultava aver emesso il mandato di cattura di che trattasi.

E del resto, proprio in dipendenza dell'elevata professionalità del magistrato, del rigore morale che caratterizzava la sua attività, rendendolo invisibile alla mafia, della carica di umanità che riusciva a profondere anche nei rapporti che era costretto ad intrattenere, per ragioni del proprio ufficio, con esponenti mafiosi e



pericolosi criminali, il Mutolo ha, a suo dire, richiesto di conferire personalmente ed esclusivamente con il dr. Borsellino nel momento in cui si è determinato alla scelta collaborativa.

Anche il collaboratore Marchese Giuseppe ha confermato che la determinazione di attentare alla vita di uomini delle Istituzioni non può prescindere da una deliberazione della commissione provinciale di Cosa Nostra e consegue al fallimento dei precedenti tentativi di avvicinamento del personaggio (“ la sua eliminazione la decide sempre la commissione, prima vedono se è da eliminare o meno, perchè prima vedono se si può arrivare in qualche modo ad agganciarlo o meno o se non ci sono nessuna possibilità, vedendo che le porte sono chiuse, l’eliminazione è quella che si parlano tra loro, dicendo: questo già le strade le abbiamo fatte tutte, niente, si decide la commissione a deliberare l’omicidio.”).

Il Marchese ha poi delineato un preciso collegamento fra l’omicidio Lima, gli attentati stragistici di Capaci e via D’Amelio e gli esiti del giudizio di Cassazione in merito al cd. maxiprocesso di Palermo. Anch’egli ha riferito significativamente dello strano comportamento di taluni uomini d’onore, i quali, dopo la decisione della Cassazione, si erano costituiti spontaneamente in carcere ed alle Forze di Polizia, interpretando parimenti tale fenomeno come sintomatico del fatto che in seno a Cosa Nostra si stava preparando qualcosa di grave, per cui l’organizzazione aveva lasciato liberi i propri affiliati di costituirsi per scongiurare il rischio di essere coinvolti in quanto stava per accadere.

Con specifico riferimento alla strage di via D’Amelio il Marchese ha dichiarato che in quel periodo egli si trovava detenuto presso il carcere di Cuneo, dove erano parimenti reclusi diversi altri uomini d’onore, tra cui Giuseppe Madonia, figlio di Ciccio Madonia, capo del mandamento di Resuttana, che era ristretto nella sua stessa cella. Allorchè la televisione aveva fornito la notizia dell’attentato perpetrato, il Madonia lo aveva abbracciato, dicendogli: “queste erano le persone che ci interessavano. Abbiamo praticamente concluso.”

Dai discorsi ( fatti peraltro di mezze frasi, come era del resto costume degli affiliati a Cosa Nostra) successivamente intercorsi fra gli uomini d’onore ivi ristretti, il collaboratore aveva, a suo dire, potuto comprendere che la morte del dr. Borsellino era stata decretata dall’organizzazione per diversi ordini di ragioni.

Illuminante è in proposito il richiamo alle parole testuali del collaboratore: “praticamente quello che Borsellino, dicevano che Borsellino praticamente stava correndo troppo” “Borsellino era il braccio di Falcone, si pensava che potesse prendere il posto suo là alla Super Procura, in più perchè già era destinato anche Borsellino da quando è iniziato il maxiprocesso” “perchè il maxiprocesso lo

hanno costruito loro e in più perchè anche spesso in televisione parlava e andava a ruota libera”. Richiesto di precisare il significato di tale ultima affermazione, il Marchese ha testualmente dichiarato: “tutto quello che gli usciva dalla bocca contro la mafia, di qua e di là.”.

In definitiva, dunque, anche la strage per cui è processo, come l’omicidio Lima e l’eccidio di Capaci alle quali fa seguito, si inserisce, secondo quanto è dato inferire dalle concordi dichiarazioni dei suddetti collaboratori di giustizia, nel contesto di una lucida strategia terroristica, deliberata da Cosa Nostra a seguito del duro colpo inferto all’organizzazione dalla pronuncia della Cassazione per riaffermare il primato e l’intangibilità del proprio potere criminale rispetto alla società civile ed alle Istituzioni statali.

La continuità del disegno strategico che sta alla base dei suddetti fatti criminosi risulta d’altra parte suffragata dalla frase “queste erano le persone che ci interessavano. Abbiamo praticamente concluso.”, profferita da Madonia Giuseppe proprio in relazione all’attentato di via D’Amelio, che tradisce all’evidenza la consapevolezza da parte di rappresentanti di spicco di Cosa Nostra che quell’ennesimo eccidio costituiva il logico sviluppo ed il naturale completamento di un disegno già avviato e parzialmente eseguito.

Nè può dubitarsi del fatto che il dr. Borsellino rappresentava, per l’elevata professionalità, la particolare abilità e tenacia nella conduzione delle investigazioni afferenti Cosa Nostra, che gli derivavano anche dalla profonda conoscenza del fenomeno mafioso, il suo rigore morale, che lo rendeva impermeabile a qualsivoglia proposta di avvicinamento o tentativo di condizionamento, la comunanza di intenti con il dr. Falcone, colui che era destinato a raccogliergli l’eredità spirituale e a divenire il suo naturale e più probabile successore anche quale candidato alla carica di Procuratore Nazionale Antimafia.

La circostanza in parola era, d’altra parte, ben nota nel contesto mafioso, essendo stato indicato il dr. Borsellino, nel corso di una pubblica manifestazione, come la persona più qualificata a ricoprire il suddetto incarico da autorevoli esponenti del governo centrale, alle cui dichiarazioni era stato dato ampio risalto dagli Organi di informazione (ne ha riferito in dibattimento la moglie del magistrato), così come ben note erano all’interno del medesimo contesto le qualità morali e professionali del magistrato. Qualità che del resto sono state riconosciute ed attestate nel presente dibattimento, non soltanto da parenti, amici e stretti collaboratori del giudice (cfr. in proposito dich. dei testi Piraino Agnese, Tricoli Giovanni, Canale Carmelo), che ne hanno descritto le eccelse doti professionali, le indefesse capacità di lavoro, la eccezionale memoria, la straordinaria attitudine a ricollegare, anche senza il ricorso a supporti informatici, avvenimenti remoti a fatti e circostanze più recenti, la

carica ideale che ne sorreggeva l'operato, il credo assoluto nella causa della giustizia, in uno alla moderatezza delle abitudini di vita, alla compostezza dei costumi, alla dedizione esclusiva alla famiglia ed al lavoro, ma anche da soggetti, come i collaboratori di giustizia, che hanno operato all'interno del contesto mafioso e che hanno individuato nel magistrato assassinato il proprio diretto ed esclusivo referente, nel momento in cui si sono avviati sulla strada della collaborazione con la giustizia, proprio in dipendenza del riconoscimento in capo al medesimo di tutte quelle qualità che lo rendevano invisibile alla mafia.

Proprio per tali sue doti il dr. Borsellino costituiva, dopo l'uccisione di Giovanni Falcone, il più temibile nemico di Cosa Nostra, rappresentando al contempo una spina nel fianco dell'organizzazione ed un punto di riferimento per chiunque avesse a cuore la legalità e la giustizia.

Appariva evidente a Cosa Nostra che il dr. Borsellino sarebbe divenuto, non soltanto il continuatore della metodologia di lavoro di Giovanni Falcone, ma anche un efficace promotore, sulla scia dell'onda emotiva dell'opinione pubblica conseguente alla strage appena verificatasi, di un rinnovato clima di impegno morale ed operativo delle Istituzioni sul fronte della lotta a Cosa Nostra (in tal senso peraltro il magistrato aveva effettuato reiterate e pubbliche dichiarazioni di intenti) e costituiva pertanto un pericoloso ostacolo per la stessa sopravvivenza dell'organizzazione criminale.

Che la vita del dr. Borsellino fosse legata a filo doppio a quella dell'amico e collega Falcone è circostanza di cui lo stesso magistrato era ben consapevole. Ne offre conferma la frase da lui profferita "sino a quando ci sarà Giovanni vivo, mi farà da scudo.", richiamata in dibattimento dalla moglie Agnese nel rammentare che le preoccupazioni del coniuge per la propria vita si erano notevolmente accentuate nel periodo successivo alla strage di Capaci.

Nella chiave sopra prospettata va letta dunque la determinazione stragistica che costituisce oggetto del presente dibattimento. Ed in tal senso vanno individuate le causali immediate del delitto.

La prospettata verosimile sussistenza di altri possibili moventi concorrenti, non direttamente riconducibili agli interessi di Cosa Nostra (ai quali ha accennato, nel corso del suo esame, il collaboratore Buscetta Tommaso), per il cui accertamento sono in corso ulteriori indagini nell'ambito di procedimenti diversi, è circostanza che non interessa la presente trattazione. Il dato in parola, allo stato peraltro non ancora accertato, non potrebbe comunque mettere in forse la matrice mafiosa del vile attentato, che risulta indubitalmente comprovata alla stregua delle concordi dichiarazioni rese dai suddetti collaboratori di giustizia e di tutte le risultanze processuali acquisite nel corso del dibattimento.

**CAP. IX**  
**I REATI CONTESTATI E LE STATUZIONI RELATIVE ALLA PENA,**  
**ALLE MISURE DI SICUREZZA ED ALLA RESPONSABILITA' CIVILE**

\*\*\*\*\*

Alla stregua delle considerazioni che precedono appare pienamente provata la responsabilità penale degli imputati in ordine a tutti i reati loro in concorso ascritti come in epigrafe, che vanno unificati, ex art. 81 cpv. c.p., sotto il vincolo della continuazione, stante l'identità del disegno criminoso che ne sta alla base.

Pienamente sussistente a loro carico deve anzitutto ritenersi il delitto di strage.

Il reato in parola consiste essenzialmente nel fatto di chi, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, intesa come il bene della sicurezza della vita e dell'integrità fisica, riferito non già ad una o più persone determinate, ma alla collettività nel suo complesso.

Trattasi di un reato di pericolo, perchè non esige che la pubblica incolumità sia effettivamente lesa, essendo sufficiente che, al fine di uccidere, si sia esposta a pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone: tale pericolo non è tuttavia presunto dalla legge, ma deve essere accertato in concreto.

Quanto all'elemento psicologico va rilevato che per la sussistenza del reato non è richiesta la volontà di provocare il pericolo per la pubblica incolumità, poichè questo deve essere considerato oggettivamente, mentre è necessario il dolo specifico, cioè il fine di uccidere per il quale è irrilevante il numero delle persone, ben potendo questo fine essere diretto contro una sola persona, sempre che sia attuato con mezzi tali da provocare pericolo per la pubblica incolumità (cfr. Cass. 21/5/1983 n. 4683, Castellani).

Orbene nella specie non può sicuramente revocarsi in dubbio che la condotta degli imputati fu sorretta dal dolo specifico di uccidere con la consapevolezza di porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone, pericolo ragionevolmente prevedibile, ed anzi ampiamente previsto, in relazione alla natura del mezzo impiegato ed alle modalità di esecuzione dell'attentato.

L'utilizzo di un ingente quantitativo di materiale esplosivo con elevata potenzialità offensiva, la sua collocazione nel vano bagagli di un'autovettura di piccola cilindrata, parcheggiata su una via del centro urbano ad alta densità abitativa, l'attivazione della carica in pieno giorno e peraltro in orario (16.58) ricompreso nelle fasce pomeridiane centrali sono tutte circostanze che rendevano quanto mai concreta ed elevata la probabilità che dall'azione potessero derivare gravi effetti lesivi anche nei confronti di persone diverse dalla vittima designata e certamente lasciavano intravedere il pericolo del verificarsi di tali ulteriori eventi.

Nè può dubitarsi che tale pericolo sia stato effettivamente sussistente, ove soltanto si rammenti quanto risulta dalle dichiarazioni rese in dibattimento dalla teste Cataldo Rosa Maria. La signora, al momento dell'arrivo del corteo delle macchine blindate in via D'Amelio, si trovava al balcone della propria abitazione insieme alla nipotina di pochi mesi, che certamente sarebbe rimasta vittima dell'attentato, se solo la donna, preoccupata alla vista di quelle persone armate (gli uomini della scorta del magistrato) che erano scese dalle auto, non avesse provveduto a ricondurre repentinamente la carrozzina in casa qualche attimo prima che si verificasse la violenta esplosione. A tale conclusione senz'altro inducono gli ingenti danni rilevati alle strutture murarie ed all'interno dell'appartamento della teste, sito peraltro al primo piano dello stabile di via D'Amelio 19 e quindi in posizione molto prossima al luogo di stazionamento dell'autobomba.

Decisivo appare infine il rilievo che l'esplosione ebbe a determinare la morte anche di cinque degli uomini di scorta al magistrato, che non erano certamente obiettivi diretti del vile attentato, lesioni a numerose persone ed ingenti danni agli immobili prospicienti la via D'Amelio e le vie circostanti. Di tali concorrenti reati (lesioni e danneggiamento) devono parimenti rispondere gli imputati.

Sussiste in relazione al delitto di strage la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.10, attesa la qualità della vittima designata e la ricorrenza di un preciso nesso causale fra l'azione delittuosa in suo danno e le funzioni dalla stessa svolte, nonché l'aggravante speciale di cui all'art. 7 del D.L. 13/5/1991 n. 152, conv. nella L. 12/7/1991 n. 203, non potendosi revocare in dubbio, alla stregua delle considerazioni svolte supra cap. VIII, che il delitto stesso si ricolleggi finalisticamente alla volontà degli imputati di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra.

Va per contro esclusa, a giudizio della Corte, la ricorrenza dell'aggravante comune di cui all'art. 61 n. 1, non già perchè il fine di affermare il potere criminale dell'organizzazione mafiosa in parola, certamente perseguito dall'azione delittuosa di cui si discute, non integri di per sè un motivo abietto, ma piuttosto perchè tale obiettivo è già insito nella previsione della speciale aggravante di cui all'art. 7 del D.L. sopra citato.

Si è già evidenziato (v. cap. VI) come le mutazioni subite nel tempo da talune organizzazioni criminali abbiano portato le più agguerrite - e fra esse deve certamente ricomprendersi Cosa Nostra- ad occupare spazi sempre più estesi del tessuto economico e sociale, fino a raggiungere una soglia tale da porle in posizione di diretto antagonismo nei confronti delle Istituzioni.

Ai tradizionali programmi criminosi si sono quindi venuti a sostituire, nel corso degli anni, progetti di più ampio ed ambizioso respiro che hanno

determinato una tragica progressione di episodi delittuosi, non più ispirati al paradigma della strumentale occasionalità, ma lucidamente inquadrati in una vera e propria logica del terrore. Una linea di tendenza questa che non si è arrestata all'interno delle ben note guerre di confine tra gruppi rivali, ma che si è spinta oltre, fino a colpire direttamente le Istituzioni nei suoi rappresentanti. Il livello di potenzialità offensiva raggiunto da Cosa Nostra è dunque tale da aver generato una situazione di emergenza che presenta, per molti aspetti, tratti di marcata analogia con quella scaturita dal fenomeno terroristico eversivo. Anche le metodologie infatti si sono sempre più accostate a quelle delle formazioni che praticavano la cosiddetta lotta armata: stragi, attentati, omicidi di uomini politici, magistrati, rappresentanti delle forze dell'ordine, giornalisti sono venuti nel tempo ad assumere connotati sempre più simbolici.

In un simile quadro di riferimento si inserisce il D.L. n. 152/1991 e la speciale aggravante in esso prevista per i delitti che potrebbero definirsi realizzati per finalità mafiose. Non a caso l'aggravante in parola è strutturata in termini analoghi a quelli stabiliti per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione. La nuova figura di aggravante prende, infatti, a riferimento i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., ovvero per agevolare comunque l'attività delle associazioni previste dal medesimo articolo, così da ricomprendere tutti gli illeciti realizzati con modalità mafiose allo scopo di sviluppare ed accrescere l'attività del sodalizio criminale, che hanno come naturale conseguenza finale un incremento del potere del sodalizio stesso rispetto allo Stato ed alle sue Istituzioni.

Il maggiore disvalore di un delitto commesso in funzione del perseguimento di detta finalità è stato dunque già valutato dal legislatore nella previsione di cui all'art. 7 del D.L. più volte citato e non può pertanto il nesso finalistico in questione essere ulteriormente addebitato agli imputati con la contestazione della circostanza aggravante comune prevista dall'art. 61 n. 1 c.p.-

Gli imputati vanno altresì dichiarati responsabili dei connessi reati di furto, appropriazione indebita, simulazione di reato, detenzione e porto di materiale esplosivo, tutti legati dal nesso teleologico al delitto di strage, come contestati nei rispettivi capi di imputazione e con tutte le aggravanti ivi previste, la cui sussistenza appare di tutta evidenza.

In ordine alla pena da irrogare rileva preliminarmente la Corte che nessuno degli imputati appare meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

L'eccezionale gravità dei fatti commessi, il contesto nel quale i medesimi si inseriscono, le motivazioni che ne stanno alla base, le modalità dell'azione ed i mezzi impiegati, in uno alla personalità degli imputati, tutti attivamente inseriti o comunque contigui al sodalizio criminale, per il perseguimento dei cui fini

hanno agito, non esitando all'uopo a sacrificare, non soltanto la vita di un Uomo, la cui unica colpa era quella di avere sempre operato al servizio delle Istituzioni, senza mai indulgere a compromessi e suggerimenti che lo portassero a scendere a patti con la propria coscienza, e di altri cinque servitori dello Stato, accomunati, per ragioni del loro servizio, nel suo triste destino, ma anche quella di tanti onesti cittadini che, come la sig.ra Cataldo Rosa Maria, stavano trascorrendo con i propri familiari una tranquilla domenica d'estate, del tutto ignari di quale brutale inaudita violenza avrebbero di lì a poco scatenato "le forze del male", sono tutti elementi che attestano la spiccata pericolosità sociale degli imputati e sconsigliano la concessione in loro favore di qualsivoglia beneficio.

La pena da infliggere agli imputati Profeta Salvatore, Orofino Giuseppe e Scotto Pietro, avuto riguardo al trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 422 c.p., non può, dunque, che essere quella massima dell'ergastolo.

E' appena il caso di rilevare che nella specie trova applicazione il primo comma della citata disposizione che, secondo la prevalente giurisprudenza e la migliore dottrina, prevede come circostanze aggravanti la morte di più persone, pur dovendosi riconoscere che l'abolizione della pena di morte ha finito per equiparare, sotto il profilo sanzionatorio, la più grave ipotesi della morte di più persone a quella della morte di una sola persona prevista dalla prima parte del secondo comma.

Stimasi equo determinare per ciascuno dei predetti imputati in complessive lire tredici milioni di multa la pena pecuniaria da irrogare, ex art. 81 cpv. c.p., per effetto dei connessi reati di porto e detenzione illegale di esplosivo, furto e appropriazione indebita (pena così determinata: P.B. per il più grave reato di porto di esplosivo lire 4.000.000 + lire 2.000.000 per art. 7 D.L.n. 152/1991 + lire 1.000.000 per art. 4 comma 2 legge n.897/1967 + lire 1.000.000 per art. 61 n. 2 c.p. = lire 8.000.000 + lire 5.000.000 ex art. 81 cpv. di cui lire 2.000.000 per il delitto di detenzione illegale di esplosivo, lire 1.500.000 per il delitto di furto e lire 1.500.000 per il reato di appropriazione indebita), nonchè in mesi diciotto la durata dell'isolamento diurno, stante la concorrenza di un delitto che importa la pena dell'ergastolo con altri reati che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore ai cinque anni.

I predetti imputati vanno altresì condannati, solido tra loro, al pagamento delle spese processuali e ciascuno, inoltre, a quelle del proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Alla condanna all'ergastolo conseguono di diritto le pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici, della interdizione legale e la decadenza dalla potestà di genitori, nonchè la pubblicazione della sentenza di condanna mediante affissione nei Comuni di Caltanissetta e Palermo ed inoltre la

pubblicazione della medesima sentenza, per estratto e per una sola volta sui seguenti quotidiani: Giornale di Sicilia, La Sicilia, Il Corriere della Sera e La Repubblica.

Per quanto riguarda l'imputato Scarantino Vincenzo ritiene la Corte che debba al medesimo riconoscersi, per il fatto di essersi dissociato dal contesto criminale di appartenenza e di aver proficuamente contribuito, con il suo apporto informativo, alla ricostruzione dei fatti per cui è processo e delle relative responsabilità, la circostanza attenuante speciale prevista dal 1 comma dell'art. 8 del D.L.n. 152/1991, la cui sussistenza esclude di diritto l'applicabilità nei confronti delle disposizioni dell'art. 7 dello stesso decreto legge (cfr. comma 2 art. 8 D.L. citato).

Al fine di rendere realmente operativa, in sede di irrogazione del trattamento sanzionatorio, la diminuzione di pena conseguente al riconoscimento della circostanza attenuante in parola, ne va dichiarata la prevalenza su tutte le residue aggravanti contestate in relazione ai singoli capi di imputazione. L'estrema gravità dei fatti commessi e le ulteriori circostanze sopra evidenziate, che attestano la spiccata pregressa pericolosità sociale dell'imputato, non consentono tuttavia di applicare la correlativa diminuzione di pena nella sua massima estensione.

Tanto premesso, la pena detentiva in concreto da irrogare allo Scarantino stimasi equo determinarla in complessivi anni diciotto di reclusione, di cui anni 17 per il delitto di strage ed anno uno, quale aumento da apportare, ex art. 81 cpv.c.p., per tutti gli altri reati al medesimo addebitati. Essendo taluni dei reati connessi puniti con pena congiunta, all'imputato va altresì inflitta la pena pecuniaria, che si ritiene di stabilire nella misura di lire 4.500.000 di multa sulla base del seguente calcolo: p.b. per il delitto di porto illegale di esplosivo lire 4.000.000 - ½ per art. 8 D.L. n. 152/1991 = lire 2.000.000 + lire 2.500.000 ex art. 81 cpv. di cui lire 1.000.000 per il delitto di detenzione illegale di esplosivo, lire 750.000 per il delitto di furto e lire 750.000 per il reato di appropriazione indebita.

Lo Scarantino va altresì condannato al pagamento delle spese processuali, in solido con gli altri imputati, nonché di quelle relative al proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Nei confronti di lui vanno ulteriormente applicate le spese accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici, della interdizione legale durante la espiazione della pena.

Non si ritiene, per contro, la necessità di privare altresì lo Scarantino, nell'anzidetto periodo, delle facoltà e dei diritti connessi all'esercizio della potestà di genitore.



L'entità della pena inflitta impone infine la applicazione al medesimo della misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre.

Gli imputati vanno ancora condannati in solido al risarcimento dei danni, da liquidarsi nella separata sede civile, in favore delle seguenti parti civili costituite: Agnese Piraino Borsellino, Lucia Borsellino, Manfredi Borsellino, Fiammetta Borsellino, Maria Pia Lepanto Borsellino, Adele Borsellino, Rita Borsellino e Salvatore Borsellino, tutte rappresentate dall'avv. Francesco Crescimanno, Catalano Giulia, nella qualità di tutrice di Catalano Rosalinda, rappresentata dall'avv. Roberto Avellone, Catalano Emanuele ed Incandela Ippolito Emilia, rappresentate dall'avv. Mimma Tamburello, Catalano Emanuele, Catalano Emilia, Virgilio Loi, Marcello Loi, Maria Claudia Loi, Albertina Lai, Antonio Vullo, tutte rappresentate dall'avv. Alfredo Galasso, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero di Grazia e Giustizia, Ministero dell'Interno e Regione Siciliana, in persona dei rispettivi Presidenti pro tempore, rappresentate dagli avvocati dello Stato Luigi Correnti e Salvatore Messineo, Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata dall'avv. Rosa Maria Giannone, e Provincia Regionale di Palermo, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata dall'avv. Francesco Di Benedetto.

Non può, per contro, accedersi alla richiesta di provvisoria avanzata da talune delle predette parti civili, non avendo le medesime fornito prova sufficiente, seppure parziale, dell'entità del danno sofferto.

I medesimi imputati vanno infine condannati, in solido tra loro, alla rifusione alle suddette parti civili delle spese ed onorari del giudizio che si liquidano in complessive lire 53.655.000 (di cui lire 100.000 per spese e la residua parte per onorari e competenze del giudizio) per l'avv. Francesco Crescimanno, lire 12.832.000 (di cui lire 50.000 per spese) per l'avv. Roberto Avellone, lire 15.619.000 (di cui lire 30.000 per spese) per l'avv. Mimma Tamburello, lire 48.610.200 (di cui lire 65.000 per spese) per l'avv. Alfredo Galasso, lire 95.568.000 per gli avv.ti Luigi Correnti e Salvatore Messineo, lire 11.587.000 (di cui lire 70.000 per spese) per l'avv. Rosa Maria Giannone, lire 47.834.000 (di cui lire 45.000 per spese) per l'avv. Francesco Di Benedetto.

Devesi infine ordinare la confisca del materiale in sequestro di cui ai processi verbali in data 20/7/1992 (fg.28), 22/7/1992 (fg.29) e 25/7/1992 (fg.117), nonchè il sequestro e la contestuale confisca di tutti i reperti appartenenti alla Fiat 126 utilizzata come autobomba, nonchè del blocco motore di pertinenza della stessa portante il n. 94065311 ed altresì delle schede Telcoma rinvenute sul luogo del delitto.

**P. Q. M.**

Visti gli artt. 533, 535, 536 c.p.p.;

dichiara Profeta Salvatore, Scotto Pietro ed Orofino Giuseppe colpevoli di tutti i reati ai medesimi ascritti, unificati sotto il vincolo della continuazione ed esclusa dal delitto di strage l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p., li condanna ciascuno alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di mesi diciotto e della multa di lire 13.000.000 (tredici milioni), oltre al pagamento, in solido tra loro, delle spese processuali e ciascuno di quelle relative al proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Dichiara i medesimi imputati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale, nonchè decaduti dall'esercizio della potestà di genitori.

Ordina la pubblicazione della sentenza mediante affissione nei Comuni di Caltanissetta e Palermo.

Dispone la pubblicazione della medesima sentenza, per estratto e per una sola volta sui seguenti quotidiani: Giornale di Sicilia, La Sicilia, Il Corriere della Sera e La Repubblica.

Dichiara Scarantino Vincenzo colpevole di tutti i delitti allo stesso ascritti, unificati sotto il vincolo della continuazione, esclusa dal reato di strage la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p., nonchè l'operatività per tutti i capi di imputazione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 12/7/1991 n. 203 e concessa l'attenuante prevista dall'art. 8 1 comma della medesima legge n. 203/1991 in misura prevalente su tutte le aggravanti contestate, lo condanna alla pena di anni diciotto di reclusione e lire 4.500.000

(quattromilionicinquecentomila) di multa, oltre al pagamento, in solido con gli altri imputati, delle spese processuali e di quelle relative al proprio mantenimento in carcere nel periodo della custodia cautelare.

Dichiara Scarantino Vincenzo interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante la espiazione della pena.

Dispone non applicarsi allo Scarantino la pena accessoria della sospensione dall'esercizio della potestà di genitore.

Ordina che il medesimo, dopo l'esecuzione della pena, sia sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre.

Ordina la confisca del materiale in sequestro di cui ai processi verbali in data 20/7/1992(fg.28), 22/7/1992 (fg.29) e 25/7/1992 (fg.117).

Dispone il sequestro e la contestuale confisca di tutti i reperti appartenenti alla Fiat 126 utilizzata come autobomba, nonchè del blocco motore di pertinenza della stessa portante il n. 94065311 ed altresì delle schede Telcoma rinvenute sul luogo del delitto.

visti gli artt. 538, 539 e 541 c.p.p.;

condanna Scarantino Vincenzo, Profeta Salvatore, Scotto Pietro ed Orofino Giuseppe, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, da liquidarsi nella separata sede civile, in favore delle seguenti parti civili costituite: Agnese

Piraino Borsellino, Lucia Borsellino, Manfredi Borsellino, Fiammetta Borsellino, Maria Pia Lepanto Borsellino, Adele Borsellino, Rita Borsellino e Salvatore Borsellino, tutte rappresentate dall'avv. Francesco Crescimanno, Catalano Giulia, nella qualità di tutrice di Catalano Rosalinda, rappresentata dall'avv. Roberto Avellone, Catalano Emanuele ed Incandela Ippolito Emilia, rappresentate dall'avv. Mimma Tamburello, Catalano Emanuele, Catalano Emilia, Virgilio Loi, Marcello Loi, Maria Claudia Loi, Albertina Lai, Antonio Vullo, tutte rappresentate dall'avv. Alfredo Galasso, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero di Grazia e Giustizia, Ministero dell'Interno e Regione Siciliana, in persona dei rispettivi Presidenti pro tempore, rappresentate dagli avvocati dello Stato Luigi Correnti e Salvatore Messineo, Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata dall'avv. Rosa Maria Giannone, e Provincia Regionale di Palermo, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata dall'avv. Francesco Di Benedetto.

Condanna i medesimi imputati, in solido tra loro, alla rifusione alle suddette parti civili delle spese ed onorari del giudizio che si liquidano in complessive lire 53.655.000 per l'avv. Francesco Crescimanno, lire 12.832.000 per l'avv. Roberto Avellone, lire 15.619.000 per l'avv. Mimma Tamburello, lire 48.610.200 per l'avv. Alfredo Galasso, lire 95.568.000 per gli avv.ti Luigi Correnti e Salvatore Messineo, lire 11.587.000 per l'avv. Rosa Maria Giannone, lire 47.834.000 per l'avv. Francesco Di Benedetto.

Rigetta tutte le richieste di provvisionale avanzate.

visto l'art. 544 3 comma c.p.p.;

indica in giorni novanta da oggi il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Dispone in ordine alla richiesta di revoca della misura cautelare sofferta da Scarantino Vincenzo avanzata dal di lui difensore con separata ordinanza che contestualmente deposita in Cancelleria.

Caltanissetta 27/1/1996

Il Giudice Estensore

Il Presidente

## **INDICE**

\*\*\*\*\*

<b>CAP. I SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</b>	pag. 1
--	--------

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

#### **CAP. II**

##### **LE PRIME INDAGINI E LE RELATIVE ACQUISIZIONI**

2.1- Premessa	pag. 49
2.2- Acquisizioni probatorie derivanti dai primi accertamenti condotti sui reperti prelevati in via D'Amelio	“ 50
2.3- Gli esiti della consulenza balistico-esplosivistica; le indagini sperimentali e comparative eseguite dai consulenti	“ 61
2.3.1- Le risultanze delle consulenze espletate dai tecnici dell'F.B.I.	“ 69
2.3.2- I rilievi del consulente della difesa	“ 73
2.4- Accertamenti tecnici e di P.G. eseguiti sui resti di due schede elettroniche rinvenute in via D'Amelio	“ 91
2.5- Ulteriori acquisizioni probatorie conseguenti alla audizione degli abitanti degli stabili siti in via D'Amelio	“ 98

#### **CAP. III**

##### **LA POSIZIONE DI SCARANTINO VINCENZO**

3.1- Gli esiti delle intercettazioni telefoniche sull'utenza in uso a Valenti Pietrina e le successive indagini che hanno condotto alla individuazione di Candura Salvatore quale autore del furto della Fiat 126 impiegata come autobomba	pag.102
3.2- Le dichiarazioni di Candura Salvatore e Valenti Luciano e la individuazione di Scarantino Vincenzo quale committente del furto	“ 108
3.3- I criteri di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p. con particolare riferimento alle dichiarazioni dei co-	

siddetti collaboratori della giustizia	“ 121
3.4- Attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese da Candura Salvatore e rilevanza del contributo probatorio dal medesimo fornito	“ 134
3.5- I riscontri estrinseci alle dichiarazioni del Candura	“ 146
3.5.1- Riscontri di natura oggettiva	“ 147
3.5.2- Riscontri provenienti da dichiarazioni di testi o di altri collaboratori	“ 154
3.5.3- I riscontri individualizzanti. La testimonianza de relato di Andriotta Francesco e la confessione di Scarantino Vincenzo: rinvio	“176

#### **CAP. IV**

### **LA COLLABORAZIONE DI ANDRIOTTA FRANCESCO E DI SCARANTINO VINCENZO**

4. 1- Premessa	pag. 179
4. 2- Le dichiarazioni di Andriotta Francesco	“ 179
4. 3- I criteri di valutazione dell’attendibilità del collaboratore	“ 195
4. 4- L’indagine sulla credibilità intrinseca	“ 197
4. 5- I riscontri estrinseci che corroborano la complessiva attendibilità delle propalazioni del collaboratore	“ 216
4. 6- Le dichiarazioni di Scarantino Vincenzo	“ 229
4. 7- Valutazioni in ordine all’attendibilità intrinseca dello Scarantino	“ 252
4. 8- I riscontri estrinseci alle dichiarazioni del collaboratore	“ 281
4.9- La convergenza delle dichiarazioni rese da Andriotta Francesco e Scarantino Vincenzo e l’ammissibilità del reciproco riscontro	“ 294

#### **CAP. V**

### **LA POSIZIONE DI SCOTTO PIETRO**

5. 1- Le misure di protezione di cui fruiva il dr. Borsellino e le consuetudini di vita dello stesso	pag. 308
--	----------

5. 2- Gli spostamenti del dr. Borsellino nei giorni immediatamente precedenti l'attentato e le conversazioni telefoniche intercorse sull'utenza installata in via D'Amelio 19 aventi ad oggetto i movimenti dello stesso	“ 319
5. 3- Le anomalie nel funzionamento della propria utenza telefonica rappresentate dai componenti della famiglia Fiore -Borsellino e le risultanze della consulenza espletata dal dr. Gioacchino Genchi	“ 333
5. 4- Le dichiarazioni di Fiore Cecilia e Corrao Emilio e le individuazioni fotografiche e personali dai medesimi eseguite	“ 362
5. 5-L'attività di lavoro di Scotto Pietro e gli interventi dallo stesso eseguiti nei giorni 14 e 16 luglio 1992	“ 381
5. 6- Le discolpe addotte dall'imputato e le fonti probatorie che ne dimostrano l'infondatezza. Il profilo criminale di Scotto Pietro e del di lui fratello Gaetano	“ 398
5.6.1 Le propalazioni di Trudettino Ignazio ed i riscontri alle sue dichiarazioni	“ 400
5.6.2 Le dichiarazioni di Lo Forte Vito ed i relativi riscontri	“ 410
5.6.3 Le dichiarazioni di Marco Favalaro	“ 424
5. 7- Le dichiarazioni di Andriotta Francesco e la chiamata in correità operata nei confronti di Scotto Pietro da Scarantino Vincenzo	“ 432
5. 8- La prova d'alibi di Scotto Gaetano e Scotto Pietro	“ 458
5.9 - Considerazioni finali	“ 481

## **CAP. VI LA POSIZIONE DI OROFINO GIUSEPPE**

6. 1- Le prime indagini sull'autocarrozzeria Agliuzza-Orofino	“ 484
6. 2- Le dichiarazioni di Andriotta Francesco e Scarantino Vincenzo. Originalità del loro contributo probatorio	“ 522

6. 3- Ulteriori dati di convalida delle dichiarazioni dello Scarantino	“ 546
6. 4- I testi d'alibi	“ 584

**CAP. VII  
LA POSIZIONE DI PROFETA SALVATORE**

7. 1- L'ingresso del Profeta nelle indagini sulla strage. Le dichiarazioni di Andriotta Francesco e la chiamata in correità di Scarantino Vincenzo: rinvio	pag. 601
7. 2- Le dichiarazioni di Costa Gaetano	“ 609
7. 3- Il profilo criminale dell'imputato	“ 628
7. 4- Ulteriori riscontri alle dichiarazioni di Vincenzo Scarantino	“ 646

**CAP. VIII LE MOTIVAZIONI DELLA STRAGE** “ 660

**CAP. IX I REATI CONTESTATI E LE STATUZIONI RELATIVE ALLA PENA, ALLE MISURE DI SICUREZZA ED ALLA RESPONSABILITA' CIVILE** “ 680

## **INDICE**

\*\*\*\*\*

<b>CAP. I SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</b>	pag. 1
--	--------

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

#### **CAP. II**

##### **LE PRIME INDAGINI E LE RELATIVE ACQUISIZIONI**

2.1- Premessa	pag. 49
2.2- Acquisizioni probatorie derivanti dai primi accertamenti condotti sui reperti prelevati in via D'Amelio	“ 50
2.3- Gli esiti della consulenza balistico-esplosivistica; le indagini sperimentali e comparative eseguite dai consulenti	“ 61
2.3.1- Le risultanze delle consulenze espletate dai tecnici dell'F.B.I.	“ 69
2.3.2- I rilievi del consulente della difesa	“ 73
2.4- Accertamenti tecnici e di P.G. eseguiti sui resti di due schede elettroniche rinvenute in via D'Amelio	“ 91
2.5- Ulteriori acquisizioni probatorie conseguenti alla audizione degli abitanti degli stabili siti in via D'Amelio	“ 98

#### **CAP. III**

##### **LA POSIZIONE DI SCARANTINO VINCENZO**

3.1- Gli esiti delle intercettazioni telefoniche sull'utenza in uso a Valenti Pietrina e le successive indagini che hanno condotto alla individuazione di Candura Salvatore quale autore del furto della Fiat 126 impiegata come autobomba	pag.102
3.2- Le dichiarazioni di Candura Salvatore e Valenti Luciano e la individuazione di Scarantino Vincenzo quale committente del furto	“ 108
3.3- I criteri di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p. con particolare riferimento alle dichiarazioni dei co-	



siddetti collaboratori della giustizia	“ 121
3.4- Attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese da Candura Salvatore e rilevanza del contributo probatorio dal medesimo fornito	“ 134
3.5- I riscontri estrinseci alle dichiarazioni del Candura	“ 146
3.5.1- Riscontri di natura oggettiva	“ 147
3.5.2- Riscontri provenienti da dichiarazioni di testi o di altri collaboratori	“ 154
3.5.3- I riscontri individualizzanti. La testimonianza de relato di Andriotta Francesco e la confessione di Scarantino Vincenzo: rinvio	“176

#### **CAP. IV**

### **LA COLLABORAZIONE DI ANDRIOTTA FRANCESCO E DI SCARANTINO VINCENZO**

4. 1- Premessa	pag. 179
4. 2- Le dichiarazioni di Andriotta Francesco	“ 179
4. 3- I criteri di valutazione dell’attendibilità del collaboratore	“ 195
4. 4- L’indagine sulla credibilità intrinseca	“ 197
4. 5- I riscontri estrinseci che corroborano la complessiva attendibilità delle propalazioni del collaboratore	“ 216
4. 6- Le dichiarazioni di Scarantino Vincenzo	“ 229
4. 7- Valutazioni in ordine all’attendibilità intrinseca dello Scarantino	“ 252
4. 8- I riscontri estrinseci alle dichiarazioni del collaboratore	“ 281
4.9- La convergenza delle dichiarazioni rese da Andriotta Francesco e Scarantino Vincenzo e l’ammissibilità del reciproco riscontro	“ 294

#### **CAP. V**

### **LA POSIZIONE DI SCOTTO PIETRO**

5. 1- Le misure di protezione di cui fruiva il dr. Borsellino e le consuetudini di vita dello stesso	pag. 308
--	----------

5. 2- Gli spostamenti del dr. Borsellino nei giorni immediatamente precedenti l'attentato e le conversazioni telefoniche intercorse sull'utenza installata in via D'Amelio 19 aventi ad oggetto i movimenti dello stesso	“ 319
5. 3- Le anomalie nel funzionamento della propria utenza telefonica rappresentate dai componenti della famiglia Fiore -Borsellino e le risultanze della consulenza espletata dal dr. Gioacchino Genchi	“ 333
5. 4- Le dichiarazioni di Fiore Cecilia e Corrao Emilio e le individuazioni fotografiche e personali dai medesimi eseguite	“ 362
5. 5-L'attività di lavoro di Scotto Pietro e gli interventi dallo stesso eseguiti nei giorni 14 e 16 luglio 1992	“ 381
5. 6- Le discolpe addotte dall'imputato e le fonti probatorie che ne dimostrano l'infondatezza. Il profilo criminale di Scotto Pietro e del di lui fratello Gaetano	“ 398
5.6.1 Le propalazioni di Trudettino Ignazio ed i riscontri alle sue dichiarazioni	“ 400
5.6.2 Le dichiarazioni di Lo Forte Vito ed i relativi riscontri	“ 410
5.6.3 Le dichiarazioni di Marco Favalaro	“ 424
5. 7- Le dichiarazioni di Andriotta Francesco e la chiamata in correità operata nei confronti di Scotto Pietro da Scarantino Vincenzo	“ 432
5. 8- La prova d'alibi di Scotto Gaetano e Scotto Pietro	“ 458
5.9 - Considerazioni finali	“ 481

## **CAP. VI LA POSIZIONE DI OROFINO GIUSEPPE**

6. 1- Le prime indagini sull'autocarrozzeria Agliuzza-Orofino	“ 484
6. 2- Le dichiarazioni di Andriotta Francesco e Scarantino Vincenzo. Originalità del loro contributo probatorio	“ 522

6. 3- Ulteriori dati di convalida delle dichiarazioni dello Scarantino	“ 546
6. 4- I testi d'alibi	“ 584

**CAP. VII  
LA POSIZIONE DI PROFETA SALVATORE**

7. 1- L'ingresso del Profeta nelle indagini sulla strage. Le dichiarazioni di Andriotta Francesco e la chiamata in correità di Scarantino Vincenzo: rinvio	pag. 601
7. 2- Le dichiarazioni di Costa Gaetano	“ 609
7. 3- Il profilo criminale dell'imputato	“ 628
7. 4- Ulteriori riscontri alle dichiarazioni di Vincenzo Scarantino	“ 646

**CAP. VIII LE MOTIVAZIONI DELLA STRAGE** “ 660

**CAP. IX I REATI CONTESTATI E LE STATUZIONI RELATIVE ALLA PENA, ALLE MISURE DI SICUREZZA ED ALLA RESPONSABILITA' CIVILE** “ 680